HDI
HL 3PXV 1

VE RI TAS

HARVARD LAW SCHOOL
LIBRARY

Italy

LA

TEORICA DELLE ACQUE

Digitized by Google

LA

TEORICA DELLE ACQUE

DI RAGION PRIVATA

ESPOSTA

NELLE FONTI E NEI MOTIVI

SOTTO A

CIASCUN ARTICOLO DEL CODICE CIVILE

per l'Avvocato Cavaliere

GAETANO FOSCHINI

CONSIGLIERE D'APPELLO IN RITIRO

e Professore

nella Regia Università di Napoli.

VOLUME UNICO

NAPOLI, 1883

PRESSO ERNESTO ANFOSSI

Libraio Editore

Vico Campane Donna Albina, N. 12.

Digitized by Google

Forty

F

Digitized by Google

AL SOMMO MAGISTRATO

ANTON MARIA LANZILLI

ARCA DI VIRTU' E DI SCIENZE

CHE LIBRANDO LA BILANCIA DI TEMI

A PESAR LE SORTI DE' MORTALI

SI MOSTRO' IN OGNI TEMPO

DOTTO E INTEGERRIMO

GAETANO FOSCHINI

QUEST'UMILE LAVÓRO

IN CONTRASSEGNO DI VENERAZIONE

CONSACRA

713531

Si avverta che per le opere del Romagnosi si son tenute presenti quelle riordinate ed illustrate da Alessandro De Giorgi, e stampate in Milano, delle quali si sta facendo una seconda edizione in Palermo.

DISEGNO DELL'OPERA

Nel presentare al pubblico questo tenue lavoro non pensi alcuno di avere io voluto esporre la teorica delle acque, formando un commento agli articoli del Codice Civile che vi si riferiscono.

Mio proposito invece è stato quello di ricercarne le fonti più pure, ed offrire così i motivi certi di ogni singolo articolo. Per verità ho dovuto farlo nel mio interesse per disnebbiarmi la mente e dilucidarla in quella difficile materia, la quale in queste Provincie del mezzogiorno giunse nuova col novello Codice. Parecchi Giureconsulti, verso i quali serbo una particolare venerazione ed amicizia, mi hanno confortato ed indirizzato. E così ho voluto pure in certo qual modo compiere *I motivi del Codice Civile*, che diedi a stampa, e che il pubblico accolse con manifesti segni di favore (1).

Il Codice Civile Italiano per la parte relativa alle acque riprodusse le disposizioni del Codice Albertino con alcune modificazioni ed aggiunte. Era il Codice Sardo, a giudizio comune (2), un vero

(1) Se ne è ripetuta la edizione dalla Libreria della Minerva Subalpina di Giacinto Belgrano. Torino 1869.

(2) Sclopis, *Storia della legislazione italiana*, vol. 3, parte 1, libro 2, capo 3. — De Mornay, Rapport à Monsieur le Ministre de l'Agriculture et du Commerce sur la pratique

modello in questo genere, perciocchè alla compilazione di esso valsero i profondi studi fatti da due illustri italiani, Romagnosi e Giovanetti (1).

Tutti sanno che quegli è stato uno dei più grandi filosofi di questo secolo, e che volle dare a quella teorica l'impronta del suo genio maraviglioso con le due solenni opere sulla *Condotta delle acque* e sulla *Ragione civile delle acque*, la quale ultima restò incompiuta per la morte di lui.

Giacomo Giovanetti, avvocato piemontese, il quale chiama il Romagnosi suo maestro ed amico (2), era di tanto valore per codesto ramo di legislazione, per quanto la Francia, l'Alemagna e la Russia vollero da lui dei progetti di legge per tal materia (3). Egli ne formolò gli articoli nel progetto del Codice Civile Albertino, in cui vennero pressochè tutti adottati (4), e per invito del ministro di agricoltura di Francia, dopo che fu proposta colà la legge sulle irrigazioni sanzionata nel 29 aprile 1845, formò in francese idioma un'opera cui diè per titolo: *Du régime des eaux et particulièrement de celles qui servent aux irrigations*, la quale fu stampata d'ordine di quel ministro (5), e venne poi tradotta in Germania.

Due discepoli del Giovanetti han lavorato nelle commissioni per la compilazione del Codice Civile Italiano, e vi han fatto perciò apparire molte aggiunte che in quell'opera consigliava il loro dotto maestro (6).

Dopo tutto questo è chiaro che i motivi estesi e sicuri per quella parte di legislazione si contengono in quelle opere del Romagnosi

---

et la législation des irrigations dans l'Italie supérieure. Paris, 1844. — PORTALIS, *observations sur le nouveau Code Sarde.* — VIGLIANI, Note alla traduzione del *Corso di diritto civile*, di DURANTON.

(1) PISANELLI, Relazione al progetto del Codice Civile Italiano.

(2) *Du régime des eaux*, § 3.

(3) Vedi il rapporto di DE MORNAY ora ricordato.

(4) GIOVANETTI, *Du régime des eaux*, § 1.

(5) Paris, Imprimerie Royale, 1844.

(6) PISANELLI, Relazione al progetto del Codice Civile Italiano.

e del Giovanetti, e nei lavori preparatorii del Codice Civile Albertino e del Codice Civile Italiano.

Io mi sono sforzato a portarvi sopra il maggiore studio per ritrarne i principii ed indagare le ragioni moventi di ciascuna disposizione, ed esporre così la teorica sotto ciascun articolo.

Ma, oltrechè nella esposizione e nell'ordine ho incontrato difficoltà maggiori di quelle che a primo aspetto io poteva immaginare, spesso mi son visto nella necessità di ricorrere ad altri grandi esemplari per completare tutta l'orditura della tela.

Codesto è il disegno del lavoro. La esecuzione sarà difettosa e rozza per la povertà del mio ingegno; ma spero che, in grazia della utilità incontestabile che presenta, il pubblico voglia continuare ad essermi discreto e benevolo.

L'Autore.

AVVERTIMENTO

La teorica si è esposta per gli articoli del Codice Civile qui sotto notati.

Non ne manca alcuno che sia direttamente relativo alle acque, e ve ne sono inoltre parecchi la cui esposizione era necessaria per presentare compiuto tutto il sistema che è nella mente del Legislatore. Il quadro sinottico in fine dell'opera, che l'Autore sottopose alla chiara intelligenza del rimpianto professore Precerutti, dà ragione della scelta degli articoli.

412	575	613	633	654
415	576	614	635	655
427	577	615	636	656
436	578	616	637	657
438	580	617	638	658
531	591	618	639	659
532	598	619	640	660
533	599	620	641	661
535	600	621	642	662
536	601	622	643	663
537	602	623	644	664
538	603	624	645	665
539	604	625	646	666
540	605	626	647	667
541	606	627	648	668
542	607	928	649	669
543	608	629	650	670
544	609	630	651	671
545	610	631	652	672
567	611	632	653	700
573	612			

NOZIONI GENERALI

L'Italia superiore è il primo paese dell'Europa in cui la diramazione delle acque presenta uno spettacolo grandioso e senza esempio.

ROMAGNOSI, *Condotta delle acque*, § 889.

Mentre le leggi amministrative determinano i requisiti per la legittima acquisizione delle acque appartenenti al Demanio pubblico (1), le leggi civili sanciscono i principii generali che regolar debbono l'esercizio dei dritti sulle acque (2); le leggi penali li garentiscono con apposite sanzioni (3); e le leggi di procedura civile assicurano il possesso delle acque, attribuendo al pretore la pronta riparazione delle vie di fatto con le quali si può manomettere (4).

Oltre a ciò l'importanza che hanno le acque, sia pei vantaggi a cui possono volgersi, sia pei danni che possono derivarne, i quali vantaggi e danni delle volte non tornano soltanto a beneficio o detrimento dei privati, ma dell'universale, eccita ogni sollecitudine per parte del potere esecutivo; onde gli uffiziali dell'ordine amministrativo, ai quali è commesso il pieno esercizio delle attribuzioni economiche sopra le acque, son destinati ad esercitarvi una tutela incessante (5).

Ora restringendoci a parlare delle leggi civili, vediamo che tutti i Codici hanno allogato la materia delle acque nella parte relativa alle servitù prediali, e il Codice Civile Italiano ne segue l'esempio.

---

(1) Legge sui lavori pubblici de' 20 marzo 1865, e Regolamento per la derivazione delle acque pubbliche degli 8 settembre 1867.

(2) Codice Civile, libro II.

(3) Codice Penale, art. 286, 287, 678, 679, 680, 681.

(4) Codice di Procedura civile, art. 82, 443 a 445.

(5) Legge sui lavori pubblici dei 20 marzo 1865, e Regolamento per la derivazione delle acque pubbliche degli 8 settembre 1867. — Legge sul contenzioso amministrativo de' 20 marzo 1865, e Regolamenti del 1° e 25 giugno 1865. — PISANELLI, *Procedura Civile*, § 214, vol. 1°, parte prima.

Le acque infatti per il loro naturale pendìo danno occasioni a liti tra i proprietari dell'uno e dell'altro fondo, ed il primo e consueto aspetto sotto cui soglionsi rappresentare dai giureconsulti è quello di un onere per la proprietà. È opportuno pertanto riguardare con veduta eminente tutto il sistema delle servitù prediali.

Per ben comprenderne il principio filosofico conviene considerare che cosa importi il sistema pratico delle stabili proprietà nella convivenza di un'ordinata aggregazione sociale.

Finchè guardiamo isolatamente il dominio delle cose come fondato sui bisogni degl'individui singolari, noi ci restringiamo a vedute parziali, dalle quali non è possibile trarre i rapporti composti della civile convivenza. Allora egli è lo stesso che considerare la sfera e l'azione di un vortice in un senso isolato. Ma allorchè consideriamo questi diversi possessori in uno stato di convivenza e di contiguità di possessi, ci avvediamo tosto essere necessario introdurre molti *temperamenti*, i quali limitano il concetto troppo nudo ed assoluto della individuale proprietà prediale. Allora nasce tutto il sistema delle prediali servitù; e questo sistema racchiude il vero temperamento dei possessi stabili, sociali e contigui, pel quale nell'atto che sembra s'introducano restrizioni alla individuale libertà, si trova infine che viene ampliata assai più e l'utilità e la libertà medesima. Senza *temperamenti* non havvi nè ordine, nè vita, nè bene. In natura tutto vive, dura e prospera solo per via di temperati poteri. Finchè non ci eleviamo a questa considerazione, tutto il sistema delle servitù prediali viene raffigurato come cosa accessoria e fattizia, creata dalle istituzioni positive; e, quel ch'è peggio, esso si presenta sempre con un aspetto in parte odioso. Invece di considerare le parti diverse di questo sistema come altrettanti ufficii scambievoli degli stabili possessi, si considerano come oneri da una parte, e come appigli di dipendenza e di predominio dall'altra. Ma abbracciando le cose nel loro complesso, si trova che improprio e inconveniente è il nome di servitù, perocchè in pratica si verifica che realmente non sono che ufficii scambievoli di una positiva utilità. E per chiarire con un esempio nella materia presente queste osservazioni, basti il caso di un'acqua che scorre naturalmente da un fondo superiore ad un inferiore. Si suol rappresentare come un onere, come un carico gravoso alla libera proprietà del fondo inferiore, e però come una circostanza atta a diminuirne il valore. Eppure la pratica molte volte smentisce tale maniera di vedere. Le quistioni maggiori che si fanno su queste acque defluenti naturalmente sono forse più per deviare o non piuttosto per acquistare o ritenere tali acque?

Ora se la stessa cosa si può sotto un aspetto rappresentare come un onere, e nello stesso tempo come un vantaggio, e se questo

vantaggio si verifica in un maggior numero di casi, con quale verità e proprietà si chiamerà mai col nome di servitù? Tutte le funzioni sociali si potrebbero per egual motivo chiamare con questo nome, perocchè nel commercio scambievole il dritto dell'uno lega la libertà dell'altro per ciò stesso che importa un'obbligazione corrispettiva al dritto.

Ma è forse questo il punto di vista sotto cui nella ragione civile si debbono caratterizzare e valutare le funzioni tanto delle cose utili, quanto delle persone? Con queste viste minute, staccate, sfumate s'ingerisce forse quel senso complesso, vitale e provvido, che pone in luce l'ordine ed il movimento delle civili società? La ragione civile deve rassomigliare ad un grande albero, nel quale si veggano tutti i rami della legislazione formare un tutto dal quale risulti l'effetto finale di pareggiare fra i privati l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà, in modo però che l'utilità maggiore sia il risultato di migliaia di *temperamenti*, nei quali tutto calcolato si trovi il *minimum* di mali e d'incomodi accoppiato al *maximum* di beni e di godimenti. Senza questa centrale ed universale condizione non si può stabilire nè veruna buona legge nè veruna piena dottrina. L'assoluto non si può verificare in un sistema composto, particolarmente nella vita umana, e ne' periodi successivi della società.

Sta bene adunque qualificare le servitù prediali col nome di ufficii, e considerarle come *temperamenti* di possessi di uomini conviventi in una reciproca contiguità; locchè comporta uno stato di una elevata civiltà, nella quale le proprietà stabili, l'industria ed i riguardi di giustizia scambievole concorrano a formare quell'unità ed immortalità sociale, alla quale la natura e la ragione pare sospingere le più predilette popolazioni. Questi ufficii prediali e questi temperamenti non essendo che un ricambio di utilità, e in sostanza consistendo in usi speciali fisici dei beni stabili, entrano per questo lato anch'essi a formar parte della politica economia, la quale dovrebbe estendere le sue considerazioni a' *temperamenti* dei possessi ed alla *continuità* dei dritti richiesti dalla vita propria delle viventi società. I servigi delle acque, e l'ordine legale di questi servigi occupano sicuramente un campo assai vasto nell'agricola e manifatturiera economia (1).

Riguardato specialmente il regime delle acque, il Codice Civile Italiano, seguendo il Codice Civile Albertino, il quale aveva ridotto a regole precise le nobili tradizioni del Piemonte e della Lombardia,

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 542 a 547, 1153 e 1154. — *Ragion civile delle acque* — Ragione dell'opera, § 27.

ha ognora in mira tre principali interessi: l'utile ripartizione delle acque dove esse abbondano; la loro conservazione ed economia là dove scarseggiano od il suolo è arido; e in fine il loro disseccamento nei luoghi in cui sovrabbondano e recano pregiudizio. Nel procedere poi verso questo triplice scopo, il legislatore fissò la massima costante che nelle collisioni di dritti ed interessi che incontrar si possono di leggieri, il senno de' Magistrati debba procurare di conciliare per quanto è possibile i riguardi dovuti al diritto di proprietà con le esigenze del bene dell'agricoltura e della salubrità del clima (1). Per codesto sistema, il Codice si poggia precipuamente sopra due grandi principii ignoti al CodiceCivile Francese, cioè: — 1° la proprietà di tutti i fiumi e torrenti attribuita allo Stato (art. 427); — 2° il passaggio forzoso delle acque pel fondo altrui per farle servire alle necessità della vita o agli usi agrarii o industriali (art. 598).

Giova toccarne brevemente il punto storico.

I.

Proprietà dei fiumi e torrenti.

I popoli che, come i Piemontesi e i Lombardi, avevano già, da secoli, fatto progressi giganteschi nella pratica e nell'uso delle acque, non potevano in tal parte togliere a norma il Codice Civile Francese: una legislazione più esplicita e compiuta era loro indispensabile, e, per giungere a questo risultato, nulla era del resto a mutare nella loro antica giurisprudenza.

Senza parlare delle regole stabilite dal diritto romano, e scendendo immediatamente al diritto teutonico che accompagnò l'invasione dei barbari, si ha che esso diede al signore feudale, non un semplice diritto di polizia e di sorveglianza, ma sibbene la proprietà assoluta delle acque.

Queste cessarono allora di essere pubbliche per divenir private, e furono incorporate alla signoria che ne ritraeva in questo tempo di barbarie tutto il partito possibile, e che era, più che non si crede generalmente, una specie di comunità nella quale, a dire il vero, i vantaggi ed i doveri non erano uguali nè paragonabili.

Intanto novelle tendenze si manifestavano. Le antiche città della Lega Lombarda ricuperarono nel 1183, epoca della pace di Costanza,

---

(1) Portalis, *Observations sur le nouveau Code Sarde.* — Vedi la *Revue de législation et de jurisprudence,* tom. 2, pag. 298. Vedi Vigliani, Note alla traduzione del Codice Civile di Duranton, pag. 586, vol. 3.

i diritti che si chiamano *regalie*, ed i corsi d'acqua tornarono ad essere pubblici. La città, in tutte le terre di sua dipendenza, che spesso erano molto estese e dicevansi *l'Agro della città*, ebbe l'amministrazione di tutte le acque, e ne regolò l'impiego. Nessuno potè usarne senza la sua autorizzazione e concessione.

Nella Lombardia questa giurisprudenza regolò successivamente molte delle contrade vicine. Il Novarese ne ricevè immediatamente i beneficii, e poco dopo ella si stabilì nel Piemonte. Più tardi, quando la forma monarchica si sostituì a quella più o meno repubblicana delle città d'Italia, i sovrani non modificarono punto lo stato eccellente delle cose, e tutte le acque naturali, tranne le acque di sorgente, restarono nel demanio pubblico.

Così le antiche costituzioni di Milano, la cui origine è anteriore al XII secolo, dichiaravano al capitolo delle acque e dei fiumi:

« È vietato a tutti di usare, direttamente o indirettamente, l'acqua dei canali navigabili costruiti dall'uomo, quella dei fiumi del demanio pubblico, navigabili o no, e tutte le altre addette all'uso del principe o del pubblico ovunque esistenti, ed in luoghi sì mediatamente che immediatamente sottomessi al Principe, ammeno che non si abbia un titolo o delle lettere patenti del Sovrano indicando il sito della presa d'acqua, la quantità di essa e l'uso che se ne vuol fare; non essendo ammessa alcun'altra prescrizione che quella di un tempo sì lungo che nessuno abbia a ricordarsi uno stato differente di cose » (1).

Posteriormente, nel Codice Civile generale Austriaco promulgato nel 1816, e nella legge del Regno Lombardo Veneto si disse (art. 287): *le cose il cui uso soltanto è conceduto ai cittadini come le strade maestre, i fiumi, le riviere, i porti e le spiagge di mare, chiamansi beni universali o pubblici.*

In fine si lesse nel Codice Civile Albertino promulgato nel 1837, art. 420, che i fiumi e i torrenti sono pertinenze del regio Demanio.

In tal modo era regolata la proprietà delle acque negli Stati Sardi e in tutta l'estensione della Monarchia Austriaca.

Attribuendosi al demanio pubblico la proprietà de' fiumi e torrenti si evitano tutti i gravi inconvenienti che porta seco il sistema di lasciarne l'uso ai proprietari dei fondi rivieraschi, e si raccolgono positivi vantaggi.

Così, a parte la quistione, che è disputata, se il proprietario del fondo rivierasco potesse cedere l'uso dell'acqua, essendo egli assomigliato ad un usuario (art. 543. Cod. Civ.), è sempre certo che s'egli non avesse voluto, altri non avrebbe potuto trarne utile. Colui inoltre

(1) *Costitutiones mediolananensis dominii, curante comite* GABRIELE VERRO, 1764.

si trovava sovente nella impossibilità di usare dell'acqua, e questa perciò non impiegata portava al mare i suoi tesori. Era poi sempre fermo l'obbligo di restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario, e codesta limitazione impediva che le acque si spandessero e portassero dovunque i loro benefici effetti.

D'altronde lo Stato accorda le concessioni alle persone le quali sono più alla portata di trarne il maggior vantaggio, e per conseguenza il maggiore utile al paese; e tiene conto dei bisogni dell'industria, e delle necessità dell'agricoltura, e attribuisce all'una ed all'altra la giusta parte (1).

II.

Passaggio forzoso delle acque.

Se non che l'alta Italia, che doveva molto al principio della proprietà dei fiumi e torrenti attribuita allo Stato, non avrebbe progredito se il diritto di acquedotto non fosse stato stabilito nella sua legislazione.

La più antica testimonianza dell'esistenza del dritto d'aquedotto, secondo che si trova in alcune carte del x, xi e xii secolo, è la menzione che se ne fa nella raccolta delle costituzioni del Milanese pubblicata nel 1216 da Brumasio Porca di Novara, podestà di Milano. È da osservarsi che in codesta raccolta non si promulgavano leggi novelle, ma si parlava di vecchie consuetudini senza origini conosciute, poichè non sono esse affatto indicate. Bisogna dunque inferirne che il diritto d'acquedotto è in Lombardia molto anteriore al x secolo, e che tale dottrina non sia che una interpretazione più o meno giusta tratta dalla natura delle cose e dal diritto Romano, che in Italia ha sempre conservato una grandissima autorità.

Molte edizioni delle Costituzioni del Milanese sono state pubblicate successivamente, e nella migliore di tutte, cioè nella raccolta annotata e pubblicata dal conte Gabriele Verri, così si legge sul passaggio forzato dell'acqua pel fondo altrui:

« A tutti quelli che hanno il diritto e la facoltà di derivare delle acque sì dalle sorgenti (fontanili) che dai fiumi e d'altro modo qualunque, sia permesso di far passare l'acqua attraverso i fondi di chicchessia, comune o corporazione legalmente istituita, anche lungo la via pubblica, facendo canali, chiuse ed altre costruzioni neces-

(2) Vedi quant'altro è detto sotto l'articolo 427.

sarie pel minore danno ed incomodo delle parti, pagando però anzitutto il prezzo della terra che debbono occupare per tali opere col soprappiù del quarto dell'estimazione legale: quanto al danno, se esiste, essi lo pagheranno giusta l'apprezzo che sarà fatto da due arbitri esperti in simile materia, i quali tuttavolta non potranno concedere più del doppio del valore legale del suolo ceduto.

« Inoltre quelli che useranno del diritto summenzionato son tenuti di stabilire e di mantenere i ponti, dighe ed altre opere che saranno giudicate necessarie, cosicchè, conducendo l'acqua, la proprietà altrui non sia inondata nella stagione delle piogge, nè alcun danno risulti alle vie pubbliche od ai privati.

« Si possono condurre le acque sopra e sotto i canali altrui, a condizione di farsi delle costruzioni con pietre e calcina; coloro che fanno passare delle acque sotto le acque altrui debbono stabilire dei sifoni (*fistulas*), acciocchè l'acqua del canale superiore non cada nel canale inferiore.

« L'acquedotto dev'essere mantenuto solido e stabile, di maniera che colui che fa passare l'acqua al di sopra non provi alcun danno, il suo canale non riceva alcuna variazione nella profondità del suo alveo, ma l'acqua conservi il suo corso ordinario. »

L'agro di Milano soltanto profittò lungo tempo di questa utile giurisprudenza, e non fu che nel 1541 che l'imperatore Carlo V la rese obbligatoria in tutto il ducato, che allora comprendeva pure il Novarese.

Questo stato di cose si mantenne senza mutamento fino all'epoca in cui la Lombardia si tolse dal dominio della Casa d'Austria, e stabilì la repubblica cisalpina, che divenne poco dopo la repubblica italiana, e quindi il regno d'Italia.

Nuove leggi furono allora promulgate, e il diritto d'acquedotto non vi fu stabilito: ma sotto l'impero della necessità e per l'obbedienza liberamente consentita alle antiche regole e consuetudini essa non provò che leggiere modificazioni. Intanto si temè che l'ordine delle cose, stabilito con tanta ragione, non fosse distrutto; il paese s'ammutinò, il Corpo legislativo italiano votò la legge del 20 aprile 1804, e fu indicata formalmente la conservazione del diritto d'acquedotto in questi termini:

« Art. 52. Chiunque intenda derivare acque private o pubbliche legittimamente possedute per oggetti di agricoltura o per attivazione di macchine ed opificii idraulici, può condurle pel fondo altrui pagando il valore del terreno occupato dall'acquedotto in ragione di stima col quarto di più, ed obbligandosi così alla manutenzione dell'acquedotto, sponde, edifizi ecc., come ad indennizzare il possessore di qualunque danno può derivare al fondo stesso. »

Ciò non era che la riproduzione dell'articolo delle costituzioni più

sopra trascritto, non era che il ristabilimento dell'antica e necessaria giurisprudenza del ducato di Milano; ma il Regno d'Italia cessò di esistere: il Codice Civile generale Austriaco fu promulgato nel 1816 a Milano, ed il diritto d'acquedotto disparve ancora dalla legislazione. Esso però era nei costumi, nelle abitudini; l'agricoltura lombarda non ne poteva far di meno, e, cosa notevolissima, malgrado il silenzio della legge, non cessò d'essere applicato. Lo indica assai chiaramente il lungo intervallo che corse tra la promulgazione nel 1816 del Codice Austriaco e la notificazione del Governo del 18 giugno 1825; questa pel suo ritardo avrebbe apportato una immensa perturbazione, se tal atto del pubblico potere fosse stato di una imminente necessità; ma alcuni casi molto rari e tardivi di rifiuto lo fecero reclamare; e, se al punto di vista storico ciò dinota la conservazione, per la forza delle cose, d'una legislazione abrogata, manifesta pure quanto codesta legislazione era indispensabile. La notificazione di cui si parla ordina che le leggi italiane del 20 aprile e 20 maggio 1806, per la parte concernente la servitù legale dell'acquedotto, restino in pieno vigore.

I Duchi di Savoia avevano fin dal 1584 stabilito nei loro Stati la servitù del diritto d'acquedotto, che fu posteriormente riprodotta e sviluppata nelle costituzioni reali del Re Vittorio Amedeo II, e in quelle promulgate nel 1770 da suo figlio Carlo Emmanuele III. Il Senato di Torino accordò anche il diritto di passaggio forzato per l'acqua solamente affittata ed anche in favore del semplice fittuale dei fondi da irrigarsi.

Il Piemonte fu riunito alla Francia nel 1802, e cessò allora di partecipare ai beneficii d'una legislazione che le abitudini agricole vi rendevano pressochè ancora necessaria come in Lombardia. Fortunatamente, per l'agricoltura del Novarese e della Lomellina, queste provincie, le più irrigue della Monarchia Sarda, furono allora riunite al reame d'Italia, e poterono così profittare della conservazione del diritto d'acquedotto dovuta alla promulgazione della legge del 1804 più sopra citata. Ma nel 1814 la Monarchia Sarda fu ricostituita non solamente sulle sue antiche basi, ma ancora ingrandita con l'annessione dello Stato di Genova, e le costituzioni di cui si è fatta parola furono rimesse in vigore. Ed il principio del passaggio forzoso delle acque riapparve quindi sanzionato nella novella codificazione fatta negli Stati Sardi nel 1837 (1).

---

(1) Monsieur de Manny de Mornay, Rapport a Monsieur le Ministre de l'Agriculture sur la pratique et la législation des irrigations dans l'Italie supérieure, 1844. — Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 1 a 5 e 19. Vedi quant'altro è detto sotto l'art. 598.

CODICE CIVILE

LIBRO SECONDO

DEI BENI, DELLA PROPRIETÀ E DELLE SUE MODIFICAZIONI

TITOLO I.

Della distinzione dei beni.

CAPO I.

Dei beni immobili.

ART. **112**. Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua sono immobili.

I canali che deducono le acque in un edifizio o fondo, sono pure immobili e fanno parte dell'edifizio o del fondo, a cui le acque devono servire.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 523. I condotti addetti a portar le acque in una casa o altra possessione sono immobili, e fanno parte del fondo cui sono annessi.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 446. I condotti addetti a portare le acque in una casa o altra possessione sono immobili, e fanno parte del fondo cui sono annessi.

CODICE PARMENSE — Art. 376. I condotti, che servono al corso delle acque in una casa o altro fondo, sono immobili, e fanno parte del fondo medesimo cui sono annessi.

CODICE ALBERTINO — Art. 403. Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua si considerano come beni immobili. I condotti che servono a tradurre le acque in un edifizio od altro fondo sono pure reputati immobili e da far parte del fondo cui le acque debbono servire.

CODICE ESTENSE — Art. 410. I condotti che servono al corsò delle acque in una casa o altro fondo sono immobili, e fanno parte del fondo cui sono annessi.

CODICE AUSTRIACO — Art. 295. L'erba, gli alberi, i frutti, e tutte le cose che la terra produce sulla sua superficie rimangono sostanza immobile fino a tanto che non siano separate dal suolo.

Fonti e motivi.

L'acqua è un bene di specie tutta particolare, poichè per sua natura non deve rimanere ferma e stabile, ma deve invece spandersi a distanza e passare d'una in altra mano per favorire lo sviluppo dell'agricoltura e dell'industria. Nondimeno l'acqua è stata sempre classificata tra i beni immobili per la ragione semplicissima che si considera far parte del terreno: *videtur portio agri*, come diceva la L. 11 pr. ff. *quod vi aut clam*. L'acqua in fatti è una cosa utile tramandata dalla terra sulla sua superficie, e però finchè non sia distratta è immobile (1).

Sono pertanto immobili le sorgenti, i serbatoi e i corsi d'acqua.

Ma che cosa è questo corso d'acqua?

Risponde Romagnosi ch'è l'acqua corrente, o meglio il deflusso delle acque da un luogo elevato ad un luogo più basso (2).

I canali poi fanno parte dell'edifizio o del fondo a cui le acque devono servire, *L.* 15, *ff. de act. empti et venditi*. Perciocchè si considerano come una stessa cosa con l'edifizio o col fondo, e son formati in grazia dell'uso della casa o del fondo. Vedi Voet sul detto titolo al § 5.

Nella compilazione del Codice Francese fu ammesso senza discussione l'art. 412 così concepito:

« I condotti addetti a portare le acque in una casa o altra possessione sono immobili e fanno parte del fondo cui sono annessi. »

Nel progetto del Codice Albertino l'articolo fu proposto nel seguente modo:

« Le sorgenti, i serbatoi, i corsi d'acqua si considerano come beni immobili, e così pure i condotti che servono a tradurre le acque in un edifizio od altro fondo, questi sono considerati far parte del fondo cui le acque devono servire. »

Il Senato di Savoia osservò che alla parola *condotti* conveniva sostituire quella di *canali*. Codesta espressione, dicevasi, è più gene-

---

(1) Romagnosi, *Ragion civile delle acque*, § 335.

Ciò posto, come qualificheresti tu l'acqua di una cisterna? Sotto di un aspetto la qualificheresti come stabile finchè la consideri formante un tutto col suo recipiente: sotto l'altro aspetto poi la giudicheresti come mobile quando, distaccata da un secchio, tu la levi dalla massa e la trasporti altrove. Questo doppio aspetto è consacrato da tutte le legislazioni de' popoli civili, e viene espressamente sanzionato nelle produzioni tutte del suolo (art. 411), tra cui contasi un'acqua viva (Romagnosi, *Ragion civile delle acque*, § 358).

(2) *Condotta delle acque*, § 42.

rica. Essa importa l'idea di tutto ciò che è scavato e di tutto ciò che può servire a condurre le acque, e i *tubi* vi sarebbero compresi.

La Commissione rispose che non sembrava da adottarsi la surrogazione della parola *canali*, perchè comprenderebbe anche i canali escavati nel terreno stesso, dei quali non si potrebbe dire che facciano parte del fondo cui servono le acque, rimanendo invece parte del fondo in cui si trovano: che si doveva bensì limitare la disposizione ai soli canali collocati entro o sopra il terreno, e ritenere la parola *condotti* conforme alla traduzione italiana del Codice Francese, e non quella di *tubi* perchè troppo ristretta e limitata ai condotti chiusi.

La Sezione di Grazia e Giustizia credè si dovesse separare l'articolo in due parti distinte, facendo del disposto rispetto ai condotti un alinea dell'articolo, attesochè le sorgenti, i serbatoi, i corsi d'acqua sono immobili di per sè stessi, indipendentemente all'accessione di essi ad un immobile, il che non accade rispetto ai condotti.

Il Guardasigilli non ebbe difficoltà a che fosse sostituita la redazione della sezione. — Un membro domandava se per *condotti* s'intendano soltanto quelli formati in muratura o con tubi, ovvero anche quelli che sono semplicemente scavati nel terreno; qualora fossero stati compresi questi ultimi, non credeva giusta l'ultima frase dell'articolo, per cui si diceva che fanno parte dell'edifizio o fondo cui le acque debbono servire. Il Guardasigilli rispose che per condotti s'intendevano soltanto quelle specie di canali che sono formati con muratura, od altri materiali, o con tubi, esclusi quelli semplicemente scavati, e per questo motivo la Commissione aveva osservato nelle sue risposte alle osservazioni di alcuni fra i Senati che non conveniva usare il vocabolo *canali* (1).

Dopo di che nel Codice Albertino si lesse l'art. 403 così espresso:

« Le sorgenti, i serbatoi ed i corsi d'acqua si considerano come beni immobili.

« I condotti che servono a tradurre le acque in un edifizio od altro fondo sono pure riputati immobili e far parte del fondo cui le acque debbono servire. »

Il progetto del Codice Civile Italiano presentava un articolo quale ora leggesi nel testo, e sopra di esso non si fece alcuna parola nei lavori preparatorii.

Come vedesi, il nuovo Codice offre pel capoverso dell'articolo due variazioni dal corrispondente articolo del Codice Albertino, cioè: — 1° si è sostituita la parola *canali* a quella di *condotti*; — 2° non si dice che i canali si *reputano*, ma che invece *sono* immobili; nè si dice che si *reputano* far parte, ma che invece *fanno* parte dell'edifizio o del fondo a cui le acque debbono servire.

Quale mai ne sarà stata la ragione?

---

(1) *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 414 e 415, vol. I.

Studiando nel Romagnosi si vede che sotto nome di *canale* s'intende qualunque specie di rivo pel quale decorre un'acqua, e però egli lo dice un luogo depresso nella sua lunghezza atto a far decorrere un acqua qualunque; e fissa il principio che il padrone della servitù non ritiene che *l'uso* dell'alveo del rivo all'oggetto della servitù contratta, e nulla più, mentre la proprietà del fondo occupato dal rivo medesimo appartiene al padrone del fondo servente, e si appoggia alla legge 4, ff. *si servitus vindicetur*. Ciò che ha pieno riscontro nell'articolo 648 del nostro Codice Civile.

Laonde, sia che l'acqua si conduca per un canale, sia che la si trasporti per un condotto, il proprietario del fondo dominante non ha sul fondo serviente altro diritto che quello dell'*uso pel passaggio dell'acqua*, e per questo solo diritto di uso si può dire che il canale, o il condotto che sia, *facciano parte dell'edificio o del fondo a cui le acque devono servire* (art. 412). Essendo pertanto identico il diritto in entrambi i casi conveniva adoperare piuttosto la parola generica *canali*, anzichè quella di *condotti* (1).

Si è detto poi che i canali *fanno parte*, e non già che si *reputano far parte* dell'edifizio o del fondo a cui le acque debbono servire, seguendo il giureconsulto Ulpiano nella suddetta legge 15, ff. *de action. empti et vend.*, nella quale dice che i canali *sunt ædium, quamvis longe excurrant extra ædificium*. Non si tratta di dar luogo ad una presunzione, ma di designare un fatto evidente.

Art. **415**. La legge considera immobili per l'oggetto a cui si riferiscono,

I diritti del concedente e quelli dell'enfiteuta sui fondi soggetti ad enfiteusi;

Il diritto d'usufrutto e di uso sulle cose immobili, e quello di abitazione;

Le servitù prediali;

Le azioni che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi relativi.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 526. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono:

L'usufrutto di cose immobili;

Le servitù prediali;

Le azioni che tendono a rivendicare un immobile.

---

(1) Vedi Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 567 e 1233.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 449. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono:
Il diritto del padrone diretto sui fondi dati in enfiteusi;
Il diritto del padrone utile sui fondi medesimi;
L'usufrutto su di cose immobili;
Le servitù prediali;
La azioni che tendono a rivendicare un immobile.

CODICE PARMENSE — Art. 381. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono l'utile e il diretto dominio nell'enfiteusi;
L'usufrutto delle cose immobili;
Le servitù;
Le azioni che tendono a ricuperare immobili.

CODICE TICINESE — Art. 173. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono:
Le servitù e le ragioni riguardanti il possesso di una cosa immobile.

CODICE ALBERTINO — Art. 406. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono:
L'usufrutto delle cose immobili;
Le servitù prediali;
Le azioni che tendono a rivendicare un immobile;
Il diritto del padrone diretto sui fondi dati in enfiteusi;
Il diritto dell'enfiteuta sui fondi medesimi.

CODICE ESTENSE — Art. 416. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono:
L'utile ed il diretto dominio nell'enfiteusi;
L'usufrutto di cose immobili;
Le servitù;
Le azioni che tendono a rivendicare un immobile.

CODICE AUSTRIACO — Art. 298. I diritti si annoverano tra le cose mobili quando non siano congiunti col possesso d'una cosa immobile, e se non siano dichiarati immobili dalla costituzione della provincia.

Fonti e motivi.

Il dritto è sempre associato al suo oggetto: la realità effettiva consiste sempre in quest'oggetto. Se per un'astrazione intellettuale noi ci fermiamo a considerare la facoltà nostra morale risguardante l'oggetto suddetto, con questa astrazione non possiamo far cangiare lo stato reale delle cose; e però la parte fisica, la quale è essenzialmente connessa, forma la realità propria ed effettiva del dritto stabilito. Quando io considero il braccio che maneggia l'aratro o lo scalpello, e che con questi stromenti si produce un dato effetto, posso io negare il concetto naturale di questi stromenti? Sia pur vero che l'arte è in sè medesima cosa morale, ma lascia perciò di essere qui arte meccanica?

Riguardata specialmente la servitù delle acque, questa è immobiliare pel suo oggetto, pel suo scopo e pei suoi mezzi. Pel suo oggetto, perchè si tratta di un'acqua; pel suo scopo, perchè si tratta di procacciare un lucro ad un fondo, o di allontanare da esso un danno; pei

suoi mezzi, perocchè ciò vien fatto col dare o non dare un'artificiale direzione ad un'acqua (1).

Capo III.

Dei beni relativamente alle persone a cui appartengono.

Art. **427**. Le strade nazionali, il lido del mare, i porti, i seni, le spiagge, i fiumi e torrenti, le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e delle fortezze fanno parte del demanio pubblico.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 538. Tutte le strade che sono a carico dello Stato, i fiumi e le riviere navigabili o adatte ai trasporti, le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiagge e generalmente tutte le parti del territorio francese non suscettive di privata proprietà, sono considerati come pertinenze del demanio pubblico.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 463. Tutte le strade che sono a carico dello Stato, i fiumi e le riviere navigabili o adatte ai trasporti, le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiagge e generalmente tutte le parti del territorio del regno non suscettive di privata proprietà sono considerate come pertinenze del demanio pubblico.

CODICE PARMENSE — Art. 397. Appartengono allo Stato le strade da lui mantenute, le acque dei fiumi navigabili, le fortezze colle loro fosse, bastioni, e generalmente le parti del territorio non soggette a privata proprietà, i beni vacanti, e quelli delle persone che muoiono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate.

CODICE ALBERTINO — Art. 420. Le strade pubbliche, fuorchè le comunali, i fiumi e torrenti, il lido del mare, i siti occupati od abbandonati dal medesimo, i porti, seni e spiagge, e generalmente tutti i punti del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà, sono pertinenze del regio demanio.

CODICE ESTENSE — Art. 430. Appartengono allo Stato le strade pubbliche, i fiumi e le riviere navigabili o adatte ai trasporti, i siti occupati e poscia abbandonati dal mare, i porti, i seni, le spiaggie, le fortezze colle loro fosse e bastioni, e generalmente le parti del territorio non suscettibili di privata proprietà.

CODICE AUSTRIACO — Art. 287. Diconsi cose a niuno appartenenti quelle che si possono occupare liberamente da tutti i cittadini. Quelle che sono loro concedute soltanto ad uso, come le strade maestre, i fiumi, le riviere, i porti e le spiagge di mare chiamansi beni universali o pubblici.

Veggasi nell'appendice dell'opera l'art 20 della Legge della Repubblica Italiana del 20 aprile 1804.

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 35, 339 a 346.

Fonti e motivi.

I giureconsulti romani avevano risguardato sotto un punto di vista assai giusto i rapporti delle acque con l'interesse pubblico. Essi avevano dichiarato pubblici i fiumi (1) navigabili (2) e gl'influenti che li rendevano tali (3), ma non si proponevano altro fine che di garentire la navigazione ed i porti, *navigationem et stationes* (4).

Per loro, l'uso solo del letto era pubblico (5), ma la proprietà come quella delle isole (6), l'alluvione (7) e il letto abbandonato (8) appartenevano ai *riveraschi*.

La ragione intima donde emana questo sistema apparisce a primo colpo d'occhio. Non v'ha alcuna necessità, ma vi sarebbero molti inconvenienti accordandosi al demanio pubblico un diritto maggiore dell'uso delle acque per la navigazione e pel trasporto. Non è un patrimonio che si deve accordare alla comunità; ma è un sottrarre alla proprietà privata ciò che naturalmente è destinato al vantaggio comune, che favorisce le comunicazioni individuali, e commerciali, e quindi lo sviluppo della società ed il suo cammino verso la perfezione. Ma fuori di questi estremi, è nell'interesse evidente della società lasciare agire liberamente il principio sì fecondo della proprietà privata.

Tutto ciò che i giureconsulti romani hanno deciso sul letto, sia occupato, sia abbandonato, sull'alluvione e sulle isole, non è che la conseguenza logica di quel principio regolatore.

Il corollario naturale di questo sistema è che si può acquistare, sia con titolo, sia con prescrizione, una presa d'acqua su di un fiume o torrente sotto la condizione di non nuocere alla navigazione, nè al trasporto, e che l'amministrazione pubblica può rivocare una concessione qualunque, sia tacita, sia espressa, s'ella diviene pregiudizievole. È con ragione che Romagnosi, discutendo la quistione della prescrittibilità d'una presa d'acqua derivata da un fiume pubblico, sulla quale antichi scrittori s'erano smarriti, dice che l'acqua di un fiume navigabile od atto al trasporto, benchè sia considerata come

---

(1) L. 1, ff. *De fluminibus.*

(2) *Navigabile* comprendeva anche l'idea di atto al trasporto. L. 1, § 14, ff. *De fluminibus.*

(3) L. 2, ibid. L. 10, § 2, ff. *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

(4) L. 1, § 12, ff. *De fluminibus.*

(5) L. 30, ff. *De adquirendo rerum dominio.*

(6) Vedi Vinnio, *Istituzioni*, lib. 2, tit. 1, *De rerum divisione*, § 22, n. 6.

(7) L. 7, § 1, ff. *De adquirendo rerum dominio.*

(8) Ibid., § 5.

appartenente al demanio dello Stato, non è talmente assorbita dalla destinazione e dall'uso veramente pubblico, che non se ne possa fare un commercio privato; purchè non pregiudichi in nulla all'uso comune (1).

Si possono, egli aggiunge, considerare almeno mentalmente, nella stessa massa d'acqua, due caratteri di titoli e di diritti; il primo carattere è quello di servire all'uso veramente pubblico; il secondo di poter servire ad usi privati senza nuocere all'uso pubblico. Allora il soprappiù che lascia l'uso pubblico diviene legalmente domenicale, non è più di stretto uso pubblico, e questo eccedente d'acqua, *questa massa ulteriore delle acque*, può essere assoggettata alle regole del diritto che sono stabilite dalla legge civile.

Ciò è quello che avveniva secondo il dritto romano, e che malgrado il dritto feudale è sempre stato ammesso specialmente in Piemonte e in Lombardia.

Intanto per completare la esposizione delle idee dei giureconsulti romani, è da avvertire che dopo l'interesse della comunità intiera può sorgere un interesse meno esteso, ma che non lascia d'essere nel novero degl'interessi collettivi. Questo è il motivo della condizione ch'essi apposero ad ogni derivazione di un fiume, anche non navigabile, cioè dire, che non si noccia ai vicini (2).

Questo è un germe prezioso che l'alta ragione dei legislatori di un gran popolo ha gittato, e di cui l'agricoltura idraulica deve saper profittare per la tutela e per la regola degl'interessi collettivi.

Con l'irruzione dei barbari sopraggiunsero il diritto germanico e le leggi feudali. Tutti i diritti appartenenti al pubblico furono devoluti al signore del comune, della provincia o anche del reame. E pare, non già come incaricati della polizia e della sorveglianza, i feudatarii esercitarono tutti i dritti del padrone sul corso delle acque (3), ma che la loro proprietà assoluta assorbiva necessariamente tutto ciò che era risguardato appartenere alla comunità. Non esistevano che rapporti di suddito a padrone. Questi diritti di disporre delle acque correnti, della pesca, delle scafe erano nel numero delle regalie, precisamente perchè non possono essi essere l'obbietto della primitiva occupazione privata.

Alla pace di Costanza (1183), le città italiane della Lega Lombarda ricuperarono i diritti di regalia, e d'allora in poi i corsi d'acqua sono stati reputati pubblici, ed appartenevano alle città stesse, che esercitavano la loro giurisdizione sopra tutto il distretto, *agro*, *con-*

---

(1) *Condotta delle acque*, § 105.

(2) L. 17, ff. *De servitutibus praediorum rustic.*, e 3°, § 1°, ibid., *De aqua quotidiana et aestiva.*

(3) Come ha detto Proudhon, *Du domine public*, tom. 2, n. 954.

tado (1). Inutilmente il fisco, quando l'elemento monarchico prevaleva, curò di rivendicare i dritti sui corsi d'acqua o di sottomettere gli utenti al pagamento di una tassa, *annata*; le città sempre respinsero vivamente codesta pretensione, e i tribunali le mantennero nel loro libero possesso.

Allora coi progressi dell'irrigazione si svilupparono gl'interessi collettivi dei comuni e delle provincie, e nacquero le associazioni degli utenti, sia per regolare la distribuzione delle acque, sia per difendersi contro il padrone del canale dispensatore, ed obbligarlo a fare tutte le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione, la condotta e la conservazione delle acque. Allora non solamente fu applicato il principio della proprietà per difendere gli stabilimenti d'irrigazione che esistevano; ma, nell'interesse dei comuni o delle provincie, si riconobbe anche per le acque affittate temporaneamente un diritto speciale che si nominò d'*insistenza*, perchè il locatario ha diritto d'insistere nella locazione, cioè dire, che non può essere privato dell'acqua di cui gode, purchè paghi un prezzo fissato da perizia.

Le vicissitudini, alle quali è stata assoggettata la disponibilità dell'acqua, a traverso l'evo medio, e lo sviluppo degl'interessi collettivi avvertivano che il sistema romano è il più giusto e il più conveniente; ma che intanto eranvi delle modificazioni ad introdurre per assicurare al pubblico i vantaggi che ciascuno deve attendersi dall'uso ben regolato delle acque, e per favorire l'irrigazione. I Codici moderni sembrano d'essere caduti un poco nella confusione. Passando in rivista le disposizioni dei principali tra loro, vedesi che

Il Codice Napoleone dichiara dipendenze del demanio pubblico i fiumi navigabili o atti al trasporto (art. 538), assegna allo Stato le isole, isolette ed unioni di terra che si formano nel loro letto (art. 560), mentrechè le isole e le unioni di terra che si formano nei fiumi non navigabili, nè atti al trasporto, come anche qualunque alluvione ed abbandono, sono attribuiti ai riveraschi (art. 561, 556 e 557); poscia se un fiume navigabile, o non navigabile, atto, o no al trasporto, si forma un nuovo corso, vuole che i proprietarii dei fondi nuovamente occupati prendano a titolo d'indennità l'antico letto abbandonato (art. 563).

Il Codice Austriaco novera i fiumi tra i beni pubblici (art. 287). Le alluvioni e le isole sono attribuite ai riveraschi, eccettuata l'isola o la riunione di terra formata in un fiume navigabile, che riserba allo Stato (art. 407 e 411), e se il fiume prende un novello corso, il letto abbandonato appartiene ai riveraschi, salvo il caso in cui vi

---

(1) S'intendeva per città tutto il paese sottomesso alla giurisdizione del capoluogo. Vedi RAYNOUARD, *Histoire du droit municipal en France*, tom. 1, capo 8. — GIOVANETTI, *Commentario degli statuti novaresi*, capo 1, § 3.

sarebbe luogo ad indennizzare il proprietario del fondo occupato (art. 409 e 410).

Il Codice Olandese segue, per rapporto ai fiumi, la distinzione adottata dal Codice Napoleone (art. 577); decide che la proprietà di un fiume comprende quella del suolo pel quale l'acqua scorre (art. 646), che le alluvioni e le isole cedono a vantaggio dei riveraschi (art. 644 e 651), e che l'antico letto abbandonato serve per indennizzare i proprietarii danneggiati dal novello corso.

Il Codice Russo novera pure tra i beni dello Stato i fiumi navigabili (art. 248), ma cede a vantaggio dei riveraschi gli abbandoni e le isole che vi si formano (art. 267 e 268).

Il Codice Civile Albertino attribuiva al regio demanio i fiumi ed i torrenti senza distinzione (art. 420), e lasciava ai riveraschi (art. 465 e 466) gli abbandoni, le alluvioni, le isole, isolette ed unioni di terra al proprietario del corso dell'acqua (art. 469 e 470). Quanto al letto abbandonato, esso lo destinava a compensare i proprietarii dei fondi nuovamente occupati; ma se dopo ne fosse restata ancora una parte, essa apparteneva ai riveraschi del letto abbandonato (art. 473).

Il sistema più generale è di lasciare i fiumi non navigabili all'appropriazione privata; ma serbare allo Stato i fiumi navigabili od atti al trasporto, mena qualche volta ad eccedere la necessità che le esigenze della comunità possono ragionevolmente imporre.

Non vi ha che il Codice Russo, il quale ponendo tra i beni dello Stato i fiumi navigabili, faccia vedere che non intende riserbare al pubblico se non il vantaggio della navigazione e del trasporto, conformemente allo spirito del diritto romano. Gli altri Codici han perduto di vista questo punto essenziale; essi han creduto essere più logici attribuendo allo Stato le isole ed unioni di terra che si formano nei letti dei fiumi navigabili od atti al trasporto; si sono contradetti sulle alluvioni, e sono stati, per un'equità apparente, indotti a spogliare gli antichi riveraschi anche dei fiumi non navigabili, nè atti al trasporto. In effetti essi tolgono loro il letto abbandonato, che non era stato tolto, se non temporaneamente, e mentre che l'acqua l'occupava, e ciò a fine di dare una indennità nei casi di forza maggiore, alle spese dei veri proprietarii.

Essi hanno trascurato ancora i rapporti dell'utente coi suoi vicini, di cui le leggi romane hanno dato il primo indizio, e i progressi dell'agricoltura e della civiltà ne han fatto qualche cosa d'assai rilevante, che reclama la vigilanza e l'intervento dell'autorità.

È in questo senso che si dice esistere, a riguardo dei piccoli fiumi e dei torrenti, dei dritti d'un ordine superiore che suppongono necessariamente, pel demanio pubblico, la riserva del dritto dominicale eminente sul corpo ed il letto del rivo.

Se si rigettasse questo principio, le acque dei piccoli fiumi e dei torrenti cadrebbero sotto la disposizione dell'art. 644 del Codice Francese, e dell'art. 543 del nostro, e l'irrigazione resterebbe inca-

tenata a piccole proprietà rivierasche col carico impossibile di restituir l'acqua all'uscita dei fondi. Codesta disposizione è ottima per regolare l'uso delle acque che provengono da un *colatore*, o da uno scaricatore, o da sorgenti lontane, che i loro proprietarii lasciano scorrere al basso. Ma le acque dei piccoli fiumi e dei torrenti toccano interessi troppo estesi e complicati per lasciare sopra di esse ai rivieraschi una specie di dominio facoltativo.

Il legislatore deve dunque riserbare allo Stato tutti i fiumi o torrenti, e l'amministrazione pubblica potrà allora regolare le concessioni nel modo più favorevole ai progressi dell'irrigazione e dell'industria; essa potrà imporre delle obbligazioni e delle condizioni ai concessionarii sia nell'interesse pubblico, sia nell'interesse collettivo di tutta una contrada o di più vicini; potrà in fine trarne un profitto in vantaggio del nazionale tesoro, stando nei limiti di una moderazione giudiziosa (1). Con questo mezzo semplicissimo si è alla portata d'incoraggiare ogni intrapresa utile senza compromettere in alcuna maniera nè gli usi pubblici, nè gl'interessi collettivi, e senza esporre intiera una contrada ad essere privata d'irrigazione a beneplacito del concessionario di un gran canale.

Codesto ultimo rischio è che ha fatto inventare il diritto d'*insistenza* precedentemente accennato. Vi sono concessionarii di grandi canali come quelli della Mora, della Busca e della Biraga derivanti dalla Sesia, che fin dai tempi più remoti distribuiscono nella provincia di Novara una gran copia d'acqua a titolo di annuo fitto, mediante un prezzo determinato. Più si avanza verso la Lomellina, più l'acqua diviene scarsa e preziosa, e più si paga a caro prezzo.

Sul fine dell'ultimo secolo, i proprietarii della Mora si avvisarono di congedare molti locatarii per aver la libertà di condurre l'acqua più basso, ed affittarla a prezzi più forti. I locatarii vi si opposero, sostenendo che le scritture annuali di locazione non avevano altro fine che quello di regolare il modo di derivazione e il prezzo dell'affitto, ma che i dispensatori non avevano il diritto di togliere loro l'acqua; che ciò non si era mai fatto; che la concessione di aprire dei canali non era stata per solo vantaggio dei concessionarii, ma particolarmente per quello maggiore del paese; che confidenti in questo stato di cose, essi e i loro antenati avevano, a via di grandi

(1) Questa moderazione è comandata all'amministrazione dall'interesse medesimo dello Stato, perchè le derivazioni causano assai spese, e non conviene quindi scoraggiare gli speculatori con troppo alti prezzi. D'altronde il vero vantaggio delle finanze è il miglioramento dei fondi, i quali possono in tal modo essere più fortemente gravati in proporzione di quelli che non godono l'irrigazione; non vi ha che una maggiore facilità pel pagamento delle imposte, il che sarebbe già aver molto guadagnato. Si è osservato infatti che nei paesi irrigui l'esazione del tributo fondiario era più pronta e più sicura e che niuno se ne lamentava. Forse converrebbe che l'amministrazione stessa s'addossasse il carico della costruzione dei grandi canali. Ciò han fatto nei tempi antichi i Milanesi e i Novaresi.

dispendii, costruiti acquedotti e molte opere in mattoni e in pietre, che quindi innanzi diverrebbero inutili; ch'essi avevano dissodato, disposto ed allivellato dei terreni che non potrebbero essere adattati alla coltura comune; che avevano impiegati grandi capitali che andrebbero perduti; che la provincia da ricca sarebbe divenuta povera; che i loro fondi erano stati posti in catasto come irrigui, e che bisognava sgravarli con una perdita enorme dello stesso real tesoro.

In vista di tutte cosiffatte considerazioni, il Senato di Torino cominciò dall'inibire, *ex primo decreto*, ai proprietari delle acque di togliere ai locatarii quelle di cui essi godevano fino a che non si fosse giudicato in merito; poscia ammise la prova delle circostanze sulle quali i locatarii fondavano la loro opposizione (1).

Il procedimento rimase là, e i locatarii continuavano a godere dell'acqua. Il proprietario del canale Biraga rinnovò il tentativo dal 1826 al 1830, e si ottennero pei locatarii delle decisioni definitive, le quali dissiparono ogni tema di vederli orbati del benefizio dell'irrigazione (2). Frattanto i proprietarii della Mora ripresero il litigio e soccomberono anch'essi avanti il Senato di Casale (3).

Ciò non costituisce che ogni vera locazione d'acqua a termine sia riguardata come irrevocabile. Taluno l'aveva creduto un istante; ma un'altra decisione del Senato di Casale (4) emendava con un atto di giustizia cotale errore. Si era proposto nella compilazione del Codice Albertino di stabilire questo diritto d'*insistenza*, e la Commissione non si era negata di formularlo in due articoli; ma mentre che il Senato di Nizza non vi faceva alcuna osservazione in contrario, e il Senato di Savoia non ne criticava che il dettato, la Camera dei Conti e il Senato di Genova ne domandarono la soppressione, giudicando i due articoli come lesivi al dritto di proprietà. Il Senato di Piemonte approvava gli articoli, e proponeva solo qualche condizione. La Commissione si tenne all'avviso della Camera dei Conti (5) e gli articoli più non comparvero nè nella seconda minuta, nè nel Codice.

La soppressione non ha pregiudicato alle derivazioni esistenti, perchè la giurisprudenza, per queste, è stabilita, e per le nuove ciascun locatario prenderà le sue misure, poichè non si ammette dal Codice Civile la locazione perpetua (art. 1571, Cod. Civ.).

Due obbiezioni potrebbero farsi contro l'attribuzione di tutte le acque al demanio pubblico. La prima sarebbe che non è giusto pri-

---

(1) Decisione 13 aprile 1787, Duboin, tom. VIII, *Acque*, pag. 516.

(2) Decisioni del Senato di Torino, 22 dicembre 1826, 30 novembre 1827 e 6 marzo 1830. — Mantelli, *Giurisprud. del Cod. Civ.*, tom. I, p. 35.

(3) Decisione 16 dicembre 1838. Mantelli, ibid., p. 42.

(4) Del 31 maggio 1840: in Mantelli, tom. XIII, p. 121.

(5) Risp. della Commissione. Titolo delle servitù.

vare i rivieraschi inferiori del vantaggio dell'acqua che il rivierasco superiore è obbligato di rendere all'uscita dei suoi fondi; la seconda che ciò sarebbe attentare ai diritti acquistati.

Si risponde a tutte e due, che bisogna precisamente distinguere tra il diritto astratto di obbligare il vicino superiore a rimettere le acque nel fiume, e il diritto acquistato, *jus quaesitum*, dal vicino inferiore di prendere l'acqua per l'irrigazione dei suoi fondi. Il primo non è che un'attitudine che non è stata mai tradotta in azione, e, per conseguenza, non può essere suscettiva di manutenzione. Bisogna un'azione corporale congiunta alla volontà per acquistare il possesso (1). Senza l'azione corporale non si può dire di avere acquistato nè possesso nè diritto.

L'acqua che scorre in un fiume può essere presa, ma, se non l'è, e fino a che non lo sia, essa non appartiene ad alcuno, e il legislatore può, senza retroagire, rivocare l'autorizzazione che aveva accordato. Se, al contrario, il rivierasco ha profittato dell'acqua, se ha praticato una presa, v'ha diritto acquisito, e bisogna rispettarlo; ma l'amministrazione pubblica potrà sempre disporre dell'acqua che avanza per l'uso stabilito, permettere a chi sembrerà utile di fare una derivazione, al prenditore stesso di farne una più larga, e dispensare tutti e due dal rimettere l'acqua al suo corso, se ciò non lede alcun diritto acquisito.

Nessuno ha il diritto di vedere l'acqua scorrere in un fiume, e il diritto di godimento non esiste che quando, all'ombra della legge in vigore, taluno si è impadronito d'una presa, la quale, da sua parte, è limitata dal fatto della derivazione; ma ciò non impedisce che un altro vicino non ne derivi più o meno, se l'acqua è sufficiente. È di regola che quando si tratta di più concessioni, sopra una medesima sorgente o sopra un medesimo canale, la seconda sussiste come la prima, purchè l'una non noccia all'altra (2). Noi non facciamo che sostituire al vicino, che non ne profitta ancora, l'amministrazione, che ne farà una distribuzione più conveniente e più utile all'agricoltura ed al paese.

Il carattere di pubblicità non è dunque inconciliabile in ciò che concerne i fiumi non navigabili, nè atti al trasporto, coi diritti acquistati dai rivieraschi, e i vantaggi che ne sorgono sono sì grandi che nessuno avrebbe potuto negar la sua opera per farlo riconoscere dalla legge.

---

(1) « Possessio appellata est ut Labeo ait, a pedibus, quasi positio: quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit. » L. 1, ff. *De acquir. vel. am. possess.* — Adipiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore. » Ibid., L. 3, § 1.

(2) Cepolla, *De servitute aquaeductus* (n. 29 e 30), fin dal XV secolo decideva la quistione in questo senso, ed è stato seguito da tutti i giureconsulti dopo di lui.

Bisogna notare inoltre che il carattere di pubblicità di ogni fiume non è inconciliabile con la prescrittibilità, poichè l'acqua resta sempre alienabile. Non si fa che rientrare più francamente e più largamente nel principio del dritto comune, il quale non mantiene sui corsi d'acqua se non i soli diritti necessarii per garentire la navigazione ed il trasporto e per regolare gli interessi collettivi di maniera che non si collidano tra loro, ma che sieno diretti al maggior vantaggio di tutti.

Conviene ripetere con Romagnosi che il carattere di pubblicità non è così assorbente, che il commercio della stess'acqua, s'ella eccede i bisogni comuni, non sia permesso; ma perchè questi bisogni non sieno compromessi, perchè l'acqua che resta disponibile sia impiegata utilmente, senza nuocere a chicchessia, e ne sieno gli usi sottoposti a condizioni che prevengano gli abusi e garantiscano i dritti acquisiti, è indispensabile che le concessioni ulteriori partano dall'amministrazione. Queste concessioni possono essere benanche tacite od espresse, stantechè il loro obbietto è *commerciabile*; esse non hanno limiti, e, se è necessario, non vanno rivocate che nell'interesse pubblico o collettivo o per diritti acquisiti. Pare che siffatto sistema non sia se non lo svolgimento legittimo e naturale del sistema romano, solo più conforme alle esigenze della nostra civiltà, alla legge della società ed al progresso della coltura idraulica. È lo svolgimento che gli stessi giureconsulti dell'antica Roma avrebbero dato ai loro principii di giustizia e di equità, se avessero come noi conosciuta la potenza fecondatrice dell'acqua (1).

Ora a primo sguardo si vede che ciò che principalmente importa nel sistema seguìto nella nostra legislazione è il determinare quel che si debba intendere per *fiumi* e *torrenti*, a fine di potere con criterio sicuro distinguere le acque demaniali dalle non demaniali, e quindi poi le acque di ragion pubblica dalle altre di ragion privata. Se il Governo dichiarasse singolarmente quali correnti intende che siano di uso pubblico, ogni ambiguità sarebbe tolta di mezzo. Ma frattanto la regola più generale che può desumersi dallo spirito della nostra legislazione e che comincia a ritenersi come massima di giurisprudenza, è che debbansi considerare come spettanti al Demanio tutte quelle correnti che possono avere una certa influenza sulla navigazione, sulla industria manifatturiera e sull'agricoltura (2). Infatti un Consiglio di Intendenza del Piemonte nella sentenza del luglio 1854, nella causa Doria contro il Fisco (3), decideva che « i vocaboli *fiumi e torrenti* ricevono una lata interpretazione all'effetto di ritenerli quale proprietà

(1) Giovanetti, *Du regime des eaux*, § 19. Pel dritto nominato di insistenza, vedi *Motivi del Codice Albertino*, pag. 574 a 577, vol. 1°.

(2) Romagnosi dice che le acque pubbliche si distinguono dalle private per la destinazione e per l'uso di esse. *Condotta delle acque*, § 92.

(3) Bettini, 1854, parte 3ª, pag. 186.

demaniale; di regola sono considerati tali quei corsi d'acqua che nella maggior parte dell'anno sono alimentati da tale quantità d'acqua da poter eccitare speculazioni ragionate dell'industria e dell'agricoltura. Principio ragionevole ed utilissimo nelle presenti condizioni economiche della società.

Ai fiumi e torrenti si accostano i rivi e gli scolatori, e perchè questi senza dubbio sono di proprietà privata, conviene conoscere che cosa siano.

Il nome di *rivo*, dicesi nel dizionario amministrativo del Vigna, si dà a quei torrentelli che abitualmente sono asciutti, o non contengono che una piccolissima quantità di acqua; che non iscorrono in massa considerevole che nel tempo di escrescenza, e che generalmente hanno vita solamente per alcune ore, o al più per alcuni giorni; essi insomma rivestono più la natura di scaricatori che quella di correnti (1). Chiamansi poi *scolatoi* quei luoghi depressi, quegli avvallamenti di terreno, che conducendo le acque ora unite, ora sparse, da un luogo basso ad un altro più basso, finiscono per rimetterle in qualche corrente (2).

In generale pei rivi e scolatoi bisogna intendere quei fossi e ruscelli alimentati da acque sotterranee, o dagli scoli delle sorgenti pubbliche e private, nonchè i piccoli torrenti prodotti dalle acque pioviane, o dallo squaglio delle nevi e del gelo (3).

Nella compilazione del Codice Civile Italiano, il ministro *Pisanelli* progettava un novello sistema per regolare la materia delle alluvioni, consistente principalmente in ciò che continuando l'acqua de' fiumi e torrenti ad essere demaniale, le sponde ed il letto fino alla linea mediana venissero considerate come proprietà privata dei rivieraschi, soggetta a servitù pubblica. Egli, fra l'altro, ricordava che se il fiume come il torrente si compone di tre elementi, *acqua, alveo e ripe*, pure l'elemento predominante nel concetto del fiume è quello dell'acqua corrente; che le proprietà economiche e legali del fiume hanno principalmente origine dalle proprietà naturali del volume d'*acqua fluente* che gli dà il nome, e che lo rende acconcio alla navigazione, al movimento di macchine, all'irrigazione e simili usi d'interesse più o meno generale; e che perciò non vi era dubbio che questo elemento essenziale del fiume, *acqua fluente*, è quello che deve appartenere al demanio pubblico. Laonde egli proponendo articoli novelli per quel novello sistema, progettava pure di togliere dall'art. 427 le parole i *fiumi* e *torrenti*, e formare un altro articolo che dicesse: *Le acque dei fiumi e torrenti fanno parte del demanio pubblico.*

---

(1) Scialoja, *Proc. civile*, §§ 889 e 906, vol. 1°, parte 2ª. Vedi pure la L. 1, § 1, ff. *De fluminibus*.

(2) Dionisotti, *Servitù delle acque*, § 78.

(3) Pacifici Mazzoni, *Istituzioni*, L. 2, § 188. *Commentario* all'art. 543, § 116 e 117.

Ma quel diverso sistema di alluvioni incontrò oppositori e pel suo principio e per la sua applicazione. Si disse che esso fondavasi sopra una presunzione o una finzione; si presume, si finge che l'alveo del fiume o del torrente appartenga ai rivieraschi. Ora ciò contrasta con la ragione, perchè se l'acqua è cosa pubblica, lo deve essere necessariamente anche l'alveo, il quale non ne è che l'accessorio; contrasta col fatto, perchè da secoli noi vediamo considerati i fiumi e i torrenti quali cose di pubblica ragione, e tanto manca essersi mai potuto concepire che la proprietà dei rivieraschi si estenda fino alla metà del torrente o del fiume, che se ne son date sempre le sponde come confine alle proprietà limitrofe: che per correggere i difetti del vecchio sistema non si doveva fare un dono ai privati rivieraschi dell'alveo del fiume, privandone lo Stato, e facendogli perfino rinunziare i dritti che avrebbe poi potuto acquistare sulle future isole.

Per l'applicazione poi si avvertì che quel novello sistema avrebbe dato luogo a difficoltà gravissime e pressochè insuperabili.

Le disputazioni furono assai vive, e da ultimo si mantenne il sistema antico, salvo per un caso speciale, quello dell'art. 461 (1); le parole i *fiumi* e *torrenti* furono aggiunte in questo art. 427; e fu soppresso l'articolo proposto che diceva: *Le acque dei fiumi e torrenti fanno parte del demanio pubblico* (2).

Vedi quanto è detto sotto le nozioni generali e sotto l'art. 543. Vedi legge sui lavori pubblici dei 20 marzo 1865, e regolamento per la derivazione delle acque pubbliche degli 8 settembre 1867.

TITOLO II.

Della proprietà.

Capo I.

Disposizioni generali.

Art. **436**. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

Art. **438**. Nessuno può essere costretto a cedere la sua pro-

---

(1) Vedi quanto è detto sotto tale art. 461 nell'altra mia opera *Motivi del Codice civile*.

(2) Relaz. Gov. Ital. — Relaz. Senatoria. — Verbali della Commiss. Legislativa. Sedute 8, 12 e 16 maggio 1865. — Relazione al Re.

prietà od a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative alla spropriazione per causa di pubblica utilità sono determinate da leggi speciali.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 544. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 545. Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 469. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 470. Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà, se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità.

CODICE PARMENSE — Art. 403. Il dominio è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalla legge.

Art. 408. Chi ha il dominio di una cosa non può essere costretto a cederne la proprietà, nè a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità dello Stato o di un Comune.

CODICE TICINESE — Art. 178. Il dominio è il diritto di godere esclusivamente e disporre delle cose a piacimento, in qualunque modo dalla legge non vietato.

Art. 180. Chi ha il dominio di una cosa non può essere astretto a cederne la proprietà, nè a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità pubblica, previa giusta indennizzazione, ed in virtù di speciale decreto legislativo.

CODICE ALBERTINO — Art. 439. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 441. Nessuno può essere costretto a cedere la sua proprietà o permettere che altri ne faccia uso se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e previa indenizzazione.

Le opere di utilità pubblica e le proprietà da occuparsi per l'esecuzione delle medesime sono determinate da Sovrana provvisione.

Le norme da seguire nei casi suddetti sono prescritte da leggi e regolamenti particolari.

CODICE ESTENSE — Art. 437. La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose a piacimento, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai pubblici regolamenti.

Art. 438. Chi ha la proprietà di una cosa non può essere costretto a cederla nè a permettere che altri ne faccia uso, se non per causa di utilità dello Stato o di un Comune.

CODICE AUSTRIACO — Art. 353. Dicesi proprietà di alcuno tutto ciò che gli appartiene, tutte le sue cose corporali ed incorporali.

Art. 354. La proprietà considerata come diritto è la facoltà di disporre a piacimento e ad esclusione di ogni altro della sostanza e degli utili di una cosa.

Art. 365. Quando l'utilità pubblica lo esiga deve ciascun membro dello Stato cedere anche la sua piena proprietà contro una conveniente indennizzazione.

Fonti e motivi.

L'acqua forma un oggetto sommamente interessante per tutti gli usi della vita umana. Essa costituisce un ramo della privata e comune economia, di modo che con la sola interdizione dell'acqua e del fuoco presso gli antichi si dinotava la perdita della vita sociale (1).

Applicata come forza motrice, è l'agente animatore più utile delle arti meccaniche e delle industrie, non potendosi impiegare un motore più economico (2).

Applicata come mezzo fecondatore, è una delle cause più potenti della fertilità del suolo. È l'acqua che feconda le lande più sterili, che agevola una rotazione agraria utilissima, e che sopratutto porge il mezzo di avere praterie numerose e produttive; essa è che costituisce la ragione primiera d'ogni buona e fruttifera agricoltura, cioè dire di quella che a via di copiosi foraggi perviene a conseguire copiosi concimi (3) e conseguentemente il maggiore dei benefizi.

Il capitale dell'acqua è un capitale considerevole.

Si può dire senza esagerazione che esso triplica almeno il valore della terra sulla quale s'impiega: sovente, quando si tratta di lande sterili o sterpeti, è desso che vi trasfonde tutto il suo prezzo, poichè si ottengono ricolti ove per lo innanzi nulla si aveva.

Ma non si godrebbe mai la circolazione di questo gran capitale, e la natura ce ne avrebbe inutilmente dotato, se il dritto di passaggio forzato non fosse scritto nella legislazione.

E sarà vero che, riconoscendosi questo diritto, resti compromesso il diritto di proprietà? No.

Bentham, che certo non favoriva gli scambii forzati, conviene che possano i medesimi ammettersi per impedire una gran perdita, come nel caso d'una terra resa inaccessibile, se non si prende un passaggio su quella del vicino (4).

A più forte ragione si deve tal passaggio ammettere per evitare alla società la perdita di un capitale così importante come quello dell'acqua; all'industria agricola e manifatturiera quella di un elemento sì prezioso di prosperità; allo Stato il non impiego di una forza che l'esage-

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 315. *Ragion civile delle acque*, § 192.

(2) Dionisotti, *Delle servitù delle acque*, prefazione.

(3) *Sterquilinium magnum stude ut habeas*, diceva saggiamente Catone. I Latini chiamavano il concime *laetamen quod facit laetas segetes*.

(4) *Trattato di legislazione*, tom. 4, capo 14.

razione del dritto di proprietà annienterebbe. Si è detto non esservi analogia perfetta tra il passaggio che si concede al proprietario sul fondo vicino per accedere al fondo proprio, e quello che si reclama per la condotta delle acque. Ma questi son dritti che derivano dalla stessa fonte, il bene della società, con la sola differenza che la condotta delle acque è di un interesse più generale, più vivo, molto più importante, che il passaggio accordato qua e là per coltivare qualche appezzamento di terreno.

Romagnosi proclamava vivamente che il principio della proprietà debb'essere subordinato alla legge sociale ed alle esigenze comuni, che non bisogna confondere il dominio naturale, che non suppone alcun rapporto sociale col dominio civile che impone la necessità di tener conto di questi rapporti; che il dominio civile potrebbe essere definito il dominio naturale socialmente modificato, *contemperato*, secondo la necessità della vita comune, della *convivenza;* che obbedire alla legge della vita comune non è obbedire ad un altro uomo, ma alla necessità delle cose ed a noi stessi, e che la modificazione del principio non toglie il dritto, nè lo cambia; essa gli dà una direzione confacente a tutti. *La padronanza col contemperamento*, son le sue parole, *non è tolta. Il dominio naturale non è immutato, ma solamente atteggiato* (1).

Posta da banda la quistione del dominio naturale, la dottrina di Romagnosi è giustissima. Si ammetta, o no, l'ipotesi dell'uomo isolato, si supponga che da lui o dall'associazione cominci l'appropriazione del suolo, sta sempre il principio che noi non possiamo contemplare l'uomo fuori lo stato di società, e che l'esercizio dei suoi diritti deve modificarsi, *contemperarsi*, secondo le esigenze sociali.

Sembra dunque che filosoficamente ed economicamente non si può contrastare la necessità di riconoscere il diritto di passaggio forzato per la condotta delle acque. Si dice *riconoscere il diritto* non stabilire la servitù, perchè è un diritto vero ed essenziale che appartiene alla società e che rientra nell'insieme dei dritti che l'autorizzano a far prevalere i suoi vantaggi sui vantaggi individuali (2).

Queste dottrine d'altronde sono quelle stesse che, facendo consacrare il dritto di proprietà dall'art. 544 del Codice Napoleone, obbligarono il legislatore francese a sottomettere il godimento assoluto delle cose alla condizione che non se ne faccia un uso proibito dalle leggi e dai regolamenti. « La vera libertà, diceva *Portalis* nella sua esposizione dei motivi, consiste in un saggio coordinamento dei diritti e dei poteri individuali col bene comune » (3). Ed in seguito, parlando del diritto dello Stato, di costringere un cittadino a vendergli il suo patrimonio,

(1) *Ragion civile delle acque*, § 321 e seguenti.
(2) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 111.
(3) *Motivi del Codice civile Francese*, vol. 2, pag. 296.

aggiungeva che « motivi gravi bastano perchè nell'intenzione ragionevolmente presunta di quelli che vivono in una società civile si sia certi che ciascuno è obbligato a rendere possibile, con qualche sagrifizio personale, ciò che è utile a tutti. »

Or chi negherà la gravezza dei motivi d'utilità pubblica che obbligano a riconoscere il dritto di passaggio forzato delle acque sul fondo altrui?

La storia e l'esperienza di molti secoli avvalorano codeste ragioni. I popoli che hanno ammesso per tempo il diritto di passaggio di cui si tratta, godono di una prosperità maravigliosa (1).

Tali sono le ragioni per le quali nell'art. 438 del Codice Civile leggonsi aggiunte all'articolo corrispondente 545 del Codice Civile Francese le parole *od a permettere che altri ne faccia uso*. A taluno che avrebbe voluto toglierle, fu risposto che in tal caso si sarebbe potuto rifiutare il diritto di passaggio, e che la considerazione dell'utilità pubblica permette di obbligare il proprietario a cedere l'uso mediante indennizzazione senza che sia comprata la proprietà (2).

Altri avrebbe voluto che si fosse detto invece *cedere l'uso*, ma si rispose che questa frase presenta l'idea di una totale modificazione per parte del possessore, mentre le parole *permettere che altri ne faccia uso* danno l'idea che può l'uso accordarsi solo per certi determinati oggetti, senza privarne il proprietario del fondo (3).

Vedi quanto è detto sotto l'art. 598.

Vedi la legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica dei 25 giugno 1865.

---

(1) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 4 e 5.

(2) Vedi art. 648 e nota.

(3) *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 451 e 453, vol. 1°.

TITOLO III.

Delle modificazioni della proprietà.

Capo II.

Delle servitù prediali.

Art. **531**. La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 637. La servitù è un carico imposto sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art 559. La servitù prediale s'impone sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

CODICE PARMENSE — Art. 492. La servitù è un diritto stabilito per utilità di un fondo sopra un fondo altrui, all'effetto, o di usare del medesimo, o d'impedire che il proprietario ne usi liberamente.

CODICE TICINESE — Art. 221. La servitù reale è un diritto stabilito per utilità di un fondo sopra un fondo altrui, all'effetto di usare del medesimo, o di impedire che il proprietario ne usi liberamente.

CODICE ALBERTINO — Art. 548. La servitù è un peso imposto sovra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

CODICE ESTENSE — Art. 512. La servitù è un peso imposto sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario.

CODICE AUSTRIACO — Art. 472. In forza del diritto di servitù è obbligato il proprietario riguardo alla cosa sua di tollerare o di non fare qualche cosa a vantaggio altrui. Questo è un diritto reale operativo contro qualsivoglia possessore della cosa soggetta a servitù.

Art. 473. Se il diritto di servitù è congiunto col possesso di un fondo pel più vantaggioso o più comodo uso di esso, si ha una servitù prediale. In diverso caso la servitù è personale.

Art. 474. Le servitù prediali suppongono due possessori di fondi, l'uno obbligato e l'altro avente il diritto, al primo de' quali appartenga il fondo servente, e all'altro il fondo dominante.

Fonti e motivi.

Il tribuno Albisson, nel suo rapporto fatto al Tribunato in nome della sezione di legislazione, spiegava i termini di questa definizione nella seguente maniera:

« La servitù è un onere. Alcuni giureconsulti, anche fra i più giu-

stamente celebrati, l'hanno definita *un diritto che assoggetta un fondo*, ecc., ma impropriamente. La parola diritto nel suo significato relativo non si può prendere che in un senso attivo, mentre la parola *servitù* annunzia solo per sè stessa qualche cosa di passivo.

« Essa è un onere imposto sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario. Ciò racchiude tre condizioni caratteristiche della servitù riguardata come *servigio fondiario*. La prima, l'esistenza di due fondi, l'uno dei quali è affetto da servigio, e l'altro è autorizzato a riceverlo. La seconda, l'esistenza di due proprietarii differenti, l'uno padrone del fondo che rende il servigio, l'altro di quello che lo riceve; imperocchè lo stesso non può essere proprietario dei due fondi ad un sol tratto: locchè dal dritto romano viene energicamente espresso con la breve massima: *nemini res sua servit*. La terza finalmente, la causa della servitù, cioè l'uso e l'utilità del fondo che ne gode: imperocchè un dritto, del quale questo fondo non potrebbe usare giammai nè ritrarne veruna utilità, non solamente non sarebbe una servitù, ma eziandio sarebbe nullo. » (1).

Considerando questa definizione che cosa si rileva? In primo luogo non essere stato il concetto della servitù prediale angustiato al puro *permesso e pazienza*, ma essere stata ad esso attribuita quella latitudine, la quale viene richiesta dal fatto intero di un dato servigio prediale, sia che importi una semplice servitù di *divieto*, sia che importi una servitù di *tolleranza*, sia che importi una servitù di *prestazione*, sia finalmente che importi una *mescolanza* od una *connessione* di atti positivi o negativi. Certamente consultando anche il dritto romano noi troviamo che il concetto della pazienza, del permesso, diviene concetto *ordinario*, come quello che suole più frequentemente cadere in uso; ma che questo concetto non è propriamente concetto *esclusivo*, come già avvertirono bene informati giureconsulti. Il Gottofredo, annotando il passo nel quale *Pomponio* accennò che la natura delle servitù non consiste in atti positivi, soggiunge: *Principaliter scilicet. In consequentiam tamen interdum venit, ut tu aliquid etiam facias*. E qui cita la legge 33, ff. *de servitutibus urbanorum praediorum*. Egli è ben vero che, secondo la comune sentenza dei giureconsulti, una servitù reale di *prestazione* non entra nel concetto di autorità positiva della servitù prediale; ma consultando la natura stessa delle cose ed il pieno concetto della romana legislazione, ri-

(1) Nella maggior parte dei classici autori di dritto (prosegue questo relatore) trovasi un'altra condizione, e questa si è quella della vicinanza dei due fondi. Ma questa condizione non è talmente essenziale da rendersi indispensabile in una buona definizione; e coloro stessi che l'annunziano in qualche guisa convengono in questo sentimento, allorchè avvertono di non confondere qui la *vicinanza* con la *contignità*. Di fatti egli è certo che una servitù può esistere tra due fondi separati da un altro fondo intermediario. I libri del dritto Romano ne somministrano diversi esempi. *Motivi del Codice Civile Francese*, vol. 2, pag. 385.

sulta che, lungi che la servitù di prestazione si dovesse escludere dalla sfera delle servitù prediali, essa per lo contrario vi si doveva per la natura stessa delle cose comprendere. Questi giureconsulti non hanno sentita la forza della legge 33 delle servitù urbane, nella quale si tratta di mantenere colonne che sostenevano un edifizio del vicino, e quindi di rifarle in caso di deperimento: essi hanno riguardata questa legge come una *eccezione*, invece di riguardarla come uno degli *aspetti* sotto dei quali potendo esistere la servitù prediale doveva formar parte della sua definizione (1). Così nella materia dell'acquedotto taluno essendosi obbligato di mantenere una *presa* d'acqua a benefizio del fondo mio, se promette di conservare nel suo canale il capo dell'acqua, non farà certamente cosa che ecceda i limiti della servitù; ma per lo contrario prometterà cosa, senza della quale esistere non può la servitù medesima. Così per esempio suppongasi un canale sinuoso, nel quale l'impulso dell'acqua venga fatto alla bocca che guida l'acqua sul mio fondo. Egli è certo che, cessando questo impellente che mantiene il pelo dell'acqua al di sopra del livello del fondo mio, io rimarrei privato del benefizio accordatomi. Ora se il concedente si obbligasse a mantenere l'impellente dell'acqua nel modo necessario al deflusso dell'acqua sul fondo mio, prometterebbe forse qualche cosa di eccedente i limiti della servitù prediale?

Altro è che la legge provvegga ai casi ordinarii, e che *quod raro accidit legislatores pretereant*, ed altro è dare la definizione di un dato diritto o di altro ente morale. Le regole possono essere utili benchè non abbraccino tutti i casi; le definizioni per lo contrario non sono vere se non abbracciano tutta la sfera degli oggetti competenti. Questi oggetti nel caso nostro sono determinati *dal fatto essenziale* della servitù. Dunque l'unica vera definizione sarà quella che annunzierà questi oggetti essenziali. Ma così è che fra questi oggetti possono accadere anche atti positivi, oltre il semplice permesso e la pazienza. Dunque in linea di definizione la limitazione alla semplice *pazienza* e *permesso* è assolutamente viziosa, e saviamente il Codice si è astenuto da questa viziosa dicotomia, ed ha lasciato alla natura delle cose il restringere od ampliare il concetto di un servigio prediale o fondiario (2).

Seguendosi l'esempio del Codice di Francia e degli altri che lo imitarono, non si sono annoverati tra le servitù i dritti d'usufrutto, d'uso e d'abitazione, e già da un tempo è cessata perciò l'antica distinzione che era nel dritto romano di *servitù personali* e di servitù reali, riservando esclusivamente a queste ultime il nome e la qualità

---

(1) Veggasi il Voet *ad pandectas*, L. 8, tit. *De servitutibus urban. præd.*

(2) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 511 a 514. Vedi quanto è detto sotto l'art. 616.

di servitù. Questo sistema, che è più semplice, non ha già, come alcuno pensò, sua ragione di essere e sua causa nella sola avversione che durante la grande rivoluzione francese del secolo scorso si aveva d'ogni maniera di soggezione dell'uomo all'uomo, e di vincoli feudali sulle private proprietà, e di tutto ciò che potesse ricordare anche col solo nome quelle odiose istituzioni, quei privilegi. Esso è fondato eziandio e principalmente sulle differenze essenziali che intercedono fra i diritti d'usufrutto, d'uso e d'abitazione, e le servitù. La principale delle quali è che i diritti di usufrutto, d'uso e d'abitazione sono esercitati a vantaggio esclusivo della persona, mentre le servitù sono costituite a favore del fondo, e quasi a suo *complemento* e *miglioramento*, affinchè anche al di fuori dei suoi confini possa giovarsi degli elementi che occorrono a fare più pieno e più proficuo il dritto di proprietà.

Ma intanto è sempre affine la servitù a quegli altri diritti. Coll'usufrutto si conferisce la facoltà di trarre da una cosa tutti i servigi competenti ad un proprietario (1). L'uso legale poi può essere esteso a tutti gli oggetti di godimento, ma differisce dall'usufrutto e quanto ai limiti del godimento, e quanto ai poteri competenti alla padronanza reale (2). La servitù positiva per lo contrario è ristretta ad un dato servigio e nulla più. Da ciò seguono le enumerazioni delle servitù fatte dalle leggi. In forza di questa affinità, anzi unità comune di carattere, in tutti i Codici bene ordinati, le leggi sull'usufrutto, sull'uso, sull'abitazione e sulla servitù si succedono in ordine, talchè si vede una gradazione dell'uso naturale delle cose. Nell'usufrutto si vede raccolta la somma di tutti gli usi e delle facoltà accessorie dei padroni, tranne quella di alienare o alterare il corpo del bene usufruttuato. Nell'uso si vedono raccolti i godimenti puramente personali e soltanto a misura dei bisogni; il più dei frutti però e anche la proprietà è riserbata ad altri. Nella servitù finalmente si vede compresa una sola destinazione principale di una data parte a favore del dominante, salvo tutto il resto del fondo al proprietario, e salva la ricupera della parte assoggettata, avvenendo certi casi. Così dal tutto complessivo si passa all'unità sgranata, e viceversa. Anche alla comune dei giureconsulti non isfuggì la riflessione che nelle servitù positive l'idea dominante e centrale è quella dell'uso, talchè, mancando questo, non esiste più il servigio, ossia l'oggetto unico inteso e voluto (3).

---

(1) Art. 477.
(2) Art. 521 e 528.
(3) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 1132.

Art. **532**. La servitù prediale è stabilita dalla legge o dal fatto dell'uomo.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 639. Deriva dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalle convenzioni fra' proprietarii.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 561. Deriva dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalle convenzioni fra i proprietarii.

CODICE PARMENSE — Art. 497. Le servitù hanno origine o dalla situazione naturale de' luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dal fatto dell'uomo.

CODICE TICINESE — Art. 222. Il diritto di servitù deriva o dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dal fatto dell'uomo.

CODICE ALBERTINO — Art. 550. La servitù deriva dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalle convenzioni fra i proprietarii.

CODICE ESTENSE — Art. 517. Le servitù hanno origine o dalla situazione naturale dei luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dal fatto dell'uomo.

CODICE AUSTRIACO — Art. 480. Il titolo di servitù si fonda nel contratto, o nella disposizione di ultima volontà, o nella sentenza di giudice pronunciata sulla divisione di un fondo comune, o finalmente nella prescrizione.

Fonti e motivi.

Il Codice distingue le servitù, in servitù *legali*, o stabilite dalla legge, e in servitù stabilite *per fatto dell'uomo*. Ma in sostanza le servitù legali sono generalmente, e più propriamente regolamenti dei diritti e degli obblighi dei proprietarii dei fondi contigui o vicini, come li chiama il Codice Belga, ossia regole dettate da ragioni di ordine pubblico (di tutela della proprietà e di favore per l'agricoltura) che governano i rapporti tra i fondi fra loro contigui o vicini. E veri regolamenti, che talora implicano affermazione non di servitù, ma di proprietà o di comproprietà, e talora serbando una perfetta eguaglianza, la quale esclude la servitù, fra i due fondi provveggono alla pubblica igiene, possono dirsi le disposizioni relative ai muri, ed ai fossi divisorii, allo stillicidio, alla luce e al prospetto e alle distanze da osservarsi tra gli edifizi e le piantagioni (1).

Per contro delle disposizioni relative al corso delle acque, sebbene

(1) Art. 536 e seg. a 591. Ma perchè il legislatore colloca fra le servitù siffatti diritti e pesi che in sostanza non lo sono? Possono rendersi queste ragioni, cioè: che l'un fondo sembra quasi servire all'altro: che codesti diritti e pesi hanno una grande somiglianza con le vere servitù; che essi in realtà modificano il diritto astratto della proprietà prediale. — Pacifici Mazzoni, Commentario agli art. 533 a 535, num. 5.

alcune alludano a diritto di proprietà o di uso meglio che di servitù, molte altre a vere servitù si addicono (1).

Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo, il Codice tratta a lungo dall'art. 616 al 672. Esse possono dirsi tutte e sono vere servitù. Sono create dalla libera volontà dell'uomo con le convenzioni, con gli atti di ultima volontà, e talora dal di lui fatto, cioè per prescrizione o per destinazione del padre di famiglia. A differenza delle servitù legali, le quali essendo o indotte o dichiarate dalla legge, non potevano non essere dal Codice descritte, le servitù convenzionali o stabilite per fatto dell'uomo non sono indicate nel Codice nostro singolarmente, perchè sono innumerevoli, e tante possono essere quante piace al proprietario di crearne e d'imporne, purchè con tali creazioni ed imposizioni si rispettino le leggi di ordine pubblico, e non si contrasti ai caratteri essenziali della servitù. In quella vece il Codice ferma i principii generali che governano tal maniera di servitù, dichiarando come esse si costituiscano, si esercitino, e si estinguano; se nonchè a queste generali regole ne soggiunge alcune peculiari e proprie delle servitù di presa o di condotta d'acqua.

Tanto nelle servitù legali, quanto in quelle stabilite per fatto dell'uomo la materia relativa alle acque è dal nostro Codice svolta e trattata così pienamente come in niun altro Codice si trova. Già il Codice Sardo aveva arrecato in proposito di essa così savie disposizioni applicabili alle industri ed irrigue pianure piemontesi e lombarde che avevano riscosso l'ammirazione e le lodi degli stranieri (2). Il Codice Estense ne seguì l'esempio. L'Italiano ampliò vieppiù quel complesso di disposizioni che può dirsi sistema, e così non solo conservò, ma crebbe questo pregio e vanto della nazionale nostra legislazione (3).

Sezione I.

Delle servitù stabilite dalla legge.

Art. **533**. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata.

Art. **535**. Le servitù che la legge impone per utilità privata

---

(1) Art. 536 a 545; 592 a 615.

(2) Portalis, *Observations sur le noveau Code Sarde.* — De-Mornay, rapport a M. le Ministre de l'Agricolture et du Commerce sur la pratique et la législation des irrigations dans l'Italie supérieure.

(3) Regnoli, *Sunto di lezioni dell'anno* 1866 *e* 1867. — Vedi pure Romagnosi, *Ragion civile delle acque,* § 332.

sono determinate dalle leggi e dai regolamenti sulla polizia campestre, e dalle disposizioni della presente sezione.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 649. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto la utilità pubblica, o comunale, o dei privati.

Art. 651. La legge assoggetta i proprietarii l'uno verso l'altro a differenti obbligazioni indipendentemente da qualunque convenzione.

Art. 652. Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi sulla polizia rurale.

Le altre riguardano i muri e le fosse comuni, i casi nei quali ha luogo il diritto d'appoggio, il prospetto nel fondo del vicino, lo stillicidio, o il diritto di passaggio.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 571. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica, o comunale, o dei privati.

Art. 573. La legge soggetta i proprietarii l'uno verso l'altro a differenti obbligazioni indipendentemente da qualunque convenzione.

Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi sulla polizia rurale.

Le altre riguardano i muri e le fosse comuni, i casi nei quali ha luogo il diritto di appoggio, il prospetto nel fondo del vicino, lo stillicidio, o il diritto di passaggio.

CODICE PARMENSE — Art. 502. Le servitù cui la legge assoggetta i privati l'uno verso l'altro indipendentemente da qualunque convenzione sono relative ai muri e alle fosse comuni, ai casi in cui si faccia luogo all'appoggio, al prospetto sul fondo del vicino, allo stillicidio ed al diritto di passaggio.

CODICE TICINESE — Art. 235. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto la pubblica o comunale autorità, o quella dei privati.

Art. 237. La legge, indipendentemente da qualunque convenzione, assoggetta i proprietarii l'uno verso l'altro alle servitù relative a' muri, alle siepi, alle fosse comuni, alle piantagioni ed alle edificazioni.

CODICE ALBERTINO — Art. 564. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata.

Art. 566. La legge assoggetta i proprietarii l'uno verso l'altro a diverse obbligazioni indipendentemente da qualunque convenzione.

Art. 567. Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi sulla polizia rurale, e dai bandi ed altri regolamenti campestri.

Le altre riguardano i muri ed i fossi comuni, i casi in cui si faccia luogo alla ragione d'appoggio, il prospetto nel fondo del vicino, lo stillicidio, ed il diritto di passaggio e di acquedotto.

CODICE ESTENSE — Art. 529. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata.

Art. 531. Le servitù, cui la legge assoggetta i privati l'uno verso l'altro indipendentemente da qualunque convenzione, sono relative ai muri ed ai fossi comuni, ai casi in cui si faccia luogo all'appoggio, al prospetto sul fondo del vicino, allo stillicidio ed al diritto di passaggio di acquedotto.

Fonti e motivi.

Le servitù legali non sono già tutte create a talento del legislatore, o secondo il maggior vantaggio che egli creda potere promuovere della proprietà, dell'agricoltura e dell'industria. In alcuna di esse, come in quelle che derivano dalla situazione de' luoghi, la natura stessa impone quei rapporti necessarii, quelle servitù, e la legge in sostanza non fa che dichiararle.

In tutte le altre apparisce più manifesto e più diretto l'intervento della legge, che vi si propone sempre uno scopo di utilità pubblica o privata. Di pubblica utilità quando provvede con leggi e regolamenti speciali a tutto ciò che si riferisce al corso delle acque pubbliche, ai marciapiedi lungo i fiumi e i canali, alla costruzione e riparazione delle strade ed altre opere pubbliche, alle distanze dai luoghi fortificati. Di privata utilità quando o con regolamenti locali o rurali, o coi precetti contenuti nel Codice Civile provvede alla maggiore sicurezza, complemento e vantaggio delle proprietà private ed all'incremento dell'industria e dell'agricoltura, come pure quando impedisce conflitti di diritti e d'interessi opposti od uguali, e mantiene fra loro una rigorosa uguaglianza, o induce un coattivo condominio, od un passaggio coattivo di persone o di acque a traverso il fondo altrui (1).

Dalla denominazione di *servitù legali* ossia stabilite dalla legge non conviene conchiudere che non possano essere loro apportate deroghe o modificazioni dalla volontà dell'uomo, ma solamente che esse operano in forza della natura delle cose e dell'autorità della legge. Per la qual cosa le servitù legali devono riguardarsi come altrettanti limiti, cui non lice oltrepassare in mancanza di espressi accordi dei possessori dei fondi stabili (2).

Vedi la legge sui lavori pubblici de' 20 marzo 1865, e regolamento sulla derivazione delle acque pubbliche degli 8 settembre 1867.

---

§ I.

Delle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi.

Art. **536**. I fondi inferiori sono soggetti a ricevere le acque che dai più elevati scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

---

(1) Regnoli, *Sunto di lezioni dell'anno* 1866 *e* 1867, pag. 45 e 46.

(2) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 547. — *Motivi del Codice civile francese*, vol. 2, pag. 380.

Il proprietario del fondo inferiore non può in alcun modo impedire questo scolo.

Il proprietario del fondo superiore non può fare alcuna cosa che renda più gravosa la servitù del fondo inferiore.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 640. I fondi inferiori sono soggetti, per riguardo a quelli che si trovano più elevati, a ricevere le acque che ne scolano naturalmente senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 562. I fondi inferiori sono soggetti, per riguardo a quelli che si trovano più elevati, a ricever le acque che ne scolano naturalmente senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

CODICE PARMENSE — Art. 498. I fondi inferiori sono soggetti, rispetto a quelli che si trovano più elevati, a ricevere le acque che da essi scolano naturalmente senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

CODICE TICINESE — Art. 223. I fondi inferiori sono soggetti, rispetto a quelli che si trovano più elevati, a ricevere le acque ed altre materie che da essi scolano o cadono naturalmente senza l'opera dell'uomo.

Art. 224. Il proprietario inferiore non può fare alcun riparo che impedisca o renda difficile questo scolo o caduta.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

Gli sarà però facoltativo, onde migliorare la condizione del proprio fondo, di raccogliere in un fosso o canale le acque disperse e introdurle nell'altrui fondo serviente col minor danno possibile, e coll'obbligo di risarcire il proprietario se vi ha aumento di servitù.

In questi e consimili casi avrà sempre a conciliarsi il progresso dell'agricoltura col rispetto della proprietà.

CODICE ALBERTINO — Art. 551. I fondi inferiori sono soggetti, riguardo a quelli che si trovano più elevati, a ricevere le acque che da essi scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può far alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

CODICE ESTENSE. — Art. 518. I fondi inferiori sono soggetti, riguardo a quelli che si trovano più elevati, a ricevere le acque che da essi scolano naturalmente, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore.

Fonti e motivi.

Di quali acque si parla qui? Qual'è l'oggetto della disposizione di diritto?

Quanto alla prima domanda si risponde che la legge parla di qualunque acqua che scola naturalmente da un fondo superiore. Risulta dunque primieramente che qualunque specie d'acqua che cada dal cielo o che sorga o scorra nella terra, qui è compresa dal legislatore. Ma siccome per principio generale il Codice professa di non istatuire che sulla ragione civile delle acque (1), perciò ne segue che la disposizione si riferisce a tutte quelle acque che non sono dichiarate di pubblica ragione (2). Oltre a ciò la legge, limitandosi espressamente alle acque che scolano naturalmente senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo, è necessario di restringere l'applicazione dell'articolo al deflusso naturale e non artificiale delle acque (3). Per la qual cosa, rispondendo alla prima dimanda, dir si dovrà che questo articolo 536 si riferisce ad ogni specie di acque cadenti dal cielo, o sorgenti dalla terra, le quali non siano di pubblica ragione e che naturalmente defluiscono da un fondo superiore senza il concorso dell'opera dell'uomo.

Riguardo alla seconda dimanda intorno all'oggetto del diritto sul quale la legge ha statuito, si risponde che l'oggetto preciso si è, rapporto al proprietario del fondo superiore, il diritto di scaricare le acque naturalmente decorrenti nel proprio fondo sul fondo inferiore. Quanto poi al proprietario inferiore si ha doppia obbligazione tanto di ricevere, quanto di non opporsi al deflusso delle acque naturalmente decorrenti dal fondo superiore. Quindi gli oggetti correlativi dello scarico e della introduzione nel fondo altrui, e il diritto di non opposizione nel proprietario del fondo superiore, e l'obbligo correlativo di

---

(1) Art. 535 Codice civile.

(2) Art. 427 Codice civile. È superfluo di avvertire che qui non si parla delle acque che dal cielo cadono sui tetti delle case. Per esse han luogo le disposizioni particolari. — Vedi art. 591 Codice civ., L. 8, § 1, ff. *Si servitus vindicetur.*

(3) Vedi articolo 606 ed osservazioni postevi.

ricevere e di non opporsi del proprietario del fondo inferiore, sono precisamente gli oggetti ordinati dal legislatore (1).

Si avverta intanto che la condizione apposta dalla legge che il proprietario superiore non possa far nulla che aggravi la servitù del fondo inferiore è un'applicazione del principio generale che regge tutte le servitù, le quali non debbono mai essere aggravate oltre il limite imposto o dalla natura o dalla legge o dalle convenzioni (2).

Art. **537**. Se le sponde o gli argini che erano in un fondo e servivano di ritegno alle acque, siano stati distrutti od atterrati, o si tratti di ripari che la variazione del corso delle acque renda necessarii, ed il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli, ristabilirli o costruirli, possono i proprietari danneggiati o che ne fossero in grave pericolo, farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni. Devono però le opere eseguirsi in modo che il proprietario del fondo non ne patisca danno, premessa l'autorizzazione giudiziaria, sentiti gl'interessati ed osservati i regolamenti speciali sulle acque.

Art. **538**. Lo stesso ha luogo quando si tratti di togliere un ingombro formatosi in un fondo, o in un fosso, rivo, scolatoio od altro alveo per materie in essi impigliate, sicchè le acque danneggino o possano danneggiare i fondi vicini.

Art. **539**. Tutti i proprietarii ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini, o la rimozione degli ingombri accennati ne' due precedenti articoli, potranno essere chiamati ed obbligati a contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava, salvo in tutti i casi il risarcimento dei danni e delle spese verso chi avesse dato luogo alla distruzione degli argini od alla formazione degli ingombri anzidetti.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE TICINESE. — Art. 230. È lecito al proprietario di terreni o caseggiati adiacenti a' fiumi o torrenti di fare qualunque riparo tendente ad assicurare la sua

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 122 a 127, 160, 161 e 162. — Vedi art. 606 e quanto è detto sotto di esso.

(2) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 180. — Vedi pure quanto dice Romagnosi, *Ragion civile delle acque*, §§ 388 a 431.

proprietà, purchè questo riparo non riesca offensivo a' possessori dell'opposta riva.

§ 1. La costruzione di detto riparo sarà fatta in modo che la di lui direzione, quantunque converga verso il fiume o torrente, non arrivi però ad intersecare l'opposta sponda se non dopo l'intervallo di cento volte la lunghezza del riparo medesimo.

§ 2. In caso di contestazione, i periti giudicano a senso della regola qui sopra stabilita.

Art. 231. Se un fiume o torrente danneggia i beni a quello adiacenti, il proprietario di un fondo inferiore può obbligare quello del fondo immediatamente superiore, il quale sia o danneggiato od evidentemente pericolante a riparare il proprio, oppure a cedergli gratuitamente tutto il fondo che ad esso appartiene.

CODICE ALBERTINO — Art. 552. Se le sponde o gli argini che esistevano in un fondo, e servivano di ritegno alle acque, sono stati distrutti od atterrati, o si tratti di ripari che la variazione del corso delle acque renda necessario di costruirvi, ed il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli, ristabilirli o costruirli, è lecito ai proprietarii danneggiati, o che fossero in grave pericolo di esserlo, di farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni, in modo però che il proprietario del fondo ove le opere dovranno eseguirsi non ne patisca pregiudizio, e previa l'autorizzazione del giudice competente, sentiti gli interessati, ed osservati sempre i regolamenti speciali sulle acque.

Art. 553. Lo stesso si osserverà quando si tratti di distruggere o rimuovere un ingombramento che siasi formato in un fondo, o in un alveo di proprietà privata per materie in esso trattenute o dirupate, per cui le acque cagionino o sieno per cagionare danni ai fondi vicini.

Art. 554. Tutti i proprietarii, ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini, o la rimozione degli ingombramenti, di cui parlasi nei due precedenti articoli, potranno essere chiamati ed obbligati a concorrere alla spesa a proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava; e sarà pure salva in tutti i casi la ragione dei danni e delle spese verso chi avesse dato luogo alla distruzione degli argini od alla formazione degli ingombramenti suddetti.

CODICE ESTENSE — Art. 519. Se le sponde o gli argini che esistevano in un fondo e servivano di ritegno alle acque sono stati distrutti od atterrati, ed il proprietario del fondo stesso non voglia ripararli, ristabilirli o costruirli, è lecito ai proprietarii danneggiati o che fossero in grave pericolo di esserlo, di farvi a proprie spese le occorrenti riparazioni o costruzioni, in modo però che il proprietario del fondo ove le opere dovranno eseguirsi non ne patisca pregiudizio, e previa l'autorizzazione del giudice competente, sentiti gl'interessati, ed osservati sempre i regolamenti speciali sulle acque.

Lo stesso ha luogo quando si tratti di ripari che la variazione del corso delle acque renda necessario di costruire.

Art. 520. Lo stesso si osserva quando si tratti di distruggere o rimuovere un ingombramento che siasi formato in un fondo o in un alveo di proprietà privata per materie in esso trattenute o dirupate, per cui le acque cagionino o siano per cagionare danno ai fondi vicini.

Art. 521. Tutti i proprietarii ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini o la rimozione degli ingombramenti di cui parlasi nei due precedenti articoli, possono essere chiamati ed obbligati a concorrere alla spesa in

proporzione del vantaggio che ciascuno ne ricava; ed è pure salvo in tutti i casi il dritto alla rifazione dei danni e delle spese verso chi abbia dato luogo alla distruzione degli argini, od alla formazione degli ingombramenti suddetti.

Fonti e motivi.

In generale s'intende che la tutela della proprietà formando parte del dominio reale, ed altro non essendo che un modo di esistere dello stesso diritto di dominio, compete al proprietario la difesa del proprio terreno contro l'azione nociva delle acque, e specialmente contro le corrosioni ed inondazioni, per le quali si vuole sempre aperto il diritto di difesa dei terreni esposti a tale pericolo (1).

L'utilità ed equità delle disposizioni contenute in questi tre articoli è evidente. Essi sono sostanzialmente fondati sui due equissimi principii di ragion naturale: *quod uni prodest et alteri non nocet, facile est concedendum — qui commodum sentit, incommodum pati oportet.* Consimili disposizioni si rinvengono nelle Leggi 2, §§ 5, 6 e 11, ff. *de aq. et aquae pluviae arcendae.* Risulta da queste leggi che la sola equità, scostandosi dallo stretto diritto, aveva pur suggerito a' Romani giureconsulti le disposizioni suaccennate (2).

Ma per la retta intelligenza degli articoli, bisogna ricordare le discussioni fatte quando fu compilato il Codice Albertino, dal quale essi sono stati trapiantati nell'Italiano, senza che nei lavori preparatorii di quest'ultimo siasi detta alcuna parola.

Nel progetto del Codice Albertino questi tre articoli erano così formolati.

« I. Se le sponde o gli argini naturali che esistevano in un fondo e servivano di ritegno alle acque sono stati distrutti o atterrati, non volendo i proprietarii del fondo stesso ripararli, è lecito ai proprietarii danneggiati di far le opere necessarie per rimettere le sponde e gli argini nel primiero stato a proprie spese, previa però l'autorizzazione del Giudice.

« II. Similmente se in un fondo o in un alveo di proprietà privata si è formato, per materie in esso trattenute e dirupate, un ostacolo per cui le acque vengano a cagionar danno, non volendo il proprietario del fondo o dell'alveo stesso distruggerlo o rimuoverlo, è lecito ai proprietarii danneggiati di fare distruggere o rimuovere il detto ostacolo a proprie spese, previa l'autorizzazione del Giudice.

« III. Tutti i proprietarii ai quali è utile la conservazione delle sponde e degli argini o la distruzione e rimozione degli ostacoli di cui parlasi nei due precedenti articoli, potranno essere chiamati ed obbli-

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 164.

(2) Vigliani, note alla traduzione del dritto civile di Duranton, pag. 214, vol. 3.

gati a concorrere alla spesa a proporzione del vantaggio che ciascuno ne risente, e sarà pure salva in tutti i casi la ragione dei danni e delle spese verso chi avesse dato luogo alla distruzione degli argini od alla formazione degli ingombramenti suddetti. »

Il Senato di Savoia osservò che l'equità, una saggia previdenza e l'interesse stesso dell'agricoltura consigliavano applicare agli argini artificiali le disposizioni contenute nel primo di tali tre articoli, a quale uopo bastava sopprimere la parola *naturali*. Disse inoltre che il diritto conferito ai danneggiati si sarebbe dovuto estendere in favore di quello che ha motivo fondato di temere un danno imminente, poichè sembrava che concorressero le medesime ragioni.

Parve al Senato di Piemonte che i due primi articoli proposti fossero suscettibili d'una modificazione, che senza alterarne la sostanza provvedesse però in modo più consentaneo ed efficace al doppio utilissimo scopo di conciliare gl'interessi divergenti ed opposti dei due proprietarii, e di antivenire tra loro le collisioni ed i litigii, e forse anco le risse ed opere di fatto. Ed osservò a questo modo:

« La facoltà che dai due discorsi articoli vien fatta ai proprietarii danneggiati, o di rimettere le sponde e gli argini nel primiero stato, o di distruggere e rimuovere gli ostacoli per cui le acque vengono a cagionargli del danno, pare che in tal qual modo autorizzi direttamente i medesimi ad eseguire a loro spese le opere a tal uopo necessarie, senza obbligo d'intendersela prima col proprietario del fondo o dell'alveo, quasi possa esser per ciò bastante il semplice rifiuto dello stesso proprietario a fare per sè le occorrenti riparazioni od a rimuovere gli ostacoli suddetti, senza bisogno di altro precedente incumbente.

« Ma la ragione insegna, e l'esperienza il conferma, che ove si facesse lecito ai proprietarii danneggiati di fare tali opere senza il consenso del proprietario del fondo, o dell'alveo, od in difetto del di lui consenso senza un provvedimento del Giudice competente emanato nelle debite forme, e preceduto da una cognizione di causa, sarebbe sorgente e fomite di discordie e di risse che facilmente potrebbero prorompere e risolversi in opere di fatto.

« Egli è ben vero che le progettate disposizioni a scanso di simili inconvenienti richiedono appunto l'autorizzazione del Giudice, ma è egli ugualmente vero che la sola e nuda autorizzazione del Giudice non potrà mai di per sè sola antivenire le conseguenze che giustamente possono temersi, ove non emani in contradditorio di ambe le parti interessate, e preceduta non sia da una regolare cognizione di causa.

« A questo fine appunto tende la modificazione che il Senato si farebbe a proporre a' due articoli sopradetti, dando cioè al Giudice l'incarico di provvedere sull'istanza dei proprietarii dei fondi danneggiati, sentiti però prima quelli del fondo o dell'alveo in cui debbonsi e lopere eseguire.

« La prescrizione poi del primo di quei tre articoli, nella parte che autorizza a rimettere le sponde e gli argini nel primiero stato, è sembrata troppo assoluta e ristrettiva di quel prudente e conciliativo arbitrio di cui, secondo la varietà dei casi e delle condizioni locali, abbisogna il Giudice per giungere allo scopo del legislatore.

« Le novità commesse dall'uomo sono di ragione da lui riparabili, ma non gli corre l'obbligo stesso per quelle che la natura opera da sè nei di lui fondi. In questi casi può talvolta, senza rimettere le cose nel pristino stato, bastare un'altra opera che, mentre produce a riguardo dei proprietarii danneggiati lo stesso effetto, torni anche a grande utilità del proprietario del fondo o dell'alveo, o viceversa: locchè, dal modo in cui è concepito l'articolo, potrebbe per avventura il Giudice darsi a credere che gli fosse vietato.

« Una maggior larghezza di provvedere sembra quindi opportuna, della quale possa il Giudice prevalersi secondo la varietà dei casi con reciproco vantaggio di tutti gl'inferessati. »

La Commissione diede le seguenti risposte: « La disposizione contenuta nel primo di quei tre articoli ha in sostanza per oggetto di mantenere i fondi dei rispettivi proprietarii nello stato che risulta dalla situazione dei luoghi, e prevenire quei cangiamenti che, senza fatto dell'uomo, possano danneggiare i proprietarii inferiori.

« Con questa vista non si è parlato nell'articolo che degli argini naturali o sponde, per non confondere lo stato naturale anzidetto con quello che sarebbe risultato da ripari che, o la legge o la convenzione obbligherebbe i proprietarii superiori a mantenere. Nulladimeno se esistevano nel fondo superiore, fuori di detti due casi, argini artefatti, la cui distruzione arrecasse danno a' proprietari inferiori, la Commissione, di accordo coll'opinione del Senato di Savoia, conforme non solo all'autorità del diritto romano, ma all'equità naturale ed all'interesse dell'agricoltura, crede che debba essere ugualmente permesso ai proprietarii inferiori il ristabilirli a proprie spese, in modo però che il proprietario superiore non ne risenta pregiudizio. Le stesse ragioni riescono applicabili al secondo di quei tre articoli, il quale non distingue se gli ostacoli siano nati in un alveo naturale o scavato dall'arte.

« Per mettere la disposizione del primo di quei tre articoli in armonia con gli indicati principii, si crede che basti sopprimere l'aggettivo *naturali*.

« Quanto alla seconda osservazione del Senato di Savoia, la Commissione è anche d'accordo sull'opportunità di comprendere nell'autorizzazione suddetta tanto i proprietarii danneggiati che quelli che si trovino in grave pericolo di esserlo.

« La Commissione riconosce le variazioni proposte dal Senato di Piemonte pienamente conformi allo scopo che si è proposto, giacchè nel dire *previa autorizzazione del Giudice* non ha inteso di parlare di un'autorizzazione data su semplice domanda, ma sentiti come di

regola gl'interessati. Egualmente nel dire *rimettere gli argini e le sponde* non si è proposto che questa rimessione importasse in modo preciso il pristino stato, ma solo in quanto fosse necessario per rimuovere il danno. »

La sezione di Grazia e Giustizia approvò tali idee, e fece qualche lieve cambiamento, dicendo che in quanto al primo di quei tre articoli conveniva esprimere intero il concetto della L. 2, § 5, ff. *de aqua et aquae pluviae arcendae* da cui fu tratto. *Quamquam tamen deficiat aquae pluviae arcendae actio: attamen opinor utilem actionem vel interdictum mihi competere adversus vicinum si velim aggerem restituere in agro ejus, qui factus mihi quidem prodesse potest ipsi vero nihil nociturus est: haec aequitas suggerit, etsi jure deficiamur.*

Riguardo al terzo di quei tre articoli le parve che si potessero togliere come sovrabbondanti le parole — *tutti* ed *obbligati* — e che si potesse tralasciare la seconda parte, non essendo necessario di ricordare in tale articolo la regola che chi reca danno è tenuto di risarcirlo.

Nel Consiglio di Stato alcuno avvertì che in niuno di quei tre articoli v'era disposizione per un caso pratico, cui trovava utile di provvedere. Il proprietario di un fondo corroso da un fiume o torrente, deve, s'intende, munirne la sponda con un argine, il quale, affinchè non sia preso al rovescio del fiume, è d'uopo che metta capo nel fondo del vicino, e questi non vuole consentirvi, benchè sostanzialmente non ne risenta danno. Non potendo allora il primo proprietario munire efficacemente il suo fondo, propose che gli sia lecito, previa autorizzazione ed indennità, di occupare quel tratto di terreno del vicino su cui deve darsi capo all'argine. Altri rispose esser questa materia di regolamenti, e che ad ogni modo non doveva parlarsene nelle servitù. Il relatore disse che si poteva provvedervi nel primo di quei tre articoli, poichè, parlando solo di argini che esistevano, si poteva aggiungere la menzione anche dei ripari nuovi che fosse necessario di costruire. La proposta fu adottata.

Per le osservazioni fatte dalla sezione di Grazia e Giustizia al terzo di quei tre articoli, il Guardasigilli credè opportuna la parola *tutti* in una disposizione che ha per oggetto una generalità di persone. Trovava poi necessaria la parola *obbligati*, poichè se si fosse detto soltanto *chiamati*, l'articolo avrebbe potuto essere inteso nel senso che i proprietarii abbiano ad essere soltanto interpellati se vogliono concorrere alle spese. Quanto poi all'ultima parte dell'articolo, disse che siccome ciascuno è padrone di fare nel suo fondo ciò che stima, un proprietario potrebbe creder lecito di alterare la sponda, anche nella persuasione di meglio munirla, ond'era conveniente dichiarare che se avverrà danno dalla sua opera sarà tenuto al rifacimento (1).

---

(1) *Motivi del Codice Albertino*, pag. 511 a 514, vol. 1°. — Vedi pure Roma-

Art. **540**. Chi ha una sorgente nel suo fondo può usarne a piacimento, salvo il diritto che avesse acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 641. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore per qualche titolo, o in forza di prescrizione.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 563. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore per qualunque titolo, o in forza di prescrizione.

CODICE TICINESE — Art. 225. Il proprietario può servirsi ad arbitrio della sorgente che ha nel suo fondo, salvo il diritto che altri vi avesse legalmente acquistato.

CODICE ALBERTINO — Art. 555. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse aver acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo, o della prescrizione.

CODICE ESTENSE — Art. 522. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo può usarne ad arbitrio, salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo, o della prescrizione.

Fonti e motivi.

Due parti, come ognun vede, ha questo articolo.

La prima riguarda il libero uso di un'acqua sorgente nel proprio fondo; la seconda contiene una limitazione alla libertà del proprietario ad usare dell'acqua medesima in forza di un diritto acquistato dal padrone del fondo inferiore.

Quanto alla prima parte, si può domandare se la sorgente contemplata dalle leggi sia naturale o artificiale, oppure se s'intenda parlare sì dell'una che dell'altra. Sotto il nome di sorgente naturale si contempla quella che da sè stessa, e senza il concorso dell'opera dell'uomo, somministra un'acqua ad un dato fondo. Sotto il nome di sorgente artificiale s'intende quella che è procurata mediante l'escavazione. Or la legge abbraccia sì l'una che l'altra, posto che essa non le distingue, nè induce limitazione alcuna. Ma per riguardo allo scarico di un'acqua derivante da una sorgente artificiale sui fondi altrui, il diritto è diverso dallo scarico di un'acqua derivante da una sorgente naturale, poichè nell'un caso si seguono le norme dell'articolo 606, e nell'altro quelle dell'art. 536.

GNOSI, *Ragion civile delle acque*, § 414. — Vedi gli articoli 98, 102, 103, 108 e 109 della Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865.

La limitazione poi nasce dal fatto volontario dell'uomo, dedotto dal suo espresso o tacito consenso, risultante dalle convenzioni (1) o dalla pazienza e rispettivo possesso altrui consacrato dal corso legale del tempo, denominato prescrizione, per la quale deve concorrere la condizione speciale espressa nel seguente articolo 541, in mancanza di che l'atto del proprietario della sorgente che l'ha fatta scolare anche *ab immemorabili* nel fondo inferiore sarebbe atto di pura facoltà, e perciò non prescrittibile. Art. 668 Cod. Civ. (2).

Art. **541**. La prescrizione in questo caso non si compie che col possesso di trent'anni, da computarsi dal giorno in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato nel fondo superiore opere visibili e permanenti, destinate a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo, e che abbiano servito all'uopo.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 642. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato dei lavori visibili destinati a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 564. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato dei lavori visibili destinati a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

CODICE ALBERTINO — Art. 556. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato nel fondo superiore opere visibili destinate, e che abbiano servito a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

CODICE ESTENSE — Art. 523. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi, se non che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore abbia fatto e terminato nel fondo superiore opere visibili destinate, e che abbiano servito a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo.

---

(1) Il diritto del proprietario della sorgente può essere limitato anche dalla destinazione del padre di famiglia, perocchè questa tiene luogo di titolo, art. 632, Cod. civ. — Vedi Pacifici Mazzoni, Commentario all'art. 540, num. 73. Vedi quanto è detto sotto gli articoli 632 e 633.

(2) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 131 a 135, 144 e 145. — Vedi pure Pacifici Mazzoni, Commentario a questo articolo, num. 75 e seguenti. — Vedi quanto è detto sotto gli articoli 616 e 648.

Fonti e motivi.

L'articolo 642 del Codice Civile Francese lasciava dubitare se i lavori dovessero esser fatti nel fondo inferiore che pretende l'acqua e che diventa dominante, ovvero nel fondo superiore che deve prestarla.

Ma la ragione suggeriva che quei lavori dovessero esser fatti nel fondo superiore dal proprietario del fondo inferiore; perocchè sarebbe stato assurdo figurare un possesso ed un assenso producente obbligazioni rispetto al proprietario del fondo superiore se i lavori non fossero stati fatti da altri sul proprio terreno; attesochè il padrone del fondo superiore può bensì proibire un'opera in un terreno proprio, e contraddirne la costruzione ed il mantenimento, ma non la può proibire quando è fatta sul terreno altrui, nel quale non ha dominio, a meno che con questo non si offenda il proprio diritto di scarico e di trasmissione delle acque defluenti per diritto sul fondo inferiore. Siccome adunque si tratta di far equivalere il lungo possesso del proprietario inferiore, unito alla pazienza del proprietario superiore, ad un patto di questo a trasmettere le proprie acque a benefizio del fondo inferiore, e quindi ad una deroga formale della propria libertà; così per una necessaria correlazione conviene che l'opera sia costrutta in un luogo in cui esso potesse eccitare una legittima contraddizione, e per ciò stesso conviene che l'opera manufatta per condurre le acque sia fatta sul terreno del proprietario stesso superiore (1).

Inoltre il nostro articolo 541, a differenza dell'articolo 642 del Codice Civile Francese, richiede che le opere manufatte non solo siano destinate a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel fondo inferiore, ma abbiano già servito alla loro destinazione. Codesta aggiunta si fece per allontanare il pericolo d'ignoranza nel proprietario della sorgente e la dubbietà sulla natura delle opere (2).

Art. **542**. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso quando la medesima somministri agli abitanti di un comune o di una frazione di esso l'acqua che è loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato l'uso o non l'hanno in forza di prescrizione, il proprietario ha dritto ad indennità.

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 183. — Vedi pure Scialoja, *Proc. civile*, § 921, volume 1°, parte 2ª. — *Motivi del Codice Albertino*, pag. 514 a 516, vol. 1°.

(1) *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 516, vol. 1°.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 643. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso quando la medesima somministri agli abitanti di un comune, villaggio, o borgo l'acqua che è loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere una indennità da determinarsi per mezzo di periti.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 565. — Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministri agli abitanti di un comune, villaggio, o borgo l'acqua che è loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere una indennità da determinarsi per mezzo di periti.

CODICE TICINESE — Art. 226. Gli abitanti di un comune o di una terra potranno ottenere per uso pubblico l acqua di una sorgente posta in fondo altrui, col minor danno possibile, mediante indennizzazione, a giudizio di periti, a favore del proprietario, o di chi vi ha un dritto acquisito.

CODICE ALBERTINO — Art. 557. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministri agli abitanti di un comune, villaggio o borgata, l'acqua che è loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere una indennizzazione, la quale viene determinata dal tribunale a giudizio de' periti.

CODICE ESTENSE — Art. 524. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministri agli abitanti di un comune, villaggio, o di una borgata, l'acqua che è loro necessaria; ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere una indennizzazione, la quale viene determinata dal giusdicente o tribunale, sopra giudizio di periti.

Fonti e motivi.

In questa disposizione ognun vede che viene in parte derogato all'assoluta latitudine del diritto di privata proprietà in vista della necessità d'un comune, d'un villaggio, o di una borgata. Qui si fa valere il principio della comune necessità per obbligare il proprietario a lasciar decorrere un'acqua sorgente dal proprio fondo a comune vantaggio.

Il legislatore qui ha contemplato due casi. Il primo, che il comune o villaggio o borgata abbia acquistata la servitù in via di prescrizione; il secondo che non possa far valere questo diritto. Nel primo caso non usciamo più dalle regole dell'ordinario diritto civile privato; nel secondo si esce dalla sfera ordinaria per far valere il principio della pubblica necessità, salva l'indennizzazione del padrone dell'acqua. Qui si verifica il caso di una servitù indotta per fatto della legge, e quindi convalidata con contratto tra il padrone dell'acqua, e il dato comune (1).

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 138 e 139.

Nella compilazione del Codice Albertino, il quale presentava l'art. 557 uniforme a questo, taluno osservò che una sorgente può somministrare acqua in maggiore quantità di quella necessaria agli abitanti di un comune o villaggio, e dovendo esser lecito al proprietario di disporre della rimanente parte non necessaria a tale uso, sembravano inesatti i termini nei quali l'articolo era concepito. Dappoichè vi si diceva che il proprietario non può deviare il corso della sorgente, a vece che la disposizione doveva esser quella di non poter deviare il corso di quella quantità d'acqua che sia necessaria. Ma il Guardasigilli rispose che il dubbio indicato dal preopinante non poteva sorger mai, perchè la disposizione era limitata all'acqua che è *necessaria* agli abitanti (1).

La necessità deve riguardare i bisogni domestici (2); o, come dice lo Scialoia, la legge prende in considerazione in questo articolo unicamente i bisogni degli uomini e quelli degli animali, e non la irrigazione dei fondi, ecc. (3).

Art. **543**. Quello il cui fondo costeggia un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'art. 427, o sulla quale altri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne uso per la irrigazione dei suoi fondi o per l'esercizio delle sue industrie, a condizione però di restituirne le colature e gli avanzi al corso ordinario.

Quello il cui fondo è attraversato da quest'acqua, può anche usarne nell'intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al corso ordinario mentre esce da' suoi terreni.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 644. Quegli, lungo il cui fondo scorre un'acqua corrente, tranne quella che è dichiarata di ragione del pubblico demanio nell'articolo 538, può servirsene, mentre scorre, per l'irrigazione de' suoi fondi.

Quegli, il cui fondo viene attraversato da quest'acqua, può anche servirsene nell'intervallo in cui vi trascorre, ma quando questa ne esce, ha l'obbligo di restituirla al suo corso ordinario.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 536. Quegli, lungo il cui fondo scorre un'acqua corrente, tranne quella che è dichiarata di ragione del pubblico demanio nel-

---

(1) *Motivi del Codice Albertino*, pag. 516, vol. 1°.

(2) Pacifici Mazzoni, Commentario su questo articolo, §§ 100 e 102. — Lo stesso autore, *Istituzioni di dritto civile*, pag. 154, vol. 2°. — Vedi pure i molti autori da lui citati.

(3) Scialoja, *Procedura civile*, § 919, vol. 1°, parte 2ª.

l'articolo 463, può servirsene, mentre scorre, per la irrigazione de' suoi fondi.

Quegli, il cui fondo viene attraversato da quest'acqua, può anche servirsene nell'intervallo in cui vi trascorre; ma quando questa ne esce, ha l'obbligo di restituirla al suo corso ordinario.

CODICE PARMENSE — Art. 499. Quegli, il cui fondo è costeggiato da acque correnti, le quali non appartengono allo Stato, può, mentre l'acqua trascorre, servirsene per irrigazione de' suoi fondi.

Quegli, il cui fondo viene attraversato da quest'acqua, può anche servirsene nell'intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell'uscire de' suoi terreni.

CODICE TICINESE — Art. 227. Il possessore di un fondo può valersi dell'acqua che vi scorre in confine, tanto per irrigare, che ad uso di edifizio, senza pregiudizio però de' diritti da altri già acquisiti.

Art. 229. Ognuno dal suo lato può introdurre nel proprio fondo le acque così piovane come continue (che scorrono per le strade pubbliche, per accessi o sentieri anche privati, ma comuni con altri vicini) a preferenza del proprietario del fondo inferiore, purchè non rechi danno alle fabbriche o a' fondi de' vicini.

CODICE ALBERTINO — Art. 558. Colui, il fondo del quale costeggia un'acqua corrente naturalmente e senza opere manifatte, traune quella dichiarata di ragione del Regio Demanio dall'articolo 420, può, mentre trascorre, valersene per l'irrigazione de' suoi fondi.

Quegli, il cui fondo è attraversato da quest'acqua, può anche usarne nell'intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell'uscire da' suoi terreni.

CODICE ESTENSE — Art. 525. Colui, il fondo del quale è costeggiato da acqua che corre naturalmente, e senza opere manufatte, può, mentre trascorre, valersene per l'irrigazione dei suoi fondi, purchè l'acqua stessa non sia soggetta a speciali regolamenti.

Quegli, il cui fondo è attraversato da quest'acqua, può anche usarne nell'intervallo in cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al suo corso ordinario nell'uscire dai suoi terreni.

Salvi sempre i diritti acquistati dai terzi, ed i regolamenti di cui sopra.

Fonti e motivi.

Innanzi tutto il fatto figurato dal legislatore in questo articolo è che la corrente d'acqua non è di proprietà esclusiva, ma comune (1),

(1) Regnoli nel sunto delle sue lezioni così ne parla: « A chi apparterrà l'acqua che non essendo demaniale, e non essendo di proprietà di un privato, o avendo cessato di esser sua, scorre naturalmente allato, o per mezzo di diversi fondi? — Sebbene l'art. 543 del Codice dichiari che i proprietarii di quei fondi possono *farne uso*, tal diritto vuole intendersi di proprietà (altrimenti non ci sarebbe a chi questa appartenesse), e l'uso essere ivi indicato, come lo è pure nell'articolo 540 siccome esercizio del diritto di proprietà sull'acqua. — Tale proprietà è in certo modo *indivisa* fra tutti i proprietarii dei fondi che l'acqua o derivante da altri fondi o da scoli o fossi che raccolgano acqua piovana o filtrazioni dal suolo, costeggia o

e che il deflusso dell'acqua non è artificiale, ma naturale. A ciò si riferiscono le parole, *un'acqua che corre naturalmente e senza opere manufatte, tranne quella dichiarata demaniale dall'art.* 427, *o sulla quale altri abbia diritto.*

Posto così lo stato reale delle cose, il legislatore contempla tre ipotesi: 1° quella di un'acqua che sorge e scorre in un dato fondo; 2° quella in cui lo costeggia; 3° quella in cui lo attraversa.

Quanto al primo caso si è discorso sotto l'art. 540.

Rispetto agli altri due casi, è accordato l'uso dell'acqua per la irrigazione e per l'esercizio delle industrie, e ne è vietata la deviazione dal suo corso ordinario. La restituzione pertanto è resa obbligatoria per il proprietario del fondo (1).

Il progetto ministeriale del Codice Civile Italiano, proclamando il principio scritto in tutti i Codici, che quegli il di cui fondo è costeggiato da un'acqua, la quale decorre naturalmente e senza opera artefatta può, mentre scorre, farne uso per l'irrigazione del suo fondo o per l'esercizio delle sue industrie, eccettuava soltanto le acque demaniali.

Parve alla Commissione Senatoria che dovessero egualmente in modo espresso eccettuarsi quelle sulle quali altri abbia diritto, onde la menzione esplicita delle une ed il silenzio assoluto delle altre non possano dar luogo ad erronea interpretazione, e perciò aggiunse all'art. 543 le parole, *o sulla quale altri abbia dritto.* È vero che il concetto della legge, esclusivo così delle une come delle altre, poteva desumersi implicitamente dalla ragione da cui muove la disposizione, e dal non essere questa comprensiva che delle acque le quali corrono naturalmente e senza opere manufatte. Ma ciò non ostante, siccome non è impossibile che l'acqua di una fontana privata o derivata, con acquistato diritto, da un fiume o torrente, scorra per alcuni tratti naturalmente e senza opera artefatta a lato di varii fondi privati prima di arrivare al fondo di quello a cui appartiene, era più sicuro consiglio di eliminare ogni possibile dubbio, in una materia la quale dà luogo a sì frequenti e sì gravi litigii, tanto più che

---

attraversa, sicchè niuno di essi può usarne a suo talento e per modo da esaurirla, ma in guisa da restituirla, dopo averla adoperata a suo vantaggio, al suo corso ordinario, sicchè gli altri proprietarii possano alla lor volta giovarsene. Nè questa proprietà che si manifesta nella sua interezza quando altri che non sia proprietario di fondo costeggiato o attraversato pretenda su quell'acqua diritti che non ha, è peziore nei proprietarii dei fondi superiori rimpetto a quei dei fondi inferiori. — È uguale in tutti, e l'uso dev'essere per ciascuno regolato per modo da non recar danno agli altri proprietarii sia superiori che inferiori » (pag. 79 e 80. — Veggasi anche Pacifici Mazzoni, *Commentario su questo articolo*, § 118 e seguenti, ed *Istituzioni*, L. 2, § 189.

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 144 a 147. — Vedi quanto è detto sotto gli articoli 427 e 606. — Vedi per lo scolo delle acque nei fossi laterali alle strade gli articoli 56, 58 ed 80 della Legge sui lavori pubblici dei 20 marzo 1865.

si affermava essersi il dubbio già positivamente elevato circa l'uguale disposizione del Codice Civile Francese (1).

ART. **511**. Sorgendo controversia tra i proprietarii a cui l'acqua può essere utile, l'autorità giudiziaria deve conciliare l'interesse dell'agricoltura e dell'industria co' riguardi dovuti alla proprietà, ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso e sull'uso delle acque.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 645. Insorgendo qualche controversia fra i proprietarii ai quali tali acque possono essere utili, i tribunali decidendo devono conciliar l'interesse dell'agricoltura col riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 567. Insorgendo qualche controversia fra i proprietarii al quali tali acque possono essere utili, i tribunali decidendo debbono conciliar l'interesse per l'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi debbono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

CODICE PARMENSE — Art 500. Insorgendo però qualche controversia fra lo Stato o i privati proprietarii delle acque, di cui è parlato nell'articolo antecedente, e i possessori de' fondi cui tali acque possono essere utili, il tribunale nelle sue decisioni concilierà l'interesse dell'agricoltura co' riguardi dovuti alla proprietà, ed in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

CODICE TICINESE — Art. 224, ultimo capoverso. In questi e consimili casi (l'articolo risponde all'articolo 536 del Codice Italiano) avrà sempre a conciliarsi il progresso dell'agricoltura col rispetto della proprietà.

CODICE ALBERTINO — Art. 559. Insorgendo qualche controversia fra i proprietarii, cui tali acque possono essere utili, i tribunali, decidendo, debbono conciliare l'interesse dell'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà; ed in tutti i casi debbono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

CODICE ESTENSE — Art. 526. Insorgendo controversia fra i proprietarii, cui tali acque possono essere utili, i giusdicenti e tribunali, decidendo, debbono conciliare l'interesse dell'agricoltura coi riguardi dovuti alla proprietà; e in tutti i casi devono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque.

---

(1) Relazione Senatoria sul progetto del Codice Civile Italiano.

Fonti e motivi.

Con questo articolo la legge chiama a confronto i diritti di proprietà nell'uso dell'acqua con gl'interessi dell'agricoltura e della industria, i quali sono limitati alla necessità ed alla utilità, e vuole vederli conciliati dal prudente arbitrio dell'autorità giudiziaria, il quale arbitrio cessa quando esistano regolamenti particolari e locali sul corso e sull'uso delle acque. Sono regolamenti particolari quelli fatti fra i rivieraschi. Sono poi regolamenti locali quelli emanati dall'autorità amministrativa per interessi generali, e che d'ordinario offrono le regole positive per dirigere talvolta il modo di esercitare i diritti fra i privati, e talvolta per contemperarne, limitarne, o modificarne la sfera in conseguenza della comune e civile utilità e libertà (1).

Nella compilazione del Codice Albertino si sarebbe voluta aggiungere anche l'osservanza delle *consuetudini*, dalle quali sole per lo più andava regolato il corso e l'uso delle acque. Ma quest'aggiunta non parve conveniente alla Commissione per le contestazioni cui sovente avrebbe dato luogo sull'esistenza più o meno certa o regolare della consuetudine, e perchè d'altronde era meglio rimettersi alla prudenza del giudice, il quale, nel caso di *consuetudine costante e di privata utilità*, non lascierà certamente di valutarla (2).

Art. **545**. Qualunque proprietario o possessore d'acque può servirsene a suo piacimento, o anche disporne a favore d'altri, ove non osti un titolo o la prescrizione; ma dopo essersene servito non può divertirle in modo che si disperdano in danno di altri fondi a cui potessero profittare senza cagionare rigurgiti od altro pregiudizio agli utenti superiori, e mediante un equo compenso da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di sorgente o di altra acqua spettante al proprietario del fondo superiore.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 560. Qualunque proprietario o possessore d'acque può bensì servirsene a suo arbitrio od anche disporne a favore d'altri, ove non vi osti un titolo o la prescrizione; ma dopo essersene servito, non può divertirle

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 148, 149, 150 e 666. — Pacifici Mazzoni, *Istituzioni*, L. 2, pag. 165. — Commentario su questo art., § 211.

(2) *Motivi del Codice Civile Albertino*, vol. 1°, pag. 517.

in modo che si disperdano in pregiudizio di altri fondi che fossero in caso di profittarne senza cagionare rigurgiti od alcun altro danno agli utenti superiori, e mediante un adequato correspettivo da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di una sorgente esistente nel fondo superiore, o di un'acqua introdottavi per concessione.

CODICE ESTENSE — Art. 527. Qualunque proprietario o possessore d'acque può servirsene a suo arbitrio, od anche disporne a favore altrui, ove non vi osti un titolo o la prescrizione; ma dopo essersene servito, non può divertirle in modo che si disperdano in pregiudizio di altri fondi i quali fossero in caso di profittarne, senza cagionare regurgito od alcun altro danno ai proprietarii superiori.

Fonti e motivi.

Il diritto del passaggio forzato, di cui si è parlato sotto gli articoli 436 e 438, e di cui più diffusamente si parlerà negli articoli 598 e seguenti, apre la via all'acqua, ma la testardaggine del proprietario di quest'acqua, un capriccio, la gelosia e l'invidia della fortuna altrui, possono impedirlo. L'acqua resterà allora oziosa, e il beneficio della legge pressochè sterile. Il vantaggio dei più non esige solamente che taluno possa profittare del capitale dell'acqua, ma che se ne profitti realmente. Così si è sempre inteso in Italia. La dottrina e la giurisprudenza sono state costantemente d'accordo su questo punto, che nessuno deve rifiutare di vendere l'acqua di cui non vuole o non può profittare, poichè la legge non autorizza i capricci, e la morale e la comune utilità proscrivono quest'abuso della privata autorità e vi pongono freno, come riprovano e pongono freno alla prodigalità. I nostri più antichi giureconsulti non vedono nel rifiuto del proprietario a cedere l'acqua che non impiega, se non una spregevole gelosia, condannata in ogni tempo dalle leggi e dai tribunali di tutte le nazioni. Tutti proclamano questo principio, che nell'interesse pubblico si deve costringere, *officio judicis*, chi ha dell'acqua soprabbondante o inutile, a venderla a colui che ne ha bisogno.

In materia d'acqua la massima, *quod tibi non nocet et alteri prodest facile est concedendum*, si può convertire in vero dovere. Postochè al genere umano l'uso dell'acqua è indispensabile, ne viene che, soddisfatto al bisogno di un privato, la parte che rimane sia per naturale diritto devoluta agli altri; e ciò molto più nella sociale convivenza, nella quale il mutuo e necessario soccorso forma la legge fondamentale della società.

I duchi di Savoia fin dal XVI secolo avevano stabilito il tribunale delle acque, di cui Tesauro il maggiore dice essere stato il Presidente, per provvedere a che le acque non restassero oziose, e perchè coloro che ne possedevano una quantità maggiore di quella di cui potevano servirsi fossero obbligati a vendere questo avanzo a chi ne mancava (1).

---

(1) THESAURUS, Decisione 245, N. 5.

Il primo Re di Sardegna e il suo augusto figlio imposero più tardi nelle loro Costituzioni (1), a coloro che si servono delle acque, l'obbligazione di lasciare ad esse, dopo di averle usate, un libero corso in beneficio di quelli che posseggono beni inferiori, e il divieto, sotto pena di venticinque scudi, di gittarle nelle strade o di divertirle in modo che si perdessero.

La dottrina di Tesauro il maggiore è stata adottata da Ciriaco (2), da de Luca (3) e da Pecchio (4), seguita dal Senato di Torino e dalla Camera dei Conti (5), e sanzionata dall'articolo 560 del Codice Civile Albertino, e 545 del Codice Civile Italiano.

Se nonchè nella compilazione del Codice Albertino si disputò su questo argomento, e il Guardasigilli, riassumendo e combattendo le obbiezioni fatte, disse che la disposizione era desunta in sostanza dalle Regie Costituzioni, ed essendo sempre stata in osservanza e creduta utile, la Commissione aveva stimato che dovesse mantenersi. L'utilità però essendo contrastata, era d'uopo di ben fissare cosa veniva a stabilirsi nell'articolo.

Vi si diceva che il proprietario o possessore dell'acqua può servirsene in tutti i modi, ed a suo arbitrio disporne a favore di altri, venderla, donarla; ma ciò fatto, la legge non gli permette di gittarla, piuttosto che di lasciarla a benefizio di un altro che gli offra un corrispettivo adeguato. Se nessuno gli offre un corrispettivo, o quello che gli è offerto non è equo, potrà anche disperdere l'acqua: soltanto la legge non tollera che mentre un'acqua è inutile a lui, utile all'altro,

---

(1) Vedi Costituzioni del 1729 e 1770, e queste ultime al Libro 4, tit. 8, § 5.

(2) Controv. 310, N. 162.

(3) *De servitutibus*, discorso XXVII.

(4) *De aquaeductu*, Lib. 1°, capo VII, quæstio VII, N. 7, ove egli discute benissimo la quistione, e conchiude con queste parole: *Conclusio vicinum non posse aquam in proprio fundo scaturientem ad loca inferiora defluentem absque ipsius utilitate aliunde divertere, et praecipue si eo unice aquam divertat ut inferior hujusmodi aquae beneficio nullo modo gaudere valeat. Quae conclusio non solum procedit de aequitate, sed etiam de rigore juris.* Qui egli analizza molti testi della legislazione romana, ne cita gl'interpreti, e finisce per dire che vi sono due ragioni fondamentali, da cui la sua conclusione è confermata: 1° Che la società ha interesse che nessuno abusi, *male utatur*, della proprietà, e dice che *male utitur re sua qui ad alterius invidiam sine ipsius utilitate, aquam deperdit;* 2° Che la società è ugualmente interessata acciò che i frutti abbondino e le città sieno popolose; che non si può ottenere questo vantaggio, *nisi aqua mediante*, senza l'impiego dell'acqua, e per conseguenza, *volit*, *nolit*, di buon grado o malgrado, ciascuno deve permettere che il suo vicino si serva dell'acqua che gli è inutile.

(5) Decisione del Senato di Torino, 21 giugno 1683, ove, dopo d'essersi stabilita la regola che l'acqua che sorge o che entra nel mio fondo mi appartiene, e che io posso divertirla anche a pregiudizio del fondo inferiore, è detto: *Jussit ista generalis traditio prima quoties aqua superiori aut vicino opponenti necessaria non est: puta si alteri major exuberaret e converso alteri satis utilis immo necessaria. Tunc enim recte intrat officium judicis pro illius concessione, soluto praetio.* Nel medesimo senso altre decisioni de' 30 maggio 1686, 20 gennaio 1748, e della Camera de' Conti, 27 marzo 1829, tutte riportate da Dubois, vol. 8, pag. 224, 256, 623, 753.

e questi consente a pagare un prezzo discreto, sia in arbitrio del possessore di privare gli altri fondi dell'irrigazione.

Tale essendo la disposizione, parea al Guardasigilli che nulla si toglieva al diritto del proprietario o possessore dell'acqua, in quanto questo diritto possa essergli utile, ed unicamente s'impedisce un abuso o piuttosto dissipamento, che sarebbe sommamente contrario alla pubblica utilità per l'interesse dell'agricoltura.

Quanto poi alla obbiezione che nessuno di sana mente vorrà disperder l'acqua quando può conseguire un corrispettivo, trovava egli dimostrato il contrario dalla esperienza, succedendo troppo frequentemente che un vicino o per malignità o per impegno o per dispetto, non solo perda un profitto, ma sopporti benanche un danno, piuttosto che di fare un vantaggio all'altro vicino. Aggiunse da ultimo che il possessore dell'acqua, vedendo che la medesima è di una grande utilità al fondo inferiore, potrebbe prevalersene per domandarne un prezzo eccessivo, onde la disposizione è anche opportuna sotto l'aspetto di ovviare a tali pretese immoderate.

Dopo di che l'art. 560 del Codice Albertino venne così sanzionato: « Qualunque proprietario o possessore d'acque può bensì servirsene a suo arbitrio, od anche disporne a favore di altri, ove non vi osti un titolo o la prescrizione (1), ma dopo essersene servito, non può divertirle in modo che si disperdano in pregiudizio di altri fondi che fossero in caso di profittarne (2), senza cagionare rigurgiti, od alcun altro danno agli utenti superiori (3), e mediante un adeguato corrispettivo da pagarsi da chi vorrà profittarne, ove si tratti di una sorgente esistente nel fondo superiore o di un'acqua introdottavi per concessione (4). »

Si può dire francamente, che, al pari del passaggio forzato, a tale dottrina non manca la più solenne sanzione popolare, politica e giuri-

---

(1) La regola tutelare della proprietà sopra tutto. — *Aqua quae nascitur aut ingreditur in fundum meum, mea est.* — Io posso disporne a mio piacimento.

(2) Ecco l'eccezione prodotta dal mal volere e dalla gelosia. 1° Non profittare in alcun modo dell'acqua che si possiede, lasciarla oziosa o disperderla; 2° rifiutarla a coloro che sarebbero nel caso di profittarne.

(3) Condizione necessaria e saggia, perchè il rigurgito è il primo, il più ordinario e il più grave dei danni, e ne porta seco molti altri; per tal modo non bisogna assoggettare gli utenti superiori ad alcun danno qual che esso sia. In questa materia avvengono sovente cose impreviste, e conviene starsi nei termini generali. Così è bene di far seguire l'indicazione speciale del rigurgito dall'espressione — *od alcun altro danno.* — Rigurgito comprende qui il semplice ostacolo che ritarda o impedisce il corso dell'acqua, e quello che facendo traboccare l'acqua, la spande sulle campagne vicine; ciò è sempre pregiudicare più o meno, sia ai proprietari dei terreni, sia a quelli dell'acqua, sia agli utenti. Se il danno non fosse notabile, la gelosia si manifesterebbe, ed i Tribunali saprebbero ben fare giustizia.

(4) Spiegazione necessaria per ischivare le distinzioni sottili e speciose. La ragione è la stessa, sia per le acque che sorgono naturalmente in un fondo, sia per quelle che vi sono introdotte.

dica. In effetti l'uno e l'altra sorgono dallo stesso principio, e dallo stesso pubblico interesse; l'uno è il compimento necessario dell'altra (1).

---

§ II.

Dei muri, edifizi e fossi comuni.

ART. **567**. È segno che il fosso non è comune quando serve agli scoli dalle terre di un solo proprietario.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ESTENSE — Art. 554. È indizio che un fosso non è comune, quando in esso non iscolano se non che le terre di un solo proprietario.

Fonti e motivi.

Questo articolo è stato tolto dal Codice Estense. Con esso non si fa che aggiungere un'altra presunzione a quelle che già erano stabilite dagli art. 667 e 668 del Codice Francese (rispondenti al nostro articolo 566) per indicare la proprietà esclusiva del fosso divisorio. Tale novella presunzione è spiegata dal fatto della destinazione del fosso, e da quanto è detto negli art. 637 e 638 cui rimandiamo il lettore.

---

§ III.

Della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni.

ART. **573**. Chi vuole aprire un pozzo d'acqua viva, una cisterna, un pozzo nero, od una fossa di latrina o di concime presso un muro altrui od anche comune, deve, quando non sia altrimenti disposto dai regolamenti locali, osservare la distanza di due metri tra il confine colla contigua proprietà ed il punto più vicino del

---

(1) GIOVANETTI, *Du régime des eaux*, § 18. — ROMAGNOSI, *Condotta delle acque*, § 357. — *Ragion civile delle acque*, § 401. — *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 519, vol. 1°. — SCIALOJA, *Proc. civile*, §§ 918, 923, e 924, vol. 1°, parte 2. — VIGLIANI, *Note alla traduzione del Dritto Civile di Duranton*.

perimetro interno del muro del pozzo d'acqua viva, della cisterna, del pozzo nero o della fossa di latrina o di concime.

Quando a' tubi di latrina, di acquaio o d'acqua cadente dai tetti, ovvero ascendente per mezzo di tromba o di qualsivoglia macchina, deve la distanza essere almeno di un metro dal confine.

Eguale distanza sarà osservata per le diramazioni di essi tubi, e sarà sempre computata dal confine al punto più vicino del perimetro esterno del tubo.

Qualora, osservate queste distanze, ne derivasse tuttavia danno al vicino, saranno stabilite maggiori distanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la proprietà del vicino.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 674. Quegli che fa scavare un pozzo, o una latrina presso un muro, sia o non sia comune,

Quegli che vuole costruirvi camino o focolare, fucina, forno o fornello,

O appoggiarvi una stalla, o formare al dorso di questo muro un magazzino di sale, o un ammasso di materie corrosive,

Ha l'obbligo di lasciarvi la distanza prescritta da regolamenti e dagli usi particolari, e di far le opere prescritte dai medesimi regolamenti ed usi, affine di non apportar danno al vicino.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 595. Quegli che fa scavare un pozzo o una latrina presso un muro, sia o non sia comune, e quegli che vuole costruirvi cammino o focolare, fucina, forno o fornello, o appoggiarvi una stalla, o formare al dorso di questo muro un magazzino di sale, o un ammasso di materie corrosive, ha l'obbligo di lasciarvi la distanza prescritta dai regolamenti e dagli usi particolari, e di far le opere prescritte dai medesimi regolamenti ed usi per non apportar danno al vicino.

CODICE PARMENSE — Art. 525. Chi fa scavare un pozzo o una latrina presso un muro, sia o non sia comune,

Chi vuole costruirvi camino o focolare, fucina, forno o fornello,

O appoggiarvi una stalla,

O formare al dorso di questo muro un magazzino di sale od un ammasso di letame e di altre materie corrosive,

È obbligato di lasciare la distanza prescritta dalli regolamenti ed usi particolari intorno a tali oggetti, e di fare le opere prescritte da' medesimi regolamenti ed usi, affine di non portar danno al vicino.

CODICE ALBERTINO — Art. 597. Chi vorrà costruire un pozzo d'acqua viva, una cisterna, un pozzo nero, od una fossa di latrina o di concime presso un muro altrui od anche comune, dovrà, quando non sia altrimenti disposto dai regolamenti locali, osservare la distanza di metri uno, centimetri settant'uno fra il preciso confine colla vicina proprietà, ed il punto più vicino del perimetro del nudo interno del pozzo d'acqua viva, della cisterna, del pozzo nero, o della fossa di latrina o di concime.

Quanto ai tubi di latrina, di acquaio od anche d'acqua cadente dai tetti ov-

vero in ascesa per mezzo di tromba o macchina qualunque, dovrà la distanza essere almeno di centimetri ottantasette dal preciso confine.

Eguale distanza sarà osservata per le diramazioni di essi tubi, e sarà sempre computata dal preciso confine al punto più vicino del perimetro esterno del tubo.

E qualora, serbate le prescritte distanze, ne risultasse tuttavia danno al vicino, saranno a giudizio de' periti aumentate le distanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la proprietà del vicino.

CODICE ESTENSE — Art. 564. Chi vuole costruire un pozzo d'acqua viva, una cisterna, un pozzo nero, od una fossa di latrina, di concime, od altra simile capacità sotterranea presso un muro altrui, o comune od anche proprio, purchè in confine, deve osservare la distanza di metri uno e sei decimetri fra il preciso confine colla vicina proprietà, od il punto più vicino del perimetro del vano interno del pozzo vivo, della cisterna, del pozzo nero, della fossa, ecc.

Quanto ai condotti o tubi di latrina, di acquaio o consimili, conducenti sostanze corrosive, devono tenersi distanti dal muro di confine con mensola di pietra o di ferro. La distanza dalla faccia del muro ed il punto ad essa più vicino del perimetro esterno del condotto o tubo deve essere non meno di centimetri quindici.

Rispetto ai tubi che incanalano le acque discendenti dai tetti, od ascendenti per mezzo di trombe o di altra macchina qualunque, si attendono le stesse sovrindicate prescrizioni, se non che per questi basta la distanza di cinque centimetri.

Nel caso poi di condotti o tubi incassati nei muri trasversali a quello di confine, la distanza, per quelli conducenti sostanze corrosive, dev'essere di sessanta centimetri dal preciso confine al punto più vicino del perimetro esterno dei tubi, e, per quelli conducenti acque pure, di centimetri quaranta.

E qualora, serbate le prescritte distanze, ne risulti tuttavia danno al vicino, sono, a giudizio di periti, aumentate le distanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la proprietà del vicino.

Fonti e motivi.

Se si tratta di costruire presso un muro d'altrui proprietà, o un muro comune tra due vicini: 1° un pozzo di acqua viva; 2° una cisterna; 3° un pozzo nero; 4° una fossa di latrina o di concime (1), si deve osservare la distanza prescritta da' regolamenti locali (2). Non

(1) *Pozzo d'acqua viva*, il quale chiamasi bianco per distinguerlo dal *nero*, è il luogo cavato a fondo, infino a che si trovi l'acqua per uso di bere o di altro. I pozzi artesiani appartengono a questa categoria. *Cisterna* è il ricetto a guisa di pozzo, nel quale si raccoglie e si conserva l'acqua piovana od altra acqua non sorgente. *Pozzo nero* o *fossa di latrina* è lo spazio scavato nella terra e destinato a ricevere gli escrementi ed altre immondizie. *Fossa di concime* è lo spazio scavato nella terra e destinato a fabbricare ingrassi o a deporre i letami provenienti dalla lettiera degli animali. Pacifici Mazzoni, Commentario all'art. 573, § 558. — Vigliani, *Appendice relativo alle distanze nella traduzione del Dritto Civile di Duranton*, pag. 366, vol. 3.

(2) Si fece menzione nell'articolo de' soli regolamenti e non degli *usi*, perchè questi

potevasi stabilire una norma unica, generale e giusta in questa materia, perchè dipendente dalle svariate circostanze locali e dalla qualità diversa del terreno. Ma in mancanza di regolamenti, la distanza deve essere di due metri tra il confine con la contigua proprietà ed il punto più vicino del perimetro interno del muro del pozzo d'acqua viva, della cisterna, del pozzo nero, o della fossa di latrina o di concime. I tubi di latrina, di acquaio o di acqua cadente dai tetti, ovvero ascendente per mezzo di tromba o di qualsivoglia macchina, e tutte le diramazioni di essi tubi debbono collocarsi almeno alla distanza di un metro, da computarsi sempre dal confine al punto più vicino del perimetro esterno del tubo.

Le distanze sovra menzionate si reputarono dalla legge sufficienti in generale a evitare il pregiudizio che dalle suddivisate opere potrebbe derivare alle vicine proprietà, e furono perciò stabilite come norme di dritto comune. Potendo tuttavia accadere talvolta che per circostanze particolari de' luoghi l'osservanza delle suddette distanze non bastasse a difendere dal danno la proprietà del vicino, fu saviamente provveduto dall'ultimo capoverso di questo articolo che qualora, serbate le distanze prescritte, ne risultasse nondimeno danno al vicino, siano aumentate le distanze, ed eseguite le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la proprietà del vicino (1).

Art. **575**. Non si possono scavare fossi o canali, se non osservando una distanza dal confine del fondo altrui eguale alla loro profondità, salve le maggiori distanze che fossero determinate dai regolamenti locali.

Art. **576**. La distanza si misura dal ciglio della sponda dei fossi o canali più vicina al detto confine. Questa sponda deve inoltre essere inclinata a tutta scarpa, e in mancanza di scarpa, essere munita di opere di sostegno.

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune ovvero in una strada privata, ma comune o soggetta a servitù di passaggio, la distanza si misura dal ciglio anzidetto al ciglio della sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore della strada più vicina al nuovo fosso o canale, ferme le disposizioni relative alla scarpa.

---

avrebbero formato sorgente di liti. — *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 545, vol. 1°.

(1) *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 545, vol. 1°. — Vigliani *Appendice ralativo alle distanze nella traduzione del Dritto Civile di Duranton*, pag. 366 e 367, vol. 3°

Art. 577. Se il fosso o canale viene scavato in vicinanza di un muro comune, non è necessario la suddetta distanza, ma devono farsi tutte le opere atte ad impedire ogni danno.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE TICINESE — Art. 261. La fossa per lo scolo delle acque in confine del fondo altrui non può farsi se non alla distanza, dal fondo del vicino, corrispondente alla profondità della fossa.

Art. 244. Del muro comune nessuno può servirsi ad uso di forno, di latrina, nè per introdurvi scolo d'acque o di altre materie.

CODICE ALBERTINO — Art. 599. I fossi ed i canali che si scaveranno da alcuno nel proprio fondo, dovranno avere dal confine del fondo altrui una distanza per lo meno eguale alla loro profondità, salvo le maggiori distanze che fossero prescritte dai regolamenti locali.

Art. 600. L'anzidetta distanza si misura dal ciglio della sponda di detti fossi o canali la più vicina al detto confine. Questa sponda dovrà inoltre essere inclinata a tutta scarpa, ovvero, in mancanza di questa scarpa, essa sponda dovrà essere munita di opere di sostegno.

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune, ovvero in una strada privata ma comune, oppure soggetta a servitù di passaggio, allora la distanza qui sopra stabilita si dovrà intendere e misurare dal ciglio anzidetto al ciglio della sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore della strada il più vicino al fondo di chi scava il fosso o canale, fermo rimanendo quanto è detto riguardo alla scarpa di questo fosso o canale.

Art. 601. Se il fosso o canale sarà scavato in vicinanza di un muro comune, non sarà necessaria la suddetta distanza, ma dovranno farsi tutte le opere intermedie, che saranno valevoli ad impedire ogni danno al muro comune.

CODICE ESTENSE — Art. 566. I canali ed altri scavamenti, che si facciano da alcuno nel proprio fondo, debbono avere dal confine del fondo altrui una distanza per lo meno eguale alla loro profondità, salvo le maggiori distanze che siano prescritte dai regolamenti locali.

Quanto ai fossi di scolo, sono conservate le locali consuetudini.

Art. 567. L'anzidetta distanza si misura dal ciglio della sponda di detti canali o scavamenti la più vicina al detto confine.

La sponda deve inoltre essere inclinata a tutta scarpa, ovvero, in mancanza di questa, deve essere munita di opere di sostegno.

Ove il confine del fondo altrui si trovi in un fosso comune ovvero in una strada privata, ma comune, oppure soggetta a servitù di passaggio, allora la distanza qui sopra stabilita si deve intendere e misurare dal ciglio anzidetto al ciglio della sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore della strada il più vicino al fondo di chi fa lo scavamento, fermo rimanendo quanto è detto riguardo alla scarpa del medesimo.

Art. 568. Se lo scavamento è fatto in vicinanza ad un muro comune o non comune, purchè sul confine, o ad un pozzo di acqua potabile o ad una cisterna, non solo è necessaria la suddetta distanza, ma debbono altresì farsi le opere intermedie, che a giudizio d'esperti siano giudicate valevoli ad impedire ogni danno al muro, al pozzo ed alla cisterna.

Fonti e motivi.

Sebbene tutti i fossi che si trovano tra due fondi si presumano comuni (art. 565 Cod. Civ.), come i muri divisorii (art. 546 Cod. Civ.), se non vi è titolo o segno in contrario, tuttavia non è lecito ad un confinante di formare un fosso sul confine senza il consenso dell'altro, come vi potrebbe costruire un muro (art. 570 Cod. Civ.), mentre non si può volere un segno terminale che noccia al vicino (1).

Fin da' tempi più antichi si conosceva che lo scavamento di un fosso troppo vicino al fondo altrui cagionava a questo fondo de' danni, per lo che surse la regola attica adottata dal dritto romano (l. 13, ff. *finium regundorum*), che obbliga ad osservare una distanza eguale alla profondità del fosso.

Seguendo tali tracce si è sanzionato nell'art. 575 che non si possono scavare fossi o canali se non osservando una distanza dal confine del fondo altrui eguale alla loro profondità, salve le maggiori distanze che fossero determinate da' regolamenti locali. E con l'art. 576 è detto che tale distanza si misura dal ciglio della sponda de' fossi o canali più vicina al detto confine.

Per rendere più stabile la sponda è pure prescritto nello stesso articolo 576, che essa deve essere inclinata a tutta scarpa, e in mancanza di scarpa, essere munita di opere di sostegno. Val dire che la sponda interiore dalla parte del fondo vicino dovrà avere una scarpa, la cui base sarà uguale all'altezza; e che in mancanza di scarpa la sponda dovrà essere munita di opere di sostegno, come di graticci, o di tavole ficcate sulla scarpa per mezzo di picchetti, ecc. Questa disposizione è saggiamente combinata perchè, dando alla base della scarpa la più grande larghezza, cioè quella necessaria per le terre leggiere e movi-

---

(1) Per la ragione de' confini sorge una doppia necessità: l'una di ragione privata, l'altra di ragione pubblica. Se tu non concedessi di chiudere i fondi o con muri o con siepi, tu li condanneresti a rimaner preda delle devastazioni e de' guasti degli animali o degli uomini. Ma siccome una linea geometrica di confine è appena escogitabile, e dall'altra parte l'uno e l'altro confinante non può occupare questa linea nello stesso tempo; così il preteso diritto dei due si trova in conflitto. Se non che la privata violenza diviene incompatibile con lo stato di socialità. Dunque l'autorità sociale, per diritto a lei proprio (e per ciò stesso tutto pubblico) interviene fra le possessioni contigue ad ordinare certe discipline, per stabilire e mantenere la pace comune. Perciò Solone fino da' suoi tempi ordinò in Grecia le distanze che si dovevano tenere nei confini, sia per piantare alberi, sia per erigere siepi, sia per cavar buche, e così discorrendo. Tutte le genti non barbare intesero quanto stolido e antisociale sarebbe il sanzionare l'uso de' possessi contigui con le astrazioni di una geometrica proprietà. Esse, applicando invece il principio della *limitazione per causa di pubblica necessità*, stabilirono certi intervalli pe' quali la proprietà prediale, sottratta ad un'insensata tortura, si potesse muovere giusta la sfera di una pacifica ed ufficiosa convivenza. Tutte le distanze fra possessi contigui, non stabilite per convenzione, ma comandate dalle leggi, non sono di dritto civile, ma di ragione pubblica, ed appartengono ai così detti *politici regolamenti*. Romagnosi, *Ragion civile delle acque. Ragione dell'opera*, §§ 24 e 25.

bili, e prescrivendo che in mancanza la sponda fosse sostenuta da opere, si è semplicemente deciso che se non vi è bisogno di sostegno, come avviene nelle terre argillose, si può dare alla scarpa una base men larga (1).

Se non che, ove il confine del fondo del vicino si trovi in un fosso comune, ovvero in una strada privata, ma comune o soggetta a servitù di passaggio, allora la distanza sovra indicata si deve intendere e misurare dal ciglio anzidetto della sponda del fosso o canale a scavarsi, al ciglio della sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore della strada più vicina al nuovo fosso o canale; cosicchè dovendosi presumere che il confine cada sulla metà del fosso o della strada comune, la distanza in questi casi sarebbe maggiore, poichè non si computerebbe in essa la metà del fosso o della strada comune che si trova tra il confine ed il ciglio o margine più vicino al fondo di chi scava il fosso o canale. Lo scopo di lasciare tra i due fossi, o tra la strada e il fosso o canale più largo intervallo, indusse a far eccezione al principio generale, secondo cui le distanze si misurano dal preciso confine del fondo, verso il quale debbonsi osservare. Devesi però sempre eseguire quanto è prescritto riguardo alla scarpa ed alle opere di sostegno della sponda del fosso o canale.

La regola attica (detta L. 13, ff. *finium regundorum*), svolta nel senso del nostro Codice Civile, ha per fine d'impedire le frane o gli smottamenti; di permettere al vicino la coltura intera del suo terreno, e di prevenire le liti sul confine delle proprietà.

Ci siamo occupati del caso di chi scavasse un fosso o canale verso una proprietà altrui: che se il fosso o canale si volesse scavare in vicinanza di un muro comune, non sarebbe allora necessaria la distanza eguale alla loro profondità; ma basterebbe il fare tutte le opere intermedie che si giudicassero valevoli ad impedire ogni danno al muro comune, il che dovrebbe definirsi a giudizio di periti. Dappoichè, sebbene non possa temersi la frana del terreno sostenuto dal muro comune, pure è facile a capirsi che con lo scavamento del fosso, cessando il contrasto del terreno nelle fondamenta del muro, potrebbe questo rovinare per effetto della spinta che riceve dalla parte opposta allo scavo, e potrebbe eziandio esso muro ricever danno dall'acqua o da altra materia che pel fosso o canale scorresse (2).

---

(1) Sempre seguendo il principio — dove non è interesse non è azione. — GIOVANETTI, *Du régime des eaux*, § 30.

(2) VIGLIANI, *Appendice delle distanze alla traduzione del Dritto Civile di Duranton*, pag. 366 e 367, vol. 3. — GIOVANETTI, *Du régime des eaux*, § 30. — *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 347 e seguenti, vol. 1.

Per la distanza dalle strade pubbliche vedi gli art. 68 ed 80 della Legge sui lavori pubblici de' 20 marzo 1865.

Art. **578** (1). Quegli che vuole aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte (2), canali od acquedotti, oppure scavarne, profondarne od allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendìo, o variarne la forma, deve, oltre le distanze sovra stabilite, osservare quelle maggiori distanze ed eseguire quelle opere (3) che siano necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali ed acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione de' beni od al giro di edifizi.

Sorgendo contestazioni fra due proprietarii, l'autorità giudiziaria deve conciliare nel modo il più equo i riguardi dovuti ai dritti di proprietà, ai maggiori vantaggi che possono derivare all'agricoltura od all'industria dall'uso a cui l'acqua è destinata o vuolsi destinare, assegnando, ove sia d'uopo, all'uno od all'altro dei proprietari quelle indennità che loro possono essere dovute.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 602. Quegli che vorrà aprire sorgenti, stabilire capi od aste di fonte, canali od acquedotti, oppure scavarne, approfondirne, od allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendìo, o variarne la forma, dovrà, oltre le distanze sovra stabilite, osservare altresì quelle maggiori distanze, ed eseguire quelle opere che fossero necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali od acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei beni od al giro di edifizi.

Ed in caso di contestazione tra i due proprietarii, i tribunali, decidendole, dovranno aver in mira di conciliare nel modo più equitativo e giusto i rispettivi loro interessi, serbati i debiti riguardi ai dritti di proprietà, al vantaggio dell'a-

---

(1) Questo articolo venne desunto dall'art. 55 della Legge del 20 aprile 1804. Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 877 e seguenti. — Vedi tale Legge nell'Appendice di quest'opera.

(2) *Caput aquae illud est unde aqua nascitur: si ex fonte nascatur ipse fons; si ex flumine vel lacu, prima incilia vel principia fossarum, quibus aquae ex flumine vel ex lacu in primum rivum (communem) pelli solent. Plane si aqua sudoribus manando, in aliquem primum locum effluere, atque ibi apparere incipit, ejus hoc caput dicemus, ubi primum emergit*, L. 1, § 8, ff. *de aqua quot. et aestiva*. — Per far intendere poi che cosa s'intenda dagl'idraulici per *asta di fonte*, giova trascrivere la spiegazione che ne diede il marchese Lascaris di Ventimiglia nella sua memoria su' fontanili, stampata in Torino dagli editori Chirio e Mina nel 1830 — « In Lombardia, scrive il Lascaris, s'intende « per fontanile un terreno scavato più o meno profondamente, secondo il bisogno lo « richiede, nel quale si raccoglie l'acqua che sorge alla superficie. Si distinguono in « esso tre parti, delle quali la prima ha ricevuto il nome di *testa*, ed è in essa che si « raduna l'acqua che zampillando sorge dalla terra: le seconda è stata denominata *asta*, « e questa riceve lo scolo della testa: la terza è il canale che serve alla diramazione ed al « passaggio dell'acqua, e che si debbe considerare come il prolungamento dell'asta. »

(3) Per esempio, munire il proprio condotto di una mattonata, di strati di pietre, o di cemento simile al signino antico, a giudizio de' periti dell'arte. Vigliani, *Appendice delle distanze alla traduzione del Dritto Civile di Duranton*, pag. 368, vol. 3.

gricoltura, ed all'uso a cui l'acqua è destinata, o vuolsi destinare, e con istabilire, ove è d'uopo, a favore dell'uno o dell'altro dei proprietarii, quelle indennità che loro potessero a termini di giustizia ed equità essere dovute.

CODICE ESTENSE — Art. 569. Quegli che vuole aprire o stabilire capi od aste di canali od acquedotti, oppure scavarne, approfondarne o allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pendlo, o variarne la forma, deve, oltre le distanze sopra stabilite, osservare altresì quelle maggiori distanze, ed eseguire quelle opere che siano necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali od acquedotti preesistenti e destinati all'irrigazione dei fondi od al giro di opifizi.

Ed in caso di contestazioni tra i due proprietari, i Giusdicenti e tribunali, decidendole, devono avere in mira di conciliare nel modo più equitativo e giusto i rispettivi loro interessi, serbati i debiti riguardi ai diritti di proprietà, al vantaggio dell'agricoltura, ed all'uso cui l'acqua è destinata, o vuolsi destinare, e con lo stabilire, ove sia d'uopo, a favore dell'uno o dell'altro dei proprietarii, quelle indennità che loro possono, a termini di giustizia e di equità, essere dovute.

Veggasi nell'appendice dell'opera l'articolo 55 della Legge della Repubblica Italiana del 20 aprile 1804.

Fonti e motivi.

Il Codice Sardo nell'articolo 602, dopo aver proclamato il principio che quegli che fa qualche escavazione od altra opera per scoprire nuove sorgenti o per accrescere il volume d'acqua di quelle già scoperte, ovvero per condurre le une o le altre, deve fare in modo che con ciò non arrechi nocumento ai fondi, sorgenti, canali ed acquedotti già esistenti e destinati all'irrigazione dei beni od al giro degli edifizi, prescrive che, in caso di contestazione tra i due proprietarii, i tribunali decidendole procurino di conciliare nel modo più equitativo e più giusto i rispettivi loro interessi, serbati i debiti riguardi ai dritti di proprietà, al vantaggio dell'agricoltura ed all'uso a cui l'acqua è destinata, o vuolsi destinare, con stabilire, ove è d'uopo, a favore dell'uno o dell'altro dei proprietarii, quelle indennità che loro potessero a termini di equità e di giustizia essere dovute.

Scopo lodevolissimo ed infatti molto lodato di questa disposizione fu quello di conciliare nel miglior modo possibile due grandi interessi sociali, il rispetto al diritto di proprietà ed il favore dell'agricoltura e dell'industria.

E di fatti non può contestarsi che colui che ha la proprietà del suolo sia pure proprietario di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie, e che gli spettino pertanto le acque che vi decorrono, le quali egli possa in qualunque tempo scoprire, usarne e disporne a suo piacimento. Per altra parte importa grandemente all'agricoltura ed all'industria che il proprietario, il quale ha nel suo fondo un corso d'acqua che può utilizzare per rendere più fertile e più ubertoso il fondo stesso o per lo stabilimento di qualche industria, non sia

trattenuto nel suo divisamento dal timore che dopo aver fatte opere e spese talvolte gravissime, per scoprire l'acqua e per fare piantamenti ed adattamenti nel fondo o fabbricare edifizi, un altro proprietario, facendo egli pure escavazioni od altre opere nel proprio fondo situato superiormente od in un'altra propizia posizione, pervenga, sebbene tali opere sieno fatte a distanza legale, a privarlo in tutto od in parte della medesima acqua, intercettandogliene il corso ed utilizzandola pel suo fondo medesimo od altrimenti.

Il progetto ministeriale del Codice Italiano riproduceva questo lodevole concetto; ma si limitava a prescrivere che qualora l'acqua del nuovo cavo si trovi ad un livello più depresso dell'acqua vicina, debba, oltre alla distanza fissata dai precedenti articoli (che è l'ordinaria distanza legale), osservarsi una distanza maggiore eguale al triplo della differenza fra i due livelli.

Come ben vedesi, l'uno e l'altro di questi articoli muovendo da un eguale principio di equità e di pubblico interesse, il quale non si può disconoscere, ammettono che nelle accennate circostanze non si possono applicare le norme ordinarie e generali circa la distanza da osservarsi nel caso di escavazioni o di altre opere in vicinanza dei fondi altrui. Ma il Codice Sardo, ravvisando impossibile di stabilire un'altra regola fissa e generale, con la quale si possa in tutti i casi impedire che colle nuove escavazioni od altre opere vengano pregiudicate le acque già da altri scoperte ed utilizzate, e volendo conciliare l'interesse pubblico dell'agricoltura e dell'industria col rispetto dovuto ai dritti di proprietà e coll'equità e la giustizia, incaricava i tribunali di provvedere in questo senso a seconda dei casi e delle circostanze, prescrivendo però loro nel Codice stesso quelle norme più precise che si potevano. Il progetto ministeriale invece, credendo che per impedire in ogni caso che col praticarsi le accennate escavazioni od altre opere in un fondo, si tolgano o notevolmente diminuiscano le acque già scaturienti e già utilizzate in un altro, basti di prescrivere che, oltre alla distanza ordinaria, ne sia osservata un'altra uguale al triplo della differenza tra i due livelli, si limitava a questa sola disposizione.

Ambi questi sistemi hanno il loro pregio ed il loro difetto.

Pregio del sistema del Codice Sardo è di non sacrificare i diritti di un proprietario in favore dell'altro; di procurare di conciliarli se è possibile, e di stabilire che in difetto le acque siano attribuite a quello che le utilizzerà a maggior vantaggio dell'agricoltura e dell'industria, accordando in tal caso all'altro proprietario quell'equa indennità che possa essergli dovuta; per qual modo si favorisce l'interesse pubblico senza ledere quello della giustizia.

Difetto dello stesso sistema è quello di lasciare luogo a complicate questioni, e di confidarne la decisione all'arbitrio, dicesi, dei tribunali.

Pregio del sistema del progetto ministeriale è di essere più sem-

plice, e di non dar luogo nè ad intricate questioni, nè all'arbitrio dei tribunali.

Difetto è di stabilire una regola generale e fissa per tutti i casi, la diversità dei quali può essere immensa; di non essere certo che con quella regola si raggiunga lo scopo a cui mira la legge; infine di sacrificare senza indennità il dritto di proprietà e della giustizia all'interesse pubblico senza essere neppure certo di favorirlo.

In questo stato di cose la Commissione Senatoria, dopo interrogati uomini sapienti e pratici nella scienza idraulica, fra i quali il professore Richelmy, si risolse a dare la preferenza al sistema del Codice Sardo. Si osservò non essere possibile di conseguire lo scopo a cui mirano tanto il Codice Sardo, quanto il progetto ministeriale con prescrivere soltanto una distanza speciale *a priori* determinata dalla legge, tra le nuove escavazioni e la sorgente o corso d'acqua già da altro proprietario utilizzata; perciocchè i mezzi atti ad impedire che con quelle nuove escavazioni si estingua e si pregiudichi la sorgente o corso d'acqua già utilizzata possono dipendere dalla qualità e natura dei terreni; dalla diversità e disposizione degli strati che li compongono; dall'essere essi terreni in pianura od in collina; dall'essere essi più o meno inclinati, e da moltissime altre accidentalità, che è impossibile di tutte prevedere — che il prescrivere che qualora l'acqua del nuovo cavo si trovi ad un livello più depresso dell'acqua vicina, debba, oltre la distanza stabilita pei casi ordinarii, lasciarsene una maggiore, eguale al triplo della differenza tra i due livelli (la quale maggior distanza, come ognun vede, può in molti casi non essere che di pochi centimetri), se potesse essere efficace rimedio quando trattasi di terreni siti in pianura, e non facilmente permeabili, cosa di cui non erano neppure persuasi tutti gl'ingegneri idraulici consultati dalla Commissione, nol sarebbe per certo nel caso di terreni sabbionosi e facilmente permeabili, o di quelli nei quali, attesa la speciale loro natura, l'acqua che corre sotto suolo non può seguitare sempre un corso regolare e lo stesso livello, ma è talvolta obbligata di scorrere per fili e per sifoni — che tanto meno può essere efficace rimedio nei terreni siti sui monti e colline, nei quali l'acqua va scendendo per la china fino alle valli, seguitando il pendìo stesso della superficie esterna, ma però a maggiore o minore profondità, secondo la qualità del terreno e la posizione degli strati inferiori, cosicchè un corso d'acqua può talvolta essere totalmente intersecato con una escavazione fatta soltanto fino ad un livello molto più alto di quello a cui l'acqua stessa scaturisce nel fondo vicino; la qual cosa si verifica sovente in pratica, che al postutto nella falsa ipotesi che con quella distanza speciale si potesse in realtà impedire l'intersecamento dell'acqua già scoperta ed utilizzata in altro fondo, lungi da conseguirsi con ciò lo scopo cui mira e deve mirare la legge, quello cioè di conciliare i diritti dei due proprietarii tra di loro e coll'interesse generale dell'agricoltura e dell'industria, si protegge-

rebbe soltanto il proprietario che fu il primo a scoprire ed utilizzare l'acqua nel proprio fondo, senza curarsi dell'indennità che possa essere dovuta all'altro proprietario che viene impedito di usare dello stesso dritto, e, ciò che è peggio, senza neppure verificare se quest'altro proprietario non farebbe di quell'acqua un uso che maggiormente giovi all'agricoltura e all'industria in generale.

Nè il rimprovero che si fa alla disposizione del Codice Sardo di lasciare troppo arbitrio ai tribunali nella decisione delle controversie tra i proprietarii e di dar luogo ad intricate liti parve motivo sufficiente per respingere una disposizione giusta, praticabile e buona in se stessa, e per farle preferire un'altra, la quale è per lo meno dubbio se sia efficace, ed ove lo fosse, condurrebbe incontestabilmente alla lesione dei dritti di proprietà e ad un'ingiustizia.

Per verità, prescriversi nella legge che decidendo una controversia, la quale dipende dall'apprezzamento di fatti e di circostanze, i tribunali dovranno tener conto di tali fatti e circostanze, non è affidare i dritti delle parti al semplice arbitrio del giudice, ma solo cedere ad una necessità sovente insuperabile, onde sia loro resa piena giustizia per quanto le umane forze lo permettano ; tanto meno può dirsi che la legge si affidi al mero arbitrio dei tribunali quando essa determina i fatti e le circostanze che devono valutarsi, e le conseguenze giuridiche che ne derivano.

Quanto poi alla frequenza ed intricatezza delle liti che si temono, dato anche per vero questo asserto, dovrebbe sempre riflettersi che sarebbe pericoloso errore respingere qualunque disposizione anche dettata dai grandi ed impreteribili interesssi sociali, cioè dalla morale e dalla economia politica, tuttavolta che possa temersi che la disposizione stessa dia luogo a più o meno intricate discussioni giuridiche.

Non si deve certamente favorire lo spirito litigioso, ma è pur bene che tutti i cittadini possano esperimentare tutti i loro diritti, acciocchè la verità e la giustizia abbiano sempre il loro trionfo : le leggi che mirassero in modo troppo assoluto ad impedire le liti, avrebbero per effetto il pervertimento del senso morale dei cittadini, perchè favorirebbero la prepotenza ed i soprusi.

La Commissione Senatoria pertanto ristabilì l'intero articolo del Codice Sardo, facendovi alcune modificazioni soltanto di forma, salvo quella concernente le ultime parole dello stesso articolo, la quale ha per oggetto di togliere il troppo arbitrio che potevano avere i tribunali nello stabilire l'indennità nel caso ivi previsto (1).

Nella Commissione legislativa, *Precerutti* reputava migliore il sistema delle distanze legali stabilito dal progetto ministeriale. Tale sistema, disse, è adottato nei paesi più irrigui, e vi funziona ottima-

(1) Relazione Senatoria al progetto del Codice Civile Italiano.

mente; esso fu propugnato da Romagnosi (1) e l'avvocato Giovanetti, che fu l'autore dell'articolo 602 del Codice Albertino, mutò poscia opinione e lodò il sistema delle distanze legali (2). Uomini peritissimi nella materia dichiararono essere matematicamente impossibile fissare con precisione nei singoli casi quale debba essere la distanza. La protezione, che l'altro sistema vuole accordare al proprietario, torna quasi sempre illusoria, perchè l'interessato rarissimamente o non mai riesce a pruovare ciò che la legge gli dà facoltà di provare.

Fu risposto che il sistema del progetto Senatorio venne introdotto per la ragione che, essendo molto variabile la natura dei terreni, una distanza determinata *a priori* talvolta sarebbe stata eccessiva, talvolta insufficiente, ben di rado perfettamente acconcia; e che Romagnosi medesimo, la cui autorità fu citata dal *Precerutti*, era costretto ad ammettere che, se non ostante le misure e le distanze stabilite, si fossero verificati dei danni, l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto intervenire per ovviare ad essi in quei modi che le circostanze speciali dei casi fossero per consigliare. Si aggiunse che lo scopo del sistema delle distanze legali era evidentemente quello di far salvo il diritto del proprietario a trarre il miglior partito possibile dalla cosa sua. Or, in tema di servitù, si modifica, si limita continuamente la proprietà per ragioni di pubblico interesse. E se è giusto senza dubbio che il proprietario abbia un compenso per le limitazioni che s'impongono allo esercizio del suo diritto, le indennità stabilite dalla legge mirano a dargli simile compenso. Si ricordò inoltre che erano stati interrogati distinti ingegneri idraulici, i quali unanimamente avevan risposto che non era possibile fissare *a priori* una distanza, la quale servisse per tutti i casi, e assicurasse costantemente lo scopo della legge, quello cioè d'impedire che lo scopritore di una nuova acqua arrechi danno a coloro i quali già si servono di una sorgente, di un canale, di un acquedotto preesistente e destinato alla irrigazione dei beni o al giro di edifizi. Si notò da ultimo come il sistema del Codice Albertino era stato anche accolto nel Codice Estense, il quale nella materia d'acque era uno dei migliori che si avevano in Italia.

Per lo che la Commissione legislativa mantenne il sistema del Codice Albertino (3).

Per la distanza degli scavi, fontanili e simili dai fiumi, torrenti e canali, vedi l'art. 168 *k* della legge sui lavori pubblici dei 20 marzo 1865. Vedi quanto è detto sotto gli art. 575 e 576.

---

(1) *Condotta delle acque*, § 877 a 907.
(2) *Du regime des eaux*, § 33.
(3) Commissione Legislativa, seduta antimeridiana, 9 maggio 1865.

Art. **580**. Per le piante che nascono e pei piantamenti che si fanno nell'interno de' boschi verso i rispettivi confini, o lungo le sponde dei canali, o lungo le strade comunali, senza impedimento del corso delle acque e de' passaggi, si osserveranno in mancanza di regolamenti gli usi locali e, solo in mancanza di questi, le distanze sopra stabilite.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 604. Per le piante che nascono e pei piantamenti che si fanno nell'interno dei boschi verso i rispettivi confini, o lungo le sponde dei canali, o lungo le strade comunali senza pregiudizio del corso delle acque e dei passaggi, si osserveranno in mancanza dei regolamenti gli usi locali, e solo in difetto di questi le distanze sovra stabilite.

CODICE ESTENSE — Art. 571. Per le piante che nascono e pei piantamenti che si fanno nell'interno dei boschi verso i rispettivi confini, o lungo le sponde dei canali e lungo le strade comunali, senza pregiudizio del corso delle acque e dei passaggi, si osservano, in mancanza di regolamenti, gli usi locali, e solo in difetto di questi le distanze sovra stabilite.

Fonti e motivi.

Nella compilazione del Codice Albertino, discutendosi intorno alle piantagioni, fu proposto da un Commissario che per quelle che si fanno lungo le sponde dei canali si facesse eccezione alla regola generale riguardo alle distanze, essendo ammesso dall'uso che il proprietario confinante può piantare vicino alla sponda, traendosi così profitto da un terreno che non serve ad altro che al collocamento degli annui spurghi.

La proposta fu accolta, e in via di eccezione fu ammesso che per tali piantagioni dovessero rispettarsi, in mancanza di regolamenti, gli *usi locali*, e solo *in mancanza di questi* le distanze stabilite dall'articolo 603 del Codice Civile Albertino, rispondente all'articolo 569 del vigente Codice Italiano (1).

L'autorità degli *usi locali* fu ammessa solamente ne' piantamenti di cui parla questo articolo 580, per la maggior frequenza di usi particolari e la maggior facilità di provarli in simili piantagioni (2).

Vedi l'art. 603 ed osservazioni postevi.

---

(1) *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 551 e 552, vol. 1.

(2) Vigliani, *Note alla traduzione del Dritto Civile di Duranton*, pag. 341, vol. 3.

§ V.

Dello stillicidio.

Art. **591**. Ogni proprietario deve costruire i tetti in maniera, che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica, in conformità ai particolari regolamenti, e non può farle cadere sul fondo del vicino.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 681. Qualunque proprietario deve far costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino nel suo terreno o sulla via pubblica; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 602. Qualunque proprietario dee far costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica: egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino, purchè non vi sia costituita servitù.

CODICE PARMENSE — Art. 533. Qualunque proprietario deve far costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino.

Art. 534. Gli stillicidii delle case sopra le strade pubbliche delle città o borgate saranno di una eguale estensione.

Gli usi de' luoghi determinano l'uniforme collocamento delle docce a' tetti delle case.

CODICE TICINESE — Art. 272. Qualunque proprietario deve far costruire i tetti in maniera che le acque piovane cadano sul suo terreno o sulla via pubblica; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino.

Art. 273. Può nondimeno venire imposta o per convenzione o per possesso la servitù dello stillicidio, che consiste nell'obbligo che ha il fondo serviente di ricevere le acque che vi cadono dal fondo dominante.

CODICE ALBERTINO — Art. 615. Qualunque proprietario deve costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica, uniformandosi ai particolari regolamenti; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino.

CODICE ESTENSE — Art. 578. Qualunque proprietario deve far costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica; egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino se non che in forza di una particolare convenzione.

Art. 579. Lo stillicidio che compete per titolo di servitù non può avanzarsi o variarsi con maggior raccolta di acque in pregiudizio del fondo serviente.

Art. 580. Solo nelle città, castelli e borgate, allorchè per nuove costruzioni o ristauri ordinati dalla pubblica autorità si rendesse indispensabile di variare lo stillicidio, ciò si può fare nel modo che a giudizio di periti riesca di minor aggravio al fondo serviente, ed a fronte di congruo indennizzo al proprietario dello stesso fondo.

CODICE AUSTRIACO — Art. 489. Chi ha il diritto di stillicidio può fare scolare libe-

ramente o per mezzo di canali l'acqua piovana sul tetto altrui; può anche ergere più in alto il proprio tetto; deve però disporre in modo che non renda con ciò la servitù più gravosa. Ha del pari l'obbligo di far levar a suo tempo le nevi abbondanti e di conservare anche i canali destinati allo scolo.

Fonti e motivi.

Per la servitù legale di *scolo* d'acque, il fondo inferiore è soggetto a ricevere lo scolo *naturale* del fondo superiore. Ond'è che il proprietario di questo, edificando sul confine, non può far cadere le acque dalla sommità del suo muro sul fondo dell'altro vicino, se non quando tal diverso modo di scolo non importi un aggravio nella servitù. Ma se, sia o non sia diverso il livello dei fondi, uno dei vicini edifica un muro divisorio, non potrà dare al tetto suo, o alla parte superiore ove si termina in alto il muro tal pendìo che l'acqua piovana cadendo sul tetto o sulla grossezza del muro (per quanto il tetto o il muro siano al di qua del confine) vada da ultimo a cadere nel fondo del vicino. Questo articolo lo vieta espressamente, e prescrive che ogni proprietario debba costruire il tetto in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o si scarichino nella via o in fossi pubblici. Ma può per convenzione derogarsi alla disposizione di legge, stabilendo che nel fondo vicino possa farsi cadere l'acqua del tetto o lungo tutta la fronte a gocce, che è il vero *stillicidio*, o per doccie o grondaie; e allora la servitù legale di stillicidio sarebbe mutata in convenzionale *stillicidii recipienti*, per la quale si troverebbero invertite le parti di fondo dominante e di serviente (1).

---

§ VI.

Del diritto di passaggio e di acquedotto.

Art. **598**. Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle acque di ogni specie che vogliano condursi da chi abbia permanentemente od anche solo temporaneamente, il diritto di servirsene per le necessità della vita o per usi agrarii od industriali.

Sono esenti da questa servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti.

---

(1) Regnoli, *Sunto di lezioni* dell'anno 1866 e 1867, pag. 102. — Cepolla, *Tractat. I.* cap. 28.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE PARMENSE — Art. 536. Il passaggio deve regolarmente prendersi in quella parte in cui il transito è più breve dal fondo circondato alla via pubblica.

Ciò nondimeno il passaggio dev'essere stabilito in quella parte ove riesca di minor danno a colui sul cui fondo viene accordato.

Art. 537. Quegli che abbisogna di derivare le acque per fondi altrui onde irrigare il proprio, può costringere i proprietarii ad accordargli l'acquedotto mediante indennizzazione, ed osservando le altre regole stabilite nell'articolo precedente.

Art. 538. L'azione per indennità è soggetta a prescrizione, e sussiste il diritto di continuare il passaggio ed acquedotto, quantunque l'azione per l'indennità non possa più essere esercitata.

CODICE ALBERTINO — Art. 622. Ogni comune, università e individuo è tenuto a dare il passaggio per i suoi fondi alle acque, che vogliono condursi da chi abbia ragione di estrarne da fiumi, fontane o da altre acque per irrigare i beni, o per uso di edifizi, eccettuate però da detti fondi le case coi cortili, ale o giardini alle medesime attinenti.

CODICE ESTENSE — Art. 588. Quegli che possiede fondi privi d'uso d'irrigazione, e che possa valersi o di acque proprie, o di quelle di fiumi, canali, torrenti, laghi, fontane, serbatoi, ecc., è in diritto di farle passare, per irrigare i fondi stessi, pei terreni altrui, siano di ragione privata, sieno di comuni o di corpi morali.

CODICE AUSTRIACO — Art. 490. Quegli che ha il diritto di condurre dal tetto del vicino l'acqua piovana sul proprio fondo, deve egli solo sostenere le spese dei canali, dei vasi destinati a ricevere acqua e delle altre opere a questo fine necessarie.

Art. 491. Se per derivare le cose fluide sono necessarie delle fosse e dei canali, il proprietario del fondo dominante è obbligato a costruirli ed anche a tenerli ben coperti e purgati, per diminuire così il peso del fondo serviente.

Art. 497. Quegli che ha il diritto di derivare l'acqua dal fondo altrui nel proprio, o di condurlo nel proprio o nel fondo altrui, può egli pure costruire a sue spese i condotti, i canali e le chiuse necessarie a questo fine. La misura da non eccedersi nell'esecuzione di tali opere vien determinata dal bisogno del fondo dominante.

Veggansi nell'appendice dell'opera gli articoli 51 e 52 della Legge della Repubblica Italiana del 20 aprile 1804.

Fonti e motivi.

Del principio del passaggio forzoso contemperato col diritto di proprietà si è già parlato sotto gli art. 436 e 438 (1).

Ma giova tornarvi per poco ancor sopra con qualche veduta eminente, e ricordare che le norme di legge non si debbono trarre solamente dai rapporti d'una individuale e privata padronanza, ma si debbono dedurre, associare e fondere in un sol tutto, contemplando

(1) Vedi pure Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 155 a 159.

anche i rapporti delle sociali esigenze. Dal lavoro unito di più uomini conviventi risultano le immense utilità, le quali, come ognun sa, sono impossibili ad ottenersi dai lavori isolati dei singoli. Ma questi lavori collettivi non si possono eseguire che mediante certi ritegni o sacrifizi privati, i quali vengono largamente compensati coi prodotti collettivi della comunanza. Essi risultano da questa specie di risparmii privati che la socialità stessa esige come indispensabili alla voluta conservazione. Da ciò sorgono le ordinazioni veramente *civili*, nelle quali un'assoluta speculativa padronanza viene raffazzonata e resa attiva. Se le ordinazioni fossero determinate dai soli rapporti sgranati ed individuali, tali ordinazioni non sarebbero più civili, ma meramente private e solitarie. Il concetto di civile si riferisce ed allude ad una comunanza vivente sotto un sociale governo. La comunanza esige un contemperamento di attribuzioni primitive per soccorrere, proteggere e perfezionare gl'individui. La comunanza esige un ricambio di servigi e di benefizi, epperò comanda una limitazione necessaria di un diritto privato, che fu dedotto prima da considerazioni puramente individuali. La comunanza vive e sussiste coi compensi, e non cogli apici assoluti d'isolate proprietà attribuite dalle astrazioni. Finalmente la comunanza modera le pretese di un personale egoismo incompatibile con la convivenza pel miglior essere dei conviventi istessi (1).

Discendendo ora al particolare, si domanda qual è in generale l'oggetto della condotta delle acque? A primo tratto si vede che esso non è che un beneficio o positivo o negativo che se ne vuole ottenere. I benefizi negativi consistono nell'allontanare ogni nocumento che può derivare da un'acqua corrente: tale ad esempio sarebbe lo scarico delle acque soprabbondanti di cui parla l'art. 606. I positivi poi sono i servigi direttamente utili, i quali si possono ricavare dalla condotta stessa di queste correnti, la quale può essere di ragione privata o pubblica. Quest'articolo 598 versa sulla condotta di ragione privata per ottenere un beneficio positivo.

Laonde due classi massime di acquedotti possono esistere: sotto la prima si comprendono gli acquedotti *lucrativi*: sotto la seconda gli acquedotti *difensivi*. Coi primi si tratta di accogliere, coi secondi di rimuovere. *Accoglienza* dunque e *ripulsa*, ecco i due intenti possibili e prossimi per la condotta di un'acqua.

Or quante sono le specie degli acquedotti lucrativi? Se ne noverano sei, cioè: 1° *Acquedotti per navigazione*: tutti i navigli così detti navigabili, tutti i canali egualmente navigabili di comunicazione appartengono a questa prima classe. — 2° *Acquedotti per irrigazione di terre*: questi sono i più usati nei paesi nei quali esistono acque perenni, e specialmente nell'Italia superiore. — 3° *Acquedotti per arti*

(1) Romagnosi, *Ragion civile delle acque*, § 4, ragione dell'opera.

e mestieri: questi servono o per animare opificii, come i molini, le pile, ecc.; o per usare dell'acqua stessa in natura, come i canali per purgare, macerare, ecc. — 4° *Acquedotti per usi domestici*: abbeverare uomini ed animali, lavare, empire bagni, ecc., sono esempi di questi usi domestici. — 5° *Acquedotti per tutela comune*; come son quelli che procurano acqua per estinguere incendi, munire fosse di fortezza, ecc. — 6° *Acquedotti per colmate di terreni*; i quali si fanno per condurre le acque torbide, portanti terra vegetale su qualche terreno perduto e per lo più coperto di ghiaia dalla inondazione di qualche acqua, e ciò nel fine di ottenere uno strato capace a nutrire piante utili.

Per lo che la condotta privata delle acque annovera quelle di tali specie che si riferiscono, come dice quest'articolo, alle *necessità della vita, ed agli usi agrarii o industriali*. Le altre specie spettano propriamente agli acquedotti di ragione sociale o pubblica, e però formano oggetto di regolamenti economici o politici. Solo per incidenza ed accessoriamente essi possono venire contemplati nella ragione privata della condotta delle acque; e ciò si verifica nel caso che dalle correnti destinate alla navigazione, alla tutela comune, alla pulitezza, o ai sollazzi pubblici si facesse una dispensa innocua di acque a privato benefizio.

Conviene inoltre avvertire che v'ha molta differenza tra la servitù di condurre un'acqua (*ductus aquae*, di cui parla quest'articolo), e la servitù di attingere o cavar acqua (*aquae haustus*). Ulpiano l'aveva fatto espressamente avvertire nella L. 1, § 1. ff. *de fonte* dicendo: *Sicut discretae sunt servitutes ductus aquae atque haustus aquae, ita interdicta separatim redduntur*. E Gotofredo alla parola *discretae* soggiunge: *aquae ductus et aquae haustus servitutes discretae sunt, hoc est inter se differentes. Separatorum separata debet esse ratio et actio*.

Or in generale la servitù di condurre un'acqua è il diritto di dedurre dal fondo o canale altrui un'acqua trovata o da trovarsi per farla decorrere per via di pendenza a proprio vantaggio in luogo destinato. Si è detto per via di pendenza, per dinotare la differenza tra la servitù di condurre acqua e quella di cavare acqua; perocchè in quest'ultima si trasporta l'acqua per via di recipienti o aspiranti, i quali la sollevano e separano dalla massa (1).

Giova intanto bene rischiarare la disposizione di quest'articolo.

Non fa mestieri di essere proprietario del fondo ove vuole condursi l'acqua per le necessità della vita o per gli usi agrarii o industriali, nè fa mestieri esser proprietario delle acque da condursi per ottenere dalla legge il diritto di passaggio. Per lo che questo diritto

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 37 e 38, 599 e 600. — *Ragion civile delle acque*, § 226, 227, 228, 229 e 230. Vedi quanto è detto sotto l'art. 619

è accordato eziandio ai fittaiuoli. Sovente il proprietario non ha la volontà nè i mezzi di migliorare i suoi fondi: viene un ricco fittaiuolo, che, mediante una lunga locazione, s'incarica di renderli fertili con l'irrigazione, e prende a fitto dell'acqua che si vuole da lui condurre per gli altrui fondi; per qual ragione dovrebbe esserne impedito? Il testo della legge si presta ad una interpretazione favorevole ai fittaiuoli, e niuno saprebbe tenere una opposta sentenza. L'articolo parla in modo espresso di chi abbia temporaneamente il diritto di servirsi dell'acqua, e corrisponde all'articolo 604, nel quale si è previsto il caso, in cui si può domandare il passaggio per un tempo non maggiore di nove anni. Sonovi inoltre ragioni più alte ed universalmente consentite, le quali vogliono cotesta interpretazione. I miglioramenti agrarii sono dovuti particolarmente al sistema di locazione a lunga durata. Se si negasse il diritto di passaggio al fittaiuolo, la sua industria e i suoi capitali sarebbero condannati all'inerzia, e gli effetti della libera circolazione dell'acqua non verrebbero a svolgersi che lentamente (1).

Tali osservazioni si applicano agli usufruttuarii. Non si creda che tutti costoro si assomiglino, e che essi non cerchino che godere. Coloro che vedono innanzi a sè un avvenire alquanto lontano, e che sono forniti di una certa intelligenza, non trascurano il miglioramento dei fondi. Se ad essi manca il danaro, è là il fittaiuolo pronto a fare il loro ed il proprio vantaggio.

Si ammette il diritto di passaggio per le necessità industriali. L'acqua in effetti è preziosissima come forza motrice: i molini, le macchine per battere, i purgatori a riso sono indispensabili ad una proprietà per poco che sia estesa. Si temono degli abusi, o si teme un confitto tra l'interesse dell'irrigazione e quello di usine? Savie disposizioni, che sono comuni alla condotta delle acque in generale, prevengono gli abusi. Il conflitto non può avverarsi se ognuno si tiene strettamente al principio tutelare dell'anteriorità, principio che è di dritto comune, e che è stato consacrato espressamente dall'articolo 615 in ciò che riguarda le concessioni del demanio, e dall'articolo 652 tra gli utenti di un medesimo canale o di una medesima fontana. Il beneficio del passaggio legale è stato fin dalla sua antica origine comune presso i Milanesi e Piemontesi alla irrigazione ed alle usine. Non ne è risultato mai inconveniente alcuno. Certamente qualche volta i bisogni dell'irrigazione esigono la preferenza. Allora vengono i regolamenti a dirimere simiglianti contese. Per tal guisa, durante l'està, le macchine cessano di lavorare in parecchi luoghi e per qualche tempo, a fine di dar agio alla irrigazione; ma in molte altre parti si è riuscito a conciliare l'irrigazione col movimento delle usine. L'acqua che fa

(1) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 7. — *Motivi del Codice Albertino*, pag. 563, vol. I.

volgere una ruota ha già servito o servirà per l'irrigazione. L'industria agricola e manifatturiera non devono ostacolarsi; la loro destinazione è di aiutarsi scambievolmente e di servire con bell'accordo all'accrescimento della privata e pubblica ricchezza (1).

Riguardo al capoverso di questo articolo, il progetto presentato dal Ministro Pisanelli era conforme al Codice Albertino ed al testo del Codice vigente. La Commissione Senatoria ammise volentieri l'esclusione assoluta delle case, perciocchè riguardo a queste la servitù di cui trattasi, oltre ad essere sempre di grave incomodo, poteva anche pregiudicare la sicurezza e la salute degli abitanti, malgrado le più diligenti precauzioni, e di più tale servitù traeva sempre seco un'altra sovente noiosissima per le riparazioni del canale.

Ma non le parve abbastanza giustificata l'assoluta esclusione eziandio dei cortili, de' giardini ed aie, allora quando sia affatto impossibile di stabilire il passaggio delle acque altrove, e sia per altra parte riconosciuto che può praticarsi nei medesimi cortili, aie e giardini senza che essi cessino di essere atti alla loro destinazione, nè abbiano a risentire troppo grave danno da siffatta servitù; e perciò propose il capoverso nei seguenti termini:

« Sono esenti da questa servitù le case, e, secondo le circostanze, « possono anche esserlo i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti. »

Ma la Commissione Legislativa tornò invece al progetto ministeriale ed alle prescrizioni del precedente Codice Albertino (2). Si disse che a tal modo si concilia per quanto è possibile l'interesse dell'agricoltura col diritto di proprietà. Se si fa eccezione per le case, perchè non si farà eccezione eziandio pei cortili, pei giardini, per le aie ad esse attinenti e formanti con esse una cosa sola? Una delle ragioni per le quali si eccettuarono le case, fu che, stante la piccola estensione della loro area, il farle esenti dalla servitù, di cui parla questo articolo, non avrebbe portato gravi inconvenienti. Ora la stessa ragione si applica eziandio ai cortili, ai giardini ed alle aie. E poi quanti arbitrii non potrebbero verificarsi nello apprezzamento di quelle circostanze per le quali anche le aie, i giardini, i cortili dovrebbero godere della esenzione stabilita per le case? D'altronde regge pei cortili, pei giardini e per le aie la stessa ragione che sta pure per le case, cioè che con l'acquedotto si turberebbe e si muterebbe troppo profondamente l'uso cui quei luoghi son desinati (3).

---

(1) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 7 ed 8.

(2) Articolo 622.

(3) Commissione Legislativa, seduta antimeridiana, 9 maggio 1865. — Regnoli, *Sunto di lezioni* per gli anni 1866 e 1867, pag. 111. — Vedi quanto è detto sotto le nozioni generali e sotto gli articoli 436, 438 602, e 604. — Vedi la legge sui lavori pubblici dei 20 marzo 1865 e regolamento sulla derivazione delle acque pubbliche degli 8 settembre 1867.

Art. **599**. Chi domanda il passaggio deve aprire il necessario canale, senza che possa far decorrere le sue acque nei canali già esistenti e destinati al corso di altre acque. Ma il proprietario del fondo che sia anche proprietario di un canale in esso esistente e delle acque nel medesimo scorrenti, potrà impedire che un nuovo canale sia aperto nel suo fondo, offrendo di dare il passaggio alle acque nel canale medesimo, quando ciò possa praticarsi senza notabile danno di chi domanda il passaggio. In tal caso sarà dovuto al proprietario del canale un'indennità da determinarsi, avuto riguardo all'acqua introdotta, al valore del canale, alle opere che si rendessero necessarie pel nuovo transito ed alle maggiori spese di manutenzione.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 623. Sarà a carico di chi domanda il passaggio di formare il necessario canale, senzachè possa pretendere di far decorrere le sue acque ne' canali già esistenti, e destinati a decorso di altre acque: potrà bensì il proprietario del fondo, se sarà anche proprietario di un canale in esso esistente, e delle acque nel medesimo discorrenti, impedire che un nuovo canale sia aperto nel suo fondo, offrendo di dare il passaggio all'acque nel canale medesimo, semprechè così possa praticarsi senza notabile pregiudizio di chi chiede il passaggio.

Art. 628. Quegli che vorrà approfittare, a termini dell'art. 623, dell'offerta di far decorrere le sue acque in un canale altrui, dovrà in proporzione dell'acqua che vi immette, pagare nello stesso modo il valore dei siti occupati dal canale, e colla stessa proporzione rimborsare le spese occorse per la formazione del medesimo, oltre il pagamento dei maggiori siti che occorresse di occupare, e di tutte le altre spese che il passaggio delle sue acque fosse per rendere necessarie.

CODICE ESTENSE — Art. 589. È a carico di chi domanda il passaggio di formare il necessario acquedotto comprensivamente a tutti i manufatti ed altri lavori necessarii per conservare al fondo serviente l'esercizio libero tanto dei transiti, che dei rispettivi scoli, e di mantenere il tutto in lodevole stato.

Fonti e motivi.

Un editto del Duca Carlo Emanuele obbligava il proprietario di un canale a permettere di farvi introdurre e scorrere le acque altrui, e il Senato di Torino dopo una profonda discussione ordinò nel 1675 l'esecuzione di tale editto contro la Contessa di Ponte Spatis, benchè avesse riconosciuta dura una tal legge; ma il Senato di Milano fermamente decideva che nessuno poteva essere costretto a cedere altrui il canale di cui egli è proprietario.

Tra l'autorità di questi due Tribunali supremi non si dubitò di se-

guire quella del Senato di Milano, perchè gl'interessi e i bisogni della coltura idraulica erano meglio conosciuti e più sviluppati nella Lombardia che altrove. L'arte dell'agricoltura era nell'infanzia in Piemonte al tempo dell'editto del Duca Carlo Emanuele, ed il Senato di Torino trovò nel 1675 la legge dura.

In effetti la ragione e l'esperienza parlano chiarissimamente contro una legge somigliante. Sonovi mille casi in cui il proprietario di un canale ha permesso d'introdurre in esso una data quantità d'acqua per renderla in una località inferiore distante 500, 1000, 3000, 10000 metri e più; e le conseguenze ordinariamente spiacevoli di queste convenzioni dimostrano che il legislatore non potrebbe mai con giustizia rendere obbligatoria questa facoltà.

L'accrescimento dell'acqua in un canale aumenta di molto le spese per la pratica degli spurghi, espone le sponde e gli edifizi a deterioramenti, e la perdita dell'acqua lungo il corso diviene più forte in ragion della pressione che cresce con la massa dell'acqua.

Per causa di questi danni si stipulava ordinariamente che colui il quale introduceva dell'acqua in un canale per riprenderla più giù, lasciava in favore del proprietario un quarto dell'acqua stessa. Così il transitante che introduce due once d'acqua nel canale altrui, non ne riceveva all'uscita che un'oncia e mezzo. Si adottò questa costumanza nel 1783, allorchè si regolarono molte difficoltà sopravvenute tra gli utenti del canale Dassi, derivato dalla roggia Mora e il suo antico proprietario; ma ora nessuno più si contenta del quarto dell'acqua, e difficilmente si avverano somiglianti convenzioni.

Vi ha una ragione capitale che vi si oppone, ed è che bisogna esercitare una grande e dispendiosa sorveglianza sull'introduzione dell'acqua. Qualche volta, e specialmente all'occasione di acque basse, che si avverano ordinariamente dalla prima metà di giugno insino alla fine di luglio, se non piove alla montagna, l'acqua viene a mancare. Se il battente vi si abbassa al di sotto di 30 centimetri, la quantità d'acqua introdotta si diminuisce, ed è una perdita che resta a carico del proprietario del canale, perchè se questo proprietario non abbassa a tempo e proporzionatamente lo sportello della presa d'acqua, l'estrazione è sempre la stessa. Si comprende facilmente quanto è grande la difficoltà di riconoscere ad ogni istante la diminuzione all'entrata, e di far agire immediatamente il preposto, *camparo*, per abbassare lo sportello onde ritenere l'acqua. Si comprende ancora che il proprietario del canale non può sempre fidarsi dell'attività ed incorruttibilità dei preposti.

In tempo di siccità l'acqua è più preziosa che mai. Allora, a motivo del gran caldo, i bisogni dell'agricoltura sono pressantissimi e le perdite sono più gravi. Si aggiunga che qualche volta anche il proprietario del canale, non meno cupido o bisognoso degli utenti, si avvisa di abbassare lo sportello all'uscita, benchè l'acqua non manchi nel canale. Di qui mille contestazioni che spesso si traducono in risse violente.

Dopo tutte queste considerazioni, non si poteva ragionevolmente

costringere con una legge il proprietario a permettere il passaggio nel suo canale ch'egli possiede nel suo fondo.

Ma se non è necessario di costruire il canale quando il proprietario del fondo offra di dare il passaggio nel suo, la legge non deve dare a lui assolutamente questo diritto. Può accadere che ciò non convenga a chi domanda il passaggio. Se questi è esposto ad un notabile danno, è giusto che possa rifiutarsi, *de minimis non curat praetor* (1).

Nella compilazione del Codice Albertino si disputò vivamente intorno a questo articolo, ma prevalsero le idee ora esposte (2).

Art. **600**. Deve anche permettersi il passaggio dell'acqua a traverso i canali ed acquedotti in quel modo che si riconosca più conveniente e adattato al luogo ed al loro stato, purchè non sia impedito, ritardato od accelerato, nè in alcun modo alterato il corso od il volume delle acque in essi scorrenti.

Art. **601**. Dovendosi per la condotta delle acque attraversare strade pubbliche, ovvero fiumi o torrenti, si osserveranno le leggi ed i regolamenti speciali sulle strade ed acque.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 624. Dovrà anche permettersi il passaggio dell'acqua a traverso i canali ed acquedotti in quel modo che si ravviserà più conveniente e adattato alle località ed allo stato di detti canali ed acquedotti, purchè non sia impedito, ritardato od accelerato, nè in alcun modo alterato il corso ed il volume delle acque in quelli defluenti.

Art. 625. Dovendosi per la condotta delle acque attraversare strade pubbliche comprese le comunali, ovvero fiumi o torrenti, dovranno osservarsi le leggi e regolamenti speciali sulle strade ed acque.

CODICE ESTENSE — Art. 591. Egualmente hanno diritto (i proprietarii de' fondi pei quali debbono transitare le acque) che l'uso dell'acquedotto sia regolato e determinato secondo le consuete ed ordinarie discipline praticate per gli altri acquedotti.

Art. 595. Dovendosi per la condotta delle acque attraversare strade pubbliche, comprese le comunali e consortive, ovvero fiumi o torrenti, devono osservarsi le leggi e regolamenti speciali sulle strade ed acque.

---

(1) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 11. Vedi pure Vigliani, *Appendice intorno al passaggio forzoso delle acque alla traduzione del Dritto Civile di Duranton.*

(2) *Motivi del Codice Albertino*, pag. 563 a 570, vol.I.

Fonti e motivi.

Sarebbero preparate gravi difficoltà alla condotta delle acque se non si accordasse il passaggio che sui soli fondi. I canali debbono sovente traversare altri canali ed acquedotti, o strade sieno pubbliche, sieno private.

Or per impedire che il conducente non si arresti nell'esecuzione del suo progetto, e per togliere al malvolere un mezzo d'opposizione, era necessario dichiarare che si dovrà egualmente permettere il passaggio delle acque a traverso i canali, gli acquedotti e le strade.

È ciò che i Milanesi di già fecero nei loro Statuti; e siccome i canali e gli acquedotti possono essere traversati, secondo il bisogno, per disopra e per disotto, così essi decisero che lo si potrebbe eseguire in due maniere.

I legislatori posteriori non fecero difficoltà di riprodurre queste disposizioni, che ora si trovano nell'articolo 600 del Codice, con la condizione che il corso od il volume dell'acqua dei canali od acquedotti che si traversano non sia impedito, ritardato od accelerato, nè in alcun modo alterato.

Queste sono le condizioni che in altri termini si trovano fin dall'origine negli Statuti di Milano, e più tardi nelle Costituzioni Piemontesi. È ben naturale che non si pregiudichi in niente ai proprietari dei canali traversati, e sarebbe loro pregiudicare, e qualche volta gravemente, se si ritardasse o si accelerasse il corso delle acque. Se si diminuisce il pendìo o si restringe il canale, l'acqua sarà ritardata nel suo corso, e giungerà in minor volume al luogo destinato. Se la distribuzione avesse luogo ad ora, o, secondo il termine consacrato, se ella fosse *oraria*, il danno ne sarebbe ancora più sensibile. Per contra, se il pendìo del canale si aumenta, il corso dell'acqua sarà accelerato, e lo scolo, divenuto perciò più rapido, aumenterà la quantità derivata dal canale dispensatore o maestro, e favorirà senza dubbio l'utente. Si potrebbe pure parlare di molti altri inconvenienti.

Per ciò che concerne il passaggio a traverso i fiumi e torrenti (1), esso non rientra nella condizione di cui si è parlato, ed è mestieri che il conducente si uniformi alle leggi ed ai regolamenti speciali. Si comprenderà facilmente la ragione di questa differenza. Debb'essere la stessa cosa allorchè si tratta di strade pubbliche (2).

---

(1) Ma vi sono anche dei corsi d'acqua privati e naturali (Vedi art. 543 ed osservazioni postevi). Possono anch'essi essere attraversati con canali. Pel modo con cui debbe praticarsi il passaggio è in tutto applicabile l'art. 600. Pacifici Mazzoni, Commentario all'art. 601, § 807.

(2) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 10. Vedi pure Romagnosi, *Condotta delle acque* §§ 553 a 576. Per le strade pubbliche vedi gli articoli 32 a 39 della legge sui lavori pubblici dei 20 marzo 1865 Per le strade vicinali vedi l'articolo 84 di detta legge. Pe' fiumi e torrenti vedi gli articoli 169 *k* e 170 *d* della medesima legge.

Art. **602**. Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve giustificare di poter disporre dell'acqua durante quel tempo per cui chiede il passaggio; che la medesima sia sufficiente per l'uso al quale è destinata; che il passaggio richiesto sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle circostanze de' fondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, il corso e lo sbocco delle acque.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 626. Quegli che vuol far passare le acque sul fondo altrui dee giustificare che l'acqua di cui egli può disporre sia sufficiente per l'uso al quale è destinata; che il passaggio che egli richiede, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendio, ed alle altre condizioni per la condotta, corso e sbocco delle acque, sia il più conveniente, e sia per arrecare il minor danno possibile ai beni.

CODICE ESTENSE — Art. 588. Quegli che possiede fondi privi d'uso d'irrigazione, e che possa valersi o di acque proprie o di quelle di fiumi, canali, torrenti, laghi, fontane, serbatoi, ecc., è in diritto di farle passare, per irrigare i fondi stessi, pei terreni altrui, siano di ragione privata, sieno di comuni o di corpi morali.

Art. 590. I proprietarii dei fondi, pei quali debbono transitare le suddette acque, hanno diritto che gli acquedotti sieno stabiliti nelle località più idonee, affinchè la servitù riesca la meno gravosa possibile, ed in pari tempo senza pregiudizio degli utenti.

Art. 592. Qualora il transito delle acque, avuto riguardo alla naturale giacitura del fondo serviente, ed alle altre spese necessarie per l'attivazione della servitù, riesca al medesimo di maggior danno in confronto dell'utile che ne potrebbe ritrarre il fondo dominante, non è ammesso il transito stesso.

Veggasi nell'appendice dell'opera l'articolo 53 della Legge della Repubblica Italiana del 20 aprile 1804.

Fonti e motivi.

Una condizione non è stata mai dimenticata nè dagli Statuti di Milano, nè da tante leggi posteriori, che ne riprodussero le disposizioni: val dire la condizione di passare col minor danno possibile *ad minus damnum et incomodum*, come sancivano i detti Statuti. Il nostro Codice è stato più preveggente. L'esperienza aveva insegnato, che nell'esercizio del passaggio forzato si sceglieva qualche volta una linea, che non era la più confacente a tutti, ma che pareva preferibile a colui che conduceva le acque, o perchè passava su fondi irrigui, o in un punto ove si sperava sottrarre delle acque a qualche altro vicino, o perchè si pensava rinvenire delle sorgenti nascoste, o perchè si volea schivare un vicino potente e difficile, o infine perchè si voleva favorire qualcheduno. Nascevano allora delle contestazioni giudiziali che rendevansi aspre dietro i pa-

reri de' periti, che continuamente tra loro si contraddicevano, e i Tribunali finivano per risolverle in modo arbitrario, di guisa che circostanze lievi li portavano a variazioni dolorose. Bisognava trovar delle regole che rendessero più rare coteste quistioni, e che nel caso che ne sorgesse qualcuna, menassero ad una soluzione uniforme. Ecco il motivo per cui questo articolo non solamente si è tenuto alla condizione sanzionata da tutte le leggi precedenti del minor danno possibile, ma ha voluto che colui il quale domanda il passaggio provi ancora che la linea del passaggio stesso sia la più conveniente, avuto riguardo alle circostanze dei fondi vicini, al pendìo ed alle altre condizioni richieste per la condotta, pel corso e sbocco delle acque.

Esso ha pure soggiunto, che il richiedente deve giustificare che l'acqua di cui può disporre sia sufficiente per l'uso al quale è destinata.

Questa novella precauzione era necessaria per impedire la speculazione di taluni, che formano un buco nel proprio campo, e benchè non ne sorga che pochissima acqua, lo decorano del nome di fontana; poscia richiedono un passaggio per fondi irrigui o forniti di sorgenti, o vicini ad altri canali, e ciò pel fine di sottrarre l'acqua d'altrui. Da questi diversi consigli dovuti all'esperienza è risultato quest'articolo (1).

Si sarebbe desiderato nella compilazione del Codice Sardo di esprimere in quest'articolo le sole due condizioni di pruovare la convenienza del passaggio da cui sorge il diritto di servitù, e di esercitarlo col minor danno possibile, tacendo tutt'altro, per evitare che il cavillo non vi attingesse dei pretesti per avversare la condotta dell'acqua.

Ma la proposta non fu accettata, perchè se nell'interesse generale era necessario di favorire la condotta delle acque, bisognava pure antivenire i casi di emulazione e di capricciose intraprese, nei quali casi non esisterebbe più il motivo essenziale della disposizione, che è quello dell'interesse dell'agricoltura (2).

Art. **603**. Prima d'imprendere la costruzione dell'acquedotto, quegli che vuol condurre acqua per l'altrui fondo, deve pagare il valore a cui saranno stati stimati i terreni da occuparsi, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, e col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento de' danni imme-

---

(1) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 9. — Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 155, 877 a 907.

(2) *Motivi del Codice Albertino*, pag. 567 e 568, vol. I. — Vedi quanto è detto sotto gli articoli 436, 458, 575, 576 578 e 598. — Vedi nota importante sotto l'articolo 640.

diati, compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti, o da altro deterioramento del fondo da intersecarsi.

I terreni però che venissero occupati soltanto per la riposta delle materie estratte e per il getto dello spurgo, non saranno pagati che per la metà del valore del suolo col soprappiù del quinto, e sempre senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti : ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo servente può piantare ed allevare alberi od altri vegetali, e rimuovere e trasportare le materie ammucchiate, purchè tutto segua senza danno del canale, del suo spurgo e della sua riparazione.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 627. Prima d'intraprendere la costruzione dell'acquedotto, quegli che vuol condurre acqua per l'altrui fondo dee pagare il valore a cui saranno stati stimati i siti da occuparsi, senza deduzione delle imposte e degli altri carichi che fossero inerenti al fondo, e col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati, compresi quelli provenienti dalla separazione in due o più parti, o da altra deteriorazione del fondo da intersecarsi.

Ove la domanda del passaggio delle acque sia ristretta ad un tempo non maggiore di anni nove, l'obbligazione di pagare il valore del sito occupato dal canale, col soprappiù del quinto, ed il danno proveniente dalla intersecazione e deteriorazione del fondo si restringerà alla sola metà, ma coll'obbligo, finito tale tempo, di rimettere le cose nel primiero loro stato.

Qualora colui che ha domandato questo passaggio temporario volesse renderlo perpetuo, non potrà pretendere d'imputare le somme pagate per la metà del valore del sito, e del danno dell'intersecazione e deteriorazione del fondo.

CODICE ESTENSE — Art. 591. Egualmente hanno diritto che l'uso dell'acquedotto sia regolato e determinato secondo le consuete ed ordinarie discipline praticate per gli altri acquedotti, e che loro sia pagato il valore, a giusta stima di periti, tanto del terreno occupato dall'acquedotto, quanto dell'altro occorrente per l'esercizio della servitù, senza deduzione delle imposte ed altri carichi che fossero inerenti al fondo, e col soprappiù del quarto, oltre al risarcimento dei danni immediati, compresi quelli provenienti dalla separazione in due o più parti, o da altra deteriorazione del fondo da intersecarsi.

Veggasi nell'appendice dell'opera, l'articolo 52 della Legge della Repubblica Italiana del 20 aprile 1804.

Fonti e motivi.

Tutte le leggi sul passaggio forzato delle acque hanno accordato al proprietario espropriato una indennità fissa al disopra del valore reale del fondo occupato. Le Costituzioni dell'imperatore Carlo V accordavano il quarto in più al pari della Legge del 1804, le Costituzioni piemontesi l'ottavo, ed il Codice Civile il quinto.

Si potrebbe supporre che il motivo di questa disposizione è di dare

al proprietario una specie d'indennità morale. È da credersi; ma la ragione principale è piuttosto che è parso giusto d'indennizzarlo dell'imposta fondiaria che rimane necessariamente a suo carico, per la doppia ragione che sarebbe da una parte assurdo di trasportare nel catasto alla colonna del transitante delle frazioni minime di ciascun numero, e che dall'altra conviene lasciare al proprietario del fondo servente il terreno laterale e quello che esiste al di sotto del canale (1).

La legge vuole inoltre che si risarciscano i danni immediati, compresi quelli derivanti dalla separazione in due o più parti, o da altro deterioramento del fondo da intersecarsi. La parola *immediati* esclude i danni eventuali, dei quali è ognora troppo incerta la determinazione (2). Le altre parole — *o da altro deterioramento* — mirano specialmente a provvedere al danno dei così detti *sortumi* cagionati dall'infiltrazione delle acque, e che talvolta si estendono assai lungi (3).

Se non che l'occupazione del terreno altrui non si limita alla lunghezza ed alla larghezza del canale, ma invece si estende molto più lungi dei due lati di esso, perocchè bisogna lasciare, per riporvi gli spurghi annuali, degli spazi proporzionati alla larghezza ed alla profondità del letto. Si chiamano ripe o sponde questi spazi o lati. Ordinariamente queste due sponde sono eguali, prese insieme. alla lunghezza del canale misurato dall'uno all'altro estremo.

Intanto non vi ha realmente proprietà di queste sponde attribuita al conduttore dell'acqua. È permesso al proprietario del fondo servente di piantare sopra le dette sponde degli alberi, ma in modo da non impedire la riposta del limo e delle altre materie che si estraggono dallo spurgo del canale. Non si paga il valore intero di questi spazi di terreno, a motivo di cosiffatto diritto, detto di piantagione. Al di là degli stessi spazi si cavano, ov'è d'uopo, i contro-fossi.

Se il canale fosse profondo, sarebbe impossibile, o almeno difficilissimo agli uomini intenti allo spurgo di gittarne le materie sulle sponde. Allora si praticano le *banchine* lungo i due lati del bacino del canale, per ricevere comodamente lo spurgo. Se una banchina non basta per giungere al di là del limite superiore del ciglio, se ne fa un'altra un po' più sopra. Si misura il terreno che dev'essere pagato in intiero, più il quinto da ciglio a ciglio del canale (4).

Nella compilazione del Codice Albertino si discusse intorno alla misura del pagamento in più del valore del terreno occupato.

Nel progetto di quel Codice era proposto il soprappiù del quarto, ma

---

(1) Veggasi l'articolo 648.

(2) Vigliani, *Appendice sul passaggio forzoso delle acque alla traduzione del Corso di Dritto Civile di Duranton*, pag. 391, vol. 3.

(3) *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 571, vol. 1.

(4) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 12 e 13.

si ritenne come troppo grave condizione e non consona allo spirito di favorire l'industria e l'agricoltura, per lo che fu stabilito il quinto (1).

Art. **604**. Ove la domanda del passaggio delle acque sia per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento dei valori e delle indennità, di cui è cenno nell'articolo precedente, sarà ristretto alla sola metà, ma coll'obbligo, dopo scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo stato.

Chi ha ottenuto questo passaggio temporaneo può avanti la scadenza del termine renderlo perpetuo, pagando l'altra metà cogli interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne praticato: scaduto il termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò che ha pagato per la concessione temporanea.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 627. Prima d'intraprendere la costruzione dell'acquedotto, quegli che vuol condurre acqua per l'altrui fondo dee pagare il valore a cui saranno stati stimati i siti da occuparsi, senza deduzione delle imposte e degli altri carichi che fossero inerenti al fondo, e col soprappiù del quinto, oltre al risarcimento dei danni immediati, compresi quelli provenienti dalla separazione in due o più parti, o da altra deteriorazione del fondo da intersecarsi.

Ove la domanda del passaggio delle acque sia ristretta ad un tempo non maggiore di anni nove, l'obbligazione di pagare il valore del sito occupato dal canale, col soprappiù del quinto, ed il danno proveniente dalla intersecazione e deteriorazione del fondo si restringerà alla sola metà, ma coll'obbligo, finito tale tempo, di rimettere le cose nel primiero loro stato.

Qualora colui che ha domandato questo passaggio temporario volesse renderlo perpetuo, non potrà pretendere d'imputare le somme pagate per la metà del valore del sito, e del danno dell'intersecazione e deteriorazione del fondo.

Fonti e motivi.

Veggasi quanto è detto sotto il precedente articolo, e sotto l'articolo 598.

Art. **605**. Chi possiede un canale nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d'acqua, se non è riconosciuto che

(1) *Motivi del Codice Albertino*, pag. 569, 570 e 571, vol. I. Vedi articolo 580.

il canale ne sia capace, e che non ne possa venir danno al fondo servente.

Se l'introduzione di una maggiore quantità d'acqua esiga nuove opere, queste non possono farsi se prima non è determinata la natura e la qualità, e pagata la somma dovuta pel suolo da occuparsi e pei danni, nel modo stabilito dall'articolo 603.

Lo stesso ha luogo, quando per il passaggio a traverso un acquedotto sia da sostituire ad un ponte-canale una tomba o viceversa.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 629. Ove colui che ha fatto un canale in fondo altrui voglia condurre per esso una maggiore quantità d'acqua, non potrà immettervela, se non è riconosciuto che il canale ne è capace, e che non ne può venire danno al fondo serviente: qualora la necessità dell'introduzione di una maggiore quantità d'acqua esiga la costruzione di nuove opere, non potranno queste aver luogo se non è precedentemente determinata la natura e la qualità di tali opere, e negata la somma dovuta pei siti da occuparsi, e pei danni, nel modo prescritto dall'articolo 627.

Fonti e motivi.

La legge romana, che ha sempre una grande influenza sull'interpretazione delle leggi e delle convenzioni, poichè ella è la sorgente principale del dritto moderno, non accorda che la restaurazione degli acquedotti o canali. A dir vero, Pomponio ha manifestato che, per ristaurare, si poteva abbassare ed alzare il letto della trincea, eccettuato il caso di una convenzione contraria (1).

Non si potrebbe male interpretare codesta legge; perchè è dominata dall'espressione precisa del suo fine, *refectionis gratia*. Secondo l'avviso stesso del giureconsulto, non si può oltrepassare nè eccedere questo fine, la ristaurazione. Ulpiano ha molto bene definito ciò che è ristaurare: è ridurre alla primitiva forma, senza allargare nè prolungare, senza abbassare nè elevare; ond'è ch'egli conchiude — ristaurare è ben differente da fare (2).

Ciò non ostante taluni magistrati e taluni giureconsulti si sono ingannati: essi hanno pensato che, secondo la dottrina di Pomponio,

---

(1) *Refectionis gratia..... sed et depressurum vel allevaturum rivum per quem aquam jure duci potestatem habes: nisi ne id facere cautum sit.* L. 2, ff. *communia praediorum.*

(2) *Reficere sic accipimus, ad pristinam formam reducere: hoc est ne quis dilatet aut producat, aut deprimat, aut exagerat. Et aliud est enim reficere, longe aliud facere.* L. 3, § 15, ff. *de itinere;* e nella Legge 1, § 6, ff. *de rivis. Reficere, quod corruptum est in pristinum statum restaurare.*

il transitante potesse, se gli convenisse, profondare il canale o la trincea, senza che il proprietario del fondo servente avesse il diritto di opporvisi. Questa mala interpretazione è appoggiata dall'imponente autorità del Romagnosi (1).

Ciò sarebbe togliere ogni garentia alla proprietà: ciò sarebbe sconvolgere i principii più sani.

Frattanto l'errore di un grande scrittore ci dice di porre mente che nella sua opinione v'ha della verità in qualche parte. In effetti non si potrebbe in tutti i casi impedire l'abbassamento del canale senza contrariare nell'esecuzione il sistema benefico del passaggio legale. Pecchio (2) anch'esso domanda, se chi passa per un ponte-canale, sopra un altro canale, *roggia*, può pretendere di passare sotto per un acquedotto a sifone, *tomba a sifone*, *a salto di gatto*; e conchiude per l'affermativa, a condizione che il padrone della roggia non vada soggetto ad alcun danno. Da ciò il Romagnosi muove per dimostrare, con l'aiuto di molti testi della legge romana, e specialmente dell'avviso sopra citato di Pomponio, che tutte le volte che v'ha necessità il suffragio della legge è per la riforma della situazione dell'acquedotto, e per conseguenza che il suo abbassamento è lecito. Allorchè si ricorre alla necessità, si cangia la quistione; si suppone il caso in cui per fare scorrere l'acqua che sorge in più grande abbondanza, o che è accresciuta per altra che vi si aggiunge, diviene necessario o di allargare il canale o di cavarlo più profondamente.

Pecchio supponeva che bisognasse sostituire, per ischivare la perdita dell'acqua, un acquedotto sotterraneo ad un ponte-canale, che dà luogo a delle filtrazioni. Si può del pari supporre che si voglia per eguale ragione rimpiazzare un canale in argine, *cavo-levata* (3), con una trincea. Ciò non sarà mai ristaurare il primo passaggio, ma domandarne un altro, ed è una novella e forse più grave servitù che si vuole imporre. Se ella è necessaria, la domanda n'è come ogni altra ben protetta dal principio di utilità generale, che consiglia l'adozione del passaggio forzato in generale.

Non si dica che restaurare è coprire, sostituire ed apportare delle cose di cui si ha bisogno.

Bene è fare tutto ciò che è necessario; ma solamente per ristaurare, per ristabilire le cose nel primiero stato. Mutare passaggio, allargarlo, profondarlo, è cosa differente; questa è una novella opera, i cui effetti

---

(1) *Condotta delle acque*, §§ 1106 e seguenti, 1427 e seguenti.

(2) *De acqueductu*, L. 4, quest. 85. N° 13.

(3) Cavo-levata è un fosso in terra rivestito di zolle su cui è aperto un canale conduttore. Taluno si serve di questo mezzo allorchè il fondo che giace tra il punto di presa d'acqua ed il terreno ad irrigare, è più basso di questo. I Romani costruivano delle magnifiche arcate per attraversare le vallate. Noi attraversiamo i nostri piccoli valloni co' cavi-levate. Il contrario di cavo-levata, è cavo-incassata.

non sono stati apprezzati, nè pagati all'ora della primitiva convenzione (1).

Ora se si tratta di opere necessarie per usare della servitù o per conservarla, tutte le legislazioni sono d'accordo che il dominante ha dritto di farle: ma se si vuole cambiare il sito o il modo del passaggio, sostituire ad un ponte-canale un acquedotto sotterraneo, tomba (2), aprire una trincea a vece di mantenere un argine, allargare o profondare un canale per dare all'acqua un corso libero, o meno impedito, è chiaro che ciò costituisce un novello passaggio, e bisogna determinarne l'esecuzione come se fino allora non ne fosse esistito alcuno.

Per questi motivi è dettato questo articolo, e con la disposizione in esso contenuta, mentre il fondo servente è garantito da ogni arbitraria gravezza, si è provveduto regolarmente ai casi di necessità che avevano indotto Pecchio e Romagnosi a confondere la ristaurazione con un novello passaggio. Questa disposizione si trova ancora in perfetta armonia cogli articoli 701 e 702 del Codice Civile Francese, cui son conformi gli articoli 645 e 646 del Codice vigente, e concorda pure coi principii del dritto Romano. La Corte di Cassazione di Francia ha giustamente estesa la garentia sancita da codesti articoli, al caso di servitù acquistata per prescrizione (3). La prescrizione è il migliore dei titoli: essa fa presumere lo stato delle cose stabilito, come si trova per comune accordo, ed attesta una convenzione tacita che ha la medesima forza di una convenzione espressa (4).

---

(1) *Verbo reficiendi, tegere, substruere, surgere, aedificare, advehere, apportareque ea quae ad eam rem opus sunt continentur*, L. I, § 6, ff. *de rivis*.

(2) Si avverta che è da gran tempo riconosciuto che il passaggio sotto un canale è più pregiudizievole che sopra.

(3) *Journal de palais*, 15 gennaio 1834.

(4) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 16. — Il Pacifici Mazzoni, di mente coschiara, espone con la sua solita lucidezza la teoria di questo articolo. Dice che, sebbene di regola non possa essere aggravata la servitù, e perciò potesse dirsi in principio che quando alcuno abbia dimandato ed ottenuto la servitù di passaggio per una certa quantità d'acqua, non possa condurne una quantità maggiore, pure costrutto il canale egli è il proprietario di questo, e conseguentemente può goderne nella maniera la più assoluta anche immettendovi tutta quell'acqua che voglia. In verità, per massimo che sia questo volume, non v'ha propriamente aggravazione di servitù, perchè il fondo servente non serve più di prima, sopportando per così dire il peso del medesimo volume. Ma l'esercizio di tale diritto è limitato dal diritto d'incolumità del fondo altrui, sul quale il canale si trova, perlochè va subordinato alle due condizioni: 1° che il canale ne sia capace; 2° che non ne possa venir danno al fondo servente. Tali condizioni debbono essere *riconosciute*, val dire il proprietario del canale non può di fatto procedere alla immessione di maggiore quantità d'acqua, ma deve preventivamente o riportarne il consenso dal proprietario del fondo servente, o farvisi autorizzare dall'autorità giudiziaria. Che se poi il canale esistente non fosse capace di ricevere la maggior quantità d'acqua che vi si voglia immettere, la legge non impone l'obbligo di stabilire un'altra servitù e di aprire un nuovo canale, ma a favore tanto del concessionario quanto del concedente autorizza provvidamente l'ampliazione di tale servitù, e con essa l'esecuzione delle necessarie opere, non esclusa l'ampliazione del canale. Sempre a garanzia del dritto di proprietà del fondo servente e della sua incolumità, la legge

Nella compilazione del Codice Albertino si sarebbe voluto dar facoltà d'immettere dell'acqua nei canali, non al solo possessore del canale, ma anche agli estranei. Ma la proposta non fu ammessa, perchè non essendosi adottato il principio di dare diritto a chi chiede il passaggio di averlo pei canali esistenti (1), non poteva neppure adottarsi l'estensione proposta (2).

Art. **606**. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti pel passaggio delle acque si estendono al caso in cui il passaggio venga domandato a fine di scaricare acque soprabbondanti che il vicino non consentisse di ricevere nel suo fondo.

TESTI DI CONFRONTO

Non ve ne sono, ma veggasi nell'appendice dell'opera, l'articolo 54 della Legge della Repubblica Italiana del 20 aprile 1804.

Fonti e motivi.

Questo articolo è nuovo nel Codice Civile Italiano, e si è formato per le dotte norme suggerite dal Romagnosi e dal Giovanetti.

Gli estremi, o, a dir meglio, le parti integranti ed essenziali di ogni condotta d'acqua sono *la presa*, *l'uso* e *lo scarico*. Nel prendere un'acqua è così necessario pensare allo *scarico*, che senza di esso è fisicamente impossibile effettuare alcuna condotta. Pigli tu acqua per irrigare un prato, per coprire una risaia, per dissetare un campo o un orto? Conviene che tu pensi dove debba smaltire quella che sopravanza all'irrigazione. Pigli tu acqua per animare opificii? Devi pensare come la corrente possa proseguire e scaricarsi per continuare la forza viva di quella che sopravviene. Guidi tu una corrente per altri usi economici e domestici? Devi sempre pensare come e dove scaricare la corrente medesima.

Se per mala sorte tu dovessi ritenere nei tuoi fondi anche una parte delle acque morte, oltre la perdita del terreno necessario a

---

esige che le nuove opere non possono farsi se prima non ne è determinata la natura e la qualità, e non sia pagata la somma dovuta pel suolo da occuparsi e pei danni nel modo stabilito dall'art. 603. Lo stesso ha luogo quando per il passaggio a traverso un acquedotto sia da sostituire ad un ponte-canale, una tomba o viceversa. — Pacifici Mazzoni, Commentario a questo articolo, num. 827 ad 831.

(1) Vedi articolo 599.

(2) *Motivi del Codice Albertino*, pag. 571, vol. I. — Leggi nella nota all'articolo 608 il significato delle parole *tomba* e *ponte-canale*.

raccogliere gli scoli, tu infesteresti la terra e l'aria con tutti i flagelli delle acque stagnanti, talchè sarebbe meglio non aver tentata condotta alcuna. Tutto questo è talmente notorio che non abbisogna di altre prove. Quale è dunque la necessaria osservazione che ne segue? Che nel progettare una condotta d'acqua è così necessario il provvedere allo scarico, che non può esistere, nè si può effettuare condotta alcuna senza avere stabilito lo scarico suddetto.

Questo non si può effettuare che in due maniere. La prima passando solamente sui fondi proprii, i quali mettono capo ad un fiume, ad un lago, o a qualche altro scaricatore comune; la seconda passando pei fondi di un altro proprietario. Quanto alla prima maniera, essa non può somministrare argomenti di molte quistioni di giurisprudenza tra i privati; quanto poi alla seconda maniera, entrano necessariamente tutti i principii ordinarii della servitù di acquedotto. Imperocchè è certo che, tranne il caso di un'acqua naturalmente scorrente da un fondo superiore ad uno inferiore, il padrone del fondo inferiore non potrebbe essere astretto suo malgrado a ricevere le acque procurate dal fondo superiore per qualunque uso che al padrone piaccia di farne. Egli imporrebbe una vera servitù di scarico e di transito senza il consenso del padrone del fondo, che la dovrebbe tollerare; locchè ripugna a tutti i principii della parità di dritti e della scambievole indipendenza dei due proprietarii.

Posto questo principio, e consultando solamente i rapporti del diritto privato e l'autorità personale dei due proprietarii, ne viene la necessaria conseguenza, essere legalmente impossibile effettuare la condotta di un'acqua sul fondo o per mezzo del fondo altrui, senza prima averne riportato l'assenso dal padrone del fondo sul quale l'acqua si vuole scaricare. Fingendo adunque il caso che Pietro acquisti una presa d'acqua, o che voglia farla scaturire nel suo fondo stesso, egli dovrà necessariamente convenire con Giovanni, padrone del fondo inferiore, l'obbligo di ricevere lo scarico suddetto, altrimenti niun giudice potrebbe dargli protezione per effettuare questo scarico.

Ma il Codice ora impone per massima generale questa obbligazione, e la servitù dello scarico è una servitù indotta per fatto della legge, ed essa esce dalla sfera delle servitù puramente contrattuali, delle quali particolarmente si occupò il dritto romano.

In questo stato di cose, quali sono i principii legali che debbono regolare la condotta dello scarico? Sono esattamente gli stessi di quelli che reggono la condotta per l'uso o il godimento dell'acqua, allorchè si tratta di farla passare pei fondi altrui.

Ma l'acquirente di un'acqua non può obbligarlo al ritorno nel canale dispensatore (1) senza il consenso dei proprietarii dei fondi pei quali

(1) Articoli 653 e 654.

si dovesse effettuare la restituzione, poichè il passaggio forzoso per lo scarico dell'acqua importa che questa debba essere diretta verso lo scaricatore comune più vicino, sempre che lo scarico sia praticabile, ed ha per oggetto non l'individuale guadagno del dispensatore, ma il soccorso all'agricoltura ed all'industria per un motivo interamente sociale (1).

La disposizione di questo articolo si rende completa con l'articolo 127 della Legge sui lavori pubblici dei 20 marzo 1865, così concepito:

« Se i terreni manchino di scolo naturale, i proprietarii dei terreni sottostanti non possono opporsi che in questi si aprano i canali e si formino gli argini ed altre opere indispensabili per procurare a quelli un sufficiente scolo artificiale. »

In tali casi, salvo sempre l'effetto delle convenzioni de' possessi e delle servitù legittimamente acquistate, i proprietarii dei terreni soprastanti insieme agli obblighi generali imposti dalla legge per l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto, avranno specialmente quello di formare e mantenere perpetuamente a loro spese i canali di scolo, di difendere i fondi a traverso i quali essi passano, e di risarcire i danni che possono in ogni tempo derivarne.

Pertanto si distinguono due specie di acquedotti. L'uno denominar si potrebbe *d'introduzione*, e rispettivamente di *derivazione* (2), e l'altro di *scarico* e di *deviazione* (3).

Or intorno all'acquedotto sia d'introduzione sia di scarico si è osservato che la legge ne autorizza la costruzione ed il movimento a beneficio delle necessità della vita o per usi agrarii o industriali (4), di modo che verun privato non vi si potrebbe opporre, quando verso di lui sieno adempiute le condizioni prescritte, dopochè l'autore dell'acquedotto acquistò il diritto di estrarre l'acqua.

Fissando l'attenzione sull'uso e sulla direzione dell'acquedotto, domandar si potrebbe se ai padroni per il terreno dei quali scorre l'acqua, o fra i quali decorrendo l'acqua medesima ne bagna i confini, competono i dritti stabiliti dall'articolo 543. Si risponde che no. Innanzi tutto mancherebbe affatto la condizione fissata da tale articolo, il quale stabilisce che *l'acqua corra naturalmente e senza opere manufatte*. Ma poi il padrone dell'acquedotto ha la primitiva proprietà dell'acqua, del letto, della purgazione, conservazione dell'acquedotto medesimo, come si rileva dagli articoli 603, 642 e 648. Posto ciò, ne viene che tanto la massa dell'acqua che scorre, quanto il terreno occupato dalla corrente, ed ogni altra opera manufatta per costruire o

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 160 a 163, 985 a 990, 994 a 998. — Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 28.

(2) Articolo 598 e seguenti.

(3) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 197.

(4) Articoli 598 e 606.

mantenere l'acquedotto, sono di esclusiva proprietà del suo autore e per conseguenza niun altro usar ne potrebbe senza il di lui assenso o tacito od espresso, altrimenti si commetterebbe una formale violazione della proprietà. Tutto ciò è comune tanto agli acquedotti d'introduzione, quanto a quelli di scarico (1).

Art. **607**. Sarà sempre in facoltà del proprietario del terreno servente di far determinare stabilmente il fondo del canale con l'apposizione di capi saldi o soglie da riportarsi a punti fissi.

Ove però di tale facoltà egli non abbia fatto uso nella prima concessione dell'acquedotto, dovrà sopportare la metà delle spese occorrenti.

TESTI DI CONFRONTO

Non ve ne sono.

Fonti e motivi.

Per ben garentirsi, il proprietario del fondo servente ha la costumanza di esigere che nel letto del canale sieno poste delle traverse di legno o di pietra, dette *radici*, di distanza in distanza, secondo l'occorrenza, a fin di riconoscere in ogni tempo, se delle scavazioni illegittime sieno state operate. È questo il mezzo di mettere un freno alla cupidità del transitante, perchè anche allora che egli non osi di un colpo commettere un eccesso, può, nell'occasione dello spurgo, levare la terra vergine (2), oggi di dieci centimetri, domani di altri e tanti, e poco a poco giungere ad una profondità enorme e gran fatto pregiudizievole.

Nell'allivellamento eseguito da un ingegnere si riportano queste traverse o radici, come i ponti od altre opere di pietre o di mattoni, ecc., e se ne inserisce il profilo nel contratto. Se allora il transitante modifica ingiustamente la trincea, la si potrà sempre ripristinare, e ristabilirsi il letto al livello convenuto, senza di ciò non si schiveranno mai degli inconvenienti molti e gravissimi. Si troverà il canale sprofondato ed allargato, e se delle querele vengono promosse, si risponderà che sempre si è mantenuto nel medesimo stato, ed il contrario

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 199 a 207. — Vedi pure gli articoli 128, 129 e 130 della legge sui lavori pubblici de' 20 marzo 1865. — Leggi inoltre quanto è detto sotto gli articoli 436, 438, 536 e 598.

(2) Si chiama *terra vergine* il terreno solido, per distinguerlo dal limo o dalle altre materie da estrarsi.

non potrà provarsi. Mediante i segni o le traverse si previene ancora il pretesto ordinario di dare lo scolo alle sorgenti, di cui si profonda la testa (1), e la gola, e di poi taluno si lamenta che l'acqua non ha corso libero, ch'ella rigurgita indietro, perchè essendosi trascurati gli spurghi, il limo e le altre materie hanno rialzato il letto del canale. Difficilmente quando non vi sono dei segni, si riconosce con perizia se il canale è rialzato per negligenza nello spurgo, o perchè si è approfondita la sorgente, e il proprietario del fondo servente è sempre la vittima della destrezza o malizia del transitante. Per mezzo delle traverse si riconosce subito se il rigurgito è causato da scavazione nella testa o nella gola, o se proviene dagli spurghi non operati (2).

Quantunque queste misure siano dirette a favore del fondo servente, nondimeno intanto sono rese necessarie in quanto su di esso viene imposta la servitù. Giusto è adunque che quegli il quale domandò il passaggio sopporti la spesa della determinazione del fondo del canale. Però è piaciuto al legislatore di subordinare il dritto del proprietario del fondo servente, di far determinare stabilmente il fondo del canale a tutte spese del petente della servitù, alla condizione che ne faccia uso nella prima concessione dell'acquedotto : mancando a questa condizione, egli non decade dal suo diritto, ma è obbligato di sopportare la metà delle spese occorrenti, in quanto che in questo caso sono rese maggiori dall'aver trascurato l'esercizio del suo diritto.

Per prima concessione dell'acquedotto non s'intende la prestazione del consenso. Fino a quando l'opera del canale non sia compiuta, o meglio non sia giunta al punto in cui i capi saldi o le soglie fossero da porre, il proprietario del fondo servente è sempre in tempo utile di chiedere la stabile determinazione del fondo del canale di cui è in discorso. Pare che il legislatore non voglia altro che la dimanda sia fatta prima che il fondo del canale si possa essere modificato, e che perciò si possano essere rese necessarie operazioni di rettifica, e fors'anche aperto adito a liti (3).

---

(1) Noi distinguiamo in una fontana tre parti : la testa *caput fontis* in latino; *capo di fonte, testa* in italiano. E' desso il luogo ove esistono le sorgenti principali, ove si pongono dei *tini*, cioè dire grandi vasi cilindrici di legno senza fondo che si fanno penetrare nella terra fino all'orlo superiore, acciocchè l'acqua sorga più abbondante. Dopo la testa, che è lo spazio cavato più largamente e più profondamente, viene la *gola*, che si distacca dalla testa che è più ristretta e che comincia a dare corso all'acqua. Là ancora v'ha delle sorgenti che noi chiamiamo *occhi*. Il resto del canale più ristretto ancora, è l'asta, nome derivato dalla sua rassomiglianza col bastone di una lancia, *haste*, e se nell'asta v'ha degli occhi o sorgenti, si dice che essa è sorgiva.

(2) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 15.

(3) Pacifici Mazzoni, Comm. all'art. 607, num. 839 ed 840.

Art. **608**. Ove un corso d'acqua impedisse ai padroni dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del benefizio che ne ritraggono, a costruire e mantenere i ponti ed i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti canali, od altre simili opere per la continuazione dell'irrigazione o dello scolo, salvi i diritti derivanti da convenzione o dalla prescrizione.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 633. Ove le acque scorrenti a beneficio dei privati impedissero ai padroni delle possessioni contigue di potervisi trasferire, o di poter continuare l'irrigazione, o lo scolo delle acque, coloro che ne provano il vantaggio devono costruire e mantenere i ponti ed i loro accessi necessari e sufficienti per un comodo e sicuro transito: come pure debbono costruire e mantenere le botti sotterranee, i ponti-canali, o altre simili opere per la continuazione della irrigazione, o dello scolo, salvo una convenzione od un legittimo possesso in contrario.

CODICE ESTENSE — Art. 596. Ove le acque scorrenti a beneficio dei privati impediscono ai padroni dei fondi contigui di potervisi trasferire, o di potere continuare la irrigazione o lo scolo delle acque, coloro che ne provano il vantaggio devono costruire e mantenere i ponti ed i loro accessi necessari e sufficienti per un comodo e sicuro transito: come pure debbono costruire e mantenere le botti sotterranee, i ponti-canali, o altre simili opere per la continuazione della irrigazione, o dello scolo, salvo una convenzione od un legittimo possesso in contrario.

Fonti e motivi.

Un canale che traversa un campo lo divide e qualche volta lo sminuzza. Allora non solamente il transitante deve pagare il valore del terreno occupato e i danni immediati, nei quali si comprendono quelli che risultano dalla divisione in più parti e da ogni altro deterioramento (1); ma se impedisce ai proprietarii dei fondi contigui, e specialmente al proprietario del fondo servente di poter andare sopra i loro fondi, di continuarne l'irrigazione e lo scolo delle acque, è di tutta giustizia ch'egli costruisca e mantenga i ponti necessarii e sufficienti per un comodo passaggio, e che si sia sicuri che sieno conservati, come pure gli acquedotti sotterranei, *tunnels*, *tombe* o *botti*, o i ponti-canali per la continuazione della irrigazione o dello

(1) Vedi articolo 603.

scolo, e fare ogni altra opera di cui sarà bisogno affinchè coloro non siano dissestati nella coltivazione abituale dei loro fondi.

Queste obbligazioni imposte fin dai tempi antichi a coloro che volevano condurre dell'acqua dagli Statuti di Milano, e più o meno esattamente da tutte le leggi posteriori, furono riprodotte dai compilatori del Codice Albertino in questo articolo, benchè taluni avessero voluto sopprimerlo (1).

Gli Statuti di Milano e le Costituzioni di Carlo V imponevano ancora l'obbligo al conduttore dell'acqua di fare degli argini per impedire le inondazioni.

Il Senato di quella città aveva ancora deciso che quando il nuovo canale traversava dei campi irrigati, il transitante doveva fare a sue spese i controfossi. Queste obbligazioni accidentali sembrano comprese nella dizione generica di questo articolo (2).

Art. **609**. Il proprietario che intende prosciugare o bonificare le sue terre colla fognatura, con colmate od altri mezzi, ha diritto, premesso il pagamento dell'indennità e col minor danno possibile, di condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso i

---

(1) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 11. — *Motivi del Codice Albertino*, pag. 577, 578, vol. I.

(2) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 11. — Vedi pure Vigliani, *Appendice del passaggio forzoso delle acque nella traduzione del corso di dritto civile di Duranton*.

Le *botti sotterranee*, dette dai romani *rivi subterranei* e *cuniculi*, così vengono spiegate dall'idraulico Alberti nelle sue *Istruzioni pratiche dell'Ingegnere civile*, § 395 e 396. « Quando il livello dell'acqua che deve farsi passare attraverso del « fiume è più basso o quasi di egual livello con quello del fiume o canale da at« traversarsi, allora devesi far passare l'acqua sotto del fiume o canale, e questa « fabbrica chiamasi *botte* o *tromba sotterranea*. Di questa si fanno delle rette e delle « curve. *Rette* sono quelle che si fanno quando l'acqua che deve attraversare il « fiume o canale, tiene una differenza di livello con quella che ha da intersecare, « che con cammino retto passar può sotto il fiume senza alcuna difficoltà. *Curve* « sono quelle che si fanno quando l'acqua che si deve introdurre tiene pochissima « differenza di livello con quella che ha da intersecare; e queste botti tanto più « dovranno farsi curve, quanto maggiore sarà il corpo dell'acqua che gli sta di sopra. « Di queste si trovano nel Ferrarese sotto il Canal bianco; nel Veneziano sotto l'Al« dige in luogo detto la Polesella; nel territorio di Lugo; nel Reggiano sotto il « Crostolo, e molte nel Milanese, per tacere di tante altre. E' però da rimarcarsi che « col nome d' *botti sotterranee* abbracciandosi tanto le rette quanto le curve, non « si spiega abbastanza, o almeno distintamente le due specie, e che per conseguenza « converrebbe chiamarle tombe o trombe *rette*, e trombe o tombe a *sifone*. Alla « tromba retta corrisponde lo *specus* latino; a quella a sifone corrisponde il *cuni« culus*. » — Il medesimo Alberti nell'opera suddetta, § 393, ragionando dei *ponti-canali* scrive: « Altro non è un *ponte-canale* che un canale o fiume che passa sopra « un altro canale o fiume. L'uso di questi è molto necessario, perchè dovendosi « condurre acque alte separate dalle basse, è difficile che non s'incontri qualche « canale o fiume da attraversare. Quando si deve far attraversare l'acqua di livello « superiore all'acqua di livello inferiore, la fabbrica che si fa a tale effetto si chiama « *ponte-canale*. »

fondi che separano le sue terre da un corso di acqua o da qualunque altro scolatoio.

Art. **610**. I proprietarii dei fondi attraversati da fogne e da fossi altrui, o che altrimenti possano profittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno la facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne avvenga danno ai fondi già risanati, e che essi sopportino

1° Le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinchè le medesime possano servire anche ai fondi attraversati;

2° Una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste pel mantenimento delle opere divenute comuni.

Art. **611**. Nell'eseguimento delle opere indicate negli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del capoverso dell'articolo 598, e degli articoli 600 e 601.

Art. **612**. Se al prosciugamento di un fondo paludoso si opponesse alcuno avente diritto sulle acque che ne derivano, e se, con opportune opere portanti una spesa proporzionata allo scopo, non si potessero conciliare i due interessi, si farà luogo al prosciugamento mediante una congrua indennità all'opponente.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 630. Le disposizioni stabilite negli articoli precedenti pel passaggio delle acque si estendono al caso in cui il possessore di un fondo paludoso intenda di buonificarlo o di prosciugarlo per mezzo di colmate, o mediante l'escavazione di uno o più canali di scolo.

Se al prosciugamento del fondo paludoso insorgesse qualche opposizione per parte di chi avesse diritto all'acqua del fondo stesso, o proveniente o derivata dal medesimo, i tribunali, decidendo, dovranno conciliare il vantaggio della salubrità dell'aria e quello dell'agricoltura col riguardo dovuto ai diritti dell'opponente, e all'uso che egli fa di quell'acqua.

Veggansi nell'appendice dell'opera, gli articoli 5, 6, 7, 8, 13, 14, 17 e 49 della Legge della Repubblica Italiana del 20 aprile 1804; e l'articolo 71 della Legge del Regno d'Italia de' 6 maggio 1806.

Fonti e motivi.

Accrescere la produzione della terra coll'inaffiamento, o rendere la terra all'agricoltura prosciugandola o bonificandola con le colmate, è sempre aumentare il prodotto agricolo pel vantaggio comune. V'ha di più: colui che muta le sue terre paludose in campi fertili, bonifica e risana le sue terre al pari dell'aria, mette l'acqua in circolazione, e

rende utile il suo impiego. È un triplice servizio ch'egli porge alla società; ed è per questo triplice titolo ch'egli deve ottenere il passaggio legale, benchè nel momento non pensi che a liberare il suo terreno da un'acqua nocevole.

V'ha analogia tra il passaggio forzato per l'acqua, ed il passaggio accordato per causa di chiusura. In effetti non potersi coltivare un fondo perchè chiuso o perchè paludoso, non è lo stesso? Si riconosce che il pubblico ha interesse che si coltivi il primo, e la legge accorda il passaggio forzato (1); perchè non si dovrebbe riconoscere che è ancora utile rendere alla coltura il secondo, e concedersi il passaggio forzato necessario per prosciugarlo? Pel proprietario vicino è meno penoso veder modificare il suo diritto dal passaggio forzato dell'acqua, cioè dire dall'apertura di un canale, che soffrire il transito d'uomini, di bestie e di carri (2).

Per altro, a differenza del passaggio forzoso delle acque per le necessità della vita e per usi agrari e industriali (art. 598), il dritto del passaggio medesimo per prosciugare o bonificare le terre è ristretto al solo proprietario, e non senza ragione, perocchè il prosciugamento e il bonificamento appartengono al diritto di disporre e non di godere. Laonde non hanno tale diritto gli usufruttuari, gli usuari, gli affittuari, gli anticresisti, ed ogni altro detentore a titolo precario. Lo ha intanto l'enfiteuta perchè egli ha per legge il dritto di disporre (art. 1562 Cod. civ.), e inoltre l'enfitensi è un contratto diretto, almeno nei suoi motivi sociali, al miglioramento delle terre (3).

I compilatori del Codice Albertino, accordando il privilegio pel prosciugamento, temettero di esporre a qualche danno le persone che avrebbero avuto diritto alle acque del fondo paludoso, ma presero le loro precauzioni incaricando i Tribunali, in caso di opposizioni, di conciliare l'interesse della salubrità con quello dell'agricoltura e di avere nel medesimo tempo riguardo ai diritti dell'opponente ed all'uso al quale egli impiega queste acque (4).

Or intorno a tutta tale materia in quel Codice fu sanzionato un solo articolo così concepito:

« Le disposizioni stabilite negli articoli precedenti pel passaggio « delle acque si estendono al caso in cui il possessore di un fondo pa- « ludoso intenda di bonificarlo o di prosciugarlo per mezzo di colmate « o mediante l'escavazione di uno o più canali di scolo.

« Se al prosciugamento del fondo paludoso insorgesse qualche op- « posizione per parte di chi avesse diritto all'acqua dal fondo stesso, o

(1) Articoli 593 e 595.

(2) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 6.

(3) Pacifici Mazzoni, Comm. all'art. 609, num. 848 ad 853.

(4) *Motivi del Codice Albertino*, pag. 572, vol. I.

« proveniente o derivata dal medesimo, i Tribunali, decidendo, do-
« vranno conciliare il vantaggio della salubrità dell'aria e quello del-
« l'agricoltura col riguardo dovuto ai diritti dell'opponente e all'uso
« ch'egli fa dell'acqua. »

Ma con questo solo articolo non si regolava tutto compiutamente. Si formularono perciò i quattro che leggonsi nel testo, nei quali è stabilito il diritto di condurre le acque di scolo attraverso i fondi altrui per mezzo di fogne o di fossi premesso il pagamento dell'indennità (1), si provvede al modo con cui i proprietarii de' fondi attraversati possano anch'essi approfittare di quelle opere per risanare i loro fondi, si rendono comuni a tale materia alcune disposizioni relative all'acquedotto, e viene stabilito che il diritto appartenente ai terzi sulle acque provenienti da un fondo paludoso non ne può impedire il prosciugamento, mediante il riscatto di un tale diritto.

Per codesta ultima innovazione che stabilisce la prevalenza del dritto di colui che vuole prosciugare le sue terre, si è avuto riguardo non tanto all'utilità privata, quanto all'interesse pubblico che vi è impegnato. Perchè ciò abbia luogo non si richiede la impossibilità assoluta di conciliare i due interessi, ma la impossibilità relativa, quella cioè che risulta da una spesa sproporzionata allo scopo di conservare il diritto sull'acqua. Il prezzo del riscatto deve determinarsi dai periti.

L'utilità di tutte queste disposizioni sembra che non possa essere disconosciuta (2).

Art. **613**. Quelli che hanno diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi e serbatoi, possono, ove ciò sia necessario, appoggiare od infiggere una chiusa alle sponde, coll'obbligo però di pagare l'indennità, e di fare e mantenere le opere che valgano ad assicurare i fondi da ogni danno.

TESTI DI CONFRONTO

Non ve ne sono.

---

(1) Per essa il legislatore ha voluto qui riferirsi alle norme generali stabilite sull'espropriazione, e quindi l'indennità da pagarsi consiste nel giusto prezzo che si sarebbe dovuto per una libera contrattazione di simile servitù, e nel risarcimento rigoroso dei danni che cagioni al fondo servente. — Pacifici Mazzoni, Comm. all'articolo 610, num. 861. E ciò per la ragione che nel caso degli articoli 603 e 604 prevale l'utilità privata, mentre qui prevale l'utilità pubblica. — Dionisotti, *Servitù delle acque*, § 260.

(2) Relazione Governativa sul Codice Civile Italiano. — Pacifici Mazzoni, Commentario all'art. 613, num. 872 ad 874. — Vedi gli articoli 127 a 131 della Legge sui lavori pubblici de' 20 marzo 1865. Vedi nell'Appendice di quest'opera le Leggi de' 10 giugno 1854 e 17 luglio 1856, pubblicate in Fraacia sul prosciugamento de' terreni.

Fonti e motivi.

Giova innanzi tutto avvertire che col nome di *derivazione* si comprende l'estrazione di un'acqua da qualunque fiume, lago, stagno, fonte, canale, ecc. fatta dall'uomo per introdurla e farla decorrere giusta una data direzione. Per la qual cosa nella derivazione delle acque comprendesi qualunque opera dell'uomo, e qualunque lavoro destinato alla sudetta estrazione ed introduzione (1).

La giurisprudenza e gli autori francesi mostravansi contrarii a ciò che concerne il diritto di appoggiare una chiusa o traversa su di una sponda che non appartiene all'utente.

Daviel (2) riassume in poche parole la dottrina che prevaleva presso di loro: « Quegli il quale, egli dice, non è proprietario che d'una sola « sponda, non può, senza il consentimento del proprietario della « sponda opposta, appoggiare una chiusa o traversa sul terreno di « costui. Questa sarebbe una servitù che, non essendo stabilita dalla « legge, non può risultare che dal libero consenso della parte interes- « sata. » Ed aggiunge queste parole di Henrys: « Egli è *strano* che « un particolare possa appoggiare una chiusa senza il permesso del « proprietario sul fondo del quale prende il suo appoggio. » E cita due decisioni del Parlamento di Parigi, tre di quello di Rouen, ed altre più recenti delle Corti di Metz, di Rouen e di quella di Cassazione. In fine egli rifiuta la dottrina di Pardessus e di Proudhon, dei quali il primo opina per un appoggio momentaneo, e l'altro vuole che si possa stabilire la traversa, se il fondo riverasco non ha altro mezzo d'irrigazione. Aggiunge ancora che colui il quale non possiede che una sponda non può, se di là rigetta le acque in un modo pregiudizievole sulla sponda opposta, stabilire la sua chiusa sulla metà del letto del torrente di cui è riputato proprietario.

Si avverta che le due proposizioni di Daviel tengono principii affatto differenti. Egli non vuole l'appoggio sulla riva opposta, perchè non si può disporre della cosa altrui senza il consentimento del proprietario. Il diritto di proprietà esercitato in tutto il suo rigore, *in tutta la sua grettezza*, è la base del suo argomento. Vuole in ultimo impedirmi, se v' ha danno a temere, di stabilire una traversa sulla metà del letto del torrente che è reputata d'appartenermi.

Ora il danno che io causo o che posso causare al vicino, esercitando il mio diritto, è preso per motivo d'imporre un limite a questo esercizio.

Nella prima proposizione, egli ha obbliato il conflitto del mio diritto di derivare l'acqua dal torrente, col dritto di proprietà della sponda,

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 196.

(2) *Dei corsi d'acqua*, tomo II, § 596.

ed ha sconosciuto il principio di diritto romano adottato dagli odierni Codici, cominciando dal Francese, art. 697, che *jus servitutis praedialis porrigitur etiam ad omnia adminicula sine quibus id fieri non posset quod ut facere liceret jure servitutis concessum est* (1). È dell'interesse pubblico più grande e più certo che la legge concede al riverasco l'uso dell'acqua, e non deve essere permesso al proprietario della sponda opposta d'annientare il mio diritto. Mettete sulla bilancia i due diritti, e subito vedrete che quello dell'appoggio vince di molto il diritto meschino che il proprietario della sponda volesse far valere. In effetti, astrazion fatta dal danno che può derivare dallo ingorgo dell'acqua, ove è l'interesse del proprietario della sponda, di opporsi all'appoggio? Che il vicino appoggi o non una chiusa, i vantaggi della proprietà non sono nè diminuiti, nè accresciuti; si sa bene che il titolo di proprietario basta perchè io rifiuti legalmente l'uso anche innocente del mio terreno; ma nella vita sociale questo principio non può essere spinto fino al punto di rendere nulla una disposizione di legge vantaggiosa all'agricoltura.

Il senso pratico di Pardessus (2) gli fece intravedere la necessità di permettere al riverasco l'appoggio momentaneo; ma sembra che si fosse arrestato all'idea di una irrigazione di molto interrotta, agendo solo, di tempo in tempo, alla lontana. Se da questa idea fosse passato a quella delle derivazioni continue, avrebbe senza dubbio compresa la ragione intima che deve risolvere la quistione d'una maniera definitiva, ed autorizzare lo stabilimento della chiusa o dimora.

Proudhon penetrò più innanzi comprendendo da maestro questa ragione intima; riconobbe che tale diritto di appoggio è una conseguenza necessaria del diritto legale dell'uso dell'acqua. Non solamente egli invoca la regola che permette a ciascuno di cercare il suo profitto quando niuno n'è pregindicato, ma si sostiene vittoriosamente della disposizione dell'articolo 697 del Codice Civile Francese. Cosiffatta dottrina è, sotto tutti i rapporti, incontrastabile, se al diritto di presa d'acqua si aggiunga quello del passaggio legale o d'acquedotto. Senza di ciò l'uso e la condotta dell'acqua sarebbero paralizzati, e la legge non sarebbe che una mistificazione.

Si supponga ch'io acquisti il diritto d'una presa d'acqua sopra un torrente navigabile o non, od anche sopra un canale privato; sarebbe egli ragionevole che l'opposizione del proprietario dell'altra sponda possa impedirmi di elevare l'acqua all'altezza necessaria perchè io la derivi? È impossibile di credere che il proprietario intermedio sia obbligato di concedermi il passaggio sopra il suo fondo, e che quello della sponda opposta possa egli solo interdirmi ogni godimento.

---

(1) Pothier, *Pandette*, libro 8, titolo 1, N° 38.

(2) *Delle servitù*, § 105.

Il semplice buon senso condannerebbe un simile sistema. L'interesse pubblico, che consiglia l'adozione del passaggio forzato, giustifica pienamente il diritto d'appoggio.

I nostri antichi giureconsulti non dubitarono mai che il diritto di derivare l'acqua non racchiuda anche quello di stabilire una chiusa o traversa a dimora perpetua, appoggiandosi sulla sponda opposta. Anche in Piemonte, ove più tardi che nella Lombardia è stata introdotta la servitù del passaggio forzato, il Senatore Sola (1), che viveva al cominciamento del XVII secolo, insegnava che il diritto di stabilire delle chiuse o traverse è una conseguenza di quello di derivazione, come il diritto di navigazione porta con sè necessariamente quello di armeggiare, dar fondo alle àncore e legare alla riva il legno. Codesta massima è riprodotta dal Senato di Torino, in una decisione di revisione del 16 dicembre 1728, Sclanaudi-Spada relatore (2).

Tutti gli autori e tutti i Tribunali proclamavano ancora che il privilegio concernente la condotta dell'acqua è eminentemente necessario nell'interesse pubblico, e che gli si deve dare, interpretandolo, tutta l'estensione di cui ha bisogno, perchè si consegua il fine che la legge si propone. Intanto questo sarà sempre *soluto prètio* (3), perchè nessuno è obbligato di cedere gratuitamente l'uso della sua proprietà.

Sembra d'essersi risposto alla prima proposizione di Daviel per convincere ogni uomo ragionevole.

Riguardo alla seconda: si tratta di limitare l'esercizio del dritto di proprietà del derivatore, *sic utere tuo ut alteri non laedas*. È un principio eminentemente sociale che niuno respingerà. Ma si debbono prevenire i danni per l'esecuzione delle opere indispensabili, e indennizzare coloro i quali ne sono lesi.

Ben si ammette l'ipotesi che possano arrecarsi con l'ingorgo delle acque danni maggiori del vantaggio che potrebbe ritrarne il derivatore. Ma il caso è molto raro e forse strano, e si potrebbe rispondere con Celso: *ex his quae forte uno aliquo casu accidere possunt jura non costituuntur*.

Comecchessia, in tal caso il derivatore stesso se ne asterrà per non pagare danni maggiori del profitto (4).

La evidenza di codeste ragioni prevalse pure in Francia, ove fu sanzionato per tale oggetto la legge dei 15 luglio 1847, riportata nell'appendice di quest'opera. Garnier fece un commentario di essa.

---

(1). Comm. PISCARI, *Gloss.* 2, N° 37.

(2) DUBOIN, tomo 8, *acque*, pag. 590.

(3) PECCHIO, *De aquaeductu*, lib. II, capo XI, quaest. 11, N° 45.

(4) GIOVANETTI, Lettera stampata in appendice all'opera *Du régime des eaux*. — Vedi l'articolo 169, f. della legge sui lavori pubblici de' 20 marzo 1865.

Art. **614**. Gli aventi diritto alla derivazione ed all'uso delle acque a norma del precedente articolo, devono evitare tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni vicendevole pregiudizio che possa provenire dallo stagnamento, dal rigurgito o dalla diversione delle medesime acque.

Coloro che vi hanno dato luogo, sono tenuti al risarcimento dei danni e soggetti alle pene stabilite dai regolamenti di polizia rurale.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 632. Quelli che hanno diritto di estrarre e derivare le acque da fiumi, torrenti, rivi, canali, laghi o serbatoi, debbono sempre avvertire di non pregiudicarsi vicendevolmente tra i superiori e gli inferiori collo stagnamento, o colla rigurgitazione o diversione delle medesime acque: quelli che vi avranno dato luogo, soggiaceranno al risarcimento dei danni, oltre le pene che potessero essere stabilite dai regolamenti di polizia rurale.

CODICE ESTENSE — Art. 593. Non è lecito di estrarre e derivare le acque dai fiumi, canali, torrenti, laghi, fontane, serbatoi, quando possa verificarsi ristagno, rigurgito o diversione delle acque stesse.

Fonti e motivi.

Spesso gli utenti di una stessa acqua derivata da un fiume, torrente, rivo, ecc. possono nuocersi tra loro per l'effetto dello stagnamento, del rigurgito, o della diversione della medesima acqua. La legge doveva impedirlo, e il nostro Codice vi ha provveduto con questo articolo (1), il quale costituisce nella materia speciale delle acque un applicazione del principio generale stabilito nell'articolo 1151 Codice civile (2).

Art. **615**. Le concessioni d'uso d'acque da parte dello Stato s'intendono sempre fatte senza lesione de' diritti anteriori d'uso dell'acqua stessa, che si fossero legittimamente acquistati.

---

(1) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 20.

(2) Vigliani, note alla traduzione del Corso di dritto civile di Duranton, pag. 235, vol. 3.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 631. Le concessioni di uso d'acqua fatte dal Regio Demanio s'intendono sempre senza pregiudizio dei diritti anteriori d'uso dell'acqua stessa che si possano essere legittimamente acquistati.

CODICE ESTENSE — Art. 594. Le concessioni d'uso d'acque s'intendono sempre senza pregiudizio dei diritti anteriori d'uso delle medesime acque che potessero essere stati legittimamente acquistati.

Veggasi nell'appendice dell'opera l'articolo 3 della Legge del Regno d'Italia dei 20 maggio 1806, e gli articoli 1, 2 e 3 del Regolamento per le irrigazioni ed uso d'acque per opificii, pubblicato nel Regno d'Italia il 20 maggio 1806.

Fonti e motivi.

Questo articolo e l'altro 652 consacrano espressamente il principio tutelare dell'anteriorità che è di dritto comune. Vedi quanto è detto sotto l'articolo 598.

Vedi la legge sui lavori pubblici dei 20 marzo 1865, e regolamento per la derivazione delle acque pubbliche degli 8 settembre 1867.

Sezione II.

Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo.

§ I.

Delle diverse specie di servitù che possono stabilirsi sui fondi.

Art. **616**. I proprietarii possono stabilire sopra i loro fondi od a benefizio di essi qualunque servitù, purchè sia solamente imposta ad un fondo e a vantaggio di un altro fondo, e non sia in alcun modo contraria all'ordine pubblico.

L'esercizio e l'estensione delle servitù sono regolati dal titolo, e in difetto dalle disposizioni seguenti.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 686. È permesso ai proprietari di stabilire sopra i loro fondi o a beneficio di essi qualunque servitù, purchè non sia imposta nè alla persona, nè a beneficio della persona, ma solamente ad un fondo e ad uso di un fondo, e purchè tal servitù non sia in alcun modo contraria all'ordine pubblico.

Il titolo che costituisce le servitù, ne regola l'esercizio e l'estensione: mancando il titolo, hanno luogo le seguenti disposizioni.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 607. È permesso ai proprietarii di stabilire sopra i loro fondi, o a beneficio di essi, qualunque servitù; purchè sia solamente imposta ad un fondo, e ad uso di un fondo; e purchè non sia imposta nè alla persona nè a beneficio della persona; e purchè tal servitù non sia in alcun modo contraria all'ordine pubblico.

Il titolo che costituisce le servitù ne regola l'esercizio e l'estensione.

CODICE TICINESE — Art. 275. Il titolo che costituisce queste servitù ne regola l'esercizio.

CODICE ALBERTINO — Art. 634. È permesso ai proprietarii di stabilire sopra i loro fondi, od a benefizio di essi, qualunque servitù, purchè non sia in alcun modo contraria all'ordine pubblico.

Art. 636. L'esercizio e l'estensione delle servitù menzionate nell'articolo 634 sono regolati dal titolo che le costituisce; mancando il titolo, hanno luogo le regole infra espresse.

CODICE ESTENSE — Art. 603. L'uso della servitù è determinato dai soli bisogni del fondo, se la servitù deriva dalla situazione dei luoghi; dalle disposizioni della legge, ove dalla stessa legge sia stabilita; dal tenore del titolo o dal modo del possesso, quando è costituita per fatto dell'uomo.

CODICE AUSTRIACO — Art. 479. Può avvenire che le servitù per sè stesse prediali siano concedute alla sola persona, o che le concessioni, le quali hanno il carattere ordinario della servitù siano soltanto precarie. Simili eccezioni dall'indole della servitù non si presumono, ma debbono provarsi da chi le pretende.

Fonti e motivi.

Il Codice lascia al fatto dell'uomo (vale a dire alla disposizione volontaria di un padrone, al reciproco consenso delle parti) d'istituire tutte le specie possibili di servitù, analogamente agli interessi de' contraenti, qualunque sia la forma del servigio che si possa rendere ai fondi, purchè si rispettino le leggi di ordine pubblico, e non si contrasti a' caratteri essenziali della servitù.

Dal testo di questo articolo si rileva che, nelle servitù indotte per fatto dell'uomo, la natura e l'estensione della servitù viene determinata dall'atto intero consensuale. Il titolo, di cui parla l'articolo, corrisponde a questa idea (1). Si conferma dunque ciò che fu esposto sotto l'articolo 531 che la servitù prediale non è angustiata alla semplice *tolleranza* o *permesso*, ma abbraccia nel suo concetto tutte

(1) La voce *titre* francese comprende sì l'atto, che il documento relativo. Il *justus titulus* legale, a cui corrisponde l'italiano *titolo*, non esprime il senso francese. La traduzione del Codice Napoleone avrebbe dovuto dire — *l'atto col quale si costituisce la detta servitù* — invece di dire — *il titolo*.

quelle condizioni di fatto senza delle quali non potrebbe esistere l'inteso servigio prediale.

Si è detto *servigio prediale* per indicare la estrinseca limitazione fatta dal Codice tanto nel definire la servitù reale in generale (articolo 531), quanto nell'autorizzare le servitù indotte per fatto dell'uomo.

Sì nell'uno che nell'altro aspetto il Codice ha rigettato come nulle ed illecite quelle servitù nelle quali si trattasse di vincolare l'opera dell'uomo sia nella persona del concedente, sia nella persona dei possessori aventi causa da lui, a prestare qualche servigio personale riguardante un servigio fondiario. Spiegiamoci con un esempio. Pietro concede a Paolo il dritto di cavar pietre nel suo fondo ad utilità di un fondo di Paolo. Fin qui non vi ha nulla che osti al disposto della legge. Ma fingiamo che si aggiunga che Pietro *farà condurre in perpetuo* al fondo di Paolo le pietre cavate, e che quest'onere passerà a tutti i possessori della cava di Pietro. Quest'obbligazione accessoria sarebbe nulla perchè imporrebbe alla persona di Pietro e di tutti i possessori aventi causa da lui un onere personale vincolato al possesso del fondo servente. Quest'onere rassomiglia perfettamente alle giornate di lavoro, ossia alle angherie, e perangherie feudali, e non differisce in altro che pel titolo col quale furono imposte. Qui la servitù diventa personale non per la sua *inerenza*, ma per la sua *consistenza*. Le servitù di personale consistenza sono del tutto *proibite*, come erano del pari incognite al dritto romano (1).

Il Codice rigetta pure come nulle ed illecite quelle servitù le quali sieno imposte non a vantaggio di un fondo, ma a vantaggio di una persona e dei suoi eredi e successori. Si vuole con ciò impedire che si impengano troppi e svariati vincoli sui beni immobili, come potrebbe avvenire se si assoggettassero a qualunque vincolo non solo a favore

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 516, 517 e 527. — *Ragion civile delle acque*, § 219. — Ma conviene al tempo stesso ricordare che la legge ammette la locazione delle opere; e che perciò bisogna osservare con somma attenzione se il servizio a cui la persona si è obbligata costituisca una servitù o una prestazione di libera opera alla persona verso cui si assume l'obbligo, o al fondo di costei.

L'opera perchè sia di libera prestazione non può essere obbligata che a tempo o per una determinata impresa (articolo 1628, Codice Civile), e ciò non ostante può la persona ricusarsi e cessare di prestare l'opera sua, perciocchè *nemo cogi potest ad factum*; essa sarà soltanto tenuta a risarcire i danni ed interessi che l'inesecuzione del suo obbligo può cagionare (articolo 1218).

La legge inoltre consente che il proprietario del fondo servente si obblighi a fare tutte le opere necessarie all'uso o alla conservazione della servitù, e che quest'obbligo passi a tutti i suoi successori universali e particolari. Così se io ti avessi conceduto la servitù di acquedotto sul mio fondo potrei obbligarmi (e in me rimarrebbero obbligati tutti i successori) a fare e mantenere in buono stato il canale (articolo 641, 642 e 643). Ma è da notare che l'obbligo che io mi sono assunto non costituisce per se stesso una servitù, che rimane sempre un peso del fondo, ma ha per oggetto le opere accessorie, i mezzi di esecuzione e di esercizio della servitù medesima (vedi Demolombe, numero 677). Del resto, di tale obbligo appunto perchè è non poco contrario alla mia libertà, potrò sempre liberarmi coll'abbandonare il mio fondo al proprietario del fondo dominante (articolo 643), Pacifici Mazzoni, Comm. all'articolo 646, § 14.

di altri beni, ma benanche delle persone indipendentemente ai beni che possedono; la qual cosa sarebbe pregiudizievole all'interesse generale dell'agricoltura ed alla trasmessibilità dei beni, e sarebbe causa eziandio di frequenti ed intricate lotte giuridiche.

I Romani che ammettevano la servitù personale in tutta la più grande ampiezza e maggiore ferocia, furono i primi a limitare quella dei beni. Singolare contraddizione, la quale ci prova che pur troppo in tutti i tempi gli uomini hanno sempre anteposti gli interessi materiali agli interessi morali e perfino a loro stessi.

Ma ogni principio buono e lodevole in se stesso è difficile che non divenga nocevole ed ingiusto quando sia esagerato.

E di fatti, perchè dovrassi impedire ad un proprietario di disporre che un parente, un amico od un'altra persona a lui cara abbia per un tempo determinato o per tutta la vita il diritto di andare a passeggiare e respirare l'aria libera e salutare nel suo fondo, attingervi acqua, prendervi legna, o raccogliervi qualche frutta?

Perchè si dovrà vietare ad una persona filantropa e benefica di concedere agli abitanti di una parrocchia il diritto di transitare nel suo fondo per andare ai divini uffici; a quelli di una borgata o paese il diritto di transitarvi per evitare la via più lunga e meno agevole? Perchè non si potrà concedere a codesti abitanti il diritto di attingere acqua ad una fontana, ed anche quello di condurre l'acqua stessa nel paese a traverso alle proprietà private per più comodo e salutare uso?

Una legge che pel solo amore della generalità di un principio spinga il rigore a vietare queste cose, non è legge giusta, nè legge dei nostri tempi.

I Romani stessi, malgrado la loro severità nella rigorosa applicazione dei principii legali, cominciarono a dichiarare valida l'imposizione di alcuni dritti reali sopra un fondo stabile per utile soltanto o pel diletto di qualche persona, se non come vere servitù reali, almeno in forza del patto obbligatorio tra le parti ed i loro successori.

La stessa giurisprudenza è invalsa in Francia dopo la promulgazione del Codice Civile, il quale all'articolo 686 proclama lo stesso principio delle leggi romane in termini ancora più energici.

Il Codice Sardo andò più oltre. Mentre proclamava pure lo stesso principio generale nell'articolo 634, vi fece un'espressa eccezione nel successivo articolo 635 in questi termini: « Si può tuttavia stipulare o disporre « che una persona, indipendentemente dai beni che essa possiede, abbia « per la sua utilità o pel suo piacere un dritto ad esercitare sul fondo « altrui; ma questo diritto non può mai estendersi oltre la vita dei « primi concessionarii, nè stabilirsi in favore dei successori. »

Questa equa e ragionevole eccezione al principio generale lasciava però ancora desiderare l'altra più utile e più interessante in favore degli abitanti di tutto un paese o borgata; od almeno in quanto a questa seconda eccezione lasciava la giurisprudenza nel vago e nell'arbitrio dei Tribunali.

E questo vuoto volevano riempire il primo progetto del Codice Civile presentato dal Guardasigilli Cassinis nel 1860, e quello che presentò poi il successore Miglietti nel 1862, ambi i quali progetti avevano un capo speciale nel titolo delle modificazioni della proprietà che portava per epigrafe — *Delle servitù personali* — e conteneva non solo la succennata disposizione del Codice Sardo, ma anche un altro articolo in cui era detto che il ricordato principio non è applicabile alle sorgenti, ai pozzi ed alle cisterne od altri serbatoi, la cui acqua sia necessaria agli abitanti di un comune, di un villaggio o di una borgata. Ma non si potevano approvare questi progetti nell'aver cercato di schivare la difficoltà risultante dal rigoroso principio che le servitù prediali non possono stabilirsi che sopra fondi in favore di altri fondi, collocando le suaccennate disposizioni in un capo speciale intitolato *Delle servitù personali*, piuttosto che fare francamente per esse una eccezione allo stesso principio.

Laonde, avutosi riguardo che introducendo nel nuovo Codice codeste limitate eccezioni, mentre si sarebbe soddisfatto ad un vero dovere di equità generalmente sentito, non si sarebbe dato luogo nè ad abusi nè a gravi danni alla proprietà stabile, la Commissione Senatoria aggiunse al progetto del Ministro dopo l'articolo 516 i due articoli seguenti:

1° « Si può tuttavia stipulare e disporre che una persona, indipen-
« dentemente ai beni che possiede, od anche non possedendone alcuno,
« abbia per la sua utilità o per suo piacere un diritto ad esercitare sul
« fondo altrui; ma questo diritto non può mai estendersi oltre la vita
« dei primi concessionari, nè stabilirsi in favore dei loro successori. »

2° « Si può altresì stabilire il diritto di passaggio, non che quello
« di attingere o far decorrere l'acqua in un fondo a favore di un co-
« mune, di un villaggio o di una borgata. »

Non credè poi la Commissione di dover estendere la disposizione del primo di questi articoli ai corpi morali, limitandone la durata a trenta anni, come facevano i progetti Cassinis e Miglietti, perchè, limitata a questo termine, non può tale disposizione esser di grande utilità per un corpo morale, a cui poteva d'altronde provvedersi in modo più durevole e più ampio con altre disposizioni (1).

Nella Commissione Legislativa, alcuno propose la soppressione di quei due articoli formolati dalla Commissione Senatoria. Le disposizioni di questi articoli, egli diceva, urtano col concetto delle servitù prediali riconosciuto nell'articolo 531, in cui si dice che la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo a vantaggio di un altro fondo appartenente ad altro proprietario. Nei casi contemplati dai detti articoli, forse che abbiamo il fondo pel cui uso, per la cui utilità

(1) Relazione Senatoria sul progetto del Codice Civile Italiano.

sia imposto il peso sopra il fondo altrui? No, certamente. Il fondo serve non ad un fondo, ma ad una persona, ad un aggregato di persone, un comune, un villaggio, una borgata. Temeva egli inoltre che, aprendosi la via alle concessioni di cui fanno cenno quegli articoli, si moltiplicheranno all'infinito i vincoli sui fondi, le proprietà resteranno man mano straordinariamente aggravate, si susciteranno litigi interminabili. Quando poi si credessero utili quegli articoli, non dovrebbero mai allogarsi nel capo delle servitù prediali.

Altri invece fu d'avviso che le disposizioni in discorso dovessero mantenersi. Tutte le utilità lecite, egli disse, tutti gli usi che una data cosa può somministrare debbono permettersi, e quando ve ne sia il bisogno, debbono dalla legge esser riconosciuti e regolati. Perchè si vorrà negare la concessione di un diritto reale a favore di una persona? Come si vorrà impedire che uno acquisti il diritto di passeggiare in un giardino, di profittare di una fonte, anche per uso puramente personale? Bene è vero che questo diritto non avrebbe propriamente il carattere di una servitù reale: di fatti era detto nelle romane leggi: *ut pomum decerpere liceat, et ut spatiari, et ut coenare in alieno possimus, imponi non potest* (1). Ma i Commentatori notano che questo voleva intendersi della servitù reale, non già della personale, tant'è che il dritto romano adduce e consacra esempi varii di simili usi sulla cosa a favore della persona (2).

Ma un Commissario credè doversi distinguere tra l'uno e l'altro articolo proposto, e disse che il secondo di essi parlava di una vera servitù prediale, e ben poteva restare ove stava. Quanto al primo di tali articoli, la sua disposizione essendo attinente più alla materia delle obbligazioni che a quella delle servitù prediali, poteva esser soppresso, salvo a riportarne il testo nel titolo delle obbligazioni.

Pertanto la Commissione Legislativa soppresse il primo di quei due articoli, riservandosi di riportarne il testo nel titolo delle obbligazioni, e soppresse anche il secondo, sul riflesso che questo accenna ad una vera servitù prediale, la quale si potrebbe perciò stabilire senza che occorra un apposito articolo (3).

Se non che il testo del primo dei due articoli proposti non fu più riportato nel titolo delle obbligazioni, nè dalle esposte considerazioni riesce chiara la ragione per la quale il secondo dei due proposti articoli costituisce una vera servitù prediale, per lo che giova spendervi qualche parola.

Sembra che il primo articolo non si fosse trasportato nel titolo delle

---

(1) Leg. 8, § 1, ff. *de servitutibus*.

(2) Vedi specialmente le note di Gotofredo a tale Legge 8, § 1, ff. *de servitutibus*, e quanto dice il Voet al num. 4 del Commento al titolo *de servitutibus*.

(3) Commissione Legisl., Seduta antim. 9 maggio 1865.

obbligazioni perchè non ve n'era bisogno. In fatti non è da confondere la servitù prediale a favore di una persona con un semplice diritto di godimento più o meno esteso. Esso diritto può consistere non solamente nell'usufrutto e nell'uso espressamente sanzionato dalla legge, ma in ogni altro dritto di godimento, che costituirebbe una vera servitù, se fosse concesso ad un fondo. Allora questo diritto è passivamente un diritto reale, ed attivamente un diritto personale, ed in una parola una servitù personale, come l'uso, di cui anzi prende il nome, chiamandosi ancora *diritto di uso irregolare*. Questo diritto, in quanto è reale, passa col fondo servente nei terzi possessori; in quanto è personale non può essere ceduto e si estingue con la morte del concessionario (1).

La ragione poi per la quale il secondo articolo costituisce una vera servitù, che ben si discerne con le disposizioni generali su tale materia, è che gli abitanti di un comune, di un villaggio, o di una borgata avrebbero il diritto di attingere o far decorrere l'acqua non *uti singuli*, ma come popolazione di quel comune, di quel territorio; si tien conto dei bisogni di quella popolazione in quanto essa abita e possiede quel territorio mancante di sorgenti proprie o sufficienti; sicchè la sola qualità di abitanti collettivamente quel territorio li fa atti ad acquistare pel loro territorio e quindi pel loro uso quel diritto di servitù, nella stessa guisa che quando si acquista una servitù a favore di un fondo dal proprietario di questo, si considera il possesso del fondo come quello che gli da attitudine ad acquistare la servitù. Essa nell'uno e nell'altro caso si acquista al fondo o al territorio e per esso ai possessori od abitanti *pro tempore* del medesimo (2).

È necessario intanto ben conoscere le norme per decidere se siasi stabilita una servitù prediale o un diritto personale di uso, e presentare al riguardo delle regole sicure specialmente per l'acquedotto.

Nella legge 1ª, § 43 del titolo *De aqua quotidiana et aestiva*, trovasi il seguente passo: — « *Jus aquae* datur interdum praediis, interdum « personis. Quod praediis datur extincta persona non extinguitur; « quod datur personis cum personis amittitur. Ideoque neque ad alium « dominum praediorum, neque ad haeredem vel qualemcumque suc- « cessorem transit. »

Da questo testo è per sè chiaro che la servitù dell'acquedotto talvolta si considera *reale*, e talvolta *personale*. — La prima si considera inerente al fondo, e dura finchè egli sussiste, e però ella passa nelle mani di chiunque acquista il fondo. Così dicesi tuttodì: *quella tal possessione, quel tal podere, quel tal orto ha una ragion di acqua*. Così

(1) Pacifici Mazzoni, Commentario all'articolo 616, § 17. Voet ad pandectas, num. 4, Tit. *de servitutibus*.

(2) Regnoli, *Sunto di lezioni* per l'anno 1866 e 1867, pag. 43, 74 e 75.

negli atti che si celebrano si trova che il tal fondo fu venduto con una data ragione di acqua. Non è così della ragione che dicesi personale, perocchè, mancando la persona cessa il diritto, nè più è trasmissibile a verun erede.

Il *personale*, del quale si parla qui, altro veramente non significa che una condizione per limitare la durata della servitù alla durata della persona. *Vitalizia* dunque potrebbe denominarsi, allorchè fosse stata conceduta vita durante soltanto al concessionario. Il *personale* qui si riferisce solamente alla durata della vita, e quindi sotto questo rapporto indurrebbe la servitù *temporanea*, e si opporrebbe soltanto alla perpetua. Rigorosamente quindi parlando non si potrebbe contrapporre alla *reale*, ma solamente alla *perpetua*.

Ma può darsi il caso che la servitù dell'acquedotto fosse *personale* sotto di un altro rapporto. Così, per esempio, fino a che tu rimarrai al godimento di un dato fondo, o fino a che tu dimorerai nel dato luogo, tu avrai godimento di una tal mia acqua corrente.

In questo caso la relazione non è più vitalizia, ma è annessa ad una data posizione o ad una data facoltà propriamente tutta personale. Se dunque si avesse anche in mira di giovare alla coltivazione di un dato terreno, a contemplazione della persona, come nell'esempio sopra recato, è per sè manifesto che la servitù sarebbe puramente personale, perocchè la di lei durata dipende da un dato stato, da una data posizione, da una data facoltà annessa alla persona stessa del concessionario.

Qual è dunque il criterio che propriamente distinguer deve la qualificazione di *reale* dalla qualificazione di *personale?* Questo criterio si deduce dalla *destinazione* ed *uso concordato* dalle parti. Un'acqua fu essa destinata ad un bisogno perpetuo, diretto ad un ufficio o ad una funzione propria di un immobile? Allora dicesi reale. Fu essa destinata o annessa ad uno stato, ad una qualità, ad una funzione personale? Allora dicesi *personale*, malgrado che la funzione immediata e materiale dell'acqua venga esercitata sopra un bene stabile.

E qui conviene sempre pensare che la relazione delle cose e dei beni si può dire in ultima analisi sempre personale, perocchè l'oggetto è sempre l'utilità, la quale viene ritratta dalla persona. Per la qual cosa può accadere benissimo che il *reale* (fatta astrazione dalla sua funzione materiale) dipenda intieramente dallo stato eventuale della persona medesima. Col *reale* si aggiunge veramente un *valore* stabile ad un fondo: esso acquista per l'attribuzione di una servitù attiva, una nuova *qualità utile*, la quale non viene perduta se non col perire del fondo medesimo, o coll'espressa volontà del proprietario.

Dunque devesi consultare l'atto di concessione, onde discernere se abbiasi voluto o no fare un'acquisizione *reale*, o solamente una *personale*. Restringersi alla qualità materiale della servitù, egli è lo stesso che adoperare un criterio *equivoco*, il quale potrebbe giustamente esser rivocato in dubbio, e potrebbe di fatti distruggere facilmente

una servitù *reale*, e limitarla alla *personale*, giusta la regola, che nel dubbio si deve assumere il partito meno vincolante e gravoso per chi alienò o si obbligò: sì perchè non è presumibile che uno voglia estendere contro di sè un'obbligazione; e sì perchè si deve far valere la regola, che nelle dubbie stipulazioni le parole debbonsi interpetrare a favore di chi si obbliga, giusta il testo: *fere secundum promissorem interpretamur, quia stipulatori liberum fuit verba latius concipere*, come dice la legge.

Tale criterio viene espressamente corroborato dalla disposizione espressa dalla legge. Eccone la prova. Nel testo innanzi riferito, è vero o no che l'oggetto di cui si tratta consiste in una condotta di acqua da un fondo all'altro? Ciò è indubitato. Laonde è per sè chiaro che qui l'oggetto materiale ed il servigio fisico è perfettamente lo stesso di quello della servitù *reale*. Eppure questa servitù può essere, come dice il testo, anche *personale*. E perchè ciò? Perchè la condizione colla quale fu conceduta può inchiudere la destinazione e la relazione alla sola persona. Ecco dunque che la pura considerazione della funzione materiale dell'acqua non costituise per sè il criterio legale qualificante la servitù. Pertanto conviene ricorrere ad un altro mezzo termine per distinguere la qualificazione di *personale* dalla qualificazione di *reale*. Questo mezzo termine, giusta la legge medesima, in che consiste? Egli consiste nel vedere la *mira* avuta nella concessione della servitù, e nel far consultare se si abbia voluto o no accrescere e *dotare il fondo* con una vera ragione di acqua o no. Difatti proseguasi la lettura di questa legge, e si troverà quanto segue: « Plane ei ad quem dominium transit impetrabile (jus aquae) est; nam « si docuerit praediis suis aquam debitam, et si nomine ejus fluxisse a « quo dominium ad se transit, indubitate impetrat jus aquae ducendae; « nec est hoc beneficium, sed injuria, si quis forte non impetraverit. » Che cosa vedesi qui? si rileva che qui Ulpiano contempla la quistione che potrebbe insorgere fra il concedente ed il successore del concessionario sull'articolo, se il diritto dell'acqua sia stato *reale* o *personale*. In quale maniera si può decidere questa quistione? Qui risponde Ulpiano: se il successore dimostrerà che l'acqua era dovuta al fondo, e che decorse per titolo di servigio, di possesso, di dotazione del fondo, questo successore potrà a buon diritto ripetere il beneficio dell'acqua. « Si docuerit praediis suis aquam debitam, et si nomine ejus fluxisse a « quo dominium ad se transit. »

Questo non è ancor tutto. Nella legge 4, ff. *De servitutibus praediorum rusticorum*, trovasi la seguente legge: « Pecoris pascendi servi- « tutis item ad aquam appellendi si praedii fructus maxime in pecore « consistat, praedii magis quam personae videtur. Si tamen testator « personam demonstravit cui servitutem praestare voluit, emptori vel « haeredi non eadem praestabitur servitus. » Nella legge 37 dello stesso titolo leggesi quanto segue: « Lucius Titius Gaio Seio fratri « salutem plurimam. De aqua fluente in fontem quem pater meus in

« isthmo instruxit do concedoque tibi gratuito digitum sive ad domum « quam in isthmo tenes, sive quocumque tandem volueris. Quaero an « ex hac scriptura usus aquae etiam ad haeredes Gaii Sei pertineat ? « Paulus respondit: usum aquae personalem ad haeredes Seii quasi « usuarii transmitti non oportere. »

Si ponderino queste due leggi, e si troverà una luminosa conferma del criterio sopra stabilito. Da ciò si dedurrà che allorquando si vuole stabilire una ragione di acque come *dotazione di un fondo*, devesi esprimere propriamente questa causa, ed escludere così il dubbio che la concessione sia *personale*. E qui si potrebbe soggiungere col Cepolla: « Et ideo sis cautus in concipiendo verba instrumenti, ut semper « tu cui fit similis promissio facias addere causam concernentem uti- « litatem fundi tui. Videlicet promisit non aedificare vel non tenere « fenestram in domo sua, ne officiatur luminibus domus meae. Quia « tunc servitus realis erit, et transibit domus obligata ad quemcumque « possessorem, etsi per mille manus transiret. Hoc non esset, si causa « non exprimeretur per praedicta (1).

Raccogliendo le cose dette, si deve stabilire la tesi: 1° Che la servitù dell'acquedotto può essere sì reale che personale. 2° Che per distinguere l'una qualificazione dall'altra convien ricorrere all'atto della concessione, onde conoscere l'intenzione e la destinazione data alla servitù, 3° Che per asserire che la servitù concessa dell'acquedotto sia *reale*, deve constare essere stata conceduta come dotazione del fondo, e non per altro titolo, o almeno che deve principalmente esprimere il titolo di questa dotazione. 4° Che in conseguenza di ciò, quando la concessione sia fatta a titolo di dotazione del fondo, la servitù dell'acquedotto passa in qualunque mano alla quale perviene il fondo medesimo: per lo contrario, quando è accordata alla persona, o a date persone, essa cessa, sia con la persona. sia colla posizione, o finito l'oggetto pel quale fu conceduta. 5° Finalmentte. che nel dubbio se la servitù dell'acquedotto conceduta sia *reale* o *personale*, si deve pronunciare, altro non constando, essere personale, come meno gravosa e meno vincolante la proprietà (2).

Art. **617**. Le servitù sono continue o discontinue.

Continue sono quelle, il cui esercizio è o può essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo: tali sono gli acquedotti, gli stillicidii, i prospetti ed altre simili.

Discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale del-

---

(1) Cepolla, *De servitutibus*, Capo II, N° 6.

(2) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 391 a 399.

l'uomo per essere esercitate : tali sono quelle di passare, di attinger acqua, di condurre le bestie al pascolo e simili.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 688. Le servitù sono continue o discontinue.

Le servitù *continue* sono quelle, il cui esercizio è, o può essere continuato, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo; tali sono gli acquedotti, gli stillicidii, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù *discontinue* sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passaggio, di attinger acqua, di condurre le bestie al pascolo ed altre simili.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 609. Le servitù sono *continue* o *discontinue*.

Le servitù continue sono quelle il cui esercizio è, o può essere continuato, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo: tali sono gli acquedotti, gli stillicidii, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passaggio di attinger acqua, di condurre le bestie al pascolo, ed altre simili.

CODICE PARMENSE — Art. 494. Le servitù sono continue o discontinue.

Le servitù continue sono quelle, il cui esercizio è, o può essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo: tali sono gli acquedotti, gli stillicidii, i prospetti ed altre di questa specie.

Le servitù discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate : tali sono quelle di passare, di attignere acqua, di condurre le bestie al pascolo, ed altre simili.

CODICE TICINESE — Art. 276. Le servitù sono continue o discontinue.

Sono continue quelle il cui esercizio è, o può essere continuo, senza che sia necessario il fatto dell'uomo; discontinue quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate.

CODICE ALBERTINO — Art. 638. Le servitù sono continue o discontinue.

Le servitù continue sono quelle, il cui esercizio è, o può essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo; tali sono gli acquedotti, gli stillicidii, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate; tali sono quelle di passare, di attigner acqua, di condurre le bestie al pascolo ed altre simili.

CODICE ESTENSE — Art. 514. Le servitù sono continue o discontinue.

Le servitù continue sono quelle il cui esercizio è, o può essere continuo, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo; tali sono gli acquedotti, gli stillicidii, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate; tali sono quelle di passare, di attinger acqua, di condurre le bestie al pascolo ed altre simili.

Fonti e motivi.

I Giureconsulti insegnano quella appellarsi servitù continua la quale pel suo uso non esige il ministero dell'uomo fuorchè nel suo principio. Discontinua all'opposto appellano quella servitù la quale esige il ministero dell'uomo non solamente per costituirla, ma eziandio per esercitarla e per usarne.

Questo criterio prevalse nel Codice Napoleone, e sembra che lo fosse stato per adattarsi alla comune maniera di vedere dei giureconsulti, mentre invece a rigor di principii filosofici la servitù è discontinua o continua secondo che la facoltà di esercitarla è o no interrotta (1).

Art. **618**. Le servitù sono apparenti o non apparenti.

Apparenti sono quelle che si manifestano con segni visibili, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come il divieto di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare che ad una altezza determinata.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 689. Le servitù sono apparenti, o non apparenti.

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni esterni della loro esistenza, come, per esempio, la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare oltre un'altezza determinata.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 610. Le servitù sono apparenti o non apparenti.

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni esterni della loro esistenza; come, per esempio, la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare oltre un'altezza determinata.

CODICE PARMENSE — Art. 495. Le servitù sono apparenti o non apparenti.

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra un acquedotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come per esempio la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare che ad un'altezza determinata.

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 364 a 374.

CODICE TICINESE — Art. 276. Le servitù sono apparenti o non apparenti. Apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori; non apparenti quelle che non hanno segni visibili della loro esteriorità.

CODICE ALBERTINO — Art. 639. Le servitù sono apparenti o non apparenti.

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come per esempio la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare che ad un'altezza determinata.

CODICE ESTENSE — Art. 515. Le servitù sono o apparenti o non apparenti.

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esterjori, come una porta, una finestra, un acquedotto.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni visibili della loro esistenza, come la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare se non che ad un'altezza determinata.

Fonti e motivi.

Per intendere che cosa abbia voluto designare il Codice sotto il nome di servitù non apparente, bisogna ricorrere alla giurisprudenza francese, dalla quale la denominazione fu tratta. Or Merlin (*Repertorio*, parola *servitù*, § 2° — dice: « Quanto alla loro apparenza esteriore vi « sono servitù che si scorgono fin da che si consideri una cosa con « qualche attenzione, e sono le servitù visibili: ve n'ha delle altre che « non hanno alcun carattere di apparenza all'esterno, e sono le servitù « invisibili. L'articolo 689 del Codice Napoleone rende la medesima « idea in altri termini, distinguendo le servitù in apparenti e non ap- « parenti. »

Oltre di denominare queste due specie di servitù cogli epiteti *visibili* o *nascoste*, *apparenti* o *non apparenti*, solevansi appellare anche col nome di *palesi* od *occulte*, *patenti* o *latenti*, e con altri simili nomi incogniti per altro alla romana legislazione. Di ciò fa anche fede il § 7 dello stesso titolo del detto *Repertorio*.

In generale si può dire che tutte le servitù di *divieto* sono di loro natura servitù *non apparenti*, *latenti*, *occulte*, *invisibili*, ecc. Per la qual cosa nei diversi ufficii prediali tutte le volte che si verifica o si può verificare una servitù di divieto, si può verificare eziandio il carattere di *non apparente*. Così nelle servitù urbane ho io acquistato in diritto che tu non alzi la tua casa oltre una data altezza? Ecco una servitù di divieto, la quale non può apparire da alcuno esterno contrassegno. Così pure, in materia di acque, ti sei tu obbligato a non iscavare nel tuo fondo un fontanile per non tagliare le vene del mio? Ecco un'altra servitù di divieto, la quale non apparisce da verun segno esterno.

Se non che conviene avvertire che sotto l'oggetto del *divieto* non si comprende qualunque atto per me lecito, cui per avventura ad altri

piaccia capricciosamente d'interdirmi (1), ma si tratta di un atto effettivamente utile ad altri, perchè, non venendo da me praticato, la cosa altrui non scemi di valore. Ognuno sa che il valore consiste nell'utilità di una cosa qualunque, in quanto viene accompagnata dalla stima degli uomini. L'utilità poi considerata come qualità di una cosa, non è altro che quell'attitudine o facoltà per la quale una cosa qualunque rendesi capace a procurare un bene o ad allontanare un male o un danno. Nelle vedute legislative nelle quali si vuole ottenere il commercio consueto di uomini, fra i quali pareggiar si deve l'utilità mediante l'inviolato esercizio della comune libertà; nelle vedute legislative nelle quali si associano le considerazioni della dignità e del rispetto scambievole di soci conviventi, che non debbono divenire ludibrio l'uno dell'altro, ma anzi debbono supplire a quello che loro manca, e che se transigono fra loro, è solo per la necessità della mutua convivenza; il legislatore non sanziona veruna proibizione inutile e capricciosa, come nemmeno avvalora i vincoli che degradano senza corrispettivo il valore commerciale dei beni (2).

Art. **619**. La servitù della presa d'acqua per mezzo di canale o di altra opera visibile e permanente, a qualunque uso sia destinata, cade nel novero delle servitù continue ed apparenti, ancorchè la presa non si eseguisca che ad intervalli di tempo o per ruota di giorni o di ore.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 640. La servitù della presa d'acqua per mezzo di canale od altra opera visibile e permanente, che venga derivata a servizio dell'agricoltura o dell'industria o ad altro uso, cade nel novero delle servitù continue ed apparenti.

Fonti e motivi.

La parte in cui maggiormente si distingue la sapienza del nuovo Codice Civile Italiano nella materia delle acque è quella che tratta della servitù di presa d'acqua.

Per essa seguì i precetti del Codice Civile Albertino con opportune

---

(1) La giustificazione di questa proposizione è fatta dalla sola definizione della servitù adottata da tutte le legislazioni, e dai responsi sugli inutili divieti.

(2) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 783 a 786. — Vedi quanto è detto sotto gli articoli 629 e 630.

modificazioni ed aggiunte, e restarono per ciò consacrate massime che già erano in gran parte ricevute e più o meno esplicitamente adottate da' patrii magistrati supremi, e si formò così, col soccorso dei savii dettami della esperienza, un'ordinata serie di provvedimenti legislativi sopra la dispensa delle acque, consentanei a' veri principii della teoria ed alle esigenze della pratica.

Per ben comprendere la natura di cotesta servitù di presa d'acqua conviene anzi tratto distinguerla accuratamente da un'altra servitù, che, sebbene le sia affine, ne differisce tuttavia nella sostanza, cioè dalla servitù d'acquedotto (1).

Il giureconsulto Ulpiano, riconoscendo la pericolosa facilità di confondere tra di loro le servitù di presa d'acqua (*aquae haustus* nel linguaggio della romana giurisprudenza) e d'acquedotto o condotta d'acqua (*aquaeductus* secondo gli antichi romani) ci lasciò nella L. 1, § 1, ff. *de fonte*, l'avvertimento, da molti scrittori trascurato, che *servitutes non tantum aquaeducendae esse solent, verum etiam hauriendae, et sicut discretae sunt servitutes ductus aquae et haustus aquae ita interdicta separatim redduntur*.

La differenza che distingue queste due specie di servitù risulta palesemente dal diverso loro oggetto. In fatti la servitù d'acquedotto o di condotta d'acqua è il dritto che taluno ha di condurre l'acqua pel fondo altrui a vantaggio di un fondo proprio: se l'acqua che si conduce è propria del conducente, cioè viene derivata da un canale di sua proprietà, diviso però dal fondo, a cui benefizio si conduce, dall'esistenza di un fondo alieno intermedio, egli è evidente che v'ha bensì la servitù d'acquedotto, ma non quella di presa d'acqua, poichè l'acqua si prenderebbe dal conducente *jure dominii* e non *jure servitutis*: la sola condotta dell'acqua estratta si eseguirebbe *jure servitutis*.

Similmente, la servitù reale di presa d'acqua è il diritto che alcuno ha di prendere, estrarre, cavare o derivare acqua da una fonte o corrente altrui a vantaggio del proprio fondo: se adunque io possedessi un fondo contiguo ad un canale d'acqua corrente d'altrui spettanza, il diritto che io mi avessi di estrarre acqua da siffatta corrente a benefizio del mio fondo sarebbe una pura servitù di presa d'acqua senza acquedotto, di cui non abbisogno stante la immediata introduzione dell'acqua nel mio fondo a cui compete.

Possono tuttavia le dette servitù facilmente ritrovarsi unite, e ciò accade ogni qualvolta chi gode del diritto di presa d'acqua non altrimenti può esercitarlo a benefizio del proprio fondo, a cui favore il diritto è costituito, salvo coll'attraversare gli altrui fondi intermedii, poichè in simil caso la servitù di acquedotto diviene una condizione necessaria all'esercizio della servitù di presa d'acqua.

---

(1) Intorno a tale differenza si è dato qualche cenno sotto l'articolo 598.

Pertanto la servitù d'acquedotto è spesso accessoria alla servitù di presa d'acqua; che però può sussistere separatamente da questa, come la servitù di presa d'acqua può stare senza quella d'acquedotto (1).

Non v'ha dubbio che sia *apparente* la servitù della presa d'acqua per mezzo di canale o di altra opera visibile e permanente, perchè essa si manifesta con segni visibili (articolo 618).

Se non che potrebbe a primo aspetto sembrar grave che tale servitù si fosse definita come *continua*, perocchè pel suo esercizio è necessario il fatto dell'uomo (art. 617), aprire cioè la chiusa, il che avviene quando compete soltanto, come dice quest'art. 619, ad intervalli di tempo o per ruota di giorni o di ore. Ma conviene avvertire che questi intervalli sono relativi al modo di uso, e le modalità non attaccano la sostanza della cosa. Leg. 4, ff. *de servit.* L'acqua, o per effetto del pendìo o della spinta, è sempre in istato e sempre pronta a scorrere sul canale. Dacchè la presenza dell'acqua nella chiusa o meglio nella bocca di derivazione non dipende dal fatto incessante dell'uomo, esiste per se stessa quella causa perpetua, quella forza, quella potente persistenza di cui parla Cepolla: *Continuam seu quasi perpetuam causam dicitur illa servitus habere, quae perpetuo seu continuo potentialiter sed non actualiter est in usu* (2). In questa potenza e non nel fatto attuale dell'uomo che apre la chiusa, bisogna vedere il fatto iniziale della servitù. L'uomo, a parlare propriamente, non fa che togliere l'ostacolo che si oppone all'esercizio della servitù. Tolto l'ostacolo, e può avvenire non solamente per fatto dell'uomo, ma ancora per caso fortuito, per vetustà, ecc.; la causa produce il suo effetto naturale: l'acqua scorre da se stessa, *per se ipsam fluit* (3).

Nel progetto del Codice Civile Albertino questo articolo cominciava con le parole: *qualunque presa d'acqua per mezzo di canale*, ecc. Or si osservò che con tali parole parea che si riguardasse come servitù qualunque presa d'acqua, ancorchè per tutt'altro titolo competa, che per quello di semplice servitù; e che quantunque non fosse propriamente necessaria tal distinzione, pure era generalmente in uso ed era ammessa dal Codice Francese e da altri Codici, e poteva in qualche caso servire ad una più precisa qualificazione della servitù stessa. Laonde si variarono le parole, sanzionandosi quelle che leggonsi nel testo (4).

Nella Commissione Legislativa Italiana il presidente Cassinis osservò, come esaminando l'art. 637, e ritenuto che per il disposto dell'articolo 630 le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, non potrebbero

(1) Vigliani, *Appendice sulla presa d'acqua nella traduzione del Corso di Diritto Civile di Duranton*, pag. 455 a 457, vol. III.

(2) *De servitutibus*, capo 19, N° 2.

(3) Pacifici Mazzoni, sull'articolo 617, § 51.

(4) *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 580, vol. I.

stabilirsi che mediante un titolo, egli si era fatto carico esaminare se per avventura non contrastasse a questo principio il disposto del detto articolo 637, secondo il quale fra i modi di acquistare la servitù degli scoli è annoverata la prescrizione.

La ragione di dubitare poteva nascere dacchè la servitù degli scoli avendo una causa interpolata, e l'esercizio della medesima richiedendo il fatto dell'uomo, si appalesasse per sua natura servitù discontinua: tale di fatti la qualificarono il Pecchio ed il Romagnosi, tale la ritenne la giurisprudenza (1).

Ma, soggiungeva, credere egli che cessasse ogni cagione di timore per le successive disposizioni dello stesso art. 637, cioè: allorchè il modo di acquisto di tale servitù sarà la prescrizione, questa non si riterrà incominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avrà fatto sul fondo serviente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio. Dal che derivasse che la servitù degli scoli, comechè segnata da opere visibili e permanenti fatte sul fondo serviente, assume il carattere di servitù continua, e quindi rimanesse esclusa ogni concorrenza tra il principio consacrato in detto art. 630, ed il disposto dell'art. 637.

Un altro esempio di simil guisa, diceva egli, aversi nell'art. 619 desunto dall'art. 640 del Codice Sardo.

La servitù della presa d'acqua, così ai termini del dritto romano, come della giurisprudenza subalpina, poteva esser continua o discontinua secondo i casi. Nel Codice Sardo si volle definitivamente stabilire che la servitù di presa d'acqna cadesse nel novero delle servitù continue ed apparenti; ma appunto per fissarvi codesto carattere vi si determinarono condizioni conformi, quindi si dichiarò continua ed apparente la servitù di presa d'acqua, in quanto la medesima venisse esercitata per mezzo di canale od altra opera visibile e permanente.

Questa stessa disposizione e con le stesse qualificazioni si scorge appunto adottata nell'art. 619.

Quindi il Presidente invitò la Commissione ad esaminare se, essendo identiche le condizioni, o si tratti della presa d'acqua, o si tratti della servitù degli scoli, non fosse il caso di accennare espressamente che la servitù degli scoli è una servitù continua ed apparente, e così di farne menzione in questo articolo 619.

Fu risposto essere giuste e opportune le cose dette dal Presidente, non dubitandosi che la servitù degli scoli, quando si manifesta con opere visibili e permanenti, debba considerarsi come servitù continua ed apparente, ed essere regolata con le medesime norme.

Si deliberò per altro di non fare veruna aggiunta a questo articolo 619, perchè si poteva prescindere dal contemplarvi tale servitù, e che

---

(1) Pecchio, *De acquaeductu*, lib. I, cap. I, quaest. 1, — Romagnosi, *condotta delle acque*, § 364 a 374.

anzi era meglio di non farlo, per non introdurre disposizioni della cui portata non si poteva essere ben sicuri, e perchè la medesima è sufficientemente regolata dagli articoli che la concernono, sia per il modo di acquisto, sia per i suoi effetti (1).

Si ricordi intanto che la presa d'acqua non è sempre un diritto reale, una servitù prediale. Talvolta essa si effettua per un puro e semplice diritto personale. Vedi quanto è detto sotto l'articolo 616.

Art. **620**. Quando per la derivazione di una costante e determinata quantità d'acqua scorrente è stata convenuta la forma della bocca e dell'edifizio derivatore, questa forma dev'essere mantenuta, e non sono le parti ammesse ad impugnarla sotto pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da variazioni seguite nel canale dispensatore o nel corso delle acque in esso scorrenti.

Se la forma non è stata convenuta, ma la bocca e l'edifizio derivatore sono stati costruiti e posseduti pacificamente durante cinque anni, non è neppure ammesso dopo tal tempo alcun richiamo delle parti sotto pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita nel canale o nel corso delle acque come sopra.

In mancanza di convenzione e del possesso precedentemente menzionato, la forma sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

Art. **621**. Nelle concessioni d'acqua fatte per un determinato servizio senza che ne sia espressa la quantità, s'intende concessa la quantità necessaria a quel servizio; e chi vi ha interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione in modo che ne venga ad un tempo assicurato l'uso necessario suddetto ed impedito l'eccesso.

Se però è stata convenuta la forma della bocca e dell'edifizio derivatore, o se, in mancanza di convenzione, sia esercitata pacificamente per cinque anni la derivazione in una determinata forma, non è più ammesso alcun richiamo delle parti, se non nel caso accennato nell'articolo precedente.

Art. **622**. Nelle nuove concessioni in cui è convenuta ed

---

(1) Commissione Legisl. Seduta 10 maggio 1865. Vedi articoli 630, 637 e 635 ed osservazioni postevi.

espressa una costante quantità di acqua, la quantità concessa deve in tutti gli atti esprimersi in relazione al modulo.

Il modulo è l'unità di misura dell'acqua corrente.

Esso è un corpo d'acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo, e si divide in decimi, centesimi e millesimi.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 641. D'ora in avvenire, quando sarà convenuta la derivazione di una costante e determinata quantità d'acqua fluente, se la forma della bocca e dell'edifizio derivatore sarà anche stata tra le parti convenuta, questa forma dovrà essere osservata, e non saranno le parti ammesse ad impugnarla a pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo che la differenza sia almeno di un ottavo, e l'azione sia intentata prima della scadenza di tre anni dalla cominciata derivazione, o salvo che l'eccedenza o deficienza d'acqua provenga da variazioni seguite nel canale o nel corso delle acque in esso discorrenti

Se la forma non sarà stata convenuta, ma la bocca e l'edifizio derivatore sieno stati costrutti e siensi posseduti pacificamente durante anni dieci, non sarà neppure ammesso dopo tal tempo verun richiamo delle parti a pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di seguita variazione nel canale, o nel corso delle acque come sovra.

In difetto sia di convenzione circa la forma, sia di possesso, la forma sarà determinata dal tribunale, previo il giudizio di periti nominati d'accordo tra le parti, ed in difetto d'ufficio.

Art. 642. Nelle concessioni d'acqua fatta per un determinato servigio, e nelle quali non è espressa la quantità d'acqua fluente accordata, s'intenderà accordata la quantità d'acqua necessaria al servigio per cui fu conceduta, e sarà lecito in ogni tempo a chi vi ha interesse di fare stabilire la forma della derivazione e di farvi apporre limiti in modo che ne venga ad un tempo asssicurato l'uso necessario suddetto, ed impedito l'utente di eccederlo.

Se però una certa limitata forma della bocca e dell'edifizio derivatore sarà stata fra le parti convenuta, od in difetto di convenzione si sarà avuto il possesso pacifico della derivazione in una stessa forma come sovra limitata, non sarà più ammesso alcun richiamo delle parti se non nei casi e durante i termini stabiliti nell'articolo precedente.

Art. 643. Nelle nuove concessioni d'acqua, in cui sarà convenuta ed espressa una costante quantità d'acqua fluente dette anche concessioni a bocca tassata, la quantità conceduta dovrà in tutti gli atti pubblici esprimersi in relazione al *modulo d'acqua*.

Il modulo d'acqua è quella quantità d'acqua che per la sola pressione dell'acqua e con libera caduta passa per una luce quadrilatera rettangola, collocata in modo che due dei suoi lati sieno verticali, larga due decimetri, ed aperta in parete sottile, contro la quale l'acqua si appoggia, ed è mantenuta colla suprema e libera sua superficie all'altezza di quattro decimetri sopra il lato inferiore della luce.

Veggansi nell'appendice dell'opera gli articoli 13 e 14 del regolamento sulle irrigazioni, pubblicato nel Regno d'Italia il 20 maggio 1806.

Fonti e motivi.

Nella costituzione della ragione di presa d'acqua, si hanno a considerare la qualità e quantità dell'acqua da estrarsi.

La qualità non è indifferente, come taluno potrebbe forse darsi a credere. Imperocchè non tutte le acque sono sorelle, nè tutte egualmente servono a tutti gli usi. L'esperienza dimostra che un'acqua acconcia all'irrigazione non è molte volte adatta ad abbeverare uomini o bestiami, e che non ogni qualità d'acque utili ad usi domestici riesce del pari acconcia a processi industriali (1). Importa adunque a chi acquista la presa d'acqua di procacciarsela atta all'uso, cui la servitù è destinata.

Nasce qui una quistione di diritto: nel caso che si scoprisse la qualità nociva di un'acqua, avuto riguardo alla sua destinazione, che cosa pronunciar si dovrebbe sul contratto celebrato intorno a quest'acqua? La convenzione debbe dirsi nulla per vizio di consenso per parte dell'acquirente. Egli infatti fu tratto dall'erronea opinione che l'acqua, di cui faceva acquisto, servir potesse all'uso destinato, come all'irrigazione dei suoi prati, delle sue risaie: la convenzione dunque riesce nulla dal canto suo, come fondata su di un errore di fatto che toglie il consenso, poichè cade su di una qualità sostanziale della cosa (art. 1110 Codice Civile). Quanto al concedente, si può fare questo dilemma: o egli conobbe, ovvero egli ignorò la qualità nociva dell'acqua da lui conceduta. Se la conobbe, egli fu in mala fede, e però non solamente deve portar la pena della nullità del contratto, ma risarcire anche le spese; se poi ignorò la qualità nociva, deve in tale ipotesi sopportare la dissoluzione del contratto.

Ciò può avvenire soltanto nei casi nei quali sia espressa la destinazione dell'acquisto di acqua d'altrui ragione; poichè altrimenti basterebbe alla validità della concessione che l'acqua concessa servir potesse a qualche uso. Giova quindi, secondo l'avvertimento di Romagnosi, l'aggiungere alla destinazione espressa nel contratto la clausola, *semprechè l'acqua concessa non sia contraria all'uso destinato, per es. all'irrigazione, agli usi domestici, al tale processo indu-*

---

(1) Narra Gautier, che incaricato da Arnou, intendente generale della macina, d'esaminare se fossevi mezzo di derivare l'acqua dal Rodano o da altro fiume per farla passare ad una sua terra nell'Avignonese, egli dopo più livellazioni trovò che non potea prendersene che dal fiume d'Aignes, che scorre presso l'Orange. Per uno sperimento fece scavare un picciol canale per tutto il tratto intermedio, per allargarlo poi quando riuscisse felicemente. Giunse l'acqua a norma del desiderio sulle terre di Rochegarde per inaffiarvi un cantone assai arido e sterile. Ma con sorpresa estrema di tutti si conobbe che le acque di quel fiume sparse sul terreno impedivano dal crescere l'erbe che bagnavano. Ricercatane la cagione, si trovò in certa terra bianca, come creta, di che impregnavasi quell'acqua, che portava sterilità ovunque diffondevasi.

striale, ecc. Con questa clausola il contratto diviene *condizionale*, di modo che, non verificandosi dietro esperimenti l'uso contemplato, il contratto resta di niuno effetto. È pure utile cautela suggerita dal senso comune il prendere l'acqua con riserva, vale a dire in conseguenza di fatto esperimento.

Sono però rare, anzi rarissime, le quistioni che insorgono od insorger possono sulla qualità delle acque pattuite: ma ben frequenti all'incontro, assai interessanti ed intricate sono quelle che nascono sulla *dovuta quantità* che dai giuristi si suole appellare col nome di *competenza*, cioè la quantità d'acqua che a taluno compete per legittima causa.

Di ciò penetrato il patrio legislatore rivolse più particolarmente la sua attenzione a stabilire congrue norme per la determinazione della quantità dell'acqua a ciascuno dovuta, ossia per regolare la misura legale delle acque correnti, nel quale assunto le difficoltà di ragione, come saviamente osservò un erudito patrio giureconsulto (Agostino Biagini) vengono accresciute dall'imperfezione dell'arte idrometrica.

Le disposizioni degli articoli 620, 621 e 622 del Codice Civile contengono le regole da seguirsi per determinare ed impartire nella presa d'acqua la *competenza* di ogni concessionario.

Chiunque si accosta alla stipulazione d'una presa d'acqua ha d'uopo di conoscere due cose; la prima è quale quantità d'acqua sia necessaria alla destinazione che si propone, per esempio ad irrigare cento are di prato o di risaia, od al servizio di un dato opificio; la seconda, con qual mezzo si possa entro un determinato tempo ottenere da una data corrente la quantità d'acqua riconosciuta necessaria al divisato impiego. Parimente, se fosse stata stipulata una certa quantità d'acqua, come mille metri cubi, importerebbe di stabilire il modo di somministrare nè più nè meno di tale quantità pattuita entro un tempo determinato.

Il bisogno pertanto di misurare con la maggior precisione possibile le acque correnti si fa sentire tanto nello stipulare la presa d'acqua che nell'eseguirne la concessione.

A fine di ben intendere le massime sancite dal Codice Civile circa la misura delle acque, conviene premettere alcune generali considerazioni sovra tale oggetto (1).

Che significa egli in senso logico il vocabolo misurare? Sia che parlisi di solidi, sia che si tratti di liquidi, o fluidi aeriformi, il misurare non è altro che verificare ed esprimere il rapporto numerico che

(1) Coteste generali considerazioni si son tolte dalla dotta dissertazione dell'avvocato Agostino Biagini, pubblicata nel tomo 1, pag. 8, anno 1 degli *Annali della giurisprudenza piemontese*. Mittermayer avrebbe voluto veder tradotta in tutte le lingue quella memoria del Biagini. *Revue étrangère et française de M. Felix*, vol. 5, pag. 795.

passa tra due quantità, delle quali una sia conosciuta e determinata. Così misurare una botte di vino è accertare quanti ettolitri o litri contenga: l'ettolitro o il litro sono la quantità cognita e comune, e più esattamente l'unità di misura di capacità. Consistendo ogni misura in un confronto secondo la data definizione, ella deve necessariamente dirsi relativa. Però puossi anche distinguere la misura, in assoluta e relativa: *assoluta* si può dire quando dà per risultamento una quantità assoluta e determinata, come quando diciamo la botte A capisce 100 ettolitri d'un dato liquido: è all'incontro meramente relativa, allorchè esprime il semplice rapporto esistente fra due quantità incognite ed indefinite; e sarebbe quindi un misurare in senso relativo il dire che la botte A contiene il doppio della botte B, senzachè consti del numero degli ettolitri di cui ciascuna sia capace.

La misura relativa, in fatto d'acque, non è al certo priva di utilità, poichè ove un proprietario conosca qual partito possa ritrarre da una sua dispensa, di cui non sappia la misura assoluta, gli basterà che si trovi il modo di dargli una dispensa eguale o stabilita in date proporzioni colla prima, acciò egli possa regolarsi nelle sue operazioni in caso di cambio, di acquisto o d'altra contrattazione, nè gli premerà di sapere la misura assoluta della nuova dispensa, cioè il numero dei metri cubi d'acqua che dispensa.

Egli è nondimeno palese, che se la misura relativa può bastare in alcuni casi particolari, ella è in generale di poco uso e come in tutte le altre materie, così in quella delle acque è d'uopo per le contrattazioni di una misura assoluta. Questa, siccome abbiamo accennato, richiede una quantità conosciuta e familiare che serva, per così dire, di termine comune di paragone, esige, insomma, un misuratore o divisore comune, detto *unità di misura*, che assumere si possa per quantità di relazione da chiunque intenda misurare un corpo d'acqua fluente, alla stessa guisa che l'ettolitro si prende per termine di confronto nel misurare il vino, il metro per misurare le lunghezze lineari, e via dicendo di tante altre unità di misura, di capacità, lunghezza e superficie.

Lo stabilire una unità di misura delle acque correnti in modo *razionale*, ossia *teoricamente*, mediante il calcolo, riesce facile, e venne in fatto variamente stabilita in quasi tutti i paesi d'Italia. L'*oncia* fu presso i Romani, e rimase gran tempo nei diversi stati italiani l'unità razionale di misura delle acque correnti. Sotto la denominazione d'oncia d'acqua fluente si intese quella quantità che per pura pressione, astrazione fatta da ogni altra causa, sgorga da una bocca, luce o modulo rettangolare che abbia 3 oncie di larghezza, 4 di altezza ed abbia inoltre 2 oncie di acqua al di sopra del lato superiore della luce, ciò che si dice dagli idrometri *battente* dell'acqua. A questa quantità d'acqua determinata dal calcolo si diede il nome di oncia, desunto, a quanto pare, dalle dimensioni della luce regolate coll'oncia.

Non credasi per altro che uniforme fosse l'unità di misura dell'acqua corrente ovunque si adoperava la denominazione di oncia d'acqua. Poichè, diversa essendo nelle diverse provincie la misura dell'oncia lineare, dove maggiore, dove minore, ne derivava che l'oncia d'acqua indicava pure in diversi paesi quantità diverse, siccome appunto la voce scudo, sebbene usata in varii paesi, indicava tuttavia monete di differente valore (1). Presso i Piemontesi, per es., l'oncia d'acqua essendo un duodecimo del piede liprando, differiva dall'oncia d'acqua novarese, la quale era una parte dodicesimale del braccio di Novara, diverso eziandio dal braccio milanese, sul quale si calcolava l'oncia di Milano (2).

Altra unità di misura si adottò da tempo antico sino al 1730 (3) in Piemonte, chiamata *Ruota d'acqua*, per indicare forse la quantità d'acqua occorrente a far girare una ruota di molino e simili. Per ruota di acqua si intendeva la quantità d'acqua che esce da una luce o bocca quadrata di un piede liprando, collocata col suo lato superiore a fior d'acqua, cioè allo stesso livello dell'acqua corrente da misurarsi.

Le accennate unità di misura dell'acqua fluente espressero razionalmente, e nelle pure leggi del calcolo in teoria, un dato certo e determinato, per es. tante once cube d'acqua dispensate in un minuto.

Ma nella pratica, ossia nella materiale applicazione di tali misure ai casi occorrenti la bisogna andò sempre e va tuttora ben altrimenti. All'arte umana, che pure si vide operare tanti prodigii, non fu ancora dato in tanti secoli di attribuire esistenza materiale all'unità razionale di misura delle acque correnti, cioè l'idrometria non pervenne peranco a formare uno strumento col quale ognuno si possa accertare di avere in un dato tempo una determinata quantità d'acqua, tanti ettolitri, tante once, tanti metri cubi d'acqua, alla stessa guisa che col metro posso sapere quale quantità di drappo mi venne consegnata dal mercante, e con l'ettolitro posso verificare quanto vino contenga una botte qualsivoglia.

Donde mai tanta difficoltà nell'inventare questa unità *pratica*, ossia uno strumento materiale per la misura delle acque fluenti, mentre con sì grande facilità si trovarono in prodigiosa copia gli strumenti

---

(1) Vedasi sulle differenze delle varie misure onciarie in materia d'acqua nei diversi paesi di Italia i §§ 1194 e seguenti di Romagnosi, *Condotta delle acque*. Quello che si dice della misura delle acque e delle monete avveniva egualmente per riguardo a tutte le misure di peso e di capacità, le quali, sebbene in diversi paesi avessero avuto lo stesso nome, come il braccio, la libbra, lo staio, significavano tuttavia quantità svariatissime.

(2) Il piede liprando equivale a metri 0 514
Il braccio di Milano id. 0 594
id. di Novara id. 0 606

(3) In tale epoca l'ingegnere Emanueli introdusse in Piemonte, invece della ruota, l'oncia d'acqua, ad imitazione dell'oncia milanese, prendendo però l'oncia del piede liprando (V. Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 1194).

legali ed autentici per misurare i corpi solidi, le distanze e le superficie? La causa della difficoltà non è malagevole a spiegarsi. Acciò uno strumento possa servire di comune misuratore, bisogna che i suoi risultamenti dipendano dalle medesime condizioni in tutti i casi: così, per es., il litro nelle mani di qualunque venditore di vino e per qualsiasi qualità di vino, ed in ogni luogo e tempo, darà, se vien usato con egual buona fede, risultamenti uniformi, poichè la sua capacità non varia, ed è questo il solo elemento costante da cui dipende la sua applicazione. Ora quanto alle acque correnti, le condizioni dalle quali dipende la quantità del loro efflusso da una data luce in un tempo pure determinato, sono molteplici e sì variabili al variare delle circostanze topografiche ed idrauliche, che lo stesso edifizio dispensatore collocato nello stesso modo all'incile di mille canali successivamente vi presenta mille risultamenti diversi.

Ecco perchè mal puossi immaginare uno strumento, mercè il quale alla teoria del calcolo corrisponda lo sperimento della pratica: quell'edifizio, che considerato razionalmente non può dare che un solo risultamento, applicato in pratica conduce a dati diversissimi: manca quindi per l'uso pratico nella misura delle acque correnti quel divisore comune che faccia l'ufficio che viene esercitato dal metro nella misura delle stoffe e dei drappi, dal litro nella misura del vino, dallo ettolitro nella misura delle derrate.

Però, se l'idrometria non arrivò ancora a toccare l'apice della precisione in questa ardua indagine, fece tuttavia grandi passi verso la bramata meta, mercè l'invenzione di varii apparati diretti a rendere uniforme l'efflusso dell'acqua corrente dalle bocche dispensatrici, e ad ottenerne più o meno esattamente la misura, e giova sperare che la scienza idrometrica, non rattenuta da alcun ostacolo nella sua ricerca, si coronerà un giorno dell'utilissima invenzione d'un comune distributore del preziosissimo elemento delle acque correnti. Mentre dì e notte si lavora per seguire il corso della luna e dei pianeti e per rettificare i calcoli, non si abbandonerà dalla presente età, tanto amante delle utili speculazioni, un'indagine di somma importanza nella pubblica e privata economia.

Intanto nell'impossibilità in cui sinora rimase la scienza idrometrica di assoggettare le acque fluenti ad una comune misura pratica e materiale, saviamente i governi adoprarono nel non avere mai adottato alcuno fra gli inventati edifizi dispensatori, quale misura *legale* od *autentica*, come si è fatto per tutte le altre misure.

In Piemonte non vi era certamente prima del Codice Albertino alcuna legge o regolamento che stabilisse una bocca legale d'erogazione delle acque, che servir dovesse di norma invariabile alla misura di tutte le dispense. Nè la cosa cambiò dopo la pubblicazione del Codice Albertino, il quale accortamente riflettendo all'imperfezione maggiore o minore di tutti gli strumenti sinora scoperti ed adottati dall'idrometria, ed all'accennata impossibilità attuale di formare un

dispensatore comune e preciso, o almeno vicinissimo alla precisione desiderata, cioè i cui risultati fossero costanti ed uniformi, ad onta delle varie cause influenti sulla quantità d'acqua sgorgante da una bocca d'erogazione, si limitò a sancire semplicemente una unità razionale ossia speculativa di misura delle acque fluenti: abolendo a tal fine con saggio consiglio le precedenti denominazioni di *oncia* e *ruota*, poichè la prima era troppo variante e producente confusione colle misure lineari, e la seconda allusiva ad usi troppo speciali, e sostituendovi quella di modulo più propria e veramente italiana siccome già usitata dagli antichi Romani (1), trascelse un'unità di misura propria del sistema decimale, alla cui propagazione è oggimai inteso ogni illuminato governo; dispose infatti nell'art. 643 di quel Codice che « Nelle nuove concessioni d'acqua, in cui sarà convenuta « ed espressa una costante quantità d'acqua fluente, dette anche « concessioni *a bocca tassata* (2), la quantità conceduta dovrà in « tutti gli atti pubblici esprimersi in relazione al modulo d'acqua.

« Il modulo d'acqua è quella quantità d'acqua che per la sola pres- « sione dell'acqua e con libera caduta passa per una luce quadrila- « tera rettangola, collocata in modo che due dei suoi lati sieno « verticali, larga due decimetri, alta due decimetri, ed aperta in « parete sottile, contro la quale l'acqua si appoggia, ed è mantenuta « colla suprema e libera sua superficie all'altezza di quattro decimetri « sopra il lato inferiore della luce. »

Più brevemente e colla tecnologia della scienza idrometrica si può, secondo quest'articolo, definire il modulo d'acqua del Codice Albertino quella quantità d'acqua che per pura pressione e con libera caduta può sgorgare da una luce o bocca quadrata di due decimetri di lato (3), aperta in parete sottile e collocata in senso perpendicolare sotto il battente costante di due decimetri (4).

Il calcolo supponendo che si operi esattamente dal modulo sovra descritto l'efflusso nelle condizioni menzionate dall'art. 643 ne fissa il prodotto in metri cubi 0,0587 per ogni minuto secondo, e così in metri cubi 3,522 per ogni minuto primo, ed in metri cubi 211,32 per ora. Si osservi che la legge non accennò nella definizione del modulo l'elemento del tempo, e lasciò rettamente al calcolo di intro-

---

(1) In prova ecco le parole di Frontino: *Aquarum moduli aut ad digitorum aut ad unciarum mensuram instituti sunt,... omnis autem modulus aut diametro aut perimetro aut area mensura ex quibus et capacitas apparet.*

(2) Bocca dicesi l'apertura erogatrice negli edifizi di dispensa, la quale si denomina eziandio luce o modello.

(3) Per conseguenza dell'area di 4 decimetri.

(4) *Battente* dicesi dagli idrometri l'altezza d'acqua che incontro alla lastra, in cui la luce erogatrice è aperta, supera il lato superiore della luce stessa. Tale nome derivò dall'osservazione che l'acqua soperchiante il lato superiore della luce batte di fronte e continuamente cozza contro la detta lastra.

durvelo or maggiore or minore secondo la diversità dei casi, ossia delle contrattazioni, onde valutare l'efflusso in misura assoluta.

Ma le dette condizioni dell'efflusso sono esse in pratica verificabili? È egli possibile di procurare una bocca dispensatrice fatta nella conformità prescritta dall'art. 643, da cui l'acqua sgorghi per pura pressione e con libera caduta? Se tutte queste condizioni potessero dall'arte adempirsi esattamente in pratica, sarebbe fatta la grande scoperta dell'edifizio distributore comune, che meriterebbe d'essere eretto in misura legale ed autentica. Ma pur troppo così non avviene, come lo abbiamo accennato: se una luce determinata ed un battente costante si possono senza difficoltà dall'arte idraulica procurare (1), non si può dire altrettanto dell'adempimento delle altre condizioni, cioè dell'efflusso *per sola pressione e della libera caduta:* a procurare l'esatta verificazione di tali condizioni converrebbe poter rendere nulla l'influenza sia della velocità iniziale dell'acqua che arriva all'edifizio di erogazione d'onde esce, sia della contrazione della vena, cioè di quel restringimento che la vena fluida soffre nell'efflusso alla distanza di 419 del diametro medio della luce dalla lastra entro cui questa è aperta (2).

L'azione di queste due cause sulla quantità dell'efflusso non potè sinora annullarsi; quindi la quantità *presunta* ossia fissata dal calcolo dell'acqua emessa entro un dato tempo da una data apertura differisce ognora dalla quantità d'acqua realmente sortita da quella stessa bocca ed in quello stesso tempo.

Gli strumenti idrometrici tuttavia giunsero a impicciolire assai tale differenza e a ravvicinare per modo la quantità *presunta* d'acqua sgorgata colla quantità reale, che il divario è quasi innocuo per le contrattazioni.

Il Codice commise all'arbitrio dei contraenti ed alla scienza delle persone esperte l'impiegare quel genere e quella forma di edifizio dispensatore che meglio servir potesse ad avverare le condizioni espresse nella definizione del modulo; astenendosi così dall'imprimere il carattere d'autenticità a veruno fra gli istrumenti che sono in uso, lasciò la facoltà non solo di mettere a profitto tutti gli utili risultamenti dell'arte idrometrica, già ottenuti, ma benanche di giovarsi di progressi che fosse per fare.

La *misura legale* adunque, stabilita dall'articolo 643, Codice Alber-

---

(1) Il battente si mantiene bastevolmente costante sopra le bocche d'erogazione col mezzo assai semplice ed ingegnoso della *paratoia* o *serraglia*, inventata dopo il 1571 dall'ingegnere Giacomo Soldati.

(2) Secondo gli sperimenti fatti dal prof. C. Domenico Michelotti al regio stabilimento idraulico, detto di Parella, operando con aperture intagliate in lastre di ottone, l'area dell'apertura sta alla sezione della vena contratta come 1 a 0,6134. Bossu dedusse co' suoi esperimenti la proporzione di 1 a 0,625, e questo risultamento trovasi adottato dal Venturoli.

tino, era una norma meramente razionale e speculativa, non una norma pratica e materiale; spettava all'arte idrometrica di approssimarsi nell'uso pratico del modulo al suo risultamento razionale.

Ove taluno perciò avesse chiesto se in virtù del Codice Albertino vi fosse una *misura legale* delle acque fluenti, gli si sarebbe risposto che v'era bensì una misura razionale, ma non una misura pratica e materiale; che perciò la cosa trovavasi nello stato in cui era prima del Codice medesimo, colla sola differenza che col modulo fu introdotta l'uniformità nella misura legale razionale, ossia teorica, mentre prima essa variava al variar dei paesi, i quali adottavano un'oncia più o meno lunga.

Era infatti proscritto nelle pubbliche convenzioni l'uso delle unità antiche d'oncia o ruota; più non si potea contrattare in oncie milanesi, novaresi o piemontesi, come non sarebbe stato lecito di esprimere la somma dovuta in lire di Milano, di Genova od altra qualsiasi, ma la misura convenuta doveva esprimersi in moduli, dicendo, per es., tante ore di modulo, oppure tanti moduli per tante ore; la prima locuzione esprime la quantità d'acqua fluente da un modulo in un certo numero di ore, la seconda indica la quantità d'acqua che da più moduli uscirebbe in un numero egualmente determinato d'ore. L'elemento del tempo, come ben si comprende, è indispensabile nelle contrattazioni di acqua, in cui si contempla una quantità assoluta, come avviene nelle concessioni a *bocca tassata*, per le quali è appunto prescritto che la quantità conceduta debba calcolarsi in relazione al modulo.

Per *bocche tassate* intendesi di denotare tutti quegli edifizi dispensatori per mezzo dei quali viene distribuita o erogata un'acqua corrente, sia in perpetuo, sia per un determinato tempo, in modo che ne risulti una data intesa quantità (1). Altre bocche diconsi *libere*, altre *limitate*. — *Bocche libere* chiamansi quelle, alle quali non viene apposta luce veruna limitata, ma che unicamente consistono in una apertura libera per la quale passa una data corrente. Queste bocche libere possono essere fatte tanto dalla natura, quanto dall'arte. Così un ruscello che scorre da una sorgente ha la sua bocca libera fatta dalla natura. Similmente l'apertura fatta dal padrone di un fontanile costituisce una di siffatte bocche libere. Di esse punto non si occupano nè la legge nè l'idraulica. — Le *bocche limitate* erano costituite da un dato foro sia rotondo, sia quadrato, sia di altra forma, ma non erano munite di cateratta e di battente, pel quale si potesse determinare la velocità dell'acqua fluente. Questa specie di bocche erano usitate prima delle moderne scoperte e della teorica del monaco Castelli, il quale circa il 1625 notò pel primo l'influenza sino allora trascurata della velocità dell'efflusso sulla quantità della dispensa.

Ma di qual giovamento potea essere la misura legale puramente

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 1175.

teorica dal Codice Albertino stabilita? Ella giovava ad evitare ogni confusione, a indurre un sistema unico, un linguaggio solo, e da tutti egualmente inteso nelle concessioni d'acqua, come appunto giova l'unità monetaria, malgrado la differenza delle specie correnti. Giovava eziandio acciò si sappia preventivamente, per quanto lo stato dell'arte idrometrica permette di saperlo, quale sia la quantità caduta in contratto, sempre quando le concessioni sono fatte a bocca tassata.

Il Codice Civile Italiano, nel fissare con l'articolo 622 i termini dell'unità del modulo, adottò una misura più razionalmente connessa al sistema metrico-decimale ed all'utilità che si può trarre dall'uso dell'acqua; mentre che quello adottato dal Codice Sardo avea per unità di misura una portata fratta.

Si considerò che determinare il modulo mediante la descrizione dell'orifizio dispensatore non racchiude un concetto veramente legislativo; e che dichiarandosi invece nel Codice essere il modulo un corpo d'acqua che scorre nella costante quantità di cento litri al minuto secondo, si esprime un concetto teorico e pratico ad un tempo, e si ammette la possibilità di qualunque costruzione di edifizio che valga ad ottenere quel risultamento.

Tale unità di misura fu portata a litri cento, da litri cinquanta, com'era nel progetto senatorio, affinchè le divisioni del quantitativo del modulo di acqua corrispondano meglio al sistema decimale (1).

Non sarebbe tuttavia vietato di convenire la concessione di una quantità costante d'acqua fluente, senza esprimerne la misura. L'art. 622 non impone la necessità di esprimere la misura ogni qualvolta si conceda una quantità d'acqua costante: vuole soltanto, che quando viene espressa la misura della quantità convenuta, ciò si faccia in relazione al modulo. Potrebbe quindi concedersi un dato corpo d'acqua con obbligo di mantenerlo invariabile, senza designarne la quantità in misura, come si può vendere un pezzo di metallo senza pesarlo, un mucchio di frumento senza misurarlo. In questo caso, egli è evidente che sta in arbitrio delle parti lo stabilire per sè o per mezzo di periti, non solo quella forma di edifizio, ma eziandio quell'effetto di erogazione che loro più aggrada, e che ove ciò abbiano fatto, niun reclamo potrebbesi muovere in appresso sulla maggiore o minore quantità dispensata, come nessuna querela potrebbe muovere il venditore od il compratore del pezzo di metallo o mucchio di frumento sul più o sul meno del di lui peso o misura, salvi sempre i casi di frode. E per verità, avendo i contraenti voluto prescindere dal contrattare nella misura legale, quale altro mezzo rimane per conoscere la quantità che intesero di dare e ricevere? Niun'altro che l'effetto prodotto dall'edifizio concor-

(1) Relazione Governativa e Relazione Senatoria al progetto del Codice Civile italiano. Verbale della Commissione Legislativa del 9 maggio 1865.

dato come nella vendita della massa di metallo o del mucchio di grano, la quantità venduta è quella che i contraenti, senza pesarla o misurarla, avevano in vista. La misura nella fatta ipotesi sta unicamente nello strumento, che le parti convennero d'impiegare.

Che si dovrebbe dire di un atto pubblico, in cui la quantità d'acqua convenuta non fosse stata dai contraenti espressa in relazione al modulo, ma in ragione di oncie milanesi, o d'altra misura incognita alla legge? Sarebbe forse questo un motivo di nullità della concessione? Non pare, poichè la legge non pronuncia tale pena di nullità, la quale non sembra doversi sottintendere, non v'essendo causa sufficiente per presumere che il legislatore inteso abbia di apporre sì grave sanzione alla sua legge, nella stessa maniera che, sebbene sia proibito di esprimere le somme dovute in vecchia moneta napolitana, milanese, genovese, od altre non appartenenti al vigente sistema monetario, non è perciò nullo un contratto di vendita, in cui il prezzo sia stato calcolato in tali monete; converrà soltanto fare la debita riduzione della quantità convenuta in tanti moduli, qualora si trattasse di agire in giudizio per l'eseguimento della stipulata concessione.

Conviene ora investigare quale sarà il modo con cui i contraenti ottener potranno la convenuta quantità di moduli d'acqua.

In questa investigazione distinguer conviene, secondo il Codice, le concessioni limitate, ossiano a bocca tassata, nelle quali sia espressa la quantità convenuta d'acqua fluente in moduli, dalle concessioni limitate bensì, ma senza espressione della misura e con semplice relazione ad una data destinazione o servizio per irrigare, ad esempio, la tenuta A di cento are da coltivarsi a riso.

Quanto alle prime, la legge considera ed ammette tre mezzi per determinare la forma della bocca d'erogazione ossia dell'edifizio derivatore, distributore o dispensatore per l'eseguimento della concessione. I tre mezzi legali sono: 1° la convenzione; 2° l'osservanza, ossia il possesso quinquennale; 3° l'ufficio del Giudice.

Come e quando abbia luogo ciascuno di questi tre modi di stabilire la forma della bocca d'erogazione lo spiega l'art. 620 così espresso:

« Quando per la derivazione di una costante e determinata quantità « d'acqua scorrente è stata convenuta la forma della bocca e dell'edi- « fizio derivatore, questa forma dev'essere mantenuta, e non sono le « parti ammesse ad impugnarla sotto pretesto di eccedenza o defi- « cienza d'acqua, salvo che l'eccedenza o la deficienza provenga da va- « riazioni seguìte nel canale dispensatore o nel corso delle acque in « esso scorrenti.

« Se la forma non è stata convenuta, ma la bocca e l'edifizio deriva- « tore sono stati costruiti e posseduti pacificamente durante cinque « anni, non è neppure ammesso dopo tal tempo alcun richiamo delle « parti sotto pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel « caso di variazione seguìta nel canale o nel corso delle acque come « sopra.

« In mancanza di convenzione e del possesso precedentemente men-
« zionato, la forma sarà determinata dall'autorità giudiziaria. »

Risulta dalla disposizione di questo articolo che nel determinare la forma della bocca d'erogazione vuolsi prima di tutto riguardare alla convenzione, ed osservare quella forma che tra i contraenti medesimi, arbitri sovrani in questa materia, fosse stata convenuta: il patto ha forza di legge tra coloro che lo fermarono: i contraenti, nel concordare la conformazione della bocca dispensatrice per ottenere la più esatta effettuazione della convenuta dispensa, usarono della facoltà loro lasciata dalla legge: deve perciò il patto su questo punto sortire il suo pieno effetto.

Non importa che la figura della bocca di erogazione sia rotonda, quadrata o quadrilunga, purchè sia tale da potere almeno per approssimazione procurare quel risultamento che le parti si proposero, cioè l'efflusso della convenuta misura di moduli d'acqua nel tempo pure dalle parti stabilito. Scopo dei contraenti si è di dare dall'un canto e di ricevere dall'altro nè di più nè di meno, nè più presto nè più tardi di quello che fu pattuito. Il Codice non esige altro se non che la misura della convenuta erogazione d'acqua sia dai contraenti calcolata in relazione al modulo: il modo poi con cui si pervenga ad ottenere la convenuta misura, vale a dire la forma e posizione dell'edifizio derivatore, è lasciato, come ragione voleva, all'arbitrio dei contraenti. Insomma vuolsi conseguire il proposto efflusso effettivo: qual che ne sia il mezzo, nulla monta, purchè soddisfaccia al fine.

La convenzione, come abbiamo detto di sopra, è la prima norma da osservarsi nel determinare la forma della bocca d'erogazione. Ma siffatta norma sarà ella del tutto suprema ed invariabile, sicchè in tutti i casi assoggettar vi si debbano, sì il concedente dell'acqua, che il concessionario, come a sentenza inappellabile che tiene il luogo della verità? *Quid*, se il fatto venisse a dimostrare che le parti nella scelta dell'edifizio distributore si ingannarono, perchè la quantità d'acqua risultante, secondo le leggi del calcolo, dal pattuito numero di moduli o di frazioni di modulo si scoprisse di gran lunga inferiore o superiore a quella che viene effettivamente somministrata dalla forma della bocca dispensatrice concordata tra le parti? Potrà egli il concedente reclamare contro l'eccesso, od il concessionario contro il difetto della erogazione, e sì l'uno che l'altro pretendere che la bocca convenuta sia riformata? In altri termini, la forma dell'edifizio dispensatore convenuta tra le parti può forse andar soggetta a riforma per errore e lesione? La risoluzione di questa quistione, considerata secondo i principii generali delle convenzioni, dipende tutta dal vedere se i contraenti abbiano voluto rispettivamente dare e ricevere la quantità del modulo legale, salvo la tenue differenza inevitabile nell'esecuzione, oppure abbiano voluto la quantità effettiva che verrebbe dispensata dall'edificio derivatore della forma convenuta. Le parti si riferirono circa la quantità d'acqua a due dati, l'uno teorico ed astratto, l'altro concreto

e pratico, i cui effetti risultano diversi: la preferenza dovrà per certo essere riservata al dato più sicuro e più conforme alla loro intenzione. Ora ognun vede, che la vera quantità d'acqua che dedur si volle in contratto sta espressa nel pattuito numero di moduli o di frazione di modulo, e che l'accordo circa la forma della bocca d'erogazione non ebbe nel pensiero dei contraenti altro oggetto che quello di ottenere la più esatta esecuzione che fosse possibile della convenuta dispensa. Si deve adunque conchiudere che la vera quantità caduta in contratto è quella espressa in moduli, ossia in misura legale, e che l'errore è occorso nel concertare i mezzi d'esecuzione. Per massima dunque la bocca d'erogazione tra le parti concordata dovrebbe essere riformabile, tuttavolta che si scoprisse che essa producesse un effetto diverso da quello che le parti stesse si promisero di ottenere, quando cioè dispensi una quantità effettiva maggiore o minore di quella che secondo il calcolo risultare dovrebbe dal pattuito numero di moduli. Però siccome per l'imperfezione degli strumenti idrometrici la misura pratica delle acque correnti non può mai essere che approssimativa e congetturale, cosicchè sarebbe quasi impossibile cosa lo sperare che giammai l'erogazione effettiva dell'edifizio derivatore corrisponda precisamente alla quantità che il calcolo dimostra conceduta coi moduli pattuiti, perciò non conviene tener conto di ogni piccola differenza, quando trattasi di riformare una bocca erogatrice concordata tra le parti, se pur non si vogliano sovvertire tutte le convenzioni di tal genere ed eccitare innumerevoli ed incessanti controversie. Chi infatti assicura le parti che il secondo sperimento sarà più verace del primo, il terzo più preciso del secondo e via dicendo? La precisione è impossibile a ottenersi; la sola approssimazione è sperabile coll'aiuto degli attuali mezzi idrometrici; se questa approssimazione esiste, tuttochè possa spingersi a più alto grado, non si deve per questo rompere il concordato delle parti, al quale vuolsi pure avere qualche riguardo.

Ben disse Romagnosi a questo proposito, « che l'incertezza o gli « sbagli innocenti in fatto di acque, se sieno concordati, involgono una « necessaria transazione » (1).

Le decisioni dei supremi Magistrati che emanarono prima della pubblicazione del Codice Civile Sardo avevano sanzionato il principio che non si potesse riformare l'edificio tra le parti concordato, per eccesso o deficienza di acqua.

Nella causa de' padri e figli Mattirolo e del R. Patrimonio contro il conte Avogadro Casanova agitossi appunto la quistione della riforma di una derivazione. Con le Regie Patenti 17 aprile 1787 e 28 settembre 1790, era stata concessa agli autori del conte Casanova la derivazione

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 966.

di once 24 d'acqua dal regio canale di Cigliano per mezzo del bocchetto denominato di Vettignè, il quale doveva essere costrutto nella forma e con tutte le modalità designate ne' tipi dell'architetto idraulico Contini, alle quali si diè esecuzione. Successivamente il R. Patrimonio ed i Mattirolo, fittaiuoli del canale, pretesero di far ridurre il costrutto edifizio in modo diverso, per modo che l'acqua del canale dispensatore venisse posta dapprima in uno stato di quiete, e quindi cadesse per pura pressione, per la luce dell'edifizio nel canale derivatore.

Il motivo di tale pretesa si era, che la forma prescritta dall'architetto Contini non togliesse all'acqua del canale dispensatore la velocità, in forza della quale effluiva dalla luce dell'edifizio, ossia dalla bocca, una maggior quantità delle once 24; perciò volevansi introdurre altre modalità, con le quali venisse tolto di mezzo l'anzidetto elemento della velocità.

Ma la Camera de' conti con sentenza del 29 aprile 1830, considerando che l'atto e il modo di misura nell'atto di concessione prescritto faceva indispensabilmente parte della concessione stessa; seguendo la legge che i contraenti si erano espressamente data, e che dovevano inviolabilmente osservare, pronunciò doversi il bocchetto di Vettignè ricostrurre nelle forme e con tutte le modalità prescritte dall'architetto Contini. Egual massima sancì il Senato di Torino con sua sentenza del 21 aprile 1834.

Il Codice Civile Sardo, nel caso che i contraenti avessero determinata la quantità d'acqua e la forma della bocca, si attenne alla misura, e presunse che la vera quantità caduta in contratto fosse quella espressa in moduli, cioè in misura legale, e che l'errore derivasse da' mezzi concertati di esecuzione. Nello stesso tempo non trascurava quella parte della convenzione che alla forma si riferiva, poichè non ammetteva le parti ad impugnare la convenuta forma dell'edifizio derivatore, allorquando si era convenuta la derivazione in una costante e determinata quantità d'acqua stabilita nell'atto stesso di concessione o posteriormente, e la forma dell'edifizio derivatore, salvo che la differenza fosse almeno di un ottavo tra la quantità presunta additata dal calcolo, il quale faceva supporre esattamente adempiute tutte le condizioni inerenti al modulo legale, e la quantità reale, quella cioè che dal convenuto edifizio venisse effettivamente dispensata.

L'azione per riformare la derivazione dell'acqua doveva proporsi fra tre anni, da aver principio con la introduzione e decorrenza dell'acqua per l'edifizio derivato nel canale inferiore.

La disposizione del Codice Sardo era improntata a principii di equità, in vista specialmente delle difficoltà che s'incontrano nello stabilire la bocca da cui debba erogarsi una determinata quantità d'acqua, e che degli errori altrui o proprii non debbano i contraenti soffrire notevole danno, allorchè sia in un determinato tempo di esperimento riconosciuto l'errore nella formazione della bocca.

Il Codice Civile Italiano seguitò di preferenza l'antica giurisprudenza piemontese con lo stabilire nell'articolo 620 che quando per la derivazione di una costante e determinata quantità d'acqua scorrente sia stata convenuta la forma della bocca e dell'edifizio derivatore, questa forma debba essere mantenuta, e non siano le parti ammesse ad impugnarla sotto pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua (1).

Evvi però, secondo lo stesso art. 620, un caso in cui i richiami per la deficienza od eccedenza d'acqua si ammettono sempre. Ciò avviene allorchè l'eccedenza, di cui si lagna il dispensatore, o la deficienza, per cui si querela l'utente, proviene da variazioni seguite nel canale o nel corso delle acque in esso discorrenti. A niuna delle parti è lecito di defraudare i diritti dell'altra con praticare innovazioni nell'acquedotto: chi ciò facesse, resterebbe evidentemente obbligato a restituire le cose in pristino. Ha qui luogo contro l'autore della commessa novità il precetto generale dell'art. 645, che vieta al proprietario del fondo serviente di fare cosa alcuna che tenda a diminuire l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo, e per conseguenza egli non può variare lo stato de' luoghi, sui quali la servitù si esercisce. Le leggi romane avevano con editto speciale del Pretore vietate tutte le novità e variazioni in materia d'acque. Ulpiano nel § 47, della legge 1, ff. *de aqua quotidiana et aestiva*, commentando l'editto pretorio, riferisce che, *Labeo putat per hoc interdictum prohiberi quem, ne quid in illo fundo faciat, fodiat, succidat, putet, aedificet, quare ex ea re, aqua, quam ille hoc anno per fundum tuum sine vitio duxit inquinetur, vitietur, corrumpatur deteriorve fiat.* Il principio difensivo dell'integrità della condotta delle acque esemplificato dal diritto romano, secondo il suo consueto metodo, si trova nella sua generalità consacrato dal Codice Civile Italiano relativamente a tutte le servitù (detto art. 645). L'azione di reclamo contro siffatte novità pregiudiziali andrebbe soltanto soggetta alla prescrizione trentennaria da computarsi dal giorno delle commesse novità come tutte le altre azioni, per le quali non è stabilita una prescrizione minore degli anni trenta (art. 2135, Codice Civile).

Abbiamo sinora ragionato solamente del primo modo di stabilire la forma dell'edifizio derivatore, cioè della convenzione. Passiamo a favellare del secondo, che consiste nell'osservanza o possesso quinquennale. « Se la forma non è stata convenuta, dice la parte 2ª del sovra « riferito art. 620, ma la bocca e l'edifizio derivatore sono stati co- « struiti e posseduti pacificamente durante cinque anni, non è neppure « ammesso dopo tale tempo alcun richiamo delle parti sotto pretesto di « eccedenza o deficienza d'acqua, salvo nel caso di variazione seguita « nel canale o nel corso delle acque come sopra. »

Il fatto della costruzione dell'edifizio derivatore, sia che abbia avuto luogo d'accordo fra i contraenti, sia che siasi eseguito col ministero

(1) Dionisotti, *Servitù delle acque*, §§ 396 a 399.

d'un terzo dalle parti eletto, non può far credere che esse abbiano inteso di mutare a danno dell'una o dell'altra i termini del contratto nell'esecuzione: non si può credere che per ottenere una misura esattamente convenuta siasi voluto eleggere uno strumento difettoso. Ogni errore quindi suscettibile di correzione coll'uso di migliori strumenti deve essere corretto, e può perciò da entrambe le parti chiedersi l'emendazione della bocca costrutta purchè il vizio sia emendabile coi mezzi idrometrici.

L'errore in questo caso essendo posteriore alla convenzione, in cui si contemplò la sola misura legale ed astratta, e non potendosi perciò riguardare come un elemento spiegativo della mente dei contraenti nel convenire circa la quantità d'acqua, deve lasciar luogo ad emendazione, ancorchè i richiami del danneggiato fossero stati proposti con minor sollecitudine: perciò la legge li ammette per un quinquennio.

Ma quando fosse trascorso un quinquennio da che l'edifizio di buon accordo costrutto in esecuzione della convenzione fosse stato posto in esercizio, e niuna querela per tutto questo tempo si fosse mossa dalle parti, sorge grave argomento che le parti abbiano voluto contentarsi di tale edifizio, che esso risponde realmente ai loro voti ed alle loro mire; quando poi così non fosse in realtà, più non sarebbe tuttavia scusabile la negligenza della parte che sopportò pazientemente e silenziosamente per un quinquennio un edifizio che ravvisava per lei dannoso, e d'altronde l'interesse sociale per la stabile manutenzione di pacifici possessi mal soffrirebbe che ancora si ascoltassero dopo sì lungo tempo le sue tarde querele. Fu quindi rettamente stabilito dall'art. 620 che la costruzione dell'edifizio derivatore, seguita indipendentemente da convenzione, e mantenuta senza richiamo per un quinquennio, diventi *irreformabile* a solo pretesto di eccedenza o deficienza d'acqua: è però sempre eccettuato il caso di seguita novità pregiudizievole nel canale o nel corso delle acque.

Il fatto dunque della costruzione ed uso d'un edificio derivatore, ed il decorso d'un quinquennio fanno le veci della convenzione circa la forma della bocca di erogazione.

Resta a parlare del terzo ed ultimo mezzo di determinare la formazione della bocca di erogazione, vale a dire dell'autorità giuridica. Questo mezzo trovasi sancito nell'ultima parte dell'art. 620, ove si legge:

« In mancanza di convenzione e del possesso precedentemente men-
« zionato, la forma sarà determinata dall'autorità giudiziaria. »

Quindi si scorge che l'autorità giudiziaria interviene, allorchè mancano i due mezzi sovra analizzati, la convenzione ed il possesso quinquennale. Nel caso dunque in cui non siavi convenzione circa la forma dell'edificio derivatore, nè alcuno siane stato posseduto per anni cinque, se insorgono difficoltà sulla forma e sulla collocazione del medesimo, s'interpongono i tribunali, i quali provvedono nel miglior

modo all'erogazione della pattuita quantità d'acqua. Come in tutti gli altri casi di divergenza tra i privati, così in questo diviene necessario l'ufficio del magistrato in una società civilmente costituita.

Le sovra esaminate tre maniere di determinare la forma dell'edifizio erogatore si applicano similmente alle altre concessioni d'acqua limitate, che non esprimono in modo assoluto la quantità d'acqua fluente accordata, ma l'indicano in modo relativo, cioè con relazione ad un determinato servigio, quale sarebbe la rotazione di un molino, l'irrigazione di una prateria o risaia, l'attivazione di un opificio determinato. In queste concessioni s'intende naturalmente accordata la quantità d'acqua necessaria al servigio per cui fu conceduta (art. 621). Qual numero di moduli d'acqua abbisogni per un determinato impiego, si può con calcolo approssimativo e medio stabilire da chi sia esperto circa l'impiego che trattasi di fare (1). Nel definire poi la forma dell'edificio mercè il quale ottener si possa tale quantità d'acqua suggerita dal calcolo e dall'esperienza, primeggia pure la convenzione che stipulata si fosse tra le parti; viene poi l'osservanza quinquennale, ultimo infine si presenta l'ufficio del Giudice. Ecco infatti la precisa disposizione dell'art. 621: « Nelle concessioni d'acqua fatte per un « determinato servigio, senza che ne sia espressa la quantità, s'in- « tende concessa la quantità necessaria a quel servigio; e chi vi ha « interesse può in ogni tempo fare stabilire la forma della derivazione « in modo che ne venga ad un tempo assicurato l'uso necessario sud- « detto, ed impedito l'eccesso. »

« Se però è stata convenuta la forma della bocca e dell'edifizio deri- « vatore, o se in mancanza di convenzione si è esercitata pacificamente « per cinque anni la derivazione in una determinata forma, non è più « ammesso alcun richiamo delle parti se non nel caso accennato nel- « l'articolo precedente. »

Con provvido consiglio il Codice in questo articolo, per andare incontro agli abusi pur troppo frequenti in simile materia, attribuisce al concedente ed a chiunque v'abbia interesse la facoltà di far stabilire in ogni tempo la forma della derivazione in modo che venga insieme assicurato l'uso necessario ed impedito l'eccessivo. Siffatta facoltà però risulta ristretta al caso in cui non v'abbia in proposito convenzione o pacifico possesso quinquennale (2).

---

(1) Vedi per la quantità d'acqua necessaria per le irrigazioni e per la sua misura approssimativa e media, Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 1238.

(2) Vigliani, *Appendice sulla presa d'acqua nella traduzione del corso di Dritto Civile di Duranton*, pag. 441 a 458, vol. 5. — Vedi pure Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 24.

Art. **623**. Il diritto alla presa d'acqua continua si può esercitare in ogni istante.

Art. **624**. Tale diritto si esercita per l'acqua estiva dall'equinozio di primavera a quello di autunno; per l'acqua iemale dall'equinozio di autunno a quello di primavera, e per l'acqua distribuita ad intervalli d'ore, giorni, settimane, mesi od altrimenti nei tempi determinati dalla convenzione o dal possesso.

La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno ed alla notte naturali.

L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o si è cominciato a possedere.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 644. Il diritto alla presa d'acqua continua sussiste in ogni istante.

Art. 645. Tale diritto sussiste per l'acqua estiva dall'equinozio di primavera a quello di autunno; per l'acqua iemale dall'equinozio di autunno a quello di primavera: e per l'acqua distribuita ad intervalli d'ore, giorni, settimane, mesi od altrimenti, pei tempi convenuti o posseduti.

La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno ed alla notte naturali.

L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui fu convenuto, od ha cominciato a possedersi.

Fonti e motivi.

Non solo la quantità della dispensa (art. 620, 621 e 622), ma eziandio il tempo in cui la presa d'acqua debbasi operare, formar suole essenziale oggetto dei contratti di concessione d'acque. Il tempo dell'uso, ossia della presa, somministra alle acque diversi predicati, cui conviene ben conoscere, per determinare ciò che è di ragione ne' casi occorrenti, sia de' contratti sia dei giudizi civili.

Quanto al tempo di usare delle acque, si distingue primieramente l'acqua *perpetua* dalla *temporanea*: sì l'una che l'altra può essere *continua* e *discontinua*. *Perpetua* dicesi l'acqua che è concessa a *perpetuità*, benchè l'uso non ne sia continuo. Pietro per esempio concede a Paolo di usare tutta l'acqua del suo fontanile in perpetuo, e nell'*estate* di ciascun anno. La concessione è bensì perpetua, ma non continua. Temporanea all'opposto si dice quell'acqua che è concessa per un tempo determinato, come per nove o dodici anni. *Continua* si chiama l'acqua, il cui uso, almeno per potenza ossia *jure*, non è interrotto da alcuna pausa od intervallo, e che perciò in qualunque ora o momento si può di fatto esercitare. *Discontinua* per lo contrario si

chiama quell'acqua di cui taluno non ha diritto di usare che ad intervalli, quali sono le acque *tornarie*, che sono cioè divise fra diversi utenti successivamente, e di cui ciascuno d'essi gode per ore, giorni, settimane, ecc.

Il diritto alla presa d'acqua continua, dice l'articolo 623, si può esercitare in ogni istante. Può in conseguenza il concessionario servirsene continuamente senza alcuna interruzione, tanto di giorno che di notte ed in ogni momento.

Nelle concessioni d'acqua discontinua, quando cioè l'acqua è distribuita ad intervalli d'ore, giorni, settimane, mesi, od altrimenti, il diritto di prendere l'acqua si esercita pei tempi *convenuti* o *posseduti*, secondo il disposto dell'articolo 624. Ma quali sono i tempi posseduti che secondo tale articolo debbonsi osservare nella presa d'acqua discontinua? Se unicamente si trattasse di questione di possesso, si dovrebbe, a termini dell'articolo 700 Codice Civile, osservare la pratica dell'anno precedente alla molestia, ossia alla lite, oppure quella dell'ultimo godimento, ove la presa d'acqua si esercitasse ad intervalli maggiori di un anno. Ma se la quistione cadesse sul diritto stesso di prendere l'acqua piuttosto in un tempo che nell'altro, se cioè si eccitasse il giudizio petitorio, allora chi pretendesse di far variare la pratica annale o quella dell'ultimo godimento, provar dovrebbe un possesso di trenta anni conforme al suo intento. Poichè la prescrizione trentennaria, la quale è necessaria all'acquisto della servitù continua ed apparente di presa d'acqua, è del pari la sola che possa modificarne il modo di esercizio (art. 629 e 668 Codice Civile).

I giureconsulti romani, riguardando al tempo di usare delle acque, distinsero eziandio l'acqua *quotidiana* dall'*estiva* o *iemale*, ossia invernale; la *diurna* dalla *notturna*.

La *quotidiana* è quella della quale ogni di taluno ha diritto di usare, se il vuole, e di condurla assiduamente in ogni stagione sì d'estate che d'inverno. *Quotidiana aqua* (insegna Ulpiano nella leg. 1, § 2, ff. *de aqua quotidiana et aestiva*) *non illa est quae quotidie ducitur, sed ea, qua quis quotidie uti possit, si vellet quanquam quotidianam interdum hyeme ducere non expediat, etsi possit duci.* Avvi però differenza tra l'acqua assolutamente e strettamente *continua* e l'acqua *semplicemente quotidiana;* col nome di acqua continua s'intende l'uso, almeno per potenza ossia dritto, non interrotto da alcuna pausa od intervallo, epperò che in qualunque istante esercitar si può di fatto da chi lo voglia. Invece col nome di *acqua quotidiana* s'intende soltanto una presa ed un uso anche interrotto di un'acqua, che effettuar si possa dentro il periodo di una giornata. *Et si alternis horis vel una ora quotidie, servitutem habeat, Servius scribit, perdere eum non utendo servitutem: quia id, quod habet, quotidianum sit;* dice Paolo nella legge 7, ff. *quemadmodum servitus amittatur.* Da questo paragone risulta che il predicato di *quotidiana*, o di uso quotidiano, non inchiude per sè stesso il predicato di continuo; perocchè un'acqua

può essere quotidiana ed interrotta. Per lo contrario un'acqua continua esclude essenzialmente ogni interruzione, ed è perciò anche *quotidiana*.

Riguardo all'acqua *estiva* ed all'acqua *iemale* (1), se ci volgiamo alle leggi romane, rinveniamo che il giureconsulto Nerazio proponendosi nella l. 6 detto titolo di ben definire e distinguere quale sia il senso annesso al predicato di *acqua estiva*, di cui parla l'editto del pretore, accenna quattro cause, per le quali si potrebbe attribuire all'acqua il predicato di *estiva*. Il primo motivo deriverebbe dal dritto di usarne soltanto nella state — *ex jure aestivo dumtaxat tempore utendi;* — il secondo dall'intenzione o disegno di profittarne solamente nella stagione estiva — *ex mente propositoque ducentis, quod aestate eam ducendi consilium haberet;* — il terzo dalla natura stessa dell'acqua che potesse soltanto condursi nella state — *ex natura ipsius aquae quod aestate tantum duci possit;* il quarto finalmente dalla convenienza di usare solo nell'estate dell'acqua per certi luoghi — *ex utilitate locorum in quae duceretur*. Di questi quattro motivi quel giureconsulto rigetta i due primi e si attiene ai due ultimi, come i soli contemplati dall'editto del pretore. *Placebat aquam ob has duas res, naturam suam utilitatemque locorum in quae deducitur, proprie aestivam appellari*. Così conchiude Nerazio.

A questo responso contraddire sembra, a primo aspetto, il giureconsulto Ulpiano, il quale nella legge 1 dello stesso titolo, allegando dapprima il senso volgare dice: *Aestiva ea est qua aestate sola uti expedit, sicuti dicimus vestimenta aestiva, saltus aestivos, castra aestiva, quibus interdum etiam hyeme plerumque aestate utimur:* spiega quindi la propria sentenza sul significato legale del predicato *aestiva*, soggiungendo: *Ego puto probandum ex proposito utentis et ex natura locorum aquam aestivam a quotidiana discerni*. La causa derivata *ex proposito utentis* da Ulpiano, pare a primo tratto riprovata da Nerazio, il quale, come vedemmo, dichiara non doversi qualificare estiva l'acqua *ex mente, propositoque ducentis, quod aestate eam ducendi consilium haberet*. Se però si pone mente che presso Ulpiano il *propositum utentis* significa propriamente l'*uso effettivo deliberato* dell'utente, come vien fatto palese dalle seguenti parole *aestate sola ea utar*, e dalla materia puramente possessoria a cui il responso si riferisce, il quale uso suppone l'esistenza dell'altra causa che Nerazio

(1) Le acque di està servono alla irrigazione delle praterie naturali, di quelle artificiali, dei terreni aratorii e delle risaie; le acque d'inverno sono impiegate unicamente sui prati detti *marciti*, i quali forniscono uno o due tagli abbondanti di erbe durante l'inverno, qualora il termometro non abbassi al di sotto di 10°. Questi stessi prati *marciti* durante l'està sono nella condizione degli altri prati, cioè dire disposti in pendìo per essere inaffiati da otto in otto giorni, o da dieci in dieci, anche da quindici in quindici giorni, e che in tempo d'inverno rimangono continuamente irrigati. Per questo modo si giunge a falciare le erbe da cinque ad otto volte all'anno (De Mauny de Mornay, nota 1, pag. 23. — Giovanetti, nota 1, § 1).

deriva dalla possibilità effettiva di cavar l'acqua soltanto nella state, e che al contrario in Nerazio il *propositum* significa la sola intenzione nuda, il solo progetto scompagnato dall'uso, si riconoscerà non esistere in realtà per questo lato alcuna contraddizione tra Ulpiano e Nerazio.

Parrà tuttavia alquanto singolare il senso limitativo del predicato di *estivo* dato dai giureconsulti romani, che si occuparono a spiegare l'editto del pretore; ma considerando bene addentro la cosa, scorgesi di leggieri che volendo fissare un criterio per decidere le quistioni di possesso, conveniva attenersi al significato di *puro fatto* per istabilire e pronunciare ai termini di ragione. Un possesso di fatto e di fatto esterno e suscettibile di pruove esige appunto connotati esterni, i quali si possono far constare con pruove di fatto. Posto ciò, la mera intenzione, od anche la manifestata e non eseguita deliberazione di un utente di un'acqua, cader non poteva sotto la considerazione del pretore. Parimente il titolo di diritto e l'azione giuridica conseguente, considerati per sè stessi, non potevano egualmente quadrare al puro possesso di fatto, quale era contemplato in questa parte dell'editto del pretore. Donde veniva la necessaria conseguenza che tanto il titolo *intenzionale* quanto il *giuridico* doveano escludersi dal predicato di estivo dato all'acqua, e viceversa ritener si doveano i due titoli della *potenza* fisica e del bisogno del fondo di aver acqua di estate.

Ove però non al mero fatto del possesso, ma alla potenza razionale del diritto si dovesse riguardare nel definire l'acqua *estiva* o *iemale*, la prima causa da Nerazio indicata, cioè la facoltà di usare dell'acqua soltanto nella state o semplicemente nell'inverno, imprimer le dovrebbe il carattere ed il predicato di estiva o iemale, cosicchè dir si dovrebbe estiva l'acqua la cui derivazione è concessa per la sola stagione della state, e iemale quella accordata solamente per l'inverno. In questo senso sembra che il Codice abbia intese tali qualificazioni dell'acqua, poichè la riguardò, quanto al diritto di usarne, e non quanto al semplice possesso.

Or qual sarà nelle concessioni di presa d'acqua la durata legale della state e dell'inverno? Il periodo estivo nell'uso delle acque, secondo il diritto romano, era di sei mesi; durava cioè dal 21 marzo (*equinozio di primavera*) al 21 settembre (*equinozio di autunno*) di ogni anno. *Aestatem incipere* (dice Ulpiano nella l. 1, § 32, ff. *de aqua quotidiana et aestiva*) *sic peritiores tradiderunt, ab aequinoctio verno, et finiri aequinoctio autumnali, et ita senis mensibus aestas atque hyems dividitur.* Così quanto all'uso delle acque ed ai bisogni prediali gli antichi nostri padri divisero l'anno in due sole parti eguali, l'estate e l'inverno, abbenchè essi ci abbiano tramandato la divisione astronomica dell'anno in quattro stagioni.

Le stesse regole veggiamo conservate nel Codice Civile Italiano, il quale all'articolo 624 dichiara che il diritto alla presa dell'acqua si esercita per l'acqua estiva dall'equinozio di primavera a quello di au-

tunno, e per l'acqua iemale dall'equinozio di autunno a quello di primavera.

L'acqua condotta in ragion di tempo si divide eziandio, come abbiamo indicato, in *diurna* e *notturna*. Acqua diurna è quella cui taluno ha diritto di condurre soltanto di giorno; la notturna all'opposto è quella che puossi solamente derivare durante la notte.

Il giorno e la notte hanno nelle leggi un senso civile ossia legale, ed un senso naturale. *Naturalmente* il giorno si divide dalla notte per la presenza o la mancanza della luce solare. *Naturalis dies* (nota Gotofredo alla L. 8, ff. *de feriis) tempus est ab oriente sole ad solis occasum, cujus contrarium tempus est nox ab occasu solis usque ad exortum.* Civilmente, secondo le leggi romane, il giorno abbraccia l'intero periodo di ore ventiquattro, cioè il giorno e la notte in senso naturale, e comincia, come dice la citata legge 8, *a media nocte, et seguentis noctis media parte finitur: itaque quidquid in his viginti quatuor horis, idest duabus dimidiatis noctibus, et luce media actum est, perinde est, quasi quavis hora lucis actum esset.* Osserva perciò il lodato interprete che *Civilis igitur dies naturalem diem continet et noctem.* Ora l'uso diurno di un'acqua o di una servitù qualunque si desume forse dalla divisione del giorno civile, ovveramente dalla divisione del giorno naturale? Quale sarà perciò l'acqua diurna, quale la notturna? Dipende ordinariamente dalla diversità della materia il definire in qual senso pigliar si debba il nome di giorno: però si può tenere come canone costante, che ogni qualvolta si fa menzione del giorno in opposizione o relazione alla notte, la locuzione deve necessariamente intendersi del giorno naturale, poichè altrimenti più non vi avrebbe la notte, a cui il giorno venne contrapposto. Così il *si noctu furtum faxit* delle leggi romane (1) si riferisce al tempo in cui il sole manca dall'orizzonte. Così pure quando si dice: *si segetes noctu secuerit, paverit*, si riferisce pure alla notte naturale. Quindi, anche in materia civile, parlandosi dell'uso di una servitù di giorno e di notte, ella è più ragionevole la divisione naturale del giorno, poichè il giorno viene opposto alla notte nel concetto di chi parla, e trattasi inoltre di un fatto che può accadere sì di giorno che di notte, *de die et de nocte*, secondo la frase usata dalle leggi romane in materia appunto di servitù. Conforme a questi principii è la disposizione del primo capoverso dell'articolo 624, il quale dice: « La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno ed alla notte naturali. » L'*acqua diurna* dunque si può dire quella che si può usare dal nascere al tramontare del sole, o, come volgarmente si dice dai nostri agricoltori, dall'*avemaria* della mattina a quella della

(1) L'articolo 613 Codice Penale dice: « Quando la notte serve a qualificare od a « rendere più grave il reato, si avrà per notte tutto quel tempo che corre da un'ora « dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole. »

sera. Per lo contrario acqua notturna dir si debbe quella che usar si può dall'*avemaria* della sera fino a quella del giorno seguente.

Avviene talvolta che l'uso dell'acqua è limitato ai giorni festivi, nel qual caso l'acqua dir si potrebbe festiva. Così si è conciliato il giro delle usine, che cessano di lavorare durante le feste, coll'irrigazione. Infatti negli antichi statuti piemontesi si permetteva pe' prati l'uso dell'acqua del canale della città *diebus festivis quando molendina non macinant*. Siccome il numero dei giorni festivi va soggetto a cambiamento, insorger può il dubbio se l'uso dell'acqua festiva debba esser invariabilmente determinato dalle feste che si celebravano al tempo della concessione, oppure subir debba le vicende cui il novero delle feste va soggetto. La quistione trovasi risoluta nel primo senso dall'ultimo capoverso dell'articolo 624, il quale dichiara che « l'uso delle « acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al « tempo in cui l'uso fu convenuto o si è cominciato a possedere. » Sono infatti triti gli assiomi: *In stipulationibus id tempus spectatur quo contrahitur. Verba in contractibus referuntur tantum ad tempus praesens non ad futurum. Nemo loqui videtur de eo quod pendet a futuro eventu quem ignorat. In contractibus semper intelligitur clausula: rebus sic stantibus et in eodem statu permanentibus.* All'uso di quel tempo, e non alle imprevedibili vicende del futuro era rivolto il pensiero dei contraenti (1).

Art. **625**. Nelle distribuzioni per ruota il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione dell'utente si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno.

Art. **626**. Nei canali soggetti a distribuzioni per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono rattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno.

Art. **627**. Nei medesimi canali possono gli utenti variare o permutare tra loro il turno, purchè tale cambiamento non rechi danno agli altri.

---

(1) Vigliani, *Appendice sulla presa d'acqua nella traduzione del corso di Dritto Civile di Duranton*, pag. 463, 466 a 470. — Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 26. — Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 585 a 596.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 646. Nelle distribuzioni tornarie il tempo che impiega l'acqua a recarsi alla bocca di derivazione dell'utente a cui compete la ragione di prender l'acqua, si consuma a suo carico, e la coda dell'acqua appartiene all'utente di cui cessa il torno.

Art. 647. Nei canali soggetti a distribuzioni tornarie le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono trattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo torno.

Fonti e motivi.

Le distribuzioni per ruota di cui parlasi in questi articoli, e che vengon chiamate *tornarie* (1) sono quelle che non hanno luogo, se non ad interruzioni più o meno lunghe, ma assai frequentemente ripetute, cioè dire a mesi, a settimane, a giorni, ad ore, ecc. Le acque dette d'inverno e d'està non sono comprese sotto questa denominazione, avendone una speciale (2). Le distribuzioni *tornarie* danno luogo a parecchie difficoltà. La prima è quella che riguarda il tempo che l'acqua impiega per giungere fino all'apertura, *incile*, *incastro* della derivazione dell'utente.

Si supponga che tutta l'acqua di un canale sia distribuita ad ore. Dopo l'orario del mio vicino, la cui *apertura incile*, *incastro* è posta superiormente alla distanza di 200 metri dalla mia, comincia il mio orario; ma l'acqua che era rattenuta da una chiusa a doppia porta, che si chiama *doppiera*, non giunge alla mia bocca d'estrazione che mezz'ora dopo. Questo tempo si consuma a carico del dispensatore

---

(1) Il *torno*, ossia la *ruota*, non è altro che la serie successiva dell'uso dell'acqua di uno stesso canale o d'altra corrente fra varii utenti in ragione di ore o giornate per ciascuno ed in modo che cominciando la presa dal primo utente finisce nell'ultimo per poi ritornare da capo. La durata dell'uso di ogni utente si suole denominare l'*orario*. L'orario, come ognuno vede, può esistere senza il torno o la ruota tutte le volte che si tratti o di un utente solo o di più utenti contemporanei.

Anche i Romani conoscevano l'uso del torno nella dispensa delle acque fra diversi utenti. Lo scrittore Frontino, parlando di un'acqua, che dopo aver servito allo spettacolo della Naumachia (delle lotte navali), pel quale era stata condotta da Augusto alla città di Roma, venne poscia accordata all'uso privato, così si esprime: « *Tusculanis possessoribus relinquendam credebat. Ea namque est quam omnes villae tractus ejus per vicem in dies modulosque certos dispensatam accipiunt.* »

Colla frase per *vicem in dies modulosque certos*, Frontino indica tanto la ruota del tempo ossia il torno, quanto la misura determinata ossia le bocche, le quali sono designate col nome di *modulus*. Su di questo proposito abbiamo pure una legge speciale inserita nel dig. al titolo *de vi* e nel primo fragmento: *si inter vicinos*, ivi dice Paolo, *ex communi rivo aqua ducatur, induci prius debet ex his vicibus quibus a singulis duci consuevit.* In questo testo ognun vede che il giureconsulto romano colla locazione: *ex his vicibus quibus a singulis duci consuevit*, indica per l'appunto l'uso di un'acqua distribuita a ruota ossia per torno.

(2) Vedi quanto è detto sotto gli articoli 623 e 624.

o dell'utente? Costui può dire: Il mio orario non comincia che con l'entrata dell'acqua nel mio canale. L'altro risponde che non è sua colpa nel ritardo che prova l'utente; che quanto a lui, egli lascia scorrere l'acqua, e che il tempo che essa impiega per giungere all'apertura dell'utente è necessario pel servizio dell'utente stesso. In conseguenza il nostro Codice ha deciso, articolo 625, che il tempo di cui si tratta, corre per conto dell'utente che ha diritto a prendere l'acqua. La qual cosa è molto giusta, tanto più che sovente la distribuzione oraria si fa fra i soli utenti. A carico di chi si metterebbe allora il tempo perduto?

La seconda difficoltà, in proposito della distribuzione *tornaria*, nasce dalla coda dell'*acqua*.

Ora che cosa è la coda dell'acqua? Nell'ipotesi che abbiamo più sopra stabilito, alla fine del mio orario viene il turno di un altro vicino. Se questo vicino, che è superiore non solo alla mia bocca, ma ancora a quella di un altro che è posto tra noi, abbassa e chiude le porte della sua chiusa, rattiene necessariamente il corso dell'acqua che discendeva verso la mia bocca.

L'acqua che è al di sopra della sua chiusa essendo per tal modo rattenuta, s'incamina per la bocca del prenditore, ma l'acqua sfuggita al di sotto non può tornare indietro: essa continua a scendere giù pel canale. Ecco la coda (1). A chi apparterrà? È una vecchia quistione che Ciriaco ha risoluto il primo (2) in favore dell'utente, di cui cessa il turno, *illius qui tunc temporis irrigat*. Poichè questi perde il tempo che corre tra la chiusura della bocca del vicino superiore e l'arrivo alla sua apertura, è giusto ch'egli profitti della coda.

Essa gli appartiene perchè destinata per lui, perchè ha cominciato a discendere per suo conto nel tempo del suo orario.

Pecchio (3) intanto, facendo plauso a questa opinione, decide che la coda non appartiene successivamente a tutti gli utenti; ma interamente all'ultimo. La decisione di Romagnosi è nello stesso senso (4). Egli dice che nessuno degli altri utenti, il cui diritto è isolato, può pretendere la coda, la quale appartiene all'ultimo per lo stato fisico della località. La vera soluzione di questa quistione speciale si trova nei principii di Ciriaco. L'ultimo utente di Pecchio e di Romagnosi non ottiene la coda se non perchè cessa il suo turno. Se per gli altri non v'ha diritto a codesta coda dell'acqua, egli non ha più nulla a dividere con loro. Ma se si generalizza il principio che lo stato fisico delle cose deve regolare l'attribuzione della coda dell'acqua, si com-

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 1162.

(2) Nigri Ciriaci, *Controv. Forens*, CCCXI, N° 26 e seg. Egli cita al N° 38, una decisione del 1518 del Senato di Mantova, ov'egli sedeva: vol. II, pag. 573 e 574.

(3) *De aquaeductu*, lib. II, cap. 9, quaest. 25, N° 14 a 21.

(4) *Condotta delle acque*, § 1235.

mette una ingiustizia grave, perchè allora l'ultimo utente profitterebbe solo delle acque sfuggite dalle chiuse superiori. Conviene spiegarci tornando alla ipotesi di tre utenti.

Se il turno di chi è al mezzo viene dopo il mio che è l'ultimo, e se, terminato il suo orario, il primo tura la sua chiusa, e prende le acque, è a me, che sono l'ultimo, che la coda è dovuta : l'acqua che rimane tra la prima e la seconda chiusa, mi apparterrà, cioè dire che io avrò la coda dell'acqua non solamente quando cesserà il mio turno, ma anche quando cesserà il turno dell'utente di mezzo. Intanto non v'ha alcuna ragione nè per privarne questo utente, nè per obbligarlo ad aprire la sua chiusa. Se a vece di tre utenti ve ne sono trenta, l'ingiustizia sarà ripetuta ventotto volte : ciascuno perderebbe il tempo che l'acqua impiega per giungere dalla chiusa superiore insino alla propria senza essere ricompensato di quell'acqua che scorre dopo cessato il suo turno e cominciato l'altro per l'utente superiore, il quale sarebbe l'ultimo che profitterebbe di tutte queste acque. Perchè ciò ? perchè si dice, lo stato fisico delle cose vuole così. Il che bisogna negare formalmente pel motivo che questo stato fisico si muta, obbligando l'utente di cui cessa il turno ad aprire la sua chiusa. Non esiste obbligazione che non sia fondata sopra un dritto. Ora, dov'è il dritto dell'ultimo utente? In nessuna parte. È da credersi dunque che l'articolo 625 del nostro Codice ha formulata la regola più giusta in tutti casi, prescrivendo che la coda dell'acqua appartenga all'utente di cui cessa il turno.

La terza difficoltà che può incontrarsi in un canale soggetto a distribuzioni tornarie concerne le acque sorgenti o sfuggite contenute nell'alveo del canale.

Per acque *sorgenti* qui s'intendono quelle che scaturiscono in un canale derivatore scavato sul fondo altrui. A profitto di chi cadranno codeste acque ? Forse del proprietario del fondo, su cui l'acquedotto è scavato, cioè del fondo serviente ? Oppure di colui che conduce l'acqua, del padrone cioè del fondo dominante? A favore del proprietario del fondo serviente, dir si potrebbe che la sorgente è propria del fondo in cui scaturisce (articolo 540), che il fondo serviente ha soltanto l'onere di sopportare il transito dell'acqua, ma che però non debbe soffrire verun'altra diminuzione del diritto di proprietà, quale sarebbe la privazione delle acque sorgenti nel suo fondo. Milita all'opposto a vantaggio di chi conduce l'acqua il riflesso, che non solo sarebbe mal agevole, ma riuscirebbe anzi impossibile il separare le acque sorgenti dalle acque correnti e derivate nello stesso acquedotto od il valutare la quantità delle prime che appena nate si ammogliano alle seconde. Vinse presso i giureconsulti di Roma questa considerazione, secondochè ce lo attesta Pomponio nella leg. 3, § 3, ff *de aqua quot. et aest.*, dicendo: *aqua quae in rivo nascitur, tacite lucri fit ab eo qui ducit.* Lo stesso principio viene consacrato dall'articolo 626, il quale attribuendo nelle distribuzioni tornarie a ciascun utente il diritto di profittare durante il suo torno delle acque sorgenti nel canale soggetto

alla dispensa, riconosce in massima che le acqne sorgenti nei canali di derivazione spettano agli utenti. Il proprietario dunque del fondo serviente non potrà pretendere nè il godimento diretto, nè il prezzo della suddetta acqua sorgente. A ragione fu così stabilito, poichè oltre il riflesso sovra fatto ed il vantaggio di evitare le liti che per tal motivo potrebbero facilmente eccitarsi, si può fare questo dilemma: o figurate che il canale sia stato ceduto di già costrutto, o supponete che sia stato ceduto il luogo da costruirlo. Nel primo caso egli è per sè manifesto che essendo stato ceduto *come stava*, furono anche comprese nella cessione le acque sorgenti. Nel secondo caso poi le acque sorgenti sono un beneficio puramente accidentale accordato dalla natura, mediante la costruzione del rivo stesso, e quindi per opera dell'utente, a cui profitto è perciò giusto che ridondino.

Sfuggite o *perdute* diconsi quelle acque che traboccano, cadono o filtrano, e si disperdono contro la fissata loro destinazione. Per lo che se da un canale scoperto destinato alla condotta di un'acqua ne trabocchi qualche quantità, o se da una chiusa o da una cataratta o da altro riparo per frenare un'acqua ne sfugga qualche quantità e vada perduta; se finalmente da un condotto murato o da una doccia n'esca per qualche fessura o screpolatura un filo o altra quantità, in tutti questi casi sonvi acque sfuggite e disperse, alle quali i Romani attribuirono il nome di *aquae caducae* (1), appunto perchè cadono fuori del luogo loro destinato. Circa la pertinenza di queste acque sfuggite o perdute, il Pecchio insegnò che esse spettano agli utenti, pendente il loro uso. *Notandum*, dice il Pecchio (2), *nullam esse differentiam inter aquam, quae fugit per foramina et scissuras* (acque sfuggenti o disperse) *et illam quae oritur in rivo* (acqua sorgente) *quo in casu tacite lucri fit ab eo qui ducit*. E niuna differenza precisamente, secondo il Codice Civile, esiste tra le acque sorgenti e le sfuggite, e contenute nell'alveo del canale derivatore. Le une e le altre appartengono agli utenti, durante il loro torno: così infatti dispone l'art. 626.

Nella compilazione del Codice Albertino il Senato di Torino diede molti elogi alle disposizioni degli articoli 646 e 647 di quel Codice,

---

(1) Frontino riporta un decreto degli imperatori romani, in cui si fa menzione delle acque caduche. Eccone il tenore: « *Caducam neminem volo ducere, nisi qui meo beneficio aut priorum principum habent: nam necesse est ex castellis aliquam partem aquae effluere, cum hoc pertineat non solum ad urbis nostrae salubritatem, sed etiam ad utilitatem cloacarum abluendarum.* Sovra questo decreto Frontino osserva che: *impetrantur autem et eae aquae, quae caducae vocantur, idest quae aut ex castellis effluunt, aut ex manationibus fistularum; quod beneficium a principibus parcissime tribui solitum.* Altrove lo stesso Frontino chiama queste acque col nome di *pereuntes aquae.* Ma nel linguaggio legislativo il termine di *caducae* sembra essere l'unico adottato. Anche da Varrone fu adoperato lo stesso nome di *aquae caducae* per indicare quelle che traboccano, cadono e si disperdono contro la fissata loro destinazione. *De re rustica*, lib. 4, cap. 5.

(2) *De aqueductu*, lib. 2, cap. 9, quaest. 24, № 2.

corrispondenti agli articoli 625 e 626 del Codice Civile Italiano, come a quelle dei precedenti, e le dichiarò eccellenti per prevenire le contestazioni e favorire l'agricoltura; ma bisogna notare ch'esse non sono se non sussidiarie. Se vi sono delle convenzioni, queste sussistono in tutta la loro interezza. La volontà dei contraenti è la prima di tutte le leggi.

La quarta difficoltà è per la permutazione degli orarii o delle prese di acqua. Permutare un orario importa mutare il sito ad una bocca d'estrazione. Così io ho sullo stesso canale, una presa d'acqua distante tre metri da quella di un altro utente, il cui torno viene dopo di me: io vendo il mio orario, o voglio impiegarlo all'irrigazione dei fondi diversi da quelli primitivamente irrigati. Ora, ho io il diritto di trasportare questo orario più sopra o più sotto? Pecchio ha trattata questa quistione e pende per la negativa (1), benchè altrove egli dica che possa farsi quando gli altri utenti non ne soffrano alcun danno (2). Romagnosi ha vivamente e con ragione combattuta questa opinione (3) che favorisce la negazione del diritto.

Il diritto di ciascun utente è isolato, e tra coloro che godono per turno l'acqua d'un medesimo canale non v'ha che doveri negativi. È la conseguenza logica del principio che nelle distribuzioni tornarie il diritto ad una presa d'acqua non si esercita che pel tempo convenuto o posseduto. Se il mio vicino, allorchè io muto il sito della mia bocca, non è disturbato nel godimento del suo orario, di che può egli lagnarsi? Pecchio stesso manifesta che la permutazione è comunemente praticata tra i fittaiuoli milanesi. È un mezzo di soccorso reciproco che salva qualche volta il ricolto, e ciò sembra un motivo ben rilevante in favore del diritto di permutazione. In effetti non si son mai viste sorgere, contro il suo esercizio, se non opposizioni dettate dal capriccio, o dalla invidia, mentre è indispensabile lasciare all'agricoltura ogni libertà, salvo il caso di danno. Il principio del danno dev'essere il vero criterio. Bisogna che l'utente, il quale si lagna della permutazione, provi che ne venga a lui un detrimento. Frattanto si erano rese a questo riguardo delle decisioni molto divergenti fra loro.

Si è giudicato la prima volta che la permutazione era permessa (4); la si è condannata in un altro caso (5), ed allora nessuna circostanza attenuava o modificava l'esercizio del dritto.

Era dunque necessario che la legge, nell'interesse della libertà agricola bene intesa, dichiarasse sussidiariamente alla convenzione, che la

---

(1) *De acquaeductu*, lib. II, cap. IX, quaest. XXII.
(2) Ibid. lib. I, cap. III, quaest. 17.
(3) *Condotta delle acque*, §§ 1164 a 1174.
(4) Decisione del Senato di Casale, 15 febbraio 1839.
(5) Decisione del Senato di Casale, 16 maggio 1843.

permutazione degli orarii è permessa purchè gli altri utenti del medesimo canale non ne ricevano danno (1).

Art. **628**. Chi ha dritto di servirsi dell'acqua comé forza motrice, non può senza un'espressa disposizione del titolo impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno.

TESTI DI CONFRONTO

Non ve ne sono.

Fonti e motivi.

È manifesto che se di fronte ad un'acqua corrente si opponga una diga od una chiusa qualunque, ne nasce per l'ordinario gradatamente prima un ristagno, e poscia uno straripamento allorchè l'acqua giunge a superare i bordi del canale o dell'alveo.

Or quando gli impedimenti succennati sian tali che si stimino inevitabili quegli effetti, colui che si serve dell'acqua come forza motrice non può praticare veruna diga o intoppo di qualunque natura che ne disturbi il corso ordinario (2).

Ma la proibizione d'impedire o di rallentare il corso dell'acqua è subordinata alla condizione che ne sia cagionato il ribocco o il ristagno. A vero dire questo è un effetto immanchevole, ma secondo sembra può riescire innocuo anche se sia violento, come se l'acqua rigurgitasse verso il serbatoio, nel quale la massa d'acqua lo paralizzasse, parimente sembra che se il corso fosse rallentato o impedito lentissimamante non dovrebbe seguirne effetto dannoso, e perciò mancherebbe l'interesse, e così l'azione di opporvisi. D'altro canto il rallentare o l'impedire il corso è sovente una necessità dell'uso stesso dell'acqua, come avviene, per dirne un caso incontestabile, quando sia necessario spurgare o riparare il canale di condotta.

Laonde la regola scritta in questo articolo dev'essere intesa assai temperatamente, ed applicata con saviissimo discernimento (3).

---

(1) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 27. — Vigliani, *Appendice sulla presa d'acqua alla traduzione del corso di Dritto Civile di Duranton*, pag. 465, 466, 470 a 474, vol. 3. — Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 584, 1162 a 1174, 1225 a 1237.

(2) Promontorio, Servitù prediali sull'art. 628.

(3) Pacifici Mazzoni, Commentario sull'articolo 628, § 169. Vedi quanto è detto sotto gli articoli 598, 614, 625 e 626.

§ II.

Del modo in cui per fatto dell'uomo si stabiliscono le servitù.

(Vedi la Legge sui lavori pubblici de' 20 marzo 1865, ed il Regolamento per la derivazione delle acque pubbliche, degli 8 settembre 1867).

ART. **629**. Le servitù continue ed apparenti si stabiliscono in forza di un titolo, o colla prescrizione di trent'anni, o per la destinazione del padre di famiglia.

ART. **630**. Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo.

Il possesso, benchè immemorabile, non basta a stabilirle.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 690. Le servitù continue ed apparenti si acquistano in forza di un titolo o col possesso di trent'anni.

Art. 691. Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, non possono stabilirsi se non per mezzo di un titolo.

Il possesso benchè immemorabile non basta a stabilirle, senza che per altro si possano attualmente impugnare le servitù di tal sorta acquistate già col possesso in quei paesi, ove potevano in tal modo acquistarsi.

Art. 692. La destinazione del padre di famiglia, riguardo alle servitù continue ed apparenti, tiene luogo di titolo.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 611. Le servitù continue ed apparenti si acquistano in forza di un titolo, o col possesso di trent'anni.

Art. 612. Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi se non per mezzo di un titolo.

Il possesso, benchè immemorabile, non basta a stabilirle: ma ciò non potrà pregiudicare alle servitù già acquistate per le leggi precedenti, rispettivamente ne' dominii al di qua e al di là del faro.

Art. 613. La destinazione del padre di famiglia riguardo alle servitù continue ed apparenti tiene luogo di titolo.

CODICE PARMENSE — Art. 540. Le servitù continue apparenti si acquistano per titolo in iscritto, o col possesso di 30 anni.

Le servitù continue non apparenti e le discontinue apparenti o non apparenti non si acquistano che per titolo.

CODICE TICINESE — Art. 277. Le servitù affermative ed apparenti si acquistano, o in forza di un titolo o mediante il possesso pacifico, non clandestino, nè precario, pel corso di anni dieci fra i presenti, e di venti per gli assenti, se continue: di anni trenta, se discontinue.

Art. 278. Tanto le servitù negative che le affermative non apparenti, qualunque

sieno, non possono acquistarsi senza titolo scritto: il possesso sebbene immemorabile non basta a stabilirle.

CODICE ALBERTINO — Art. 648. Le servitù continue ed apparenti si acquistano in forza di un titolo, o mediante il possesso di trent'anni.

Art. 650. La destinazione del padre di famiglia riguardo alle servitù continue ed apparenti tiene luogo di titolo.

CODICE ESTENSE — Art. 597. Le servitù si stabiliscono pel fatto dell'uomo o in forza di un titolo, o mediante il possesso, o per la destinazione del padre di famiglia.

Art. 598. Le servitù continue ed apparenti si acquistano per titolo in iscritto, o col possesso di trent'anni.

Le servitù continue non apparenti, e le discontinue apparenti o non apparenti non si acquistano se non che in forza di un titolo.

CODICE AUSTRIACO — Art. 1469. Le servitù ed altri speciali diritti esercitati sul fondo altrui si acquistano coll'usucapione, come il diritto di proprietà, in tre anni da quello in di cui nome sono iscritti nei pubblici libri.

Art. 1470. Dove non sono ancora i libri pubblici regolarmente stabiliti, o che simili diritti non siano in essi inscritti, possono dal possessore di buona fede acquistarsi soltanto col termine di trent'anni.

Art. 1471. Allorchè trattasi di diritti che possono esercitarsi di rado, come di quello di conferire un beneficio o di obbligare taluno a contribuire alla spesa per la riparazione di un ponte, quegli che si appoggia all'usucapione deve, oltre al decorso di trent'anni, provare altresì che entro questo spazio di tempo siasi presentata per tre volte almeno l'occasione di esercitare tale diritto, e che egli l'abbia ogni volta esercitato.

Fonti e motivi.

Le servitù si stabiliscono con: 1° Titolo; 2° Prescrizione; 3° Destinazione del padre di famiglia.

Giova farne un distinto esame.

1° — *Titolo.*

Con la parola *titolo* la legge non ha voluto dinotare la causa del possesso della trasmissione del dominio, ma bensì i documenti che esprimessero lo stabilimento della servitù. Da tutto il contesto del discorso degli oratori del Governo e del Tribunato nella compilazione del Codice Civile Francese si vede che si volle appunto esigere un atto formale scritto per le servitù continue non apparenti, e per le servitù discontinue siano o non siano apparenti affine di escludere l'acquisizione di esse mediante il possesso immemoriale (1).

Ma qual è la ragione per la quale l'una e l'altra specie di servitù ora dinotate non si possono acquistare col possesso?

La ragione strettamente legale è che senza la *continuità* e la *pub-*

(1) *Motivi del Codice Civile francese*, vol. 4, pag. 595.

blicità non si può verificare quel possesso legittimo, il quale è necessario perchè si possa in genere acquistare una cosa per mezzo della prescrizione, dappoichè è precetto espresso di legge che il possesso dev'essere *continuo, non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco e con animo di aver la cosa come propria* (art. 686 e 2106 Cod. Civ.).

Ora per le servitù continue, ma non apparenti, manca al possesso il requisito della pubblicità; e per tutte le discontinue, sieno o non sieno apparenti, manca l'altro elemento della *continuità*. Dunque non è per esse possibile l'acquisto per prescrizioni (1).

V'han poi delle ragioni derivanti da principii filosofici. In generale si può dire essere non apparenti tutte le servitù di divieto. Or queste per loro natura, ossia per l'essenza stessa delle cose non si possono attivamente acquistare, nè passivamente contrarre se non in via di un atto positivo per sè comprovante l'abdicazione ad una podestà conferita dalla natura, e guarentita dalle leggi. Laonde tale servitù di divieto non può derivare che da un atto positivo di rinuncia ad un naturale diritto inerente alla proprietà goduta da taluno.

Si dice *diritto* per dinotare che questa servitù colpisce soltanto la parte morale e non la fisica degli umani possedimenti, stantechè un divieto consiste essenzialmente non nel togliere il fatto materiale del possesso di un fondo, ma bensì nell'obbligare moralmente e legalmente ad astenersi da qualche atto che si potrebbe fare. Ora un atto che si potrebbe praticare da altri non è cosa che possa soggiacere al fisico possesso, e perciò è più che manifesto che per le servitù di divieto non si può nè si potrà mai verificare a pro d'altrui un diritto mediante un possesso esercitato come si suole acquistarlo usando di una cosa materiale (2).

Per le servitù discontinue poi non si riconosce il possesso, in quanto che gli atti pei quali queste servitù si esercitano hanno un carattere assolutamente equivoco, incerto e precario, e possono interpretarsi come atti i quali si succedono non per la coscienza di un diritto, ma per mera licenza e tolleranza di colui a danno del quale questi atti cadrebbero, e i dritti del quale sarebbero da questi atti limitati (3). Quindi è naturale che questi atti, qualunque sia lo spazio di tempo per cui si esercitano, non valgono a costituire quel titolo di possesso che è capace a determinare l'acquisto o la libertà delle obbligazioni corrispondenti (4).

Bene pertanto si è avvisato il legislatore a stabilire che le servitù

---

(1) Regnoli, *Sunto di lezioni dell'anno* 1866-1867, pag. 125.

(2) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 785 a 790.

(3) *Qui jure familiaritatis amici fundum ingreditur, non eo animo ingreditur ut possideat, licet corpore in fundo sit.* L. 41, *ff. de adq. vel amitt. poss.*

(4) Pisanelli, Discorso alla Camera de' Deputati, nella tornata de' 14 febbraio 1865 — Tribuno Gillet, Discorso al Corpo Legislativo Francese sul titolo delle servitù.

non apparenti, e le servitù discontinue debbono essere provate con prova scritta, escludendo la testimoniale. Ciò è coerente anche ad altre parti della legislazione, la quale non ha voluto abbandonare alla vaga, difficile e precaria pruova testimoniale se non quel tanto che la possanza legislativa non ha potuto sottrarre al di lei impero. Questa sollecitudine infinitamente provvida tende ad assicurare l'esercizio pratico dei diritti in una incivilita società (1).

2° — *Prescrizione.*

In tutte le legislazioni la prescrizione a causa di lasso di tempo fu sempre stabilita come mezzo che fiancheggia l'acquisizione di un civile diritto, e produce la liberazione da una obbligazione civile. Si dice un *civile diritto* ed una *civile obbligazione* per dinotare che in ultima analisi l'effetto vero della prescrizione si risolve soltanto nell'attribuire o nel negare l'azione giudiziaria a qualche cosa, e non nel conferire o nel togliere un intrinseco diritto. Quest'ultima funzione è così al disopra di ogni umana potenza, com'è al di sopra di lei l'aggiungere un digito alla statura dell'uomo, e il cangiare i rapporti reali stabiliti dalla natura. Nessuna legislazione ragionevole ha mai preteso di più, sebbene siasi espressa con locuzioni che parevano suonare altrimenti. Così in tutte le legislazioni se taluno dopo compiuta la prescrizione paga un debito già prescritto, si ritiene avere egli ben pagato. Dunque se costui pentito si avvisasse di ripetere il pagato a titolo d'indebito, egli sarebbe giustamente respinto, e per ciò stesso da tutte le legislazioni viene riconosciuto che se dopo compiuta la prescrizione manca l'azione civile ad esigere il debito prescritto, non rimane però tolta la causa, ossia il titolo naturale a ritenere il posteriore pagamento, quando sia fatto spontaneamente. Ma questa ritenzione non sarebbe tutelata dalla legge se fosse ingiusta e senza causa. Laonde la legge stessa riconosce che, anche scorso il tempo a prescrivere, questa causa sussiste.

La prescrizione s'induce col possesso. Ma questo può equivalere a dritto quando equivale ad una pruova di consenso. Il possesso non esiste realmente in natura se non mediante tali atti e non tali altri. Esso è un ente morale, il quale racchiude i suoi caratteri essenziali che lo contradistinguono da qualunque altro. Questi caratteri risultano appunto dalla natura e dalla tendenza degli atti pei quali usiamo di un bene quando lo giudichiamo conveniente. Ciò posto, se si considerano questi atti come conseguenti ad una espressa con-

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 790.

venzione, allora non vi può essere dubbio che il possesso non sia un effetto di questa convenzione, e quegli atti sono puramente esecutivi dell'accordo precedentemente seguìto. Ma se gli atti non sono preceduti da consenso, allora incontrasi il nodo della difficoltà per legittimare questo possesso, e renderlo rappresentativo del consenso. Senza una tale condizione manca ogni fondamento di dritto e di autorità. Laonde conviene dimostrare come gli atti di possesso non preceduti da convenzione, possano divenire indicativi del tacito consenso, e però si debbano riputare come puramente esecutivi di un consenso accordato. Gli atti di possesso non producono il diritto per sè stessi, ma bensì per il concorso presunto della scienza e pazienza del padrone che poteva proibirli. Qui si verifica propriamente il titolo e l'esecuzione ad un sol tratto, ma si verifica per il concorso di due volontà, come si verifica nella costituzione contrattuale della servitù medesima. Gli atti materiali del possesso non costituiscono che un segnale parziale del titolo stesso, e non formano la facoltà propria nella quale consiste l'essenza legale del titolo medesimo. La prescrizione riposa su requisiti di un mutuo consenso, il quale dicesi *tacito* appunto perchè manifestato coi fatti e non con le parole.

Ma all'esercizio del possesso fu da tutte le legislazioni sempre stabilito un tempo più o meno lungo per farlo equivalere a diritto. La ragione fondamentale dell'apposizione del tempo, durante il quale si considera esercitato il possesso suddetto, consiste appunto nel pensare che il *consenso* della parte interessata non è veramente certo, diretto ed espresso, ma unicamente *presuntivo*, *indiretto* e *tacito*.

Prima di tutto, uno o pochi atti possessorii altrui potevano essere *sconosciuti* alla parte interessata, benchè fossero esercitati in palese. Ma siccome si esige decisamente la *cognizione* del proprietario interessato, così era necessario stabilire un tempo, entro il quale fosse *verisimile* che il proprietario fu *avvertito* degli atti altrui tendenti a diminuire il suo diritto. Nulla di preciso si poteva stabilire, attesa la varietà della materia e delle circostanze personali. Ma dovendosi presumere che ogni padre di famiglia nel corso di lunghi anni prenda cognizione dei proprii interessi, e quindi accorgasi degli atti *palesi* altrui tendenti a diminuirgli i proprii diritti; perciò fu stabilito il corso non interrotto di tanti anni di un palese, pacifico e non equivoco possesso, onde far presumere il desiderato consenso di colui che doveva prestarlo.

Questa fissazione di tempo era dall'altra parte assolutamente *necessaria*, affinchè i dominii non rimanessero eternamente pendenti, e sottoposti a controversie. Difatti può spesso accadere che sia per l'età infantile degli eredi legittimi, sia per la malizia di un usurpatore straniero, sia per vicende inevitabili, vadano smarriti i mezzi di pruova e i documenti comprovanti la legittima acquisizione di un bene. Allora se si fosse richiesto che ogni possessore dimostrasse autenticamente il titolo originario della sua proprietà, molte e molte

famiglie sarebbero state ingiustamente spogliate, e, quel ch'è più, sarebbe stata premiata o la negligenza o la malizia di un alienante del bene reclamato. Forsechè non si perde il dominio delle cose anche col non uso, ossia con l'abbandono? Forsechè con la connivenza medesima e col senso espresso di non assumere una lite non si *rinuncia* ad un diritto? « Vix esse ut non videatur alienare *qui* « *patitur* usucapi. Eum quoque dici alienare qui *non utendo* amittit « servitutes. » A queste gravi sentenze del giureconsulto Paolo (1) vano è contrapporre lo spolpato e rigido trascendentalismo dell'assoluta e nuda *individuale* proprietà.

Con ciò si dice poco. Quand'anche tu voglia farne valere lo esercizio più astratto e il più assoluto, di quale ingiuria e di quale spoglio potresti tu accusare la legge, la quale, approfittandosi di un abbandono *spontaneamente* praticato da un proprietario, lo volse a beneficio di un attivo e diligente acquisitore? Chi ha potuto dire alla società: io voglio che questo podere *abbandonato* da me non venga occupato da alcuno? io voglio che venga sottratto dal commercio sociale; io voglio che venga abitato dalle fiere, da' malandrini, o venga ridotto a deserto, e che altri, ai quali potrebbe servire di sussistenza, muoiano di fame? Per temperare adunque tutt'i riguardi dovuti alla proprietà, la legge, come da una parte non doveva angustiare soverchiamente i mezzi di difesa del proprietario, così dall'altra parte doveva pensare a tutelare i possessi consacrati da un lungo corso di anni, anche a costo di coprire una privata usurpazione. « Bono publico usucapio introducta « est, ne scilicet quarumdam rerum diu et fere semper incerta do- « minia essent, cum sufficeret dominis ad inquirendas res suas statuti « temporis spatium » (2).

Tutto questo è ancor poco. Un grande interesse sociale, qual'è appunto quello del *commercio* dei beni, si aggiungeva ad avvalorare la prescrizione. Di fatti, se dopo un dato tempo la proprietà non fosse certa, con qual fiducia si avrebbe potuto animare e diffondere ogni transazione commerciale, la quale riposa intieramente su questa sicurezza? Tutto il sistema delle ipoteche, conosciuto come animatore del commercio degli stabili, avrebbe avuto un fondamento precario: tutto il corso delle successioni sarebbe rimasto eternamente dubbio: talchè il massimo sistema della *continuità economica* non avrebbe acquistato mai nè vita, nè possanza, nè estensione.

Per le quali cose alla teoria del tacito consenso, pel quale i possessi pacifici e palesi continuati sembrano essere surrogati ad un atto espresso di acquisizione, conviene aggiungere la *limitazione del tempo*, indotta dai grandi interessi suddetti; limitazione, per la quale si entra

---

(1) L. 28, ff. *de verb. signific.* — L. 3, § 1, ff. *quae in fraudem creditorum.*
(2) L. 1, Dig. *De usurpat et usucapt.*

in un altra *sfera* di ragione tutta politica e civile. Dopo aver esauriti i rapporti privati e consensuali presuntivi, sottentra un altro principio di *ragione comune sociale*, il quale viene temperato e diretto dalla sola autorità legislativa, in vista dell'interesse comune, ossia della cosa pubblica. Questa osservazione è sommamente importante per non confondere due teorie, e due ragioni, le quali successivamente si danno mano, senza che l'una abbia i caratteri dell'altra. Durante il corso del tempo necessario a prescrivere il diritto, si può dire che la teoria del privato consenso viene esercitata in tutta la sua pienezza. Spirato il tempo pel quale s'induce la usurpazione, la teoria del privato diritto finisce, sottentra quella della cosa pubblica, e prevale ad ogni privata querela. Da ciò nasce la conseguenza pratica già nota, che non basta dire e dimostrare che taluno *ha usato d'una servitù per tanti anni*, quanti la legge richiese per usucapire una servitù: ma conviene inoltre dimostrare:

1° Di aver posseduto *pubblicamente*, o a dir meglio *palesamente* e *non equivocamente*.

2° Di aver posseduto *senza contraddizione* di chi poteva aver interesse a contraddire il possesso.

3° Di aver posseduto *senza violenza dell'altrui libertà*, cioè in modo che qualunque interessato in contrario fosse *pienamente libero*, volendo, di contraddire.

4° Di aver posseduto non a titolo facoltativo e rivocabile, non a titolo imprestato o rappresentativo di un altro padrone, ma a *titolo di dominio proprio esclusivo ed incommutabile*, quale esigesi a far di sua proprietà un bene qualunque.

5° Di aver posseduto così durante il tempo richiesto *senza interruzione*, avuto riguardo alla natura del diritto posseduto. Così *possedendo un terreno coltivato*, d'avervi ogni anno fatti i lavori soliti a praticarsi dai padroni. Così pure possedendo una ragione d'*acqua*, di averne ogni anno usato, come viene praticato dai veri padroni.

Ma se dalla nostra legislazione si esigono tutte queste condizioni per legittimare il possesso delle servitù prediali *positive* e radicarne il dritto di acquisizione, pari al contrattuale; è manifesto che il *corso del tempo* non forma la causa primaria od unica del diritto, ma non è altro che una *qualità annessa*, una condizione necessaria per far presumere al legislatore che gli atti possessori (d'altronde per sè efficaci a significare il consenso) *furono noti* al padrone del fondo assoggettato al servigio. Il corso del tempo, congiunto con la notorietà degli atti possessori, fa le veci del documento, o, a dir meglio, della significazione dell'atto portante il diritto preteso dell'acquirente. Il prefinire un tempo più o meno lungo in siffatte acquisizioni deriva dal motivo di procacciare la *pruova*, ossia la presunzione plausibile della scienza e libera pazienza del padrone del fondo assoggettato. Qui dunque la funzione del tempo non è funzione per sè *translativa* di

dominio o *spogliativa* di azione giudiziaria del padrone suddetto, ma è *funzione probatoria* della causa stessa del diritto (1).

3° — *Destinazione del padre di famiglia.*

Per questa vedi quanto è detto sotto gli articoli 632 e 633.

Art. **631**. Nelle servitù affermative il possesso utile per la prescrizione si computa dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante cominciò ad esercitarle sul fondo servente.

Nelle servitù negative il possesso comincia dal giorno della proibizione fatta con atto formale dal proprietario del fondo dominante a quello del fondo servente per contrastargli il libero uso del medesimo.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE PARMENSE — Art. 541. Se le servitù sono affermative, il possesso comincia dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante imprese a far uso del fondo servente.

Se sono negative, il possesso comincia dal giorno della proibizione fatta dal proprietario del fondo dominante al proprietario del fondo serviente per impedirgliene il libero uso.

Art. 542. Quando si tratti di acqua che dal fondo superiore o da sorgente posta nel fondo medesimo scorra sul fondo inferiore, equivalgono alla proibizione, di cui nell'articolo antecedente, i lavori visibili che il proprietario del fondo inferiore avrà fatti nel superiore, per facilitare sul proprio il corso delle acque.

CODICE TICINESE — Art. 276. Le servitù sono affermative o negative.

Le affermative consistono nel dritto di usare del fondo serviente; le negative nel dritto d'impedire al proprietario l'uso libero del fondo serviente.

Art. 281. Se le servitù sono affermative, il possesso comincia dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante imprese a far uso del fondo serviente.

Se sono negative, il possesso comincia dal giorno della proibizione fatta dal proprietario del fondo dominante al proprietario del fondo servente per impedirgliene il libero uso.

CODICE ESTENSE — Art. 515. Tutte le servitù sono o affermative o negative.

Le affermative consistono nel dritto di usare del fondo serviente.

Le negative nel dritto d'impedire al proprietario l'uso libero del fondo serviente.

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 673 ad 814. Vedi inoltre gli articoli 666 a 672 ed osservazioni postevi, e l'articolo 21 delle disposizioni transitorie del Codice Civile.

Art. 599. Se le servitù sono affermative, il possesso comincia dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante imprese a far uso del fondo serviente.

Se sono negative, il possesso comincia dal giorno della proibizione fatta dal proprietario del fondo dominante al proprietario del fondo serviente per impedirgliene il libero uso.

Art. 600. Quando si tratti di acqua, che dal fondo superiore o da sorgente posta nel fondo medesimo, scorra sul fondo inferiore, equivalgono alla proibizione, di cui nell'articolo antecedente, i lavori visibili che il proprietario del fondo inferiore abbia fatto nel superiore per facilitare sul proprio il corso delle acque.

Fonti e motivi.

Per questo articolo è da tener presente che le servitù affermative sono quelle che consistono in *patiendo*, e le negative quelle che consistono in *non faciendo* (1), ovveramente come dice Romagnosi, col predicato di *positiva* s'intende quella specie di servitù per la quale con le cose nostre si procaccia un'utilità; a differenza delle *negative*, le quali importano il puro divieto di esercitare sulle cose nostre un atto per sè lecito, che viene riputato nocivo da altri (2).

Ma per quanto è facile e piana la prima parte di questo articolo, perocchè acquistandosi con la prescrizione le sole servitù continue ed apparenti (art. 629) verrebbe in quella prima parte a fissarsi il tempo donde incomincia il possesso utile per la prescrizione come modo di acquistare cosiffatte servitù, altrettanto è difficoltosa la intelligenza del capoverso, perchè le servitù negative *d'ordinario* (3) sono non apparenti e non possono perciò acquistarsi con la prescrizione (art. 630).

Sembra per altro che con quel capoverso siasi voluto fare eccezione alla regola che non possa acquistarsi con prescrizione la servitù continua non apparente, e siasi voluto rinnovare l'antica dottrina secondo la quale le servitù negative divenivano acquisibili per prescrizione *a die contradictionis*, per la ragione che l'acquiescenza a tale contradizione o a tale proibizione legalmente conosciuta fa supporre nella persona del proprietario del fondo servente un abbandono del suo dritto, o una ricognizione d'un diritto preesistente legittimamente acquistato a favore del fondo dominante, e perciò tale acquiescenza costituisce il fondo servente in uno stato di abituale servitù, che non può cessare

---

(1) *Heinnecius*, Inst., lib. 2, tit. 3.

(2) *Condotta delle acque*, nota 1ª al § 1131.

(3) Dicesi *d'ordinario* perchè talvolta le servitù negative sogliono essere manifestate da opera visibile costruita nell'uno o nell'altro fondo, come sarebbe una lapide o iscrizione, uno sporto notevole sull'area del vicino, un impedimento alla di lui finestra pel quale egli possa ricever luce dall'alto, ma non aver veduta sul mio fondo (REGNOLI, *Sunto di lezioni*, anno 1866-1867, pagina 127.

che per atti di libertà contrarii alla servitù o per una contradizione giuridica (1).

D'altronde *l'atto formale di proibizione* non solo è esercizio manifesto di una facoltà che si vuol tradurre a diritto, ma è un atto solenne, notificato da usciere, è atto *pubblico*. Pertanto nel concetto del legislatore italiano l'atto formale di proibizione costituisce un esercizio effettivo, un possesso apparente e pubblico della servitù negativa (2).

Art. **632**. La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta per qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi pose o lasciò le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Art. **633**. Cessando i due fondi di appartenere allo stesso proprietario, senz'alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 693. Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due fondi attualmente divisi appartenevano allo stesso proprietario, e che siano da lui state poste le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Art. 694. Se il proprietario di due fondi tra i quali esista un segno apparente di servitù dispone di uno di essi senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù, questa continua ad esistere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato o sul fondo alienato.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 614. Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due fondi attualmente divisi appartenevano allo stesso proprietario, e che sieno da lui state poste le cose nello stato, dal quale risulta la servitù.

Art. 615. Se il proprietario di due fondi, tra i quali esiste un segno apparente di servitù dispone di uno di essi senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù, questa continua ad esistere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato, o sul fondo alienato.

---

(1) Valla, *De rebus dubiis*, tract. 7, N° 10. — Fabbro, Cod., lib. 3, tit. 24, def. 10, all. 3. — Richerius, t. 3, cap. 4, N° 923 e seg. — Giovanetti, *Du regime des eaux*, § 36. — V. pure Pacifici Mazzoni, Comm. a questo articolo, e Scialoia, *Proc. Civ. Sarda*, § 978, vol I, parte 2ª. Si avverta che Troplong (*Prescrizione*, num. 393) portava lo stesso avviso, del quale dubitano il Pacifici Mazzoni e lo Scialoja ne' luoghi dinotati.

(2) Regnoli, *Sunto di lezioni*, dell'anno 1866-1867, pagina 127.

CODICE PARMENSE — Art. 543. La destinazione del padre di famiglia nelle servitù continue ed apparenti tien luogo di titolo, quando sia provato: 1° che i due fondi attualmente divisi, tra i quali esiste un segno apparente di servitù, appartenevano allo stesso proprietario, e che siano da lui state poste le cose nello stato pel quale apparisce la servitù: 2° che il proprietario di questi due fondi abbia disposto di uno di essi, senza che il contratto o la disposizione contenga veruna dichiarazione relativa alla servitù.

CODICE ALBERTINO — Art. 651. Non vi ha destinazione del padre di famiglia, se non quando consta, per qualunque genere di prova, che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che da questo sono state poste o lasciate le cose nello stato dal quale risulta la servitù.

Art. 652. Venendo uno di questi due fondi alienato senza che il contratto di alienazione contenga convenzione alcuna relativa alla servitù, questa prosegue ad esistere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato o sovra di esso.

CODICE ESTENSE — Art. 601. La destinazione del padre di famiglia nelle servitù continue ed apparenti tiene luogo di titolo, quando sia provato;

1° Che i due fondi attualmente divisi, tra i quali esiste un segno apparente di servitù, appartenevano allo stesso proprietario, e che sieno da lui state poste le cose nello stato pel quale apparisce la servitù.

2° Che il proprietario di questi due fondi abbia disposto di uno di essi, senza che il contratto o la disposizione contenga veruna dichiarazione relativa alla servitù.

Art. 602. Venduto in parte, o diviso un immobile, s'intendono reciprocamente costituite le servitù rese necessarie a congruamente godere e conservare le rispettive designate porzioni dell'immobile stesso.

CODICE AUSTRIACO — Art. 526. Quando si riunisca in una sola persona la proprietà del fondo serviente e del fondo dominante, cessa da sè la servitù. Che se uno di questi fondi riuniti venga di nuovo alienato, senza che la servitù nel frattempo sia stata cancellata dai libri pubblici, il nuovo possessore del fondo dominante ha il diritto di esercitarla.

Fonti e motivi.

Con questi due articoli da una parte si suppone che il fondo dominante ed il serviente siano posseduti prima dallo stesso padrone; e dall'altra poi si prescinde dalla condizione che la servitù venga stabilita con atto formale ed espresso, sia nel testamento, sia nel contratto col quale si trasmette il fondo. Laonde in certa guisa pare che qui la servitù sorga dal nulla, perocchè niuno può concepire che esista servitù fino a che i due fondi sono nelle mani dello stesso proprietario: *Res sua nemini servit.* Or se durante il possesso del proprietario comune non esistette servitù, e se nel passaggio al successore, a titolo sia generale, sia particolare, essa non fu stabilita, come potremo noi figurare la nascita di cotale servitù?

Questa difficoltà viene tolta se si distingua la servitù *materiale* dalla servitù *giuridica.* Io posso far servire l'acqua del mio fontanile al mio prato ed al mio orto, senza che la mia reale padronanza sia vincolata

ad alcuno. Questa padronanza sarebbe vincolata allorchè essendo io padrone del fontanile fossi obbligato a mandar l'acqua per un solo minuto in un anno allo stesso prato altrui appartenente. Ciò che è servizio *materiale* da me imposto e rivocabile a mio arbitrio (fino a che i due fondi stanno presso di me) si converte in ufficio morale, ossia in *servitù giuridica* allorchè questi due fondi passano ad acquirenti diversi. Ma questa conversione è nè più nè meno consensuale, benchè tale non apparisca. In mancanza di spiegazioni verbali lo stato dei fondi parla da sè. Trasmetterli e riceverli come stanno, è atto consensuale, e ciò basta per istabilire la servitù.

Qui il consenso scambievole non risulta da un atto apposito dei contraenti, ma viene presunto dalla legge. Dunque la servitù contemplata da questi due articoli deve collocarsi fra quelle che vengono riconosciute dalla legge in conseguenza dell'intenzione di volere lo stato stesso materiale preordinato dal padrone.

Questo è il vero spirito degli articoli suddetti. E per provarlo basti ricordare le parole del Pothier il quale scrisse sulle costumanze di Parigi: « Allorche, egli dice, due fondi appartengono allo stesso « padrone, il servizio che l'uno ritrae dall'altro (come, per esempio, « quando una casa guarda o si scarica per qualche condotto su di « un'altra) non è veramente *servitus, quia res sua nemini servit*; ma « è soltanto *destinazione del padre di famiglia.* »

« Che se dappoi queste case passano sotto il dominio di differenti « padroni, sia per via di alienazione fatta dal proprietario anche d'una « sola di esse, sia in forza di divisione fra gli eredi di lui, allora il « servizio che l'una di queste case ritraeva dall'altra, e che durante il « dominio unito sotto lo stesso padrone denominavasi *destinazione* « *del padre di famiglia,* diventa *diritto di servitù* competente al pro- « prietario d'una casa sull'altra. E per far nascere questo diritto non « occorre che nell'atto di alienazione o di divisione intervenga un « patto espresso, col quale la servitù sia stabilita, imperocchè la casa « alienata viene ripututa essere stata ceduta nello stato in cui si tro- « vava. Così pure allorchè furono assegnate con la divisione ereditaria « si ritiene essere state assegnate nello stato in cui si trovavano. Di « qui viene che l'una passa col godimento della veduta o dello scarico « ecc., sull'altra, e questa pure passa coll'onere di soffrire la veduta o « lo scarico, ecc. della prima. Con ciò viene stabilita la servitù. Ecco « quello che è dinotato nella nostra costumanza col detto che la *desti-* « *nazione dal padre di famiglia equivale al titolo.* »

Con questo passo di Pothier viene spiegato come nasca il titolo di servitù suddetto. E qui cade un'osservazione importante per ben valutare la forza di questa *destinazione.* Fingiamo il caso che Pietro, vita sua durante, avesse destinato l'acqua del suo fontanile ad alimentare una peschiera per mantenervi pesci dorati, o per vaghezza di un getto di fontana. Ecco la sua destinazione. Egli muore intestato lasciando due figli. Questi passano alle divisioni. L'uno rap-

presenta che i prati vicini toccati in porzione a lui abbisognano di essere irrigati, e domanda di volgere la metà dell'acqua del fontanile a beneficio dei prati. Credete voi che il giudice possa opporgli come divieto la destinazione data dal defunto? Non mai; ma egli seguirà la convenienza di una equa divisione, senza imbarazzarsi di questa destinazione anteriore. A che dunque si riduce questa destinazione? Forse ad essere legge *vincolante*? Non mai; ma ad una pura *indicazione* di fatto d'una qualità del fondo verso un altro. Quando il fondo venga accettato senza eccepire o riservarsi la detta qualità, egli passa con quella, e ne nasce diritto e rispettiva obbligazione di servitù.

Per conoscere il disposto del jus romano havvi il responso di Fiorentino, riportato nella legge 116, § 4, Dig. *De legatis*, lib. 1. In questa legge s'incomincia a dichiarare in massima generale, l'erede essere tenuto a consegnare ad altri il fondo *nello stato nel quale si ritrova alla morte del testatore*. Quindi dichiara che se per caso prima di cadere in dominio del testatore fosse stato o dominante o serviente rispetto ad un altro posseduto dal testatore, e che coll'essere caduto sotto l'unico dominio suddetto fosse stata estinta la servitù prima esistente, ciò non ostante risorge la servitù; talchè se il legatario, in caso che il suo fondo riuscisse serviente, non la volesse stabilire, gli si potrebbe rifiutare la domanda del legato; e viceversa se il fondo dell'erede fosse serviente e ricusasse l'onere della servitù, si potrebbe agire contro di lui in forza del testamento (1).

Si ponga mente alla frase precisa del testo. Colla confusione fu spenta la servitù giuridica. Dunque dev'essere imposta di nuovo. Come avviene ciò? Coll'adesione del padrone del fondo serviente alla domanda del padrone del fondo dominante. Ma se il testatore in vita sua avesse tolto il servigio materiale, si potrebbe forse verificare più quest'obbligo? Se tra i due fondi figurati vi fosse stato, per esempio, il servigio d'un'acqua, e il testatore divenuto padrone di amendue lo avesse levato, si potrebbe più verificare la sentenza di Fiorentino? No certamente. E perchè? Perchè se il servizio fosse stato levato prima dal padrone, il fondo non si sarebbe trovato dotato

(1) *Fundus legatus talis dari debet, qualis relictus est. Itaque sive ipse. fundo hæredis servitutem debuit, sive ei fundus hæredis, licet confusione dominii servitus extincta sit, pristinum jus restituendum est. Et nisi legatarius imponi servitutem patiatur, petenti ei legatum exceptio doli mali opponetur : si vero fundo legato servitus non restituatur, actio ex testamento superest.* A maggiore spiegazione di quest'ultima parte ecco la sentenza di Papiniano. *In omnibus servitutibus, quae aditione confusae sunt, responsum est, doli exceptionem nociturum legatario, si non patiatur eas iterum imponi*, L. 18, ff. *de servit.* Ma si avverta che vi è importante differenza tra questo caso e quello contemplato da Pomponio nella L. 9, ff. communia praediorum. Ivi non si tratta di destinazione del padre di famiglia.

dal medesimo. Ma così è, che la causale per la quale si deve imporre e ricevere la servitù risulta dallo *stato* materiale delle cose, ossia dal servigio effettivo che si trova esistere alla morte del testatore: dunque è per sè manifesto che l'obbligo di assumere la servitù qui contemplato è dipendente dallo stato di servigio nel quale i due fondi furono posti e lasciati dal padre di famiglia. Il legatario coll'accettare il legato, e l'erede coll'adire l'eredità acconsentono in massima di consegnare e ricevere le cose nello stato in cui furono lasciate dal testatore. Ricusa forse il legatario la servitù? Allora egli vuole scindere la disposizione, accettare la parte favorevole e rigettare la contraria. Ciò non è permesso, e però è giusto ch'egli decada dal legato inseparabile dalla condizione con cui fu lasciato. Ricusa egli l'erede di prestarsi al servigio prediale indotto dalla destinazione fatta o lasciata a favore del fondo legato? Allora deve esservi costretto giudizialmente.

Ad ogni modo però lo stato di materiale servigio nel quale si trovano i fondi dèriva intieramente dalla sola autorità del testatore, ossia meglio dallo stato in cui egli morendo lasciò le cose. Sia che lasci sussistere, sia che imponga egli questo servigio, è lo stesso, perchè tutto dipendeva dal di lui beneplacito. Ciò che decide si è lo *stato* di servigio effettivo dal quale dipende la servitù giuridica: *fundus talis dari debet, qualis relictus est.*

Ma qui sorge una *variante* fra il diritto romano ed il Codice Napoleone seguìto dal nostro. Questo proclama la servitù, e la considera imposta fra due, allorchè l'uno dà e l'altro riceve il fondo nello stato in cui fu posto prima. Tale disposizione è comune alle disposizioni fra vivi e di ultima volontà, semprechè apparisca la servitù. La legge romana per lo contrario in un legato non presta che l'*azione* fra un erede ed un legatario. Quanto poi alle ragioni fra gli eredi, l'*attitudine* materiale da lui lasciata riesce senza conseguenza. Finalmente, quanto all'alienazione di un fondo materialmente serviente ad un altro riunito nella stessa mano, la legge romana dal silenzio dei contraenti non presume che sia stata contratta nè attivamente nè passivamente veruna servitù, ma esige un atto formale che ne formi il titolo.

A fine di ben intendere la dottrina conviene separare gli oggetti. Altri sono i rapporti giuridici di due fondi posseduti da due proprietarii *distinti*, ed altri sono i rapporti di due fondi posseduti dallo *stesso* padrone. Quanto ai primi, è certo e concordato fra il diritto romano ed il Codice Napoleone, che i due fondi passano ai successori col beneficio o col rispettivo onere, senza che siavi bisogno d'una *rinnovazione contrattuale* della servitù. Ciò si sente annunziando solamente il detto: *servitus inhaeret fundo qualitasque praedii est.* Ciò che può importare alla lealtà dei contratti è di *manifestare* le servitù sì attive che passive, onde l'acquirente non risenta danno o col non usarne, e coll'essere inopinatamente vincolato nel libero esercizio della sua proprietà.

Passiamo ora a due fondi esistenti presso lo *stesso* proprietario, e incominciamo dal caso in cui l'uno sia stato legato ad un estraneo, e l'altro passi all'erede chiamato. Fingasi una servitù materiale tra essi. Deve ella gravitare sul fondo del legatario? Allora, secondo la legge romana, l'erede fa suo il fondo del legato, quando il legatario ricusi di assoggettare il fondo alla servitù giuridica. Deve forse gravitare sopra un fondo ereditario? Allora il legatario ha diritto di costringere l'erede a stabilirla in forza del testamento. Che cosa risulta da tutto questo? Che nel Codice Napoleone e nel nostro la servitù è stabilita mediante il *fatto* del silenzio interpretato come consenso. Nella legge romana per lo contrario dev'essere dedotta in atto formale, come esecuzione della mente del testatore.

Questo non è ancora tutto. La disposizione dei due Codici abbraccia tanto i casi delle acconsentite successioni ereditarie, quanto quelli dei contratti. Quella della legge romana, per lo contrario, non riguarderebbe che un atto testamentario fra un erede ed un legatario.

Si è detto in primo luogo che la disposizione dei due Codici abbraccia le *successioni* acconsentite.

Si avverta questa qualificazione, e che cosa importi nella presente materia. Nel diritto francese e nel nostro vige il principio che *le mort saisit le vif*, vale a dire che la eredità è devoluta al successore per ministero della legge, salvo sempre all'erede il diritto di rifiutarla o di adirla col benefizio della legge, e dell'inventario esercibile entro un dato tempo. In questo sistema dunque veggiamo che la successione ereditaria si effettua tanto per fatto della legge quanto per fatto dell'uomo. Quello della legge precede; quello dell'uomo sussegue. Quello dell'uomo è necessario per *rifiutare* e per *modificare*, ma non per *continuare* la rappresentanza dei diritti reali del defunto. Questa continuazione viene operata dalla legge, semprechè il successore non vi si opponga, o frapponga condizioni.

In questo sistema tutto sociale, e molto spedito, nel quale non s'intrudono interruzioni perniciose alla continuità economica, si deve por mente ai rapporti fra erede ed erede, e fra l'erede e gli estranei. Siffatti rapporti sono quelli che possono riguardare le servitù prediali stabilite in conseguenza delle servitù materiali esistenti fra i fondi. Fingiamo forse il caso d'un legato fatto dal testatore d'un fondo o attivamente o passivamente affetto da una servitù perpetua ed apparente? In questo caso, è lo stesso come se lo avesse donato in vita. Allora coll'accettazione della donazione si acquista o si contrae la servitù come qualità del fondo e come condizione dell'acquisizione. Fingiamo forse il caso della divisione dei fondi ereditarii fra i chiamati, sia dalla legge, sia dal testatore? Allora la *destinazione del padre di famiglia* non è *legge*, ma solo qualificazione dei fondi ereditari. Essa se venga accettata anche tacitamente col ricevere i fondi senza nulla eccepire, opera lo stabilimento della servitù giuridica. In caso poi che

piaccia fare innovazioni, esse o vengono acconsentite dagli eredi, o vengono stabilite nella più equa maniera dal ministero del giudice.

Questa è l'intenzione della legge, e con tale intenzione veggiamo sempre operare il consenso. E per avvalorare tale dottrina, specialmente nel punto ultimo della divisione ereditaria di fondi affetti da servigi materiali atteggiati da un defunto, conviene ricordare che il Codice Napoleone coi citati articoli trasfuse in legge generale quel meglio che si trovava già sanzionato dalle costumanze di alcuni paesi. Giova dunque considerare un caso sottoposto alla costumanza di Parigi, onde porre in luce l'intenzione del Codice suddetto.

Prima dell'anno 1775 la signora Lavallée aveva lasciato nella sua successione parecchi edifizi, granai, torchi, ecc., fra i quali aveva fatto praticare comunicazioni ed aperture per agevolarne i servigi.

Colla divisione ereditaria eseguitasi nel 1775, Giacomo Lavallée ricevette una parte di questi edifizi; l'altra parte fu assegnata ai coniugi Martin.

Nell'atto di divisione furono espresse tutte le servitù che si stimò meglio di conservare dagli eredi, ecc., e di addossare rispettivamente alle parti; ma nulla fu stabilito rispetto alle aperture fatte praticare dalla defunta a servigio della parte ereditaria toccata al coerede Giacomo Lavallée.

In vista di questo silenzio dell'atto di divisione, i coniugi Martin si avvisarono nell'anno X di far convenire in giudizio Lavallée dimandando che fossero tolte le suddette aperture. Il reo convenuto ricusò di prestarsi alla dimanda degli attori, pel motivo che le dette aperture derivando dalla *destinazione del padre di famiglia*, acconsentita tacitamente dai coeredi nella divisione fatta, egli la riteneva come *titolo* autorizzato dalla legge.

Il giorno 5 germile, anno XI, il Tribunale di Chartres ordinò la soppressione delle finestre ed aperture.

Questa sentenza fu fondata sul motivo che nel silenzio della consuetudine di Chartres dovendosi ricorrere a quella di Parigi, e trovandosi che questa non ammetteva servitù senza atto espresso, e che dall'altra parte colle divisioni fatte nell'anno 1775 non erano state contemplate, si doveva concludere che le parti non vollero nè punto nè poco stabilirle.

Contro questa sentenza fu interposta appellazione alla Corte di Appello di Parigi, la quale il giorno 10 piovoso, anno 12, emanò la seguente decisione:

« Attesochè in *jus* è principio consacrato dal diritto consuetudi-
« nario generale e da tutti gli altri che se di due case o fondi vicini,
« appartenenti allo stesso proprietario, l'uno sia alienato per qua-
« lunque titolo, o per qualunque causa: o se, in conseguenza di
« un atto di divisione fatto fra coeredi, le due case o fondi cadano
« fra le mani di persone differenti, la *destinazione* dell'antico pro-
« prietario equivale a titolo, e le servitù debbono rimanere nello

« stesso stato in cui si trovavano allorchè le cose furono separate,
« senz'altro titolo o contratto, a meno che non sia stato altrimenti
« convenuto coll'atto di alienazione, o di partaggio.

« Attesochè in punto di fatto fu riconosciuto fra le parti, che i
« luoghi si trovano al dì d'oggi nello stesso stato, e tali e quali
« furono costrutti dal padre di famiglia, e tali come venivano go-
« duti di Mariagiovanna Lavallée, autore comune; che il silenzio
« dell'atto del 1775 sulle servitù, delle quali si tratta, non può essere
« riguardato come distruttivo del diritto reclamato dal Lavallée,
« imperocchè se eravi necessità di conservare, mediante stipulazione
« espressa, il diritto di andare ad abbeverare i bestiami alla fossa
« e attingere acqua dai pozzi nella corte di Martin e sua moglie, il
« quale diritto costituisce una servitù discontinua, questa necessità
« non vigeva più rispetto alle servitù di cui si tratta, le quali erano
« continue ed apparenti, e si manifestavano colle costruzioni este-
« riori dei luoghi.

« Osservando poi che coll'atto del 1775 non fu imposto ai proprie-
« tarii della prima porzione toccata in divisione l'obbligo di otturare
« le porte e le aperture allora esistenti, si deve concludere che l'inten-
« zione dei condividenti fu che queste porte ed aperture fossero con-
« servate; ed eziandio che questa intenzione si manifesta evidente-
« mente mediante il silenzio conservato durante ventisette anni.

« Perciò ecc., ecc.

« Del 10 piovoso anno 12. Tribunale d'Appello sedente a Parigi,
« seconda sezione. »

Or si domanda in primo luogo *quali specie* di servitù prediali vengano qui sottoposte alla *destinazione del padre di famiglia*. È manifesto che ne sono escluse le servitù *discontinue* e si sono inchiuse le sole *continue ed apparenti*: « Se era necessario, dice la decisione, di « conservare mediante una *stipulazione espressa*, il diritto di andare « ad abbeverare ecc., il quale diritto costituisce una servitù *discon-* « *tinua*, questa necessità non vigeva più rispetto alle servitù di cui si « tratta, le quali erano *continue* ed *apparenti*, attesochè tali si mani- « festavano colle palesi costruzioni esteriori dei luoghi. » Con questa massima siamo in perfetta concordanza coll'articolo 692 del Codice Napoleone, e dell'articolo 629 Codice Italiano.

In secondo luogo si domanda *in quali casi* si possa far valere la suddetta destinazione. Essa vale tanto nelle *divisioni ereditarie*, quanto nei *contratti di alienazione* fatti dal padrone comune di due fondi affetti da una visibile e continua servitù prediale. Sì l'uno che l'altro caso viene espressamente spiegato nel principio della detta decisione, come rilevasi dalla sola esposizione letterale.

Restringendoci sempre alle servitù continue ed apparenti, si domanda in terzo luogo se sotto quelle intese dal Codice debbansi intendere *tutte le possibili* destinazioni introdotte dal padrone dei due

fondi, o solamente quelle che pei consueti reali beneficii dei fondi e per l'uso loro *aumentano il valore commerciale* comune di un dato fondo o rustico o urbano.

A questo dubbio diede una soluzione il relatore del tribunato nell'esporre il tenore dell'articolo 693 del Codice Napoleone rispondente all'articolo 632 del Codice Italiano. Egli, dopo averne riferita la disposizione, prosegue dicendo: « Dumolin aggiunge una condizione, « cui il progetto non aveva bisogno di annunziare, perocchè essa « altro non è che una *conseguenza necessaria* del complesso della « sua teoria, voglio dire che la destinazione deve avere per og- « getto un *vantaggio perpetuo*, e non una *comodità* od una conve- « nienza *passeggiera*. » Non una pura comodità, non una convenienza passeggiera, ma un *vantaggio perpetuo*, e quindi tale per tutt'i padroni: ecco l'oggetto proprio della servitù continua ed apparente, che può risultare dalla *destinazione del padre di famiglia*.

Per la qual cosa nell'esempio proposto d'un proprietario che destinò l'acqua di un suo fontanile ad oggetto di puro lusso non vi ha nemmeno il servigio materiale *capace* a fondare quella servitù che fu intesa dalla legge. Fingete dunque il caso che morto il proprietario si faccia la divisione fra due fratelli, e che all'uno tocchi il fondo nel quale vi è il fontanile, e all'altro tocchi il fondo nel quale esiste la vasca dei pesci dorati o la fontana di spettacolo. Supponiamo che nelle divisioni nulla sia stato stabilito nè sulla proprietà, nè sull'uso dell'acqua; si domanda se il fratello al quale toccò il fontanile, possa, quando gli piace, disporre dell'acqua a suo beneplacito. La quistione è sciolta da sè dalle cose ora spiegate (1).

Art. **635**. Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre al fondo le servitù che non pregiudicano al diritto di usufrutto: coll'assenso dell'usufruttuario può imporvi anche quelle che lo diminuiscono.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 655. Il proprietario può senza il consentimento dell'usufruttuario imporre al fondo le servitù che non intaccano la ragione dell'usufrutto: mediante l'assenso dell'usufruttuario può imporvi quelle eziandio che la offendono.

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 817 a 830.

Fonti e motivi.

Per un fondo soggetto ad usufrutto esistono due interessati. Il primo è l'usufruttuario, ossia colui che gode il fondo; il secondo è il proprietario ossia colui alle mani del quale, finito l'usufrutto, deve ritornare il fondo medesimo. Ognuna di queste persone ha diritto di non esser danneggiata. Ma perchè rispetto all'usufruttuario il dritto si riduce a non esser danneggiato nel suo godimento; se questo non gli vien pregiudicato, come nelle servitù di divieto, può dal proprietario imporsi la servitù anche senza il consenso di quello.

L'usufruttuario poi non può mai imporre servitù, perchè verrebbe ad intaccare i dritti del proprietario, i quali sono di non esser danneggiato in presente, quanto alla diminuzione del valore della sua proprietà, ed in futuro quanto alla libertà ed al godimento dello stabile che ritornerà alle di lui mani (1).

Se tanto l'usufruttuario, quanto il proprietario di comune consenso convenissero d'imporre una servitù prediale, sia con prezzo o senza, sul fondo usufruttuato, si domandava se questa costituzione di servitù potesse riguardarsi come valida. Superflua poteva apparire questa quistione, allorchè le due persone interessate, e che possono disporre dei loro diritti, si trovavano di accordo. Eppure qui s'incontrava un inciampo a fronte di un testo inserito nel Digesto, e che ha formato materia di discussione fra i vecchi giureconsulti, cioè della legge 15, § VII, ff. *de usufructo adcrescendo*, la quale diceva: *Proprietatis dominus, nequidem consentiente fructuario, servitutem imponere potest.* Ma il rigore logico derivato dalla considerazione astratta degli enti morali e giuridici che dettò ad Ulpiano quella decisione, fu per comune sentenza reso inutile, e fu quindi fatto valere il naturale principio pratico che col concorde sentimento del proprietario e dell'usufruttuario si potesse validamente stabilire una servitù prediale a carico del fondo usufruttuato. Di ciò fa testimonianza il Voet con le seguenti parole: *Caeterum moribus hodiernis magis placuit post habita romani juris subtilitate, proprietarium ex consensu fructuarii habere servitutis imponenti jus; quasi*

---

(1) Pecchio, *De aqueductu*, lib. I, cap. III, Quest. VI. — Cepolla, tr. 1, cap. 14, n. 11. Inoltre l'usufruttuario non ha diritto di disporre, in cui si risolve la facoltà d'imporre servitù. Ma se l'usufruttuario non può concedere una servitù propriamente detta, può indubitatamente concedere sul fondo usufruito diritti analoghi alla servitù, o meglio tutti quei diritti costituenti servitù il cui esercizio è compatibile col rispetto alla nuda proprietà, come sarebbe un diritto di passaggio, di pascolo, di abbeveramento ed altri; perciocchè questi diritti possono considerarsi come cessioni perfettamente legali, dacchè l'usufruttuario può cedere anche tutto il suo usufrutto. Di qua la necessità che questi diritti si estinguano con l'usufrutto. Pacifici Mazzoni, Comm. agli art. 629 a 631. Num. 188 e 189.

fructuarius tantum videatur suo juri per consensum renuntiasse eatenus quatenus incommodum ex servitute passurus est (1).

Da questa osservazione del Voet deriva che, secondo il dritto così detto comune posteriormente ricevuto, la sentenza di Ulpiano non dirigeva più la giurisprudenza; e però tener si doveva la contraria sentenza, che mediante il concorde consenso del proprietario e dell'usufruttuario si può certamente imporre sul fondo usufruttuato una servitù prediale (2).

Art. **636**. La servitù, concessa da uno dei comproprietarii di un fondo indiviso, non vi s'intende stabilita e realmente impressa, se non quando gli altri l'abbiano anch'essi concessa unitamente o separatamente.

Le concessioni per qualsivoglia titolo fatte dai primi rimangono sempre in sospeso fin tanto che sia seguita quella dell'ultimo.

La concessione però fatta da uno dei comproprietarii, indipendentemente degli altri, obbliga non solo il concedente, ma i suoi successori anche particolari ed aventi causa a non mettere impedimenti all'esercizio del diritto concesso.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 656. La servitù conceduta da uno dei comproprietarii di un fondo indiviso non s'intende costituita e realmente impressa in esso fondo se non quando gli altri l'abbiano anch'essi conceduta unitamente o separatamente.

Le concessioni per qualsivoglia titolo fatte dai primi rimangono sempre in sospeso sintanto che sia seguita quella dell'ultimo.

La concessione però fatta da uno dei comproprietarii indipendentemente dagli altri, obbliga non solo il concedente, ma i suoi successori, anche particolari ed aventi causa, a non mettere impedimento all'esercizio del diritto accordato.

Fonti e motivi.

Se un fondo appartiene proindiviso a più proprietarii, uno di essi non potrebbe imporvi una servitù senza il consenso dei suoi comproprietarii per la semplice ragione che non ha il diritto di disporre delle quote di questi: *Unus ex sociis fundi comuni permittendo jus esse ire agere, nihil aget*, dice Papiniano (3); e conferma Ulpiano dicendo:

---

(1) Voet, *Ad pandectas*, Lib. VIII, tit. 1°, n° 20.

(2) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 417 a 423. — *Ragion civile delle acque*, § 441 a 450. — Vèggansi pure *Motivi del Codice Albertino*, pag. 590, vol. 1°.

(3) L. 34, ff. *de servit pred. rust.*

Unus ex dominis comunium aedium servitutem imponere non potest (1), *quia per partes servitus imponi non potest, sed nec adquiri* (2).

Ma se uno dei comproprietarii facesse la concessione della servitù indipendentemente dagli altri, quale ne sarebbe l'effetto? La legge sancisce che tale concessione obbligherebbe non solo il concedente, ma i suoi successori anche particolari, e aventi causa a non mettere impedimento all'esercizio del diritto concesso. In riguardo poi agli altri comproprietarii la concessione non produce alcun effetto; ma se questi facciano la concessione per la loro parte o ratifichino quella fatta da uno di essi, la servitù si ha per imposta validamente. Questa concessione o ratifica può essere fatta dagli altri comproprietarii unitamente e separatamente. In amendue i casi la servitù si ha per istabilita e realmente impressa dall'atto di concessione: però nel secondo caso è l'atto di concessione dell'ultimo che dà piena esistenza alla servitù; prima di questa le altre concessioni rimangono sempre in sospeso (3).

Per altro ogni comproprietario avendo la piena proprietà della sua quota (art. 679), ciascuno de' comproprietarii può costituire una servitù sul fondo indiviso *pro sua parte*. In tal caso il consenso o la ratifica de' suoi comproprietarii non è necessaria, perchè la costituzione, tal quale è fatta, è perfettamente valida. Per certo durante l'indivisione, l'esercizio della servitù non potrebbe aver luogo per la ragione che la porzione del fondo che spetta al comproprietario costituente non è ancora determinata. Se non che dopo la divisione nulla fa ostacolo a detto esercizio, e la servitù si concreta sulla parte toccata a quello de' comproprietarii che costituì la servitù; ma conviene che questa parte di fondo sia in tale posizione relativamente al fondo dominante che la servitù possa sussistere (4).

Art. **637**. Gli scoli derivanti dall'altrui fondo possono costituire una servitù attiva a favore del fondo che li riceve, all'effetto d'impedire la loro diversione.

Allorchè il modo di acquisto di tale servitù è la prescrizione, questa non si ha per cominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti, destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia cominciato o continuato a goderli, non

---

(1) L. 2, ff. *de servitutibus.*
(2) L. 6, § 1, ff. *comm. praed.*
(3) Vedi la L. 11, ff. *de servitutibus praediorum rusticorum.*
(4) Pacifici Mazzoni, Comm. agli art. 629 a 631, Num. 180 a 183.

ostante un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo servente.

Art. **638**. Lo spurgo regolare e la manutenzione delle sponde di un cavo aperto sul fondo altrui, destinato e servente a raccogliere e a condurre gli scoli, fa presumere che esso sia opera del proprietario del fondo dominante, quando non vi sia titolo, segno o prova in contrario.

Si reputa segno contrario l'esistenza sul cavo di edifizi costrutti e mantenuti dal proprietario stesso del fondo, in cui il cavo è aperto.

TESTI DI CONFRONTO

Non ve ne sono.

Fonti e motivi.

La funzione dello scarico per sè essenziale ed indispensabile (come fu notato nell'articolo 606) può essere considerata nel comune commercio sotto due aspetti. Il primo come semplice funzione conservatrice, vale a dire in quanto allontana l'acqua superflua, la quale può divenire nociva. Il secondo aspetto è quello di funzione lucrativa, e ciò avviene quando le acque vengono acquistate dopo l'irrigazione dai padroni dei fondi inferiori, ad oggetto di servirsene per altre irrigazioni succedanee. Ne' paesi in cui viene praticata l'irrigazione dei fondi concimati e grassi, si sogliono cercare più gli scoli che le acque vive che derivano da' primitivi canali.

Tutta la scienza dell'agricoltore in materia d'acqua è nell'arte di profittare delle colature affin di aumentare l'irrigazione, e tutto l'interesse del proprietario dell'acqua è di conservare a questo riguardo la maggiore libertà possibile. Frequenti dunque sono le ricerche, come pure frequenti sono le contestazioni che nascono sopra gli scoli. Or il nostro Codice in questi due articoli 637 e 638 regola il modo con cui si stabilisce la servitù degli scoli, e negli articoli 653, 654, 655 e 656 ne regola l'esercizio, e segue, come sempre, le dotte norme degli illustri italiani Romagnosi e Giovanetti.

Il dritto romano non contiene alcuna disposizione che possa dirigere la giurisprudenza a proposito delle colature (1); le legislazioni po-

(1) È vero che ne' testi della romana legislazione trovansi molteplici disposizioni anche sulle acque irrigatorie; ma è vero del pari che esse versano intorno le acque vive, e quel che è più, parlando di rustiche servitù, queste acque si volevano da principio perenni. Così nel Digesto, sotto il Titolo *de aqua quotidiana et aestiva*, nel quale si prendono di mira appunto le acque irrigatorie, si trova una spiegazione che esclude la considerazione delle acque morte, ossia degli scoli. Ivi di fatti si dice — *Haec inter-*

steriori non ci forniscono alcun lume. È un punto questo che è stato intieramente abbandonato all'equità ed all'intelligenza dei giureconsulti. Il Codice Civile Albertino non se n'era punto occupato.

Ma tornava utilissimo estrarre dei principii dalla dottrina pratica in cui essi si trovavano avviluppati, e ciò a fine di prevenire le contestazioni più ordinarie, di fissare una regola per le altre, e soprattutto di schivare la divergenza delle opinioni, che non manca mai quando la legge trascura di sanzionare i principii più essenziali.

Le colature propriamente dette non sono che il risultato del fatto dell'irrigazione (1); ma se bene si esaminino le cause, si noterà che alcune provengono dalla pioggia, altre dal prodotto dell'acqua viva, ed altre in fine risultano dall'irrigazione.

Le prime, che sono le acque pluviali, discendono dai fondi superiori, e raccolte nei fossi sono ordinariamente impiegate a fertilizzare i prati, ed anche a soccorrere le risaie. Quelle che scendono dalle strade di una città o d'un villaggio sono preziosissime.

Le seconde sono gli avanzi dell'acqua viva destinata ad un servizio determinato, allorchè quest'acqua derivata da una fontana o da un rivo debb'essere versata pel fondo di un vicino per una irrigazione limitata dalla convenzione o dal possesso.

Le terze sono gli *scoli colaticci* di un fondo irrigato artificialmente.

Queste tre maniere di colature hanno un principio comune che determina la loro proprietà ed è l'occupazione; ma ricevono dalla loro origine caratteri particolari, donde nascono dritti differenti.

Si dice che le acque pluviali appartengono naturalmente al primo occupante (2). Così avviene d'ogni cosa *quae est res nullius;* ma se si riflette, si vedrà che realmente esse appartengono al proprietario del fondo sul quale cadono dal cielo. In effetti questo proprietario può raccoglierle e divertirle a suo profitto anche dopo di averle lungo tempo trascurate, ed il vicino inferiore non ha il dritto di gravarsene (3).

È vero che se questo proprietario le lascia disperdere sul fondo o nel

---

dicta de aqua, item de fonte, ad eas aquas pertinere videntur, quae a capite ducuntur non aliunde. Con questa locuzione è per sè troppo manifesto che l'interdetto del Pretore, e le conseguenti illustrazioni e decisioni de' Giureconsulti, versano interamente sulle acque vive dedotte dal capo, e non su altre specie di acque, quali sono appunto le colatizie. Tale restrizione viene anche confermata dalla L. 9, ff. *de servitutibus praediorum rusticorum.* Questo fu pure il senso e questi furon pure i limiti riconosciuti dagli interpetri. — Romagnosi, *Condotta delle acque,* § 1258.

(1) È la definizione data da Pecchio e da Carelli, nonchè dal Senato di Torino in un arresto del 30 maggio 1686 riportato da Duboin, tomo VIII, *Acque,* pagina 255. Le si chiamavano pure *aquae emissariae, superfluentes mortuae.*

(2) L. 1, pr. e § 1 ed 11, ff. *de aqua et aquae pluviae arcendae.*

(3) Decisione del Senato di Torino, 28 agosto 1824. — Duboin, tomo VIII, *Acque,* pagina 178. — Per tutto ciò che riguarda le acque pluviali, vedi Daviel, opera citata, N° 795 e 804.

canale altrui, non può più riprenderle, ma la regola non è speciale; essa è la stessa per tutte le colature ed anche per le acque di cui si ha sempre la facoltà di servirsi mentre che sono sul nostro fondo. Dacchè sono giunte sul fondo del vicino, o che si sono mischiate alle sue acque, il primo proprietario non può più rivendicarle (1). Il vicino inferiore medesimo non può appropriarsi le acque o colature che discendono da un fondo superiore se non perchè così abbandonate esse rientrano nel novero delle cose *nullius*, e che per loro natura restano alla disposizione di chi le riceve sul suo terreno.

Il principio che le acque pluviali appartengono al proprietario del fondo ove esse giungono sia dal cielo, sia dal fondo superiore, sembra non solamente spiegare il dritto che ha il proprietario superiore di disporne, ma essere anche sufficiente a sciogliere tutte le difficoltà, anche quelle che risultano dalla concessione fatta da un Comune, e dalla destinazione del padre di famiglia (2). Certamente non si può contrastare ad un Comune il dritto di disporre delle acque che cadono sui suoi terreni, e la destinazione del padre di famiglia deve sussistere sintanto che il vicino superiore non profitta della facoltà d'impadronirsene. Questa destinazione molto meno può esser violata se l'uso ne sarà stato consacrato dal titolo e dal possesso legittimo *manutenibile*. Stabilito il principio donde nasce il dritto di disporre delle acque, si concepisce facilmente la ragione per cui questo diritto non sfugge al proprietario superiore se non quando egli ne concede il godimento mediante qualche titolo al proprietario inferiore o che costui acquista il dritto di usarne mercè la prescrizione. Tali modi d'acquisti sono comuni alle acque d'ogni natura che discendono dal fondo superiore, o che cadono da un'usina dopo di averla messa in movimento (3).

Ma la prescrizione, come dice l'articolo 637, non si ha per cominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante (cioè del fondo inferiore che riceve gli scoli) abbia fatto sul fondo servente (cioè sul fondo superiore da cui derivano gli scoli) opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre gli scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia cominciato o continuato a goderli, non ostante un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo servente.

Le opere fatte e mantenute sul fondo altrui provano che il proprietario del fondo servente ha consentito alla servitù per l'esercizio della quale sono state stabilite le opere. L'atto formale di opposizione seguito dal possesso prova che il proprietario del fondo servente ha riconosciuto il diritto del vicino inferiore, e consentito a ciò che questo

(1) Decisione del Senato di Torino, 9 settembre 1825. — Duboin, ibid., pag. 122.
(2) Daviel, opera e luogo citato.
(3) Pecchio, *De aquaeductu*, lib. II, cap. X.

vicino prescrivesse contro la di lui libertà. In ultima analisi si riconosce ne' due casi l'esistenza di una convenzione tacita.

Or tali opere nel fondo servente non debbono essere equivoche, e si è molto disputato per sapere se un fosso che circonda la proprietà altrui abbia ad annoverarsi tra le opere apparenti sulle quali può la prescrizione delle colature poggiarsi a carico del fondo circondato.

È raro che, dopo un lungo lasso di tempo si sappia se un cavo aperto sul fondo altrui sia stata opera del proprietario del fondo per isbarazzarsi dalle acque superflue o di chi gode delle colature per raccoglierle. Si ricorre allora al segno dello spurgamento e della manutenzione delle sponde di quel cavo. Malgrado la divergenza dei giureconsulti e delle decisioni, è fuor di dubbio che quando il cavo è sul fondo da cui si pretende ricevere le colature, e che questo cavo è chiaramente destinato a raccoglierle, lo spurgamento regolare e la manutenzione delle sponde son segni decisivi di servitù stabilita (1), come è sanzionato dalla prima parte dell'articolo 638. Le circostanze possono togliergli questa significazione, e la legge ne indica una sola nel capoverso di tale articolo, cioè l'esistenza sul cavo di edifizi costrutti e mantenuti dal proprietario stesso del fondo in cui il cavo è aperto; ma tranne codesta sola, per le altre è quistione di fatto lasciata all'apprezzamento de' Tribunali (2). Intanto la prescrizione non si compie che col decorso di trenta anni, art. 629 (3).

Nella Commissione Legislativa Italiana, Mancini propose che al fine del primo periodo dell'articolo 637 si aggiungessero le seguenti parole: *a favore di terzi, salvo al proprietario del fondo servente di valersene liberamente per ogni uso e comodità nel fondo stesso.*

La proposta non fu accolta: 1° perchè fissati con l'articolo 655 i diritti rispettivi del proprietario del fondo dominante e del fondo servente nel modo ivi indicato, rimane abbastanza escluso che il proprietario del fondo servente possa divertire le acque a favore di terzi e a pregiudizio della servitù; 2° perchè le parole con le quali è concepito questo articolo 637 esprimono abbastanza chiaramente il concetto che la servitù degli scoli consiste nel diritto che ha il proprietario del fondo dominante di ricevere le acque scorrenti dal fondo superiore dopo aver servito all'irrigazione del medesimo, e impedire che gli scoli

---

(1) Cirlaco, *Controv.* 310, N° 160. — Pecchio, *de aquaeductu*, lib. 1, cap. IX. Quaest. VI, N° 20. — Gobbio, *de aquis*, Quest XI, num. II. — Carobelli, *de servit et aqua, disquis.*, X, num. 16. — Varie decisioni e tra le altre quelle del Senato di Torino, 22 aprile 1822, 19 febbraio stesso anno, e 1 agosto 1828, non hanno considerato lo spurgo come argomento concludente per operare la devoluzione di una servitù. Daviel, Pardessus, Proudhon, ed alcune Corti Reali di Francia sono state del medesimo parere.

(2) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 36. — Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 1243 a 1259. *Ragion civile delle acque*, ragione dell'opera, § 8.

(3) Pacifici Mazzoni, Comm. all'art. 637 e 638. Num. 254.

siano divertiti nei modi sopraccennati a di lui pregiudizio, cioè in modo che non possa più profittarne: 3° perchè il diritto del proprietario del fondo dominante ha una garanzia amplissima nelle disposizioni dell'artiolo 545.

De Foresta fece osservare che nella seconda parte dell'articolo 637 regolandosi il modo di acquistare la servitù in discorso per mezzo della prescrizione, si dice che questa non si riterrà cominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante avrà fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio, oppure dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia incominciato o continuato a goderli non ostante un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo servente. Ora è evidente, egli disse, che con questa disposizione si riconosce che la servitù degli scoli potrà legittimamente acquistarsi per mezzo della prescrizione, tanto nel caso che esistano opere visibili o permanenti, quanto in quello in cui non esista veruna opera visibile o permanente, la quale possa dare alla servitù il carattere di servitù continua ed apparente. Conseguentemente questo articolo conterrebbe per la servitù degli scoli una vera deroga al principio proclamato dall'articolo 630, che le servitù discontinue o non apparenti non possono acquistarsi fuori che per mezzo di un titolo, e che neppure valga la prescrizione immemoriale per acquistarle.

Propose pertanto sopprimersi l'ultimo inciso dello stesso articolo a partire dalle parole — *oppure dal giorno* — se pur non si fosse preferito sopprimere l'intero capoverso, lasciando che il modo di acquisto di questa servitù sia regolato dai principii generali, e segnatamente da quelli indicati nell'articolo 630.

Gli fu risposto che ben esaminato e ben considerato tutto il contesto del capoverso di questo articolo, si raccoglie che anche nel caso previsto dal secondo inciso, di cui il preopinante chiedeva la soppressione, debbano esistere opere visibili e permanenti per la condotta degli scoli, fatte sia dal proprietario del fondo dominante, sia anche da quello del fondo servente, nel qual caso sembra opportuno stabilirsi non dovere la prescrizione cominciare a decorrere salvo che dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia cominciato o continuato a godere degli scoli, non ostante un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo servente.

De Foresta accettò questa spiegazione, ma temendo che nella materialità delle parole che compongono il suddetto inciso la medesima spiegazione potesse essere gravemente oppugnata, o potesse almeno questo inciso essere soggetto di dubbi o di controversie dinanzi ai Tribunali, che in una materia sì importante come quella delle servitù è bene di prevenire; dichiarò che egli preferiva sempre la soppressione del detto inciso, e anche di tutto il capoverso, tanto più da che si riconosce che la servitù degli scoli debba esser retta quanto all'ac-

quisto dalle stesse regole stabilite per la servitù di presa d'acqua. Ma messa ai voti tale proposta non fu accetttata (1).

Sezione III.

In qual modo si esercitano le servitù.

Art. **639**. Il diritto di servitù comprende tutto ciò che è necessario per usarne.

Così la servitù di attingere acqua nella fonte altrui racchiude il diritto del passaggio nel fondo dove la fonte si trova.

Parimenti il diritto di far passare le acque nel fondo altrui comprende quello di passare lungo le sponde del canale per vigilare la condotta delle acque, e di farvi gli spurghi e le riparazioni occorrenti.

Nel caso in cui il fondo venisse chiuso, dovrà il proprietario lasciarne libero e comodo l'ingresso a chi esercita il diritto di servitù per l'oggetto sopra indicato.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 696. Costituendosi una servitù si presume accordato tutto ciò che è necessario per usarne.

Così la servitù di attignere acqua dalla fonte altrui porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 617. Costituendosi una servitù si presume accordato tutto ciò che è necessario per usarne.

Così la servitù di attignere acqua dalla fonte altrui porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

CODICE PARMENSE — Art. 544. Costituendosi una servitù si ritiene accordato tutto ciò che è necessario per usarne.

E perciò la servitù di cavar acqua dalla fonte altrui porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

Art. 545. L'uso della servitù è determinato dai soli bisogni del fondo se la servitù deriva dalla situazione dei luoghi, dalle disposizioni della legge, ove dalla stessa legge sia stabilita, dal tenore del titolo, e dal modo del possesso quando è costituita per fatto dell'uomo.

CODICE TICINESE — Art. 279. Costituendosi una servitù si ritiene accordato tutto ciò che è necessario per usarne col minor danno possibile del fondo serviente.

---

(1) Commissione Legislativa, seduta 10 maggio 1865. — Vedi quanto è detto sotto gli articoli 567, 619, 631, 653, 654, 655, 656, 666 e 667.

CODICE ALBERTINO — Art. 654. Costituendosi una servitù si tiene per conceduto tutto ciò che è necessario per non usarne.

E perciò la servitù di cavar acqua dalla fonte altrui porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

CODICE ESTENSE — Art. 604. Costituendosi una servitù si ritiene accordato tutto ciò che è necessario per usarne.

E perciò la servitù di cavar acqua dalla fonte altrui porta necessariamente seco il diritto del passaggio.

CODICE AUSTRIACO — Art. 496. Col diritto di cavar acqua appartenente ad altri va unito anche quello dell'accesso.

Fonti e motivi.

Quando le leggi ed i giureconsulti dicono che conceduta la servitù s'intendono concedute tutte le tali e tali altre cose, essi in sostanza non altro dicono che, posta la servitù, si pongono per ciò stesso tutti gli atti per procacciar l'uso, e tutti i mezzi pei quali l'uso si può praticare, conservare e difendere. Questa idea nella mente dei contraenti è la prima, la predominante e la finale; e però a lei vengono anticipatamente subordinate tutte le condizioni della servitù. Da questa anticipata subordinazione dei mezzi al fine dalla necessità di effettuare tali mezzi per ottenere questo fine nasce appunto la domanda e la conseguente concessione. Così la natura stessa delle cose detta le clausole del contratto, quand'anche esse non venissero espressamente dedotte in convenzione. Ecco qual è la natura, la possanza e l'influenza dell'uso della servitù nell'acquisizione di essa (1).

Conviene intanto rischiarare il senso delle parole — *spurghi* e *riparazioni* — di cui parla l'articolo.

Secondo l'intelligenza comune, sotto la parola *spurghi* si suole abbracciare quella operazione mediante la quale si tiene sgombro un canale da tutte le materie che possono impedire o ritardare il libero, deflusso di tutta l'acqua introdotta nel canale dispensatore, che si vuole condurre intera agli usi divisati. Quindi la ghiaia, il fango ed ogni altra materia che trae seco una corrente, come pure lo schiantare o tagliare le erbe che nascono in mezzo all'acqua, e che sogliono così spesso ritardarne il corso e produrre rigurgiti, sono le operazioni che nel significato comune cadono sotto il concetto della purgazione.

Riguardo poi all'altra parola *riparazioni*, Ulpiano disse: *Reficere est quod corruptum est in pristinum statum restaurare. Verbo reficiendi, tegere, substruere, aedificare, item advehere, adportareque ea que ad eandem rem opus essent continentur* (2). Qui, come ognun

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 853.
(2) L. 1, § 6, ff. *de rivis*.

vede, la funzione delle riparazioni viene espressa tanto nella sua parte principale quanto nella parte sussidiaria. Ma quali sono i limiti delle riparazioni? Noi parliamo dei limiti legali, e non dei limiti materiali. Questi limiti legali sono di ridurre le cose nel pristino stato, senza fare novità aggravanti la servitù. *Reficere est ad pristinam formam et modum iter et actum reducere, sic ut ne dilatet quis vel producat, aut deprimat, aut exageret* (1).

ART. **640**. Colui al quale è dovuta una servitù, nel fare le opere necessarie per usarne e conservarla, deve scegliere il tempo e il modo che sia per recare minore incomodo al proprietario del fondo servente.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 697. Colui al quale è dovuta una servitù può far tutte le opere necessarie per usarne e conservarla.

LEGGI CIVILI NAPOLITANE — Art. 618. Colui al quale è dovuta una servitù può far tutte le opere necessarie per usarne e conservarla.

CODICE PARMENSE — Art. 546. Il proprietario però del fondo dominante può fare tutte le opere necessarie all'uso ed alla conservazione della servitù, ma deve destinare il tempo ed il modo delle opere che vuol fare in maniera che il fondo serviente non provi se non gl'incomodi indispensabili in tale circostanza.

CODICE TICINESE — Art. 279. Costituendosi una servitù, si ritiene accordato tutto ciò che è necessario per usarne, col minor danno possibile del fondo serviente.

CODICE ALBERTINO — Art. 657. Colui al quale è dovuta una servitù può fare tutte le opere necessarie per usarne e conservarla.

Debbe per altro determinare il tempo ed il modo delle opere in maniera che il fondo serviente non provi se non gl'incomodi indispensabili in tali circostanze.

CODICE ESTENSE — Art. 606. Colui al quale è dovuta una servitù può fare tutte le opere necessarie per usarne e conservarla.

Debbe per altro determinare il tempo ed il modo delle opere in maniera che il fondo serviente non provi se non se gl'incomodi indispensabili in tale circostanza.

Queste opere debbono farsi a spese di lui, e non del proprietario del fondo serviente, quando per altro il titolo di costituzione non istabilisca diversamente.

---

(2) L. 1, ff. *de via publica*. — ROMAGNOSI, *Condotta delle acque*, § 1106 e 1109.

Fonti e motivi.

Concessa la servitù, s'intendono conceduti tutti i mezzi necessarii per esercitarla in tutta la sua pienezza (1), e perciò il proprietario del fondo dominante ha, come dice questo articolo, la facoltà di fare le opere necessarie per usare della servitù e conservarla.

Le opere necessarie per usare della servitù e conservarla sono varie e molteplici, secondo la natura di essa e la condizione dei luoghi; e colui al quale è dovuta la servitù deve farle in tal tempo e modo che dalla loro esecuzione sia per derivarne il minore incomodo possibile al proprietario del fondo servente.

Ma se è stato bensì designato il fondo pel quale l'acqua deve passare, e non è stata individuata la parte precisa per la quale si deve tracciare il canale e la linea di direzione ch'esso dovrà tenere, in questo caso si considera che tutto il fondo sia affetto dalla servitù, come dice la L. 21, ff. *de servitutibus rusticorum praediorum;* ma nasce il dubbio se spetti al padrone del fondo dominante od a quello del fondo servente il destinare il luogo e la direzione della via dell'acqua, ossia il *jus eligendi* il luogo della condotta dell'acqua. Consultando la pura ragione naturale, dice Romagnosi nell'esame di siffatta quistione, pare si dovrebbe pronunciare che l'elezione spetta al padrone del fondo servente, come colui che deve conciliare il minor suo danno coll'obbligo da lui contratto, e che in caso di disaccordo tra esso e il proprietario del fondo dominante, la elezione dovrebbe farsi col ministero del giudice e col giudizio de' periti dell'arte, osservata la faccia del luogo e la convenienza degli interessi di ambedue le parti (2). Questa risoluzione sembra a qualche illustre scrittore (3) conforme allo spirito della nostra legislazione, la quale non si spiegò espressamente su questo particolare (argomento dagli articoli 602, 620 ultimo capoverso, e 640 Cod. Civ.) (4).

Ma per la costruzione dell'acquedotto è da fare qualche osservazione importante, specialmente in proposito de' danni che possono derivarne al proprietario del fondo servente.

Suppongasi il caso che nel contratto sia stato stipulato in genere il passaggio di un'acqua sul fondo altrui, e che, fatto lo sperimento, si trovi di non poter costruire un cavo depresso, ma essere necessario un

---

(1) Vedi quanto è detto sotto l'articolo precedente 639.

(2) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 873 ed 874.

(3) Vigliani, *Appendice sulla presa d'acqua nella traduzione del Corso di diritto civile di Duranton*, pag. 460, vol 3.

(4) Diversa parve a Romagnosi la decisione del Dritto romano. Vedi *Condotta delle acque*, § 874. — Nel che è contradetto dal Vigliani. Vedi suddetto, *Appendice*, pag. 460 e 461, vol. 3.

cavo levato. Si domanda se l'acquirente della servitù possa costruirlo senza l'assenso speciale del padrone del fondo serviente. In caso che il possa, quali sono le condizioni che si debbono osservare a riguardo del fondo che sopporta la servitù? Alla prima quistione facile è la risposta. Concessa la servitù, s'intende concesso tutto ciò che è necessario per poterla effettuare. Ma così è, che questa non si può effettuare senza la costruzione del cavolevato. Dunque il padrone del fondo assoggettato è obbligato a concedere la costruzione di questo cavo. Ma dall'altra parte egli è pur vero che il padrone del fondo dominante deve operare col minor danno del fondo soggetto. Laonde deve costruirlo non solamente entro i limiti della portata dell'acqua, ed occupare il minor terreno possibile, ma deve costruirlo eziandio in modo che le tracimazioni vengano prevenute, ed il fondo soggetto non soffra deterioramento dal passaggio dell'acqua. Per lo che il padrone del fondo soggetto ha diritto di esigere o che il canale venga costruito in modo da impedire le filtrazioni suddette, o che ne venga inibita l'effezione. Accorda egli il padrone di far l'opera guarentita? Allora hanno luogo tutti i mezzi dell'arte, purchè si ottenga l'intento. Provvede egli male? Allora il padrone del fondo soggetto ha diritto d'insistere o per una riforma dell'opera, o per l'abolizione della medesima. Ecco la condizione, o a dir meglio, gli effetti della condizione di questo contratto bilaterale. Questa è la condizione *sine qua non*, colla quale le leggi pronunziano potersi effettuare la condotta di un'acqua, tanto se il passaggio sia stato concordato, come se questo passaggio sia stato obbligato. *Ex flumine* (cioè da una corrente qualunque) *aquam plures ducere possunt, ita tamen ut vicinis non noceant*, dice Pomponio nella legge 3ª, Dig. *de aqua quotid. ed aestiva.* L'*ita tamen* significa o no la condizione dalla quale dipende la facoltà di condurre l'acqua? Ma se è condizione per cui si può condurla, egli è per sè chiaro che, posto il contrario, non si potrà più condurla. Con tale soggiunta è fatta la risposta alla seconda quistione.

Contro questa risposta taluno potrà opporre, il padrone del cavo levato non poter essere costretto ad una costruzione cementata o di vivo sasso, ma bastare che egli risarcisca il danno al padrone del fondo soggetto; e ciò tanto più quanto nell'istrumento di convenzione fosse stata apposta la clausola di risarcire i danni a stima di periti. Contro questa opposizione si fa osservare, che altro sono i danni passaggieri e contingibili per l'opera e per l'uso della servitù stabilita, ed altro i danni abituali ed inerenti alla costruzione stessa dell'opera. I primi formano appunto l'oggetto delle clausole che si sogliono apporre negl'istrumenti; i secondi poi danno azione o a far riformare l'opera medesima, o a toglierla di mezzo. Questa distinzione è sommamente importante, tanto più che non è bene avvertita in pratica. Prima di tutto la ragione naturale vi dice che il minor danno voluto dalle leggi e dai regolamenti importa di sua natura che tutti i danni derivanti dalla cattiva costruzione sieno prevenuti, salvo sempre l'uso

della servitù stabilita. Che cosa inchiude questo concetto? Esso inchiude il supposto di un contratto condizionale, nel quale non soddisfacendosi alla condizione, esso s'intenda di niuno effetto. E qui conviene distinguere i danni che debbono ad ogni modo esser prevenuti, da quelli i quali debbono esser risarciti. La prevenzione esclude assolutamente l'avvenimento; il risarcimento per lo contrario lo suppone accaduto. Niuno si potrà mai presumere volere un danno abituale, cui si può togliere con una buona costruzione. Quando adunque si stipula il risarcimento di danni, si parla solo di quelli che sono transitorii e non possono essere guarentiti con una stabile e ben fatta costruzione. È vero che il patto di risarcimento suppone un danno imputabile; ma esso suppone nello stesso tempo un danno transitorio. Se si accorda il risarcimento, non si vuole accordare la facoltà di recar danno; ma si dichiara soltanto che se per mala sorte avvenisse, posta la impotenza di prevenirlo, si vuole per lo meno averne un compenso.

Pretendere per lo contrario di sostenere una costruzione viziosa col pagarne gli effetti è lo stesso che voler comprare la facoltà di far male; locchè viene appunto proscritto dalla legge in modo, che non ne concede nemmeno l'occasione. Di fatti, a che imporre come condizione l'incolumità del fondo soggetto, nell'atto che si pretendesse che la violazione non possa essere redenta con una sempre litigiosa compensazione? Il preteso risarcimento non abbisogna che del ministero dei Tribunali, e non di un divieto espresso della causa, fatto dalle leggi.

Per la qual cosa nel caso di danni inerenti alla viziosa costruzione dell'acquedotto fu saviamente giudicato non doversi sopportare la servitù accordata dalla legge; locchè ha luogo necessariamente anche nella servitù pattuita per la ragione sopra allegata. Questo giudicato venne pronunziato dal Senato di Milano il giorno 28 aprile 1570, in una causa fra i Certosini da una parte, e P. Simone Mantegazza dall'altra. Ciò viene riferito dal Carpani nel suo Commentario al capo CCXLVII del lib. II degli Statuti di Milano, n. 40. Ivi dice che *cessat hoc beneficium*, cioè la servitù accordata, e che *cessare debet dispositio hujus Statuti. Ita censuit Senatus*, ecc. Dalle quali cose si conchiude che se il danno deriva dal vizio di una data costruzione, e dall'indole propria di questa costruzione, egli per ciò stesso forma parte delle opere vietate dalla legge, e quindi della servitù negata dalla legge medesima. Dunque col danno derivante al fondo soggetto da un vizio imputabile, ed inerente alla costruzione dell'acquedotto, viene violata la condizione dominante tutto il contratto. Dunque in buon diritto si deve pronunziare la dissoluzione di esso. Ciò s'intende sempre allorchè il padrone del cavo ricusi di togliere la causa danneggiante; talchè questa conclusione procede solamente dopo il rifiuto del padrone medesimo, in vista del certo giudizio del difetto inerente all'opera sua.

Pertanto la dissoluzione pronunciata non è una dissoluzione che

operi *ipso jure*, ma solamente dopo la cognizione del fatto, ossia del difetto inerente al cavo medesimo. Pronunciata quindi la sentenza di *fatto*, sia arbitramentale, sia giudiziaria, il padrone del cavo può ancora deliberare s'egli persista a mantenerlo col difetto comprovato, oppure se si adatti ad una riforma. Nel primo caso l'opera deve essere tolta assolutamente; nel secondo poi dev'essere riformata con tutte le precauzioni efficaci ad impedire il danno rilevato, e proveniente dalla cattiva costruzione della medesima (1).

Art. **641**. Tali opere debbono farsi a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo.

Qualora però l'uso della cosa nella parte soggetta a servitù sia comune fra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo servente, le opere suddette saranno fatte in comune, ed in proporzione dei rispettivi vantaggi, salvo che il titolo disponga altrimenti.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 698. Tali opere debbono farsi a sue spese, e non del proprietario del fondo serviente, purchè il titolo di costituzione della servitù non istabilisca il contrario.

LEGGI CIVILI NAPOLETANE — Art. 619. Tali opere debbono farsi a sue spese, e non del proprietario del fondo serviente, purchè il titolo di costituzione della servitù non istabilisca il contrario.

CODICE PARMENSE — Art. 546 capoverso. Tali opere debbono farsi a tutte sue spese.

CODICE ALBERTINO — Art. 658. Queste opere debbono farsi a spese di lui, e non del proprietario del fondo serviente, a meno che il titolo di costituzione non istabilisca il contrario.

Qualora però l'uso della cosa nella parte soggetta a servitù sia comune fra il proprietario del fondo dominante e quello del fondo serviente, le opere suddette saranno fatte in comune, ed in proporzione dei rispettivi vantaggi, salvo titolo in contrario.

CODICE ESTENSE — Art. 606. Queste opere debbono farsi a spese di lui, e non del proprietario del fondo serviente, quando per altro il titolo di costituzione non istabilisca diversamente.

CODICE AUSTRIACO — Art. 483. Le spese per la conservazione e riparazione della cosa serviente si debbono di regola sostenere da quello che ha il diritto di servitù. Se poi anche il proprietario della cosa serviente ne faccia uso, deve contribuire in proporzione a tali spese.

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 914 a 917.

Fonti e motivi.

Le opere necessarie per usare e conservare la servitù debbono farsi a spese del proprietario del fondo dominante, per conseguenza del principio che risulta dalla mera pazienza nella quale deve trovarsi il proprietario del fondo servente, e per la quale non deve fare opera veruna, nè soffrir cosa alcuna oltre il convenuto senza indennità (1), e ciò sempre quando non sia diversamente stabilito dal titolo (2).

Il capoverso dell'articolo è bene rischiarato con qualche esempio. Più coeredi di uno stesso padrone di un acquedotto convengono e riconoscono che i cavi sono comuni. In questo caso sotto un aspetto tutti sono dispensatori; sotto un altro aspetto poi sono tutti derivatori ed utenti dell'acqua indivisa. È per sè manifesto che qui la spesa della intera manutenzione cade sopra tutti in una maniera solidale, ben inteso che il carico sia proporzionato al godimento. Suppongasi che l'acqua del cavo comune sia stata divisa tra essi ed assegnata con date proporzioni in proprietà ad ognuno. In questo caso sarà sempre vero che dovrà esistere o una fonte comune, o un tronco di un canale, il quale poi venga ripartito nelle rispettive porzioni assegnate. Qui dunque si ha il capo dell'acqua, il quale non si potrà mai considerare diviso, e si hanno pur anche tanti canali derivatori di speciale appartenenza di ogni possessore. In questa posizione di cose ognuno sente egualmente che la manutenzione del capo dell'acqua deve spettare a tutti i condividenti, e che la manutenzione dei canali derivatori spetta ad ogni possessore in particolare. La proporzione dev'esser sempre regolata a norma della quota d'acqua derivata da ognuno.

L'articolo intanto non è applicabile se non in mancanza di espresse convenzioni, poichè allora sottentra le legge per determinare i rispettivi diritti e doveri (3).

Art. **612**. Nella servitù di presa e di condotta d'acqua, quando il titolo non disponga altrimenti, il proprietario del fondo servente può sempre domandare, che il cavo si mantenga convenientemente spurgato e le sue sponde sieno in istato di buona riparazione a spese del proprietario del fondo dominante.

---

(1) L. 6, § 2, ff. *si servitus vindicetur*.

(2) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 985.

(3) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 1112 e 1113. — V. *Motivi del Codice Albertino*, pag. 592, vol. 1. — V. quanto è detto sotto gli articoli 531 e 616.

TESTI DI CONFRONTO

Non ve ne sono.

Fonti e motivi.

L'alveo per cui decorre un'acqua va soggetto ad essere ingombrato da materie sedimentizie che, man mano impigliandosi e stratificandosi, giungerebbero a rilevarlo di livello ed ostruirlo talvolta con aperto danno del fondo servente, se quello non si espurgasse nei tempi e modi che il bisogno pratico esige.

Le sponde, sia per corrosioni interne, sia per iscoscendimento dei materiali espurgati, van soggette anch'esse a quotidiane degradazioni ed alterazioni, per cui han bisogno di tanto in tanto di essere riparate per conservarsi nel loro stato primiero; lo che se venisse trascurato cagionerebbe inevitabilmente delle frane e delle occupazioni di suolo in detrimento del fondo servente.

Laonde se un fondo è tenuto alla servitù di uno scavo per la presa o condotta d'acqua, il proprietario di quello non è tenuto per soprapiù a soffrire maggiori danni nel suo fondo, come sarebbero quelli nascenti da inondazione, da scoscendimento, da occupazioni di suolo che in qualunque modo potessero danneggiare il suo fondo. Epperò egli è sempre nel diritto di richiamare il proprietario del fondo dominante all'adempimento dei suoi doveri (1).

Per altro quante volte il proprietario del fondo servente non avesse interesse a quello spurgo e a quella manutenzione (come sarebbe allorchè nessun danno gli viene dal cattivo stato del cavo, nè ha giusta ragione di temerne), questo articolo non dovrebbe applicarsi, essendo certo principio di non darsi azione senza interesse. Nè faccia difficoltà che la legge sancisca potere il proprietario del fondo servente dimandar *sempre* che il cavo sia convenientemente spurgato e le sponde ben riparate, perciocchè quel *sempre* si riferisce al tempo, e non al dritto, e si vuol dichiarare imprescrivibile la facoltà di fare quella dimanda, non ostante che siasi tollerato per trenta e più anni che il cavo fosse in pessimo stato (2).

Art. **613**. Quando pure il proprietario del fondo servente fosse tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso o per la

(1) Promontorio, sull'articolo 642.

(2) Pacifici Mazzoni, sull'articolo 642, § 290. — V. quanto è detto sotto gli articoli 531 e 616.

conservazione della servitù, può sempre liberarsene, abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo dominante.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 699. Anche quando il proprietario del fondo serviente è tenuto in forza del titolo di fare a sue spese le opere necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo dominante.

LEGGI CIVILI NAPOLETANE — Art. 620. Anche quando il proprietario del fondo serviente è tenuto, in forza del titolo, di fare a sue spese le opere necessarie per l'uso, o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante.

CODICE PARMENSE — Art. 547. Quando pure il proprietario del fondo serviente fosse tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante.

CODICE ALBERTINO — Art. 659. Quando pure il proprietario del fondo fosse tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante.

CODICE ESTENSE — Art. 607. Quando pure il proprietario del fondo serviente sia tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante.

CODICE AUSTRIACO — Art. 483. Soltanto con la cessione della cosa a chi ha il diritto di servitù, quando anche questi dissenta, il proprietario della cosa serviente può liberarsi dal contribuire alle spese.

Fonti e motivi.

Il proprietario del fondo servente può assumersi il carico di far le opere necessarie all'uso e alla conservazione della servitù, e questo carico passa a' successori universali e particolari. Ma esso, anzichè essere un obbligo personale (e lo sarebbe in modo eccezionale per poter passare a' successori particolari), costituisce un peso reale gravante sul fondo, come un'altra spesa qualunque di manutenzione; perciocchè guardando la cosa bene addentro si scorge che quel carico, quell'obbligo, comunque si chiami, ha lo scopo di conservare il fondo nello stato di servente a cui è ridotto. Così è che Labeone, ammettendo con Servio la validità del patto, con cui il proprietario della casa servente si gravava del carico di risarcire *parietem ad onera sustinenda*, dice: *hanc servitutem non hominem debere sed rem*; ed Ulpiano soggiunge: *haec autem actio in rem magis est quam in personam et non alii com-*

petit quam domino aedium et adversus dominum sicut caeterarum servitutum intentio (1).

Così procede conformente alle regole comuni il passaggio di tal carico a' successori particolari, perciocchè vi passa come un peso del fondo e al modo stesso che la servitù.

Dall'essere tal onere reale ne segue che il proprietario del fondo servente possa liberarsene col fare l'abbandono di questo. Così il medesimo Labeone soggiunge: *Denique licere domino rem derelinquere* (2); e così espressamente sancisce il nostro articolo (3).

Art. **614**. Se il fondo a cui vantaggio fu stabilita una servitù viene diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza che si renda però più gravosa la condizione del fondo servente: così trattandosi di un diritto di passaggio, ciascun proprietario di una porzione del fondo dominante deve usarne nello stesso luogo.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 700. Se il fondo dominante viene ad essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo servente.

Così, se si tratti di una servitù di passaggio, tutti i compadroni son tenuti ad esercitarla pel medesimo luogo.

LEGGI CIVILI NAPOLETANE — Art. 621. Se il fondo dominante viene ad esser diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente.

Così, se si tratti di una servitù di passaggio, tutti i compadroni son tenuti ad esercitarla pel medesimo luogo.

CODICE PARMENSE — Art. 548. Se il fondo, a cui vantaggio fu stabilita una servitù, viene ad esser diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente.

Così, per esempio, se si tratta di un diritto di passaggio, tutti i compadroni debbono usarne nello stesso sito.

CODICE ALBERTINO — Art. 660. Se il fondo, a cui vantaggio fu stabilita una servitù, viene ad esser diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente: così, per esempio, se si tratta di un diritto di passaggio, tutti i comproprietarii debbono usarne nello stesso sito.

---

(1) L. 6, § 1 e 2, ff. *si servitus vindicetur.*

(2) L. 6, § 1, ff. *si servitus vindicetur.*

(3) Pacifici Mazzoni, sull'articolo 643, §§. 292 e 294. — Vedi quanto è detto sotto gli articoli 531 e 616.

CODICE ESTENSE — Art. 608. Se il fondo, a cui vantaggio fu stabilita una servitù, viene ad esser diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente: così, se si tratta di un diritto di passaggio, tutti i compadroni debbono usarne nello stesso sito.

Fonti e motivi.

Tra i commentatori del Codice Civile, quegli che ha saputo meglio esporre la teoria di questo articolo è, per quanto ne consta, l'illustre Pacifici Mazzoni, le cui idee ci piace ritrarre.

La disposizione ch'esso contiene ha luogo evidentemente nel silenzio delle parti condividenti o del disponente. Se quelle o questi abbiano regolato l'esercizio della servitù, sia dividendolo in determinate proporzioni, sia attribuendolo ad un solo de' comproprietarii, tal regolamento è obbligatorio per essi senza che il proprietario del fondo servente possa in alcun modo contestarlo, a meno che non ne risulti un qualche aggravamento di servitù (1). Ma se manca la disposizione dell'uomo, viene allora quella della legge.

Se adunque un fondo dominante sia stato diviso in più lotti o porzioni, la servitù è dovuta a ciascun lotto, però in modo che non si renda più gravosa la condizione del fondo servente. Laonde non si opera la divisione della servitù, che è di sua natura indivisibile come *jus incorporale*; ma viene ripartito l'esercizio e l'emolumento di essa mediante la divisione materiale del fondo (2). Questa regola vuol essere alquanto spiegata. Se la servitù consista in un fatto indivisibile, com'è quello di passaggio, ciascun proprietario di una porzione del fondo dominante ha diritto di passare pel fondo servente nello stesso modo che passava l'unico proprietario di tutto il fondo; però questo diritto di passaggio dev'essere usato da ciascuno nello stesso luogo, ossia nella strada già aperta, e niuno di essi potrebbe pretendere di aprirne altra pel suo uso particolare, qualunque possa essere la posizione del suo lotto rispettivamente al servente: se ciò non fosse, la condizione di questo ne sarebbe gravata; perocchè in realtà verrebbe affetto da più servitù di passaggio.

Se poi l'oggetto della servitù sia suscettibile di divisione *aut mensura*, *aut temporibus* (3), come sarebbe la servitù di presa d'acqua, di estrazione della manna, torba, sabbia, pietra, ecc., l'esercizio e l'emolumento della servitù dovrà dividersi proporzionatamente fra i diversi lotti.

Ma quale sarà la proporzione da osservare? Pomponio dice: *Si partem fundi mei certam tibi vendidero, aquaeductus jus etiamsi, al-*

---

(1) C. C. Paris, 20 giugno 1827. Amiens, 17 aprile 1828. DEMOLOMBE, n° 864.
(2) Vedi Leg. 25 in fin., D. *de servit. praed. rust.*
(3) Leg. 19, § 4, D. *com. dividundo.*

terius partis causa plerumque ducatur, te quoque sequetur: neque ibi aut bonitatis agri, aut usus ejus aquae ratio habenda est, ita ut eam solam partem fundi quae pretiosissima sit, aut maxime usum ejus aquae desideret jus ejus ducendae sequatur, sed pro modo agri detenti, aut alienati, fiat ejus aquae divisio (1). Conformemente a questo, Cepolla decide che *illa comoditas seu usus aquae debet dividi pro mensura fundi dominantis non respectu partium fundi utilitatis vel bonitatis, et sic quantitative non qualificative. Et quae sit ratio, decidendi, quare fit divisio secundum quantitatem agri et non secundum bonitatem dicit ibi Bartolus cogitabitis, et doctores aliter non declarant. Ego credo quod ratio sit illa, quia servitus est tota in toto, et tota in qualibet ejus parte, ut dixi, et sic servitus inest fundo non respective ad bonitatem vel ad pretiositatem fundi dominantis, sed pro qualitate et qualiter ergo divisio aquae servientis debet fieri? Secundum quod ipsa servitus debetur, quia talia sunt subjecta, qualia praedicata.*

Questa decisione pare seguita dal Demante (2) limitandosi a dire: *je crois que cette division s'operait de plein droit proportionellement à la part attribué a chacun dans l'heritage entier*, e da Demolombe che parimenti dice: *nous croyons que l'exercice ou l'emoulument de la servitude devra se diviser proportionellement entre les differents lots* (n. 865). Ma poi procedendo a fare l'applicazione della regola, aggiunge che *cette division serait, en général, facile, dans les cas où la servitude consisterait à prendre une quantité déterminée d'eau de sable ou d'autres substances. Si la quantité n'en était pas déterminée elle serait alors limitée aux besoins du fond dominant, et la division devrait s'en faire entre les différents lots, eu égard aux besoins particuliers de chaque lot.*

Sembra dunque che Demolombe, almeno nel caso della indeterminazione della quantità, non fissa la proporzione sulla estensione di ciascun lotto, ma sui bisogni di questo, e se così è, si va alla conclusione che se uno dei lotti non abbia bisogno dell'acqua, della sabbia e di qualunque altra materia, ad esso non competa la servitù; quindi se un podere fosse diviso in vigna, bosco e prato irrigabile, e la divisione fosse fatta secondo il genere di coltura, quegli che avrà il prato godrà di tutta la servitù. E siccome l'esercizio della servitù una volta determinato secondo la necessità relativamente alla destinazione e al conveniente uso del fondo dominante (art. 647) non differisce punto da quello fissato dal titolo, non vi può essere ragione di servirsi di due misure per la divisione di esso esercizio.

Ora la decisione di Demolombe, posto sempre che sia quale appare, è affatto contraria alla sentenza di Pomponio, che considera appunto il

---

(1) L. 25, D. *de servit. praed. rust.*

(2) *Cours analy*, t. 2, n. 253 bis, 2.

caso che una sola parte del fondo *maxime usum ejus aquae desideret*, e ciò non ostante *pro modo agri fiat ejus aquae divisio.*

Che dunque? Accetteremo senza riserva la decisione di Pomponio, accontentandoci della spiegazione che dà Cepolla, fondata sulla ragione che come *anima dicitur esse tota in toto corpore, et tota in qualibet ejus parte, ita servitus dicitur esse tota in toto, et tota in qualibet ejus parte?* La disposizione dell'art. 644 del nostro Codice, nella generalità assoluta dei suoi termini, è pienamente conforme alla sentenza di Pomponio. Essa non distingue caso da caso, se cioè la servitù profitti a tutto il fondo ed egualmente o inegualmente nelle singole parti, o se profitti ad una parte sola di esso. La ragione di tale disposizione, lasciando la metafisicheria psicologica di Cepolla, sta in questo che la servitù è un accrescimento del diritto di proprietà, accrescimento che è di tutto il fondo; quando adunque viene a dividersi il fondo, con esso resta necessariamente diviso quell'accrescimento, e ciascuna parte di questo (bene inteso nell'emolumento) segue ciascuna parte del fondo. Ciò in pura, purissima teoria è incensurabile, ma che dire in pratica?

La cosa deve procedere ben diversamente. Di vero, che fa la legge nell'articolo 644? Regola l'esercizio della servitù nel caso della divisione. Quando lo regola? Nel caso che i condividenti, o il disponente non lo abbiano essi stessi regolato. E quando nel silenzio dell'uomo la legge parla, donde desume il suo concetto? Dalla intenzione delle parti, che essa divina colla scorta dell'esperienza e dell'interesse. Ora se Caio possiede un fondo, avente una servitù attiva di acquedotto, distribuito in tre generi di coltura, bosco, vigna e prato irriguo, a cui l'acquedotto esclusivamente serve, e leghi detto fondo a Seio, Tizio e Sempronio assegnando al primo il bosco, al secondo la vigna, al terzo il prato, e tacendo affatto della servitù, diremo noi che l'emolumento di questa si dovrà dividere in tre parti, e attribuirne una a ciascuno di modo che quelli che hanno avuto in legato la vigna e il bosco possono privare il prato di due parti della sua acqua, costringendo così il proprietario di questo o a farne l'acquisto da loro, o creare un'altra servitù di acquedotto? Ciò pare sommamente strano, inverosimile ed irragionevole. Quando Caio fece i tre legati, volle che ciascuno dei legatarii godesse della parte del fondo qual era con i suoi accessorii attuali e non potenziali: quando legò il prato, avrà pensato e perciò voluto che il proprietario di esso avesse tutta l'acqua che gli bisogna per essere quello che è, e quello che ei lega. Ciò è regolare, verosimile, razionale.

Suppongasi ora che Caio abbia legato quel fondo ai tre nominati, ma senza fare assegnazione delle parti, e che o amichevolmente o giudizialmente se ne faccia la divisione a seconda della distribuzione della coltura, ma si taccia della servitù: questa sarà dovuta a ciascuna porzione o tutta intera od esclusivamente al prato? Il buon senso detta che sia dovuta tutta quanta al prato.

Suppongasi che ti avessi venduto la vigna, o il bosco, e ritenuto il prato, e avessimo taciuto delle servitù dell'acquedotto, la divisione dell'acqua dovrà farsi *pro modo agri detenti aut alienati*? Ciò sarebbe a tradimento della mia intenzione.

Pare che non vi sia altra ipotesi da immaginare, e perciò tornando al principio si vede che se prendessimo alla lettera la disposizione dell'articolo 644 dovremmo decidere contro il buon senso e la ragione e attribuire a Seio e Tizio due parti dell'acqua che serve all'irrigazione del prato. Ma non vogliamo neppure pensare che la nostra legge possa obbligarci a ciò. Essa ha un difetto, ed è quello di regolare l'esercizio della servitù nel caso della divisione del fondo dominante con una generalità sterminata che la fa sembrare improvvida e ingiusta, e che perciò si rende necessario di restringerla nei suoi veri termini.

Ma a ciò fare ci dà lume essa stessa. Dopo aver data la regola che se il fondo a cui vantaggio fu stabilita una servitù è dovuta a ciascuna porzione senza che si renda però più gravosa la condizione del fondo servente, ne dà per esempio il diritto di passaggio, e dice che ciascun proprietario di una porzione del fondo dominante deve usarne nello stesso luogo.

Il passaggio è una servitù che di natura sua serve di fatto a tutto il fondo, perocchè non ha altro officio che darvi accesso: quando uno, dieci, cento comproprietarii hanno posto il piede nel fondo, essi possono percorrerlo in tutti i sensi, in tutte le parti, in tutti i lotti.

La servitù è dovuta a ciascuna porzione del fondo, quando serve a ciascuna porzione, altrimenti no. Che se è facile ciò dire, ma non facile provare, è sempre certo che a difesa di tale assunto stanno le soluzioni pratiche delle tre ipotesi sopra considerate, e v'è ben altro appoggio, d'arrivare a toccare la legge nostra propria nella sua radice, cioè l'appoggio nella legge romana. Si richiami alla mente la legge 25, ff. tit. *de servit. praed. rust.* dinanzi riportata. *Si partem fundi mei certam tibi vendidero, aquaeductus jus, etiam si alterius partis causa plerumque ducatur, te quoque sequetur: neque ibi aut bonitatis agri aut usus ejus aquae ratio habenda est, ita ut eam solam partem fundi, quae praetiosissima sit, aut maxime usum ejus aquae desideret, jus ejus ducendae sequatur: sed pro modo agri detenti aut alienati, fiat ejus aquae divisio.* L'acquedotto serviva a tutto il fondo; solamente il più delle volte *plerumque* si esercitava a vantaggio di una sola parte, forse perchè *maxime usum aquae desiderabat.* Anche Labeone ed Ulpiano considerano il caso speciale dell'acquedotto che serve a tutto il fondo (1). Udiamo ancora Paolo — *Quaecumque servitus, fundo debetur*, egli dice, *omnibus ejus par-*

(1) Leg. 1, § 16, ff. *de aqua quot. et aestiva.*

tibus debetur, et ideo quamvis particulatim venierit, omnes partes servitus sequitur, ita ut singuli recte agant, jus sibi esse fundi. Si tamen fundus, cui servitus debetur certis regionibus inter plures dominos divisus est, quamvis omnibus partibus servitus debeatur, tamen opus est, ut hi qui non proximas partes servienti fundo habeant, transitum per reliquas partes fundi divisi jure habeant, aut si proximi patiantur, transeant (1).

Se vale in legge l'analisi a formare la sintesi, si vede che dall'analisi or ora fatta risulta che quando nel momento della divisione di un fondo dominante la servitù che gli appartiene si esercita in tutto e in ciascuna porzione, si dividerà *pro modo agri*, ma se nel momento della divisione la servitù competente a tutto il fondo è stata destinata a vantaggio di una sola porzione della servitù, è dovuta a questa sola.

Sì, la destinazione della servitù in vigore nel momento della divisione dev'essere la causa determinatrice dell'attribuzione di essa a tutte le parti del fondo, o ad una sola di esse. In verità quando due fondi, nei quali esiste tale stato di cose, da cui può risultare la servitù, cessano di appartenere allo stesso proprietario senza alcuna disposizione relativa a quello stato, la servitù s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati (articolo 633). Ora perchè la servitù s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi? Perchè ciascuno dei fondi s'intende alienato, a titolo gratuito e oneroso poco importa, nello stato in cui si trova nel momento di alienazione, e perchè tale stato non potrebbe sussistere senza la costituzione della servitù. Ora quando o vendo o dono o permuto una parte del fondo dominante, non la vendo, dono o permuto nello stato in cui si trova? E chi l'acquista, non l'acquista nello stato in cui si trova? Ma qual è lo stato della vigna o del bosco? Quello di ricevere l'acqua dall'acquedotto? No. Potrebbe replicarsi che la vigna e il bosco sono anch'essi dominanti, e che perciò anche essi hanno diritto alla servitù. Ma questa replica contiene una petizione di principio; basta o no la qualità di dominante, perchè puramente e semplicemente e senza verun altro elemento sia da concedere la servitù a ciascuna parte? Ed ecco ciò che non sembra affatto ammissibile; la qualità di dominante che compete a tutto un fondo fa sì che la servitù si possa esercitare a vantaggio di qualunque parte piaciuta al proprietario.

Così, nel caso proposto, Caio avrebbe dovuto abbattere il bosco, e convertirlo in risaia, o in una piantagione di cotone, o in un prato, e valersi per questa parte dell'acqua a cui ha diritto, così dicasi della vigna, e in ciò fare avrebbe avuto la facoltà o di distribuire l'acqua per tutto il fondo, o destinarla tutta quanta alla risaia privandone il

(1) Leg. 23, ff. tit. cit.

prato. Ma quando quel diritto astratto, *totum in toto fundo, et totum in qualibet parte*, è stato concentrato in una parte sola, o questa parte è alienata o ritenuta, le altre parti sono ritenute o alienate senza la qualità di dominante.

Quanto si è detto relativamente alla servitù di acquedotto per l'irrigazione valga ancora nel caso che sia destinata ad usi industriali, o alle necessità della vita. Quindi se io proprietario di una casa avessi stabilito a favore di essa la servitù di acquedotto per un'oncia di acqua, e questa avessi portato nell'appartamento destinato alla mia famiglia, e di poi vendessi gli altri e tacessi della servitù, niuno dei nuovi acquirenti potrebbe pretendere alla divisione della mia oncia di acqua. Nè manco deve limitarsi il discorso alla servitù di acquedotto, ma estendersi a qualunque che per natura sua sia suscettibile di divisione nel suo esercizio, e quindi assegnabile ad una parte soltanto.

Quando è rappresentato in questo modo l'effetto della divisione del fondo dominante in relazione alla servitù che gli compete, si vede tutto regolare e semplice, mentre ammettendo la disposizione dell'articolo 644 nella sua sterminata generalità, tutto apparisce irregolare, incerto ed oscuro.

Così essendo, non può ammettersi che dopo la divisione quello dei nuovi proprietari, a cui è toccata la parte non beneficiata dalla servitù, possa pretendere all'esercizio di essa *pro modo agri* col pretesto o col serio proposito di convertirla in tal genere di coltura, o metterla in tale stato da poterne godere.

Ma nel caso che la servitù sia esercitata a favore di tutto il fondo, la divisione dovrà farsi *pro modo agri*, cioè in proporzione della estensione delle singole parti senza avere riguardo alla qualità di esse? Non v'ha dubbio: Pomponio lo dice chiaramente, e conforme alla sua sentenza è la nostra legge, perocchè questa prescrive puramente e semplicemente che la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza esigere che si tenga conto della sua qualità relativa. Ma qual è la ragione di siffatta decisione? Se bastassero ragioni di congruenza, se ne potrebbero addurre varie, si potrebbe ad esempio dire che la divisione dell'esercizio della servitù presenta in pratica difficoltà gravissime, e diverrebbe una sorgente di liti; che tale divisione potrebbe riuscire contraria allo scopo della servitù, perocchè la parte migliore che accrebbe la maggiore porzione di acqua potrebbe averne assai meno bisogno delle altre.

Ma vi ha un motivo essenziale, il quale consiste in questo, cioè nell'essere la servitù una qualità del fondo, la quale perciò resta ripartita col suo oggetto. Per bene spiegare la cosa conviene avvertire che la servitù resta una ed indivisibile anche in riguardo al fondo dominante considerato esso stesso come un unico e solo oggetto: ma se si riguarda il fondo nelle sue divisioni, o meglio nei singoli e distinti diritti di proprietà risiedenti in diversi proprietari, si distingueranno

tanti fondi dominanti, quante sono le porzioni, e perciò si concepiscono tante servitù attive, quanti sono i fondi, e in tal senso dice giustamente Demolombe (l. c.) che d'*après la loi la servitude elle même se divise en autant des servitudes qu'il y a des lots*. Ora la divisione della servitù non può essere che proporzionale alla quantità del fondo compresa in ciascuna divisione o porzione. La linea di confine di questa, taglia, a dir così, la servitù quasi fosse uno strato di bene disteso sopra tutto il fondo (1).

Art. **645**. Il proprietario del fondo servente non può far cosa alcuna, che tenda a diminuire l'uso della servitù o a renderlo più incomodo.

Non può quindi variare lo stato del fondo, nè trasferire l'esercizio della servitù in un luogo diverso da quello dove fu originariamente stabilita.

Tuttavia, se l'originario esercizio fosse divenuto più gravoso al proprietario del fondo servente, o se gli impedisse di farvi lavori, riparazioni o miglioramenti, egli può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo.

Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù può parimente ammettersi ad istanza del proprietario del fondo dominante, ove questi provi che il cambiamento riesca per lui di notabile vantaggio e non sia di danno al fondo servente.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 701. Il proprietario del fondo servente non può fare cosa alcuna che tenda a scemare l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato dei luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello dove fu originariamente stabilita.

Tuttavia, se questa primitiva destinazione è divenuta più onerosa al proprietario del fondo servente, o se l'impedisce dal fare delle riparazioni vantaggiose, potrà offerire al proprietario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non potrà ricusarlo.

LEGGI CIVILI NAPOLETANE — Art. 622. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a scemare l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato dei luoghi, nè trasferire l'eser-

---

(1) Pacifici Mazzoni, Commentario sull'articolo 644, §§ 309 a 322.

cizio della servitù in un sito diverso da quello dove fu originariamente stabilita.

Tuttavia, se questa primitiva destinazione è divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, o se l'impedisse dal fare delle riparazioni vantaggiose, potrà offerire al proprietario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non potrà ricusarlo.

CODICE PARMENSE — Art. 549. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a diminuire l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato dei luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello, dove fu originariamente stabilita.

Art. 551. Se la primitiva destinazione della servitù diventa in seguito più onerosa al proprietario del fondo serviente, o gl'impedisca di farvi dei miglioramenti, potrà egli offerire al proprietario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non potrà ricusarlo.

CODICE TICINESE — Art. 280. Le servitù non si possono nè estendere, nè variare: il passaggio però potrà essere trasportato dal proprietario del fondo serviente in luogo di minor suo danno, se non emerge grave incomodo al proprietario del fondo dominante.

CODICE ALBERTINO — Art 661. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a diminuire l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato dei luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello dove fu originariamente stabilito.

Tuttavia, se questa primitiva destinazione fosse divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, o se gl'impedisse di farvi lavori, o riparazioni vantaggiose, egli può offerire al proprietario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non può ricusarlo.

CODICE ESTENSE — Art. 611. Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a diminuire l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo.

Per conseguenza non può variare lo stato dei luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello, dove fu originariamente stabilito.

Tuttavia, se questa primitiva destinazione fosse divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, o se gl'impedisse di farvi riparazioni o miglioramenti, egli può offerire al proprietario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e questi non lo può ricusare.

Fonti e motivi.

Data a me la facoltà di fare, si toglie agli altri la facoltà d'impedire; data a me la facoltà di conservare, si toglie agli altri la facoltà di nuocere. Questa doppia attribuzione e questo doppio divieto si verifica nell'esercizio di qualunque civile prerogativa.

Il carattere più consueto e risaltante delle servitù prediali consiste nella tolleranza per parte del servente, il che dev'essere spiegato dicendo che questa tolleranza impone al servente tanto il dovere di lasciar fare al dominante tutto ciò che è necessario per effettuare ed usare del suo diritto, quanto il dovere di non nuocere altrimenti alle

costruzioni e alla direzione dell'acqua con opere praticate sul fondo serviente.

Postochè si era voluto dedurre in legge l'osservazione del dritto romano sul permesso e sulla tolleranza obbligatoria del padrone del fondo serviente, dovevasi del pari aggiungere l'osservazione sul divieto di fare lavori nocivi alla conservazione della servitù.

Nella legge 1, § 27, ff. *de aqua quotidiana et aestiva*, troviamo il seguente commento di Ulpiano all'editto del pretore: *Labeo putat per hoc interdictum prohiberi quem, ne quid in illo fundo faciat, fodiat, succidat, putet, aedificet, quare ex re ea, aqua, quam ille hoc anno per fundum tuum sine vitio duxit, inquinetur, vitietur, corrumpatur, deteriorve fiat.*

Or si domanda in primo luogo fra quali persone sia stato interposto questo interdetto. È chiaro che fu interposto fra il *dominante* ed il *serviente*. Ciò consta sì dall'annunziativa *per fundum tuum*, e sì dall'annotazione fatta dal contesto che segue, nel quale Ulpiano stesso dice che questo e gli antecedenti dettami: *ad eos pertinent qui a capite ducunt vel imposita servitute vel qui putant impositam.* La frase *per fundum tuum sine vitio duxit* si riferisce appunto a questo titolo. Col *sine vitio* s'include non solo il *non clam, non vi, non precario*, ma s'intende eziandio che la condotta sia esente da ogni abuso vietato dalle leggi.

Stabilite queste condizioni per parte del dominante, quali sono i doveri imposti qui al serviente? Di non *iscavare, piantare, tagliare, potare, edificare*, in modo che da tali opere l'acqua venga *contaminata* e *minacciato, deviato* o *deteriorato* l'uso della medesima.

Prima di tutto si osserva che qui si parla tanto dell'acqua contenuta, quanto delle opere, ossia della fabbrica che la contiene. Vero è che il nominativo del testo è l'acqua, ma il senso abbraccia tanto l'acqua quanto gli strumenti pei quali viene condotta.

L'editto proibisce di contaminare l'acqua con la parola *inquinetur*. In una condotta d'acqua destinata agli usi domestici (qual'era precipuamente quella usata dai Romani e che conducevasi per doccioni) il divieto di sporcare o contaminare l'acqua era essenziale, perocchè andava direttamente contro la *destinazione* concordata degli acquedotti stabiliti per usi domestici.

La parola *vitietur* fu tradotta con la locuzione di *minacciato l'uso*. Questa traduzione riesce rigorosamente legale, come si può vedere dalle varie applicazioni della parola *vitium*, assegnate e raccolte dal Brissonio nella sua opera — *De verborum significationibus* — *Vitium facere aedificia dicuntur quae ruinam minantur*. In generale soggiunge: *In stipulatione autem damni infecti, qua de vitio loci operisve cavetur, vitium id esse definitur quod accidens extrinsecus vitiosas aedes facit.* Egli è perciò che se gli alberi cadono per vetustà, la caduta si reputa fatta per vizio dei medesimi, come esprime la l. 24, ff. *de damno infecto.*

La parola *corrumpatur* fu tradotta con la locuzione di *deviato l'uso*. In tal senso l'adopera il Giureconsulto Paolo nella L. 11, ff. *de aqua et aquae pluviae arcendae*.

Quanto poi alle parole *deteriorve fiat*, si avverta che sotto questa locuzione si comprendono in generale tutte le cause che alterano il libero, pieno ed attivo corso dell'acqua, avvegnachè alterato l'uso a danno dell'utente si può dire essere deteriorata la sua condizione. Per la qual cosa se il padrone del fondo serviente praticasse opere per le quali s'ingombra il fondo del canale al di là della condizione naturale (sia dal crescere delle erbe, sia dal fango e dalla ghiaia apportata, sia da qualunque altro impedimento) tali opere vengono proibite dall'interdetto del pretore.

Conosciuta la disposizione legislativa, conosciamo tantosto quali sieno i diritti del dominante contro il serviente per mantenere *incolume* la ragione dell'acquedotto. Tutti questi diritti formano altrettrettanti doveri negativi del serviente medesimo, e questi doveri formano il complesso dell'obbligo ch'egli ha di non nuocere altrimenti alle costruzioni ed alla direzione dell'acqua condotta. Allorchè poi si tratta di certi usi particolari, si comprende eziandio il dovere di non contaminare l'acqua suddetta. Con questa veduta generale però, riducendo le cose ad atto pratico, si lascia il campo ad infinite quistioni, e rendesi pertanto necessario disciplinare la massima legislativa per regolare il conflitto prodotto dalla intemperanza del dominante che tenta di estendere il suo diritto di conservazione, e la reazione del serviente, il quale vuole usare nella massima estensione del suo diritto di proprietà. Il primo vuole ottenere più che può; il secondo vuol dare meno che può. Il legislatore ed il magistrato debbono in questo conflitto tenere una giusta bilancia per non autorizzare indebite pretese nè da una parte nè dall'altra.

Colla citata legge il dominante pretenderebbe forse di proibire al serviente, sotto il pretesto di possibile nocumento, le opere sia rustiche, sia urbane, necessarie al suo fondo o proficue alla sua utilità? Non iscavare, non piantare, non tagliare, non potare, non edificare, è cosa la quale presa in astratto spaventa la libertà del serviente. Ma si osservi bene che la legge non proibisce queste opere in sè stesse, ma solamente allorchè l'*effetto* loro visibile riuscisse indubitatamente nocivo all'esercizio dell'acquedotto. Con ciò non si spoglia il padrone del fondo serviente della sua libertà, nè si vuole vincolato pria del fatto e in via di prevenzione, ma solamente si proibisce l'opera effettivamente nociva. Nel caso dunque di nocumento semplicemente temuto, il padrone del fondo serviente non potrebbe essere impedito dal fare i suoi lavori; e se per caso si ravvisasse preventivamente pericolosa l'opera, egli, dando cauzione, dovrebbe essere abilitato ad intraprendere l'opera suddetta, ben inteso che quando in fatti si scovrisse nociva, egli sia tenuto a demolirla. La parità di trattamento tra il dominante ed il serviente esige questa

provvidenza; perocchè per diritto indubitato il dominante medesimo, prestando simile cauzione, può fare opere conservatorie del suo acquedotto, quand'anche si opponga questo danno semplicemente preveduto. Di fatti l'esperienza prova che l'effetto molte volte smentisce i timori concepiti, sia perchè essi non avevano un reale fondamento, sia perchè le costruzioni vengono cautelate in modo che il danno temuto viene allontanato.

In questa materia per altro, come in tutte le altre consimili, le praticate provvidenze tanto dei giudizi dei periti, quanto delle cauzioni, servono a temperare le agitazioni o le voglie esagerate tanto dei dominanti quanto dei servienti.

Il principio difensivo della integrità dell'acquedotto, esemplificato dal diritto romano, viene nella sua generalità sanzionato dal nostro Codice con la prima parte di questo articolo. Con esso, come ognun vede, si comprende tutto ciò che fu espresso dal Dritto Romano, e si somministra la massima generale che comprende tutti i casi possibili. Ma con questa disposizione s'ingiunge al proprietario del fondo serviente l'obbligo di astenersi da qualunque atto o da qualunque lavoro che effettivamente può scemare o rendere più incomodo l'uso della conceduta servitù. Con ciò si guarentisce la conservazione del diritto del padrone dominante contro gli atti nocivi del padrone del fondo serviente.

Se non che l'articolo aggiunge coi due ultimi capoversi una provvidenza per temperare le vicende naturali dei fondi con la equità dei possessi.

Col primo capoverso, tolto il ferreo ed immutabile peso di una servitù che da principio non importava se non un dato onere, ma che col tratto del tempo divenne più gravosa, essa viene trasportata in modo da conciliare gl'interessi di ambedue le parti. La ragione naturale anche contrattuale assiste questa provvidenza. Imperocchè se il concedente avesse preveduto che col tratto del tempo la sua concessione era per diventare maggiormente gravosa che sul principio, egli sicuramente o non avrebbe conceduta la servitù, o almeno avrebbe stipulato un corrispettivo maggiore, e capace d'indennizzarlo dell'onere maggiore sopravvenuto. Qui, come ognun vede, si parla di un caso derivato non dalla mala opera del padrone del fondo dominante, ma da un avvenimento innocente e giusto, non escluso dal contratto.

Il secondo capoverso poi concilia del pari gl'interessi di amendue le parti, e poggia sul principio — *quod tibi non nocet, et alteri prodest, facile est concedendum.* — Sono codesti lenitivi d'innocente libertà e di pieghevole equità, i quali formano l'anima di ogni umana legislazione (1).

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 1088 a 1098.

Art. **616**. Colui che ha un diritto di servitù non può usarne, se non a norma del suo titolo o del suo possesso, e senza che tanto nel fondo servente, quanto nel dominante possa fare alcuna innovazione che renda più gravosa la condizione del primo.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 702. Colui che ha un diritto di servitù non può dal canto suo usarne se non secondo il suo titolo, senza che, tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna, la quale renda più onerosa la condizione del primo.

LEGGI CIVILI NAPOLETANE — Art. 623. Colui che ha un diritto di servitù non può dal canto suo usarne se non secondo il suo titolo, senza che, tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna, la quale renda più onerosa la condizione del primo.

CODICE AUSTRIACO — Art. 484. Il possessore del fondo dominante può esercitare a suo grado il proprio diritto, ma le servitù non si debbono estendere, anzi restringere per quanto il comporta l'indole di esse ed il fine per cui furono costituite.

CODICE ALBERTINO — Art. 662. Colui che ha un diiritto di servitù non può dal canto suo usarne se non a norma del suo titolo, senza che, tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna la quale renda più onerosa la condizione del primo.

CODICE ESTENSE — Art. 609. Colui che ha un diritto di servitù non può dal canto suo usarne se non a norma del suo titolo, o del suo possesso, senza che, tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna la quale renda più onerosa la condizione del primo.

Art. 610. I manufatti o tratti di terreno destinati all'uso della servitù, devono esser conservati dal padrone del fondo dominante in istato lodevole, in guisa che dalla deteriorata loro condizione non ne risulti un indebito maggiore aggravio al fondo serviente.

Fonti e motivi.

I diritti del proprietario del fondo dominante sono in generale determinati dal modo con cui la servitù medesima è stata stabilita. Quindi è che se la servitù sia stata stabilita con titolo, l'uso e l'estensione ne sono determinati da questo, e in tesi generale deve riconoscersi che di una servitù stabilita per titolo senza restrizione alcuna deve potersi fare tutto l'esercizio di cui è suscettibile, avuto riguardo allo stato dei fondi, agli usi locali, e tenuto conto delle modificazioni che possono essere state apportate dalla prescrizione. Il titolo deve essere interpretato secondo le regole generali riguardanti l'interpretazione delle convenzioni e dei testamenti, e soprattutto secondo il possesso che qui come negli altri luoghi è il miglior interprete

della volontà delle parti, e ciò si tratti di servitù acquisibili o no per prescrizione, atteso che s'invoca come mezzo d'interpretazione e non come modo di stabilimento della servitù.

Se poi la servitù fosse stata stabilita per prescrizione, i diritti del proprietario del fondo dominante sarebbero regolati sulla nota massima, *quantum possessum tantum praescriptum*, e perciò egli non potrebbe continuare ad esercitare la sua servitù che nei limiti e sotto le condizioni e restrizioni ne' quali e coi quali ha avuto luogo il possesso da cui la servitù è nata (1).

In fine se la servitù risulta dalla destinazione del padre di famiglia, la sua estensione e i suoi effetti devono essere determinati secondo lo stato dei luoghi al momento della divisione dei fondi, e limitata ai soli dritti che ne sono la conseguenza necessaria, e per regola lo stato attuale dei luoghi è reputato conforme all'antico. Conviene per altro tener conto eziandio dell'insieme delle circostanze, nelle quali la servitù è stata costituita, e particolarmente della specie ed estensione del servizio per cui il padre di famiglia pose le cose nello stato dal quale è risultata la servitù (2).

Art. **617**. Nel dubbio circa l'estensione della servitù, il suo esercizio deve limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione, ed il conveniente uso del fondo dominante col minor danno del servente.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE PARMENSE — Art. 550. Quando il modo e le condizioni della servitù non sieno stabilite nell'atto che la costituisca, ciascuna delle parti può costringere l'altra a convenirne.

CODICE ESTENSE — Art. 605. Quando il modo e le condizioni della servitù non sono stabilite nell'atto che la costituisce, ciascuna delle parti può costringere l'altra a convenirne.

Fonti e motivi.

In generale se esiste una male espressa convenzione, essa deve ridursi a quel punto nel quale sieno assicurati i pari interessi delle

---

(1) L. 14 pr., ff. *si servitus vindicetur*.

(2) Pacifici Mazzoni, Commentario sull'art. 646, num. 363, 364 e 365.

parti. Così la convenzione viene ridotta ed effettuata secondo la sua intenzione, e secondo il dettame della legge stessa che la protegge (1).

L'articolo versa sul dubbio che possa incontrarsi circa l'estensione della servitù, e decide che in tal caso il suo esercizio deve limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione ed il conveniente uso del fondo dominante col minor danno del servente.

Ma per determinare tale necessità conviene riportarsi al tempo dello stabilimento della servitù. In verità la servitù deriva dal consenso espresso o tacito del proprietario del fondo servente. Ora è ben ragionevole ritenere che questi non abbia consentito alla servitù che per l'uso e l'utilità del fondo dominante tal quale l'ha veduto nel momento in cui la servitù fu costituita

Però la necessità una volta determinata non diviene una misura invariabile, ma può ricevere una qualche ampliazione più o meno grande, secondo il cambiamento di destinazione che poteva prevedersi fin dal tempo in che la servitù fu stabilita. Ma non è lecito al proprietario del fondo dominante fare in questo o nel servente alcuna innovazione che renda più gravosa la condizione del secondo. La quistione sarebbe di fatto, e perciò rimessa al prudente arbitrio del giudice (2).

Art. **648**. Il diritto alla condotta dell'acqua non attribuisce al conducente la proprietà del terreno laterale o sottoposto alla sorgente o al canale conduttore. Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo sono a carico del proprietario di esso.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 665. Il diritto alla condotta dell'acqua non attribuisce al conducente la proprietà del terreno laterale o sottoposto alla sorgente od al canale derivatore, e le imposte prediali e gli altri carichi che fossero inerenti al fondo sono a carico del proprietario del terreno.

Fonti e motivi.

Conviene lasciare al proprietario del fondo servente la proprietà del terreno laterale e sottostante al canale. È questa una dottrina giusta e necessaria. Per condurre l'acqua, non si ha bisogno di essere pro-

---

(1) L. 21, ff. *de rebus dubiis*. L. 219, ff. *de verb. signif.* L. 6, § 1, ff. *de contr. empt.* L. 3, ff, *de rebus creditis*. — Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 931.

(2) Pacifici Mazzoni, Commentario all'articolo 647, num. 366, 379 e 381.

prietario del terreno sul quale si passa. Si concepisce facilmente che il fosso, canale, o acquedotto è una cosa distinta dal fondo ch'esso traversa. La legge romana chiamava i corsi d'acqua *rivi*, e definiva il *rivus*, il luogo più o meno cavato, la trincea ove l'acqua può scorrere: *rivus est locus per longitudinem depressus, quo aqua decurrat.* Leg. 1 ff. *de rivis*. Essa decideva ancora che il corpo del luogo non apparteneva a colui che ha diritto di passare: *corpus loci non est ejus cui debetur servitus*, Leg. 4, ff. *si servitus vindicetur*. Del pari se si vendesse una sorgente, benchè con uno spazio di terreno attorno di essa, che si può supporre di dieci metri quadrati, la legge decideva che la proprietà del luogo restava al venditore, e che il compratore non aveva che il diritto di passaggio. Leg. 30, ff. *de servitutibus praediorum rusticorum.*

Questa distinzione, che noi apprezziamo al pari dei giureconsulti romani, mostra che non v'ha alcuna necessità di rendere il transitante padrone del terreno ch'egli occupa, e che, là ove cessa la necessità, cessa ancora il diritto eccezionale fondato sull'utilità pubblica, e sorge quello di proprietà che devesi rispettare il più che si può. Ma a che pro, si dirà, lasciare al proprietario del fondo servente il dominio di un fondo di cui non può egli fare uso? Non solamente è utile ma è necessario alla difesa della proprietà il tenersi a questo sistema. Se si accorda al proprietario del canale, cioè dire al proprietario dominante la proprietà del terreno su cui passa, non v'ha più garentia per colui che n'è espropriato. I danni pel fondo servente crescono in ragione diretta dello scavo. Chi ha ottenuto un passaggio sufficiente a condurre la sua acqua ha molto interesse di passare la profondità primitiva, perchè attira più facilmente le acque dei terreni laterali, li rende sterili, togliendo loro l'umidità naturale, trova le sorgenti nascoste sotto terra, cagiona degli smottamenti che allargano il canale e ne estendono le occupazioni, infine aggiunge al diritto di passaggio quello dannosissimo pei vicini, di ricercare le acque ed accrescere gravemente, insopportabilmente le conseguenze dell'espropriazione.

D'altronde si deve osservare che il passaggio può essere abbandonato. Allora se il conducente è padrone del suolo, delle sponde e del letto del canale, continuerà ad esserlo malgrado questo abbandono, e si avranno senz'alcuna ragione di utilità, delle proprietà smembrate e delle lunghe strisce di terra che neppur si potranno coltivare. Col sistema di non concedere al transitante che una servitù, il terreno resta all'antico padrone quando è abbandonato.

Questo punto è di una grave importanza. Esso tiene al principio di giurisprudenza, che ove non è interesse non è azione. Il conduttore dell'acqua non ha altro interesse legittimo che di passare: è il solo motivo che si riannoda all'utilità pubblica. L'interesse di ricercare le sorgenti od attirare l'acqua altrui non può essere riconosciuto nè protetto da una legge savia in un paese ove il rispetto della proprietà è la base fondamentale della società.

Il principio di cui si parla è stato giustamente portato fino a proibire a colui che aveva acquistato il diritto di scavazione illimitata, di profondare lo scavamento al di là del limite dell'utilità, che doveva esser determinato da perizia. E perchè si autorizzerebbe il conduttore dell'acqua a danneggiare capricciosamente e forse rovinare il fondo del vicino? Ora, se lo si obbligasse a vendere il terreno da occuparsi, a vece di concedere solamente il passaggio, si renderebbe il transitante padrone assoluto del terreno espropriato, e per conseguenza libero di scavare a suo piacere (1).

Nella compilazione del Codice Civile Albertino il guardasigilli osservò che quest'articolo non deve intendersi in un senso troppo assoluto, poichè la regola è bensì che la proprietà del terreno non è acquistata da chi ha il diritto alla condotta dell'acqua, ma potrebbe verificarsi il contrario quando fosse comprata anche la proprietà (2).

Art. **649**. In mancanza di particolare convenzione, il proprietario od altro concedente dell'acqua di una fonte o di un canale è tenuto verso gli utenti a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione e condotta dell'acqua sino al punto in cui ne fa la consegna, a mantenere in buono stato gli edifizi, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi, e ad usare la dovuta diligenza, custodia e vigilanza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell'acqua sieno a tempi debiti effettuate.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 664. In difetto di particolare convenzione, il proprietario, od altro concedente dell'acqua di una fonte o di un canale, è tenuto verso coloro cui ha fatto la concessione a fare le opere ordinarie e straordinarie per la derivazione, condotta e conservazione dell'acqua sino al punto in cui si prende dagli utenti, a mantenere in buono stato gli edifizi, a conservare l'alveo e le sponde della fonte o del canale, a praticare i consueti spurghi e ad usare la dovuta diligenza, custodia e vigilanza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell'acqua sieno ai debiti tempi effettuate, sotto pena del risarcimento dei danni verso gli utenti.

---

(1) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 14. — Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 1233.
(2) *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 593 e 594, vol. 1°.

Fonti e motivi.

Se intervenne patto tra le parti circa l'obbligo di costruire l'edifizio di derivazione, il canale per la condotta ossia l'acquedotto, e gli altri lavori voluti per l'esercizio della presa d'acqua, non vi può essere quistione, poichè la convenzione, siccome suprema arbitra fra le parti, dovrà essere osservata: così avviene in tutte le servitù stabilite dal fatto dell'uomo: il loro esercizio e l'estensione sono in primo luogo regolati dal titolo costitutivo, e, solamente mancando o tacendo il titolo, hanno luogo le regole prescritte dalla legge (art. 616).

L'ufficio dunque della legge si riduce a supplire al difetto od al silenzio della convenzione, giusta i dettami della civile giustizia.

Or nella servitù di presa d'acqua, il legislatore ha creduto di doversi dipartire dal principio generale stabilito con l'art. 641, che pone a carico del padrone del fondo dominante la formazione di tutte le opere necessarie all'uso ed alla conservazione del diritto di servitù. Vuole invece che siffatte opere debbano essere costruite e mantenute dal padrone del fondo servente, cioè da colui che deve la dispensa dell'acqua (1).

La vecchia giurisprudenza nell'Italia superiore era concorde. Testimonio ne sia il Pecchio, il quale dice: *Regulariter loquendo, extrahens aquam ab aliqua rugia non tenetur concurrere ad aliquam expensam pro purgatione dictae rugiae* (2). Col *regulariter loquendo* intende di significare che, in mancanza di convenzioni, la regola è che il padrone del canale dispensatore sia tenuto egli solo alla purgazione del medesimo, senza farvi concorrere gli utenti. Ciò che dicesi della purgazione dir pure si deve della ordinaria manutenzione, in forza appunto del principio unico di ragione che regge tutta questa parte (3).

A primo aspetto ciò potrebbe sembrar grave, perchè urta con quel principio generale di dovere il padrone del fondo dominante far le opere necessarie all'uso ed alla conservazione della servitù (art. 641). Ma la cosa ha una spiega se si consideri l'oggetto stesso della servitù, cioè l'acqua, la quale è esposta a mille vicende per forza di natura, per fatto di terze persone, e molto più per dolo o colpa del concedente, che è il padrone del fondo servente, il quale perciò è obbligato a fare e mantenere le opere, affinchè l'acqua giunga al concessionario, che è il padrone del fondo dominante (4). La ragione

---

(1) Vigliani, *Appendice sulla presa d'acqua nella traduzione del corso di Dritto Civile di Duranton*, pag. 459, vol. 3.

(2) Pecchio, *De aquaeductu*, lib. II, cap. XI, quaest. IV, N° 10.

(3) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 1114.

(4) Pacifici Mazzoni, Commentario a questo articolo, num. 390.

civile delle acque costituisce un corpo di dottrina speciale, nel quale, oltre i dettami comuni con gli altri beni, essa associa vedute e principii proprii derivati non solamente dall'indole e dalle leggi fisiche, ma eziandio dai suoi servigi strettamente sociali, e conviene che il legislatore atteggi questo argomento secondo l'indole sua (1).

Romagnosi ne dà altra spiegazione. Dice che « col contratto di « dispensa l'utente non acquista servitù sull'asta del canale dispen- « satore, ma solamente il diritto ad una data prestazione di acqua, « ed il concedente s'intende essersi obbligato ad eseguire a sua « diligenza e carico tale prestazione col condurre le acque al luogo « della dispensa, alla stessa maniera che il padrone di una cantina « che vende vino è tenuto egli stesso a conservare le botti e gli altri « utensili. Quando i compratori hanno pagato il vino ricevuto, hanno « fatto quanto debbono » (2). Egli pertanto ritiene che la disposizione di questo articolo non ha per oggetto una vera servitù di presa d'acqua, ma un contratto per una prestazione di acqua (3). Nella quale idea concorrevano i compilatori del Codice Civile Albertino, i quali dicevano che le concessioni d'acqua o si riguardano come compre e vendite di una certa quantità d'acqua, ovvero quale fitto dell'uso della medesima (4); per lo che sotto tale influenza sanzionatosi l'art. 664 di tale Codice (corrispondente a questo articolo 649), fu comminata la *pena del risarcimento dei danni-interessi verso gli utenti* (5). Qualche illustre interprete era dello stesso avviso (6). Ma il Codice Civile Italiano ha voluto invece ritenere la presa d'acqua come una vera servitù, siccome è pure indicato nell'art. 619, e perciò ha soppresso in questo articolo le parole che leggevansi nell'art. 664 Codice Albertino, che si riferivano al risarcimento dei danni-interessi.

Per verità il novello Codice si è molto bene apposto, perchè, oltre alla generale osservazione sarebbe stato inopportuno sanzionar le regole di un contratto in questa sezione che versa sul modo di esercitare la servitù, si sarebbe andato incontro a gravi inconvenienti se la concessione si fosse riguardata, sia come vendita di una certa quantità d'acqua, sia come fitto dell'uso della medesima. Se si fosse trattato di un contratto puro e semplice di vendita d'acqua e non di servitù, la legge avrebbe stabilito una servitù sopra la persona a vantaggio del fondo, mentre quando si tratta d'obbligo per-

(1) Romagnosi, *Ragion civile delle acque.* Ragione dell'opera, § 9.
(2) Romagnosi, *Condotta delle acque,* § 1114.
(3) Leggasi pure quant'altro ne dice Romagnosi ai §§ 1650 e seguenti.
(4) *Motivi del Codice Civile Albertino,* pag. 595, vol. I.
(5) Vedi i testi di confronto di questo articolo di sopra riportati.
(6) Scialoia, *Commentario alla Procedura Civile degli Stati Sardi,* § 982, vol. I, parte 2.

sonale di fare, non se ne ottiene la liberazione con l'abbandono della cosa sopra cui quell'obbligo dovrebbe esercitarsi, come accade per le servitù (art. 643), ma conviene personalmente adempierlo o sottostare ai danni-interessi, e perciò quest'obbligo potrebbe perpetuarsi e passare ai successori a titolo universale e particolare, senza che questi abbiano in poter loro il modo di liberarsene. Ora se ciò è condannato dai principii inviolabili della libertà e dignità umana, quando fosse il risultato di una convenzione, perchè e come non lo sarà, quando provenisse dalla legge? Se poi si fosse trattato di fitto, non avrebbe potuto avere una durata più lunga di anni trenta (art. 1571, Cod. Civ.), mentre ridotta la cosa a servitù, l'acqua può concedersi in perpetuo o per cento, cinquanta, trenta, dieci anni.

Nè fa ostacolo che il legislatore nell'art. 650, il quale segue questo articolo, nel dettare le sue prescrizioni a proposito di concessione di acqua, quando fissa il corrispettivo di tale concessione in caso di deficienza d'acqua, parli di *fitto* e di *prezzo;* perciocchè niuna legge ordina il modo di stabilire questo corrispettivo, e niuna legge condanna che sia determinato a prestazioni annue e mensili, come nelle locazioni dei fondi rustici e delle case, e perciò era naturale che da questo contratto si prendesse il nome di *fitto*, come dalla vendita quello di *prezzo* (1).

Per altro tale obbligo del concedente dell'acqua è limitato al solo canale dispensatore, cioè, come dice l'articolo, *sino al punto in cui ne fa la consegna* (2).

Questo punto è precisamente quello in cui l'acqua passa dal canale dispensatore nei canali derivatori. Ed alla formazione e manutenzione di questi canali derivatori sono esclusivamente tenuti gli utenti ossiano concessionarii, senza che nè il dispensatore nè i proprietarii dei fondi pei quali si desse il transito all'acqua debbano contribuire

---

(1) Questi argomenti son dettati dall'illustre Pacifici Mazzoni, il quale sostiene che il nuovo Codice sanzioni per la presa d'acqua una vera servitù. — Vedi Comm. a questo art., Num. 386 a 390. — Egli per altro non avverte la soppressione delle parole — *sotto pena del risarcimento de' danni verso gli utenti* — che leggevansi nell'art. 664 Codice Albertino, e che non veggonsi riportati in questo art. 649 che vi corrisponde: la qual soppressione avvalora di molto le ragioni da lui esposte.

(2) Per due maniere può esser fatta la consegna dell'acqua, La prima col farla trascorrere dal canale o fonte dispensatore alla bocca del canale derivatore, lasciando che l'utente la conduca ai fondi proprii, attraversando gl'intermedii. La seconda consiste nel porre a carico del dispensatore di dar l'acqua sul luogo dell'impiego ad un tale determinato tempo, rimanendo a carico di lui ogni ritardo, ogni accidente, ogni dispersione, ed ogni altro motivo di reclamo per parte dell'utente medesimo. Or fra queste due maniere qual è quella che, in mancanza di espressa convenzione, deve aver luogo nella dispensa delle acque d'irrigazione? Deve aver luogo la prima come meno gravosa. Il padrone del canale dispensatore avviando l'acqua nella bocca del canale derivatore adempie una formale tradizione, per mezzo della quale l'utente acquista il dominio ed il possesso dell'acqua convenuta, in modo che essa rimane interamente a sua disposizione, senza che il dispensatore debba avere alcun altro carico. — Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 1225 a 1232.

alle spese relative a cotesti acquedotti. Si osserva in questa parte il principio generale che — *in omnibus servitutibus refectio ad eum pertinet qui sibi servitutem asserat, non ad eum cujus res serviat* (1).

Se non che il concedente non solo è tenuto alla formazione e manutenzione del canale dispensatore, ma altresì, come dice questo articolo, ad usare la dovuta diligenza, custodia, e vigilanza, affinchè la derivazione e la regolare condotta dell'acqua sieno a tempi debiti effettuate. Quest'obbligo ha la stessa origine e la stessa ragione di quello di fare e mantenere le opere.

Or in caso di deficienza d'acqua, quali saranno i dritti dell'utente, quali i doveri del concedente? La risposta è nel seguente art. 650.

Art. **650**. Il concedente dell'acqua però, se giustifica essere la deficienza della medesima avvenuta naturalmente, od anche per un fatto altrui che non possa in alcun modo essere a lui nè direttamente nè indirettamente imputato, non è tenuto al risarcimento dei danni, ma soltanto ad una diminuzione proporzionata del fitto o prezzo pattuito, tuttora da pagarsi, od anche già pagato, salvo al concedente ed al concessionario il diritto pei danni verso gli autori della deficienza.

Quando gli stessi autori sieno convenuti dagli utenti, questi possono obbligare il concedente ad intervenire nel giudizio, e a coadiuvarli con tutti i mezzi che sono in suo potere a conseguire il risarcimento dei danni da chi diede causa alla deficienza.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 665. Se però il concedente dell'acqua giustificherà essere la deficienza della medesima avvenuta naturalmente, od anche per altrui fatto, il quale non possa in alcun modo essere a lui nè direttamente, nè indirettamente imputato, non sarà egli in tali casi tenuto al risarcimento dei danni verso gli utenti danneggiati; ma soltanto ad una diminuzione proporzionata sul fitto, o corrispettivo pattuito, tuttora da corrispondersi, od anche già corrisposto, salva ad entrambi la ragione dei danni verso gli autori della deficienza. Nel secondo dei contemplati casi però il concedente, ove gli utenti ne lo richiedano, sarà pure tenuto ad intervenire nel giudizio per comunicare loro le sue azioni, se vi è luogo, e coadiuvarli con tutti i suoi mezzi proprii, perchè possano i medesimi ottenere il risarcimento dei danni da chi diede luogo alla deficienza.

---

(1) L. 6, § 2, ff. *si servitus vindicetur*. — Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 1114 e 1115.

Fonti e motivi.

Due specie generali di servitù si possono stipulare in materia di dispensa d'acqua.

La prima è la perpetua, la seconda la temporanea. Dato il bisogno permanente d'irrigare o di far muovere un opificio, si può ricercare una data corrente di tanti moduli d'acqua in perpetuo. Questa specie di servitù si suole stabilire dai veri proprietarii dei fondi bisognosi, o degli edifizi destinati in perpetuità ad un dato ufficio: i mulini occupano tra questi un posto precipuo. La seconda specie di servitù suole verificarsi quando il bisogno non è permanente.

Prendendo una ragione d'acqua in perpetuo si corrisponde necessariamente un dato prezzo, il quale può essere soddisfatto in due maniere diverse. La prima con lo stabilire e col pagare il capitale importante la erogazione perpetua ad un solo tratto. L'altra è di costituire un'annua prestazione corrispondente all'erogazione pattuita: questo modo di soddisfare chiamasi volgarmente *livello*.

Quanto alle erogazioni temporanee, in esse si può stabilire o un prezzo totale fin dal principio, ovveramente un'annua prestazione simile a quella delle perpetue. La differenza consiste solamente nella limitazione del tempo, il quale nelle perpetue riesce indefinito e nelle temporanee determinato.

Invece della prestazione di danaro si possono stabilire prestazioni di derrate. Tal è quella usata per le risaie da molti padroni pei così detti *cavi dispensatori*. Essi, invece di danaro per l'acqua ricevuta, pattuiscono che dall'utente venga prestata una quota parte del prodotto che deriva dalla risaia posta sott'acqua.

Ma l'acqua può mancare. Questo inconveniente, che avviene spesso nel colmo dell'està, può essere prodotto da tre cause: 1ª Dall'abbassamento naturale delle acque, o da ogni altro accidente naturale; 2ª dal fatto altrui, cioè dire da diversione o da usurpazione; 3ª da mancanza di opere necessarie per la condotta o per la conservazione delle acque, val dire per difetto di spurgo, di lunata, e di mantenimento del fiume, del letto, delle dighe, delle paratoie, scaricatori, ecc., o dal non essersi usata dal concedente la dovuta diligenza, custodia e vigilanza.

Avvenendo i due primi casi, con qual diritto pretender si potrebbe dagli utenti di accagionarne il concedente, o di farlo soggiacere ai danni che loro ne fossero derivati? In ogni dispensa di acqua entra una considerazione di sorte, poichè la prestazione di quell'elemento è tutt'altro che una cosa assicurata non solo in perpetuo, ma eziandio per un certo tempo.

Il concedente può bensì promettere il fatto proprio, ma non quello del cielo, della terra e delle stagioni. Egli può guarentire da ogni colpa e perfino negligenza tanto di sè, quanto dei suoi dipendenti,

ma non può guarentire nè dalla siccità straordinaria, nè dai terremoti, nè da altri disastri, che formano i casi di forza maggiore, nè dalle frodi, usurpazioni, o perturbazioni di terze persone. Qual sarà dunque la conseguenza delle mancanze o diminuzioni d'acqua provenienti o da forza maggiore o da fatto estraneo al concedente? Se non v'ha convenzione contraria, è giusto che il dispensatore subisca (come dice questo articolo) una diminuzione proporzionata del fitto o prezzo pattuito (1), tuttora da pagarsi od anche già pagato, salvo a lui ed al concessionario il diritto pei danni verso gli autori della deficienza.

Ma ciò importa disturbi, spese, controversie, e spesso estimazioni perplesse, le quali non soddisfano certamente al migliore interesse dell'utente. Dall'altra parte poi se, in considerazione di questa illusoria manutenzione dell'acqua, il dispensatore esige un maggior prezzo, questo in tutti gli anni nei quali non accade disastro veruno, viene goduto dal dispensatore medesimo, senza che l'utente ne riporti un corrispettivo reale. Si può dire soltanto che l'utente abbia pagato con danaro contante la semplice paura di un caso meramente possibile. Rimane dunque esser cosa più provvida il pagare a *livello* l'acqua ricevuta, e regolare il pagamento a norma della dispensa effettivamente ottenuta. Sarà perciò buon consiglio quello di contemplare anticipatamente la diminuzione come contingibile, e di convenire che accadendo si pagherà tanto di meno, o si pagherà nulla, a proporzione o della diminuzione o della mancanza totale dell'acqua (2).

Per altro il più delle volte accade il terzo caso di sopra mentovato, cioè la deficienza d'acqua proviene dalla mancanza di opere o dalla mancanza di diligenza cui è tenuto il concedente ai termini del precedente art. 649, e ciò procede, o direttamente per suo fatto o per sua colpa, o indirettamente per fatto o colpa di coloro di cui egli è l'autore ed in certo modo tenuto a rispondere. Il mal governo che talvolta suol farsi dell'acqua, la mancanza della debita diligenza, custodia e sorveglianza, l'inesecuzione delle opere necessarie, e più di tutto l'avidità del guadagno, e le troppo moltiplicate ed estese concessioni per cui il volume di acqua non può sopperire ai bisogni di tutti, sono, come l'esperienza insegna, i casi ordinarii donde la deficienza procede (3). Or se il concedente abbia mancato a tali doveri, egli è tenuto verso gli utenti dell'acqua alla diminuzione del fitto o

---

(1) Per le parole *fitto* e *prezzo* adoperate dalla legge in questo articolo, vedi quanto è detto sotto l'articolo precedente.

(2) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§. 650 a 656. — Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 21. — Vedi pure Vigliani, *Appendice sulla presa d'acqua nella traduzione del Corso di Dritto Civile di Duranton*, pag. 474 e 475, vol. 3.

(3) *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 595, vol. 1.

prezzo pattuito ed al risarcimento dei danni, e soltanto può dispensarsi dal continuare a prestare la servitù abbandonando il fondo.

Possono per altro gli utenti per la deficienza loro accaduta per fatto di terze persone convenire gli stessi autori della deficienza. Costoro potrebbero essere altri utenti, i quali lungo un naviglio od altro grandioso canale si contano talvolta a centinaia e migliaia, e potrebbero eccepire di non aver contrattato con quelli, nè fatto opera sul fondo di quelli, ma del concedente il quale è un terzo cui ogni utente non può pretendere di rappresentare. Fu perciò aggiunto a questo articolo il capoverso che vi si legge, e nel quale si stabilisce che quando gli stessi autori siano convenuti dagli utenti, questi possono obbligare il concedente ad intervenire nel giudizio e a coadiuvarli con tutti i mezzi che sono in suo potere a conseguire il risarcimento dei danni da chi diede causa alla deficienza. Si volle mettere in grado l'utente danneggiato dal fatto di un terzo di potere agire contro il medesimo, valendosi delle azioni competenti al dispensatore, e non si credè opportuno d'imporre a costui di unire le sue istanze a quelle dell'utente, potendo nascere l'inconveniente che l'utente supponga proveniente il danno da uno, ed il dispensatore ne creda autore un altro (1).

Art. **651**. La deficienza dell'acqua deve sopportarsi da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui accade tale deficienza, salvo il diritto al risarcimento dei danni o alla diminuzione del fitto o prezzo, come nell'articolo precedente.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 666. La deficienza dell'acqua deve soffrirsi da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui accade tale deficienza, salva ragione al risarcimento dei danni o diminuzione di fitto o corrispettivo come sopra.

Fonti e motivi.

Essendosi regolati coi due articoli precedenti i rapporti tra il dispensatore e gli utenti nel caso di deficienza d'acqua, bisognava determinare da chi degli utenti questa deficienza dovesse essere sopportata. E vi si è provveduto con questo e col seguente articolo.

La deficienza dell'acqua, sia che provenga da causa naturale, o da

---

(1) *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 594, 595 e 596, vol. 1.

fatto altrui, deve sopportarsi da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui accade tale deficienza. La considerazione della sorte, che, come si è avvertito nell'art. 650, entra sempre in ogni dispensa d'acqua (1), ed il principio di dritto che l'azione di danno, e per conseguenza la sofferenza di esso, compete a colui *cujus interest*, giustificano pienamente codesta disposizione di legge (2).

Per altro è sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni o alla diminuzione del corrispettivo, a norma dell'art. 650.

Art. **652**. Fra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve sopportarsi prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e fra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente.

È sempre salvo il diritto al risarcimento dei danni verso chi diede causa alla deficienza.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 667. Fra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve sopportarsi prima da quelli che sono appoggiati a titolo o possesso più recente: fra utenti in ciò uguali sarà a carico dell'inferiore.

È sempre salva la ragione dei danni verso chi diede luogo alla deficienza.

Fonti e motivi.

Si è veduto nel precedente articolo che la deficienza dell'acqua deve sopportarsi da chi ha dritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui accade tale deficienza.

Ma se in quel tempo gli utenti fossero parecchi, chi dovrà sopportarla? Tutti pro rata, o un solo fra essi?

Sarebbe stato certamente più consentaneo ai principii di equità che tutti ne risentissero. Ma si sarebbe andato incontro a gravi difficoltà, ed alcune volte sarebbe accaduto che la divisione delle acque fosse dannosa all'utente superiore, senza apportar sollievo all'inferiore, e non avesse così altro risultato che pregiudicarli entrambi (3).

In tale stato di cose a chi tra gli utenti doveasi dar la preferenza? Si ricorse al principio della priorità nel tempo (poichè le concessioni posteriori s'intendono fatte senza danno delle anteriori, arg. dall'ar-

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 654 e 655.

(2) L. 11, § 10. L. 17, ff. *ad legem Aquiliam*, L. 2, ff. *si quadrupes pauperiem fecisse dicatur*.

(3) *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 596, vol. 1.

ticolo 615), ed in parità di data alla posizione dei terreni (1), e si stabilì che fra diversi utenti la deficienza dell'acqua deve sopportarsi prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e fra utenti in parità di condizione dall'ultimo utente, cioè dall'inferiore. In tutti i casi però resta salva la ragione dei danni contro chi diede causa alla deficienza.

Art. **653**. Quando l'acqua sia concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, coll'obbligo della restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.

Art. **654**. Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque sotto pretesto di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva od un diverso corpo, ma deve lasciarli nella totalità discendere a favore del fondo dominante.

Art. **655**. La servitù degli scoli non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo, di cambiarne la coltivazione, ed anche di abbandonarne in tutto o in parte la irrigazione.

Art. **656**. Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione o l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità sarà determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto il debito conto di tutte le circostanze.

TESTI DI CONFRONTO

Non ve ne sono.

Fonti e motivi.

Dopo che il Codice ha indicato negli articoli 637 e 638 il modo con cui si stabilisce la servitù degli scoli, passa ora in questi articoli 653, 654, 655 e 656 a regolarne l'esercizio.

Or, codesti quattro articoli, nuovi nel Codice Civile Italiano e di difficile interpretazione, perchè la locuzione di essi è poco esatta, furono tratti dall'opera del Giovanetti, il quale a sua volta ebbe a norma il Romagnosi e la giurisprudenza.

---

(2) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 22.

A darne un'idea chiara, giova riportare letteralmente le parole di quello.

« Fin qui noi abbiamo trattato della servitù che s'impone ad un fondo, ed abbiamo visto che le colature non sono dovute ai vicini inferiori che nel caso in cui essi hanno acquistato il dritto di derivarle con la convenzione, oppure con la prescrizione (1). Ma questa derivazione è la conseguenza della servitù, non è la servitù stessa. Le acque non sono sottoposte ad alcun vincolo: esse non subiscono la legge della servitù se non quando cadono sul fondo servente. Da ciò la natura condizionale di siffatta servitù, sia che si tratti d'acque pluviali, sia che si tratti di colature provenienti da un'irrigazione. Le prime possono essere divertite da ogni proprietario superiore al fondo servente, le seconde non sono dovute che fino a quando piaccia al proprietario del fondo servente d'irrigare questo stesso fondo: è lecito a lui di non farlo (2). Esso può anche estendere l'irrigazione ad altri fondi, e diminuire così le colature che è obbligato di trasmettere al vicino (3).

« Se, al contrario, la servitù s'impone non alle colature considerate come una produzione artificiale dell'irrigamento, o accidentale della pioggia, ma alle acque vive, perchè il loro avanzo passi al vicino dopo un determinato uso, allora la quistione si presenta sotto un aspetto differente. Il proprietario del fondo non è più proprietario dell'acqua, egli non ne è che l'utente, e non può servirsene che nel limite della convenzione o del possesso. Egli è il padrone di servirsi o di non servirsi dell'acqua di cui ha acquistato o si è riserbato l'uso; ma deve sempre lasciarla discendere sul fondo del vicino dominante, e non può nè estendere la sua irrigazione, nè cambiare la coltura antica in danno di questo stesso vicino.

« I carichi che pesano sulle acque vive possono essere di tre maniere.

« La prima si ha quando il proprietario dell'acqua viva ha conceduto gli avanzi della sua acqua, dopo un uso determinato.

« La seconda viene per la cessione fatta dell'uso dell'acqua viva, o al proprietario di questa stessa acqua, o ad un vicino intermedio per un fondo determinato, col carico di restituire inferiormente gli avanzi o colature.

« In fine la terza proviene da ciò che la natura particolare d'una data acqua non comporta che il primo utente ne acquisti la proprietà assoluta.

« Nel primo caso è il proprietario stesso dell'acqua che è spogliato

---

(1) Si riporta a quanto ha detto relativamente agli articoli 637 e 638.

(2) Pecchio, *De aquaeductu*, lib. II, capo IX, quest. 3, num. 33. — Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 1252 e seguenti.

(3) Decis. del Senato di Torino 20 aprile 1820, 23 aprile 1822, 30 gennaio 1832 e 21 febbraio 1833.

del diritto di disporne. Non è più il suo fondo che è sottoposto al carico delle colature, è l'acqua stessa che è dovuta dopo un determinato servizio.

« Nel secondo caso il proprietario del fondo dominante non ha acquistato diritto sulle acque altrui che per un uso limitato e con la condizione inseparabile di restituire gli avanzi o colature.

« Il terzo caso avviene quando per la natura dell'acqua non se ne può acquistare la proprietà, cioè dire quando la si deriva da un fiume o da un torrente pubblico.

« È chiaro allora che il primo derivatore non ha prescritto se non un semplice uso determinato, *tantum praescriptum quantum possessum*, e che non potrebbe disporre a pregiudizio di chi è egualmente in possesso di profittarne dopo di lui. Questa massima è giusta, perchè l'uso successivo dell'acqua pubblica dimostra da sè che il primo utente non ha mai avuta l'intenzione di prescrivere la proprietà. Essa è anche necessaria per proteggere gli stabilimenti esistenti che non riposano se non sopra un possesso immemorabile. Forse v'era un titolo comune in forza del quale tutti gli utenti avevano acquistato i loro diritti: non bisogna che la perdita facilissima di questo titolo dia la facoltà all'utente favorito dalla situazione dei luoghi di togliere agli altri i vantaggi di cui hanno essi sempre goduto insieme. Questo utente in mancanza di titolo scritto non ha che la prescrizione ad invocare, e la prescrizione che è comune agli altri non gli dà che il semplice uso di un'acqua pubblica con carico di trasmissione.

« Se nella servitù che s'impone direttamente all'acqua viva il vicino superiore non può eccedere l'uso convenuto o posseduto, si deve togliere al proprietario del fondo servente ogni pretesto allorchè irriga per non adempiere la sua obbligazione. Sovente si trovano persone che quando introducono nuove acque e le impiegano ad irrigare una parte separata del fondo servente pretendono che possono disporre delle colature di questa parte del fondo. Dicono essi che il vicino proprietario del fondo dominante non vi perde nulla: al contrario, ch'egli vi guadagni, perchè l'acqua che serviva all'irrigazione del fondo intiero non serve più che ad una parte, e non se ne consuma che una minore quantità. Aggiungono che non è giusto che il vicino proprietario del fondo dominante unisca ancora a questo vantaggio quello delle colature dell'acqua nuovamente introdotta. La risposta è facile. Non v'ha acqua che sia soggetta a servitù. L'acqua, sia antica, sia nuova è perfettamente libera. Le colature non sono dovute che dal fondo sulle cui parti il suo proprietario non può cancellare l'impronta della servitù.

« Non dissimulo che questo rigore non è utile ad alcuno. Il proprietario del fondo servente, a vece di accrescere la sua irrigazione, anche quando il suo interesse l'esiga, si studia di economizzare la sua acqua, ed assorbirne quel tanto che gli è dato, acquistandone il meno possibile. Più l'arte agricola progredisce verso il meglio, meno di co-

lature discende in favore del vicino, il che nuoce sovente a tutte e due, e suscita delle contestazioni.

« Ed allorchè ne avviene qualcuna, io ho consigliato sempre la liberazione della servitù mediante una quantità fissa d'acqua. Le due parti se ne sono sempre trovate benissimo. I magistrati, quando dei minori o stabilimenti di beneficenza o beni della Chiesa sono stati interessati in somiglianti quistioni, approvano senza più questo espediente. Non potrebbe esso respingersi se non per capriccio o gelosia. Conseguentemente opino che nell'interesse della libertà agricola, che è preziosa, la legge potrebbe stabilire il riscatto di tale servitù alle condizioni indicate.

« Le conchiusioni che seguono dal rapido esame che abbiamo fatto sono:

« 1° Che l'obbligazione di lasciar discendere in favore altrui le colature non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di disporre a suo piacimento dell'acqua viva, di cambiare la coltura di questo fondo e desistere dall'irrigarlo.

« 2° Che l'uso concesso, riservato o posseduto dell'acqua viva, allorchè è accompagnato dalla trasmissione delle colature in favore del vicino, non può oltrepassare i limiti della convenzione o del possesso.

« 3° Che l'impiego di una maggior quantità d'acqua per l'irrigazione di un fondo soggetto alla servitù delle colature non autorizza il suo proprietario a divertire la più piccola parte di queste colature medesime.

« 4° Che tuttavolta il proprietario di un fondo soggetto alla servitù delle colature può riscattarsene mediante una quantità fissa di acqua corrente per un dato tempo, che i tribunali determineranno, tenendo conto di tutte le circostanze » *Régime des eaux*, § 36 (1).

Or, il progetto del Codice Civile Italiano presentava l'articolo 655 nei seguenti termini:

« Il possesso anche per trent'anni degli scoli scompagnato da ti-
« tolo non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di cam-
« biare la coltivazione del suo fondo, ed anche di abbandonare in
« tutto o in parte la irrigazione. »

La relazione governativa ne dava queste ragioni:

« Fu stabilito che la servitù degli scoli non possa impedire al pro-
« prietario del fondo da cui derivano di cambiare la coltura e abban-
« donarne anche l'irrigazione, quando però tale diritto trovasi sol-
« tanto fondato sul possesso non accompagnato da titolo. Mancandovi
« il titolo, non si può conoscere se per l'acquisto del diritto agli scoli

(1) Tutte codeste idee sono bene rischiarate dal Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 991 a 995, 1245 a 1259. — Per la differenza tra le *acque vive* e le *acque morte* vedi la stessa opera di Romagnosi, §§ 577 a 580.

« siasi pagato un prezzo: invocandosi il solo possesso, deve anzi sup-
« porsi che non ne venne pagato alcuno. Epperciò, se quel diritto
« può mantenersi finchè dura lo stesso stato di cose in cui fu acqui-
« stato, esso non può impedire al proprietario del fondo superiore che
« non ha assunto alcuna obbligazione in proposito, di mutare la col-
« tura del medesimo. »

La Commissione Senatoria, appena accennando nella relazione che il progetto ministeriale aveva aggiunto alcune nuove disposizioni riguardo agli scoli delle acque, mutò la dizione dell'articolo nell'altra seguente:

« La servitù degli scoli acquistata col solo possesso non toglie al
« proprietario del fondo servente il diritto di cambiare la coltivazione
« del suo fondo, ed anche di abbandonarne in tutto o in parte la ir-
« rigazione. »

Nella Commissione legislativa *Mancini* propose sopprimere in tale articolo le parole — *acquistata col solo possesso* — e di aggiungere dopo le parole — *il diritto* — le seguenti altre — *di usare liberamente dell'acqua a vantaggio del suo fondo.*

Laonde per tale proposta dovea esaminarsi la quistione se la servitù degli scoli sia d'ostacolo a che il proprietario del fondo servente utilizzi, come meglio stima, le acque che scorrono nel suo fondo, o cambiando la coltivazione del medesimo, o con abbandonare anche in tutto o in parte l'irrigazione, e faccia sì che il fondo dominante non riceva più gli scoli, o li riceva in minor quantità: e se debba distinguersi tra il caso in cui cotale servitù sia stata acquistata con titolo, ovvero semplicemente con la prescrizione.

Fu osservato che in qualunque modo venga costituita questa servitù, ossia tanto nel caso che sia stata acquistata con titolo, quanto in quello che sia stata acquistata per mezzo della prescrizione, consiste sempre in un diritto eventuale, ossia sottoposto all'interesse del proprietario del fondo servente, senza che possa mai impedirgli di coltivarlo come più gli aggrada, nè di fare dell'acqua quell'altro uso che più gli convenga, purchè non la disperda per emulazione, o non ne faccia distrazione in favore altrui.

« È per sè evidente, dice il Romagnosi, che la facoltà di godere
« degli scoli, e quindi la servitù sia contrattuale, sia posseduta, ripo-
« serà intieramente sopra di una condizione dipendente dalla volontà
« altrui, talchè dovrà sempre dirsi che il padrone della servitù godrà
« della ragione degli scoli solamente nel caso che si effettui l'irriga-
« zione del fondo superiore » (1).

È adunque condizionata sia che ella venga costituita per titolo, sia che si acquisti col solo possesso.

---

(1) *Condotta delle acque*, § 1253.

Ma si obbiettò che riconosciuta la libera facoltà in colui che ha concessa anche per titolo e mediante corrispettivo la servitù degli scoli, potrà l'indomani stesso cambiare la coltivazione del suo fondo, o usare dell'acqua in modo che la servitù da lui concessa rimanga affatto illusoria, la qual cosa sarebbe ingiusta ed immorale, nè potrebb'essere favorita dalla legge. E si rispose che l'interesse stesso del proprietario del fondo servente rende ben poco probabile, per non dire impossibile, siffatta ipotesi, e che in ogni caso basterebbero i principii generali sulla emulazione a guarentire la moralità e le ragioni di colui che ha acquistata la servitù.

Pertanto la Commissione legislativa adottò la proposta *Mancini*.

Si osservò inoltre che, siccome senza dubbio quando siffatta servitù sia costituita per titolo, sarà pur sempre in facoltà dei contraenti il convenire che il proprietario del fondo servente non possa mai per nessun caso privare il proprietario del fondo dominante degli scoli una volta promessi, sarebbe stato opportuno aggiungere nell'articolo le parole seguenti: *salvo patto contrario, salve le condizioni speciali*, o simili. Ma si replicò che non era necessario aggiungere alcuna riserva per il caso di stipulazione contraria, perchè non è oggetto di dubbio, anche senza che la legge lo dica, che le parti possono sempre con patti contrari derogare a queste regole (1).

Art. **657**. Coloro che hanno interesse comune nella derivazione, e nell'uso dell'acqua, o nella bonificazione o nel prosciugamento dei terreni, possono riunirsi in consorzio, affine di provvedere all'esercizio, alla conservazione ed alla difesa dei loro diritti.

L'adesione degl'interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da scritto.

Art. **658**. Costituito il consorzio, le deliberazioni della maggioranza di esso nei limiti e secondo le norme stabilite nel regolamento relativo, avranno il loro effetto in conformità dell'art. 678.

Art. **659**. La formazione di tale consorzio può anche venire ordinata dall'autorità giudiziaria sulla domanda della maggioranza degli interessati, e sentiti sommariamente gli altri, quando si tratti dell'esercizio, della conservazione e della difesa di diritti comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave danno. In tal

(1) Commiss. Legisl., Seduta 10 maggio 1865. — Vedi quanto è detto sotto gli art. 606, 657 e 658.

caso il regolamento proposto e deliberato dalla maggioranza è pure soggetto all'approvazione dell'autorità giudiziaria.

Art. **660**. Lo scioglimento del consorzio non ha luogo se non quando sia deliberato da una maggioranza eccedente i tre quarti, o quando potendo la divisione effettuarsi senza grave danno, essa venga domandata da qualunque degli interessati.

Art. **661**. In tutto il rimanente si osserveranno per tali consorzi le regole stabilite per la comunione, la società e la divisione.

TESTI DI CONFRONTO

Non ve ne sono.

Fonti e motivi.

La facoltà di costituire consorzi era già riconosciuta in Italia da leggi diverse che vi avevano vigore. Si fece un passo più avanti consigliato dal Giovanetti. Si resero obbligatorii, sulla richiesta della maggioranza degl'interessati quando si tratta dell'esercizio, della conservazione e della difesa di diritti comuni, dei quali non sia possibile la divisione senza grave danno.

La potenza dell'associazione è così grande, così universalmente riconosciuta, che anche negl'interessi privati vuol essere favorita, provvedendosi a che il capriccio e l'indifferenza di pochi fra gl'interessati non sia di ostacolo al vantaggio certo di molti.

Niun dubbio che la legge civile deve esser cauta nell'ammettere il sistema delle maggioranze, perchè esse costituiscono una violenza alla volontà di quelli che sono in minor numero. Ma trattandosi di interessi comuni nella derivazione o nell'uso dell'acqua, nella bonificazione o prosciugamento di terreni paludosi, e perciò di operazioni aventi un vantaggio materiale ed evidente, era questo uno dei casi in cui il rigore del diritto doveva cedere al principio di convenienza. Si ebbe però cura di tutelare anche gl'interessi della minoranza richiedendo l'intervento dell'autorità giudiziaria, per la formazione coattiva e pel regolamento del consorzio (1).

L'articolo 678, cui si riporta l'articolo 658, è così concepito:

678. « Per l'amministrazione e pel migliore godimento della cosa « comune, le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti sono « obbligatorie anche per la minorità dissenziente.

---

(1) Rel. del ministro Pisanelli sul progetto del Codice Civile Italiano. — Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 37.

« Non vi è maggioranza se non quando i voti che concorrono « alla deliberazione, rappresentano la maggiore entità degl'interessi « che costituiscono l'oggetto della comunione.

« Se non si forma una maggioranza, o se le deliberazioni di essa « risultano gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, l'autorità « giudiziaria può dare gli opportuni provvedimenti, ed anche nomi- « nare all'uopo un amministratore. »

Si sarebbe voluto che fossero più estesi i poteri attribuiti alla maggioranza dei comunisti, ma prevalse l'opinione che attribuendo alla maggioranza il diritto di obbligare la minoranza non solo nell'amministrazione e nel godimento della cosa comune, ma anche in tutte le altre controversie, si lederebbero i diritti di proprietà, la qual cosa sarebbe esorbitante.

Neppure si credè aderire alla proposta fatta che per costituire la maggioranza non dovesse riguardarsi alla sola entità degl'interessi com'è stabilito in questo articolo, ma ben anche al numero dei comunisti, perchè in fatto di comunione di beni l'unico elemento per costituire la maggioranza deve realmente essere l'entità dell'interesse che ciascheduno ha sulla cosa comune.

Giova intanto avvertire che il secondo capoverso di tale articolo era nel progetto ministeriale concepito nei seguenti termini:

« Se non potrà formarsi una maggioranza, o se le deliberazioni « di essa risultino gravemente pregiudizievoli alla cosa comune, potrà « l'autorità giudiziaria nominare un amministratore non ostante il « disparere dei partecipanti. »

La Commissione Senatoria lo modificò leggermente come giace nel testo, per autorizzare all'occorrenza i Tribunali a dare quei provvedimenti che fossero sufficienti a risolvere le difficoltà ed a far cessare le controversie prima di venire alla misura estrema della nomina di un amministratore, la qual cosa parve equa e nel tempo stesso consentanea al concetto della disposizione contenuta in quel capoverso (1).

Sezione IV.

In qual modo si estinguono le servitù.

Art. **662**. Le servitù cessano quando le cose si trovano in tale stato che non se ne possa più fare uso.

---

(1) Relazione della Commissione Senatoria Italiana sul progetto del Codice civile. Vedi la legge sui lavori pubblici dei 20 marzo 1865 e regolamento per la derivazione delle acque pubbliche degli 8 settembre 1867.

Art. **663**. Le servitù risorgono, se le cose sono ristabilite in modo che se ne possa nuovamente far uso, salvo che sia già trascorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere la servitù. Sotto la stessa limitazione, ricostruendosi il muro di una casa, si conservano le preesistenti servitù.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 703. Le servitù cessano quando le cose si trovano in uno stato tale che non se ne possa più far uso.

Art. 704. Tornano ad aver luogo se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare, purchè non sia trascorso uno spazio di tempo bastante a far presumere estinta la servitù, siccome è detto nell'articolo 707.

LEGGI CIVILI NAPOLETANE — Art. 624. Le servitù cessano quando le cose si trovano in uno stato tale che non se ne possa più far uso.

Art. 625. Tornano ad aver luogo se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare, purchè non sia trascorso uno spazio di tempo bastante a far presumere estinta la servitù, siccome è detto all'art. 627.

CODICE PARMENSE — Art. 552. Le servitù cessano quando le cose si trovano in uno stato tale per cui non se ne possa più far uso.

Art. 553. Tornano ad aver luogo se le cose sono ristablite in modo da poterne usare, malgrado qualunque decorso di tempo.

CODICE TICINESE — Art. 282. Le servitù cessano quando le cose si trovano in uno stato tale per cui non se ne possa più far uso.

Esse sono ripristinate se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare, meno che sia trascorso uno spazio di tempo bastante a far presumere estinte le servitù, come all'art. 284 (col non uso di trent'anni).

CODICE ALBERTINO — Art. 669. Le servitù cessano quando le cose si trovano in uno stato tale per cui non se ne possa più far uso.

Art. 670. Tornano ad aver luogo se le cose sono ristabilite in modo da poterne far uso, eccetto che sia già decorso uno spazio di tempo bastante a far presumere estinta la servitù, come agli articoli 673, 674 e seguenti.

CODICE ESTENSE — Art. 613. Le servitù cessano quando le cose si trovano in uno stato tale che non se ne possa più far uso.

Art. 614. Tornano ad aver luogo se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare, eccetto che sia decorso uno spazio di tempo bastante ad estinguere la servitù, come agli articoli 617, 618, 619.

CODICE AUSTRIACO — Art. 524. In generale le servitù finiscono negli stessi modi coi quali cessano in genere i diritti e gli obblighi, secondo i capitoli terzo e quarto della terza parte.

Art. 525. La servitù s'interrompe se perisce il fondo serviente o dominante; ma quando il fondo o l'edifizio viene restituito allo stato primiero, la servitù acquista il suo precedente vigore.

Fonti e motivi.

Le cause per le quali si estinguono le servitù si possono ridurre a due classi principali. La prima comprende le cause di forza maggiore, e sopra di essa versano questi due articoli 662 e 663. La seconda poi abbraccia le cause consensuali, le quali dipendono appunto dalla volontà delle parti medesime, per lo che conviene esaminare certi fatti sì del proprietario del fondo dominante che del serviente. Diciamo *certi fatti* per indicare che qui non si parla dei patti espressi con cui fra il dominante e il serviente si opera la liberazione della servitù, locchè non importa alcuna difficoltà per il noto principio: *per ea quae fiunt per ea et dissolvuntur*; ma solamente di quegli atti sì positivi che negativi, pei quali è lecito presumere o un volontario abbandono per parte del dominante, o una tacita acquiescenza di lui agli atti contrarii di libertà, praticati dal serviente (1). Di tale seconda classe si terrà ragione negli articoli 666 e 667.

Per diritto romano le servitù cessavano quando le cose si trovavano in tale stato che non se ne potesse più fare uso (2) e risorgevano se le cose erano ristabilite in modo che se ne potesse nuovamente usare (3), ma niun limite di tempo era apposto a questo risorgimento, e però per fatto della legge pareva che tale diritto fosse partecipato anche alla posterità.

Il Codice Civile Austriaco segue all'intutto tali dettami, art. 524 e 525.

Ma nel Codice Civile Francese (art. 703 e 704), seguito dai diversi Codici ch'erano in vigore in Italia, e dal Codice Italiano in questi articoli 662 e 663, mentre si ripetono quelle due regole del romano diritto, le quali eran suggerite dalla sola ragione, come avvertiva il Tribuno Albisson, si appose un limite al risorgimento della servitù.

« La libertà naturale de' fondi, egli diceva, reclamerebbe contro « l'effetto del ritorno allo stato primitivo, se potesse aver luogo dopo « un lasso di tempo indefinito, e non avere altro termine che quello « di questo possibile ritorno. Per la qualcosa con tutta giustizia si « dichiara che la servitù non può più rivivere allorchè è trascorso « uno spazio di tempo sufficiente per far presumere l'estinzione della « servitù. Questo tempo è di trent'anni » (4).

Troppo rendevasi difficile l'esecuzione del ristabilimento della servitù quando questo venisse protratto oltre il limite di trent'anni.

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 1016, 1017 e 1021.

(2) L. 14 e 15, ff. *Quemad. servit. amitt.* L. 23 e 24, ff. *Quibus modis usuf. amitt.*

(3) L. 20, § 11, L. 31 e 33, ff. *de servit. praed. urb.* L. 35, ff. *de servit. praed. rustic.* L. 14 e 18, ff. *Quemad. serv. amitt.*

(4) *Motivi del Codice Civile francese*, vol. 2, pag. 395.

Sfidare in eterno la possanza del tempo è certamente cosa superiore all'umana potenza. Se tutti gli affari civili riposano e si aggirano unicamente sul potere delle pruove autentiche ed indubitate, talchè fuori della sfera del diritto probatorio non v'è più nè sicurezza, nè vero diritto praticabile fra gli uomini viventi in società, è manifesto che in grazia di qualche caso rarissimo, nel quale si fossero conservati e si potessero far valere senza sospetto documenti autentici e luminosi, non valeva la pena di rendere eterno il diritto di far risorgere la servitù, segnatamente a fronte delle difficilissime liti che questa eternità può provocare, e dell'agitazione nella quale può tenere circa la libertà, e quindi sul valore dei fondi campestri. Pertanto l'inferesse sociale ed universale, che suggerì le prescrizioni perentorie, suggerisce pure sotto altro aspetto d'imporre un limite al risorgimento di siffatte servitù perite per forza maggiore, e che per forza maggiore non poterono entro il lungo periodo di un'ordinaria generazione essere risuscitate. Se qui non si può far valere il tacito concorso della volontà degl'interessati, si deve far valere una legge di necessità incolpabile e di pubblico interesse, cioè di comune sicurezza. Così la forza maggiore del caso naturale negli affari della vita umana viene saviamente computata nella legislazione, e vengono conciliati gl'interessi permanenti della vivente società.

Nè con ciò si toglie veramente l'innato diritto quesito a veruna persona, perocchè qui si tratterebbe soltanto dei diritti trasmessi fra l'una e l'altra generazione. Difatti il periodo di trent'anni forma il periodo medio delle umane generazioni. Ora se dentro questo periodo si conservano i diritti degli acquirenti, e se dopo di esso per una considerazione generale si restringono, ne risulta che non viene colpito fuorchè l'ordine successorio, e però la legge dispone entro i limiti della sua competenza (1).

Art. **664**. Qualsivoglia servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo servente.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 705. Qualunque servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente.

LEGGI CIVILI NAPOLETANE — Art. 626. Qualunque servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente.

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 1032 e 1033.

CODICE PARMENSE — Art. 554. Qualunque servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente.

CODICE TICINESE — Art. 283. Qualunque servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente.

CODICE ALBERTINO — Art. 671. Qualunque servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante, e quella del fondo serviente.

CODICE ESTENSE — Art. 615. Qualunque servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente.

CODICE AUSTRIACO — Art. 526. Quando si riunisca in una sola persona la proprietà del fondo serviente e del fondo dominante, cessa da sè la servitù. Che se uno di questi fondi riuniti venga di nuovo alienato, senza che la servitù sia stata nel frattempo cancellata dai libri pubblici, il nuovo possessore del fondo dominante ha il diritto di esercitarla.

Fonti e motivi.

Il Tribuno Albisson, nella seduta del 7 piovoso, anno 12, così disse: « Ella è cosa naturale che l'estinzione della servitù venga effettuata « allorchè i fondi ai quali essa è dovuta, e quello che la deve, vengano « a riunirsi nelle stesse mani. Imperocchè il padrone di due fondi « non ritrae più da ognuno dei medesimi a titolo di servitù i servigi « che gli possono rendere, ma bensì li ritrae soltanto a titolo di pro- « prietà (1).

Non occorrono ulteriori spiegazioni sopra questo modo di estinzione, essendo conseguenza della massima: *res sua nemini servit.*

Art. **665**. Le servitù acquistate dal marito al fondo dotale e dall'enfiteuta al fondo enfiteutico non cessano per lo scioglimento del matrimonio nè per l'estinzione dell'enfiteusi: cessano però quelle che sullo stesso fondo fossero state imposte dalle suddette persone.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 672. Le servitù acquistate al fondo dotale dal marito al fondo enfiteutico da colui che ne ha l'utile dominio, non cessano per lo scioglimento del matrimonio, nè per l'estinzione dell'enfiteusi: quelle però imposte dalle persone suddette sullo stesso fondo cessano per le cause sovra espresse.

CODICE ESTENSE — Art. 616. Le servitù acquistate al fondo dotale dal marito, al fondo enfiteutico da colui che ne ha l'utile dominio, non cessano per lo scio-

---

(1) *Motivi del Codice Civile Francese*, pag. 395, vol. 2.

glimento del matrimonio, nè per l'estinzione dell'enfiteusi: quelle però che sono state imposte dalle persone suddette sullo stesso fondo, cessano per le cause sopra espresse.

Fonti e motivi.

È principio fondamentale che una servitù prediale non può essere imposta o almeno mantenuta, allorchè si contempli la perpetuità, se non da colui presso del quale esiste il pieno dominio e godimento del fondo cui si vuole sottoporre a servitù. Questa regola ha propriamente tutto il suo vigore allorchè si tratta di sottoporre un fondo qualunque ad una servitù, e non quando si tratta di acquistare in favore di un fondo un beneficio mediante il diritto di servitù sopra un fondo altrui. Nelle cose giovevoli non vige il rigore delle cose nocevoli, ossia di quelle cose nelle quali si tratta o d'imporre un onere o di far deteriorare il valore di un nostro bene (1).

Ciò posto, riesce chiaro che se il marito e l'enfiteuta possono acquistare servitù al fondo dotale ed al fondo enfiteutico, non possono imporle se non durante il tempo del loro godimento. Finito questo, se non vi è consenso o ratifica della moglie o del direttario, la servitù si estingue, e trova applicazione la massima: *soluto jure dantis, solvitur jus accipientis.*

Per altro non si creda che la servitù acquistata dal marito e dall'enteuta debba sempre sopravvivere allo scioglimento del matrimonio e dell'enfiteusi, poichè la si potrebbe stabilire in relazione al godimento anzichè in riguardo al fondo, e si avrebbe allora lo stabilimento di una servitù *ad diem* perfettamente lecito (2).

Vedi pure quanto è detto sotto l'articolo 616.

Art. **666**. La servitù è estinta quando non se ne usi per lo spazio di trent'anni.

Art. **667**. Il trentennio, se si tratta di servitù discontinua, comincia a decorrere dal giorno in cui si è cessato di usarne, e se si tratta di servitù continua, dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù.

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 416.

(2) Pacifici Mazzoni, Comm. a questo articolo, §§ 566 e 567.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 706. La servitù è estinta col non uso pel corso di trent'anni.

Art. 707. I trent'anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù o dal giorno in cui si è cessato dall'usarne, se si tratti di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattisi di servitù continue.

LEGGI CIVILI NAPOLETANE — Art. 627. La servitù è estinta col non uso pel corso di trent'anni.

Art. 628. I trent'anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si è cessato dall'usarne, se si tratti di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattisi di servitù continue.

CODICE PARMENSE — Art. 555. Le servitù si estinguono soltanto col non uso pel corso di tempo determinato dalla legge.

Quegli che per tal guisa riacquista la libertà del suo fondo, non abbisogna di giusto titolo, nè di buona fede.

Art. 556. Questo tempo per le servitù continue è di dieci anni fra i presenti e di vent'anni fra gli assenti; e per le servitù discontinue di vent'anni fra presenti e di quaranta fra gli assenti.

Art. 557. I termini sovra esposti cominciano nelle servitù affermative dal giorno del non uso.

Nelle servitù negative, dal giorno in cui il padrone del fondo serviente abbia fatto un atto contrario alla servitù.

CODICE TICINESE — Art. 284. La servitù è estinta col non uso pel corso di trent'anni.

Art. 285. I trent'anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si è cessato di usarne, se si tratti di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù se trattasi di servitù continue.

CODICE ALBERTINO — Art. 673. La servitù è estinta col non uso pel corso di trent'anni.

Art. 674. I trent'anni cominciano a decorrere secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si è cessato dall'usarne, se si tratta di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattas di servitù continue.

CODICE ESTENSE. — Art. 617. Le servitù si estinguono col non uso pel corso di tempo determinato dalla legge.

Quegli che per tal guisa riacquista la libertà del fondo, non abbisogna di giusto titolo, nè di buona fede.

Art. 618. Per le servitù continue il tempo è di anni dieci fra i presenti, e di venti fra gli assenti, e per le servitù discontinue di vent'anni fra i presenti e di trenta fra gli assenti.

Art. 619. I termini sovra esposti cominciano nelle servitù affermative dal giorno del non uso.

E nelle servitù negative, dal giorno in cui il padrone del fondo serviente abbia

fatto un atto contrario alla servitù non contraddetto dal proprietario del fondo dominante.

CODICE AUSTRIACO — Art. 1486. La regola generale che pel non uso si estingue un diritto soltanto dopo il decorso di trenta o quarant'anni deve applicarsi unicamente a quei casi pei quali la legge non stabilisce un termine più breve.

Art. 1488. Il diritto di servitù si prescrive col non uso se la parte obbligata si è opposta all'esercizio della servitù, e quegli cui competeva non ha esercitato il suo diritto per tre anni continui.

Fonti e motivi.

Trent'anni di non esercizio di un diritto, trent'anni di silenzio da parte di colui al quale tal diritto competeva, sono agli occhi della legge la manifestazione sufficiente d'una rinunzia fatta a questo dritto o d'una tacita acquiescenza agli atti contrari di libertà. La legge quindi dichiara che quando si sarà stati trent'anni senza usare di una servitù, questa sarà estinta, e ciò per ogni sorta di servitù (1).

Tuttavia è mestieri che il non uso sia qualificato in modo da provare l'abbandono volontario del diritto acquistato.

Le circostanze per le quali si può affermare essersi verificato cosiffatto abbandono si riducono:

1° Alla scienza e coscienza di possedere il tale diritto, come veramente esiste in tutte le sue particolarità.

2° Alla perfetta libertà di usarne o non usarne a proprio beneplacito.

Per lo che l'ignoranza e l'errore dal canto della cognizione, l'impedimento legittimo, la violenza, o l'impotenza dal canto dell'opera, sono tutte cause per le quali il non uso non equivale al volontario abbandono. Allora il non uso non essendo imputabile al suo autore, non deve nuocere a lui. Spogliare taluno a titolo di tacita rinunzia di un diritto da lui non usato, quando o nol conobbe, o lo conobbe male, o fu impedito dall'esercitarlo, sarebbe un assurdo logico e giuridico, oltre d'essere un'iniquità (2).

La legge dice che il trentennio, se si tratta di servitù discontinua, comincia a decorrere dal giorno in cui si è cessato di usarne, e se si tratta di servitù continua, dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù. Questa distinzione è una conseguenza immediata, necessaria della differenza che passa tra la servitù continua e discontinua, imperocchè la prima esercitandosi da se medesima non può cessare di esercitarsi finchè non le sia fatto impedimento, val quanto dire non siasi fatto un atto contrario alla servitù, e la se-

(1) Vedi quanto è detto sotto l'articolo seguente in fine.

(2) Romagnosi, *Condotta delle acque*, § 1046.

conda consistendo in un fatto dell'uomo, ne cessa l'uso quando l'uomo non fa più alcun atto che ne costituisce l'esercizio.

L'atto contrario alla servitù continua deve consistere in un fatto materiale in un'opera qualunque, che in genere cambi lo stato dei luoghi (L. 1, § 6, ff. *si servitus vindicetur*), e in ispecie deve formare ostacolo all'esercizio della servitù, se è affermativa, e costituire una contravvenzione all'obbligo di non fare, se è negativa. Una dichiarazione qualunque per quanto formale, che facesse il proprietario del fondo servente che egli non intende più averlo soggetto all'esercizio della servitù, non può tener luogo dell'atto contrario richiesto dalla legge (1).

Conviene intanto far due avvertenze.

La prima è che se nel corso del tempo stabilito dalla legge per la perdita del diritto mediante il non uso fosse intervenuto saltuariamente qualche atto col quale si fosse esercitato cotale diritto, questo corso di tempo rimarrebbe interrotto in modo che sarebbe forza ricominciare da capo dall'ultimo atto di uso, e procedere avanti.

La seconda è che, siccome si presume niuno rinunziare senza ragione ai proprii diritti, nè volere gettare il suo, così ne deriva il canone che in fatto di abbandono, quando insorgesse qualche dubbio, si dovrebbe pronunciare a favore del possessore del diritto. Limpido dunque e legalmente provato deve risultare l'abbandono pel non uso, e per conseguenza dev'essere fermamente, concludentemente provato da chi lo asserisce (2).

Veggasi quanto è detto sotto gli articoli 662 e 663.

ART. **668**. Il modo della servitù si prescrive nella stessa guisa che la servitù medesima.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 708. Il modo della servitù può prescriversi come la servitù medesima e nella stessa maniera.

LEGGI CIVILI NAPOLETANE — Art. 629. Il modo della servitù può prescriversi come la servitù medesima e nella stessa maniera.

---

(1) PACIFICI MAZZONI, Commentario agli articoli 666 e 667, §§ 579 e 580. — Vedi pure nello stesso senso PARDESSUS, numero 308, DEMOLOMBE 1006, ZACHARIAE, § 255. — Ma ROMAGNOSI (*Condotta delle acque*, § 1050), muovendo dal principio che la legge non si è spiegata sul modo di far constare dell'*atto contrario*, ammette che basti per esso un atto contradicente notificato immediatamente e personalmente al padrone del fondo dominante.

(2) ROMAGNOSI, *Condotta delle acque*, §§ 1048 e 1049.

CODICE PARMENSE — Art. 558. Il modo di esercitare la servitù va soggetto a prescrizione come la servitù medesima e nella stessa maniera.

CODICE TICINESE — Art. 286. Il modo di usare della servitù può prescriversi come la servitù medesima, e nella stessa maniera.

CODICE ALBERTINO — Art. 675. Il modo della servitù può prescriversi come la servitù medesima e nella stessa maniera.

CODICE ESTENSE — Art. 620. Il modo di esercitare la servitù va soggetto a prescrizione come la servitù medesima e nella stessa maniera.

Fonti e motivi.

Ciò che nel precedente articolo fu detto del tutto si deve applicare anche alla parte, vale a dire che lo stesso principio pel quale si estingue la servitù deve valere per limitarla, modificarla, o variarla nel suo esercizio. Una volta che può prescriversi tutta la sostanza del diritto, con più forte ragione si può prescriverne la misura o la maniera.

Così per esempio, Pietro che aveva il diritto di valersi di sei moduli d'acqua pel corso di trent'anni, non ne piglia che quattro soli. Col non uso parziale dei due moduli lasciati sempre indietro, il padrone del canale dispensatore acquista contro Pietro il diritto di non somministrargliene più che soli quattro moduli. Nè qui si può dire trattarsi di un diritto puramente facoltativo, imperocchè questo argomento varrebbe anche per non estinguere giammai la servitù col non uso. La pratica di Pietro, continuata per tanti anni mostra abbastanza la remissione fatta dei due moduli, qualunque possa esserne il motivo. Dall'altra parte poi il padrone del canale dispensatore acquista la libertà di questa porzione d'acqua, come avrebbe acquistato la libertà sul tutto, se per trent'anni Pietro non si fosse giovato di tutta l'acqua.

Un altro modo cadente sotto la prescrizione riguardante la maniera della servitù si può raffigurare nel seguente esempio: Pietro tiene la bocca del suo canale derivatore, la quale gli somministra sei moduli d'acqua. Paolo restringe questa bocca di modo che non ne escano più che quattro moduli. Passano trent'anni in questo stato senza che Pietro reclami mai la riforma della bocca alterata da Paolo. Ecco un altro modo col quale viene diminnito il diritto di Pietro, e scemata l'acqua da lui acquistata.

Un esempio ancora per riguardo al fondo sul quale fu tracciato il canale. Pietro padrone del canale aveva diritto di tenerlo coverto a suo piacere, affinchè nessuno usasse della sua acqua. Giovanni, padrone del fondo servente, scuopre in un luogo questo canale per abbeverare il suo bestiame. Pietro tace per trent'anni, ed ecco che contro di lui è prescritto un modo contrario per lui utile della imposta servitù.

Ma se l'esercizio del dritto riguarda la totalità di un fondo o può esser fatto in differenti maniere a piacere di colui che gode la servitù, il modo della servitù non viene prescritto che col non uso di tutto il diritto. Così Pietro ha diritto di condurre un'acqua ogni giorno e di estenderla ad un dato fondo. Egli ne usa saltuariamente, e soltanto in una parte del fondo. Pietro non perde il diritto nè dell'acqua quotidiana nè della irrigazione generale del suo fondo. Questa regola è importante specialmente per le servitù discontinue. Se io ho il diritto di passare a piedi, a cavallo, o in vettura, o di passare indistintamente di giorno e di notte nel tuo fondo, basta che io sia passato a piedi e di giorno per conservare il diritto di passare a cavallo, in vettura e di notte.

Qui si possono domandare più cose.

La prima è se i modi della servitù, di cui parla l'articolo, abbraccino i soli modi passivi, o anche gli attivi, cioè quelli solo per alleggerirla, o anche quelli per aggravarla. A tale quistione conviene rispondere che si comprendono sì gli uni che gli altri, quantunque la rubrica del titolo non esprima che i modi coi quali le servitù si estinguono. La ragione è quella dei correlativi, e dell'intervento della prescrizione, che agisce tanto per sollevare quanto per aggravare.

La seconda è quali siano i modi di cui qui si parla. A tale domanda si può rispondere che qui le limitazioni e variazioni contemplate dalla legge sono quelle sole che possono alterare l'interesse e quindi il diritto dei privati, e non quelle che non offendono le ragioni già acquistate.

Così la mutazione della bocca di un canale derivatore, il munire o sguernire un condotto, ed altre tali novazioni, in quanto offendano l'interesse della parte cointeressata, sono i modi presi in considerazione dalla legge. Questi modi sotto un certo aspetto sono vere innovazioni di fatto, che volgarmente appellansi *novità*. Con queste novità si può del pari aggravare che alleggerire la imposta servitù (1).

Ma intanto si avverta che per questo articolo e pel precedente v'ha notevole differenza tra la prescrizione estintiva ed acquisitiva, poichè mentre col non uso si estingue ogni specie di servitù sia continua o discontinua, apparente o non apparente, e quindi anche il modo di esse; la prescrizione acquisitiva della servitù e del modo può aver luogo soltanto nelle servitù continue ed apparenti, sicchè l'aggravio nel modo può verificarsi soltanto per queste e non per le servitù discontinue benchè apparenti, e per le continue ma non apparenti (2).

---

(1) Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 1063 a 1071.

(2) Pacifici Manzoni, Commentario agli articoli 666, 667 e 668, §§ 569, 597 e seguenti.

Art. **669**. La sussistenza di vestigi di opere, colle quali si praticava una presa d'acqua, non impedisce la prescrizione: per impedirla si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edifizio stesso della presa, ovvero del canale derivatore.

Art. **670**. L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dalla convenzione o dal possesso non impedisce la prescrizione.

Art. **671**. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

Art. **672**. La sospensione o interruzione della prescrizione a vantaggio di uno dei comproprietarii profitta anche agli altri.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE FRANCESE — Art. 709. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso fattone da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

Art. 710. Se fra i compadroni vi è alcuno, contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, siccome un minore, conserverà questo il diritto di tutti gli altri.

LEGGI CIVILI NAPOLETANE — Art. 630. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso fattone da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

Art. 631. Se fra i compadroni vi è alcuno, contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, siccome un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri.

CODICE PARMENSE — Art. 559. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da alcuna di esse impedisce la prescrizione per riguardo a tutte.

Art. 560. Se fra comproprietarii vi è alcuno, contro cui non abbia potuto correre la prescrizione, come un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri.

CODICE TICINESE — Art. 287. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso fattone da alcuna di esse impedisce le prescrizione riguardo a tutte.

Art. 288. Se fra i proprietarii vi è alcuno, contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, come un minore, conserverà questi il diritto per tutti gli altri.

Art. 289. La servitù di qualunque sorta che il massaro, conduttore, pigionante od affittuario avesse esercitato o lasciato esercitare sul podere del suo padrone senza titolo preesistente, non può nuocere al proprietario del fondo, qualunque sia il tempo per cui fu esercitata la servitù.

CODICE ALBERTINO — Art. 676. L'esistenza delle vestigia di opere, colle quali si praticava una presa d'acqua, non impedisce la prescrizione: per impedirla si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edificio stesso della presa, ovvero del canale derivatore.

Art. 677. L'esercizio della servitù in tempo diverso da quello che è convenuto, o posseduto, non impedisce la prescrizione.

Art. 678. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatto da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

Art. 679. Se fra i comproprietarii vi è alcuno, contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, come un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri.

CODICE ESTENSE — Art. 621. L'esistenza di vestigia d'opere, colle quali si praticava una derivazione d'acqua, non impedisce la prescrizione: per impedirla si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edificio stesso della derivazione, ovvero del canale derivatore.

Art. 622. L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello che è convenuto, o posseduto, non impedisce la prescrizione.

Art. 623. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso della servitù fatta dall'una di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte.

Art. 624. Se fra i comproprietarii vi è qualcuno contro il quale non abbia potuto correre la prescrizione, come un minore, questi conserva il diritto di tutti gli altri.

Fonti e motivi.

Iscrittosi il principio della indivisibilità della servitù stabilita in favore di una proprietà che appartiene indivisa a più individui, sia nel caso della continuazione del godimento per mezzo di uno dei proprietari, sia quando la prescrizione non ha potuto correre contro uno di essi (art. 671 e 672), non restava che prevenire due difficoltà.

La prima è quella che può sorgere dai vestigi delle opere fatte anteriormente per una presa d'acqua; la seconda che può risultare dall'uso esercitato in un tempo diverso da quello che è stato convenuto o regolato dal possesso.

Conformemente al dritto romano (1) ed all'antica giurisprudenza (2) il nostro Codice civile, seguendo il Codice Civile Albertino, ha deciso che la sussistenza di vestigi di opere, colle quali si praticava una presa d'acqua, non impedisce la prescrizione, e che per impedirla si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edifizio stesso della presa ovvero del canale derivatore (3), e inoltre

(1) L. 10, § 1 e 16, ff. *Quem. serv. am.*

(2) Decisione del Senato di Savoia, 2 luglio 1701. Duboin, *Servitù*, tomo VI, pagina 693.

(3) La legge non esige che tutto l'acquedotto dal suo principio al suo fine sia in istato di servizio, ma che vi sia solamente l'edifizio di presa, ovvero il canale derivatore, secondochè l'acqua si deriva mediante quello o questo. L'edifizio di presa è opera stabile e permanente, stabilito nella sponda del corso o del serbatoio dell'acqua che si ha diritto derivare: il canale derivatore poi è quel canale mediante cui l'acqua si conduce nel proprio fondo: in questo l'acqua può entrare o mediante l'edifizio di presa, o veramente per semplice chiusa che si tolga nel suo principio, o che si collochi a traverso il corso dell'acqua, che mediante il rigonfio prodottosi versi nel canale derivatore che trova aperto. Di qui appare perchè per l'impedimento

che l'esercizio della servitù in tempo diverso da quello determinato dalla convenzione o dal possesso non impedisce la prescrizione.

Giova entrare in alcuni dettagli.

Primamente la quistione de' vestigii non è tanto semplice quanto si potesse credere. Molti uomini astuti hanno nascosto sotterra dei vecchi pezzi d'una chiusa o d'un acquedotto, ed han fatto di essi un mezzo ed un appoggio per invocare una prescrizione che non era ancora acquistata.

Quanto all'altra difficoltà bisogna riflettere al modo della servitù ed ai numerosi imbarazzi che possono sorgere da una falsa interpretazione del titolo. Si sa la distinzione che esiste tra l'acqua d'està, l'acqua d'inverno e l'acqua tornaria. Nella concessione per esempio di due moduli, come si deciderà se la concessione è stata consentita solamente per l'està o per l'està e per l'inverno? Ordinariamente le circostanze locali lasciano nel dubbio. Non si può giudicare se non riportandosene all'intenzione manifestata dall'utente *ex proposito utentis* (1). Ora questa intenzione non si palesa che per l'uso più o meno limitato.

La pratica *observantia*, nella materia delle acque, è stata sempre considerata come la regola suprema dell'interpretazione; questa pratica può essere o semplicemente *interpetrativa* o *prescrittiva*, e la sanzione legislativa di quest'ultima interessa vivamente l'agricoltura.

Si è visto che il nostro legislatore, allorchè si trattava della forma di una bocca di derivazione, è stato portato ad adottare una breve prescrizione (vedi articoli 620 e 621), e questo fatto è da avvertirsi poichè nella prescrizione estintiva si sono rigettate quelle minori di trent'anni. Se se ne cerca la ragione intima e certa, si vedrà ch'egli ha dovuto riconoscere che nella materia delle acque ogni incertezza è più nocevole che non è utile questa giustizia apparente, la quale a forza di scrupoli finisce per far perdere un tempo preziosissimo, e sovente si fuorvia: si comprenderà ch'egli ha dovuto ammettere che la pratica anche più corta di trent'anni può spiegare assai bene l'intenzione delle parti e determinare ciò che l'una ha creduto ricevere e l'altra concedere, mentre che altrimenti il nodo della difficoltà sarebbe insolubile (2).

---

della prescrizione si richiegga l'esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edifizio stesso della presa, ovvero del canale derivatore: se l'acquedotto è munito di quello non si richiede altro: lo stato del canale derivatore non entra punto in considerazione: sia tale che possa servire o no, poco importa. Se al contrario l'acquedotto non sia munito del nominato edifizio, in questo caso la prescrizione non resta impedita che dall'esistenza e dalla conservazione in istato di servizio del canale derivatore. Si avverta bene che non si richiede l'una e l'altra cosa insieme. — Pacifici Mazzoni, Commentario all'articolo 669, § 617.

(1) L. 1, § 3, L. 6, ff. *De aqua quot. et æstiva*. — Pecchio, L. 2, cap. 9, *Quæst.* 36.

(2) Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 34.

Conviene intanto avvertire, per riguardo all'art. 669, che nel progetto del Codice Civile Albertino si era proposta la frase *in buono stato* invece di quella *in istato di servizio*. Ma ai compilatori di quel Codice parve che non si dovesse ammettere la prescrizione quando vi esistono l'edifizio della presa d'acqua ed il canale derivatore, quantuuque non conservati in buono stato, poichè in questo caso la loro esistenza non può considerarsi equamente come un semplice vestigio della servitù, ma deve essere teuuta qual prova sufficiente della medesima, valevole cioè à lasciar sussistere il diritto di valersene, e perciò si sostituì la seconda alla prima dizione, parendo quella meglio atta a determinare il pensiero della legge, conforme sempre ai precetti dell'equità (1).

TITOLO V.

Del possesso.

ART. **700**. In tutte le quistioni di possesso in materia di servitù la pratica dell'anno antecedente, e, quando si tratta di servitù esercitate ad intervalli maggiori di un anno, quella dell'ultimo godimento, determina i diritti ed i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi la deve e di ogni altro interessato.

TESTI DI CONFRONTO

CODICE ALBERTINO — Art. 668. In tutte le quistioni di possesso, la pratica dell'anno antecedente, ed ove si tratti di servitù esercitate ad intervalli maggiori di un anno, quella dell'ultimo godimento determina i diritti ed i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi la deve e di ogni altro interessato.

CODICE ESTENSE — Art. 612. In tutte le quistioni di possesso sommario, la pratica dell'anno antecedente, ed ove si tratti di servitù esercitata ad intervalli maggiori di un anno, quella dell'ultimo godimento determina i diritti e i doveri tanto di chi ne gode, quanto di chi la deve e di ogni altro interessato.

Fonti e motivi.

È noto che nella materia delle acque le contestazioni più interessanti sono nel possessorio. È la via più corta che conviene prendere, perchè, mentre si litiga, le acque scorrono. Il metodo di pro-

---

(1) *Motivi del Codice Civile Albertino*, pag. 599, vol. 1.

cedura ha più importanza delle altre leggi civili: si riannoda più intimamente ai diritti che sono l'obbietto della discussione, ha una influenza decisiva sul loro esercizio, ed è più saliente nel godimento delle acque che altrove. Bisognava dunque rimenare i diritti e le obbligazioni di chi gode una servitù, come di chi la deve, o di tutti gli altri interessati, a ciò che è stato praticato nell'anno precedente. Qualche volta però la pratica dell'anno precedente non potrebbe servire di regola ad una servitù, se questa si esercita ad intervalli più lunghi, come pei boschi di alto fusto, i quali sogliono tagliarsi ogni tanti anni. Di questa maniera di beni il possesso è conservato nel frattempo coll'*animo*: e, fino a prova contraria desunta da qualche fatto estrinseco, colui che esercitò l'ultimo atto del godimento della cosa, fossero pure scorsi, come nei boschi cedui, più anni, è presunto tuttavia possessore. *Saltus hybernos aestivosque animo possidemus, quamvis eos certis temporibus relinquamus* (1).

---

(1) L. 3, § 11, ff. *De adquir. vel amitt. poss.* — Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 23. — Romagnosi, *Condotta delle acque*, §§ 1346 e seguenti, 1449 e 1556. — Scialoja, *Proc. civ.*, § 791, volume 1, parte 2ª.

FINE DEL COMMENTO.

QUADRO SINOTTICO

DELLA

TEORICA DELLE ACQUE

secondo il Codice Civile Italiano

In tutte le scienze, in tutte le discipline l'ingegno umano è costretto e per naturale istinto portato a riepilogare in breve spazio, adattato alla simultanea comprensione della intelligenza, le varie parti della dottrina antecedentemente esposta.

ROMAGNOSI, *Riassunto degli oggetti principali compresi nel trattato della condotta delle acque*, § 1696.

APPENDICE

CONTENENTE

LEGGI SPECIALI NAZIONALI E STRANIERE

intorno alle acque

DICE C

La proprietà è i
niera più assoluta
o dai regolamenti
Nessuno può es
mettere che altri i
legalmente ricono
una giusta indenn
I diritti che co
prietà sono:

atrin

usufrutto.

Digitized by Google

LEGGI SPECIALI VIGENTI

Le leggi speciali vigenti sono:

1° Legge sui lavori pubblici dei 20 marzo 1865, allegato F, num. 2248.

2° Regio Decreto che approva il regolamento per la derivazione delle acque pubbliche degli 8 settembre 1867, num. 3952.

3° Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica dei 25 giugno 1865, num. 2359.

Per amore di brevità non si riportano tutti gli articoli relativi alla materia delle acque, i quali per altro sono ricordati nel corso dell'opera.

Giova intanto presentare una Ministeriale diretta dal ministro dei Lavori Pubblici nel 1° novembre 1867, ai Prefetti e agli uffici del Genio civile governativi intorno al regolamento per la derivazione delle acque pubbliche. Essa dice così:

I Ministeri delle Finanze e de' Lavori pubblici, nel formulare le disposizioni regolamentarie sulle derivazioni, e nell'affidare la direzione del procedimento d'inchiesta a' signori Prefetti, mirarono a rendere a' privati, che intendono valersi delle acque pubbliche, più agevole la esecuzione di quegli atti preliminari che la legge impone. I due Dicasteri avrebbero ben voluto diminuire le formalità, i termini, ed il numero degli ufficii chiamati ad intervenire nelle concessioni: ma dovettero pur considerare che la concessione dell'uso esclusivo di acque pubbliche non è soltanto l'esercizio dell'alto dominio dello Stato, ma ben spesso implica la discussione e la difesa d'importantissimi interessi delle popolazioni o di diritti già acquistati legalmente. Un esame più maturo delle quistioni che possono insorgere sulle domande di concessione è quindi non solo una garanzia per gl'interessi già costituiti, ma ben anco una maggiore assicurazione, che si dà al concessionario, della validità e de' limiti del dritto che lo Stato gli accorda.

Nell'attribuire la direzione del procedimento d'inchiesta al Prefetto della Provincia, in cui deve avvenire materialmente la derivazione (articolo 1°), il Governo ha voluto togliere ogni dubbio sulla competenza amministrativa: ma è suo intendimento che tuttavolta si riconosca possibile una influenza della derivazione in progetto sullo stato idraulico e sui territorii di altre provincie, il signor Prefetto, cui fu presentata la domanda, debba tosto avvertirne i capi delle medesime, tanto per

conoscere se altre domande siano in corso con uguali o con inconciliabili intenti, quanto per avere la nota de' Comuni in cui vuol pubblicarsi il decreto, e dei Corpi morali e privati a' quali convenga farsene speciale comunicazione.

Sarà questo il modo più sicuro per preparare il regolare procedimento, e l'intervento alla visita locale degli ingegneri governativi delle altre provincie, intervento stabilito all'articolo 10 del regolamento.

Non ha creduto l'Amministrazione necessaria una indicazione munita dei dati tecnici, che devono contenere i documenti da unirsi dalla domanda, ma accennando (art. 3) gli estremi indispensabili per far giudizio sulla convenienza di accordare la concessione, ha voluto riportarsi pel resto al criterio de' periti che devono allestire i tipi e la descrizione per incarico de' richiedenti. Convinta del progresso costante della istruzione pratica nell'arte dell'ingegneria, che si verifica in ogni parte d'Italia, l'Amministrazione ha pensato che meglio valeva l'affidarsi al retto senso degl'ingegneri, che l'enumerare minutamente tutto quanto *ad essi spetta di are, col pericolo di richiedere troppo per i casi di poca importanza, e di volere altre volte meno di quanto occorre.*

D'altronde l'Amministrazione fa calcolo grandissimo dell'esame preliminare che de' documenti tecnici debbono fare gl'ingegneri capi (art. 7), e più di tutto della relazione (art. 12) che essi debbono presentare, e per la quale il regolamento si estende a dare precise istruzioni. I signori ingegneri capi vogliano aver presente che il Consiglio Superiore de' lavori pubblici è in diritto di avere nella relazione quegli elementi di giudizio i quali per avventura non potesse dedurre dagli atti presentati dal richiedente, per modo che non occorra di raccogliere nuovi schiarimenti con perdita di tempo e con danno di chi attende la concessione. Gli ufficiali tecnici del Governo per questo motivo dovranno, fino dalla prima volta che loro sono comunicati i documenti (art. 4 e 7) esaminarli attentamente, e con giusto riguardo alle circostanze di ogni caso, instare per quelle modificazioni ed aggiunte che fossero dall'arte suggerite, ponendosi, ove il signor Prefetto ne convenga, in relazione diretta coll'autore del progetto.

L'articolo 4 acconsente a' signori Prefetti la facoltà discrezionale di dispensare il richiedente dalla presentazione di alcuni documenti; ed il Ministero ritiene che i signori ingegneri capi loro consiglieranno di valersene in tutti quei casi nei quali trattisi di corsi d'acqua secondarli, o dell'uso dell'acqua quale forza motrice, con restituzione, senza notevole dispersione, nell'alveo da cui vien tratta, e purchè non cada dubbio che la derivazione non leda in alcuna guisa diritti preesistenti.

Gli articoli 8 e 9 stabiliscono i modi per la pubblicazione delle domande e de' progetti. Come risulta dal regolamento, la pubblicazione consiste nel deposito presso determinati ufficii de' documenti presentati, e nell'avviso che ne è dato al pubblico mediante decreto del Prefetto. Il Governo credette necessario lo stabilire che questo decreto non solo debba affiggersi nei Comuni nello stesso decreto designati, ma sia inoltre a comunicarsi per mezzo de' Sindaci a quei Corpi morali ed a quei privati che possono avere interesse ad essere avvertiti della domanda di concessione. Siffatta partecipazione individuale del decreto non è dalla legge prescritta, ma è una cautela facoltativa che prende l'Amministrazione pubblica a favore d'interessi che le sono noti: l'ommetterla non può quindi invocarsi come un difetto di procedura dagli interessati che nel decreto del Prefetto non sono nominati. Sarà però a curarsi che gli ufficii di Prefettura raccolgano diligentemente le prove dell'avvenuta pubblicazione ne' Comuni, e della partecipazione alle persone nel decreto designate, e le uniscano agli altri documenti.

Il regolamento si riporta poi per la modalità della pubblicazione agli articoli 4

e 5 della legge 25 giugno 1865, n° 2359 sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Era impossibile il definire nel regolamento i criterii esatti secondo i quali si avesse a commisurare il canone da imporsi a' concessionari. Sarebbe stato necessario l'entrare in un largo e scientifico sviluppo, il che ripugnava alla natura dispositiva propria de' regolamenti: come l'estendersi in minuziose indicazioni avrebbe tolto al Genio Civile quel prudente arbitrio nell'apprezzamento degli elementi della commisurazione che è pur conveniente il concedergli. Per queste considerazioni nell'articolo 13, seguendosi il parere del Consiglio di Stato, si posero due soli criterii principali per la determinazione del canone, cioè 1° *la quantità dell'acqua da derivarsi* secondo che può essere più o meno accertata, ed assicuratone l'uso ed il confronto delle circostanze locali. Queste in fatti variano l'importanza della derivazione secondo il volume del fiume e l'uso che delle acque può essere fatto da altri; e la giacitura del suolo, il corso del fiume o torrente, la natura dei terreni circostanti, il clima, le consuetudini agricole del paese non che ogni altra speciale condizione possono in una data località far considerare di poco valore l'acqua lasciata al suo corso naturale: mentre invece ad esempio l'opificio, cui si destina, può essere il massimo degli utili per le popolazioni de' dintorni o viceversa. 2° L'*utile presuntivo* che il concessionario può ricavare dall'acqua derivata, tenuto però conto delle condizioni della concessione, e degli oneri e delle spese che egli deve sopportare. L'obbligo del concessionario di pagare il canone ancorchè non usi dell'acqua: la nessuna garanzia della quantità da parte del Governo: gli obblighi imposti dalla concessione e dalla legge per evitare ogni pregiudizio pubblico o privato: le spese che a questo oggetto deve incontrare non solo nella costruzione delle opere, ma in ogni futura eventualità: la frequenza di questa eventualità secondo i luoghi, e le conseguenti interruzioni nell'uso, sono di certo dati da tenersi in calcolo, quando si vuole esattamente giudicare dell'utile netto che il concessionario ricava ogni anno dall'acqua; come bisogna anche tenere conto che in una lunga serie d'anni e con una certa periodicità i prodotti dell'agricoltura e dell'industria vanno soggetti a crisi naturali ed economiche.

Tali circostanze però possono diversamente influire secondo i casi, e vengono qui accennate piuttosto per indicare la moltiplicità degli elementi sui quali deve portarsi l'attenzione de' signori ingegneri capi, che per dare ad essi un'istruzione precisa.

Il parere, che il regolamento richiede a' signori Prefetti coll'articolo 14 sulle domande di derivazione, deve sempre contenere:

a) L'esatta enumerazione degli atti compiuti per l'inchiesta;

b) Il giudizio sulla convenienza nell'interesse pubblico di concedere la derivazione;

c) E l'opinione sui singoli reclami e sulle opposizioni fatte contro la concessione. Qualora le quistioni promosse dagli interessati contro la chiesta derivazione siano di una evidente importanza, i signori Prefetti potranno opportunamente richiedere l'avviso del Consiglio di Prefettura, ed aggiungerlo alla relazione.

Il R. Decreto che approva la concessione va soggetto alla tassa prescritta dalle leggi di finanza, ed il regolamento quindi impone all'articolo 23 l'obbligo al concessionario di ritirarlo dall'ufficio delle tasse: il Ministero delle Finanze si è riservato di dare le opportune istruzioni agli agenti demaniali su questo proposito e sulle altre disposizioni che più specialmente lo riguardano.

Circa al deposito che deve fare il richiedente, a norma degli articoli 9 e 26, i signori Prefetti avvertiranno di proporzionarlo possibilmente all'entità della de-

rivazione, e di vegliare poi affinchè vengano le spese necessarie mantenute nei più stretti limiti dalle circostanze consentiti. Per loro norma si dichiara che agli ingegneri del Genio Civile competono soltanto le diarie e le spese di viaggio per la visita locale, e che le competenze devono liquidarsi in base alla tariffa stabilita pel servizio dello Stato.

L'articolo 31 provvede sulle domande di proroga o di rinnovazione delle concessioni. I Ministeri interessati si riservano di stabilire, volta per volta, se sia il caso di acconsentire immediatamente, o di promuovere le pubblicazioni e l'inchiesta come è prescritto per le nuove concessioni. Sarà quindi tanto più necessario che i signori Prefetti, nel trasmettere le domande al Ministero delle Finanze, espongano un parere esplicito sulla convenienza di accettare o di respingere la domanda o di modificare lo stato delle cose, tenuto conto degli interessi generali e locali, e curando che colla domanda siano trasmessi i documenti legali e tecnici della concessione originaria. Per maggiore sicurezza sul partito da adottarsi, dovranno previamente consultare l'ingegnere capo governativo.

Gli Uffici del Genio Civile governativo sono chiamati dall'articolo 34 ad invigilare per l'osservanza degli obblighi imposti a' concessionarii, e lo scrivente non pone in dubbio la loro diligenza nello eseguire questo incarico, nel sollecitare dal Prefetto le disposizioni che fossero del caso, e nel rilevare le contravvenzioni suscettibili di pena o di provvedimenti amministrativi secondo l'articolo 378 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche.

A questo scopo presso ciascun Ufficio dovrà esservi un registro de' corsi di acque pubbliche, con la indicazione della lunghezza, larghezza, media portata, e Comuni attraversati o toccati. Sotto ogni corso d'acqua saranno iscritte le derivazioni, colla indicazione per ciascuna degli atti di concessione, della durata, delle modificazioni successive, e delle disposizioni speciali che potessero venir date dalle Autorità amministrative e di finanza. Il registro dovrà essere compilato entro il primo semestre 1868, ed un estratto ne sarà spedito al Ministero de' Lavori Pubblici a mezzo della Prefettura.

Lo scrivente spera che queste istruzioni, richiamando l'attenzione dei signori Prefetti e dei signori ingegneri del Genio Civile sul regolamento 8 settembre 1867, ne promuoveranno la più esatta applicazione.

Il Ministro G. CANTELLI.

LEGGI SPECIALI

RELATIVE ALLE ACQUE

PROMULGATE AL TEMPO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E DEL PRIMO REGNO D'ITALIA

I.

LEGGE *relativa alle spese de' lavori ed all'amministrazione delle acque pubbliche del* 20 *aprile* 1804.

TITOLO I.

Delle spese per i lavori interno alle acque.

Art. 1. I lavori occorrenti tanto nei porti di mare, quanto intorno ai fiumi, torrenti e laghi, che hanno per unico oggetto la navigazione, sono a carico della nazione.

La legge assegna annualmente i fondi necessarii per tali spese.

Art. 2. Nei torrenti e fiumi arcifinii e nei navigabili arginati, ove il lavoro necessario per assicurare la conservazione del territorio o della navigazione importi una spesa maggiore di quella che occorrerebbe per la difesa dei terreni, il dippiù è parimenti a carico della nazione.

Art. 3. La difesa dei terreni adiacenti ai torrenti, fiumi e loro diversivi che corrono entro terra disarginati, benchè fossero navigabili, sta a carico de' frontisti, anche nel caso che si tratti della difesa del corpo dell'abitato d'una comune, salve le convenzioni e le legittime consuetudini che nei diversi luoghi disponessero diversamente.

Qualora la corrosione sia tale che metta in pericolo l'interesse altrui, il Magistrato di acque o il delegato locale obbliga i frontisti ai lavori occorrenti, e li fa eseguire a loro spese in caso di inobbedienza.

Art. 4. Qualora a giudizio del Magistrato la spesa del lavoro sia troppo grave in proporzione del fondo fronteggiante, e la corrosione sia tale che metta in pericolo l'interesse di altri possidenti, il Magistrato stesso gli obbliga a sussidiare il frontista in proporzione d'interesse.

Art. 5. Dal punto in cui i torrenti, i fiumi e le loro diramazioni scorrono stabilmente entro argini, siano o non siano navigabili, la spesa dei lavori incombe ai possidenti terreni entro quei circondari, consorzi o territorii a carico de' quali stanno tali spese in forza di convenzioni e legittime consuetudini sin qui praticate.

Art. 6. Qualora tali consuetudini o convenzioni fossero litigiose ed incerte, o col tratto successivo del tempo pei cambiamento delle circostanze si fossero rese

impraticabili ed ingiuste, vengono le medesime rettificate e ridotte ai termini di equità.

Qualora poi tali consuetudini o convenzioni non esistessero, la spesa dei lavori suddetti viene ripartita a carico di quei possessori i quali vi hanno interesse, avuto riguardo alla natura del luogo ed al complesso delle circostanze, salvo il disposto degli articoli 13 e 14.

Art. 7. Dietro tali massime i terreni dei contribuenti si distribuiscono in circondarii, a ciascuno dei quali viene assegnata la difesa dei rispettivi tronchi d'argini.

Ove non esistano tali circondarii, si formano nei modi prescritti nel seguente titolo II, e dove esistono si conformano, occorrendo, in quanto è possibile alle prescrizioni medesime.

Art. 8. Gl'interessati in ciascun circondario si distinguono quanto al loro concorso nelle spese dei lavori incumbenti al circondario in diverse classi, secondo il diverso grado di pericolo a cui sono soggetti.

Art 9. La classificazione degli interessati nel rispettivo circondario, e la diversa proporzione nella quale devono concorrere alla spesa, viene indicata dai periti, salva la classificazione ed il riparto vigente nei circondari già esistenti, qualora non siano come sopra riformati.

Art. 10. La quota spettante agli interessati della stessa classe si riparte fra loro in ragione del valore catastrale dei rispettivi fondi.

Art. 11. Alle spese de'lavori occorrenti intorno agli argini dei fiumi e torrenti si supplisce dai circondari:

1. Colle doti particolari dei medesimi, tra le quali sono compresi i prodotti che possono ricavarsi dagli argini di proprietà nazionale esistenti nel circondario, e dalle golene nazionali annesse ai medesimi;

2. Colle imposizioni attribuite ai circondarii;

3. Coi sussidii portati dagli articoli susseguenti.

Art. 12. Le spese pei lavori intorno agli argini si dividono in ordinarie e straordinarie.

Le prime comprendono la manutenzione e difesa regolare de' medesimi, e stanno a carico privativo de'circondarii, secondo la loro classificazione.

Le seconde comprendono le rotte e i ripari ed opere di nuova costruzione importanti una spesa eccedente il calcolo dell'ordinario concorso del circondario, e per esse ha luogo il proporzionato sussidio del dipartimento e della nazione, a norma delle seguenti disposizioni.

Art. 13. Il sussidio dei dipartimento non può eccedere i tre danari da sovraimporsi alla prediale del medesimo

Art. 14. Quando la spesa ecceda il massimo predetto, vi concorre la sussidio la nazione.

Art. 15. Se i lavori occorrenti intorno agli argini interessassero più dipartimenti, se ne riparte la spesa colle massime spiegate negli antecedenti articoli, e vi si supplisce rispettivamente a norma del disposto dalla presente legge.

Art. 16. Se il lavoro abbia per unico oggetto la conservazione di un ponte indipendente da qualunque beneficio che potesse venirne ai terreni adiacenti, la spesa sul fiume sta a carico di quello cui spetta la conservazione del ponte.

Concorrono alla spesa i terreni adiacenti quando il lavoro giovi ai detti terreni in proporzione dell'utile che ne risentono.

Art. 17. Riguardo alle così dette bonificazioni ai cavi, scoli, botti ed altri manufatti, che hanno per oggetto il vantaggio di più possidenti, i lavori e le spese a tale uopo occorrenti stanno a carico degli interessati nei rispettivi circondarii e

territorii, e si osservano a tal riguardo le convenzioni e consuetudini vigenti, salva la rettificazione portata dalla presente legge.

Dove poi non esistessero distinti circondarii, questi si formano a norma del prescritto all'articolo 7 ed altri al medesimo relativi.

Art. 18. È posta ogni anno a disposizione del Governo una somma per sussidiare i dipartimenti come all'articolo 14, come per le occorrenze di rettifili di diversioni dei fiumi, di disseccamenti di paludi, o di altri lavori di nuova costruzione.

Art. 19. Per quest'anno la somma è compresa nel fondo assegnato al Governo per le spese del Ministro dell'interno.

TITOLO II.

Delle Amministrazioni delle acque e de' relativi lavori.

Art. 20. È affidata al Governo la suprema ispezione e tutela in materia di acque e relativi lavori.

Art. 21. Vi sono due idraulici nazionali per la primaria ispezione e sopraintendenza ai lavori d'acque interessanti la nazione.

Il Governo, incaricato della suprema ispezione sopra tali lavori, nomina i predetti idraulici ed a loro assegna i rispettivi dipartimenti.

Art. 22. L'idraulico nazionale propone al Ministro dell'interno i lavori di privativa spettanza della nazione, che crede necessarii nel dipartimento o dipartimenti affidati alla sua sopraintendenza, comunicandoli ai rispettivi Prefetti.

Ottenuta l'approvazione, fa assegnare i detti lavori e tutti quelli che gli sono specialmente commessi dal Ministro dell'interno ad un particolare delegato, il quale, munito delle opportune facoltà, li fa eseguire di concerto ove è d'uopo colle autorità locali.

Art. 23. Dà il suo parere sui lavori alli quali concorre la nazione, e veglia perchè sieno eseguiti i medesimi lavori colla debita esattezza ed economia dalle rispettive delegazioni. In caso di mancanza, ne dà avviso al Magistrato d'acque ed al Ministro dell'interno.

Art. 24. In ogni dipartimento v'è un Magistrato d'acque. I Consigli generali ne nominano i membri. Il numero di questi non può essere minore di cinque, nè maggiore di nove. Due Membri dell'amministrazione dipartimentale ne formano necessariamente parte. Vi presiede il Prefetto o suo luogotenente d'amministrazione, ma senza voto deliberativo. Vi assiste un consultore idraulico. Questo solo riceve una conveniente indennizzazione, che sta a carico del dipartimento.

Art. 25. In ciascun circondario evvi una speciale delegazione composta di possidenti nel medesimo. Tali delegazioni vegliano all'esecuzione dei lavori occorrenti nel rispettivo loro circondario. Dipendono dal Magistrato e corrispondono col medesimo.

Ove il bisogno lo richieda, sono assistite da un idraulico, il quale riceve una indennizzazione che sta a carico del circondario.

Art. 26. I Consigli generali entro il termine di un anno propongono al Governo un regolamento in materia d'acque addattato ai bisogni ed alle circostanze del proprio dipartimento. Tale regolamento ha per oggetto la direzione e scolo delle acque, la costruzione e custodia delle arginature, la difesa delle inondazioni, il modo di eseguire i lavori ed il metodo delle irrigazioni ove occorra; contiene an-

cora tale regolamento l'impianto delle delegazioni ed il modo con cui le medesime si dovranno condurre pel disimpegno delle loro incumbenze.

Nel regolamento stesso propone ancora le multe alle quali dovranno andare soggetti i contravventori al medesimo.

Art. 27. Le multe non potranno oltrepassare la somma di lire 600, e sussidiariamente mesi sei di carcere.

Qualora gli additati Regolamenti siano dal Governo approvati, dovranno penamente eseguirsi. Le predette multe sono applicate a beneficio dei rispettivi circondarii.

Art. 28. Il Magistrato d'acque, sulle proposizioni delle rispettive delegazioni, sentito l'idraulico nazionale, decreta i lavori e le spese occorrenti in ciascun circondario.

Art. 29. Se la spesa dei lavori richiede il sussidio del dipartimento o anche della nazione, il Magistrato d'acque assoggetta il suo decreto all'approvazione del Governo.

Qualora però i lavori decretati siano urgenti, li fa eseguire senza dilazione, informandone immediatamente il Ministro dell'interno, e ne attende l'approvazione.

Art. 30. Ad istanza dell'idraulica nazionale ed anche sul solo di lui voto può decretare un lavoro a carico comune di più delegazioni, udite previamente le medesime.

Art. 31. Sopraveglia le delegazioni medesime col mezzo anche dell'idraulico nazionale, ed in caso di negligenza od inesattezza fa eseguire i lavori a loro carico.

Art. 32. Decide nei casi di querela di privati contro le delegazioni rispettive o di contestazione fra le delegazioni medesime, salvo il ricorso al Consiglio legislativo, non ritardata intanto l'esecuzione delle prese deliberazioni.

Art. 33. Il Consiglio Generale del dipartimento, sentito anche l'idraulico nazionale, determina i rispettivi circondarii che debbono concorrere alle spese dei lavori d'acque.

L'idraulico nazionale presenta il prospetto della mappa di ciascun circondario, con l'indicazione specifica dei terreni che lo compongono e rispettivo attuale valore catastrale, e con la rispettiva classificazione, a norma del disposto della presente legge.

Art. 34. Determinata dal Consiglio generale la pianta de' circondarii, l'Amministrazione dipartimentale la pubblica colle rispettive mappe, ed assegna un termine di due mesi, entro il quale chi si trova aggravato può reclamare.

Sul reclamo decide l'Amministrazione dipartimentale.

Tanto la determinazione del Consiglio generale, quanto le decisioni particolari dell'Amministrazione, sono rimesse al Ministro dell'interno, che le approva, sempre che nulla emerga in contrario.

Art. 35. I circondarii di possessori, che sono attualmente instituiti all'oggetto di sostenere in comune la spesa dei lavori d'acque, si assoggettano all'esame dell'Amministrazione dipartimentale, e qualora essa non li trovi interamente conformi alle disposizioni della presente legge, li riforma, in quanto occorresse, sentito anche l'idraulico nazionale, e presenta la pianta della riforma al Consiglio generale.

Qualora questo l'approvi, hanno luogo le ulteriori disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 36. Conformati o rettificati definitivamente i circondarii colle loro classificazioni a norma del disposto dalla presente legge, i rispettivi idraulici nazionali presentano al Governo il progetto motivato del limite di spesa sino al quale opinano che ciascun circondario debba supplire ogni anno a suo carico, come all'articolo 12, indicando se siano state fatte o no deduzioni nell'estimo censuario dei terreni compresi nel circondario, l'estensione e qualità de' rispettivi circondarii, e l'interesse

che anche il dipartimento e la nazione hanno nella preservazione dei terreni medesimi.

Questo progetto si comunica dal Governo alle rispettive Amministrazioni dipartimentali e delegazioni dei circondarii, prefiggendo un termine alle medesime per presentare le loro rimostranze sopra di quello; spirato il termine, il Governo presenta alla sanzione della legge quel piano di rispettivo limite di spesa a carico dei circondarii che crederà più conveniente alla giustizia ed all'equità.

Art. 37. Le delegazioni speciali presentano ogni anno al Magistrato d'acque il prospetto preventivo de' lavori occorrenti per l'anno successivo e delle spese del proprio circondario per l'opportuna approvazione.

Art. 38. Questo conto si presenta ogni anno nel mese di ottobre.

Distingue il predetto conto in capi separati, l'importo dei lavori occorrenti in ogni circondario, e vi si contrappone il prodotto presumibile della dote particolare del circondario in quell'anno, nonchè gli avanzi disponibili che vi fossero dell'anno precedente; e qualora la spesa ecceda il contributo del circondario, rimarca il sussidio che dovrà darsi o dal solo dipartimento o dalla nazione, a norma di quanto dispone la presente legge.

Art. 39. Ottenuta l'approvazione del Magistrato d'acque, e dove occorra, del Ministro dell'interno, il conto è stampato e pubblicato in tutto il dipartimento, e serve di base ai Consigli generali per determinare la sovraimposta del dipartimento, ed alle Delegazioni per pubblicare il contributo da pagarsi dai frontisti ed interessati.

Art. 40. La quota spettante ai circondarii viene percetta, mediante una sovraimposta sui terreni compresi nei medesimi, la quale si riscuote dagli esattori della diretta, nel modo e tempi e con tutti i privilegi competenti alla prediale.

Art. 41. Il prodotto di tale sovraimposta, siccome quello delle doti particolari dei rispettivi circondarii, è versato nella cassa del Ricevitore dipartimentale a credito delle rispettive delegazioni.

Art. 42. Nello stesso modo ed alle stesse scadenze il Ricevitore dipartimentale accredita le rispettive Delegazioni del prodotto della sovraimposta sulla prediale del dipartimento.

Pel sussidio spettante alla Nazione, il Ministro del tesoro ne fa assegno sopra mandato del Ministro dell'Interno.

Art. 43. Il fondo esistente presso il Ricevitore dipartimentale a credito delle rispettive delegazioni è intangibile per tutt'altra causa. Nessun mandato è attendibile se non sia firmato da due Membri del Magistrato d'acque e da due delle rispettive Delegazioni.

Art. 44. La Delegazione fa l'appalto dei lavori occorrenti nel suo circondario, salvo l'approvazione del Magistrato.

Quando abbia luogo la dispensa dall'appalto, come all'articolo 50, essa sopraintende all'esecuzione più economica dei medesimi col mezzo de' suoi periti.

Anche nel caso d'appalto veglia col mezzo dei suoi periti perchè i lavori sieno eseguiti con la maggiore esattezza.

Art. 45. La Delegazione veglia perchè in caso di piena siano ben guardati gli argini, e generalmente impiega la massima attenzione per l'osservanza dei vegliantì regolamenti in materia di acque sotto la più rigorosa responsabilità in caso di negligenza.

Art. 46. Rimette ai Giudici o Tribunali criminali i prevenuti ne' casi di pena corporale, ed infligge agli altri contravventori le pene pecuniarie.

Il Magistrato d'acque giudica inappellabilmente sul ricorso di gravame per la inflizione delle pene pecuniarie.

Il ricorso però non sospende l'esecuzione della reclamata provvidenza.

Art. 47. Ogni delegazione amministra le doti particolari d'acque esistenti nel proprio circondario, e il danaro per le spese occorrenti, e a fine d'anno rende conto della sua amministrazione al corpo degli interessati, che per editto sono a tale effetto convocati.

Art. 48. Gli stessi conti sono sottoposti all'esame ed approvazione del Magistrato d'acque, e del Ministro dell'interno, nel caso che vi sia concorso il Dipartimento o anche la Nazione.

Quando sieno approvati, si stampano e si pubblicano in tutto il dipartimento.

Art. 49. Quando i diversi tronchi d'uno stesso canale o di uno stesso scolo appartengono a diversi utenti, il Governo è abilitato ad unire in società tutti gli interessati affinchè vengano regolati ed eseguiti dalla stessa Amministrazione.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 50. Tutti i lavori d'acque si fanno generalmente per appalto all'asta.

Il Magistrato dispensa dall'osservanza di questa prescrizione quando le circostanze lo esigono; nei casi nei quali concorre la Nazione, si richiede per la dispensa l'assenso del Ministro dell'interno.

Art. 51. Ogni privato è tenuto a cedere il terreno occorrente per l'inalveazione, rettificazione, diversione ed arginatura de' fiumi, canali e scoli pubblici, ed in generale per tutte le opere relative ai lavori d'acque che abbiano un oggetto di pubblica utilità, e viene indennizzato, ove occorra, a termini di ragione.

Art. 52. Chiunque intenda derivare acque private o pubbliche legittimamente possedute per oggetti di agricoltura o per attivazione di macchine ed opificii idraulici, può condurle pel fondo altrui, pagando il valore del terreno occupato dall'acquedotto in ragione di stima col quarto di più, ed obbligandosi così alla manutenzione dell'acquedotto, sponde, edificii, ecc., come ad indennizzare il possessore di qualunque danno può derivare al fondo stesso.

Art. 53. Tali acquedotti debbono condursi per quella parte del fondo per cui a giudizio dei periti si rechi il minore pregiudizio possibile al proprietario o possessore, salva sempre la comoda derivazione delle acque.

Art. 54. I terreni inferiori non possono ricusare di dare esito alle acque superiori. Oltre il disposto dagli articoli precedenti, spetta ai superiori la spesa della escavazione dello scolo da farsi, e la difesa de' fondi per i quali passa, come pure il risarcimento di qualunque danno che in ogni tempo può derivare ai fondi stessi. Il presente articolo non toglie l'effetto delle convenzioni dei possessi e delle servitù legittimamente acquistate.

Art. 55. È vietato escavare ed aprire sorgenti o teste di fontanili, condotti, cavi, come pure l'approfondare od ampliare le escavazioni o sorgenti attualmente esistenti in vicinanza ai fiumi o canali entro la distanza nella quale a giudizio dei periti possono nuocere ai fiumi o canali o loro ripari.

Art. 56. In caso di piena e di pericolo d'innondazione e di rotti ed altri simili disastri, qualunque privato, all'invito della legittima Autorità, è tenuto di accorrere alla difesa degli argini con uomini, bestie, carri ed istrumenti necessarii, nel modo e sotto le pene che sono prescritte dalle leggi e consuetudini vegliantì.

Art. 57. In qualunque caso d'urgenza i comuni interessati ed a tal'uopo destinati nei regolamenti da pubblicarsi, sono tenuti a somministrare quel numero

di carri e di giornalieri che verrà loro prescritto, a spese però della cassa cui spetta il lavoro.

Art. 58. Chiunque taglia un argine pubblico senza permesso della legittima Autorità, se ciò non segua in tempo di piena, è condannato all'emenda del danno ed alle pene prescritte dalle leggi veglianti, nonchè da regolamenti da pubblicarsi. Se in tempo di piena, è punito colla pena di morte. Qualora il tentativo non abbia avuto effetto, incorre la pena dei ferri, la quale, secondo le circostanze, può dai quindici anni estendersi fino alla vita.

Art. 59. Nella generale parificazione del censo, saranno contemplate le spese necessarie cui soggiacciono i terreni per conto de' lavori d'acque, non che il pericolo di perenzione de' frutti.

Art 60. Nel caso di perenzione totale o parziale del fondo censito, si accorda uno sgravio proporzionato.

Art. 61. Il Governo alla prima convocazione del Corpo legislativo presenta il progetto di legge per la formazione del catastro prediale in tutta la repubblica, a norma dell'articolo 120 della Costituzione.

Art. 62. Sino a tanto che sieno determinati i circondari e i limiti dell'annua spesa ad essi incumbente per i lavori d'acque relative ai torrenti e fiumi arginati nei rispettivi dipartimenti, hanno luogo, per supplire alla spesa del suddetti lavori, le convenzioni, leggi e consuetudini vigenti nei rispettivi paesi.

Art. 63. Ove tali norme interinali fossero dubbie e litigiose, il Governo in questi intervallo resta autorizzato a dare quelle speciali provvidenze che si rendessero necessarie all'istante, preservando alle parti interessate le loro ragioni da conoscersi in seguito, e valutarsi all'atto della formazione e rettificazione dei circondarli, i quali non vengono definitivamente approvati che dietro la consumazione delle operazioni del censimento generale.

Art 64 Nel caso di gravi e straordinarii bisogni, il Governo sussidia i dipartimenti col fondo posto a sua disposizione, come all'articolo 14, ed in difetto la legge provvede.

II.

DECRETO *riguardante la sistemazione ed amministrazione generale delle acque, e strade de'* 6 *maggio* 1806.

TITOLO I.

Formazione del Corpo degl'Ingegneri d'acque e strade.

SEZIONE I.

Del Corpo degli Ingegneri d'acque e strade.

Art. 1. È instituito un Corpo d'ingegneri d'acque e strade composto di numero 114 individui distribuiti in differenti gradi come segue:

Ispettori generali	N° 6.
Ingegneri in capo	» 24.
Ingegneri ordinari di prima classe	» 24.
Ingegneri ordinari di seconda classe	» 24.
Aspiranti	» 36.

Art. 2. Gl'ispettori generali e gl'ingegneri in capo hanno patenti dal Re.

Art. 3. Gl'ingegneri ordinari e gli aspiranti sono nominati dal Re.

Art. 4. Gli aspiranti sono scelti fra gli allievi che si sono più distinti nella scuola delle acque e strade, e fino a tanto che questo non sia in vigore, fra gli allievi delle due Università del Regno e della Scuola Militare del Genio.

SEZIONE II.

Art. 5. Alcuni degli ispettori generali sono continuamente in giro, visitando le singole parti del Regno, secondo le istruzioni ricevute dalla Direzione generale.

Art. 6. Gli altri formano il Consiglio della medesima Direzione.

Art. 7. Questo servizio viene fatto alternativamente.

Art. 8. Gli ispettori generali portano l'attenzione sopra tutto ciò che risguarda gli atti e le persone dell'Amministrazione: essi sono specialmente incaricati:

1° Di portarsi ad osservare nei dipartimenti del Regno i lavori per acque é strade che si stanno compiendo e di esaminare il modo e l'esattezza della esecuzione di essi;

2° D'indagare i miglioramenti dei quali può essere, nelle materie del loro istituto, suscettibile ciascun dipartimento, e di formarne i progetti, uditi gl'ingegneri del luogo;

3° Di raccogliere ed esaminare sopra luogo i progetti che loro verranno presentati dagl'ingegneri e dalle diverse Autorità per trasmetterli col proprio voto alla Direzione generale.

Art. 9. Gl'ingegneri in capo:

1° Attendono alla conservazione di tutto ciò che risguarda le acque e le strade nel circondario loro commesso;

2° Propongono tutti quei lavori che possono riputarsi utili al paese loro affidato, ne formano i progetti, i tipi, le perizie, e fanno la proposizione dei capitoli parziali che per avventura trovassero necessarii di apporre nelle condizioni degli appalti;

3° Sono tenuti di dirigere tutti i lavori che s'intraprendono nel loro circondario per acqua e strade, e d'invigilarne alla esecuzione.

Art. 10. In tutti gli accennati oggetti ricevono gli ordini immediatamente dalla Direzione generale colla quale corrispondono.

A quest'effetto vengono essi distribuiti fra tutti i dipartimenti, in modo che ve ne abbia almeno uno in ogni dipartimento.

Art. 11. Sono autorizzati a provvedere immediatamente a tutti quei bisogni urgenti che non soffrissero dilazione di riparo, ma debbono sollecitamente fare un rapporto delle operazioni eseguite in questi casi alla Prefettura ed alla Direzione generale.

Art. 12. Per ordine del Governo, ed anco a richiesta dei Prefetti, possono essere incaricati di eseguire o di far eseguire opere non appartenenti ad acque e strade, purchè siano dipendenti dall'Amministrazione pubblica dipartimentale o comunale.

I Prefetti però sono tenuti di dare la loro richiesta alla Direzione generale.

Art. 13. Gl'ingegneri ordinarii servono in sussidio e sotto gli ordini degl'ingegneri in capo nelle rispettive loro incumbenze. A tale oggetto vengono distribuiti a quei posti, e vengono loro assegnate quelle opere che la Direzione determina.

Nei casi d'urgente bisogno possono provvedere immediatamente, ma sono tenuti bentosto d'informarne l'ingegnere in capo, il quale ne riferisce alla Direzione generale, come all'articolo 11.

Art. 14. Gl'ingegneri ordinarii sono tenuti di eseguire colla massima esattezza le misure, scandagli, livellazioni e tutte le altre operazioni dell'arte.

Sono incaricati dei progetti, dettagli e perizie delle opere, e della formazione dei disegni, delle tavole de' prospetti di lavori, di spese, ecc.

Art. 15. I medesimi tengono regolare registro di quanto possa occorrere sui conti dei lavori ordinarii, secondo il disposto dall'articolo 68 del presente decreto; e si mettono in grado di presentare all'ingegnere in capo tutti i conti e gli stati che potrà loro domandare.

Art. 16. Gli aspiranti prestano la loro opera agli ispettori generali od agli ingegneri in capo, secondo che la Direzione generale trova più conveniente.

SEZIONE III.

Annui stipendi ed indennizzazioni.

Art. 17. Gli annui stipendi degli individui del Corpo sono fissati a norma della seguente lista:

Agli ispettori generali	Lire 7,000.
Ingegneri in capo	» 4,500.
Ingegneri ordinarii di prima classe	» 3,500.
Ingegneri ordinari di seconda classe	» 2,500.

Le indennizzazioni delle spese necessarie per le visite, saranno regolate come qui sotto:

Agli ispettori generali . .	Lire 12 a Lire 14	per posta per giorno.
Agli ingegneri in capo . .	» 1 » 9	per miglio per giorno.
Agli ingegneri ordinari . .	» 1000	annue pel mantenimento di un cavallo.
Agli aspiranti	» 15 a Lire 6	per miglio per giorno.

Art. 18. Occorrendo altre spese necessarie, gl'ispettori ed ingegneri sono rimborsati secondo la polizza regolare e giustificata che presentano alla Direzione generale.

Art. 19. Gli aspiranti servono senz'annuo stipendio; quando però sono destinati a far qualche visita, ovvero ad assistere a qualche lavoro, ricevono un'indennizzazione di lire 15 per miglio, lire 6 per giorno.

L'indennizzazione di lire 15 per miglio non ha luogo quando viaggiano coi loro principali.

Art 20. Nell'atto che l'aspirante viene ammesso nel Corpo, riceve per una sola volta lire 300 a titolo di compenso per la spesa dell'uniforme.

SEZIONE IV.

Promozione degli individui del Corpo.

Art. 21. A misura che restano vacanti i posti de' gradi superiori, vengono promossi gl'individui che si sono più distinti per abilità, zelo e probità, nel grado o classe immediatamente inferiore, non esclusa però la classe susseguente.

Art. 22. Nulladimeno il Governo può talvolta collocare senza l'esperimento della precedente carriera nei gradi superiori del Corpo degli ingegneri qualche soggetto singolarmente distinto per la dottrina nelle scienze idrometriche che meritasse i suoi riguardi.

Art 23. Tutte le promozioni sono fatte dal Re sull'indicazione del Direttore generale, e rapporto del Ministro dell'interno.

SEZIONE V.

Uniforme del Corpo.

Art. 24. L'uniforme del Corpo è l'abito verde bruno alla francese, colle rivolte di color cremisi al collaretto ed alle maniche; giubba giallognola; calzoni verdi bruni, cappello alla francese con asola e bottone d'argento.

La distinzione dei gradi si fa nel seguente modo:

DIRETTORE GENERALE.

Ricamo d'argento sul collaretto, sulle maniche, sulle saccocce, e intorno l'abito le asole.

ISPETTORE GENERALE.

Ricamo d'argento a foglia d'olivo con doppio giro alle rivolte del collaretto e delle maniche e sopra le saccocce.

INGEGNERE IN CAPO.

Il medesimo ricamo ma con sol giro.

INGEGNERE ORDINARIO DI PRIMA CLASSE.

Il ricamo dell'ingegnere in capo, ma in seta bianca.

INGEGNERE ORDINARIO DI SECONDA CLASSE.

Il precedente ricamo, ma solo al collo ed alle maniche.

ASPIRANTE.

Il medesimo ricamo, ma solo al collo.

Vi sarà un modello per l'uniforme di ciascun grado.

Art. 25. Ad ogni individuo è prescritto di portare l'uniforme quando visita o dirige i lavori.

SEZIONE VI.

De' subalterni del Corpo degl'Ingegneri.

Art. 26. Vi sono dei custodi particolari ad ogni tronco di arginatura, alle chiaviche, ai sostegni ed ai canali navigabili. Questi dipendono dagli ordini dei rispettivi ingegneri in capo ed ingegneri ordinarii ai quali sono subordinati.

Art. 27. Oltre l'ordinario servizio che fanno a norma dei generali regolamenti o delle istruzioni prescritte alla particolare loro destinazione, sono tenuti per ufficio a prestare la loro opera ad ogni individuo del corpo degli ingegneri per le indagini da farsi entro il confine della rispettiva ispezione.

Art 28. L'annuo stipendio dei custodi è fissato secondo la qualità del loro servizio.

Art. 29. I custodi sono nominati dalla Direzione generale sulla proposizione dell'ingegnere in capo.

Art. 30. Il custode ha per uniforme un abito bigio alla francese, colle rivolte rosse al collaretto ed alle maniche.

Art. 31. Ad ogni custode viene per una sola volta contribuita una somma per la spesa dell'uniforme.

TITOLO II.

Funzione delle Autorità civili in materia d'acque e strade.

SEZIONE I.

Delle Prefetture.

Art. 32. Le Prefetture hanno la vigilanza diretta sopra tutti i lavori per acque e strade che si eseguiscono nei loro rispettivi dipartimenti.

Art. 33. Sono conseguentemente avvisate dalla Direzione generale di tutti i lavori ch'essa commette agl'ingegneri.

Art. 34. In caso di negligenza o mancanza per parte degl'impiegati in oggetti di strade ed acque, ne informano la Direzione generale.

Art. 35. Ricevono i reclami delle parti, e giudicano in tutti gli affari che sono loro attribuiti dall'articolo 9 del Decreto reale degli 8 giugno 1805.

Art. 36. Procedono mediante regolare asta a tutti gli appalti nei lavori per acque e strade, e riconosciuta la regolarità degli atti, ne sottopongono la deliberazione col loro parere alla Direzione generale per l'approvazione del Ministro dell'interno.

Art. 37. Approvano la deliberazione degli appalti proposti dai comuni per lavori d'acque e strade, quando si conoscano che gli atti e lo sperimento dell'asta ne sono regolari.

Art. 38. Prestano braccio forte a richiesta dell'ingegnere nei bisogni straordinarii per lavori d'acque e strade.

Art. 39. Fanno seguire i pagamenti ordinati dalla Direzione generale sui fondi assegnati ai relativi oggetti.

Art. 40. Propongono i progetti di miglioramento nel sistema delle acque e delle strade.

SEZIONE II.

Delle Magistrature di acque e strade.

Art. 41. In tutti i Dipartimenti vi sono delle Magistrature civili che prestano il gratuito loro servizio in sussidio delle Prefetture negli oggetti di strade e di acque.

Art. 42. Trattandosi di lavori generali che risguardino in grande il sistema del Po, ciascuno dei Magistrati interessati nel suddetto fiume sceglie nel suo seno un individuo per occuparsene.

Art. 43. L'unione di questi membri forma il Magistrato ordinato dall'articolo 3 del Reale decreto 25 giugno 1805.

Art. 44. Questo Magistrato è sempre assistito da uno degli ispettori generali scelti dal Governo.

SEZIONE III.

Delle Autorità distrettuali e comunali.

Art. 45. In ogni distretto e comune l'Autorità locale invigila sulla lodevole conservazione degli argini e strade situate nella propria giurisdizione.

Art. 46. Essa rende avvertita la Prefettura d'ogni disordine o pericolo che vi si manifestasse, nonchè di qualunque ritardo o mancanza che venisse scoperta nell'esecuzione delle opere interessanti il proprio territorio.

Art. 47. A richiesta delle Autorità locali, gl'ingegneri ordinarii sono tenuti di dare gli opportuni schiarimenti sullo stato degli argini, sulla regolarità e solidità delle opere dalle quali possa dipendere la sicurezza del distretto o del comune.

TITOLO III.

Delle spese pei lavori d'acque e strade.

SEZIONE I.

Competenza delle spese pei lavori d'acque e strade.

Art. 48. Il Tesoro regio somministra le somme occorrenti per le spese dei lavori dei fiumi che scorrono stabilmente fra gli argini.

Art. 49. Gl'interessati nel rispettivo circondario contribuiscono al Tesoro quella quota annua che equivalga alla spesa per l'addietro sostenuta in danaro ed in opere per ordinaria manutenzione.

Art. 50. Una Commissione formata di ingegneri in capo in concorso di due delegati per ciascun Dipartimento nominati dal rispettivo Magistrato, sarà incaricata di proporre ogni triennio il contributo per l'ordinaria manutenzione.

Art. 51. Questa proposizione è resa pubblica per dare adito agli interessati di presentare i loro reclami.

Art. 52. Tutte le spese che hanno per unico oggetto la navigazione sono a carico dello Stato.

Art. 53. Le spese per l'ordinaria difesa dei fiumi e torrenti disarginati sono a carico dei rispettivi interessati.

Art. 54. Ha luogo il sussidio del Tesoro regio in caso di opera e spesa straordinaria che interessi lo Stato pei rapporti di confine o di commercio o per la conservazione di un territorio abitato, minacciato dalla corrosione.

Art. 55. A questo intento gl'ingegneri in capo visitano ogni anno i fiumi e torrenti principali, esaminano lo stato delle rispettive sponde, ed indicano le opere di difesa che spettano agli interessati, in forza dei regolamenti vegliati, o di quelli che verranno stabiliti, sulle opere dei torrenti e fiumi disarginati.

Art. 56. In caso di negligenza, gl'interessati sono costretti dalla Pubblica Autorità ad eseguirle.

Art. 57. Sono parimente a carico degli interessati le spese che risguardano i lavori degli argini, in galena, circondarii, traversagni e di bonificazione, non che quelle appartenenti alle società indicate nel titolo IV.

Art. 58. In caso di opere straordinarie delle quali lo stato faccia assumere l'esecuzione per asciugamento di paludi o per colmate, i possidenti interessati nella bonificazione corrispondono in via di anticipazione quella quota che secondo le circostanze sarà riconosciuta conveniente ed equitativa. Terminata l'opera, i fondi bonificati vengono costituiti debitori verso lo Stato della spesa effettiva sostenuta dal Tesoro regio. Il Governo determina i modi e le rate pel relativo rimborso. Il possidente che si rifiuta all'anticipazione è obbligato a vendere il fondo o a cederlo agli interessati a stima di periti.

Art. 59. La costruzione e conservazione delle strade, che la legge 27 marzo 1804 ha classificate dipartimentali, resta a carico dello Stato.

Art. 60. Le strade comunali e private sono a carico dei comuni e padroni, coerentemente alla citata legge.

SEZIONE II.

Metodo delle spese ordinate dal Governo pei lavori d'acque e strade.

Art. 61. Tutti i lavori d'acque e strade si fanno con appalti regolari. Vi ha delle discipline e dei capitoli normali per gli appalti, e ve ne ha dei parziali per le circostanze di ciascuna opera.

Art. 62. Per declinare dall'appalto e fare le operazioni per economia, si richiede un ordine espresso del Governo che ne riconoscerà il caso e la necessità.

Art. 63. Se il bisogno dell'opera sia urgente, l'Ingegnere in capo può incominciarne l'intrapresa per economia.

È tenuto però di darne parte senza indugio alla Direzione generale.

Art. 64. È vietato a chiunque degli impiegati per oggetti d'acqua e strade di avere interesse mediato o immediato negli appalti dei lavori.

Art. 65. In ogni opera intrapresa per appalto vi è un Ingegnere o un aspirante o altra persona destinata dalla Direzione generale per invigilare alla pronta esecuzione ed esatto adempimento degli articoli dell'appalto stesso.

Art. 66. Le collaudazioni dei lavori eseguiti per l'appalto, si fanno da un ispettore generale o da Ingegnere in capo destinato dalla Direzione.

Art. 67. Appaltandosi l'annua manutenzione di qualche opera, il contratto si fa per nove anni. Il Ministro dell'interno, secondo le circostanze dei casi, può diversamente disporre.

Art. 68. I conti dei lavori ordinarii che si dovessero necessariamente eseguire per economia, si tengono presso l'Ingegnere ordinario, sotto la dipendenza dell'Ingegnere in capo, o si tengono presso l'Ingegnere in capo, se a lui solo è affidata la direzione dell'opera.

Art. 69. Nel caso che venisse eseguito per economia un lavoro straordinario, la Direzione generale, secondo l'esigenza dell'opera, provvede perchè i conti ne siano tenuti in regola.

Art. 70. Nelle perizie per le spese d'acque e strade si esprimono le misure in metri o nuove italiane, contrapponendovi l'equivalente in misure del rispettivo paese.

TITOLO IV.

Della società degli interessati negli scoli.

Art. 71. I possidenti interessati nei lavori d'acque che hanno per unico oggetto gli scoli o le bonificazioni e migliorie dei terreni, sono unite in altrettante società quante possano essere determinate dalla comunione dell'interesse e dalle divisioni territoriali del Regno.

Art. 72. Sono conservate le società esistenti, salve quelle modificazioni od addizioni che fossero riconosciute opportune.

Art. 73. L'elenco delle società viene immancabilmente pubblicato nel decorso del prossimo futuro anno 1807.

Art. 74. Le società degli interessati sono sotto la ispezione delle Prefetture, ed esercitano le loro incombenze secondo le norme e discipline che verranno superiormente prescritte.

Art. 75. Gli articoli 61, 62, 67 del presente Reale decreto sono applicabili ancora ai lavori spettanti alla società degl'interessati negli scoli.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 76. Vi è un regolamento per l'adattamento, conservazione e polizia delle strade.

Art. 77. Vi è un regolamento per la custodia degli argini ordinaria e straordinaria.

Art. 78. Vi è un regolamento per la navigazione, ed anco per la irrigazione ed uso d'acque per opificii.

Art. 79. Saranno emanate le necessarie discipline per la società degli interessati negli scoli e nelle bonificazioni.

Art. 80. Tutti questi regolamenti saranno nelle forme di pubblica amministrazione.

III.

REGOLAMENTO *per le società degli interessati negli scoli e bonificazioni, de'* 20 *maggio* 1806.

TITOLO I.

Organizzazione delle società d'interessati.

Art. 1. I fondi che godono del beneficio di uno scolo formano un comprensorio.

Art. 2. Tutti i possessori dei fondi situati in un comprensorio formano una società.

Art. 3. Se l'estensione e le circostanze di un canale lo richieggono, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi; ogni tronco avrà il suo comprensorio; ed ogni comprensorio la sua società.

Art. 4. Ogni società è rappresentata da una delegazione.

Art. 5. Il numero dei delegati è determinato dalla Direzione generale in proporzione del bisogno del comprensorio.

Art. 6. Gl'interessati in ciascun comprensorio nominano a voti segreti i membri delle delegazioni.

A tale oggetto la Prefettura convoca gl'interessati in giorno e luogo determinato. Presiede all'assemblea il Prefetto o il Vice-Prefetto o un loro delegato.

Se il numero degli intervenuti non giunge al terzo degli interessati, coloro che intervengono scelgono i delegati sopra una lista tripla composta dai maggiori interessati.

Art. 7. Ogni biennio si rinnova un delegato. Tra i primi eletti la sorte decide; in progresso esce il più anziano di nomina.

Il delegato uscito è rieleggibile indefinitamente.

Art. 8. La delegazione ha un presidente che dura un anno; la presidenza si esercita per ordine da tutti i delegati. Tra i primi eletti, la maggiorità di voti nella elezione regola il giro; in progresso lo regola la sola anzianità di nomina.

Art. 9. La delegazione determina i giorni delle sue sedute ordinarie. Il Prefetto, il Vice-Prefetto, il Presidente della delegazione possono, occorrendo, convocarla stra-

ordinariamente. Il Presidente fa eseguire le deliberazioni della delegazione nel caso in cui essa non abbia destinato alcuno dei suoi membri a tale oggetto.

Art. 10. Le ordinarie incombenze della delegazione sono la vigilanza sopra gli scoli, chiaviche ed argini, tanto degli scoli medesimi, che traversagni, circondarii e di bonificazione esistenti nel comprensorio, la loro manutenzione e la spedizione dei mandati per le spese che occorrono.

Art. 11. La delegazione delibera sugli affari di sua competenza a pluralità assoluta di voti.

Art. 12. Trattandosi di nuovi progetti interessanti tutto il comprensorio, quali sarebbero l'escavazione di nuovi canali, l'ampliazione o la promulgazione dei vecchi, la costruzione di chiaviche, di botti sotto i fiumi e simili altre opere di straordinario dispendio, gl'interessati sono convocati, e nominano nel modo indicato all'articolo 8 altrettanti delegati straordinarii quanti sono i delegati ordinarii.

Art. 13. L'unione dei nuovi coi vecchi delegati forma una delegazione straordinaria che delibera sull'opera proposta e sui mezzi per eseguirla.

Art. 14. Il risultato delle deliberazioni della delegazione straordinaria è subordinato alla Direzione per ottenere l'approvazione. Approvata superiormente l'opera ed i mezzi proposti, spetta all'ordinaria delegazione il farla eseguire.

Art. 15. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 hanno luogo anche nel caso contemplato dall'articolo 55 del decreto reale 6 maggio 1806, tanto per l'iniziativa del Prefetto, quanto pei mezzi, onde soddisfare agl'impegni contratti col pubblico Tesoro.

Art. 16. Ogni delegazione ha un computista ed un cassiere.

Art. 17. Ne' comprensorii nei quali abbiano interesse gli Stati esteri sono conservate le convenzioni e pratiche in corso.

Art. 18. Nel caso di nuove bonificazioni per asciugamento o per colmate, i comprensorii e le società si formano colle norme dei §§ precedenti.

TITOLO II.

Custodia degli scoli, chiaviche ed argini spettanti al comprensorio.

Art. 19. Per gli scoli, per le chiaviche e per gli argini di un comprensorio vi sono tanti custodi quanti ne determina la delegazione, considerati i bisogni.

Art. 20. La delegazione prescrive le istruzioni per la custodia regolare di questi oggetti.

Art. 21. In ogni triennio, ed anche più spesso occorrendo, l'Ingegnere ordinario visita tutti gli scoli attinenti al suo ripartimento, verifica lo stato d'interrimento degli stabili, nota tutti i bisogni, disordini o abusi, propone alla delegazione i convenienti lavori, e ne informa l'Ingegnere in capo, che ne dà parte alla Direzione. Qualora la delegazione non si presti ad eseguirli, l'Ingegnere ordinario ne fa rapporto all'Ingegnere in capo che lo inoltra colle sue osservazioni e parere alla Direzione per le superiori determinazioni. In questa visita si riconosce pure lo stato delle nuove bonificazioni.

Art. 22. In tempo di piene o d'invasione d'acque, occorrendo la guardia straordinaria ad alcuno degli argini appartenenti alle cure della delegazione, essa è tenuta ad attivarla secondo i bisogni e pratiche de' luoghi.

TITOLO III.

Lavori agli scoli.

Art. 23. Affine di poter conoscere lo stato d'interrimento degli scoli principali lungo tutti canali di 400 in 400 braccia italiane, vi saranno degli stabili sui quali verrà indicata la profondità che si assegna ad ogni tronco di scolo.

Questa profondità sarà indicata in misura del paese, coll'equivalente in misura italiana, sopra il segno dello stabile a cui è riferita.

Art. 24. Ogni delegazione prescrive un termine al quale giunto che sia l'interrimento del fondo, dovrà procedersi all'escavazione; di questo termine è fatto partecipe l'Ingegnere in capo.

Art. 25. Gli sgarbamenti degli scoli si fanno almeno due volte l'anno.

Art. 26. Accadendo che nelle rotte dei fiumi venga interrato qualche tronco di scolo, chiuse che quelle sieno, la delegazione ne fa indilatamente intraprendere la escavazione.

TITOLO IV.

Spese.

Art. 27. Per gli sgarbamenti degli scoli pubblici o comuni è commesso ad un Ingegnere o perito il conto presuntivo dell'occorrente spesa. Lo stesso metodo è praticato per qualunque opera straordinaria.

Art. 28. Una tassa regolata sugli annui pesi e sui conti preventivi delle spese occorrenti, viene ogni anno determinata dalla delegazione per provvedere ai bisogni del comprensorio.

Art. 29. Questa tassa si assoggetta alla approvazione del Prefetto, il quale ricerca sulla medesima il voto del Magistrato d'acque.

Qualora sia approvata, si riparte a norma delle convenzioni o consuetudini veglianti.

Art. 30. Ove non esistano convenzioni o consuetudini veglianti, gl'interessati in ciascun comprensorio si distinguono onde concorrere alla spesa in diverse classi, secondo il diverso grado di benefizio che risentono dallo scolo.

Un Ingegnere in capo, scelto dalla delegazione, propone la classificazione degli interessati, e la diversa proporzione nella quale debbono concorrere alla spesa le diverse classi.

Questa proposizione è resa pubblica per lasciar luogo agl'interessati di presentare i loro reclami alla Prefettura, nel termine da fissarsi dalla medesima. Il Prefetto col voto del Magistrato d'acque ne fa rapporto alla Direzione generale. Dopo la superiore approvazione o riforma, la quota spettante agl'interessati della stessa classe si riparte tra loro in ragione del valore catastrale dei rispettivi fondi.

Art. 31. La tassa suddetta si esige dal cassiere cogli stessi privilegi prescritti dalla legge per l'esazione dell'imposta diretta.

Art. 32. Le multe esatte dai contravventori ai veglianti regolamenti cedono a profitto della società, e si versano nella cassa della medesima; si versa pure in detta cassa qualunque altro profitto che vi fosse per essere disposto dalla delegazione.

Art. 33. Il cassiere fa i pagamenti sopra mandati firmati dal Presidente, da un delegato e da un computista.

Art. 34. Il cassiere deve essere munito d'idonea sicurtà. È nominato dalla delegazione sotto la responsabilità sua propria.

Egli è debitore dell'intiero importare d'ogni rata dell'imposizione, cinque giorni dopo della sua scadenza, l'abbia o non l'abbia riscossa.

Art. 35. In fine d'ogni anno la delegazione presenta alla Prefettura il conto delle spese collo stato attivo e passivo della cassa, e qualora col voto del Magistrato d'acque sia approvato, lo pubblica e ne trasmette un esemplare alla Direzione generale.

Art. 36. Se più scoli che non fossero ritenuti nel medesimo comprensorio avessero esito per un canale e chiavica medesima, le spese per la custodia e mantenimento di tali canali o chiaviche saranno ripartite in ragione d'interesse fra i comprensorii degli utenti, salve le convenzioni in corso.

Art. 37. Se la difesa di un argine traversagno interessa più comprensorii, la spesa delle riparazioni sarà ripartita su tutti in ragione d'interesse, salve le convenzioni in corso.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 38. Le chiaviche sono fornite non solo del necessarii ordigni per più comodo aprire e serrare, ma ancora degli occorrevoli materiali per il caso che si dovessero nelle piene fortificare. Esse in tutto ciò che interessa la difesa della linea arginata de' fiumi sono sotto la vigilanza dell'Ingegnere in capo o de' suoi subalterni.

Art. 39. Ove i rispettivi titoli non provvedano, sarà regolata la competenza, e saranno prescritte le discipline per ogni bocca di estrazione situata sui fiumi, la quale dirami le acque ai comprensorii degli scoli, affinchè questi non vengano indebitamente sopracaricati a danno della società degli interessati.

Questa provvidenza si estende ancora alle derivazioni di acque torbide ad uso di bonificazioni.

Art. 40. I reclami degli interessati contro la delegazione saranno inoltrati alla Prefettura, la quale, verificato l'esposto ed udita la delegazione, provvede secondo i diversi casi.

Se il reclamo riguarda un punto di massima, la Prefettura lo inoltra alla Direzione generale e ne attende le opportune istruzioni prima di decidere.

Art. 41. Ogni delegazione presenta alla Direzione un progetto di discipline per la lodevole conservazione degli oggetti affidati a sè medesima.

Art. 42. Le discipline suddette hanno forza dopo che hanno riportato l'approvazione della Direzione generale.

Art. 43. Le leggi, le gride, gli editti, le condanne, le multe relative alle società degl'interessati negli scoli e bonificazioni emanate precedentemente mantengono pieno vigore in tutti i casi a' quali non si è diversamente provveduto col presente regolamento.

IV.

REGOLAMENTO *per le irrigazioni ed uso d'acque per opificii*, 20 *maggio* 1806.

TITOLO I.

Derivazioni d'acque dai fiumi, torrenti e canali pubblici.

Art. 1. Nessuno può derivare acque pubbliche, nè erigere opificii sulle medesime senza l'investitura o la concessione del Governo.

Art. 2. L'investitura o concessione determina, la quantità, il tempo, il modo e le condizioni dell'estazione della condotta, dell'uso delle acque, o della costruzione e dell'uso dell'opificio, e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi.

Art. 3. Le disposizioni dei precedenti articoli non s'intendono pregiudicare gli attuali possessori negli usi, edifizi e diritti relativi, dei quali a tenore delle leggi e legittime consuetudini veglianti nei rispettivi paesi godessero con giusto titolo.

Art. 4. Nessuna nuova investitura potrà essere in pregiudizio delle altrui competenze; queste sono nelle nuove concessioni cautelate colle opportune limitazioni.

A tale effetto viene pubblicata la petizione, sono sentiti gl'interessati, e si premettono le opportune osservazioni dell'arte. Un regolamento ne determina i metodi.

Art. 5. Non è permesso per qualunque titolo di fare alcuna variazione alle bocche e chiuse stabili senza l'assenso del Governo.

Art. 6. Nelle derivazioni a bocche e chiuse in stabili, qualunque lavoro dovrà essere approvato dall'ingegnere in capo nei rispettivi dipartimenti. Questi ne da conto alla Direzione.

Art. 7. Gl'ingegneri in capo sono incaricati di vegliare in ciò che risguarda i pubblici oggetti, perchè l'uso delle acque concesse per irrigazioni o movimento di opificii sia praticato secondo i patti, obblighi e condizioni imposte nelle investiture, concessioni, ecc.

Art. 8. A quest'effetto hanno presso di loro il registro delle suddette concessioni, investiture, ecc.

Art. 9. Se chi ha diritto di prevalersi dell'acqua introduce qualche abuso o commette qualche mancanza, gl'ingegneri in capo sono autorizzati in via di fatto per la restituzione delle cose nello stato primiero, a termini convenuti nelle dette investiture e concessioni, dandone parte alla Direzione.

Art. 10. Quando le contestazioni d'acque hanno per oggetto semplicemente gl'interessi dei particolari, sono terminate come in addietro avanti i tribunali competenti.

Art. 11. Quando nelle dette contestazioni vi sia misto l'interesse pubblico, sono oggetto di pubblica amministrazione.

TITOLO II.

Derivazioni d'acque da sorgenti.

Art. 12. È permesso a ciascuno di escavare sorgenti nel proprio fondo e condurle pel medesimo, salvo il disposto della legge 20 aprile 1804, articolo 55, e salve le ragioni che possono competere al terzo.

TITOLO III.

Modellazione e partizione d'acque.

Art. 13. Fino a tanto che sia stabilito un modulo uniforme e l'unità di misura d'acque comune, le bocche modellate saranno costrutte e misurate secondo l'uso del rispettivo paese.

Art. 14. Per tutti quei luoghi dove non si usa il modulo, ne verrà determinato uno dalla Direzione, compatibilmente colla circostanza dei luoghi e dei canali.

D'ora innanzi, ove occorra di fare partizioni d'acque, queste si eseguiranno secondo i modi e le discipline che verranno prescritte dalla Direzione.

TITOLO IV.

Condotta d'acqua pegli altrui fondi.

Art. 15. Per la condotta d'acqua sui fondi altrui provvede la legge 20 aprile 1804.

Art. 16. Chiunque voglia introdurre acqua in un canale pubblico per estrarla poi inferiormente, ne fa domanda alla Direzione. Questa provvede come all'articolo 4. I reclami contro questa provvidenza sono soggetto di pubblica amministrazione.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 17. Gl'Ingegneri in capo invigilano perchè non s'introducano abusi nell'uso che si fa dell'acqua per le risale, per le irrigazioni e pel servizio degli opificii, e scoprendone, proveggono per toglierli entro i limiti delle loro facoltà, e ne fanno rapporto alla Direzione.

Art. 18. Ove non sia altrimenti disposto dal presente regolamento, sono conservati i metodi e le discipline sin qui praticate relativamente alle estrazioni, condotte, ed all'uso delle acque, per le irrigazioni, per il movimento degli opificii ecc., salve quelle variazioni e modificazioni che il Governo credesse di prescrivere per l'interesse pubblico e privato.

Art. 19. Tutte le leggi, le gride, gli editti, le condanne e le multe precedentemente emanate contro le usurpazioni delle acque s'intendono mantenute in pieno vigore in tutti quei casi ai quali non siasi diversamente provveduto col presente regolamento.

Digitized by Google

LEGISLAZIONE FRANCESE

I.

LEGGE *sulle irrigazioni, promulgata nel* 29 *aprile* 1845 (1).

Art. 1. Ogni proprietario che vorrà servirsi per l'irrigazione de' suoi fondi di acque naturali od artificiali di cui ha dritto di disporre, potrà ottenere il passaggio di tali acque sopra i fondi intermedii, premesso il pagamento di una giusta indennità.

Sono eccettuati da questa servitù le case, i cortili, i giardini, i parchi ed i recinti attinenti alle abitazioni.

Art. 2. I proprietari di fondi inferiori devono ricevere le acque che

(1) Il conte d'Angeville fece alla Camera de' Deputati la proposta di questa legge, e il nostro Giovanetti la dice il frutto di una felice ispirazione e dell'amore più puro al bene pubblico. Il Dalloz ne fece la relazione, nella quale, a parere dello stesso Giovanetti, stava il riassunto d'una discussione ampia, esposta dall'abile e dotta penna di un giureconsulto giustamente rinomato (Giovanetti, *Du régime des eaux*, § 1).

Or si legge nel rapporto del Dalloz:

« Quando si considera la cura, in qualche modo religiosa, con la quale gli antichi popoli utilizzavano le acque nello interesse dell'agricoltura, e per poco che si vogliano osservare i felici risultati dell'irrigazione sia presso le nazioni moderne che ci son limitrofe, sia ancora in alcune contrade del nostro proprio territorio, comparandoli con le antiche usanze, si è preso da maraviglia come la nostra legislazione, in generale così progressiva abbia fatto sì poco fin qui per fecondare questo prezioso elemento della ricchezza agricola.

« L'abbondanza del bestiame, lo sviluppo della razza cavallina, e, per conseguenza, l'aumento del concime ed il buon mercato delle materie animali sono subordinati all'estensione ed alla fertilità de' prati; e la prosperità de' prati dipende, a sua volta, dalla facilità delle irrigazioni, singolarmente nelle contrade in cui il calore e l'umidità della temperatura han bisogno di esser portati mercè gli sforzi dell'uomo ad un equilibrio che la natura ha loro negato.

« Da qualche tempo si lamenta in Francia la sproporzione di prati sia relativamente alla superficie generale delle terre coltivabili, sia relativamente all'estensione de' prati in quasi tutti gli stati di Europa. A tale insufficienza è da attribuirsi la nostra inferiorità nella produzione delle materie animali, inferiorità di cui l'effetto è di renderci tributarii dello straniero pei bisogni della nostra agricoltura, della nostra industria e del nostro esercito, e di elevare un oggetto di consumo di prima ne-

scoleranno da' terreni così irrigati, salvo l'indennità che potrà loro esser dovuta.

Sono egualmente eccettuati da questa servitù, le case, i cortili, i giardini, i parchi ed i recinti attinenti alle abitazioni.

Art. 3. La stessa facoltà del passaggio sui fondi intermedii potrà

---

cessità ad un prezzo che ne rende l'uso abituale quasi impossibile alle classi operaie, alle quali questa specie di alimento è la più necessaria.

« Queste considerazioni han richiamato l'attenzione degli agronomi e degli economisti; esse hanno eccitato la sollecitudine del governo; esse hanno ancora ispirato all'onorevole collega signor conte d'Angeville una proposta che già la Camera ha preso in considerazione, e che ha affidato all'esame di una commissione, di cui io ora vi sottopongo il lavoro. Una legge generale e completa sulle irrigazioni sarebbe una grand'opera; essa richiederebbe un cumulo di disposizioni che ne farebbero un vero codice, ed un codice abbastanza esteso. Essa in fatti dovrebbe abbracciare i grandi canali d'irrigazione derivanti dai fiumi dipendenti dal demanio pubblico, le derivazioni dei corsi d'acqua ordinari, le irrigazioni prodotte con l'aiuto delle acque private provenienti dalle sorgenti, dagli stagni, dalle acque piovane e dalle nevi raccolte ne' serbatoi, e infine col mezzo delle acque sotterranee condotte sul suolo mercè i pozzi artesiani. Quella legge riguardo a' grandi canali eseguiti dallo stato o delegati a compagnie, dovrebbe organizzare un sistema di ripartizione delle acque e fissare le condizioni alle quali sarebbero date all'agricoltura. Relativamente a' corsi d'acqua ordinari, essa dovrebbe risolvere un grave problema, quello di sapere se questi corsi d'acqua debbono rimanere di proprietà esclusiva de' riveraschi immediatamente contigui, o profittare altresì, come i belli spiriti dicono, a tutta la proprietà anche non riverasca, cui il livello rende suscettiva d'irrigazione.

« Questa legge generale dovrebbe infine conciliare l'interesse de' proprietarii dei prati con quello dei proprietari di usine, e far prosperare l'agricoltura senza pregiudicare l'industria.

« La compilazione di una simile legge offre dunque, non potrebbe dubitarsene, un'immensa fatica; e se tale fosse stato il senso della proposta del signor d'Angeville, la nostra commissione avrebbe certamente mancato del tempo necessario all'esame di essa.

« Per buona ventura questa proposta è molto meno estesa; e sebbene nel pieno sviluppo della scienza e degl'interessi in cui l'onorevole suo autore è entrato, abbia egli toccato quasi tutti i punti della materia, non ha tuttavia sottoposta alla vostra deliberazione che una sola parte della vasta materia delle irrigazioni. Così la proposta lascia da parte i grandi canali di derivazione intrapresi dallo stato o dalle compagnie sui fiumi, il regime della distribuzione di queste acque, e tutte le quistioni che si rannodano alla proprietà, all'uso ed alla partizione de' corsi d'acqua ordinari. Essa ha soltanto per obbietto il reclamare per le acque naturali o artificiali di cui un proprietario può avere il diritto di disporre, il diritto di condurre queste acque sulla sua proprietà attraversando i fondi intermedii che ne lo separano.

« Benchè ristretta in questi limiti, la proposta non è sembrata men grave. Essa sembra rispondere ad un bisogno reale. »

Nella discussione fatta alla Camera dei deputati si presentarono parecchie obbiezioni. Si rimproverò che la proposta era una espropriazione mascherata, e che violava

esser accordata al proprietario d'un terreno sommerso in tutto od in parte, ad effetto di procurare alle acque nocive il loro scolo.

Art. 4. Le contestazioni alle quali potranno dar luogo lo stabilimento della servitù, la fissazione del canale conduttore delle acque, della sua dimensione e della sua forma e le indennità dovute, sia al

---

lo Statuto, il quale non autorizza le espropriazioni che per sola utilità pubblica e non nell'interesse di un semplice particolare come qui avrebbe luogo.

Il relatore Dalloz così rispose:

« Lo Statuto non potrebbe essere violato dallo stabilimento di una semplice servitù legale, di cui il Codice Civile fornisce tanti altri esempi, imperocchè non si tratti qui che di una semplice servitù e non più di un'espropriazione come nella prima proposta, la quale del resto fu abbandonata dal suo autore, che si è riunito al progetto della Commissione.

« Una servitù è veramente uno smembramento della proprietà; ma non è lo spoglio completo della proprietà; e la costituzione di una servitù, per quanto grave essa sia, non può mai essere assimilata ad un'espropriazione per causa di utilità pubblica.

« Si è detto pure a questo riguardo che la servitù di cui qui si tratta è la più grave di tutte quelle che il Codice Civile potesse presentare. Io credo che questo sia un altro errore.

« Io suppongo la servitù di passaggio che si concede al proprietario di un fondo chiuso; in che essa consiste? È il diritto di aprire una via, che si può anche lastricare. Io domando se la proprietà in tal caso non è più profondamente scossa, anzichè pel passaggio di un rivo o di un canale, il quale, se offre una certa larghezza, può essere altresì ricoverto di terra vegetale, e lascia al proprietario tutti i prodotti del suolo con la bonificazione che ne verrà a questo stesso suolo dall'infiltramento delle acque che colano nel canale?

« Non è questa che una servitù di acquedotto, servitù che è esistita in tutti i tempi, che rimonta alle leggi romane, che si è perpetuata nelle leggi francesi, e non vi ha provincia, non vi ha dipartimento, che non sia più o meno solcato da simili canali. È una servitù che può cessare se le acque inaridiscono, se il canale viene ad essere abbandonato o se va in disuso.

« Non si è mai considerata come espropriazione una servitù di questo genere. È dunque erroneo il rimprovero fatto alla proposta, ch'essa violi la legge fondamentale.

« Ora questa servitù (è là tutta la quistione) può essa giustificarsi? È vero che essa è contraria alle disposizioni del Codice Civile? Io per l'opposto ritengo che consuoni con lo spirito delle medesime con le quali è in perfetto accordo, e cui essa viene a completare dando soddisfazione ad un grande interesse pubblico. Ho citato come esempio il passaggio che si concede al proprietario di un fondo chiuso.

« Mi si è contestata l'autorità di questo esempio; si è detto che il passaggio in tale caso non era dovuto che a riguardo della necessità, laddove nel caso nostro si reclama il passaggio delle acque sul fondo altrui per dare al suolo una grande utilità.

« La risposta è semplicissima: vi è certamente una grande analogia tra un suolo che non dà che il terzo o il quarto di ciò che potrebbe produrre con l'irrigazione, ed il suolo che non può essere coltivato per mancanza di passaggio: siffatta ana-

proprietario del fondo traversato, sia a quello del fondo che riceverà lo scolo delle acque, saranno portate davanti i tribunali, i quali, pronunziando, devono conciliare l'interesse delle operazioni col rispetto dovuto alla proprietà.

Sarà proceduto davanti i tribunali come in materia sommaria, e se vi sarà luogo a perizia, non potrà essere nominato che un sol perito.

Art. 5. Non è in alcun modo derogato con le presenti disposizioni alle leggi che regolano la polizia delle acque.

II.

LEGGE *sulla irrigazione, promulgata nel* 15 *luglio* 1847 (1).

Art. 1. Ogni proprietario che vorrà servirsi, per l'irrigazione dei suoi fondi, delle acque naturali od artificiali, di cui ha il diritto di

---

logia, ch'è reale, diviene una vera somiglianza, se si tratta di un terreno dei tutto sterile, che può fecondarsi mediante l'irrigazione.

« A questo esempio ne aggiungerò un altro forse ancora più calzante.

« Voi conoscete la legge dei 20 aprile 1810 sulle miniere. Che fa questa legge? Essa faculta un particolare, in virtù del permesso dell'amministrazione superiore, d'impadronirsi della mia proprietà, di scavarla e frugarla per cercarvi una ricchezza sotterranea. E non è tutto: la legge dei 1810 concede la miniera sia all'esploratore che l'ha trovata, sia ad ogni altra persona estranea, fuorchè al proprietario al quale non riserva che una semplice indennità. Ecco dunque che la legge in tal modo, in un interesse generale, apporta alla proprietà la più grave modificazione, e concede ad un estraneo, che diviene l'agente dell'interesse generale, una parte essenziale di un dominio che appartiene ad altrui. Or se, nell'interesse della ricchezza industriale, il legislatore non ha temuto di modificare così profondamente la proprietà privata, come potrebbe poi temere d'imporle una modificazione infinitamente men grave nello interesse della produzione agricola, la prima e più sicura ricchezza di ogni paese?

« Questi esempi bastano per dimostrare che la legge che vien proposta nulla contiene che ferisca le disposizioni delle nostre leggi civili. »

(1) La proposta di questa legge fu fatta dal medesimo Conte d'Angeville, che aveva fatto quella precedente del 29 aprile 1845 e nel medesimo tempo, ma venne rigettata perchè portava un attentato troppo grave al diritto di proprietà. Tuttavia pei voti espressi da parecchi consigli generali, quella proposta fu riprodotta nella sessione dei 1847 da quello stesso Conte e da altri Deputati che l'avevano appoggiata nel 1845.

L'articolo 1° era così formolato:

« Ogni proprietario che vorrà servirsi per l'irrigazione dei suoi fondi delle acque « naturali od artificiali di cui ha il diritto di disporre, potrà, a titolo di servitù, « appoggiare sulla proprietà dei rivierasco opposto le opere d'arte necessarie alla « presa d'acqua, previa una giusta indennità. Sono eccettuati da questa servitù le « case, i cortili, i giardini, i parchi e i recinti attinenti alle abitazioni. »

disporre, potrà ottenere la facoltà di appoggiare sulla proprietà del riverasco opposto le opere d'arte necessarie alla sua presa d'acqua, previa una giusta indennità.

La Commissione della Camera de' Deputati ne variò la formola nel modo come leggesi nel testo.

Relatore ne fu il Dalloz, il quale così scrisse:

« Il diritto di appoggio come il diritto di acquedotto non possono essere giustificati che per un interesse reale e sensibile d'irrigazione: la servitù legale non ne è istituita che a questo scopo, e i tribunali deggiono essere armati di un potere discrezionale, di respingere ogni dimanda che non poggiasse manifestamente su questo interesse, o non potesse soddisfarlo che cagionando troppo grave danno alle proprietà vicine. — Così, per esempio, essi non autorizzeranno il diritto di appoggio allorchè avrà per obbietto l'irrigazione di un giardinetto di delizie o di una particella insignificante di prateria. — Non l'autorizzeranno similmente allorchè, a ragione di una soverchia inferiorità del livello delle terre sulle quali è reclamato, la chiusa le esporrebbe ad una innondazione che richiedesse la costruzione non solo di un muro di più metri di spezzezza, ma benanco di una diga molto estesa. È nella previsione di questi e somiglianti casi che la vostra Commissione ha creduto dover modificare la redazione dell'articolo 1° della proposta, e sostituire alle parole troppo assolute — *potrà appoggiare* — in essa racchiuse, le parole — *potrà ottenere la facoltà di appoggiare* — le quali si leggono già nella legge del 29 aprile 1845, e non lasciano alcun dubbio sulla facoltà che hanno i Tribunali di accordare o ricusare la servitù di appoggio, secondo le circostanze che ad essi appartiene di apprezzare.

« L'eccezione poi, di cui nel capoverso dell'articolo 1° proposto dal Conte d'Angeville, è sembrata troppo estesa nella sua applicazione alla servitù di appoggio, e la Commissione si è mostrata generalmente disposta a non eccettuare che le case, i cortili e i giardini attinenti ad abitazioni, lasciando sottoposti alla regola comune i recinti e le aie. Un membro intanto ha insistito perchè anche questi fossero mantenuti nell'eccezione, fondandosi da una parte sull'inviolabilità del domicilio, la quale sembra non consentire ad opere suscettive di facilitarne l'accesso, e d'altra parte sulla deteriorazione dei muri, la quale potrebbe essere la conseguenza della umidità cagionata dall'appoggio della chiusa. Ma si è risposto che questo doppio inconveniente sarà facilmente scongiurato dalla prudenza dei Tribunali, ai quali è riservata la facoltà non solo di accordare o ricusare il diritto di appoggio, ma benanche di determinare la forma e la dimensione delle opere d'arte da appoggiarsi sul riverasco opposto. I Tribunali non mancheranno di prescrivere, nel caso di cui si tratta, tutte quelle opere che saranno necessarie per la sicurezza e la conservazione del fondo sul quale il diritto di appoggio sarà esercitato. Venendo così eliminato il cennato pericolo, la vostra Commissione non ha veduto alcuna ragione per eccettuare dal diritto di appoggio anche i recinti e le aie, i quali hanno grande estensione ed offrono talora il solo punto in cui una chiusa possa essere utilmente appoggiata. Nella discussione parlamentare, la variazione fatta dalla Commissione alla prima parte dell'articolo proposto dal Conte d'Augeville fu sostenuta da Dupin, il quale così disse:

« Tutti han dichiarato con mia soddisfazione che non si è voluto attentare ai principii del Codice Civile sulla proprietà. Si vuole con la legge attuale introdurre

Sono eccettuati da questa servitù gli edificii, i cortili ed i giardini attinenti alle abitazioni.

Art. 2. Il riverasco, sul cui fondo sarà dimandato l'appoggio di cui

---

una facoltà, una facoltà di appoggio, ma fissiamoci bene su questo punto, che cioè non sia che una facoltà, perchè se fosse un diritto assoluto, voi distruggereste la proprietà, dappoichè rendereste ciascuno padrone del diritto di tutti, e ridurreste la cosa ad una quistione di danaro, che sarebbe risoluta sempre a vantaggio del ricco. Ciò diverrebbe per alcuni proprietarii una quistione di capricci, nella quale basterebbe di offrire una indennità per divenir padrone della contrada, o di ridurre in servitù le proprietà vicine, di modo che, a differenza di ciò che s'intende per espropriazione a causa di utilità pubblica, nella quale il diritto di ciascun privato deve cedere all'utilità di tutti, questa sarebbe l'espropriazione del maggior numero per l'utilità o pel piacere di un solo. Per evitare siffatto abuso bisogna dunque che la legge progettata non conceda che una facoltà che si potrà accordare o rifiutare dai Tribunali. Bisogna che si possa accordarla, dappoichè il rifiuto dell'interessato può dipendere da mai volere, può non essere fondato sopra un danno effettivo, o sopra un diritto evidente, e bisogna che in questi casi si abbia la facoltà di vincere questo ingiusto rifiuto. Ma questo rifiuto potrebbe pure essere fondato: bisogna dunque che si possa respingere l'aggressione di colui che avesse la fantasia di stabilire una chiusa per procurarsi un diletto o una utilità particolare che non meritasse di prevalere. »

Per riguardo poi alla seconda parte di quell'articolo, nella medesima discussione, sulla proposta di M. Gillon, la parola *edificii*, che leggesi nel testo della legge, fu sostituita come più generale a quella di case per estendere la eccezione della servitù di appoggio ad ogni specie di costruzione, destinata non solamente ad abitazione, ma benanche all'esercizio di un industria qualunque.

Intanto sorse nella Camera dei Deputati una gravissima discussione per un emendamento proposto dal deputato Pascalis, avente per oggetto di sostituire alle parole *la facoltà di appoggiare sulla proprietà del rivierasco opposto le opere d'arte*, ecc., le altre: *la facoltà di appoggiare sulla proprietà dei rivieraschi le opere d'arte*, ecc.

Giova riportare al proposito tre discorsi fatti dai Pascalis, dal deputato Odilon Barrot e dal Ministro dei Lavori Pubblici:

M. Pascalis. « La Camera comprende tutta l'importanza del mio emendamento. Secondo il progetto di legge, allorchè colui che ha ottenuto la servitù di acquedotto, cioè il diritto di attraversare le proprietà che lo dividono dal corso d'acqua, è arrivato a questo corso d'acqua, bisogna ch'ei conduca l'acqua per farla giungere nella sua proprietà. Per condurla, sarà spesso necessario stabilire delle opere sull'una e sull'altra sponda, cioè sulla sponda per la quale ei conduce il corso d'acqua, e sulla sponda opposta. Il progetto adottato dalla Commissione gli dà il diritto di appoggiare queste opere solamente sulla sponda opposta, e non sull'altra riva. Di tal che potrà fare sul corso d'acqua una bocca di derivazione senza renderla però stabile e definitiva mediante opere di appoggio. Cotesta mi sembra una proposta evidentemente incompleta. Prima di arrivare alla sponda opposta per farvi delle opere, bisogna consolidarsi sulla sponda ov'e la bocca di derivazione. Or questo diritto di consolidarsi non viene accordato dal progetto di legge. È perciò ch'io propongo che il diritto di appoggio venga accordato sull'una e sull'altra sponda.

« Io dapprima opinava che la facoltà di appoggiare i lavori sulla sponda per la

sopra, potrà in ogni tempo reclamare la comunione della chiusa, contribuendo per metà alle spese d'impianto e di mantenimento; in tal caso niuna indennità sarà rispettivamente dovuta, e se fosse stata

---

quale si deriva il corso d'acqua fosse di pieno diritto, e rimanesse sottintesa. Si è detto però che la proposta non era tale; che s'intendeva dare solamente ai proprietarii riveraschi il diritto di appoggiare sulla riva opposta, e che non s'intendeva dare siffatto diritto a colui che, non essendo proprietario della riva, volesse giovarsi soltanto della legge del 1845; ma in tal caso, contrariamente all'intenzione che ciascuno si propone, la legge attuale non sarà più un completamento di quella del 1845; essa, anzichè spianarle la strada all'attuazione, e completare la servitù di acquedotto, se ne allontanerà del tutto. Imperciocchè la legge del 1845 è fatta per dare al proprietario lontano, che abbia un fondo da irrigare, la facoltà di derivare l'acqua. Ebbene, quand'egli vorrà farlo, non potrà realizzare questo diritto, giacchè ei potrebbe appoggiare soltanto sulla riva opposta e non sulla riva per la quale ei deriva l'acqua.

« Ei mi sembra che ciò sia abbastanza illogico, e che la legge debba essere completata con la mia proposta. Supponete che si tratti di un corso d'acqua pubblico, navigabile o atto al trasporto, in tal caso non si accorderà nulla in realtà, perocchè il Governo, nello interesse della navigazione, non permetterà di appoggiarvi una chiusa, ed avrà ragione. Non si potrà dunque fare un appoggio sulla riva opposta, perchè ciò non sarà permesso. E frattanto ei ben potrà, dalla sponda per la quale condurrà l'acqua, praticarvi un canale di derivazione; ma se ha bisogno di costruire delle opere a fabbrica per regolare quel canale, ei non potrà farlo sulle due sponde, perchè gli si nega il diritto di appoggio. Una tale facoltà sarebbe dunque illusoria, se non venisse completata con la proposta ch'io ho l'onore di sottoporre alla Camera. »

M. Odilon Barrot. « Signori, la legge del 1845 avea già sanzionata un'eccezione abbastanza esorbitante al principio ordinario del diritto civile. Questa facoltà di modificare il diritto di proprietà a vantaggio di un interesse particolare immediato, o solamente di un interesse pubblico mediato, era già una disposizione eccessiva. L'interesse pubblico, l'interesse dell'agricoltura, che giustamente gode di un immenso favore in quest'Assemblea, ha fatto piegare i principii ordinarii del diritto civile, perocchè, se voi avete voluto stabilire come principio che basti un interesse pubblico si congiunga indirettamente con un interesse privato per armare questo del diritto di espropriazione, voi rimarreste spaventati dalle conseguenze cui sareste condotti. — (*Voci.* È vero! Ne verrebbe la confisca del diritto di proprietà). — Una volta dunque che voi avete sancito un principio esorbitante, bisogna ben guardarsi dallo estenderlo così successivamente. E vedete come andate sempre più innanzi; non si tratta più di condurre ad un fondo l'acqua che avete diritto di prendere nel fiume, attraverso i fondi intermedii, di assoggettare questi ad una servitù a vantaggio della vostra proprietà, di turbare il godimento di questi fondi per migliorare il fondo vostro; si tratta di stabilire una chiusa che ha il suo punto di appoggio non più sulle proprietà intermedie, ma sulla proprietà riverasca, e che è dirimpetto alla presa d'acqua. Ecco un primo passo che voi fate; ecco una prima estensione che voi date al vostro principio. Voi dite: Ne è conseguenza necessaria; invano voi mi avrete dato il diritto di derivar l'acqua, di conduria pei terreni intermedii sino al mio fondo, se non mi date il mezzo per elevare il livello delle

pagata, dovrà essere restituita. Qualora siffatta comunione venisse reclamata dopo che i lavori sieno cominciati o compiuti, colui che la domanderà dovrà sopportare egli solo le maggiori spese cagionate da

---

acque in guisa da operare la derivazione. Or il mezzo per elevare il livello delle acque è di stabilire una chiusa. Come stabilirla, se non mi si dà un punto d'appoggio sulla riva opposta?

« Tuttociò è perfettamente logico in quest'ordine d'idee, Io comprendo quest'ordine d'idee e veggo che si possa considerare la proposta come una certa lacuna già fatta nella legge, e che ora si vorrebbe riempire. Frattanto, osservate bene che non è rigorosamente vero il dire, che per derivare un corso d'acqua sia assolutamente necessario lo stabilire una chiusa, che può inondare le proprietà riverasche, che faesare sopra di esse una servitù ben più grave, ben più molesta che non sia quella di acquedotto; perocchè, quando voi tracciate un canale attraverso una proprietà voi potete determinare il danno arrecato al fondo attraversato; ma allorquando voi stabilite una chiusa, voi cambiate il livello delle acque, voi esponete le proprietà ad un'inondazione permanente, voi create un ordine di cose, di cui vi sarà impossibile calcolare le conseguenze. Ed a chi date voi il diritto di calcolare tali conseguenze nel presente e nell'avvenire? Forse all'amministrazione col suoi agenti, col suo diritto d'inchiesta? No, ma sibbene al potere giudiziario, che non ha alcun mezzo per apprezzare le conseguenze di quel novello lavoro e di determinarne il danno.

« Nè voi vi fermate a questo. L'onorevole signor Pascalis vuol andare più lungi: secondo lui, non è una sola proprietà riverasca che bisogna gravare di siffatta servitù a vantaggio del fondo che vuolsi così irrigare e migliorare indipendentemente da ogni transazione, ma voglionsi gravare di siffatta servitù tutte le proprietà riverasche. Per tal modo, voi avete un campo di un jugero, e, in forza del vostro diritto di proprietà su questo campo di un jugero, voi andate a gravare indefinitivamente tutte le terre riverasche di un corso d'acqua in tutta la sua lunghezza! Ciò non è ragionevole: voi non potete ammettere una tale estensione di siffatto principio, voi siete entrati in una via piena di pericoli. Vi trovate fra il diritto di proprietà ch'è sacro, e certe considerazioni d'interesse pubblico, per le quali ho anch'io un grandissimo rispetto, ma che, al postutto, debbono venir dopo il diritto di proprietà, specialmente quando si tratta immediatamente di un interesse privato, e quando l'interesse pubblico non è che una considerazione lontana e quasi incerta. »

Il signor Ministro dei lavori pubblici. « L'onorevole autore dell'emendamento difende la sua proposta presentandola come complemento della legge del 1845. Importa dunque, innanzi tutto, esaminare ciò che ha voluto, ciò che ha ordinato la legge del 1845. Ecco, se io non m'inganno, qual è stato lo spirito e qual è la portata di quella legge.

« Secondo i principii del nostro diritto civile, i proprietarii che costeggiano un'acqua corrente hanno il diritto di servirsi dell'acqua, nel suo passaggio attraverso le loro proprietà. Questo diritto, che basta pienamente a' proprietarii riveraschi, può non bastare a' proprietarii che, sebbene aventi, come riveraschi, il diritto di servirsi dell'acqua al passaggio, posseggono due specie di proprietà, l'una riverasca e l'altra più lontana, separata da fondi intermedii dalla proprietà che dà loro il diritto di usare dell'acqua al suo passaggio su questa stessa proprietà.

« Nello stato della legislazione precedente alla legge del 1845, colui che, come proprietario, aveva il diritto di servirsi dell'acqua scorrente nella proprietà riverasca,

cambiamenti da farsi nella chiusa, per renderla atta all'irrigazione delle due rive.

Art. 3. Le contestazioni cui potrà dar luogo l'applicazione dei due

---

non aveva poi il diritto di servirsene sopra altra sua proprietà divisa da quella riverasca mercè fondi intermedii; bisogna ch'egli avesse ottenuto da' proprietarii di questi il diritto di passaggio per l'acqua corrente di cui voglia servirsi. È a siffatto inconveniente che ha voluto rimediare la legge del 1845. Voi avete il diritto di usare dell'acqua corrente; non vi basta usarne sul vostro fondo riverasco, volete servirvene sopra un fondo più lontano e che non è riverasco; il fondo intermedio potrà esser gravato della servitù di acquedotto. È evidente che la legge del 1845 avendo questa portata, non si deve far altro, per darle tutta l'efficacia di cui è suscettiva, che adottare l'articolo della commissione. Infatti, per derivare l'acqua sulla vostra proprietà riverasca, e per condurla attraverso i fondi intermedii sopra una proprietà più lontana, può accadere che voi abbiate bisogno di stabilire una chiusa; il livello dell'acqua può non essere abbastanza elevato, perchè la medesima possa, mercè il suo naturale pendio, giungere alla proprietà sulla quale volete condurla. Avete dunque bisogno di stabilire una chiusa.

Se voi siete proprietario delle due sponde, non havvi alcuna difficoltà, salvo ciò che concerne la polizia delle acque ed il diritto dell'amministrazione, di che non si tratta; non havvi alcuna difficoltà; voi stabilite la chiusa, voi sollevate il livello dell'acqua, e poscia, mercè il canale che stabilite sulla vostra proprietà riverasca, voi la conducete attraverso i fondi intermedii sulla proprietà che volete irrigare. Ma se voi non siete proprietario delle due sponde, voi ben potete fare un canale sulla vostra riva; ma siffatto canale non bastando, a causa del livello dell'acqua, a far che l'acqua vi s'introduca, voi avete bisogno di rialzarne il livello; epperò occorre appoggiare la chiusa sul fondo riverasco opposto. Voi non ne avete il diritto. È questo diritto che si vuole ora darvi; è il complemento della legge del 1845, ch'è stato l'obbietto della proposta adottata dalla commissione.

« Se voi andate più lungi, evidentemente fate subire alla proprietà un novello sagrifizio. E permettetemi di dirvi che questo sagrifizio può andare tropp'oltre, perchè, come semplice proprietario riverasco, voi non potete servirvi delle acque che utilizzandone il loro pendio naturale o facendovi una chiusa. Nella legislazione attuale voi non potete fare la chiusa che sulla vostra proprietà; nella legislazione novella, introdotta dalla proposta, voi potete appoggiare una chiusa sulla opposta proprietà, ma essendo però sempre appoggiata una porzione della chiusa sulla proprietà vostra.

« Nel diritto che si vorrebbe proporre con l'emendamento, ogni proprietario riverasco potrà, su tutta la lunghezza del corso d'acqua, sia egli o non sia proprietario di una sponda, stabilire una chiusa a fin di rialzare le acque in maniera che esse possano raggiungere la sua proprietà. Evidentemente, in una simile facoltà, vi ha una latitudine troppo esorbitante. È vero che siffatta latitudine verrebbe senza dubbio limitata dalla saggezza dell'amministrazione, ma io penso che non bisogni che la saggezza dell'amministrazione sia il rimedio abituale e necessario delle leggi. Io chieggo dunque che la Camera non le accordi un diritto ch'essa non vorrebbe esercitare. »

Avendo il signor Pascalis insistito almeno pel rinvio della sua proposta alla Commissione, la Camera ordinò tale rinvio; ma la Commissione fu di avviso che si rigettasse l'emendamento del Pascalis, che in effetti venne dalla Camera rigettato.

articoli come sopra saran portate davanti i tribunali. Sarà proceduto come in materia sommaria e se v'ha luogo a perizia, il tribunale non potrà nominare che un sol perito.

Art. 4. Non rimane in alcun modo derogato dalle presenti disposizioni alle leggi che regolano la polizia delle acque.

III.

LEGGE *sul libero scolo delle acque, derivante dal prosciugamento di terreni*, 10 *giugno* 1854 (1).

Art. 1. Ogni proprietario che vuol prosciugare il suo fondo in qualunque modo, può, mediante previa e giusta indennità, condurre le acque sotterraneamente od a ciel aperto attraverso le proprietà che separano quel fondo da un corso d'acqua o da altra via di scolo.

La legge fu approvata anche dalla Camera de' Pari, ed in proposito di quell'emendamento del Pascalis, il principe della Moskowa, che ne fu il relatore, così scrisse:

« Niuna grave obbiezione è stata fatta nell'altra Camera contro il progetto attuale; ma la discussione cui ha dato luogo ha fornito a parecchi oratori l'occasione di esprimere una opinione, di cui non è inutile far parola in questa relazione. Alcuni onorevoli membri han sostenuto che il diritto di appoggio potesse essere reclamato sulle due rive, che le parole, *fondi intermedii*, usate nell'articolo 1 della legge del 29 aprile 1845, si applicassero non solamente ai fondi situati sulle due proprietà appartenenti allo stesso padrone, ma dovessero benanche estendersi a' fondi situati tra una proprietà non riverasca e il corso d'acqua, o in altri termini che per reclamare la servitù di acquedotto fosse affatto superfluo l'essere proprietario riverasco.

Quindi il relatore riproduce gli argomenti de' signori Pascalis ed altri, e gli argomenti contrarii del Ministro dei lavori pubblici, e poi dice:

« La nostra Commissione, o signori, divide sul proposito l'opinione della maggioranza della Camera de' Deputati e del Governo. »

(1) Si legge nella relazione governativa che accompagnò la presentazione di questo progetto di legge nel 1° aprile 1854:

« Signore, l'aumento della popolazione in Francia, e l'accrescimento de' bisogni moltiplicati dalle più generali abitudini di comodità e di benessere, impongono al legislatore il dovere di preoccuparsi de' mezzi per stimolare con energia la virtù produttiva del suolo e di secondare con l'azion della legge gli sforzi dell'agricoltura.

« La legge, che accorda all'agricoltura il soccorso dell'irrigazione prende data da pochi anni dietro. Non è già che per lo innanzi si fossero ignorati i benefici effetti dell'irrigazione: senza rimontare a' tempi ed a' luoghi dell'antica civiltà, la quale ci mostra delle opere piene di grandezza, ed innumerevoli canali arrecanti la fertilità nelle campagne, la Francia aveva sotto gli occhi l'esempio dell'Italia, che deve all'arte dell'irrigazione le sue belle e ricche colture.

Sono eccettuati da siffatte servitù le case, i cortili, giardini, parchi ed aie attinenti alle abitazioni.

Art. 2. I proprietarii dei fondi vicini o attraversati hanno la facoltà di servirsi de' lavori fatti in virtù dell'articolo precedente per lo scolo delle acque dei loro fondi.

« Ma favorita da una temperatura, che comunica al suolo in giusto equilibrio il calore e l'umidità, la Francia non richiedeva che pochi sforzi al lavoro agricolo, il quale in talune contrade languiva sino a che si sentì il doppio eccitamento della concorrenza straniera e de' pubblici bisogni.

« Ognuno si ricorda che, verso il 1840, una legge sulla irrigazione fu richiesta con insistenza da tutti gli organi dell'agricoltura: dal nord, dall'ovest, dal centro della Francia si era levato un grido unanime verso il legislatore. La legge sulle irrigazioni del 29 aprile 1845 soddisfece a questo voto quasi nazionale.

« A questo modo si spiega come, malgrado il favore del clima e la fecondità naturale del suolo della Francia, vi sia rimasta nello stato stazionario un'arte, la quale, sebbene proceda in senso opposto all'irrigazione, non ha però minore importanza di questa.

« In fatti, s'egli è importante facilitare la circolazione delle acque destinate alla irrigazione, non è di minor interesse per l'agricoltura il dare uno scolo alle acque sovrabbondanti: pertanto, nel primo caso, esse sono un elemento di fertilità, per quanto, nel secondo, possono essere una causa di miseria, sia che rimangano sulla superficie della terra in uno stato di ristagno, sia che l'impermeabilità degli strati inferiori li ritenga prigionieri nel seno della terra.

« La legge del 1845 consacra un articolo al disseccamento di terreni; ma esso non si applica che ai terreni sommersi, giacchè a quell'epoca nè il governo, nè alcuno pensava ad un metodo di disseccamento, il quale frattanto raggiungeva nella Gran Bretagna un altissimo grado di perfezione.

« Non vogliamo però dire che siffatto processo sia di origine o d'invenzione inglese. Esso è più antico dell'agricoltura in Europa; è contemporaneo dell'irrigazione negli antichi secoli. Appo i più recenti maestri della civiltà francese, i due processi d'irrigazione e di disseccamento sono applicati con un egual successo; e con una ingegnosa combinazione i Romani faceano servire il disseccamento alla irrigazione per guisa che le acque che erano mortali in un suolo umido, davano la vita ad una terra che languiva di aridità.

« Nei lavori preparatorii del progetto di legge fatti per cura del signor Ministro del Commercio, un gran novero di Camere consultive dell'agricoltura esprimono la loro meraviglia nel sentire chiamare una novità agricola un processo praticato da tempo immemorabile nel paese.

« Ciò che appartiene all'Inghilterra è di aver elevato a metodo un semplice processo agricolo, è di aver dato al prosciugamento talune regole ed applicazioni novelle, le quali ne fanno un'arte, di cui niuno avrebbe potuto presagire gli stupendi risultati.

« Ei sarebbe fuor di proposito versarsi presso il Corpo legislativo su vantaggi generali, economici e finanziarii del metodo inglese: essi son conosciuti da tutti quelli cui il progresso dell'agricoltura non torna indifferente. D'altronde nelle molte pubblicazioni fatte da qualche tempo si rinviene l'indicazione degli effetti prodotti o dei beneficii raccolti in Inghilterra, nel Belgio e nella Prussia, i quali giustificano

Essi sopportano in tal caso: 1° una parte proporzionale nell'importo dei lavori di cui profittano; 2° le spese risultanti dalle modificazioni che l'esercizio di tale facoltà può rendere necessarie; e 3° per l'avvenire una parte contributiva nel mantenimento di lavori divenuti comuni.

---

quelle parole di un illustre scienziato incaricato dal Governo di studiare il prosciugamento in Inghilterra: « Che questo senza dubbio era uno dei più grandi miglio- « ramenti contemporanei, e forse una delle più grandi invenzioni dell'agricoltura. »

« L'Inghilterra è debitrice al signor Roberto Peel dell'immenso sviluppo che colà ha avuto il prosciugamento. Nello stesso tempo che faceva adottare dal Parlamento l'abolizione delle leggi sui cereali, il celebre ministro otteneva, a titolo di prestito, una sovvenzione di circa 200 milioni pei miglioramenti fondiarii, e, dopo avere condotta siffatta materia al sistema del non intervento dell'amministrazione nelle quistioni d'interesse privato e di economia industriale, ei faceva altresì subire alla vecchia legislazione inglese talune modificazioni essenziali in guisa tale da armonizzarla con le applicazioni del novello metodo di miglioramento del suolo.

« In Francia, ove una gran quantità di terreni coltivabili rimane incolta, ove i proprietarii, bisogna pur confessarlo, si ricusano sovente a pagare con piccoli sacrifizi i miglioramenti che talora valgono meglio che un ingrandimento di dominio, il Governo non potea pensare a provocare l'intervento del Tesoro, per generalizzarvi, come in Inghilterra che ne sentiva un bisogno imperioso, l'applicazione di questo processo agricolo.

« Secondare la iniziativa e gli sforzi della proprietà privata nella pratica del prosciugamento, allontanando gli ostacoli che nascono da una legislazione ambigua ed incompleta, e favorendo lo spirito di associazione mercè l'organizzazione di società sindacali — tale è lo scopo che si è proposto il Governo. Il prosciugamento varia nelle sue applicazioni secondo la natura delle terre, le circostanze e gli accidenti delle località: basterà, per l'intelligenza delle disposizioni del progetto di legge, indicare il processo più ordinario e più raccomandato, se è lecito così dire, dalla esperienza dei fatti.

« Si usano in pratica due specie di condotti sotterranei, che nel linguaggio tecnico si chiamano *drains*, in fondo ai quali sono situati materiali di diversa natura, i quali vengono ora generalmente rimpiazzati da tubi di terra cotta di forma cilindrica.

« Gli uni ricevono lo scolo della terra, e sono i canali di disseccamento: gli altri ricevono le acque che provengono dai primi, e sono i canali collettori: ed allorquando la contrada è priva di corso d'acqua e presenta una superficie continua in una sì grande estensione, che il prolungamento del canale collettore, sino ad una via qualunque di scolo, porterebbe delle spese sproporzionate al valore del terreno da prosciugarsi, si stabiliscono dei canali di scarico od evacuatori generali, nei quali il collettore porta le acque che gli sono state versate dai canali di disseccamento; questa è l'operazione del prosciugamento.

« Egli è dunque evidente che il primo bisogno per un proprietario che vuol procedere a siffatta operazione è la facoltà di sbarazzarsi delle acque nocive o per la loro sovrabbondanza o pel loro ristagno: la lontananza da un corso d'acqua, la impossibilità di stabilire un pozzo di assorbimento, la mancanza di ogni mezzo di scolo, rendono necessaria l'immissione sul terreno adiacente di queste acque, per così dire, prigioniere.

Art. 3. Le associazioni di proprietarii che vogliono mercè lavori comuni prosciugare i loro fondi in qualunque modo, godono i diritti e sopportano gli obblighi risultanti dagli articoli precedenti.

Siffatte associazioni possono sulla loro domanda essere costituite,

---

« Nello stato attuale delle legislazione, le acque derivanti dal prosciugamento non avrebbero diritto ad un'uscita; esse dovrebbero rimanere prigioniere nel campo che rendono sterile. È vero che il Codice Napoleone ha, sotto il titolo delle servitù prediali, assoggettato i fondi inferiori a ricevere le acque che scolano dai fondi più elevati, ed ha puranco proibito i lavori diretti ad impedire il loro passaggio; ma l'articolo 640, che contiene tali disposizioni, non si applica che alle acque che scolano naturalmente da un fondo senza l'opera dell'uomo, e consacra una servitù stabilita dalla natura, derivante dalla situazione dei luoghi, e che non può essere nè costituita, nè aggravata per opera del proprietario.

« Prima del 1845, quest'articolo opponeva un ostacolo simile al passaggio delle acque destinate all'irrigazione. La legge del 29 aprile 1845 l'ha eliminato mercè gli articoli 1° e 3° così concepiti:

« Art. 1° Ogni proprietario che vorrà servirsi, per l'irrigazione de' suoi fondi, di « acque naturali od artificiali, di cui ha diritto di disporre, potrà ottenere il pas- « saggio di tali acque sopra i fondi intermedii, premesso il pagamento di una giusta « indennità.

« Art. 3° La stessa facoltà del passaggio sui fondi intermedii potrà essere ac- « cordata al proprietario di un terreno sommerso in tutto od in parte, ad effetto « di procurare alle acque nocive il loro scolo. »

« Or questo articolo terzo si applica esso ai terreni che non sono sommersi? La modifica apportata all'articolo 640 del Codice Napoleone può essa estendersi ai terreni più o meno umidi? Nel dubbio, non riprende forse il suo impero il diritto comune, e la servitù non dev'essere rigorosamente ristretta nel suo limite legale?

« Fra le incertezze del diritto, qual proprietario oserebbe impegnarsi in una operazione, per la quale può andare incontro ad una lite? — Per tal modo la sorte del prosciugamento correva rischio di venir compromessa fin dai suoi primordii in Francia, per la insufficienza della legislazione.

« È ciò che il Governo ha compreso, ed ha voluto dileguare questi dubbi funesti con un testo di legge chiaro e preciso.

« Il Relatore, M. Eugène Gareaux, ripetè presso a poco le identiche cose nel suo rapporto, ed aggiunse che il principio dominante di questa legge è che il prosciugamento è d'interesse generale, e che in talune circostanze può divenire di utilità pubblica. Di che segue: 1° che il proprietario di un fondo superiore può scaricare le sue acque nocevoli sul fondo inferiore; 2° che i lavori comuni possono essere intrapresi per mezzo di associazioni aventi la facoltà di farsi costituire in sindacati autorizzati e godenti di certi diritti riconosciuti dalla legge; 3° che allorquando le associazioni sindacali, i comuni, i dipartimenti eseguiscono dei grandi lavori generali, essi godono del benefizio della legge sulla utilità pubblica.

« La discussione nulla offrì di notevole.

« Crediamo intanto di riportare qui parte di una nota che accompagna la relazione governativa intorno agli effetti del prosciugamento:

« 1° Il prosciugamento permette al calore solare o atmosferico di elevare la tem-

con decreti prefettizi in sindacati, ai quali sono applicabili gli articoli 304 della legge del 14 fiorile anno XI.

Art. 4. I lavori che volessero eseguire le associazioni sindacali, i comuni od i dipartimenti, per facilitare il prosciugamento, possono

---

peratura del suolo e di svilupparvi la vegetazione nella primavera, invece di sprecarsi in un lungo e sterile lavoro di evaporazione, durante il quale la temperatura sale appena. A tal modo, mercè il prosciugamento, le terre appellate fredde, e che debbono siffatta qualifica alla loro umidità abituale, divengono simili a quei buoni terreni secchi e caldi, che son tanto ricercati dagli agricoltori. Ond'è che il prosciugamento eleva il clima, e, senza accrescere in alcun modo i calori estivi, rende i ricolti più precoci di 10 a 15 giorni, e nel tempo stesso più belli e sovratutto più assicurati.

« 2° Cosa notevolissima, il prosciugamento nel tempo stesso scema o annienta gli effetti tanto nocivi dei miasmi e delle siccità di estate, le quali rendono in generale il terreno tanto più compatto, più duro e più arido, per quanto più è stato bagnato e ricoverto dall'acqua durante l'inverno. La mercè del prosciugamento, il terreno diventa più fecondo, più friabile, infinitamente meno agglomerato in nuclei consistenti e sterili, più accessibili all'aria ed alla rugiada. L'acqua benefica delle pioggie estive, che nei terreni compatti non prosciugati scorre in gran parte sulla superficie, o si perde in vapori prima di penetrarvi, filtra senza dubbio nei terreni prosciugati; di modo che il prosciugamento rende in realtà il suolo più umido nella stagione troppo asciutta, e più asciutto nella stagione troppo umida.

« 3° Esso permette di scemare il bestiame addetto, e diminuisce considerevolmente le spese della coltura, la quale, come ognun sa, è assai difficile sopra un terreno fangoso e paludoso.

« 4° Esso rende possibile ed utile il lavoro in circostanze atmosferiche, in cui senza il suo soccorso, questo lavoro non si farebbe o si farebbe inutilmente. Evita così che il coltivatore si vegga astretto dalle pioggie, come troppo spesso accade, a rimpiazzare con le semine di primavera quelle che si proponeva di fare in autunno, ovvero di ritardare di più settimane le semine primaverili, con gran detrimento del loro prodotto e con pericolo di perdita totale.

« 5° Sottraendo ogni eccesso di umidità, impedisce che le gelate nuocciano alle semenze ed alle radici.

« 6° Facendo cessare il ristagno superficiale o sotterraneo delle acque durante i primi calori, toglie un ostacolo allo sviluppo della circolazione e della nudrizione vegetale, e previene quella fermentazione che corrompe le radici e che genera delle sostanze non nutritive, ordinariamente acide, riconosciute essere dei veri veleni per le piante.

« Esso sbarazza i terreni da quelle sostanze che vi si accumulano, specialmente dei sottostrati di silice.

« 7° Rende produttivi quei terreni resi completamente sterili dalle acque ferruginose che sorgono negli strati inferiori; acque che il pendio di siffatti terreni non basterebbe a scaricare.

« 8° Abbassando il livello della mappa d'acqua del sotto suolo, permette la coltura delle piante, cui il suolo prima si ricusava di produrre, e rende più rigogliosa la vegetazione di quelle che prima riuscivano mediocremente.

« 9° E, nel contempo permette di tenere con minore spesa il terreno sgombro dalle cattive erbe.

essere dichiarati di utilità pubblica con decreto del Consiglio di Stato.

Il regolamento delle indennità dovute per espropriazione è fatto conformemente ai paragrafi 2 e seguente dell'articolo 16 della legge 20 maggio 1836.

« 10° Il prosciugamento permette pure dappertutto la coltura in piano, o a larghissime aie, e la soppressione di quei biglioni alti e stretti, di cui generalmente si fa uso nei terreni poco permeabili, non lasciando altro alla vegetazione che le loro estremità, perocchè la parte media rimane soggetta allo scolo superficiale delle acque piovane.

« 11° Esso equivale ad approfondire il suolo produttivo, perchè la continua circolazione dall'alto in basso vi apre degl'innumerevoli pori, in cui le radici possono penetrare ed in cui esse trovano le sostanze fecondatrici, che l'acqua, passando, vi ha depositato.

« 12° Produce altresì, e ad un'immensa profondità, una circolazione d'aria che ha quasi tutti gli effetti della maggese e di altre molteplici fatiche. L'aria che non penetrava mai nei terreni paludosi, entra pertanto in seguito all'acqua che discende, e porta sin nei sottostrati la sua benefica influenza.

« 13° Il prosciugamento rende tutta la loro efficacia a certi concimi, che producono poco effetto nei terreni troppo umidi. Forma così, dice il signor Thaelreay, il fondamento dell'edifizio agronomico, è come il primo anello di una lunga catena di miglioramenti, di cui è un preliminare indispensabile. Lo stesso letame arreca maggior profitto nei terreni prosciugati.

« 14° Il prosciugamento solo può assicurare il successo di certi disseccamenti di paludi, le quali rimangono, malgrado qualunque lavoro che si faccia per abbassare e per deviare le acque apparenti. Infatti il male che persiste viene da innumerevoli false sorgenti, da cui il suolo paludoso vien criveliato, e di cui soltanto un accurato prosciugamento può far cessare i tristi effetti.

« 15° È inutile aggiungere che, facendo penetrare nella terra una maggiore quantità d'acqua piovana, la quale non ne esce intera se non alquanti giorni dopo esser caduta, il prosciugamento contribuisce a diminuire le inondazioni ed a moderare il corso dei ruscelli. Esso aumenta così il volume abituale di questi dando corso alle acque sorgive, le quali non facevano che svaporare alla superficie del suolo, a misura che giungevano al punto di dover filtrare.

« 16° Infine, il prosciugamento diminuisce la mortalità del bestiame ed il tormento degl'insetti che lo molestano, i quali non si sviluppano che in terreno acquoso. Gli animali cornuti non vivono bene nei pascoli umidi, e vi contraggono delle malattie che ne fanno perire un gran numero; ma è sovratutto alle bestie pecorine che le terre umide riescono perniciose; intiere gregie vi rimangono colpite dalla cachessia acquosa, o putrefazione, specialmente nelle annate umide, in cui questa terribile malattia esercita grande esterminio. Il prosciugamento completo non pure mette termine a siffatte influenze morbose, ma offre beanco il vantaggio di migliorare lo stato sanitario del paese, in guisa da far scomparire od almeno scemare molto le febbri intermittenti ed altre malattie gravi.

« Secondo i dati statistici più recenti raccolti dal signor Payen, si ritiene ora, che un anno di ricolto basta sovente in Inghilterra per pagare le spese di prosciugamento di un ettare, ammontanti da 150 a 250 franchi, il che corrisponde ad una spesa di 9 a 12 centesimi per ogni metro di lavoro di prosciugamento, tutto compreso. »

Art. 5. Le contestazioni alle quali possono dar luogo lo stabilimento e l'esercizio della servitù, l'impianto dei condotti, l'esecuzione dei lavori di mantenimento, son portate in 1ª istanza davanti il giudice di pace del cantone, il quale nel pronunziare dovrà conciliare gl'interessi dell'operazione col rispetto dovuto alla proprietà.

Se v'ha luogo a perizia, non potrà essere nominato che un solo perito.

Art. 6. La distruzione totale o parziale dei condotti d'acqua o di fossi di scolo è punita colle pene sancite dall'articolo 456 del Codice Penale.

Ogni ostacolo arrecato volontariamente al libero scolo delle acque è punito colle pene sancite dall'articolo 457 dello stesso Codice.

L'articolo 463 del Codice Penale può essere applicato.

Art. 7. Non rimane in alcun modo derogato alle leggi che regolano la polizia delle acque.

IV.

LEGGE *sul prosciugamento, del* 17 *luglio* 1856 (1).

TITOLO I.

Incoraggiamenti dati dallo Stato.

Art. 1. Una somma di cento milioni di franchi è assegnata a prestiti destinati a facilitare le operazioni di prosciugamento.

Un articolo della legge di finanza fissa, ciascun anno, il credito di cui il ministro d'agricoltura, di commercio e dei lavori pubblici può disporre per siffatto impiego.

Art. 2. I prestiti effettuati in virtù della presente legge sono ammor-

---

(1) Nella discussione di questa legge nulla vi fu di notevole che, sotto il rapporto scientifico nella materia delle acque, facesse bisogno di riferire, Ciò d'altronde è manifesto dallo scopo che gli autori di quella legge si proponevano, e che soltanto ci limitiamo ad esporre con le parole stesse della relazione governativa e della relazione della Camera de' Deputati fatta dal Conte de Bryas.

La relazione governativa diceva: « Il problema da risolvere è: 1° Fornire all'agricoltura un primo fondo di cassa sufficiente perchè si possano eseguire de' serii lavori di prosciugamento e su tutto il territorio; 2° Allorchè il prosciugamento sarà abbastanza conosciuto ed apprezzato con queste prime operazioni, e allorchè avrà convinto tutti de' suoi buoni effetti, attirare i capitali privati verso questo genere di miglioramento con delle garanzie di rimborso atte ad ispirar loro fiducia e sicurezza. »

Il relatore conte di Bryas scrisse così:

« Il progetto di legge si divide in quattro parti. La prima determina gli inco-

tizzabili in venticinque anni, mediante rate annuali comprensive non solo del capitale ma eziandio dell'interesse calcolato al quattro per cento.

Il mutuatario ha sempre il diritto di soddisfare con anticipazione il suo debito, sia totalmente sia in parte.

La riscossione delle rate annuali ha luogo nel modo stesso che quella delle contribuzioni dirette.

TITOLO II.

Del privilegio sui terreni prosciugati e sui ricolti, o rendite provenienti da essi.

Art. 3. È accordata al tesoro pubblico, per la riscossione dell'annualità scaduta e dell'annualità corrente, sui ricolti o sulle rendite dei terreni prosciugati, un privilegio che prende posto immediatamente dopo quello del tributo diretto. Pur nulla di meno le somme dovute per semenze o per spese del ricolto dell'anno son pagate sul prezzo del ricolto prima del credito del pubblico tesoro.

Il tesoro pubblico ha finalmente, pel rimborso dei suoi prestiti, un privilegio che prende posto pria d'ogni altro sui terreni prosciugati.

Art. 4. Il privilegio sui terreni prosciugati, quale è stabilito dall'articolo precedente, è accordato pure, 1° a' sindacati per la riscossione della tassa di manutenzione e dei prestiti od anticipazione fatte da essi; 2° ai mutuanti per rimborso de' prestiti fatti a sindacati; 3° agli intraprenditori per il pagamento dell'ammontare dei lavori di prosciugamento da essi eseguiti; 4° a quelli che hanno prestato danaro per pagare o rimborsare gl'intraprenditori, conformandosi alle disposizioni del paragrafo 5° dell'articolo 2103 del Codice Napoleone.

I sindacati hanno inoltre, per la tassa di manutenzione dell'annata scaduta e dell'annata corrente, il privilegio sui ricolti o sulle rendite qual'è stabilito dall'articolo 3.

Il privilegio gravita su ciascuno degli immobili compresi nel perimetro di un sindacato, ma per la sola parte di questo immobile ch'entra nel debito comune.

Art. 5 Chiunque avrà un credito privilegiato od ipotecario anteriore

---

raggiamenti dati dallo stato al prosciugamento, e la forma di tale incoraggiamento. La seconda regola le garanzie assicurate allo stato pel rimborso de' suoi prestiti ai sindacati formati volontariamente in virtù della legge del 10 giugno 1854, che faranno delle anticipazioni pe' lavori collettivi di prosciugamento; a' particolari che vorranno fare de' prestiti a' sindacati per tale oggetto; ed infine agl'intraprenditori che eseguiranno de' lavori di prosciugamento per conto de' proprietarii isolati, o di sindacati. La terza parte fissa le forme mercè le quali si stabiliscono e si conservano queste garanzie. Nella quarta sono state riunite alcune disposizioni generali, che non potevano trovar luogo nelle parti precedenti. »

al privilegio acquistato in virtù della presente legge, avrà il diritto, all'epoca dell'alienazione dell'immobile, di far ridurre tale privilegio alla prevalenza esistente in siffatta epoca e risultante da lavori di prosciugamento.

TITOLO III.

Del modo di conservare il privilegio.

Art. 6. Il tesoro pubblico, i sindacati, i mutuanti e gl'intraprenditori non acquistano il privilegio che sotto la condizione d'avere preliminarmente fatto redigere un processo verbale per constatare lo stato di ciascun terreno da prosciugarsi relativamente ai lavori di prosciugamento progettati, di determinare il perimetro e di stimarne il valore attuale secondo i prodotti.

Allorchè si tratta d'un mutuo chiesto al tesoro pubblico, il processo verbale è redatto da un ingegnere o da un uomo dell'arte delegato dal prefetto, assistito da un perito nominato dal giudice di pace; se v'ha disaccordo tra l'ingegnere ed il perito, costui fa constatare le sue osservazioni nel processo verbale.

Negli altri casi il processo verbale è redatto da un perito nominato dal giudice di pace nel cantone in cui sono situati i beni.

Gl'intraprenditori che hanno eseguito dei lavori per conto dei proprietari non riuniti in sindacato, debbono inoltre far verificare lo importo dei loro lavori, fra due mesi dalla loro esecuzione, da un perito nominato dal giudice di pace. L'ammontare del privilegio non può eccedere il valore constatato da questo secondo processo verbale.

Art. 7. Il privilegio accordato dalla presente legge sui terreni prosciugati si conserva mediante un'iscrizione presa sul tesoro pubblico, pei mutuanti fra due mesi dall'atto del prestito; pei sindacati, fra due mesi dal decreto prefettizio che li costituisce; per gl'intraprenditori. fra due mesi dal processo verbale, prescritto dal 1° paragrafo dell'articolo 6.

L'iscrizione contiene, in tutti i casi, un estratto sommario di questo processo verbale.

Allorchè vi ha luogo a verifica di lavori, in esecuzione del quarto paragrafo dell'arlicolo 6°, vien fatta menzione in margine dell'iscrizione, del processo verbale di questa verifica, fra due mesi dalla sua data.

Art. 8. L'atto di prestito fatto a pro d'un sindacato ripartisce provvisoriamente il debito tra gl'immobili compresi nel perimetro del sindacato, in proporzione della parte che ciascuno di questi immobili deve sopportare nella spesa, e vien presa l'iscrizione secondo questa ripartizione provvisoria.

Per le anticipazioni fatte dal sindacato, l'iscrizione è ugualmente

presa secondo una ripartizione provvisoria fatta nel modo come è detto nel paragrafo precedente, per cura del sindacato.

Se la ripartizione provvisoria viene in seguito rettificata per effetto dei reclami aperti ai proprietarii, in virtù dell'articolo 14 della legge del 14 fiorile anno XI, è fatta menzione di tale rettifica in margine delle iscrizioni, a cura del sindacato, fra due mesi dal giorno in cui la nuova ripartizione è divenuta diffinitiva: il privilegio si esercita secondo quest'ultima ripartizione.

TITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 9. Se un'operazione di prosciugamento aggrava le spese di un corso d'acqua regolate dalla legge del 14 fiorile anno XI, i terreni prosciugati sono compresi nelle proprietà interessate e gravate in conformità di quella legge.

Art. 10. Un regolamento di pubblica amministrazione determina le condizioni e le forme dei prestiti fatti dal tesoro pubblico, le misure atte ad assicurare l'impiego del danaro derivante da tali prestiti, all'esecuzione dei lavori di prosciugamento, il modo della sorveglianza dell'amministazione sull'esecuzione e la manutenzione dei lavori di prosciugamento effettua'i coi prestiti fatti dal tesoro pubblico, ed in generale tutte le misure necessarie all'esecuzione della presente legge.

Digitized by Google

LEGISLAZIONE PRUSSIANA

LEGGE *sulle irrigazioni, promulgata nel* 1843.

CAPITOLO I.

Del godimento de' corsi d'acqua privati.

Art. 1. Ciascun rivierasco d'un corso d'acqua privato (sorgente, ruscello, fiume od altr'acqua corrente) può servirsene nel passaggio pel suo vantaggio personale, e sotto le condizioni prevedute dagli articoli 13 e seguenti della presente legge, a meno che questo corso d'acqua non sia proprietà di un terzo, o che le leggi provinciali, statuti locali o titoli, costituendo diritti speciali, non motivino un'eccezione.

Le leggi sul godimento dell'acqua necessaria al giro de' molini ed altre usine, dei diritti di pesca e di navigazione, rimangono in vigore per tutto ciò cui non viene derogato dalla presente legge.

Art. 2. Il diritto di attinger l'acqua in un corso d'acqua privato e di abbeverarvi il bestiame, appartiene ad ognuno allorchè il lido ne è costeggiato da pubbliche strade.

Art. 3. L'acqua che fu adibita all'uso delle tintorie, concerie, gualchiere od altri stabilimenti, non può essere riversata in un corso d'acqua, se la purezza dell'acqua necessaria ai bisogni della contrada ne vien diminuita, ovvero se ne risulta altro inconveniente.

L'Autorità incaricata della polizia decide in caso di contestazione.

Art. 4. È vietato di gittare pietre, terra od altri materiali nel letto dei corsi d'acqua; ma, ove non si possa fare a meno di ricorrere a siffatte operazioni, l'Amministrazione l'autorizza, se il libero scolo delle acque non ne viene impedito, e se non ne risultino gl'inconvenienti previsti dall'articolo 3.

Art. 5. L'autorizzazione di gittare la sabbia o la terra nel letto dei corsi d'acqua o di estrarnele per facilitare la livellazione delle praterie, è accordato solamente nel caso che ciò non arrechi pregiudizio ai riveraschi inferiori, ovvero alla navigazione dei fiumi che fanno parte del Demanio pubblico.

Art. 6. Lo stabilimento di un maceratoio può essere vietato qualora ne derivasse la insalubrità o alcun altro degli inconvenienti preveduti dall'articolo 4.

Art. 7. Lo spurgo de' corsi d'acqua è a carico de' riveraschi, se non vi è consuetudine o titolo in contrario. L'Amministrazione ordina tale operazione allorchè la crede necessaria, e in caso di contestazione, sino a decisione contraria, lo spurgo è provvisoriamente eseguito da' riveraschi.

Art. 8. I proprietarii di un corso d'acqua, riveraschi, quelli che hanno un diritto d'irrigazione o di derivazione, son tenuti di sopportare il trasporto di legnami sull'acqua, allorchè ciò fu disposto dall'Amministrazione.

Art. 9. In tal caso, i proprietarii ed i riveraschi debbono permettere il suindicato

trasporto ed abbandonare il godimento di quella parte della riva destinata dall'Amministrazione per gittare e ritirare il legname, di permettere la circolazione sui lidi, allorchè il bisogno lo esige.

Il danno derivante dal suindicato trasporto, sia per l'occupazione del letto del fiume, sia pel danno cagionato alle rive, dà luogo ad un'indennità a carico dello Stato.

Art. 10. La larghezza della strada necessaria al trasporto, le regole da osservarsi circa la durata di questo e l'ammontare del contributo, son fissati con decreti ministeriali.

Art. 11. Il contributo sull'esercizio del trasporto ha per base la quantità del legno trasportato, esso non oltrepasserà mai la somma a cui possono elevarsi l'indennità dovuta a' proprietarii e le spese di vigilanza e di percezione.

Art. 12. Allorchè le leggi provinciali, gli statuti locali e le consuetudini non proibiscono il trasporto sopra un corso d'acqua privato, il suo esercizio è sottoposto alla vigilanza della polizia. Le disposizioni previste dall'articolo 10 possono essere prescritte da regolamenti speciali; se però tali disposizioni impongono nuovi carichi a' proprietarii, questi hanno diritto ad una indennità, in conformità dell'articolo 9.

Il diritto d'imporre una tassa pel trasporto, o di aumentare il contributo esistente, non può esercitarsi che con l'approvazione ministeriale.

CAPITOLO II.

Disposizioni speciali relative a' diritti dei riveraschi.

Art. 13. Il diritto che ha ciascun riverasco di godere dell'acqua corrente nel suo passaggio, è limitato dalle norme seguenti:

1° Il riverasco non può far rifluire le acque oltre i limiti del suo fondo, ed inondare le proprietà vicine.

2° L'acqua derivata dev'essere resa al suo corso all'uscita del fondo.

Le proprietà di più riveraschi che son d'accordo nell'esercizio di questo diritto, son considerate come formanti una sola estensione e son soggette agli stessi obblighi.

Art. 14. Se i fondi delle due rive appartengono a diversi proprietarii, ciascun riverasco ha diritto di godere della metà dell'acqua.

Art. 15. Il riverasco può cedere ad un terzo il suo diritto di godimento delle acque; le regole che governano questo godimento sono altresì applicabili al cessionario.

Art. 16. I proprietarii di molini ed usine stabilite con autorizzazione del Governo, e che esisteranno al momento della pubblicazione della presente legge, hanno diritto di opporsi all'esecuzione de' lavori, che il riverasco, in conformità degli articoli 1 e 13 intraprende pel godimento delle acque, ma soltanto ne' casi seguenti:

1° Allorchè il volume d'acqua concesso da un titolo, sia che si tratti della totalità, sia di una determinata parte, provi una diminuzione.

2° Allorchè l'acqua derivata per l'irrigazione pone ostacolo al giro dell'usina. Chiunque in avvenire stabilirà o ingrandirà un'usina senza speciale autorizzazione data a tal effetto, sarà privo del diritto di produrre opposizione.

Art. 17. Chi ha il diritto di pesca non può opporsi all'esecuzione de' lavori d'irrigazione; tuttavia s'egli prova un pregiudizio, gli è dovuta un'indennità.

Art. 18. Il riverasco può eseguire i lavori d'irrigazione senza bisogno di previa autorizzazione.

Egli reclama l'intervento dell'Amministrazione se vuole aver conoscenza delle opposizioni e delle domande d'indennità alle quali possono dar luogo:

1° I lavori progettati ed eseguiti e la derivazione necessaria alle irrigazioni;

2° La cessione o la restrizione del diritto di un terzo richiesta, l'escuzione dei lavori necessarii ed una novella presa d'acqua, o la conservazione di quella esistente.

Art. 19. Allorchè quest'intervento è richiesto in conformità dell'articolo 18, così il progetto d'irrigazione, come la pianta di luoghi e di livellamenti son resi pubblici e depositati presso il Magistrato del cantone ov'è sito il fondo destinato all'irrigazione.

Se questo fondo si estende su più cantoni, l'Amministrazione designa il Magistrato che deve dirigere la procedura di espropriazione.

Art. 20. È fatta pubblicazione di tale progetto e deposito per tre volte nei pubblici giornali de' distretti traversati dal corso d'acqua, e nei quali i lavori devono essere eseguiti. Siffatta pubblicazione fa menzione del luogo ove la pianta è depositata, ed invita quelli che hanno un'opposizione od una domanda d'indennità a far valere perchè ne diano conoscenza al Magistrato fra tre giorni, a contare dal giorno in cui ha avuto luogo la prima pubblicazione.

La suddetta pubblicazione ricorda inoltre, che gl'interessati che lasciano scorrere questo termine decadono, trattandosi della derivazione dell'acqua necessaria all'irrigazione, dal diritto di opporsi e di domandare un'indennità; e che trattandosi della cessione di un terreno, esse decadono dal diritto di opporsi all'esecuzione, di talchè in tal caso il loro diritto si riduce ad un'azione d'indennità.

Art. 21. Dopo la scadenza del termine fissato dall'articolo 20, i documenti sono rimessi all'amministrazione, la quale, dopo che sono adempite le formalità prescritte, emette un decreto con cui riserva i diritti di coloro che han fatto i loro reclami in tempo utile, e pronunzia la decadenza degli altri aventi diritti. Niuno può essere liberato da tale decadenza. Una copia di questo decreto è rilasciata agli attori, che sopportano le spese di siffatta procedura.

Art. 22. Se il titolo relativo al godimento delle acque vien contestato, le autorità competenti decideranno sulla controversia.

Art. 23. Nel caso previsto dall'articolo 22, e specialmente se v'ha contestazione su questo fatto, cioè che per lo stabilimento progettato venga a scemare il volume d'acqua necessaria al giro di un'usina esistente all'epoca della promulgazione della presente legge, in tal caso l'Amministrazione decide.

Contro tale decisione è riservato alle parti il ricorso al Ministro dell'Interno; siffatto ricorso però dev'essere prodotto, sotto pena di decadenza, nelle sei settimane seguenti alla pubblicazione della decisione.

Art. 24. Nel caso previsto dall'articolo 18, n° 2, l'intervento dell'Amministrazione non può essere chiesto se il bonificamento progettato non presenta un notevole vantaggio, e se l'attore non si obbliga di pagare una giusta indennità.

Art. 25. Essendovi le condizioni prescritte dall'articolo 24, il riverasco può dimandare:

1° Sul fondo altrui, l'esecuzione dei lavori necessarii all'irrigazione, a titolo di servitù legale, allorchè non possono essere fatti sul fondo proprio.

2° Il godimento della riva opposta per la costruzione e l'appoggio di una chiusa.

3° La liberazione dall'obbligo prescritto dall'articolo 13, § 1°.

4° La restrizione del diritto di presa d'acqua che appartiene al proprietario di un'usina.

Nel caso previsto dal § 1° del presente articolo, il proprietario che non vuol soffrire una servitù sul suo fondo può esigere che la parte del terreno necessario ai lavori d'irrigazione sia comprata dall'attore, il quale è tenuto ad acquistarla. Un

tal diritto non può venire esercitato dal proprietario che fra tre mesi a contare dal giorno in cui ha avuto conoscenza della dimanda del riverasco.

Art. 26. Nel caso previsto nel § 2° dell'articolo 25, il proprietario della riva opposta ha il diritto di scegliere o una giusta indennità, o il godimento della metà delle acque; s'egli sceglie l'indennità o se non fa dichiarazione alcuna nel termine di tre mesi, perde il diritto al godimento dell'acqua; nel caso contrario è tenuto di pagare la metà delle spese per la costruzione della chiusa.

Art. 27. Nei casi previsti dagli articoli 24 e 25, l'amministrazione decide se la cessione o la restrizione di un diritto è obbligatoria, e sotto quali condizioni deve essere fatta. Le norme dettate dall'articolo 23 sono applicabili a questa decisione.

Art. 28. La decisione del Governo è necessaria allorchè la dimanda della cessione o della restrizione di un diritto è più estesa dell'espropriazione autorizzata dall'articolo 25.

Art. 29. Le domande di cui è parola nell'articolo 18, § 2°, sono indirizzate al Governo con una pianta dei luoghi e dei livellamenti, ed un rapporto di un uomo dell'arte; esse debbono contenere la dichiarazione che l'attore è pronto a sopportare le spese di tutti i provvedimenti che l'autorità giudicherà necessari, ed a pagare una indennità alle parti da espropriare.

Art. 30. Il Governo, in seguito alla suddetta dimanda, se il progetto gli sembra ammissibile, nomina dei commissarii per fare la verifica dei luoghi, in presenza del giudice di pace del cantone.

Art. 31. I commissarii esaminano, in presenza delle parti interessate, se un miglioramento notabile per la cultura dei prati deve risultare dall'adozione del progetto, e qualora opinino per l'adozione dello stesso, verificano gli altri fatti cennati nella dimanda, nonchè il merito delle opposizioni.

Art. 32. Allorchè per la derivazione delle acque il riverasco dimanda il passaggio di esse su di un fondo appartenente ad altrui, i commissarii verificano se il passaggio è necessario e su qual punto dev'essere praticato, se fa mestieri costruirvi dei ponti, delle chiuse ecc., e se quelli esistenti devono essere conservati per garantire il proprietario da ogni danno sulla parte del fondo che resta in suo possesso.

Art. 33. Allorchè il riverasco domanda di appoggiare una chiusa sulla riva opposta, i commissarii designano il luogo meno dannoso e più conveniente all'impresa progettata.

Art. 34. Allorchè si tratti di restringere il diritto di godimento delle acque che compete a' proprietarii di usine, i commissarii esaminano quale e quanta dev'essere, per assicurare il successo dell'impresa, questa restrizione.

Art. 35. Se la presa d'acqua progettata ha per conseguenza di togliere ad una usina una parte dell'acqua necessaria al suo giro nello stato in cui si trova, i commissarii son tenuti di prendere per regola, che il proprietario dell'usina non può venir mai costretto ad acconsentire ad un cangiamento delle macchine interne del suo stabilimento, ma soltanto ad una costruzione più razionale delle chiuse, porte od altro. La possibilità di una costruzione più razionale è verificata da'commissarii, che emettono il loro giudizio a questo riguardo; le spese di tale costruzione e la parte di spese di manutenzione eccedente quelle occorse per lo passato, sono a carico de' riveraschi che ne profittano; se, in seguito di tale cangiamento, queste spese di manutenzione sono più considerevoli che per lo addietro, la porzione di spese eccedenti sarà convertita in un'annua rendita, pagabile al proprietario dell'usina.

Art. 33. I commissarii possono dare tutti i provvedimenti che giudicano necessarii al compimento della loro missione. Se questi lavori preparatorii non possono

essere fatti senza passare sul fondo altrui; i proprietarii son obbligati di soffrire un tal passaggio, mediante indennità pei danno cagionato.

Art. 37. I commissarii hanno ancora la missione di facilitare su tutti i punti controversi tra le parti gli accomodi amichevoli.

Art. 38. Essi redigono un progetto per l'esecuzione e l'esercizio della presa d'acqua, lo sottopongono alle osservazioni delle parti, e in fine lo rimettono al Governo, con un rapporto che fa menzione speciale di tutti i capi di contestazione.

Art. 39. Il suddetto progetto contiene tutte le osservazioni che interessano l'utilità generale e l'interesse privato, nonchè l'indicazione di provvedimenti necessarii alla sorveglianza dei lavori d'irrigazione.

Art. 40. Il Governo, tenendo conto dei motivi enunciati dai commissarii, decide dell'ammissione del progetto e della pertinenza dei gravami articolati: indica i lavori che sono da eseguirsi per l'irrigazione, ed il modo di godimento della presa d'acqua.

Art. 41. La decisione fissa il termine nel quale il progetto dev'essere eseguito dai riveraschi, sotto pena di nullità per tutte le operazioni complute.

Art. 42. La decisione ed il progetto dei commissarii son portati a conoscenza delle parti interessate; ciascuna di esse può gravarsene secondo le norme prescritte dagli articoli 23 e 27.

Art. 43. Dopo la decisione definitiva sulla cessione o la restrizione di un diritto, il Governo fa stimare, in presenza degli interessati, da tre periti che nomina a tal effetto, l'indennità che è dovuta, e la fissa definitivamente con un decreto, aggiungendovi il 25 per cento alla cifra risultante dalla suddetta stima: tale decreto è notificato alle parti interessate. Le spese di perizia sono a carico dei riveraschi, a cui vantaggio è il provvedimento adottato.

Art. 44. La parte che avendo diritto all'indennità non è contenta della somma fissata, compresovi il quarto di cui sopra, ha un termine di sei settimane, a contare dal giorno della notificazione del decreto, per appellarsene. L'Autorità adita fissa definitivamente l'indennità dopo aver verificata la stima dei periti e prese all'uopo altre indagini; questa fissazione non è suscettiva di altro gravame. L'appello fa perdere ogni diritto all'aggiunzione dei 25 per cento, e l'autorità che decide non deve fissare che la vera cifra del danno cagionato.

Il diritto dell'appello non appartiene mai ai riveraschi.

Art. 45. Il prezzo domandato per indennità è indicato nell'atto di appello con una cifra determinata.

Le spese d'appello cedono a carico dell'appellante, se l'indennità fissata non è superiore alla somma stabilita dal Governo, compresovi l'aumento del quarto, di cui sopra.

Se l'appellante ottiene tutta la somma che ha domandata, queste spese vanno a carico dei riveraschi. Se poi non la ottiene nella totalità, ma tuttavia ottiene un aumento sulla cifra indicata dapprima dal Governo, le spese van compensate tra le due parti nella stessa proporzione.

Art. 46. Dopo la definitiva liquidazione dell'indennità, l'attore può rinunciare al progetto, prendendo a suo carico tutte le spese che l'appellante avrebbe dovuto sopportare.

Art. 47. La percezione ed il pagamento dell'indennità son fatti dagli agenti del Governo.

Art. 48. Tutti gli atti fatti in conformità degli articoli 18, 43 e 47 son dispensati dal bollo e dal registro.

Le sole spese vengono portate in conto. I diritti son dovuti nei casi previsti dagli articoli 22 e 44.

Art. 49. L'esecuzione dei lavori non può cominciare se non dopo il pagamento o la consegna della somma dovuta per indennità; se vi è appello il Governo può autorizzare tale esecuzione, nel caso in cui l'attore fornisca cauzione per l'indennità fissata dall'Amministrazione.

Art. 50. Allorchè l'opposizione fondata sopra un titolo dà luogo ad una contestazione giudiziaria, l'esecuzione dell'impresa può essere autorizzata dal Governo, se il riverasco offre cauzione.

L'Amministrazione decide sull'ammissione della cauzione, inteso l'opponente.

Art. 51. Nel caso previsto dall'articolo 50, il riverasco può esigere che l'indennità dovuta all'opponente sia fissata secondo le regole prescritte dall'articolo 43.

Art. 52 Questo articolo è altresì applicabile alla determinazione dell'indennità dovuta a quelli che hanno un diritto di pesca.

L'esecuzione dei lavori non dipende mai dalla determinazione di siffatta indennità.

CAPITOLO III.

Associazioni pei lavori d'irrigazione.

Art. 53. Allorchè i lavori necessarii al godimento delle acque sono di profitto a tutta una contrada, e non possono essere eseguiti e sostenuti che dal concorso comune, le parti interessate possono essere costrette all'esecuzione dei lavori necessarii: esse sono, in tal caso, riunite con ordinanza reale in un'asssociazione particolare.

Art. 54. Dopo aver inteso le parti interessate nelle loro osservazioni, il Governo fissa le regole dell'associazione e determina:

1° L'estensione della comune impresa e la base secondo la quale deve procedersi.

2° La ripartizione delle somme e delle prestazioni necessarie all'esecuzione ed al mantenimento della presa d'acqua, in proporzione dei vantaggi che deve trarne ciascun interessato.

3° Le regole particolari a ciascun'associazione.

Allorchè di comune accordo tra tutti gl'interessati si è formata un'associazione, il ministro dell'interno può approvare i suoi statuti senza modificarli, disponendo immediatamente che venga loro data esecuzione.

Art. 55 Il ministro dell'interno indirizzerà all'Amministrazione indicazioni più precise sulla formazione e regolamento di simili associazioni.

Art. 56. Le associazioni che già esistevano prima della promulgazione della presente legge con l'autorizzazione del Governo, continueranno a conformarsi ai loro statuti, finchè non sarà provveduto alla revisione di essi nei modi legali.

LEGISLAZIONE DEL GRANDUCATO DI HESSE

LEGGE *sulla coltura delle praterie, promulgata nel* 1830.

CAPITOLO I.

Della cessione o della restrizione della proprietà riguardo al bonificamento delle praterie.

Art. 1. Allorchè pel bonificamento di una contrada di prati, le parti interessate non son d'accordo sulla cessione o la permuta di un immobile, sulla risoluzione o restrizione di un diritto, o sull'esecuzione de' lavori necessarii per condurre, deviare e dividere l'acqua, la legge autorizza l'espropriazione, che sarà ordinata e regolata da una decisione resa nelle forme prescritte dalla presente legge, e previo il pagamento di una giusta indennità.

CAPITOLO II.

De' progetti di bonificamento che son sottoposti alla decisione del Governo.

Art. 2. Allorchè la proprietà, di cui si domanda la cessione, non fa parte del cantone di prati, de' quali si progetta il bonificamento; allorchè le costruzioni idrauliche ed altre, acquedotti o stagni che devono essere ceduti, mutati o distrutti non son destinati all'irrigazione o al disseccamento di siffatte praterie.

Allorchè degli acquedotti o altre costruzioni di ogni genere o stagni debbono essere impiantati fuori di quel cantone.

Allorchè l'acqua destinata all'irrigazione delle praterie, o che dev'essere derivata da fiumi, ruscelli, fossi o stagni, ha la sua sorgente ed il suo corso in un altro cantone.

Infine allorchè i diritti privati che gravano su questo cantone, e che debbono essere ceduti o ristretti, poggiano su titoli legali.

Sarà proceduto nel modo prescritto dagli articoli 3 e seguenti sino all'articolo 28 inclusivamente.

Art. 3. I progetti di miglioramento fondati sopra uno de' casi preveduti dall'articolo precedente, sia che vengano presentati al Governo da un'Amministrazione, sia che lo vengano da un privato, sono esaminati secondo le regole ordinarie, e posti in istato d'essere eseguiti, se non sono giudicati inamessibili.

Art. 4. Tali progetti sono considerati imperfetti se non contengono:

1° L'esposizione precisa dello scopo cui si mira, e de' mezzi per raggiungerlo.

2° L'enumerazione de' vantaggi ed inconvenienti che ne risulteranno.

3° I nomi di tutti coloro che hanno un interesse diretto od opposto all'esecuzione.

4° Il quantitativo dell'indennità che dev'essere attribuita a ciascuna parte lesa.

5° Il dettaglio di tutte le spese che l'esecuzione deve occasionare.

6° I fondi disponibili per sopperire a queste indennità e spese, o la scala di ripartizione, secondo cui ciascun interessato deve fornire la propria tangente.

Art. 5. Se un novello esame dei progetto richiede delle spese che niuno vuol sopportare volontariamente, il Governo ordina che la proposta di un novello esame sia depositata in un luogo pubblico, durante un termine di quattro settimane, acciocchè le parti interessate possano prenderne conoscenza. Il commissario delegato a tal uopo fa pubblicare in qual luogo pubblico il progetto vien depositato, e previene le parti interessate o i loro mandatarii legali del giorno fissato per votare sulla opportunità di un novello esame.

Quest'avviso è dato in iscritto a ciascun interessato che non dimora nel comune dove il progetto è depositato, e menziona la perdita del dritto che deriva a chiunque si astiene dal votare.

Queste pubblicazioni ed avviso, come pure tutte le altre prescritte dalla presente legge, son dirette al proprietario dell'immobile, al suo fittaiuolo od amministratore, se il proprietario è assente o dimora all'estero, ed in mancanza di essi, al Sindaco del Comune, il quale deve trasmetterle al proprietario in guisa che le ulteriori formalità non possano provarne alcun ritardo.

Art. 6. Tutti i proprietarii interessati all'esecuzione del progetto han diritto di votare: i fittaiuoli non hanno il diritto del suffragio.

Per quelli che non votano nel giorno fissato, si presume che abbiano assentito ad un novello esame del progetto.

Dopo il voto, se i votanti che hanno approvato siffatta proposta, e quelli che non hanno preso parte alla votazione, posseggano la parte più considerevole della prateria, di cui si chiede il miglioramento, il commissario dichiara che il novello esame avrà luogo a spese delle parti.

Art. 7. Le spese di questo esame degli ulteriori provvedimenti sono ripartite in ragione dei pezzi della prateria appartenente a ciascun associato, se non fu presa alcuna determinazione speciale su questo riguardo dalla maggioranza che approvò il progetto.

Art. 8. Il progetto di bonificamento che vien giudicato completo, o su cui lo studio complementare ha avuto luogo, presentato al Governo, vien depositato per quattro settimane in un luogo pubblico perchè le parti interessate possano prenderne conoscenza pria del voto definitivo sull'esecuzione.

Il commissario del Governo notificherà questa pubblicazione ai proprietarii o ai loro rappresentanti legali, e in pari tempo indicherà loro il giorno della votazione, e, se ne è il caso, quello in cui dovrà procedersi all'elezione di un mandatario.

Art. 9. I proprietarii designati dall'articolo 6 hanno essi soli il diritto di votare.

I non votanti si presume che acconsentano all'esecuzione del progetto. Se i non votanti riuniti ai votanti che han dato la loro adesione al progetto possedono insieme la maggior parte della prateria da bonificarsi, il commissario del Governo dichiara che l'esecuzione del progetto è decisa.

Art. 10. L'elezione di un mandatario e di due supplenti destinati a rimpiazzarlo, in caso d'impedimento, si fa immediatamente dopo l'accettazione del progetto. Quelli che votano sul progetto hanno anche il diritto del voto per questa elezione.

La maggioranza dei voti si calcola avuto riguardo al numero dei votanti.

La maggioranza relativa basta; se due eletti hanno lo stesso numero di voti, la sorte decide tra essi.

Se l'elezione non ha avuto alcun risultato, il mandatario sarà nominato dal

commissario del Governo, il quale lo sceglie fra i proprietarii che posseggono la parte più considerevole del fondo destinato ad essere irrigato.

Se il mandatario eletto o nominato rinuncia pria che le formalità prescritte sien compiute, vien proceduto ad una novella elezione.

Art. 11. Il progetto accettato dai proprietarii, di unita agli altri documenti, è depositato per quattro settimane in un luogo pubblico, dove le persone che hanno interesse contrario possano prenderne conoscenza.

Il commissario del Governo notifica siffatto deposito a queste persone o ai loro rappresentanti legali, e fissa il giorno in cui esse son tenute di procedere all'elezione di un mandatario.

L'osservazione dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 di questa legge è prescritta anche in questo caso.

Art. 12. Nel giorno fissato, il commissario del Governo propone l'accettazione generale o parziale del progetto agli opponenti. Le parti che hanno un interesse comune e che ricusano di accettare il progetto, sotto obbligate di eleggere un mandatario e due supplenti per rimpiazzarlo in caso d'impedimento.

Le norme fissate con l'articolo 10 son applicabili a questa elezione; se questa non ha avuto alcun risultato, il commissario nomina il mandatario fra i proprietarii che posseggono la maggior parte del fondo di cui è dimandata la cessione.

Art. 13. I mandatari eletti dalle parti, ed i proprietarii che non son tenuti di scegliere un rappresentante, perchè aventi un interesse personale ed indipendente, hanno le seguenti facoltà:

1° Essi prendono conoscenza de' documenti in istruzione.

2° Ciascun di essi può nominare un uomo dell'arte e fare delle osservazioni sui lavori dei periti.

3° Essi possono assistere allorchè i periti prestano giuramento, ricevono comunicazione dei documenti e son condotti sui luoghi.

4° Essi sono autorizzati a fare ai periti tutte le osservazioni che credono necessarie nello interesse dei loro rappresentati.

5° Possono dimandare che venga aggiunto un uomo dell'arte o perito incaricato per la formazione del progetto proposto: non è necessario che quest'uomo dell'arte sia al servizio dello Stato.

6° Hanno il diritto di sottoporre al Governo le loro osservazioni sulle conclusioni dei periti e sulla legalità delle diverse operazioni; ma la presa in considerazione di tali osservazioni ha luogo soltanto allorchè esse son depositate presso il commissario nel termine di quindici giorni dopo il deposito del verbale di perizia.

7° Hanno il diritto di ricorrere al Ministero dell'interno ed ai tribunali.

Questi ricorsi non sono ricettibili se non vengono depositati nel termine di quattro settimane, a contare dal giorno in cui la decisione amministrativa è resa pubblica; essi debbono menzionare i nomi delle parti interessate che hanno assentito al progetto.

Art. 14. La nomina dei periti si fa tra quindici giorni, a partire dal giorno in cui la pubblicazione ha avuto luogo. Questa pubblicazione fa parola della decadenza nella quale s'incorre con lo spirar del termine. Allorchè il mandatario od un opponente che ha un interesse personale, lascia scorrere questo termine, o nomina un perito incapace, senza riparare tale errore negli otto giorni seguenti, il commissario, in questi due casi, nomina un uomo dell'arte.

Il terzo perito è sempre nominato dal delegato dell'Amministrazione, senza l'intervento dei mandatarii.

Art. 15. Il perito nominato che è impedito di occuparsi dell'incarico avuto, o che

ricusa di compierlo, sarà rimpiazzato da chi l'ha nominato. Se è il perito nominato dal mandatario degli opponenti o dalla parte che ha un interesse personale, il commissario fissa un termine di quindici giorni nel quale dovrà procedersi al rimpiazzo.

Art. 16. I periti incapaci di agire son quelli che non possono deporre in giudizio, e quelli che hanno interesse, sia all'esecuzione, sia alla non esecuzione del progetto di bonificamento.

Art. 17. Il mandatario che nomina un perito domiciliato ad una distanza maggiore di dieci miriametri dalla contrada ove deve aver luogo la operazione, fa cedere a carico dei suoi rappresentati l'aumento delle spese di trasferta.

Art. 18. Il commissario del Governo decide sulla capacità di periti nominati dalle parti, e sulle ricusazioni proposte da alcune di esse.

L'Amministrazione decide sulla ricusazione proposta contro il perito nominato dal commissario del Governo, allorchè questo funzionario credesse che la medesima non sia fondata; in questi due casi, le ricusazioni non sono recettibili che negli otto giorni che seguono la pubblicazione della nomina dei periti. I motivi di opposizione conosciuti dopo la scadenza di questo termine, e di cui la giustifica è fatta in iscritto, sono presentati alla decisione dell'amministrazione nei quindici giorni fissati dal paragrafo 6° dell'articolo 13.

Art. 19. Il Commissario del Governo riceve il giuramento dei periti, dà loro conoscenza della missione di cui sono incaricati e li conduce sui luoghi.

I mandatari e gl'interessati non rappresentati sono invitati ad assistere alla operazione.

Il Commissario redige processo verbale dell'adempimento di tutte queste formalità.

Art. 20. La recisione dei periti consiste nel dare il loro parere sui punti litigiosi fra le parti interessate. In caso che gli opponenti abbian ricusato di acconsentire all'esecuzione del progetto, i periti verificano se il bonificamento progettato non possa essere eseguito che secondo il modo proposto, o se, facendosi altrimenti, ne risultasse un aumento di spese considerevoli, ed infine se i vantaggi che l'esecuzione del progetto deve realizzare sono superiori agl'inconvenienti che ne seguiranno.

In tutti i casi, danno il loro avviso sulla sufficienza delle indennità offerte, a meno che gli opponenti non abbiano acconsentito ad accettarle. Qualora l'espropriazione fosse stata pronunziata, essi esprimono i loro pareri, sempre motivati, sia separatamente, sia collettivamente; un rapporto scritto è fatto da uno di essi, ed al bisogno, dal Commissario del Governo.

Art. 21. Il parere dei periti è notificato ai mandatarii ed agli interessati non rappresentati.

Dopo la scadenza del termine fissato dal paragrafo 6° dell'articolo 13, l'amministrazione pronuncia sull'ammissione o rigetto del progetto, e, se è ammesso, sulla indennità dovuta agli opponenti.

La cifra di questa indennità è fissata secondo la stima dei periti, e se i loro pareri sono diversi, secondo la media delle loro valutazioni.

La decisione dell'amministrazione, e, in caso di ricorso, la decisione del ministero o dei tribunali sono sempre motivate.

Art. 22. L'esecuzione del progetto ha luogo sotto la sorveglianza del Governo o dei delegati nominati a tal uopo.

Art. 23. Se uno degli opponenti contesta la insufficienza dell'indennità accorda-

tagli, su tali contestazioni giudicheranno i tribunali competenti, a cura del mandatario delle parti interessate all'esecuzione.

Art. 24. Il tribunale adito può ordinare una novella perizia, ma non è tenuto di seguire l'avviso dei periti.

I giudici avranno riguardo ai prezzi di vendita e di fitto più recente dei fondi espropriati, al valore degl'immobili della stessa natura situati in vicinanza, all'imposta fondiaria, ed infine al maggiore valore che questi beni hanno ottenuto, sia per migliorie fatte, sia per la lor riunione ad altre proprietà. Il valore reale, e non il prezzo di affezione, deve solo essere preso in considerazione.

Art. 25. Il diritto di appello dalla sentenza che ne deriva appartiene all'opponente, ed anche al mandatario delle parti interessate all'esecuzione.

Art. 26. Questo mandatario, senza attendere la sentenza dei giudici sull'appello interposto dalla parte espropriata, può pretendere la cessione della proprietà, la estensione o la restrizione dei diritti dei terzi, di cui l'indennità si trova fissata dall'amministrazione.

Art. 27. L'atto che sarà notificato alla parte per esigere questa cessione ecc. conterrà la menzione dell'offerta reale della somma fissata per l'indennità, e nei casi di rifiuto da parte dell'opponente, il deposito della somma nella pubblica cassa dei depositi.

L'accettazione ed il rifiuto di queste offerte con riserva di tutti i diritti non influisce sulla decisione che dovrà farsi.

Art. 28. Se la parte messa in mora non ottemperi alla dimanda in un termine di quindici giorni, il tribunale competente pronunzia fra tre giorni, a richiesta del mandatario degli attori, l'immissione in possesso del fondo espropriato.

CAPITOLO III.

Dei progetti di bonificamento sottoposti alla sola decisione di proprietari interessati.

Art. 29. Il modo di procedere prescritto dagli articoli 30 e seguenti fino all'articolo 36 inclusivamente, è seguito allorchè il progetto di esecuzione non comprende alcuno dei casi preveduti dall'articolo 2 allorchè interessa solamente i proprietarii dei prati, di cui è chiesto il bonificamento, e non dà luogo all'intervento dell'amministrazione, ma è solamente sottoposto alla sua approvazione.

Art. 30. I progetti sottoposti all'approvazione del Governo sono modificati, se ne è il caso, dall'amministrazione.

Art. 31. Il progetto reputato completo deve contenere:

1° Una memoria sui mezzi del bonificamento.

2° L'enumerazione dei vantaggi e degli inconvenienti che debbono risultarne.

3° La indennità che alcuni proprietarii posson pretendere, tenendosi conto dei vantaggi che essi devono trarne.

4° La nota di tutte le spese dell'operazione.

5° I nomi delle parti interessate.

6° L'indicazione dei proventi realizzati per covrire le spese e pagare le indennità, ovvero la ripartizione, secondo la quale i proprietarii devono concorrere.

Art. 32. Nei caso in cui niuno vuol sopportare volontariamente le spese necessarie per completare lo studio del progetto, si provvede secondo gli articoli 5, 6 e 7.

Art. 33. Il progetto di bonificamento sottoposto al Governo, che non ha bisogno di rettifica o di cui lo studio definitivo è terminato, vien depositato per sei setti-

mane in un luogo pubblico, acciocchè i proprietarii possano prenderne conoscenza pria del giorno in cui son convocati per votare sull'esecuzione di tale progetto. Il luogo ove il medesimo è depositato, ed il giorno fissato per la votazione son portati a conoscenza delle parti interessate dal Commissario del Governo.

Art. 34. Tutti i proprietarii hanno diritto di votare.

Per quelli tra essi che nel giorno fissato non han preso parte alla votazione, si presume che abbiano aderito all'esecuzione progettata.

Il Commissario dichiara che l'esecuzione del progetto ha ottenuto la maggioranza dei voti, allorchè i non votanti e quelli che han dato il voto affermativo posseggono la maggior parte dei fondi, di cui è dimandato il bonificamento.

Art. 35. L'esecuzione del progetto approvato avrà luogo secondo il disposto dell'articolo 22 della legge.

Art. 36. Se uno degli aventi diritti all'indennità produce opposizione a causa della insufficienza della somma, il Commissario fa procedere alla scelta di un mandatario, secondo è prescritto dall'articolo 10, conformemente agli articoli 23 e seguenti.

CAPITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 37. Il Commissario del Governo ha per missione di facilitare le transazioni fra gl'interessati, allorchè le regole prescritte dai capitoli 2 e 3 della presente legge sono nel caso di essere applicate.

Art. 38. Egli fa depositare l'intiera somma dovuta per indennità pria che l'espropriazione, qualunque ne sia l'obbietto, possa essere messa ad esecuzione.

Allorchè i beni compresi nell'espropriazione sono gravati d'ipoteca, ovvero allorchè un terzo produce opposizione alla consegna dell'indennità, la somma resta in deposito fino a che sia stato deciso dall'autorità giudiziaria in presenza di tutte le parti interessate, che saranno a tal effetto citate.

Art. 39. Quelli che hanno un diritto di acquedotto o di altra servitù solamente interrotti dalla esecuzione dei lavori, non possono produrvi opposizione, ma possono dimandare un'indennità.

Art. 40. Nei comuni, il cui territorio contiene una o più praterie appartenenti ciascuna a più proprietarii, l'amministrazione ordina che vengano formate delle commissioni, e pubblica, se v'ha luogo, un regolamento pel bonificamento e per la sorveglianza di questi prati.

Art. 41. Queste commissioni sono composte:

1° Del sindaco e di alcuni membri del Consiglio municipale del comune.

2° Dei proprietari o locatari delle praterie.

Il numero dei membri è fissato dal Governo secondo i bisogni di ciascuna località.

La metà viene eletta dagli elettori comunali, l'altra metà dall'Amministrazione. Tali funzioni onorifiche non possono essere rifiutate che per motivi serii, di cui rimane giudice l'Amministrazione.

I membri eletti o nominati non possono dimettersi dalle loro funzioni che dopo dieci anni di esercizio. I proprietarii non domiciliati nel comune, che posseggono almeno la dodicesima parte di una prateria, possono proporre all'Amministrazione un rappresentante, il quale dev'essere di diritto nominato membro della Commissione, se pur non vi sieno fondati motivi d'impedimento.

Art. 42. I membri di tali commissioni son tenuti:

1° Di provvedere a tutti i mezzi che possono contribuire al miglioramento ed alla sorveglianza delle praterie situate sul territorio del comune, e di fare delle proposte a questo riguardo.

2° Di dare, ove ne sia il caso, il loro avviso su tutto ciò che concerne la cultura dei prati.

3° Di concorrere attivamente all'esecuzione dei progetti destinati al miglioramento delle praterie, e di eseguire le istruzioni e delegazioni che saranno loro date dall'Amministrazione.

4° Di vigilare alla stretta esecuzione dei regolamenti di pulizia locali sul miglioramento dei prati e di constatare le contravvenzioni.

Art. 43. I regolamenti di polizia locale son deliberati dai membri della commissione sotto la presidenza di un Commissario del Governo; essi non divengono obbligatorii che dietro l'approvazione dell'Amministrazione.

Le pene di pulizia non possono eccedere, per una sola contravvenzione, l'ammenda di tre franchi, ed in caso d'insolvibilità dei contravventori, tre giorni di prigionia.

Digitized by Google

LEGISLAZIONE BELGA

I.

LEGGE *sulle irrigazioni, del 27 aprile* 1848.

Art. 1. Ogni proprietario che vorrà servirsi per la irrigazione dei suoi fondi delle acque naturali o artificiali di cui ha diritto di disporre, potrà ottenere il passaggio di tali acque sui fondi intermedii, previa una giusta indennità.

Art. 2. I proprietarii de' fondi inferiori dovranno ricevere le acque dei terreni in tal modo irrigati, salvo la indennità che potrà loro essere dovuta.

Art. 3. La stessa facoltà di passaggio sui fondi intermedii ed alle medesime condizioni potrà essere accordata al proprietario di una palude o di un terreno sommerso in tutto o in parte affin di procurare alle acque nocive il loro scolo.

Art. 4. Sono eccettuati dalle servitù che formano obbietto degli articoli 1, 2 e 3 gli edificii, non che i cortili, giardini, parchi, ed alle attinenti alle abitazioni.

Art. 5. Ogni proprietario, volendo servirsi per l'irrigazione delle sue proprietà delle acque cui ha il diritto di disporre, potrà, mediante una giusta e previa indennità, ottenere la facoltà di appoggiare sulla proprietà del rivierasco opposto le opere d'arte necessarie alla sua presa d'acqua.

Siffatte opere d'arte dovranno essere costruite e mantenute in modo da non recare alcun nocumento a' fondi vicini. Sono eccettuati da questa servitù gli edificii, i cortili ed i giardini attinenti alle abitazioni.

Art. 6. Il rivierasco sul cui fondo sarà reclamato l'appoggio, potrà sempre dimandare la comunione della chiusa, contribuendo per metà alle spese di costruzione e di manutenzione.

In tal caso niuna indennità sarà rispettivamente dovuta, e qualora fosse stata pagata dovrà essere restituita.

Allorchè la comunione sarà domandata dopo che i lavori siano cominciati o compiuti, colui che la domanderà dovrà sopportare egli solo l'eccedente di spese a cui daranno luogo i cambiamenti da fare alla chiusa per renderla comune all'irrigazione de' suoi fondi.

Art. 7. Le contestazioni a cui potranno dar luogo lo stabilimento delle servitù menzionate negli articoli precedenti, lo impianto de' condotti, della loro dimensione, o della loro forma, la costruzione delle opere d'arte necessarie per la presa d'acqua, la manutenzione di tali opere, i cambiamenti da fare alle opere già costruite, e le indennità dovute al proprietario del fondo traversato, di quello che riceverà lo scolo delle acque, o di quello che servirà di appoggio alle opere d'arte, saranno portate davanti i Tribunali, i quali nel pronunziare dovranno conciliare l'interesse dell'operazione col rispetto dovuto alla proprietà.

Sarà proceduto davanti i Tribunali come in materia sommaria; e se v'ha luogo a perizia non potrà essere nominato che un sol perito.

Art. 8. Il Governo è autorizzato ad applicare, sul parere della deputazione del Consiglio provinciale, l'articolo 4 della Legge del 18 giugno 1846 alle località non designate in dette leggi.

Art. 9. Non rimane in alcun modo derogato dalle presenti disposizioni alle leggi che regolano la polizia delle acque.

II.

LEGGE *sulla polizia delle irrigazioni della* Campine, *del* 20 *giugno* 1855.

Art. 1. Il Governo è autorizzato a pubblicare un regolamento di polizia sulle irrigazioni fatte mercè prese d'acqua praticate a' canali e a' corsi d'acqua navigabili ed atti al trasporto delle *Campine*, nonchè alle loro derivazioni.

Questo regolamento avrà per obbietto il determinare in conformità della legge e de' diritti de' proprietarii risultanti da contratti tutto ciò che concerne la concessione, la costruzione e la manutenzione delle prese d'acqua, la ripartizione delle acque d'irrigazione tra i proprietarii interessati, la costruzione, la manutenzione e lo spurgo dei canali d'introduzione e di scolo.

Art. 2. Il Governo fa costruire a sue spese le chiuse d'irrigazione stabilite sulle sponde de' canali e de' corsi d'acqua menzionati nell'articolo 1.

Può intanto abbandonarne la costruzione a' proprietarii, con l'obbligo però in costoro di osservare i regolamenti aventi per obbietto di assicurare il servizio della navigazione e la distribuzione delle acque d'irrigazione.

Art. 3. Il regime interno delle irrigazioni è libero, salve le disposizioni della presente legge.

Ciascun concessionario può sotto la stessa riserva liberamente creare de' prati o modificarli e disporre delle acque ne' limiti della sua proprietà, purchè le impieghi all'uso determinato dall'atto di concessione e le renda al loro corso all'uscire dal suo fondo secondo le norme fissate dall'amministrazione.

Art. 4. La costruzione delle prese d'acqua, de' canali d'introduzione e di scolo stabiliti in virtù di atti di concessione anteriore alla presente legge, non può essere modificata senza l'autorizzazione del Governo.

Art. 5. I lavori necessarii per preparare un terreno alla irrigazione in seguito di una concessione dello Stato, non possono essere intrapresi se non dopo che il Governo ha regolato, intesi i proprietarii, ciò ch'è relativo alla costruzione delle prese d'acque, e de' canali d'introduzione e di scolo.

Art. 6. Allorchè una presa d'acqua serve alla irrigazione di una zona di terreni divisi tra più proprietarii, ed irrigui in seguito ad una concessione del Governo, il Re può, in mancanza di convenzione fra i proprietarii, determinare con regolamento l'uso delle acque, e prescrivere la costruzione e la manutenzione delle opere che sarebbe utile stabilire nell'interesse comune.

Art. 7. Il Governo può disporre in ogni tempo delle acque che han servito alla irrigazione de' terreni irrigati in virtù di sua autorizzazione.

Può, dopo aver inteso i proprietarii, impiegare le acque d'introduzione e di scolo

di questi terreni in altre irrigazioni, purchè non ne risulti alcun pregiudizio a' concessionarii primitivi, e purchè non sia apportato alcun ostacolo allo scolo delle acque o al prosciugamento dei prati.

Art. 8. La domanda di presa d'acqua preveduta dalla seconda parte dell'art. 7, accompagnata dal parere dell'Ingegnere capo e da una pianta delle opere da costruirsi, sarà notificata al proprietario delle acque d'introduzione o di scolo nel suo domicilio reale.

Il termine per rispondere a questa notifica sarà di due mesi.

In caso di modificazione alla domanda primitiva, saranno osservate le stesse norme.

Art. 9. I proprietarii dei terreni irrigati mercè canali hanno un titolo di preferenza nell'uso delle acque de' detti canali per irrigare le loro proprietà limitrofe.

Art. 10. Ne' casi preveduti dagli articoli 7, 8 e 9, il Re deciderà, intesa la Deputazione permanente del Consiglio provinciale.

Art 11. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della Legge del 27 aprile 1848 sono applicabili a' lavori da eseguirsi in seguito di concessioni fatte in virtù degli articoli 7, 8 e 9 della presente legge.

Art. 12. I concessionarii sono responsabili di ogni danno che risulta dalla esecuzione de' lavori o dall'uso della loro concessione.

Essi non possono per questo esercitare alcun regresso contro lo Stato.

Art. 13. Il Governo ripartisce tra i concessionarii, salvi i casi di forza maggiore o di pubblico interesse, le acque che non sono indispensabili alla navigazione.

Art. 14. I lavori di spurgo ed altri da eseguirsi ne' canali della *Campine*, ed in quelli che li alimentano, saranno fatti in preferenza, e se è possibile, all'epoca in cui la irrigazione cessa abitualmente.

Questa regola è applicabile alle acque d'introduzione e di scolo che servono a diversi proprietarii.

Art. 15. La manutenzione e lo spurgo de' canali d'introduzione e di scolo si fanno da' proprietarii interessati ed a loro spese.

Tuttavia, allorchè più proprietarii usano di siffatti canali, debbono tutti concorrere a' lavori di manutenzione e di spurgo in proporzione dell'interesse che vi hanno, ed in conformità de' ruoli redatti dall'Ingegnere capo, e resi esecutorii dal Governatore della provincia, dopo averli loro notificati.

In caso di reclami, la Deputazione permanente del Consiglio provinciale decide come in materia di contribuzioni dirette.

Allorchè un canale di scolo sia stato costruito dal Governo per raccogliere le acque di una zona di terreno, la parte spettante a' terreni non ancora irrigati di siffatta zona, nelle spese di manutenzione e di spurgo, è a carico dello Stato.

Art. 16. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e alle prescrizioni regolamentarie fatte per assicurarne l'esecuzione sono punite con l'ammenda da uno a 200 franchi e con la detenzione da uno a otto giorni separatamente o cumulativamente.

Art. 17. Sono puniti con le stesse pene quelli che ostacoleranno in un modo qualunque l'uso delle acque concesse per le irrigazioni de' terreni altrui, e specialmente:

1° Arrestandole ne' canali con delle chiuse o altrimenti;

2° Facendole scolare in qualunque maniera;

3° Impiegandole senza autorizzazione ad un uso non preveduto dall'atto di concessione;

4° Costruendo delle opere nelle prese d'acqua senza l'intervento degli agenti delegati all'uopo.

5° Scavando lungo i canali d'introduzione e di scolo de' controfossi, la cui esistenza darebbe luogo a delle filtrazioni;

6° Facendo rimanere de' battelli davanti le presi d'acqua.

Art. 18. Nel condannare all'ammenda, il Magistrato ordinerà che in mancanza di pagamento fra due mesi a datare dalla sentenza, se è in contraddizione, o dalla sua notifica, se è contumaciale, siffatta ammenda sia sostituita dalla detenzione che non potrà eccedere il termine di giorni sette, e che in ogni caso il condannato può farcessare pagando l'ammenda.

Art. 19. In ciò che concerne la condanna alle spese pronunziate a pro dello stato, la durata della detenzione sarà determinata dalla sentenza, ma non potrà in alcun caso essere al di sotto di giorni otto, nè eccedere un mese.

Nulladimeno i condannati che giustificheranno la loro insolvibilità, secondo il modo prescritto delle leggi ordinarie di procedura penale, saranno messi in libertà dopo di aver subito sette giorni di detenzione, quando le spese non eccederanno i 25 franchi. L'arresto personale non è esercitato nè mantenuto contro i condannati che avran raggiunto gli anni 70.

Art. 20. Gli agenti delegati all'uopo dal Re avranno il diritto di constatare le contravvenzioni in materia d'irrigazione. Prima di entrare in funzioni, essi presteranno giuramento nelle mani del Giudice di pace della loro residenza.

Art. 21. I verbali redatti in virtù dell'articolo precedente faranno fede fino a pruova contraria.

Saranno ratificati nel termine di tre giorni sia davanti il Giudice di pace del cantone o davanti uno de' suoi supplenti, sia davanti il borgomastro o un ufficiale municipale del Comune, e trasmessi in un simile termine di tre giorni, a partire dalla ratifica, all'ufficiale del Ministero Pubblico incaricato di richiedere, se v'ha luogo, l'applicazione della pena.

Art. 22. Se un proprietario che in conformità di una sentenza o di una decisione dell'autorità competente, dovendo eseguire dei lavori qualunque in seguito di una concessione dello Stato, si astenga di terminarli nel termine voluto o nella forma prescritta, il Governo può farli eseguire o ricostruire d'ufficio.

Le spese sono ricuperate contro il proprietario come in materia di contribuzione diretta, a cura del Governatore della provincia.

Art. 23. Il proprietario di terreni irrigati in seguito di una concessione deve, se non ha domicilio nel cantone in cui sono situati, eleggervi un domicilio, nel quale son notificati gli atti e le decisioni dell'amministrazione, qualora ne sia il caso.

Siffatta notifica è valida come se fosse stata fatta al proprietario stesso.

L'elezione di domicilio sarà notificata al Governatore della provincia in cui le irrigazioni sono stabilite, mediante una lettera assicurata alla posta.

In mancanza di elezione di domicilio, gli atti e le decisioni enunciati nella prima parte di questo articolo, saranno notificati validamente nella cancelleria della Giudicatura di pace del cantone in cui i beni son situati.

Art. 24. Il prodotto delle ammende pronunziate a carico de' contravventori sarà versato al Tesoro.

Art. 25. I Tribunali di semplice polizia conosceranno di tutte le contravvenzioni alla presente legge, ad alle disposizioni prese per la esecuzione di essa.

III.

DECRETO *Reale per la esecuzione della legge sulla polizia delle irrigazioni in* Campine.

Art. 1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del nostro Decreto del 13 maggio 1854 continueranno provvisoriamente ad essere osservati ne' termini seguenti:

1° Ogni presa d'acqua praticata nel canale di *Maestricht* a *Bois-le-Duc*, nonchè a' canali della *Campine*, dovrà essere provveduta, a cura e spese de' concessionarii o de' loro aventi dritti, di una porta chiusa a chiave, e di una scala che, poggiata ad uno de' suoi incastri, sarà divisa in centimetri, e di cui il zero corrisponderà al livello della soglia.

Il disegno della porta e della scala sarà fornito agl'interessati dall'Ingegnere capo direttore del servizio della *Campine*.

2° Le chiavi delle porte saranno conservate dall'Ingegnere-capo, o da un suo subordinato ch'egli delegherà all'uopo, e di cui farà conoscere il nome, la qualità e la residenza ai proprietarii interessati.

La costruzione delle porte non potrà aver luogo che sotto la direzione degli stessi agenti.

3° I concessionarii, o loro aventi diritto, dovranno far conoscere, quattro giorni prima agli agenti del servizio della *Campine* delegati all'uopo, l'epoca in cui si propongono di cominciare e di terminare l'irrigazione delle loro praterie.

Allorchè essi si asterranno dal dare siffatte indicazioni, le prese d'acqua resteranno chiuse, e se sono aperte, gli agenti delegati le chiuderanno giudicandolo opportuno.

4° L'agente del servizio delle *Campine* delegato all'uopo terrà un registro in cui saranno iscritte le opere da costruirsi in tutte le prese d'acqua.

I proprietarii interessati potranno consultare siffatto registro ed apporvi le loro osservazioni, di cui sarà data conoscenza all'Ingegnere-capo.

Art. 2. Il nostro Ministro dell'interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.

LEGISLAZIONE INGLESE

I.

LEGGE *del* 4 *agosto* 1840.

ANNO TERZO E QUARTO DEL REGNO DELLA REGINA VITTORIA

CAPITOLO I.

Nomina dei constabili pei canali e fiumi.

Atto che provvede al mantenimento della sicurezza sui canali e fiumi navigabili.

Poichè furti ed altri delitti sovente si commettono sui canali e fiumi navigabili dell'Inghilterra e del paese di Galles, è conveniente che sia data facoltà al Governo di destinarsi constabili per meglio mantenere la sicurezza, e prevenire e scoprire i delitti lungo la linea di tali canali e fiumi e nelle loro vicinanze. Epperò fa d'uopo sia sancito da S. M. l'eccellentissima Regina, col parere e consenso dei signori temporali e spirituali e della Camera dei Comuni, riuniti nella presente sessione parlamentare, che sia lecito ad ogni due giudici di pace ed al comitato di vigilanza di ogni ufficio annesso nelle rispettive giurisdizioni, in dipendenza del Comitato o Consiglio di direzione che regola l'amministrazione degli affari della compagnia dei proprietarii di ciascun canale o fiume navigabile, ovvero in dipendenza di un commesso o agente di tal Società debitamente autorizzato dal detto Comitato o Consiglio di direzione, di destinare tante persone quante stimeranno neeessarie fra quelle che saranno loro a quest'uopo raccomandate dalla compagnia dei proprietarii, dal commesso o agente, per fare da constabile lunghesso il canale o fiume. Ogni persona così destinata presterà giuramento o farà una solenne dichiarazione del tenor seguente, cioè:

« Io A. B., essendo destinato a far da constabile lungo il (nome del canale « o fiume navigabile), con patente del (s'inserisca il titolo dell'atto), giuro che servirò « bene e lealmente la nostra Sovrana signora la Regina nel detto ufficio di constabile, « senza favore, deferenza, malizia o mal volere; farò che la sicurezza sia mantenuta, « e prevenuti tutti i delitti contro la stessa; e finchè continuerò ad essere in tale « ufficio adempirò fedelmente con ogni mio potere e sapere ai corrispondenti ob- « blighi secondo la legge. Così Dio mi aiuti. »

Potere dei constabili.

Questo giuramento o dichiarazione sarà ricevuto da uno dei giudici, ed ogni persona così destinata, che avrà prestato un tal giuramento o fatta simile dichiarazione, avrà pieno potere di far da constabile pel mantenimento della tranquillità e per la sicurezza delle persone e della proprietà contro le fellonie ed altri atti illegali lungo il canale o fiume, e nei passaggi di rimorchio ed opere ad essi appartenenti e su tutte le ferrovie, vie rotabili, sbarcatoi, moli, chiuse, bacini, magazzini, fondachi di proprietà della campagnia, ed in tutti i luoghi distanti non più di un quarto di miglio da ciascuna sponda del canale o fiume o dalla ferrovia, ed avrà tutti quei poteri, guarentigie e privilegi per la cattura dei delinquenti, così di notte che di giorno, e per far qualsiasi cosa per la prevenzione, e per lo scovrimento dei colpevoli, e per mantenere la tranquillità che ogni constabile, legalmente eletto, ha nei limiti della sua giurisdizione. Ben inteso sempre che un tal potere non si possa estendere ad autorizzare siffatta persona a far da constabile nei limiti del distretto della polizia della metropoli, o della città di Londra, o negli altri luoghi oltre le sponde, i passaggi di rimorchio, ed altre opere appartenenti alla compagnia che fossero siti in ogni altra città, o ufficio annesso, non ostante qualsiasi cosa in contrario fosse contenuta in quest'atto.

CAPITOLO II.

Destituzione dei constabili.

E sia decretato, che sarà lecito ad ogni due giudicature, od al comitato di vigilanza di ciascun ufficio annesso nelle loro rispettive giurisdizioni, od alla compagnia di proprietarii di qualche canale o fiume, pei quale si fu destinato constabile, od a qualche commesso o agente di tal compagnia debitamente autorizzato dal Comitato o Consiglio di direttori della compagnia stessa, di destituire dal suo ufficio quel constabile che facesse atti. Dopo una tal destituzione, tutti i poteri, le garantie ed i privilegi che per ragione della sua carica gli erano accordati interamente cesseranno; e niuno così destituito sarà più capace di essere novellamente destinato a far da constabile per lo stesso canale o fiume senza il consentimento dell'autorità dalla quale fu destituito.

CAPITOLO III.

Come debbono i constabili pagarsi.

E sia decretato che sarà lecito ad ognuno di tali compagnie di proprietari di pagare a ciascuno di detti constabili, con danari o mezzi della compagnia stessa, quel salario o ricompensa, ed in quel tempo e modo che la compagnia stimerà conveniente.

CAPITOLO IV.

Pene de' constabili per negligenza del loro ufficio.

E sia decretato che ogni constabile, il quale si renderà colpevole di qualche negligenza o infrazione di dovere nel suo ufficio di constabile, andrà soggetto ad

una multa non maggiore di 10 lire sterline, il cui ammontare può essere dedotto dal salario dovutogli, o, ad arbitrio del magistrato, dal quale sarà dichiarato colpevole, potrà essere imprigionato nel carcere o casa di correzione della contea o luogo nel quale avrà commesso il delitto, con lavori forzati o senza, e per un tempo non maggiore di un mese del calendario.

CAPITOLO V.

I constabili destinati debbono restituire i loro arnesi.

E sia decretato che ogni constabile, che sarà destituito, o cesserà di essere investito del suo ufficio, e non avrà consegnato tutti i vestiti, arnesi, patenti e tutte le altre cose necessarie che gli erano state fornite per l'esercizio della sua carica, a quella persona ed in quel tempo e luogo determinato dalla compagnia, per la cui raccomandazione era stato investito della carica, o dal commesso o agente della compagnia stessa autorizzato a riceverle, sarà condannato alla prigionia nel sopradetto carcere o casa di correzione, con lavoro forzato o senza, per un tempo non maggiore di un mese. In tal caso sarà lecito ad ogni giudice di pace di spedire il suo mandato di perquisire e sequestrare, a benefizio della compagnia, ogni vestito, arnese, o altra cosa simile che non sarà stata consegnata, e dovunque potesse trovarsi.

CAPITOLO VI.

Pene per gli assalti contro i constabili.

E sia decretato che chiunque assalirà o resisterà ad un constabile destinato come sopra, nel disimpegno del suo ufficio, o chiunque aiuterà o instigherà altri ad assaltarlo o resistergli, sarà per ciascuno di questi delitti condannato ad una multa non maggiore di 10 lire sterline, o ad arbitrio del magistrato dal quale sarà dichiarato colpevole, potrà essere condannato alla prigionia, nel carcere o casa di correzione di sopra detti, con lavoro forzato o senza, per un tempo non maggiore di due mesi.

CAPITOLO VII.

Possessori di istrumenti per sottrarre illegalmente e portar via i liquori.

E sia decretato, che chiunque sarà trovato su qualche canale o fiume, o in qualunque chiusa, deposito, magazzino, fondaco, molo, o banchina, o a bordo di qualche battello o barca che fosse nel canale o fiume, o in qualche chiusa o deposito da esso dipendente, con tubi o altri istrumenti in suo potere o a sua disposizione, atti ad estrarre illegalmente vino, spirito, o altri liquori o mercanzie, od in possesso di otre, vescica o altro utensile atto a segregare o trasportare vino, spiriti, o altri liquori o mercanzie, e chiunque tenterà di estrarre il detto vino, spirito o altro liquore o mercanzia, sarà per ciascuno di questi delitti condannato ad una multa non maggiore di cinque sterline, o, ad arbitrio del magistrato dal quale sarà giudicato, potrà essere condannato come sopra alla prigionia con lavoro forzato o senza, per un tempo non maggiore di un mese.

CAPITOLO VIII.

Illegali sequestratori de' contenuti ne' colli.

E sia decretato, che chiunque involasse, perforasse, rompesse, aprisse, spillasse, o altrimenti danneggiasse qualche botte, barile, o stipa contenenti vino, spirito o altri liquori, o qualche cassa, scatola, balla, sacco, o involto di mercanzie a bordo di qualche battello, barca o carriaggio, in qualche magazzino, sbarcatoio, molo o banchina, dipendente da canale o fiume, col pravo intento di rubare, o in altro modo illegale appropriarsi del contenuto o parte di esso, ovvero danneggiarlo; o chiunque illegalmente bevesse, o volontariamente spillasse, o facesse scorrere per perdersi tali liquori o parte di essi, per ciascuno di questi delitti sarà condannato ad una multa non maggiore di cinque sterline, oltre il valore delle mercanzie o liquori involati o distrutti, o, a discrezione del magistrato dal quale sarà giudicato, potrà essere condannato come sopra alla prigionia con lavoro forzato, o senza, per un tempo non maggiore di un mese.

CAPITOLO IX.

I constabili che hanno giusto motivo di sospettare delitto, possono recarsi a bordo delle barche, ed arrestare le persone sospette.

E sia decretato, che sia lecito ad ogni constabile come sopra destinato, il quale abbia fondata ragione di sospettare che alcun delitto contro le disposizioni di quest'atto sia stato commesso, o sia prossimo a commettersi a bordo di qualche battello o altra barca che si trovi nel canale o fiume, o in qualche chiusa o deposito dipendente, di entrare in ogni tempo così di notte che di giorno su detto battello o barca, e prendere tutte le necessarie misure per prevenire o scovrire quei delitti che ebbe fondata ragione di sospettare ch'erano stati commessi, o erano prossimi a commettersi, e prendere in custodia tutte le persone sospette di aver preso parte in tali delitti, ed anche di prender cura di ogni proprietà che si sospetti di essere rubata o sottratta.

CAPITOLO X.

I constabili possono arrestare senza mandato in taluni casi.

E sia decretato, che sarà lecito a ciascuno di detti constabili di arrestare senza mandato ogni persona vagabonda, sfaccendata, o disordinata, che troverà in atto di disturbare la pubblica quiete, o abbia fondata ragione di sospettare che abbia commesso o sia per commettere qualche delitto, contravvenzione, o disturbo della tranquillità, o altro contrario alla disposizione di quest'atto, ed ogni persona che troverà dal tramonto alle ore sette del mattino aggirantesi su qualche passaggio di rimorchio o su qualche sbarcatoio, ponte, via ferrata, molo, chiusa o sulla sponda di simili canali o fiumi, e che non possa dar conto soddisfacente di sè.

CAPITOLO XI.

Potere di constabili e delle persone offese di arrestare certi colpevoli.

E sia decretato, che qualunque persona si trovi in atto di commettere alcun delitto punibile con pruove sommarie in virtù del presente atto, può essere arrestata senza mandato da ciascun constabile, o può essere presa dal proprietario della merce sulla quale il delitto si commette, o dal suo servitore, o da qualunque altra persona da lui autorizzata, e trattenuta finchè non possa essere data in custodia ad un constabile per essere trattata secondo la legge. Ogni constabile può ancor fermare, visitare e trattenere ogni barca, battello, carro o trasporto, sul quale si possa aver ragione di sospettare che si trovi qualche cosa rubata o illegalmente sottratta, ed anche ogni persona che potesse essere ragionevolmente sospettata di avere o trasportare in qualunque maniera alcuna cosa rubata o illegalmente sottratta.

CAPITOLO XII.

La merce rubata data in pegno può essere trattenuta.

E sia decretato, che chiunque abbia alcuna merce in custodia per venderla, pignorarla, o consegnarla, ed abbia ragionevole motivo di sospettare che qualche delitto in relazione a tale merce si fosse commesso, o che fosse tutta o parte rubata o illegalmente sottratta, sarà per questo solo autorizzato, e se il delinquente trovasi in suo potere sarà obbligato di arrestarlo e trattenerlo, e quanto più presto può, consegnarlo in costudia di un constabile, insieme con la merce, per essere trattato secondo la legge.

CAPITOLO XIII.

Non possono annullarsi gli atti locali contenenti condanne.

Purchè però sempre, e ciò sia decretato, che quanto qui si contiene non debba interpretarsi in modo da impedire che alcuno, essendo processato per reato perseguibile e punibile con prove sommarie in virtù di questa legge, non dovesse rispondere di altro od altre leggi di multe e pene maggiori di quelle stabilite con la presente per lo stesso reato; ma nel senso che nessuno fosse due volte punito pel reato medesimo.

CAPITOLO XIV.

Come si possono riparare i torti, e come le condanne debbono essere eseguite.

E sia decretato, che ogni giudice di pace nella sua giurisdizione avrà facoltà di giudicare sommariamente chiunque fosse imputato di qualche delitto preveduto da quest'atto, col giuramento di uno o più testimoni, o sulla confessione dell'imputato, e condannarlo alla multa o pena in quest'atto stesso comminata.

CAPITOLO XV.

Se non si paga la multa, il colpevole può essere incarcerato, e la multa esatta per mezzo di sequestro.

E sia decretato, che in ogni caso di condanna a pena pecuniaria in virtù di quest'atto, e di non soddisfazione, sarà facoltato il giudice, dal quale il colpevole fu giudicato, di mandarlo in qualche carcere o casa di correzione nei limiti della sua giurisdizione per un tempo non più lungo di un mese, laddove la somma da pagarsi non eccedesse cinque sterline, ed in ogni caso non più lungo di due mesi; da cessare la prigionia col pagamento della multa, e delle spese per riscuoterla; o invece della prigionia, potrà il giudice, mediante mandato con la sua firma ed il suo suggello, ordinare che la multa con le ragionevoli spese di esecuzione e quelle del giudizio sia riscossa coi sequestro e vendita delle mercanzie e beni mobili dei condannato. Siffatte condanne e mandati saranno spediti a norma delle disposizioni di un atto votato nel 5° anno del regno di re Giorgio IV, intitolato: *atto pel più pronto ricupero delle multe inflitte dai giudici e magistrati, e per facilitare l'esecuzione dei mandati ai constabili.*

CAPITOLO XVI.

Forma della condanna.

E sia decretato, che ogni giudice di pace, dal quale alcuno sarà sommariamente condannato per delitto preveduto da quest'atto, farà che la sentenza sia spedita sopra carta o pergamena, con queste parole, o con altre di egual valore, cioè:

Contea, Città o Ufficio di.....
La Contea di.....

Si sappia che nel giorno di..... nell'anno di Nostro Signore.....

A. E. è condannato da Noi.....

« I. P. e I. I. P., due dei giudici di pace di Sua Maestà per la detta Contea, perchè egli il detto A. E. commise (qui si specifichi il delitto, ed il tempo, ed il luogo dove e quando fu commesso, com'è del caso), e Noi condanniamo il detto A. E. per tal delitto a pagare la somma di..... e pagarla immediatamente (ovvero, a pagare la detta somma nel, o prima del giorno di.....), da essere riscossa secondo le disposizioni dello statuto a tal uopo fatto e pubblicato. Dato con le nostre firme il giorno ed anno di sopra menzionati. I. P. e I. I. P. »

CAPITOLO XVII.

Le condanne non possono essere ostacolate per vizio di forma.

E sia decretato, che niuna condanna per delitti preveduti da quest'atto sarà annullata per vizio di forma o rivocata pel *certiorari* o altrimenti da alcuna Corte superiore di appello di Sua Maestà, e niun mandato di esecuzione rimarrà privo di effetto per ragione di alcun vizio, purchè in esso si menzioni di essere fondato sopra una condanna, ed esista una valida condanna a sostenerlo; e laddove si fa-

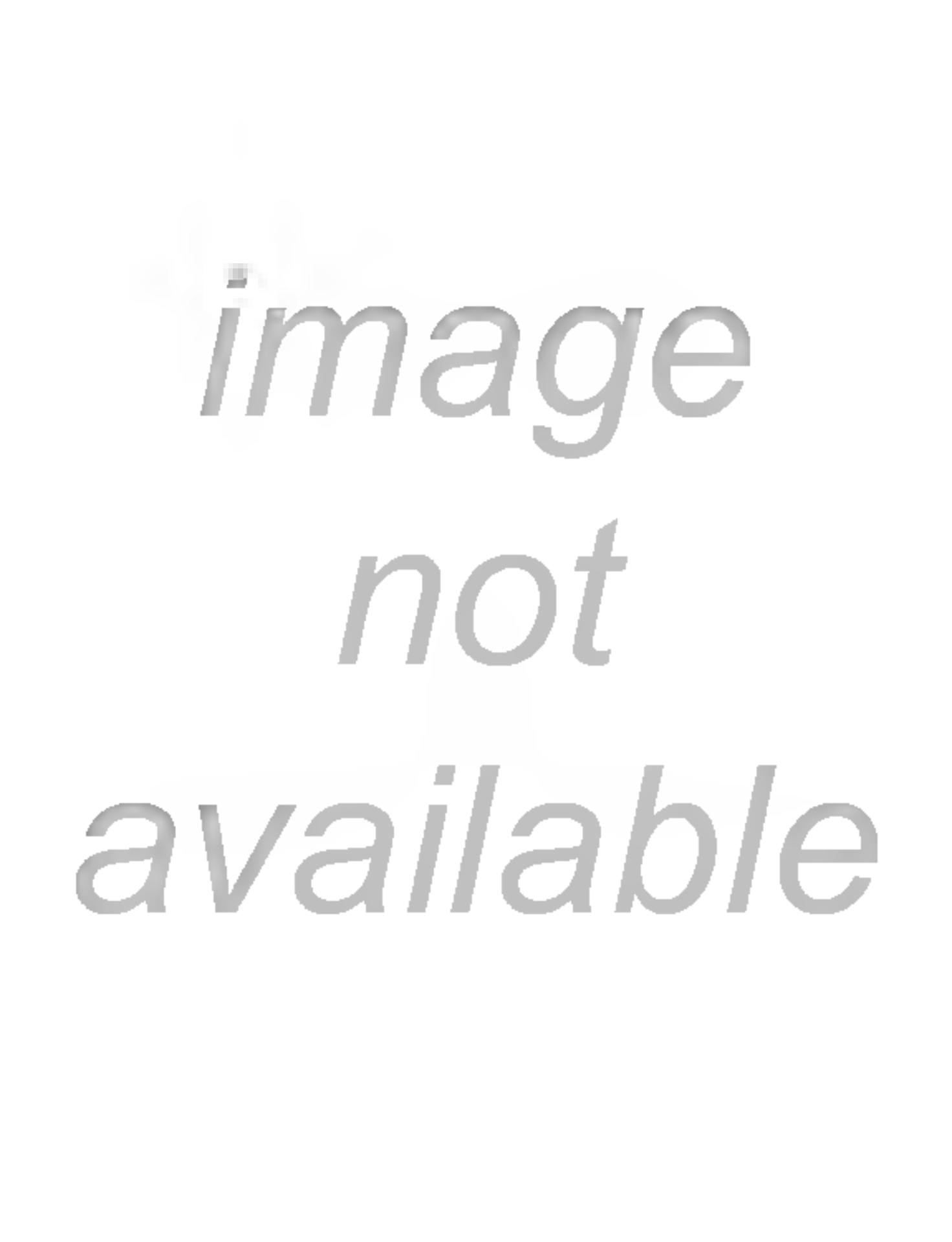
image
not
available

misfatto, in virtù delle disposizioni di un atto votato nel settimo anno del Regno di Giorgio IV intitolato: *atto per migliorare l'amministrazione della giustizia criminale in Inghilterra;* e nel caso che l'appello sia rigettato e l'ordine o condanna confermata, le spese pei testimoni come sopra intervenuti, tassate dalla corte, saranno rimborsate al Tesoriere della contea o distretto dell'appellante.

CAPITOLO XX.

Facoltà delle compagnie da esercitarsi da' Direttori.

E sia decretato, che le facoltà fin qui accordate alle compagnie de' proprietari del canale o fiume navigabile possono essere esercitate dai Direttori o Comitato di Amministrazione, e da altre riunioni di persone di qualunque forma, e sotto qualunque nome potessero essere conosciute, debitamente autorizzate, secondo lo statuto della detta compagnia, ed amministrare gli affari rispettivi della compagnia stessa, e laddove non vi fosse siffatta assemblea, o ve ne fosse più d'una, così che potesse esser dubbio da chi si dovesse esercitare siffatta facoltà, in tal caso saranno esercitate da quell'Assemblea che a quest'uopo sarà deputata dai proprietarii in qualche generale e speciale riunione de'proprietarii convocata a questo oggetto, con quelle forme ed avvisi che sono richiesti dalla legge per tali riunioni.

CAPITOLO XXI.

L'atto può essere notificato in questa sessione.

E sia decretato, che questo atto possa essere modificato e rivocato con qualche atto da votarsi in questa sessione del Parlamento.

II.

LEGGE *del* 4 *agosto* 1840.

ANNO TERZO E QUARTO DEL REGNO DELLA REGINA VITTORIA.

CAPO LV.

Atto o legge per abilitare i possessori di terreni a far le spese di fognatura (drenaggio) *di essi mediante ipoteca.*

CAPITOLO I.

Considerando che molti terreni in Inghilterra e in Irlanda diverrebbero permanentemente più produttivi mediante la fognatura perfezionata, e che non pertanto, a cagione delle grandi spese, i proprietarii che hanno un interesse limitato in questi terreni sono spesso incapaci ad eseguire questa fognatura;

Considerando che è espediente, tanto per la più abbondante produzione di alimenti, quanto per accrescere il lavoro agli operai agricoli e gli investimenti de

capitale nel miglioramento permanente del suolo, che questi proprietarii sieno abilitati a far le dovute fognature:

Si decreta, in nome di S. Maestà la Regina, col consiglio ed il consenso dei Lordi spirituali e temporali, non che dei Comuni adunati in questo presente Parlamento, e per autorità degli stessi, che:

Da e dopo la votazione della presente legge sia lecito ad ogni fittaiuolo (*tenant*) per tutta la sua vita o per un termine prestabilito in forza d'ogni qualsiasi contratto, obbligo od altra simile disposizione legale, ricorrere per petizione alla Corte di Cancelleria o Scacchiere in Inghilterra od Irlanda per ottener licenza di eseguire qualunque perfezionamento permanente nei terreni presi a fitto, prosciugandoli con tegole, pietre od altri materiali durevoli in un modo permanente; ed in ogni petizione siffatta saranno specificati i miglioramenti che si vogliono introdurre, e il costo approssimativo di essi e di tutte le materie incidentali ad essi afferenti; ed ogni siffatta petizione sarà ricapitata ad un membro della suddetta Corte di Cancelleria ed in Irlanda al Segretario principale o Sottosegretario della Corte dello Scacchiere affinchè si accertino dell'effettuazione dei suddetti miglioramenti; e il suddetto membro della Corte di Cancelleria e Segretario o Sottosegretario della Corte dello Scacchiere in Irlanda è invitato ad esigere la presentazione dei disegni, estimi e specificazioni risguardanti i suddetti miglioramenti proposti; e il membro o segretario farà il suo rapporto risguardante la proposta; e la Corte a cui sarà presentato un simile ricorso darà quegli ordini sulla petizione e il rapporto che crederà convenienti.

CAPITOLO II.

Si decreta, che una copia di ogni siffatta petizione sia presentata, almeno ventun giorni prima, alla persona o persone proprietarie del terreno affittato, e se essa non è di mente sana od è sotto i ventun'anni o sotto ogni altra disabilitazione legale od oltre i confini del Regno Unito d'Inghilterra ed Irlanda, allora una copia di questa petizione sarà presentata a quella persona o persone nominate dalla suddetta Corte di Cancelleria o Corte dello Scacchiere; ed ogni persona a cui verrà presentata una copia di questa petizione potrà comparire davanti il suddetto membro o segretario a cui fu presentata, ed acconsentire o fare opposizione alla proposta in essa contenuta; ed ogni persona potrà anche comparire davanti il membro o segretario suddetto prima ch'ei firmi il certificato di cui si dirà qui appresso, per fare obbiezione al modo in cui possono essere stati eseguiti i miglioramenti, e tutte le spese relative saranno pagate dalla parte che muove le obbiezioni.

CAPITOLO III.

Si decreta, che se parrà al suddetto membro o segretario, dietro il rapporto di uno o più ispettori da essi nominati od approvati, che sia vantaggioso ai suddetti terreni l'esser fognati e prosciugati, e tale rapporto sia confermato dalla suddetta Corte, allora sarà lecito al fittaiuolo a vita, od al guardiano e guardiani suddetti che avranno presentato la petizione, di eseguire di conformità siffatti miglioramenti.

CAPITOLO IV.

Si decreta che in ogni caso in cui le suddette Corti di Cancelleria o dello Scacchiere abbiano emanato un ordine che sancisca l'esecuzione di ogni siffatto miglioramento d'ogni terreno, e questi miglioramenti o parte di essi sieno stati fatti di conformità, sarà lecito al suddetto membro o segretario, i cui rapporti saranno confermati dalla suddetta Corte da un certificato, e dopo chiarito che il danaro fu speso debitamente, autorizzare ogni persona in causa o gli esecutori od amministratori d'essa persona o il tutore di minorenni di porre a carico di tutti o parte dei terreni prosciugati il pagamento alla persona o persone che anticipano l'ammontare del danaro che possa essere stato speso in un cogli interessi non eccedenti il cinque per cento all'anno, in modo però che il capitale caricato sia rimborsato per an nue rate uguali, rate non minori di dodici, nè maggiori di diciotto, da determinarsi dal suddetto membro o segretario nel suo rapporto; ed il numero delle suddette rate potrà essere diminuito od accresciuto a beneplacito del suddetto membro o segretario secondo il maggiore o minor miglioramento prodotto dal prosciugamento.

E per assicurare il danaro investito nel prosciugamento dei terreni, sarà la persona che lo investe autorizzata legalmente a legare per testamento le eredità coll'onere di qualsivoglia termine o numero di anni, in maniera che le rendite ed i profitti delle dette eredità sieno applicabili al pagamento del detto danaro, ma di tal guisa che questo termine cessi col pagamento del denaro investito: purchè però la persona che fa quest'onere, ed ogni successivo fittaiuolo a vita od a termine, sia tenuto a detrarre gl'interessi e le rate da ogni rendita infeudata e di cui più avanti. E i terreni onerati non saranno obbligati a pagare più di sei mesi d'ogni interesse ed una metà d'ogni rata o più della metà della rendita infeudata di un anno, la quale sarà detratta come sopra: purchè però, se qualcheduno è disposto ad anticipare la somma ad una persona autorizzata, questa persona autorizzata, invece di onerare la suddetta eredità d'interessi e rate, possa onerarla di una rendita infeudata per un termine non minore di dodici e non maggiore di diciotto anni; con che il suddetto membro o segretario approvi nel suo rapporto la sostituzione di una rendita infeudata e dell'ammontare dell'onere, ed accerti e determini il numero d'anni che dee durare (questo numero d'anni da accertarsi nell'istesso modo che si è detto riguardo all'accertamento dell'ammontare delle suddette rate); purchè ancora nessuno abbia diritto di fare il suddetto onere, dove non emerga dal rapporto del membro o segretario che il valore annuo dei terreni prosciugati è accresciuto per siffatto prosciugamento in ragione dei sette per cento almeno sulla somma da gravare.

CAPITOLO V.

Si decreta infine, che questa legge possa essere emendata o revocata da altra legge votata durante la presente sessione del Parlamento.

III.

LEGGE *del* 31 luglio 1845.

ANNO OTTAVO E NONO DEL REGNO DELLA REGINA VITTORIA.

CAPO LVI.

Legge per alterare e correggere un'altra legge votata nel terzo e quarto anno del regno di S. M. la Regina Vittoria, ed intitolata: *Legge per abilitare i possessori di terreni a far le spese di fognature di essi mediante ipoteca.*

CAPITOLO I.

Considerando che in forza di una legge votata nell'anno terzo e quarto del regno della vivente Regina Vittoria, intitolata ecc., ecc., dopo aver detto che molti terreni in Inghilterra e in Irlanda sarebbero resi permanentemente più prodottivi mediante la fognatura perfezionata; e non pertanto a cagione delle forti spese, i proprietari che hanno un interesse limitato in siffatti terreni sono spesso inabili ed eseguire questa fognatura, e che era conveniente tanto per la più abbondante produzione di alimento, quanto pel maggior lavoro agli agricoltori e più ampio investimento di capitali nel miglioramento permanente del suolo, che i suddetti proprietarii fossero liberati dalla suddetta inabilità, fu fra le altre cose ordinato che sia lecito ad ogni fittaiuolo a vita od a termine d'anni, ecc., ricorrere per via di petizione alla Corte di Cancelleria o dello Scacchiere in Inghilterra o in Irlanda per ottenere licenza di introdurre miglioramenti permanenti nei terreni mediante la fognatura; e che in forza della suddetta legge è provvisto all'onere della spesa per la suddetta fognatura.

E considerando che i vantaggi contemplati nella predetta legge vengono diminuiti dalle spese inerenti, e che per questa ed altre ragioni è necessario che quella legge sia revocata e promulgata di bel nuovo con le modificazioni, estensioni ed alte ragioni seguenti:

Si decreta dalla Regina, col consiglio e consenso dei Lordi spirituali e temporali, e dei Comuni adunati nel presente Parlamento, e per autorità della stessa, che la suddetta legge sia revocata.

CAPITOLO II.

E si decreta, che da e dopo la votazione della legge presente ogni operazione pendente possa esser compiuta sotto i provvedimenti della legge presente, come se essa fosse cominciata dopo che fu promulgata.

CAPITOLO III.

E si decreta, che ogni persona in possesso legittimo d'ogni terreno come fittaiuolo a vita od a termine d'anni od ogni minorenne rappresentato dal suo tutore o tutrice, od ogni idiota e curativo rappresentato dai suoi supplenti, od ogni cor-

porazione ecclesiastica o d'altra specie, ecc. ecc., possa rivolgersi all'Alta Corte di Cancelleria mediante petizione al Lord Cancelliere o al Mastro dei Ruoli, per ottenere licenza d'introdurre miglioramenti permanenti nei terreni, prosciugandoli con tegole, pietre od altri durevoli materiali, od irrigandoli od indigandoli in modo permanente, od erigendo costruzioni attinenti a detta fognatura, irrigazione od indigamento; e possa in detta petizione invocare che le spese di simili permanenti miglioramenti divengano un onere sull'eredità di essi terreni sotto i provvedimenti di questa legge.

CAPITOLO IV.

E si decreta che alla presentazione d'ogni siffatta petizione sia lecito alla Corte, senza richieder l'assistenza di alcun consiglio e sollecitatore, di rimetterla ad uno dei suoi membri, per fare tutte le indagini proprie e necessarie, ed esaminare tutti gli estimi e valutazioni che saranno prodotti in relazione alla materia della petizione, e riferir poi, se a parer suo sia per essere vantaggioso alle persone tutte interessate nel terreno, che i pressati miglioramenti permanenti sieno fatti sotto i provvedimenti di questa legge.

CAPITOLO V.

E si decreta che questo rapporto sia infilato nell'ufficio relativo di detta Corte, e dove non venga fatta domanda speciale entro quattordici giorni di rivederlo, sia lecito alla ridetta Corte, a petizione della parte, e senza l'assistenza di alcun Consiglio o sollecitatore, di confermare assolutamente detto rapporto e di autorizzare e permettere con ciò simili permanenti miglioramenti. E il membro della Corte potrà dopo di ciò certificare che ogni persona la quale anticipi danaro per eseguire i suddetti miglioramenti permanenti del terreno sotto i provvedimenti di questa legge, ha diritto (parendo al suddetto membro che la somma sia stata spesa intieramente in detti miglioramenti od in pagar le spese per ottenere l'autorizzazione d'essa Corte), d'imporre un onere sul terreno pel rimborso del danaro anticipato con interesse, perchè dietro domanda alla Corte di confermare il rapporto del suo membro, sia lecito ad essa Corte, se crederà, di farlo riesaminare, o di accettare nuove informazioni od altro che accerti in un modo pure soddisfacente, se sia conveniente fare i miglioramenti proposti sotto i provvedimenti di questa legge.

CAPITOLO VI.

E si decreta, che il membro della Corte, avendo accordato il suddetto certificato, sia libero d'indagare e dichiarare quali spese siano state incorse nel ricorso alla Corte e nel fare le disamine, valutazioni ed estimi necessarii; e di indagare eziandio e dichiarare quali somme di danaro furono spese effettivamente nei miglioramenti; e il membro della Corte, approvato l'ammontare di siffatte spese, può dichiarare a tergo del suddetto certificato, che tutto o parte del danaro anticipato fu speso a dovere, e in forza di questa dichiarazione a tergo, l'eredità dei suddetti terreni sarà gravata del pagamento della suddetta somma con interesse dal tempo che fu anticipata; e quest'onere avrà la priorità sugli altri tutti; ed un memoriale di ciascuno di questi certificati d'onere sarà registrato senza pagamento di alcun diritto.

CAPITOLO VII.

E si decreta, che questo certificato sia infilato nell'officio dei rapporti, ed un duplicato di esso firmato dalla Corte sia consegnato alla persona che anticipa il danaro e sia prova legale del suo titolo al danaro; e la sicurezza avrà effetto dalla consegna del certificato.

CAPITOLO VIII.

E si decreta, che il danaro anticipato, e quella parte di esso che rimarrà non pagata, frutti interesse al tasso pattuito, non eccedente però il cinque per cento all'anno dal tempo che sarà anticipato, e quest'interesse sarà pagabile due volte all'anno.

CAPITOLO IX.

E si decreta, che il capitale anticipato sia rimborsato mediante uguali rate annue; e queste rate annue saranno, nel caso di miglioramenti per fognatura, deviazione, irrigazione, indigamento, non minori di dodici, nè maggiori di diciotto in numero; ed in caso di miglioramenti per erezione di costruzioni o fabbricati, non saranno minori di quindici, nè maggiori di venticinque in numero.

CAPITOLO X.

E si decreta, che ogni persona sulla cui petizione verrà imposto l'onere, ed ogni successivo fittaiuolo a vita od altra persona che abbia soltanto un interesse limitato nei terreni onerati, sia obbligato a pagare gl'interessi e le rate graduate di rimborso durante la continuazione del suo titolo al terreno; ed al termine di questo titolo per morte od altrimenti, l'eredità rimarrà onerata da non più di sei mesi di arretrati dell'interesse allora dovuto, e di una metà dell'ultima rata allora dovuta e degli interessi e rate che si dovranno in seguito.

CAPITOLO XI.

E si decreta, che ogni fittaiuolo a vita, od altra persona avente un interesse limitato, sia tenuto a conservare in buon stato e riparazione ogni fabbricato costruito od indigamento, od opere irrigatorie costruite o fatte sotto i provvedimenti di questa legge, e come fosse sottoposto ad accusa per distruzione.

CAPITOLO XII.

E si decreta, che per semplificare la procedura sotto questa legge e per renderla non dispendiosa, sia lecito ai Lordi cancellieri d'Inghilterra ed Irlanda rispettivamente od ai Lordi commissarii o custodi del gran sigillo rispettivamente coll'assistenza del Mastro dei ruoli d'Inghilterra ed Irlanda rispettivamente di emanare di tempo in tempo quelli ordini e provvedimenti che crederanno atti ad agevolare il modo di ricorso alla Corte e di procedura davanti il membro d'essa Corte od altrimenti.

CAPITOLO XIII.

E si decreta, che dove una porzione di terreno che vuolsi prosciugare od altrimenti migliorare sia in possesso attuale d'una persona, il consenso per iscritto di detta persona sia necessario per dar validità al ricorso del proprietario in rispetto del terreno, nonostante ogni altra cosa ivi prima contenuta in contrario.

CAPITOLO XIV.

E si decreta, che sia lecito al membro della Corte o richiedere la prova di un ispettore da lui nominato per riferire sulla materia in quistione, o se crederà meglio, di rimettersene alla testimonianza dell'ispettore nominato dalla parte ricorrente; e che sia lecito ai Lordi cancellieri d'Inghilterra e d'Irlanda rispettivamente ed ai Lordi custodi del gran sigillo rispettivamente nominar persone che riferiscano o prestino testimonianza davanti il membro della Corte a cui la faccenda è deferita. Purchè sempre sia lecito ad ogni persona autorizzata a rivolgersi alla Corte della Cancelleria in Irlanda di ricorrere alla Corte dello Scacchiere in Dublino invece del Lord cancelliere; ed il Lord primo barone di questa Corte avrà per tutti i rispetti i medesimi poteri conferiti al Lord cancelliere d'Irlanda, od al Lord commissario o custode del gran sigillo d'Irlanda; e le materie deferite ad un membro della Corte di Cancelleria potranno in tutti i rispetti essere condotte ed esaurite dal segretario principale di detta Corte dello Scacchiere.

CAPITOLO XV.

E si decreta in fine, che la presente legge potrà essere alterata, corretta, revocata da altra legge votata nella sessione presente del Parlamento.

IV.

LEGGE *del* 28 *agosto* 1846.

ANNO NONO E DECIMO DEL REGNO DELLA REGINA VITTORIA.

CAPO CI.

Legge per autorizzare l'anticipazione del danaro pubblico in quantità limitata a fine di promuovere il miglioramento del terreno in Inghilterra ed in Irlanda mediante la fognatura.

CAPITOLO I.

Considerando che la produttività e il valore di molti terreni in Inghilterra ed in Irlanda possono essere grandemente accresciuti mediante la fognatura, e che l'estensione dell'operazione della fognatura è atta a promuovere l'uso e l'efficacia del

lavoro agrario, e tende anche a prevenire le malattie ed a migliorare l'igiene e lo stato generale di salute della comunità;

Considerando che è espediente agevolare i lavori di fognatura mediante anticipazioni di danaro pubblico in quantità limitata, assicurato sui terreni da migliorare;

Considerando che nell'ultima sessione del Parlamento fu votata una legge intitolata: *Legge per facilitare la chiusura e il miglioramento dei terreni in comune, lo scambio dei terreni e la divisione dei terreni intermisti; per somministrare rimedii alle esecuzioni difettive ed incompiute, ed alla non esecuzione dei poteri delle leggi di chiusura generale e locale; e per provvedere al ripristinamento di simili poteri in certi casi;*

Considerando che fu votata una legge nella sessione del Parlamento tenuto nell'anno primo e secondo di S. M. il re Guglielmo IV, intitolata: *Legge per l'estensione e promozione delle opere pubbliche in Irlanda*, e che parecchie altre leggi furono poi votate per emendarla;

Considerando che fu votata un'altra legge nella sessione del Parlamento tenuto negli anni quinto e sesto del regno di S. M. la Regina regnante, intitolata: *Legge per promuovere la fognatura dei terreni ed il miglioramento della navigazione e della potenza acquatica in connessione con siffatta fognatura in Irlanda:*

Si decreta da S. M. la Regina, col consiglio e il consenso dei Lordi spirituali e temporali e dei Comuni adunati nel presente Parlamento, e coll'autorità della stessa, che sia lecito ai Commissarii del tesoro del Regno Unito d'Inghilterra e d'Irlanda, alla richiesta dei Commissarii per l'esecuzione di questa legge, emettere ed anticipare e far emettere ed anticipare pei prestiti da farsi sotto i possedimenti della presente legge dal prodotto crescente del fondo consolidato del Regno Unito d'Inghilterra e d'Irlanda quella somma o somme di danaro necessarie per siffatti prestiti, non eccedenti in totale due milioni di lire sterline per l'Inghilterra, ed un milione per l'Irlanda; o, nel caso che i sullodati Commissarii del tesoro lo reputino conveniente, sia lecito ad essi invitare il Controllore generale del tesoro di S. M. a Westminster ad emettere biglietti del tesoro in quantità non eccedente le suddette somme di due milioni di lire sterline per l'Inghilterra e di un milione per l'Irlanda nel modo che crederanno più confacente al suddetto fine, purchè però l'intiero ammontare delle suddette anticipazioni dal fondo consolidato e mediante biglietti del tesoro non ecceda le suddette somme di due milioni di lire sterline per l'Inghilterra e di un milione per l'Irlanda.

CAPITOLO II.

E si decreta, che questi biglietti del tesoro emessi in forza di questa legge sieno nella medesima forma ed ordine e secondo le medesime regole e prescrizioni (tranne dove si disponga altrimenti) della legge promulgata nell'anno quarantotto del regno di S. M. il re Giorgio III, intitolata: *Legge per regolare l'emissione ed il pagamento dei biglietti del tesoro*; e della legge votata nella sessione del Parlamento tenuta nell'anno quarto e quinto del regno di S. M. il re Guglielmo IV, intitolata: *Legge per regolare l'uffizio di ricevuta del tesoro di S. M. a Westminster*; e della legge votata nella sessione del Parlamento tenuta nell'anno quinto e sesto del regno di S. M., intitolata: *Legge per regolare ulteriormente la preparazione e l'emissione dei biglietti del tesoro.*

CAPITOLO III.

E si decreta, che tutte le clausole, provvedimenti, poteri, autorità, regolamenti, privilegi, vantaggi, penalità, amende e disabilitazioni contenute nelle suddette leggi sieno applicate ed estese ai biglietti del tesoro emessi in forza della presente legge, così pienamente ed efficacemente per ogni intento e fine, come se le suddette clausole e provvedimenti fossero state particolarmente ripetute e decretate in questa legge.

CAPITOLO IV.

E si decreta, che i biglietti del tesoro da emettere in virtù della legge presente, fruttino un interesse non eccedente il saggio di tre *pence* e mezzo *penny* per cento *per diem* sopra od in rispetto della somma in essi contenuta.

CAPITOLO V.

E si decreta, che tutti i biglietti del tesoro che saranno emessi in forza della legge presente portino la data del giorno dell'emissione, e sieno rimborsabili a quei periodi che verranno fissati dai Commissarii del tesoro.

CAPITOLO VI.

E si decreta, che tutti i biglietti del tesoro da emettere in virtù della presente legge o quelli fra essi che rimarranno incancellati dopo i giorni rispettivi in cui saranno scaduti e pagabili, sieno dopo quel tempo accettati da tutti i ricevitori e collettori in Inghilterra di gabelle, dazi, imposte qualunque sieno, ed anche dalla Banca d'Inghilterra per conto del tesoro, dalle mani dei suddetti ricevitori e collettori, o di qualunque persona, corpo politico o corporazione che fa pagamenti alla Banca per conto del governo.

CAPITOLO VII.

E si decreta, che sia lecito ai Commissarii del tesoro ordinare e dirigere il pagamento, dal fondo consolidato del regno unito d'Inghilterra e d'Irlanda di tutti i biglietti del tesoro emessi sotto l'autorità della legge presente.

CAPITOLO VIII.

E si decreta, che non sia fatta veruna anticipazione sotto questa legge per qualsivoglia opera, od in conformità a qualsivoglia dimanda fino a tanto che la stessa non sia stata in prima sottoposta ed approvata dai Commissarii del tesoro.

CAPITOLO IX.

E si decreta che i Commissarii di chiusura per l'Inghilterra e il principato di Galles sieno i Commissarii per l'esecuzione della presente legge in Inghilterra: e sarà lecito ai suddetti Commissarii adoperare nell'esecuzione di questa legge in In-

ghilterra i Commissarii assistenti, il segretario, gli scrivani, i messaggieri e gli uffiziali che sono stati o possono essere delegati dai suddetti Commissarii sotto la suddetta legge dell'ultima sessione del Parlamento; e i suddetti Commissarii possano con quel consenso stabilito dalla suddetta legge dell'ultima sessione del Parlamento rispetto le nomine, nominare di tempo in tempo un numero sufficiente di persone per essere Commissarii assistenti e sorveglianti rispettivamente ai fini di questa legge, e possano di tempo in tempo rimuovere qualunque di questi Commissarii assistenti e sorveglianti per l'Inghilterra; e gli assegni e le spese di viaggio ecc. di siffatti Commissarii assistenti e sorveglianti saranno regolati e pagati nel modo indicato dalla suddetta legge dell'ultima sessione del Parlamento rispetto gli assegni e le spese ai Commissarii assistenti sotto l'istessa legge; e siffatti assegni non eccederanno quelli pagabili ai detti Commissarii assistenti.

CAPITOLO X.

E si decreta, che i Commissarii per l'esecuzione di questa legge in Irlanda sieno i Commisssarii per la suddetta legge del primo e second'anno di S. M. il re Guglielmo IV, e della suddetta legge del quinto e sesto anno del regno di S. M. vivente, e delle varie leggi che correggono rispettivamente le suddette; e pei fini della presente legge saranno chiamati i Commissarii delle opere pubbliche e della fognatura in Irlanda, e questi Commissarii avranno pieni poteri ed autorità (sotto la direzione e coll'approvazione dei Commissarii del tesoro, com'è detto nelle suddette leggi) di nominare tali e tanti ingegneri civili, sorveglianti, scrivani ed altri uffiziali quanti possano essere necessarii per mettere in esecuzione questa legge.

CAPITOLO XI.

E si decreta, che per quel che riguarda i terreni in Inghilterra, tutti i provvedimenti della suddetta legge dell'ultima sessione del Parlamento concernente o coadiuvante i procedimenti e le indagini dei suddetti Commissarii di chiusura sotto l'autorità di siffatta legge e l'autenticazione degli instrumenti sieno estesi ed applicabili ai loro procedimenti ed all'autenticazione degli istrumenti sotto questa legge, nel modo stesso come se i poteri conferiti in essa ai detti Commissarii di chiusura fossero poteri conferiti ad essi dalla detta legge, eccetto non sia provveduto altrimenti. Purchè però i detti Commissarii di chiusura non sieno, pei fini di questa legge, autorizzati per citazioni od altro, a costringere l'assistenza di alcun testimonio.

CAPITOLO XII.

E si decreta, che per quel che riguarda i terreni in Irlanda, tutti i provvedimenti della suddetta legge del primo e secondo anno del regno di S. M. il re Gugliemo IV, e delle varie leggi che la correggono e della suddetta legge del quinto e sesto anno del regno di S. M. vivente, e delle varie leggi che la correggono, e tutti i poteri e le autorità conferite da dette leggi, in quanto si riferiscono alla fognatura o miglioramento dei terreni, sieno estesi ed applicati ai procedimenti dei Commissarii delle opere pubbliche e della fognatura in Irlanda sotto la legge presente così pienamente e nel modo istesso come se i detti provvedimenti e poteri fossero qui ripetuti, salvo che sia disposto altrimenti.

CAPITOLO XIII.

E si decreta, che ogni Commissario assistente e sorvegliante in Inghilterra, ed ogni Commissario ingegnere e sorvegliante in Irlanda, agendo per autorità e in esecuzione di questa legge, possa ricevere dichiarazioni ed esaminare dietro dichiarazione in ogni parte d'Inghilterra o d'irlanda rispettivamente tutte quelle persone che si presenteranno volontariamente davanti a lui nella materia d'ogni indagine o procedimento sotto l'autorità della presente legge.

CAPITOLO XIV.

E si decreta, che ogni proprietario di terreno che possa proporsi di migliorarlo mediante opere di fognatura e possa desiderare di ottenere un'anticipazione per via d'imprestito sotto i provvedimenti della legge presente per sopperire alle spese di dette opere, possa per quel che riguarda i terreni in Inghilterra, rivolgersi ai detti Commissarii di chiusura, e, per quel che si riferisce ai terreni in Irlanda, ai detti Commissarii delle opere pubbliche e della fognatura in Irlanda per la suddetta anticipazione. La sua dimanda conterrà i particolari del terreno che si vuol fognare, il modo proposto per effettuare la fognatura, la spesa presunta per effettuarla, e l'aumento presunto del valore che dee derivare da essa fognatura, in modo che i Commissarii possano giudicare se convenga fare altri incombenti; ed ogni dimanda siffatta specificherà lo stato o l'interesse dei richiedente nei terreno a cui si riferisce detta dimanda, e dichiarerà se l'anticipazione richiesta è destinata a coprire tutte, o qual porzione delle spese del lavoro.

CAPITOLO XV.

E si decreta, che i Commissarii possano esigere dal proprietario del terreno che fa la dimanda una sicurtà in quella forma che riputeranno più acconcia pei pagamento di quella somma che ordineranno, come si dirà più avanti, che gli sia sborsata e (se emetteranno un certificato provvisorio) delle spese d'ispezione e di accertamento della debita esecuzione dei lavori; e (a meno che i Commissarii non dispongano altrimenti) questo pagamento verrà eseguito dalla persona che fa la dimanda, e non sarà un onere sul terreno a cui si riferisce questa dimanda; e i Commissarii potranno esigere che queste spese sieno pagate prima che emettano un certificato sotto i provvedimenti che si diranno.

CAPITOLO XVI.

E si decreta, che i Commissarii, se crederanno conveniente (avuto riguardo ai dati contenuti in detta dimanda ed all'ammontare del bilancio che può di tempo in tempo rimaner disponibile pei prestiti sotto questa legge) ammettere siffatta dimanda, faranno ispezionare ed esaminare il terreno ed il disegno, l'estimo e la specificazione della fognatura proposta da un Commissario assistente o sorvegliante od ingegnere, secondo sarà il caso, il quale emetterà il suo parere su di ciò e sui dati contenuti nella dimanda; e se egli porterà opinione che la fognatura proposta sia per addurre un miglioramento nel valore annuale del terreno che ecceda l'annuo ammontare che si può gravare sopra di esso sotto questa legge rispetto all'anticipazione

richiesta, e che la fognatura è proposta sotto il disegno e la specificazione da eseguirsi in modo sostanziale e durevole, egli ammetterà al suo rapporto il disegno, l'estimo e la specificazione od un duplicato; e i Commissarii potranno fare altre siffatte indagini in relazione ad ogni siffatta dimanda, secondo riputeranno conveniente.

CAPITOLO XVII.

E si decreta, che se i Commissarii crederanno sia necessaria un'anticipazione rispetto all'intiero o ad una gran parte proporzionale soltanto del costo di siffatte opere, possano chiedere ai Commissarii del tesoro la loro sanzione per emettere e consegnare al proprietario del terreno che fa la dimanda un certificato provvisorio, il quale dichiarerà che, essendo stati i lavori proposti eseguiti a dovere secondo il disegno e la specificazione annessa al rapporto dal Commissario, commissario assistente, sorvegliante o ingegnere rispettivamente, in modo sostanziale e duraturo, i Commissarii esprimono ai Commissarii del tesoro il loro parere che sia fatta un'anticipazione per un ammontare non eccedente l'ammontare di tutte o di una porzione proporzionale delle spese incorse in siffatta fognatura; e nel caso che sul rapporto del Commissario, assistente commissario, sorvegliante od ingegnere paia sicuro ed espediente il far così, ai Commissarii, eglino potranno, mediante siffatto certificato provvisorio e colla sanzione dei Commissarii del tesoro, dichiarare che, quante volte sarà loro dimostrato che una tal parte, come porta il certificato provvisorio, di simili opere proposte sarà stata eseguita, eglino certificheranno che debba esser fatta un'anticipazione in acconto pei lavori eseguiti, anticipazione che non deve oltrepassare i due terzi della somma spesa; purchè sempre, casocchè i Commissarii, sull'investigazione della dimanda, sieno di parere che l'ammontare e la permanenza del miglioramento che verrà addotta dalla proposta fognatura nel valore annuo del terreno sia tale che tutte o parte delle spese dell'investigazione, della dimanda e delle spese d'ispezione e di accertamento della debita esecuzione delle opere sieno un onere sul terreno a cui riferiscesi la dimanda, i Commissarii possano, con la suddetta sanzione mediante il certificato provvisorio, ordinare che tutte o quella parte che sarà espressa nel certificato delle spese di siffatta investigazione e d'ispezione o d'accertamento della debita esecuzione delle opere, possa essere inclusa nelle spese rispetto alle quali sarà fatto il prestito e le anticipazioni in acconto.

CAPITOLO XVIII.

E si decreta, che i Commissarii non debbano emettere alcuno dei suddetti certificati provvisorii finchè non sia data notizia della dimanda d'anticipazione mediante annunzi da pubblicarsi per due settimane successive in qualche giornale circolante nella contea o distretto in cui sono situati i terreni, ed anche nelle Gazzette di Londra, Edinborgo o Dublino, secondo che i suddetti terreni sieno situati in Inghilterra, Scozia od Irlanda, e sieno scorsi due mesi dalla pubblicazione dell'ultimo di siffatti annunzi; e nel caso che una qualche persona avente qualche diritto sul terreno contemplato nella dimanda significhi, entro i suddetti due mesi, per iscritto ai Commissarii, la propria opposizione a siffatta dimanda e spieghi ai Commissarii la natura del suo diritto sul terreno, i detti Commissarii comunicheranno questa opposizione al proprietario del terreno che ha fatto la dimanda, e non emetteranno certificato provvisorio finchè non sia ritirata questa opposizione o non sia emanato un ordine dall'Alta Corte di Cancelleria in Inghilterra o dalla Corte dello Scacchiere in Irlanda, o dalla Corte di sessione in Iscozia, secondo il

caso, autorizzante il richiedente a procurarsi un'anticipazione sotto questa legge per l'ammontare e pel fine mentovato nella sua dimanda.

CAPITOLO XIX.

E si decreta, che quando il terreno a cui si riferisce la domanda per anticipazione sotto questa legge sia un terreno occupato in diritto da qualche chiesa, cappella o beneficio ecclesiastico in Inghilterra e in Irlanda, i Commissarii non possano agire a meno che il vescovo della diocesi e il patrono del benefizio abbiano acconsentito per iscritto alla dimanda.

CAPITOLO XX.

E si decreta, che nel caso che un proprietario di terreno in Inghilterra o in Irlanda desideri procurarsi un'anticipazione sotto questa legge, dopo che l'opposizione alla sua dimanda sarà stata significata, come si è detto, ai Commissarii, sarà libero di rivolgersi, per quel che riguarda i terreni in Inghilterra, all'Alta Corte di Cancelleria in Inghilterra mediante petizione al Lord Cancelliere o Mastro dei ruoli, e per quel che riguarda i terreni in Irlanda, all'Alta Corte di Cancelleria o Corte dello Scacchiere in Irlanda mediante petizione al Lord cancelliere o Mastro dei ruoli, o Lord primo Barone dello Scacchiere, pregando di essere autorizzato a procurarsi un'anticipazione sotto questa legge per l'ammontare e pel fine mentovato nella sua dimanda; e dopo di ciò sarà lecito alla Corte, senza richiedere l'assistenza di alcun consiglio o sollecitatore, di affidarla ad uno dei membri delle suddette Corti di Cancelleria od al segretario in capo della detta Corte dello Scacchiere, per fare tutte le necessarie e proprie indagini ed esaminare tutte le prove che gli verranno presentate, e riferir poi se a parer suo sia vantaggioso a tutte le persone interessate nel terreno a cui si riferisce la dimanda, che sia procurata siffatta anticipazione; e la persona che avrà fatto opposizione come sopra sarà debitamente informata dell'emanazione dell'ordine suddetto, e potrà assistere ai procedimenti; e il rapporto da farsi in conformità a quest'ordine sarà infilato nell'uffizio relativo della Corte che avrà emanato l'ordine; e se non verrà presentata entro quattordici giorni dopo l'infilamento alla detta Corte alcuna petizione richiedente che non sia confermato il rapporto o che sia riveduto, sarà lecito alla suddetta Corte, sulla presentazione di una petizione all'uopo e senza l'assistenza di alcun consiglio o sollecitatore, di emanare un ordine che confermi assolutamente il detto rapporto, ed anche (nel caso che il detto membro della Corte o segretario in capo abbia fatto rapporto che a parer suo è vantaggioso a tutte le persone interessate nel terreno che sia sostenuta simile anticipazione) di autorizzare il richiedente a procurarsi una anticipazione sotto la presente legge giusta l'ammontare e al fine espresso nella sua dimanda; e nel caso che una simile petizione speciale sia presentata entro il termine suddetto, con preghiera che il detto rapporto non sia confermato, o che sia riveduto, sarà lecito a detta Corte od emanare un ordine come sopra, o ricusare di confermare lo stesso, od invitare il membro della Corte od il segretario principale a rivedere il suo rapporto; e la suddetta Corte potrà, se il caso lo richiederà nella sua opinione, ricevere prove ulteriori prima di emanare un ordine sulla petizione; e per regolare e semplificare la suddetta procedura sulle dimande alle suddette Corti rispettivamente, e renderla men dispendiosa, sarà lecito al Lord alto cancelliere d'Inghilterra ed al Lord alto cancelliere d'Irlanda, coll'aiuto del Mastro dei ruoli in Irlanda ed al Lord primo Barone della Corte dello Scacchiere in Dublino

rispettivamente emanare di tempo in tempo quelli ordini e provvedimenti che crederanno convenienti a siffatta procedura nelle loro Corti rispettive.

CAPITOLO XXI.

E si decreta, che casochè un proprietario di terreno in Iscozia desideri far dimanda di un'anticipazione sotto la presente legge, dopochè l'opposizione come sopra a siffatta dimanda sarà stata significata al Commissarii, sarà libero di ricorrere alla Corte di sessione mediante una petizione sommaria con preghiera di essere autorizzato a procedere con siffatta dimanda, e sarà lecito alla Corte di sessione nella sua discrezione, se parrà che le opere per le quali si chiede l'anticipazione sieno vantaggiose alle persone tutte interessate nel terreno, autorizzare la prosecuzione della dimanda; e sarà lecito alla Corte di sessione in Iscozia emanare ordini o regolamenti per regolare o semplificare la procedura sulla suddetta petizione e le indagini che la Corte crederà convenienti.

CAPITOLO XXII.

E si decreta, che una copia di ogni petizione sotto questa legge sia presentata quattordici giorni almeno prima dell'udienza alla persona che avrà significato la sua opposizione alla dimanda, ai Commissarii a cui si riferisce detta petizione, o, se siffatta persona sia fuori del regno unito d'Inghilterra ed Irlanda, alla persona delegata a tal uopo dalla Corte; e la detta Corte di Cancelleria in Inghilterra, e la detta Corte di Cancelleria e dello Scacchiere in Irlanda, e la detta Corte di sessione rispettivamente potranno ordinare che tutte o parte delle spese risguardanti siffatte petizioni sieno pagate dal petente o dalla persona che avrà significata l'opposizione come sopra, se questa opposizione parrà alle suddette Corti rispettivamente vessatoria od ingiusta, o da essa pagate, come le dette Corti rispettivamente crederanno conveniente.

CAPITOLO XXIII.

E si decreta, che non sarà in niun caso necessario ad alcun proprietario di terreno entro le definizioni della presente legge di ottenere o chiedere un ordine delle dette Alte Corti di Cancelleria o dello Scacchiere rispettivamente o della Corte di sessione (secondo sarà il caso) per essere autorizzato a far dimanda di un'anticipazione sotto la legge presente, nel caso che la notizia per annunzio sia stata data come sopra, e non sia stata significata alcuna opposizione entro il termine e nel modo suddetto, o detta opposizione sia stata ritirata.

CAPITOLO XXIV.

E si decreta, che tutti i mariti, guardiani, delegati, tutori e curatori per ed in conto di donne maritate, fanciulli, minori, lunatici, idioti o furiosi, e tutti i fidecommissarii, commissarii giuridici, esecutori ed amministratori abbiano rispettivamente i medesimi diritti e poteri di far dimande e significare opposizioni sotto la presente legge, come siffatte donne maritate, fanciulli, minori, lunatici, idioti o furiosi rispettivamente avrebbero avuto, se liberi dalla disabilitazione, o come siffatti fidecommissarii, commissarii giuridici, esecutori ed amministratori avrebbero avuto

rispettivamente se i possessi, gli oneri e gli interessi fossero investiti in essi nei diritto lor proprio; ma niun guardiano delegato, tutore, curatore, fidecommissario, commissiario giuridico, esecutore od amministratore sarà in alcun modo obbligato a significare un'opposizione ad una domanda sotto la presente legge, o responsabile in qualsivoglia modo delle conseguenze di siffatta dimanda o dell'onere contratto in seguito ad essa.

CAPITOLO XXV.

E si decreta, che i Commissarii, quando se ne porga loro occasione, faranno ispezionare le opere a cui riferisconsi i suddetti certificati provvisorii da un Commissario, commissario assistente, sorvegliante od ingegnere per accertare la debita esecuzione di esse; e questo commissario, assistente commissario, sorvegliante od ingegnere rispettivamente potranno richiedere la presentazione di tutti i documenti che possono abilitarli ad accertare questa debita esecuzione e l'ammontare delle spese fatte.

CAPITOLO XXVI.

E si decreta, che il Governatore e la Compagnia della Banca d'Inghilterra facciano aprire un conto separato nei loro libri col Commissarii di chiusura e col Ricevitore generale dei bolli e tasse sotto il titolo di *Conti d'anticipazioni e rimborsi per le fognature.*

CAPITOLO XXVII.

E si decreta, che il Governatore e la Compagnia della Banca d'Irlanda facciano aprire sui loro libri un conto separato coi Commissarii dei lavori pubblici e della fognatura in Irlanda e col mastro pagatore dei servizi civili in Irlanda sotto il titolo di *Conti di anticipazioni e rimborsi per le fognature.*

CAPITOLO XXVIII.

E si decreta, che allorquando i Commissarii saranno rimasti convinti dal rapporto di un Commissario, commissario assistente, sorvegliante od ingegnere rispettivamente che i lavori contemplati da un certificato provvisorio sono stati eseguiti secondo i termini e le condizioni di detto certificato, e che la spesa fatta giustifica l'anticipazione autorizzata, inoltreranno certificati in duplicato sotto il loro sigillo ed accompagnati dalla loro raccomandazione ai Commissarii del tesoro per un'anticipazione sotto la presente legge; e questi certificati specificheranno il terreno pel quale si ha a fare l'anticipazione, e certificheranno che la somma registrata in essi debbasi sborsare alla persona nominata per fognatura di detto terreno; e i Commissarii del tesoro dopo ricevuti questi certificati in duplicato dai Commissarii, autorizzeranno uno dei loro segretarii a notificare la loro approvazione sopra uno dei certificati ed a trasmetterlo al Controllore dello Scacchiere di S. M. colle loro istruzioni, perchè ei dia i fondi necessarii (sia mediante un credito sul prodotto crescente del fondo consolidato o mediante biglietti del tesoro) che abiliti i detti Commissarii a far la proposta anticipazione; e il suddetto controllore generale è autorizzato con ciò, dopo ricevuto il suddetto certificato ed istruzioni, a far sì ch'esso sia registrato nei libri del suo uffizio, e sia ad aprire ai Commissarii un credito sui fondi dello

Scacchiere alle banche d'Inghilterra o d'Irlanda, secondo sarà il caso, sia ad emettere o far che sieno posti a loro disposizione alle banche d'Inghilterra e d'Irlanda biglietti dello Scacchiere per l'ammontare specificato nel certificato, e i detti Commissarii rispettivamente emetteranno su questi crediti dello Scacchiere, o sul prodotto della vendita di detti biglietti dello Scacchiere, *Warrants* od ordini sotto il loro sigillo al Governatore e Compagnia delle banche d'Inghilterra o d'Irlanda, secondo sarà il caso, di pagare dal *Conto di anticipazioni e rimborsi per fognature* alle rispettive parti nominate in simili *Warrants* od ordini le somme in essi specificate e previamente raccomandate per simile anticipazione dal Commissarii ai commissarii del tesoro.

CAPITOLO XXIX.

E si decreta, che nel caso d'anticipazioni proposte sotto la presente legge rispetto a terreni in Iscozia, i detti Commissarii prima di inoltrare ai Commissarii del tesoro i detti certificati in duplicato, consegnino uno dei detti duplicati al proprietario di detti terreni od alla parte che chiede l'anticipazione, e il detto proprietario o parte farà poi in modo che il detto certificato sia debitamente registrato nel registro generale o particolare della *Sasines*, e lo restituirà poi ai detti Commissarii con un attestato del conservatore di detto registro, il quale è autorizzato e richiesto ad accordarlo, certificante che esso fu debitamente registrato; ed il detto certificato così registrato ed autenticato col suo duplicato sarà quindi trasmesso, come è detto più sopra, dal detti Commissarii ai Commissarii del tesoro.

CAPITOLO XXX.

E si decreta, che per quel che riguarda i terreni in Irlanda alla dimanda fatta sotto questa legge per ogni predetta anticipazione, il Commissario assistente, sorvegliante od ingegnere che riferisca sopra di essa, dovrà specificare nel suo rapporto tanto la denominazione o le denominazioni dei terreni per cui si chiede l'anticipazione, quanto la baronia o contea in cui sono situati.

CAPITOLO XXXI.

E si decreta, che nel caso di anticipazioni risguardanti terreni in Irlanda, i Commissarii, prima d'inoltrare ai Commissarii del tesoro i detti certificati duplicati, ne consegneranno uno al proprietario dei terreni o parte chiedente siffatta anticipazione, od al suo agente, e il detto proprietario o parte farà consegnare all'uffizio del registro in Dublino, in un col duplicato del certificato, un memoriale in pergamena contenente una copia esatta del contenuto materiale d'esso certificato duplicato; ed il registrante od il suo delegato paragonerà il memoriale col certificato duplicato; ed accertata la firma del proprietario o parte, e l'autenticità del sigillo dei Commissarii sul duplicato, il memoriale sarà, senza altre prove, inflato, registrato e messo all'indice col pagamento del debito diritto, e con licenza a tutte le persone interessate di vederlo, esaminarlo, farne estratti, ecc., pagando il dovuto diritto; e l'ufficiale del registro unirà al certificato duplicato un attestato di suo pugno che faccia menzione del giorno in cui il memoriale fu presentato e registrato, e dica anche in qual libro, pagina e numero fu registrato, il quale attestato servirà di prova di registrazione in qualunque Corte; e il detto certificato duplicato così autenticato sarà trasmesso dal Registratore ai Com-

missarii, i quali, in un coll'altro certificato duplicato, lo trasmetteranno alla lor volta ai Commissarii del tesoro per gli effetti sudescritti.

CAPITOLO XXXII.

E si decreta, che sia lecito ai Commissarii per l'esecuzione della presente legge, per autorità e sotto la direzione dei Commissarii del tesoro, vendere i suddetti biglietti dello Scacchiere alla Banca d'Inghilterra od alla Banca d'Irlanda, e far assegnarne il prodotto al *Conto per anticipazioni e rimborsi per fognature* in dette Banche.

CAPITOLO XXXIII.

E si decreta, che i Commissarii di chiusura notificheranno sotto il loro sigillo ai Commissarii del bollo e delle imposte i particolari contenuti in ogni *Warrant* od ordine dato da essi per anticipazioni, con la data del pagamento dello stesso dalla Banca di Inghilterra; e i Commissarii del bollo e delle imposte sono qui richiesti, al ricevere siffatta notificazione, di farla registrare immediatamente sui loro libri sul principio di partita doppia, addebitando il terreno pel quale si fa l'anticipazione dell'ammontare di essa, ed accreditandolo della rendita infeudata ricevuta in tempo dai loro subalterni rispettivamente a siffatta anticipazione.

CAPITOLO XXXIV.

E si decreta, che all'ammissione come sopra di ogni anticipazione in forza di un certificato sotto questa legge, il terreno mentovato in detto certificato sia gravato del pagamento a S. Maestà per siffatta anticipazione di una rendita infeudata al saggio di sei lire sterline e dieci scellini per ogni cento lire di siffatta anticipazione (e così in proporzione per ogni somma minore), e da pagarsi entro il termine di ventidue anni computabili dai sei aprile o dieci ottobre susseguenti all'emissione di siffatta anticipazione, e da pagarsi in rate uguali ogni sei mesi, il 6 aprile e il 10 ottobre di ogni anno.

CAPITOLO XXXV.

E si decreta, che ogni rendita infeudata imposta sul terreno in virtù di questa legge sia riscossa in Inghilterra dai Commissarii del bollo e imposte cogli stessi mezzi e nel modo stesso per ogni rispetto come si riscuoterebbe una rendita infeudata in luogo di decima se gravata sul medesimo terreno sotto la legge del settimo anno di regno di Guglielmo IV, intitolata: *Legge per la commutazione delle decime in Inghilterra e nel principato di Galles*, e come se siffatta rendita infeudata sotto questa legge fosse una rendita infeudata in luogo di decima pagabile a S. Maestà conforme la suddetta legge dell'anno settimo di re Guglielmo IV; e che ogni rendita infeudata imposta su terreni in Irlanda in forza della presente legge sia riscossa in nome di S. Maestà coi medesimi mezzi e nel modo stesso che una rendita infeudata in luogo di decima gravata sui medesimi terreni si riscuote ora sotto e in virtù di una legge votata nella sessione del Parlamento tenuta nel primo e secondo anno del regno di S. Maestà vivente, intitolata: *Legge per l'abolizione delle composizioni per decime in Irlanda e per la sostituzione delle rendite infeudate in luogo di esse*, e di parecchie leggi votate per emendarla; e siffatte rendite infeudate in Inghilterra e in Irlanda rispettivamente saranno susseguite

in ordine d'onere ad ogni rendita infeudata pagabile in luogo di decima e ad ogni censo o rendita principale affittuaria, ma avranno la priorità sopra tutti gli altri oneri sul medesimo terreno; ed ogni rendita infeudata che sarà gravata sul terreno in virtù di questa legge, dove la sia gravata sul terreno in Iscozia, si riscuoterà coi medesimi mezzi e nel medesimo modo sotto ogni rispetto come si riscuote ogni rendita annuale od altro pagamento fatto dai medesimi terreni al governo di S. Maestà, ma sarà posteriore in ordine d'onere al fuocatico ed avrà la preferenza sopra tutti gli altri oneri sul medesimo terreno.

CAPITOLO XXXVI.

E si decreta, che niun proprietario di un possesso sostituito od inalienabile (*entailed*) in Scozia sarà tenuto di aver contravvenuto alle condizioni della sostituzione (*entail*) per essersi approfittato dei provvedimenti della legge presente; e niuna rendita infeudata imposta o creata su terreni sostituiti in Iscozia sotto l'autorità della legge presente sarà allegata come un motivo per aggiudicare, vendere od espropriare simili terreni, o parte di essi, contrariamente ai provvedimenti ed alle condizioni della sostituzione, ma ogni siffatta rendita infeudata sarà un onere buono ed efficace sopra e contro siffatti terreni sostituiti e sopra e contro le loro rendite e profitti.

CAPITOLO XXXVII.

E si decreta, che la rendita infeudata da imporsi in virtù della presente legge sopra un terreno non sarà riputata tale un impedimento da precludere ad un depositario di danaro per investirlo in compre di terreni od ipoteche; l'investimento di detto danaro in una compera od ipoteca di un terreno così gravato, a meno che i termini di siffatto deposito dichiarino espressamente che il terreno da comperare o preso in ipoteca non sia soggetto ad alcuna rendita infeudata sotto i provvedimenti della presente legge.

CAPITOLO XXXVIII.

E si decreta, che ogni proprietario di terreno alla cui dimanda una rendita infeudata sarà gravata sotto la presente legge, ed ogni erede successivo di sostituzione, fittaiuolo a vita, o redditiuario vitalizio, od altra persona avente un interesse limitato nel terreno onerato, sia tenuto a fare i semi-annuali pagamenti di detta rendita infeudata che saranno scaduti durante la continuazione del suo interesse, e nel caso ch'ei sia in possesso presente di una parte delle rendite e profitti di detto terreno fino al termine del suo interesse, sarà anche tenuto a pagare una parte proporzionale del pagamento di quella rendita infeudata che sarà dovuta dopo il termine del suo interesse, proporzionata al tempo che sarà scorso fra il giorno del previo pagamento semi-annuale e il giorno di siffatto termine.

CAPITOLO XXXIX.

E si decreta, che fino a tanto che un terreno continuerà ad esser gravato da una tal rendita infeudata, la persona obbligata a fare i pagamenti semi-annuali di detta rendita infeudata sarà tenuta a mantenere i canali delle fognature pei quali furon garantiti i terreni, ed a tenere aperti e sgombri gli sbocchi di tutti questi canali,

ed una volta all'anno certificherà ai Commissarii per l'esecuzione della legge presente lo stato di siffatti canali e sbocchi, e non mantenendoli nella dovuta buona condizione, sarà soggetto ad un'accusa pel danno cagionato da parte della persona interessata per riversibilità di detti terreni, che lo costringa al pagamento della detta rendita infeudata sulla determinazione del terreno in possesso.

CAPITOLO XL.

E si decreta, che se un fittaiuolo od occupante a rendita in Inghilterra si unirà alla dimanda per un'anticipazione sotto la legge presente, o significherà con propria scrittura ai Commissarii, o ad alcun Commissario assistente, ingegnere o sorvegliante, il suo consenso di esser gravato della rendita infeudata o parte proporzionale di essa, come si dirà, rispetto all'anticipazione da farsi alla suddetta dimanda, detto fittaiuolo od occupante sarà obbligato, durante il suo fitto, a pagare tal rendita infeudata o parte proporzionale di essa, come si dirà; e nel caso che la dimanda venga fatta per un'anticipazione risguardante la fognatura tanto di altro terreno, come del terreno incluso in detto affittamento, i Commissarii potranno dichiarare qual porzione di tutta la rendita infeudata pagabile per siffatta anticipazione sarà pagata da detto fittaiuolo od occupante durante il suo affittamento rispetto al miglioramento probabile del terreno incluso in tale affittamento, ma eccettuato, come sopra, ogni fittaiuolo od occupante che pagherà siffatta rendita infeudata, avrà diritto di dedurre l'ammontare di essa dal fitto che paga al proprietario del terreno.

CAPITOLO XLI.

E si decreta, che se un fittaiuolo od occupante a rendita in Irlanda si unirà nella dimanda per un'anticipazione sotto la presente legge, o significherà per scrittura propria ai Commissarii o ad alcun ingegnere sorvegliante od altro uffiziale sotto la loro autorità il suo consenso di esser gravato della rendita infeudata rispetto all'anticipazione da farsi su detta dimanda, sarà lecito a detto fittaiuolo od occupante in detta dimanda o scrittura propria significare ai Commissarii, od al suddetto ingegnere, sorvegliante od altra persona sotto la loro autorità, il proprio desiderio che i terreni che tiene in affitto od occupa sieno gravati di quella porzione soltanto di detta rendita infeudata che sia proporzionata al miglioramento dei terreni di cui è fittaiuolo od occupante da effettuarsi dai lavori pei quali si chiede l'anticipazione, e tal porzione da determinarsi dai Commissionarii nel modo suggerito dalla legge presente; e in ogni caso siffatto i Commissarii determineranno nel loro certificato, di cui si daranno i duplicati nel modo suindicato, la porzione e proporzione di siffatta rendita infeudata, da gravarsi sui terreni di detto fittaiuolo od occupante, avendo riguardo al termine od interesse di esso fittaiuolo od occupante in essi terreni e a tutte le circostanze del caso, e in conformità quella porzione soltanto di detta rendita infeudata sarà gravata sopra terreni siffatti. Prima che detto certificato sia compiuto dai Commissarii, ne verrà fatta una traccia o schizzo, ed una copia di esso sarà depositata presso il segretario di pace della contea in cui sono situati i detti terreni, la qual copia il detto segretario sarà autorizzato a ricevere, ed ogni persona sarà liberà ad esaminarla e pigliarne copia pagando sei *pence;* ed un'altra copia di questa traccia o schizzo sarà consegnata a detto fittaiuolo od occupante, o lasciata al suo domicilio, se noto, e dove no, all'abitazione principale in detti terreni, con notificazione al fittaiuolo od occupante di detti terreni, nel caso abbia

obbiezioni da fare alla traccia o schizzo, di farla in un luogo entro la baronia in cui sono situati i terreni e prima del tempo specificato nella suddetta notificazione, non minore di tre settimane dalla consegna; e i Commissarii dichiareranno altresì in detta notificazione, che essi od uno di essi si recheranno al tempo e nel luogo che sceglieranno per esaminare le obbiezioni fatte alla traccia del certificato, ed udiranno le prove che verranno addotte in appoggio di esse; e il certificato, di cui sarà dato un duplicato come sopra, sarà conforme per ogni rispetto alla suddetta traccia o schizzo, e lo stesso, sigillato e trasmesso in duplicato, sarà finale e conclusivo riguardo ai previi procedimenti risguardanti i detti terreni e il detto fittaiuolo ed occupante, come riguardo alla porzione di detta rendita infeudata da gravarsi sui terreni di detto fittaiuolo od occupante: purchè nulla in esso contenuto impedisca che la detta rendita infeudata sia distribuita proporzionalmente, nel caso che detto fittaiuolo od occupante non significhi il suddetto desiderio.

CAPITOLO XLII.

E si decreta, che le rendite infeudate, che saranno gravate sui terreni in Inghilterra sotto la presente legge, saranno percepite dagli uffiziali delegati a riscuotere le imposte fondiarie decretate pei varii distretti in cui saranno situati simili terreni, sotto quelle norme e regolamenti che i Commissarii del bollo e delle tasse detteranno di tempo in tempo a tal uopo; e il danaro pagabile per siffatte rendite infeudate sarà sotto la cura e l'amministrazione dei Commissarii del bollo e delle tasse, e i detti Commissarii faranno quelle concessioni rispetto alla riscossione che i Commissarii del tesoro indicheranno; e tutto il danaro raccolto sarà in ogni caso notificato dall'uffiziale che lo riceve ai Commissarii del bollo e delle tasse e consegnato al loro ricevitore generale che ne terrà conto separato, e dopo il pagamento di quelle somme autorizzate dai Commissarii del tesoro per le spese occorrenti alla esecuzione della presente legge, servirà a pagare il saldo dei detti conti separati nei giorni usuali di pagamento dei redditi di bolli e tasse a conto della Banca di Inghilterra, da aprirsi sotto l'autorità della presente legge per anticipazioni e rimborsi per fognatura; e questo danaro pagato nel modo suddetto dal ricevitore generale sarà trasferito dal Governatore e dalla Compagnia della Banca d'Inghilterra nel conto tenuto da esso Governatore e Compagnia col tesoro di S. Maestà, come rimborso di anticipazioni per fognature, per essere trasferito e formar parte del fondo consolidato del Regno Unito d'Inghilterra e d'Irlanda sui libri del controllore generale del tesoro di S. Maestà.

CAPITOLO XLIII.

E si decreta, che le rendite infeudate gravate sui terreni in Irlanda sotto la presente legge sieno riscosse dai varii percettori dell'accisa in Irlanda pei varii distretti ove saranno situati simili terreni, nel modo stesso con cui le rendite accensite della Corona sono ora riscosse dai suddetti percettori; e il danaro incassato dai detti percettori sarà da essi versato alla Banca d'Irlanda a credito del pagatore dei servizi civili.

CAPITOLO XLIV.

E si decreta, che se verrà rappresentato ai Commissarii che il terreno gravato da una rendita infeudata sotto la presente legge è occupato in fattorie separate od è divenuto proprietà di possidenti separati, o che il proprietario di esso vi ha diritto per titoli separati, o desidera venderlo o disporre di una parte o parti di esso, o che per qualsivoglia altra ragione sarebbe conveniente che detta rendita infeudata sia proporzionalmente distribuita, sarà lecito ai Commissarii, col consenso del proprietario o proprietarii del terreno gravato da siffatta rendita infeudata, per ordine sotto il sigillo dei Commissarii, distribuire detta rendita in modo che una rendita separata e distinta possa essere gravata sopra ciascuna tenuta separata, o sul terreno di ciascun proprietario, o sul terreno occupato sotto ciascun titolo separato, o che ciascuna parte che il proprietario desidera vendere e la parte che intende conservare, o sulle altre parti separate di detti terreni, ma in maniera che niuna rendita infeudata gravata sotto simili porzioni sia minore di venti scellini; e i Commissarii trasmetteranno ogni siffatto ordine di distribuzione ai Commissarii del bollo e tasse od al detto ricevitore dell'accisa rispettivamente secondo sarà il caso, i quali faranno riscuotere le rendite infeudate gravate da siffatta distribuzione invece della rendita infeudata originale gravata sul terreno a cui si riferisce siffatta distribuzione, e come se la stessa fosse originariamente separata sotto la presente legge.

CAPITOLO XLV.

E si decreta, che sotto i regolamenti che si diranno, ogni proprietario di terreno gravato da detta rendita infeudata sarà libero, a qualunque epoca prima che spirino vent'anni dopo il principio, di redimere detta rendita infeudata o parte di essa non minore di dieci lire sterline annuali, pagando ai Commissarii di bollo e tasse, rispetto ai terreni in Inghilterra, od al pagatore dei servizi civili, rispetto ai terreni in Irlanda, gli arretrati (se ve ne sono), e quella somma che sarà uguale all'ammontare aggregato dei pagamenti semi-annuali, dopo deduzione o sconto al saggio di tre lire sterline e dieci scellini per cento all'anno rispetto ai varii pagamenti futuri; e i Commissarii rilascieranno al proprietario un certificato di detta redenzione; e tutto il danaro ricevuto dai detti Commissarii sarà sborsato da essi al loro ricevitore generale, ed applicato da lui nel modo già detto rispetto il danaro da riscuotere per rendite infeudate; e i Commissarii del tesoro faranno compilar tabelle dimostrant il saggio a cui le suddette rendite infeudate si possono redimere nei varii anni durante i quali sono redimibili, e potranno stendere regolamenti che limitino i tempi dell'anno in cui si possono redimere.

CAPITOLO LXVI.

E si decreta, che sarà lecito ai Commissarii, avuto riguardo al tempo, lavori e spese del Commissario, commissario assistente, sorvegliante, ingegnere od altra persona adoperata o pagata dai Commissarii per l'investigazione di ogni dimanda per anticipazione, l'ispezione e verificazione della debita esecuzione d'ogni lavoro per cui fu fatta l'anticipazione sotto la presente legge, ordinare e dichiarare con un ordine sotto il loro sigillo, che una somma, da mentovare in detto ordine, sia pa-

gata ai Commissarii rispetto al suddetto tempo, lavoro e spese dal proprietario del terreno che avrà fatta la dimanda d'anticipazione dai suoi eredi, esecutori ed amministratori, al tempo e nel modo che verrà espresso in detto ordine, e tal somma sarà un debito pagabile ai Commissarii; e tutto il danaro ricevuto dai Commissarii, rispetto a siffatte spese sarà versato da essi nel tesoro di S. Maestà, e sarà trasferito e formerà parte del fondo consolidato. Purchè dove i Commissarii dispongono che tutte o parte delle spese dell'investigazione della dimanda d'anticipazione e dell'ispezione ed accertamento della debita esecuzione dei lavori possano essere comprese nelle spese, rispetto le quali sarà fatto suddetto prestito e le anticipazioni in acconto, i detti Commissarii possano ritener detta somma o parte di essa espressa nel loro certificato sul danaro da anticiparsi da essi al proprietario del terreno sotto l'autorità della presente legge.

CAPITOLO XLVII.

E si decreta, che niuna obbligazione od altra sicurtà data ai Commissarii sotto la presente legge, e niun certificato od altro istrumento fatto sotto la presente legge sarà sottoposto ad alcun diritto di bollo.

CAPITOLO XLVIII.

E si decreta, che i Commissarii di chiusura e il Ricevitore generale di bollo e tasse faranno stendere un documento annuo per l'esame e l'audizione, certificato da essi rispettivamente, dell'ammontare dei crediti sui fondi dello Scacchiere o dei biglietti dello Scacchiere posti a loro conto sulla Banca d'Inghilterra, la somma emessa sui *Warrants* per anticipazione pei prestiti e i rimborsi in acconto di siffatti prestiti al 31 marzo di ogni anno, e consegneranno lo stesso ai Commissarii per l'audizione dei conti pubblici da esaminare sotto tutti i provvedimenti di tutte le leggi votate per l'audizione dei conti pubblici della Gran Bretagna.

CAPITOLO XLIX.

E si decreta, che pei fini della presente legge, le parole ed espressioni seguenti abbiano i varii significati ad esse assegnate, salvo che abbiano alcunchè nel contesto ripugnante a detta costruzione (vale a dire) le parole *Lord cancelliere* significheranno anche *Lord custode* e *Commissario del gran sigillo*; le parole *Commissarii del tesoro* significheranno *Lordi commissarii del tesoro del regno unito d'Inghilterra e d'Irlanda*, o *tre o più di essi*, o il *Lord alto tesoriere del regno unito della Gran Bretagna e d'Irlanda*; le parole *Commissarii* significheranno, per quel che riguarda i terreni nella Gran Bretagna: *Commissarii di chiusura*, per l'Inghilterra ed il principato di Galles; e per quel che riguarda i terreni in Irlanda, i detti Commissarii delle opere pubbliche e della fognatura in Irlanda; le parole *Proprietario del terreno*, significheranno, per quel che riguarda il terreno in Inghilterra e nel principato di Galles, quella persona che sotto la suddetta legge dell'anno settimo di Guglielmo IV per la commutazione delle decime in Inghilterra e Galles, sarà dichiarata proprietaria di detto terreno pei fini dell'istessa legge; le parole *Proprietario del terreno*, significheranno, per quel che riguarda i terreni in Irlanda, quella persona che sotto la suddetta legge votata nel primo e secondo anno del regno di S. Maestà vivente, intitolata *Legge per abolire le composizioni per decime in Irlanda e sostituire ad esse rendite infeudate*, avrà

il primo stato di eredità od altro stato od interesse equivalente ad uno stato d'interesse perpetuo sopra di esso; le parole *Proprietario del terreno*, in quanto al terreno in Iscozia, significheranno o comprenderanno ogni reddituario a vita, erede di sostituzione, marito di donna maritata, investito dei suoi diritti, tutore, curatore ed altro guardiano di pupillo, minorenne, lunatico, idiota, matto furioso ed ogni fidecommissario che sarà rispettivamente in possesso del terreno, o riceverà i fitti dai fittaiuoli in possesso; e le parole *Corte di sessione* significheranno Corte di sessione in Iscozia in ciascuna divisione di essa in tempo di sessione o tempo di vacazione sotto il Lord ordinario, come sarà del caso; la parola *persona* significherà e comprenderà ogni corpo corporato, aggregato o solo, del pari che un individuo; ogni parola che implica il numero singolare soltanto significherà e comprenderà parecchie persone o parti del pari che una persona, o parte e parecchie cose del pari che una cosa rispettivamente e viceversa; ed ogni parola che implica il genere mascolino soltanto, significherà e comprenderà una femmina del pari che un maschio.

CAPITOLO L.

E si decreta finalmente, che la presente legge potrà essere emendata e revocata mediante un'altra legge da votarsi in questa sessione del Parlamento.

FINE

INDICE ALFABETICO

A

Acque — Sollecitudine del legislatore per l'elemento delle acque con le provvidenze sanzionate nelle leggi amministrative, nel Codice Civile, nel Codice Penale e nel Codice di Procedura Civile, pag. 11. — Per qual ragione il Codice Civile ne discorre sotto il titolo delle servitù, pag. 12. — Interessi principali che il legislatore ha avuto di mira con le sue sanzioni intorno alle acque nel Codice Civile, pag. 13 e 14. — Grandi principî ignoti al Codice Civile Francese, sopra cui il Codice Italiano poggia il suo sistema sul regime delle acque, pag. 14 a 18. — In quale classe di beni l'acqua rientra, pag. 20. — Costituisce un ramo della privata e comune economia, pag. 36.

Acqua perpetua, temporanea, continua, discontinua, tornaria, quotidiana, estiva, iemale, diurna, notturna, sfuggita — Significato legale di tali predicati, pag. 149 a 153 e 158.

Acqua corrente — Quando si tratti di acqua corrente naturalmente e senza opere manufatte, che non sia demaniale, nè di dritto altrui, se costeggia o attraversa un fondo, il proprietario di questo può usarne per la irrigazione e per le industrie, a condizione di restituire le colature e gli avanzi al corso ordinario — Importante osservazione del Regnoli sulla proprietà di tale acqua — Opportuna aggiunta della Commissione Senatoria all'art. 543, pag. 59 a 62. — Precetto fatto all'autorità giudiziaria quando sorga contraversia tra i proprietarî a cui l'acqua può essere utile, pag. 62 e 63. — Legislazione Prussiana, pag. 293.

Acquedotto — Punto storico del passaggio forzoso delle acque, pag. 16, 17, 18. — Considerazioni filosofiche ed economiche sulla necessità di tale passaggio, pag. 36 e 37, 83 ed 84. — Distanza dai fondi, sorgenti, capi od aste di fonte, canali, ed acquedotti altrui — Gravi discussioni nella compilazione del Codice Civile, pag. 74 a 79. — Due classi di acquedotti possono esistere, cioè acquedotti lucrativi e difensivi: specie diverse degli acquedotti lucrativi — Oggetto preciso dell'articolo 598. — Differenza tra la condotta e la presa d'acqua — Definizione della condotta d'acqua — Il diritto di condurre un'acqua spetta anche ai fittaiuoli ed agli usufruttuarî — Ragioni della eccezione fatta per le case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti, pag. 84 ad 87, 127 a 129. —

Per condurre un'acqua bisogna aprire il necessario canale, se pure il proprietario del fondo non offra il passaggio alle acque nel canale di sua proprietà che già vi esistesse, ma il diritto di lui è limitato al caso in cui non vi sia notabile danno di chi domanda il passaggio — Indennità — Esposizioni delle difficoltà che s'incontrano riunendo le acque in un solo canale, pag. 88 a 90. — Passaggio dell'acqua a traverso i canali ed acquedotti, strade, fiumi e torrenti ed altri corsi d'acqua, pag. 90 a 91. — Condizioni nelle quali deve trovarsi chi domanda il passaggio, pag. 92 a 93. — Pagamento e risarcimento di danni a carico di lui, pag. 93 e 96. — Immessione nel canale di maggiore quantità d'acqua — Incolumità del fondo servente, pag. 96 a 100. — Acquedotto di scarico (Vedi *Scarico*) — — Determinazione stabile del fondo del canale con l'apposizione de' capi saldi o soglie da riportarsi a punti fissi — Spesa occorrente all'uopo, pag. 103 e 104. — Opere da farsi da chi conduce l'acqua, quando il corso d'acqua impedisce ai padroni dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, pag. 105 e 106. — Il proprietario del fondo servente resta proprietario del terreno laterale o sottoposto alla sorgente o al canale conduttore — Sono a suo carico le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo, pag. 211 a 214. — Legge della Repubblica Italiana del 20 aprile 1804, pag. 253. — Regolamento del primo Regno d'Italia dei 20 maggio 1806, pag. 266. — Legislazione francese del 29 aprile 1845, pag. 273. — Belga del 27 aprile 1848, pag. 307. — Del gran ducato di Hesse, pag. 299.

Aquae caducae — Erano così chiamate dai Romani le acque sfuggite, pag. 158.

Argini — Che erano di ritegno alle acque e che fossero stati distrutti o atterrati — Vedi *Distruzione di sponde ed argini*.

Aste di fonte — Che cosa siano — Distanza dai fondi, sorgenti, capi od aste di fondo, canali od acquedotti altrui — Gravi discussioni nella compilazione del Codice Civile, pag. 74 a 79.

B

Battente — Che cosa significa, pag. 138.

Beni immobili per loro natura — Sono tali le sorgenti, i serbatoi, i corsi d'acqua e i canali, pag. 19. — Che cosa s'intende sotto il nome di corso d'acqua, pag. 20, e sotto il nome di canale, pag. 22. — Discussione fatta dai compilatori del Codice Albertino pei canali che furono chiamati condotti, pag. 20 e 21. — Ragione per la quale il Codice Italiano ritiene il nome di *canale*, pag. 21 e 22. — L'acqua di una cisterna è mobile od immobile? pag. 20.

Beni immobili per l'oggetto cui si riferiscono — Ragione per la quale vi è specialmente compresa la servitù delle acque, pag. 22 e 23.

Bocca tassata, limitata, libera — Che cosa significano, pag. 140.

Bonificazione — Vedi *Prosciugamento di terre*.

Botte sotterranea — Spiegazioni di tali parole, pag. 106.

C

Cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù — Vedi *Luogo*.

Canali — Distanza dal confine del fondo altrui — Regola attica — Distanza dal muro comune, pag 69 a 72. — Distanza dai capi od aste di fonte, sorgenti, canali od acquedotti altrui — Gravi discussioni nella compilazione del Codice Civile, pag. 74 a 79. — Vedi *Beni immobili per loro natura*.

Capi di fonte — Che cosa siano — Distanza dai fondi e dai capi ed aste di fonte, sorgenti, canali ed acquedotti altrui. — Gravi discussioni nella compilazione del Codice Civile, pag. 74 a 79.

Cavo - levata — Che cosa sia, pag. 98.

Chiusa — Diritto di appoggiarla alle sponde — Vedi *Derivazioni di acque*.

Cisterna — Che cosa sia — Distanza dal muro altrui o comune, pag. 69 e 70. — Vedi *Beni immobili per loro natura*.

Coda d'acqua — Che cosa sia, a chi spetta, pag. 154 e 156.

Competenza d'acqua — Vale quantità d'acqua — Vedi *Presa d'acqua*.

Concessioni *d'uso d'acqua da parte dello Stato* — S'intendono sempre fatte senza lesione di diritti anteriori d'uso dell'acqua stessa che si fossero legittimamente acquistati, pag. 113 e 114. — Regolamento del primo Regno d'Italia dei 20 maggio 1806, pag. 270. — Legge Belga del 20 giugno 1855, pag. 308.

Condotti — Vedi *Beni immobili per loro natura*.

Confine — Ragione dei confini — Importante osservazione di Romagnosi, pag. 72.

Consolidazioni — Estingue la servitù, pag. 252 e 253.

Consorzi volontarî ed obbligatorî — Disposizioni diverse del nuovo Codice, pag. 227 a 229. — Vecchie Leggi Italiane, pag. 253 a 271. — Legislazione Francese del 10 giugno 1854, pag. 282. — Prussiana, pag. 293. — Del Granducato di Hesse, pag. 299.

Controversia tra i proprietarî nell'uso di un'acqua privata — Precetto all'autorità giudiziaria per comporli, pag. 62 e 63.

Corso d'acqua — Vedi *Beni immobili per loro natura*.

Cuniculus — Che cosa intendevano i Romani con tal nome, pag. 106.

D

Danni — Distinzione tra i danni passeggeri e contingibili per l'opera e per l'uso della servitù, e i danni abituali ed inerenti alla costruzione stessa dell'opera — I primi obbligano al risarcimento, non già i secondi, perchè non si può voler comprare la facoltà di far male — Per questi invece v'ha l'azione o a far riformare l'opera medesima, o a toglierla di mezzo, pag. 190 a 193.

Danni provenienti dalle acque per distruzione o atterramento delle sponde o argini, per ripari che la variazione del corso delle acque renda necessarî e per ingombro in un alveo — Vedi *Distruzione di sponde ed argini* — *Ingombro* — *Riparo*.

Demanio pubblico — Vedi *Fiumi e torrenti*.

Derivazioni di acque — Che cosa si comprende sotto il nome di *derivazione* — Diritto di appoggiare od infiggere una chiusa alle sponde, coll'obbligo di pagare l'indennità, e di fare e mantenere le opere che valgano ad assicurare i fondi da ogni danno. — Gli aventi diritto alla derivazione ed all'uso devono evitare tra gli utenti superiori od inferiori ogni pregiudizio vicendevole proveniente dallo stagnamento, dal rigurgito e dalla diversione delle medesime acque: pene in caso di contravvenzione — Le concessioni d'uso d'acqua da parte dello stato s'intendono sempre fatte senza lesione di diritti anteriori d'uso dell'acqua stessa che si fossero legittimamente acquistati, pag. 109 a 114. — Regolamento del primo Regno d'Italia dei 20 maggio 1806, sulle irrigazioni ed uso d'acque per opificî, pag. 266. — Legge Francese del 15 luglio 1847, pag. 276. — Leggi del Belgio del 27 aprile 1848 e 20 giugno 1855, e Decreto Reale del 25 giugno 1855, pag. 307 a 311. — Legge Prussiana del 1843, pag. 293.

Destinazione del padre di famiglia — Esposizione della teoria per riguardo alle servitù, pag. 170 a 178.

Distanza — 1° Dal muro altrui o comune per riguardo al pozzo d'acqua viva, cisterna, pozzo nero, fossa di latrina o di concime, tubi di latrina o d'acquaio, o d'acqua cadente dai tetti, ovvero ascendente per mezzo di tromba o di qualsivoglia altra macchina, e per riguardo alle diramazioni di essi tubi, pag. 67 a 70. — Dal muro comune per riguardo ai fossi o canali pag. 71 e 73. — 2° Dal confine del fondo per riguardo ai fossi o canali, pag. 70 a 73. — 3° Dalle sorgenti, dai capi od aste di fonte, canali ed acquedotti esistenti, ed anche dai fondi per riguardo ad altre opere somiglianti a quelle che si volessero costruire, pag. 74 a 79. — 4° Dalle sponde dei canali per riguardo alle piante che nascono e piantamenti che si fanno lungo tali sponde, pag. 80.

Dispersione d'acqua — Vedi *Diversione*.

Distruzione di sponde o argini che servivano di ritegno alle acque — Possono essere ristabiliti a proprie spese dai proprietarî danneggiati o che ne fossero in grave pericolo, quando il proprietario del fonte sopra cui stanno le sponde o gli argini non voglia ristabilirli — Precetti speciali al riguardo, per l'obbligo che hanno tutti i proprietarî i quali ne risentano utile, di contribuire alla spesa, in proporzione del vantaggio, per la esecuzione delle opere, affinchè non rechino danno al proprietario del fondo, e per la procedura a seguirsi, pag. 49 a 54.

Diversione che facesse il proprietario dell'acqua per disperderla. — È vietata quando l'acqua potrebbe andare a beneficio di un altro che offra un corrispettivo adeguato — Punto storico di tale divieto — Discussione fatta nella compilazione del Codice Albertino, pag. 63 a 65.

Dotale (Fondo) — Le servitù acquistate dal marito al fondo dotale non cessano per lo scioglimento del matrimonio: cessano però quelle che sullo stesso fondo fossero state da lui imposte, pag. 253 e 254.

E

Enfiteusi — Le servitù acquistate dall'enfiteuta al fondo enfiteutico non cessano per l'estinzione dell'enfiteusi: cessano però quelle che sullo stesso fondo fossero state da lui imposte, pag. 253 e 254.

Equinozio di primavera a quello di autunno, e viceversa — Segna le due stagioni quanto all'uso delle acque ed ai bisogni prediali, pag. 152.

Esercizio della servitù — Vedi *Servitù prediali.*

Estinzione della servitù — Vedi *Servitù prediali.*

F

Fiumi e torrenti — Punto storico e di dritto per la proprietà che ne ha il demanio, pag. 14 e 15, 25 a 34. — Che cosa precisamente s'intenda sotto i vocaboli *fiumi* e *torrenti*, pag. 32 e 33. — In che differiscano dai rivi e dagli scolatori e che cosa per essi s'intenda, pag. 33. — Perchè fu rigettata la proposta del Pisanelli di dichiarare di proprietà privata le sponde ed il letto dei fiumi e torrenti fino alla linea mediana, pag. 33 e 34.

Fontana — Quante parti comprenda, pag. 104.

Fosso — Presunzione di non esser comune quando serve agli scoli delle terre di un solo proprietario, pag. 67.

Fossa di latrina o di concime — Che cosa siano — Distanza dal muro altrui o comune, pag. 69 e 70.

Fossi o canali — Distanza dal confine del fondo altrui — Regola attica — Distanza dal muro comune, pag. 69 a 72.

G

Giorno naturale — **Giorno civile** — Differenza, pag. 153.

Giorno festivo — L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o si è cominciato a possedere — Quale ne è la ragione, pag. 154.

I

Ingombro in un fondo, fosso, rivo, scolatoio, od altro alveo per materie in essi impigliate — Può essere tolto dai proprietari di fondi vicini quando le acque li danneggino o possono danneggiarli, e il proprietario del fondo sopra cui è l'ingombro non voglia toglierlo — Precetti speciali al riguardo

per l'obbligo che hanno tutti i proprietari i quali ne risentano utile di contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio, pel danno che deve evitarsi al proprietario del fondo, e per la procedura a seguirsi, pag. 49 a 54.

Insistenza (diritto di), pag. 29 e 30.

L

Luogo — Cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù — Può ammettersi in determinate circostanze ad istanza del proprietario del fondo dominante e del proprietario del fondo servente — Ragioni, pag. 204 e 208.

M

Misurare — Che cosa significa, pag. 134.

Misura legale delle acque correnti — Vedi *Presa d'acqua.*

Modulo — Unità di misura — Vedi *Presa d'acqua* e pag. 138 e 155.

O

Opere necessarie per usare della servitù e conservarla — Vedi *Servitù prediali.*

P

Passaggio forzoso delle acque — Vedi *Acquedotto.*

Permutazione degli orari — È permessa agli utenti, purchè non si rechi danno agli altri, pag. 154 e 159.

Piantamenti che si fanno lungo le sponde dei canali — Distanza, pag. 80.

Ponte canale — Che cosa sia, pag. 106.

Possesso — Come siano regolate le quistioni di possesso in materia di servitù, pag. 243 e 244. — Vedi pure *Prescrizione.*

Pozzo d'acqua viva — **Pozzo nero** — Che cosa siano — Distanza che debbono avere, quando si costruiscono, dal muro altrui o comune, pag. 69 e 70.

Prati marciti — Che cosa siano, pag. 151.

Presa d'acqua — È la parte in cui maggiormente si distingue la sapienza del nuovo Codice nella materia delle acque — Differenza tra la presa d'acqua e l'acquedotto — Quando la presa d'acqua è fatta per mezzo di opera visibile e permanente cade nel novero delle servitù continue ed ap-

parenti — Ragioni per le quali la presa d'acqua si è fatta rientrare in tale classe di servitù, pag. 127 a 129. — Nella presa d'acqua si considera:

1° *La quantità dell'acqua* — Quando si scovrisse che la qualità di un'acqua fosse nociva alla destinazione espressa nell'acquisto, la convenzione sarebbe nulla, pag. 133 e 134.

2° *La quantità dell'acqua* — Dai giuristi si suole appellare col nome di competenza — Nozioni generali sulla misura delle acque — Questa è assoluta o relativa — Necessità della misura assoluta nella materia delle acque — L'unità di misura delle acque esiste bensì in teoria ossia in astratto, ma non in pratica ed in concreto — Causa della difficoltà di ritrovare nella pratica l'unità di misura delle acque, ossia un comune loro divisore — Il Codice si limita a prescrivere un'unità di misura razionale detta *modulo* d'acqua tratta dal sistema decimale e surrogata alle misure antiche — Ne' contratti la convenuta quantità d'acqua deve sempre calcolarsi in moduli — Doppia maniera con cui ciò si può fare — L'elemento del tempo è indispensabile per determinare la quantità nelle concessioni a *bocca tassata* — Che cosa s'intenda per *bocca tassata*, per *bocca limitata*, per *bocca libera* — Si potrebbe ancora contrattare una quantità costante d'acqua fluente, senza esprimere in moduli o altrimenti la misura — Non sarebbe nulla la convenzione in cui la quantità pattuita d'acqua non si fosse espressa in moduli ma in altra misura, pag. 131 a 142. — Quale sarà la forma dell'edifizio derivatore da impiegarsi per ottenere la promessa competenza? — Distinzione tra le concessioni a bocca tassata con espressione di quantità, dalle concessioni pure limitate ma senza espressione di misura e con rapporto ad un determinato servizio — Riguardo alle prime, la forma della bocca d'erogazione può essere determinata in tre modi, per convenzione, col possesso quinquennale, dall'autorità giudiziaria — La forma dell'edifizio dispensatore concordata fra le parti non può impugnarsi a pretesto di eccedenza o deficienza, salvo che queste provvengano da variazioni seguìte nel canale o nel corso delle acque che vi discorrono — Quando in mancanza di convenzione sulla forma della bocca di erogazione venne costrutto un edificio derivatore e posseduto per cinque anni, l'edifizio è invariabile — L'autorità dei tribunali ha luogo quando manca la convenzione e il possesso quinquennale — Tali tre modi si applicano eziandio alle concessioni limitate fatte per un determinato servizio, senza espressione delle quantità, pag. 142 a 248.

3° *Il tempo in cui la derivazione d'acqua devesi operare* — Il tempo somministra alle acque diversi predicati — Si distingue in *estiva* e *iemale*, *diurna* e *notturna* — Significato di tali vocaboli, pag. 149. — Il diritto alla presa d'acqua *continua* si esercita in ogni istante: per la *discontinua* nei tempi determinati dalla convenzione o dal possesso — Differenza di tempi per riguardo al possesso secondochè si tratti di giudizio possessorio o petitorio, pag. 150. — Il diritto alla presa dell'acqua *estiva* si esercita dall'equinozio di primavera a quello di autunno, e per l'acqua *iemale* dall'equinozio di autunno a quello di primavera, pag. 149 e 152. — La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno ed alla notte naturali — Differenza del giorno naturale dal giorno civile, pag 149 e 153. — L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o si è cominciato a possedere — Quale n'è la ragione, pag. 149 e 155. — Nelle distribuzioni per ruota, il tempo che impiega l'acqua per giungere alla bocca di derivazione del-

l'utente si consuma a suo carico, pag. 154 a 156. — La coda dell'acqua appartiene a quello di cui cessa il turno — Quale n'è la ragione: che cosa è codesta coda, pag. 154, 156 e 157. — Nei canali soggetti a distribuzione per ruota le acque sorgenti o sfuggite, ma contenute nell'alveo del canale, non possono rattenersi o derivarsi da un utente che al tempo del suo turno: ragione di tale disposione: che cosa è l'acqua sfuggita, pag. 154, 157 e 158. — Permutazione degli orari; è permesso agli utenti, purchè non rechi danno agli altri, pag. 154 e 159.

4° *Il modo dell'estrazione e della condotta* — Chi ha dritto di servirsi dell'acqua come forza motrice non può senza una espressa disposizione del titolo impedirne o rallentarne il corso, procurandone il ribocco o ristagno, pag. 160. — Le opere necessarie all'uso ed alla conservazione del diritto di servitù di presa d'acqua sono a carico del proprietario del fondo servente sino al punto in cui ne fa la consegna, pag. 213 a 217.

5° *La deficienza d'acqua* — Se accade per forza maggiore o per fatto estraneo al concedente, il dispensatore subisce una diminuzione proporzionata del fitto o prezzo pattuito; se per colpa del concedente v'ha di più il risarcimento dei danni — Azioni contro gli autori della deficienza da parte del concessionario e del concedente, pag. 217 a 220. — La deficienza dell'acqua deve sopportarsi da chi ha diritto di prenderla e di usarla nel tempo in cui accade tale deficienza — Se in quel tempo gli utenti fossero parecchi, la deficienza deve sopportarsi prima da quelli che hanno titolo o possesso più recente, e fra utenti in parità di condizione dall'utente inferiore, pag. 220 a 222.

6° *La prescrizione* — La sussistenza di vestigî di opere colle quali si praticava una presa d'acqua non impedisce la prescrizione: per impedirla si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edifizio stesso della presa ovvero del canale derivatore, pag. 240 a 243.

Prescrizione — In che consista — Essa s'induce col possesso — Requisiti di questo — Ragioni per la limitazione del tempo, pag. 164 a 168. — Regole speciali per la prescrizione di un diritto che il proprietario del fondo inferiore avesse acquistato sopra l'acqua della sorgente situata nel fondo superiore, pag. 55 e 56, e per acquistare con prescrizione la servitù degli scoli, pag. 181 a 186. — La servitù e il modo di essa si prescrivono col non uso di trenta anni — Giorno dal quale comincia a decorrere il trentennio, pag. 234 a 239. — La prescrizione di trenta anni non fa risorgere la servitù estinta per forza maggiore, pag. 229 a 232. — Indivisibilità della servitù stabilita in favore di una proprietà che appartiene indivisa a più individui, sia quando l'uso di alcuno di costoro non fa correre la prescrizione, sia quando la prescrizione non ha potuto correre contro uno di essi — Per impedire la prescrizione nella presa d'acqua si richiedono l'esistenza e la conservazione in istato di servizio dell'edifizio stesso della presa, ovvero del canale derivatore — L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dalla convenzione o dal possesso non impedisce la prescrizione, pag. 240 a 243.

Prosciugamento di terre — Vantaggi che ne derivano — Analogia col passaggio accordato per causa di chiusura — V'è diritto di condurre le acque di scolo attraverso il fondo altrui per mezzo di fogne o di fossi, premesso il pagamento dell'indennità, ma è ristretto al solo proprietario: per la indennità si applicano le norme generali stabilite per l'espropria-

zione — Modo con cui i proprietarî di fondi attraversati possono profittare di quelle opere per risanare i loro fondi — Disposizioni relative all'acquedotto comuni al proscingamento — Diritto appartenente ai terzi sulle acque provvenienti da un fondo paludoso, pag. 106 a 109. — Legge della repubblica Italiana dei 20 aprile 1804, pag. 253. — Decreto del primo Regno d'Italia dei 6 maggio 1806, pag. 259. — Regolamento del primo Regno d'Italia sulle società degl'interessati negli scoli e bonificazioni dei 20 maggio 1806, pag. 266. — Leggi Francesi dei 29 aprile 1845, dei 10 giugno 1854 e del 17 luglio 1856, pag. 273 a 291. — Legge Belga del 27 aprile 1848, pag. 307. — Legislazione del Gran Ducato di Hesse, pag. 299. — Legislazione Inglese, pag. 320 a 342.

R

Riparazione — Che cosa intendono i giureconsulti con tale parola, pag. 188.

Ripari che la variazione del corso delle acque renda necessarî — Possono essere costruiti a proprie spese dai proprietarî dei fondi danneggiati o che ne fossero in grave pericolo, quando il proprietario del fondo sopra cui occorre il riparo non voglia costruirli — Precetti speciali al riguardo, per l'obbligo che hanno tutti i proprietarî i quali ne risentono utile, di contribuire alla spesa in proporzione del vantaggio, per la esecuzione delle opere affinchè non rechino danno al proprietario del fondo, e per la procedura a seguirsi, pag. 49 a 54.

Rivi subterranei — Che cosa intendevano i Romani con tal nome, pag. 106.

Ruota — Distribuzioni per ruota — Sanzioni legislative, pag. 154 e seguenti.

S

Servitù prediali — Veduta eminente del sistema delle servitù prediali, pag. 12 e 13. — Ragione per la quale il legislatore le comprende fra gli immobili per l'oggetto cui si riferiscono, pag. 22 e 23. — Considerazioni del tribuno Albisson sulla definizione di esse, pag. 39 e 40. — Considerazioni più vaste di Romagnosi, pag. 40 e 41. — Differenza delle servitù prediali dall'usufrutto, uso ed abitazione, e punti di contatto, pag. 41 e 42. — Le servitù sono stabilite dalla legge o dal fatto dell'uomo: quelle stabilite dalla legge hanno per oggetto l'utilità pubblica o privata, e sono descritte dalla legge, pag. 43 a 46. — Quelle stabilite per fatto dell'uomo non sono indicate singolarmente nel Codice e possono essere tante quante piace al proprietario di crearne e d'imporne, purchè si rispettino le leggi di ordine pubblico e siano solamente imposte ad un fondo e a vantaggio di un altro fondo — Sono perciò nulle quelle servitù nelle quali si trattasse di vincolare l'opera dell'uomo a prestare qualche servizio personale riguardante un servizio fondiario, ma sono ammesse le prestazioni di libera opera ad un fondo — Sono anche nulle le servitù le quali siano imposte

ad un fondo in vantaggio di una persona, ma sono ammessi i diritti di godimento più o meno esteso, i quali si estinguono colla morte del concessionario — Norme per discernere se siasi stabilita una servitù prediale o un diritto di godimento, pag. 114 a 123. — Le servitù si distinguono in continue e discontinue, apparenti e non apparenti; spiegazione di tali distinzioni — Tra le servitù non apparenti rientrano le servitù di divieto — Quale precisamente dev'essere l'oggetto di queste, pag. 123 a 127. — La servitù della presa d'acqua per mezzo di canale o di altra opera visibile e permanente cade nel novero delle servitù continue ed apparenti, pag. 127 a 131. — Le servitù degli scoli segnate da opere visibili e permanenti sul fondo servente è pure una servitù continua ed apparente, pag. 129 e 130. — Le servitù continue ed apparenti si stabiliscono in forza di un titolo, o con la prescrizione di trent'anni, o per la destinazione del padre di famiglia — In quale senso è qui presa la parola *titolo* — In che consista la prescrizione: sviluppo, pag. 161 a 168. — Esposizione della teoria della destinazione del padre di famiglia, pag. 170 a 178. — Le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, siano o non siano apparenti, non possono stabilirsi che mediante un titolo — Ragioni legali e filosofiche di tale disposizione, pag. 162 a 164. — Le servitù si distinguono inoltre in affermative e negative — Definizione di esse — Giorno da cui per esse incomincia il possesso utile per la prescrizione — Ragioni speciali della nuova regola fissata per le servitù negative, pag. 168 a 170. — Imposizione di servitù sul fondo soggetto ad usufrutto, pag. 178 a 180. — Effetto della concessione di servitù fatta da uno dei comproprietarî di un fondo indiviso, pag. 180 e 181. — Dritti compresi in quello di servitù, pag. 187 e 188. — Norme regolatrici dell'esercizio di una servitù: 1° Relativamente al proprietario del fondo dominante: deve usarne a norma del suo titolo e del suo possesso senza fare alcuna innovazione che renda più gravosa la condizione del fondo servente, pag. 209 a 210. — 2° Relativamente al proprietario del fondo servente: non può far cosa alcuna che tenda a diminuire l'uso della servitù o a renderlo più incomodo — 3° Relativamente ad entrambi: cambiamento di luogo, quando è permesso, pag. 204 e 208. — 4° Relativamente al dubbio che possa incontrarsi circa l'estensione della servitù: il suo esercizio deve limitarsi a ciò che è necessario per la destinazione ed il conveniente uso del fondo dominante col minor danno del servente, pag. 210 a 211. — 5° Relativamente alle opere necessarie per usare e conservare la servitù. Vi sono quattro norme. Due riguardano il proprietario del fondo dominante: — 1° Questi nel fare tali opere deve scegliere il tempo e il modo che sia per recare il minore incomodo al proprietario del fondo servente: esame della quistione se, designato il fondo pel quale l'acqua deve passare e non è stata individuata la parte precisa per la quale si deve tracciare il canale, spetti al padrone del fondo dominante od a quello del fondo servente il *jus eligendi* il luogo e la condotta delle acque; regole da osservarsi pei danni derivanti dalla costruzione di un acquedotto — 2° Quelle opere debbono farsi a spese del proprietario del fondo dominante, purchè l'uso della cosa nella parte soggetta a servitù non sia comune fra lui e il proprietario del fondo servente, nel qual caso saranno fatte in comune e in proporzione dei rispettivi vantaggi, salvo che il titolo non disponga altrimenti: esempî, pag. 189 a 194. — Due altre riguardano il proprietario del fondo servente: 1° Quand'anche costui fosse tenuto in forza del titolo alle spese necessarie

per l'uso e per la conservazione della servitù può liberarsene abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo dominante — 2° Può dimandare nelle servitù di presa e di condotta d'acqua che il cavo si mantenga espurgato, e le sponde siano in istato di buona riparazione, a spese del proprietario del fondo dominante, pag. 194 e 197. — 6° Relativamente al caso di divisione del fondo dominante, la servitù è dovuta a ciascuna porzione senza che si renda però più gravosa la condizione del fondo servente, pag. 197 a 204. — Estinzione della servitù: 1° Per cambiamento dello stato delle cose, pag. 229 a 232. — 2° Per consolidazione, pag. 232 a 234. — 3° Per prescrizione, pag. 234 a 243.

Scarico — Si distingue in naturale ed artificiale — Naturale si ha per le acque cadenti dal cielo o sorgenti dalla terra, le quali non siano di pubblica ragione e che scolano naturalmente da un fondo superiore nell'inferiore, senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo, pag. 46 a 48. — Artificiale si ha quando le acque sono procurate dal fondo superiore per qualunque uso al padrone piaccia di farne, e che si fanno defluire al fondo inferiore, pag. 100 a 103. — Nel primo caso vi è obbligo nel proprietario del fondo inferiore di riceverle; nel secondo sono all'intutto applicabili le regole relative all'acquedotto, pag. 46 a 48, 100 a 103. — Per la differenza dagli scoli (Vedi *Scoli*). — Legge della Repubblica Italiana dei 20 aprile 1804, pag. 253. — Regolamento per la Società degli interessati negli scoli e bonificazioni, pubblicato nel primo Regno d'Italia il 20 maggio 1806, pag. 266. — Legge Francese del 29 aprile 1845, pag. 273.

Scoli — La funzione dello scarico dell'acqua è considerato sotto due aspetti — Il primo come funzione conservatrice in quanto allontana l'acqua superflua, per lo che vedi quanto è detto alla parola *Scarico* — Il secondo come funzione lucrativa, quando le acque vengono acquistate dopo l'irrigazione dai padroni dei fondi inferiori ad oggetto di servirsene per altre irrigazioni succedanee; in questo secondo caso ritiene il nome di scolo — Il dritto romano non contiene alcuna disposizione riguardo agli scoli — Pel Codice vigente gli scoli derivanti dall'altrui fondo possono costituire una servitù attiva a favore del fondo che li riceve — Tale servitù rientra nella classe delle servitù continue ed apparenti — Per lo che quando il modo di acquisto di tale servitù è la prescrizione, questa non si ha per cominciata se non dal giorno in cui il proprietario del fondo dominante abbia fatto sul fondo servente opere visibili e permanenti destinate a raccogliere e condurre i detti scoli a proprio vantaggio; oppure quando, esistendovi sempre le opere visibili e permanenti per la condotta degli scoli, il proprietario del fondo abbia cominciato e continuato a goderli non ostante un atto formale di opposizione per parte del proprietario del fondo servente — Le opere medesime non debbono essere equivoche — Presunzione della legge nel caso di cavo aperto sul fondo altrui destinato e servente a raccogliere e a condurre gli scoli concorrendovi determinate circostanze, pag. 181 a 187 (Vedi pure pag. 129 e 130). — Per riguardo all'esercizio della servitù degli scoli, il Codice stabilisce quattro regole, cioè: 1° Che l'obbligazione di lasciar discendere gli scoli in favore altrui non toglie al proprietario del fondo servente il diritto di disporre a suo piacimento dell'acqua viva, di cambiare la coltura di questo fondo e desistere dall'irrigarlo: gravi discussioni fatte in proposito nella Commissione Legislativa, risolute con l'autorità del Romagnosi — 2° Che l'uso concesso,

riservato o posseduto dell'acqua viva, allorchè è accompagnato dalla trasmissione degli scoli in favore del vicino, non può oltrepassare i limiti della convenzione o del possesso — 3° Che l'impiego di una maggiore quantità d'acqua per l'irrigazione di un fondo soggetto alla servitù degli scoli, non autorizza il suo proprietario a divertire la più piccola parte degli scoli medesimi — 4° Che tuttavolta il proprietario di un fondo soggetto alla servitù degli scoli può riscattarsene mediante una quantità fissa di acqua corrente per un dato tempo che i tribunali determineranno, tenendo conto di tutte le circostanze, pag. 222 a 227.

Sorgente — È un bene immobile — Vedi *Beni immobili per loro natura* — Libero uso della sorgente nel proprio fondo, sia essa naturale o artificiale, purchè non vi sia dritto acquistato dal proprietario del fondo inferiore in forza di un titolo o della prescrizione — Differenza per lo scarico della sorgente naturale da quello della sorgente artificiale, pag. 55 e 56. — Regola speciale per la prescrizione, pag. 56 e 57. — Eccezione al libero uso della sorgente quando questa somministra l'acqua necessaria agli abitanti di un comune o di una frazione di esso — Indennità che deve il comune quando non ne ha acquistato il diritto con prescrizione — A che si limita la necessità per la quale la legge fa tale eccezione, pag. 57 e 58. — Diversione che facesse il proprietario della sorgente per disperdere l'acqua in danno di altri che gli offra un corrispettivo adeguato, pag. 63 a 65. — Distanza di chi vuole aprire sorgenti dai fondi, sorgenti, capi od aste di fonti, canali ed acquedotti altrui — Gravi discussioni nella compilazione del Codice Civile, pag. 74 a 79. — Il diritto alla condotta dell'acqua non attribuisce al conducente la proprietà del terreno laterale o sottoposto alla sorgente: riscontro col diritto romano: ragioni, pag. 211 a 214.

Specus — Che cosa intendevano i Romani con tal nome, pag. 106.

Spese necessarie per l'uso e la conservazione della servitù — Vedi *Servitù prediali.*

Sponde che erano di ritegno alle acque e che fossero state distrutte o atterrate — Vedi *Distruzione di sponde.*

Spurghi — Che cosa s'intende per tale parola, pag. 188.

Stagioni quanto all'uso dell'acqua ed ai bisogni prediali — Sono due dall'equinozio di primavera a quello di autunno, e viceversa, pag. 152.

Stillicidio — Ragione dell'articolo 591, pag. 82.

T

Tombe o trombe rette ed a sifone — Che cosa siano, pag. 106.

Torno — Vedi *Ruota.*

Torrenti — Vedi *Fiumi e torrenti.*

Tubi di latrina, di acquaio, o di acqua cadente dai tetti, e diramazione di essi — Distanza dal muro altrui o comune, pag. 69 e 70.

U

Uso — Punto di contatto e di differenza con le servitù prediali, pag 41 e 42.

Usufrutto — Punto di contatto e di differenza con le servitù prediali, pag. 41 e 42. — Il proprietario può, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre al fondo le servitù che non pregiudicano al diritto di usufrutto: coll'assenso dell'usufruttuario può imporvi anche quelle che lo diminuiscono — L'usufruttuario non può imporre servitù, ma può concedere sul fondo usufruito diritti analoghi alla servitù, i quali si estinguono con l'usufrutto, pag. 178 a 180.

V

Valore — In che consista, pag. 127.

Digitized by Google

INDICE DELLE MATERIE

Disegno dell'opera . . . . . *Pag.* 7
Nozioni generali . . . . . » 11
I. — Proprietà dei fiumi e torrenti . . . . . » 14
II. — Passaggio forzoso delle acque . . . . . » 16

CODICE CIVILE

LIBRO SECONDO. — *Dei beni, delle proprietà e delle sue modificazioni.*

TITOLO I. — Della distinzione dei beni . . . . . » 19
CAPO I. — Dei beni immobili . . . . . » ivi
» III. — Dei beni relativamente alle persone a cui appartengono . » 24
TITOLO II. — Della proprietà . . . . . » 34
CAPO I. — Disposizioni generali . . . . . » ivi
TITOLO III. — Delle modificazioni della proprietà . . . . . » 39
CAPO II. — Delle servitù prediali . . . . . » ivi
SEZIONE I. — Delle servitù stabilite dalla legge . . . . . » 44
§ I. — Delle servitù che derivano dalla situazione dei luoghi . » 46
§ II. — Dei muri, edifizi e fossi comuni . . . . . » 67
§ III. — Della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni, scavamenti e piantagioni . . . » ivi
§ V. — Dello stillicidio . . . . . » 81
§ VI. — Del diritto di passaggio e di acquedotto . . . . . » 82
SEZIONE II. — Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo . . . . » 114
§ I. — Delle diverse specie di servitù che possono stabilirsi sui fondi . . . . . » ivi
§ II. — Del modo in cui per fatto dell'uomo si stabiliscono le servitù . . . . . » 161
SEZIONE III. — In qual modo si esercitano le servitù . . . . . » 187
» IV. — In qual modo si estinguono le servitù . . . . . » 229
TITOLO V. — Del possesso . . . . . » 243
Quadro sinottico della teorica delle acque secondo il Codice Civile Italiano . . . . . » 245

APPENDICE

contenente leggi speciali nazionali e straniere intorno alle acque.

I. — Leggi speciali vigenti . . . . . » 249
II. — Legge relativa alle spese dei lavori ed all'amministrazione delle acque pubbliche del 20 aprile 1804 . . . . . » 253

III. — Decreto riguardante la sistemazione ed amministrazione generale delle acque e strade, del 6 maggio 1806 . . . . *Pag.* 259
IV. — Regolamento per la società degli interessati negli scoli e bonificazioni, del 20 maggio 1806 . . . . . » 266
V. — Regolamento per le irrigazioni ed uso d'acque per opifici, 20 maggio 1806 . . . . . » 270

LEGISLAZIONE FRANCESE.

I. — Legge sulle irrigazioni, promulgata nel 29 aprile 1845 . . . » 273
II. — Legge sulla irrigazione, promulgata nel 15 luglio 1847 . . . » 276
III. — Legge sul libero scolo delle acque, derivante dal prosciugamento di terreni, 10 giugno 1854 . . . . . » 282
IV. — Legge sul prosciugamento, del 17 luglio 1856 . . . . . » 288

LEGISLAZIONE PRUSSIANA.

Legge sulle irrigazioni, promulgata nel 1843 . . . . . » 293

LEGISLAZIONE DEL GRANDUCATO DI HESSE.

Legge sulla coltura delle praterie, promulgata nel 1830 . . » 299

LEGISLAZIONE BELGA.

I. — Legge sulle irrigazioni, del 27 aprile 1848 . . . . . » 307
II. — Legge sulla polizia delle irrigazioni della *Campine* del 20 giugno 1855 . . . . . » 308
III. — Decreto reale per la esecuzione della legge sulla polizia delle irrigazioni su *Campine* . . . . . » 311

LEGISLAZIONE INGLESE.

I. — Legge del 4 agosto 1840, che provvede al mantenimento della sicurezza sui canali e fiumi navigabili . . . . . » 313
II. — Legge del 4 agosto 1840, per abilitare i possessori di terreni a far la spesa di fognatura (*drenaggio*) di essi mediante ipoteca . . . . . » 320
III. — Legge del 31 luglio 1845, per attuare e correggere quella del 4 agosto 1840 . . . . . » 323
IV. — Legge del 28 agosto 1846, per autorizzare l'anticipazione del denaro pubblico in quantità limitata a fine di promuovere il miglioramento del terreno in Inghilterra ed in Irlanda mediante la fognatura . . . . . » 326
Indice alfabetico . . . . . » 343

CATALOGO

DI

ALCUNE OPERE CHE SI TROVANO IN VENDITA PRESSO LA STESSA LIBRERIA

e che si spediscono franche a domicilio mediante vaglia postale

---

Arabia Tommaso e **Correa** Salvatore. — Codice Civile del Regno d'Italia, con commenti e raffronti; 1 vol. in-8° gr. di pag 992 . . L. 12

Ascoli, avv. Prospero. — Della Giurisprudenza teatrale. Studi. - Firenze, 1871, in-8. L. 4

Barchetta dott Gio. Batt. — Formulario pel Codice di commercio del Regno d'Italia, contenente la sommaria esposizione del codice, col riferimento alle leggi ed ai regolamenti che vi hanno attinenza e le module di tutti gli atti e le scritture in esso occorrenti, coll'aggiunta di pratiche osservazioni; utile non solo ai Notai, ma a tutte le persone d'affari; 1 vol. in-8 gr. di pag. 400 . . . . . L. 4

— Repertorio generale, o Dizionario del Codice Civile per il regno d'Italia, esposto in ordine alfabetico, con opportuni schiarimenti a più facile interpretazione della Legge; opera indispensabile ai signori legali e ad ogni persona d'affari; seconda edizione, riveduta ed arricchita di utili aggiunte dell'autore; 1 vol. in-8 grande di pag. 240. . . . . L. 3

— Manuale pratico dei tutori, curatori, padri di famiglia e consigli di famiglia e di tutela, compilato in base al Codice Civile e di Procedura civile, contenente tutte le disposizioni di legge e le istruzioni occorrenti ai tutori, curatori, padri di famiglia nella loro speciale qualità, non che le formole degli atti eventuali di cui loro abbisognasse; 1 vol. in-8. . . . . L. 2 50

Borda Carlo e **Cattaneo** Vincenzo. — Il Codice Civile annotato, motivi, testo del Codice, legislazione comparata, dottrina degli autori, massime di giurisprudenza. - Torino 1871. L. 50

Borsari Avv., Consigliere alla Corte di Cassazione. — Commento al Codice di Procedura Civile, con formulario; fasc. 28 a L. 1 cad., L 28

— Commento al Codice di Commercio: fascicoli 3 3 a L. 1 caduno. . . . . L. 35

Bucri Avv. Angelo. — Istruzioni per le Preture, ossia la competenza civile dei Pretori; 1 vol. in-8 grande di pag 176 . . . . . L. 3

— Dei diritti delle donne, secondo il Codice Civile del regno d'Italia. — Firenze, 1870, in-8 grande, a due colonne . . . . . L. 12

Camiga Dott. Attila. — Formulario teorico pratico pel Codice di procedura penale del regno d'Italia per tutti gli ufficiali e funzionarii giudiziarii, corredato di spiegazioni e tabelle statistiche ad uso dei Pretori e Cancellieri; seconda edizione riveduta, con aggiunte dell'autore; 1 vol. in-8 grande di pag. 224 . L. 3

Carabelli Avv. Enrico. — La pratica del Codice Civile, ossia esposizione del Codice Civile italiano, corredata di esempi, di formole per atti e testamenti, di figure e tavole genealogiche, col riferimento dei Codici e delle leggi che vi hanno attinenza; 1 vol. in-8 grande di pag. 600, con figure nel testo . . . . L. 7 50

Casanova prof. Ludovico. — Lezioni di diritto costituzionale; 2° edizione riveduta dall'Avv. Cesare Cabella. — Firenze, 1869, 2 volumi . . . . . L. 8

— Lezioni di diritto internazionale; 2ª edizione riveduta dall'Avv. Cesare Cabella. — Firenze, 2 volumi. . . . . L. 8

Carrara Prof. Francesco. — Programma al corso di diritto criminale. — Lucca, 8 volumi in-8 . . . . . L. 50

— Opuscoli di diritto criminale. — Firenze, 3 vol. in-8. . . . . L. 22

Chauveau Adolphe. — Corso teorico pratico del Codice Penale Francese; 4 vol in-8 L. 12 50

— Corso teorico pratico del Codice Penale Francese; 3 grossi volumi, edizione Commentario de' Commentarii . . . . . L. 36

Collezione delle leggi e disposizioni regolamentarie del 1846 sulle tasse di registro e bollo, di quelle del 1862 al 1865 per le tasse sulle società, sui redditi di mano morta e sulle operazioni ipotecarie. — Torino. 1 grosso volume . . . . . L. 4

Codice di Procedura Penale del regno d'Italia spiegato col mezzo analogico, coll'autorità del diritto romano e colle dottrine di sommi penalisti, e posto in relazione col Codici abrogati di procedura penale napoletano e italiano: coll'inserzione, sotto i corrispondenti articoli del Codice, degli articoli della legge sull'ordinamento giudiziario e Regolamento generale giudiziario vigenti. Lavoro dell'Avv. Prof. Antonio Vismara; seconda edizione ampliata. — Napoli. 1871, in-8 . . . . . L. 9

Del Lungo Cav. Avv. Raff. — Dei reati di mera creazione politica, ossia esposizione della dottrina e della giurisprudenza relativa alle trasgressioni contemplate dalle leggi speciali del regno d'Italia. — Firenze, 1870. in-8 L. 6

Dizionario catechistico del notariato, secondo il nuovo Codice Civile italiano, per cura del Notaio C. C. — Torino 1870, 1 vol L 5

Ferrarotti Avv Teonesto. — Commentario teorico pratico del Codice penale del regno d'Italia, colla comparazione dei Codici penali di tutta la penisola Italiana. — Torino, due grossi volumi in-8 . . . . . L. 20

— Commentario teorico pratico comparato del Codice di Procedura Penale pel regno d'Italia; 3 grossi volumi col Formulario . . . L. 37 50

— Manuale delle Corti d'Assisie e dei Giurati; 1 volume . . . . . L. 4

Forti Francesco — Instituzioni di Diritto civile, procedute da una dotta ed elegante biografia del Forti, scritta da Francescantonio Mori; 2ª edizione, aggiuntovi quello che fu tolto dalla *Censura Lorenese*, ed arricchite di un copiosissimo Indice ragionato delle materie; 2 volumi formanti insieme pagine xxxii-1228 . L. 19 63

— Trattati di giurisprudenza. Questi comprendono: Delle disposizioni per ultima volontà — Dei legati — Della esecuzione, della mutazione e dello scioglimento delle ultime volontà — Della dote — Dei beni stradotali della donna maritata — Delle donazioni — Dell'usufrutto — Dei peculii dei figli di famiglia in generale, ed in specie del peculio avventizio e del peculio clericale — Delle obbligazioni dei figli di famiglia — Della nunciazione della nuova opera; seconda edizione, coll'aggiunta dei seguenti Trattati inediti: Degli sponsali — Dei danni e interessi — Degli alimenti — Dell'azione Pauliana o Revocatoria — Delle successioni; preceduti da un discorso dell'avv. cav Leopoldo Galeotti, deputato al Parlamento ed arricchiti di un Indice ragionato, grosso vol. di pagine xxviii-896. . . . . L. 14 50

Forti Francesco. — Scritti varii. Cioè tutti gli scritti sopra argomenti di vario genere diversi dal gius: la Lettera sulla Direzione degli Studii; tutti gli articoli inseriti nell'Antologia; quelli stampati nel *Giornale agrario* e nella continuazione degli atti dell'Accademia dei Georgofili, non che alcuni articoli inediti preceduti da un discorso dell'avv. cav. prof. Luigi Sanminiatelli, deputato al Parlamento. Grosso volume di pagine xxx-764 . . . . L. 12 50

— Conclusioni criminali, con discorso e note del comm. Baldassare Paoli, con gliere alla Corte suprema di Cassazione di Firenze, le quali si dividono in sette serie come appresso: Imputabilità e punibilità dei delitti in genere — Delitti contro l'Amministrazione dello Stato — Delitti contro la pubblica fede — Delitti contro il pudore e l'ordine delle famiglie — Delitti contro la vita e l'integrità delle persone — Delitti contro gli averi altrui — Questioni di procedura, con l'aggiunta di un copiosissimo indice ragionato delle materie. Volume di pagine 1-548 . . . . . L. 5 50

Foschini avv. cav. — I motivi del Codice Civile del regno d'Italia, ordinati sotto ciascun articolo: 12 fascicoli in-8 . . . . . L. 12

— I motivi delle disposizioni transitorie del Codice Civile del regno d'Italia; 1 vol. in-8 L. 2 50

— I Motivi del Codice di Procedura civile del regno d'Italia e delle disposizioni transitorie di esso. — Torino, 1 grosso vol. di circa 930 pagine . . . . . L. 10

— La teorica delle acque di ragione privata esposta nelle fonti e nei motivi sotto a ciascun articolo del Codice Civile, coi testi di confronto degli abrogati Codici Italiani e dei Codici Francese e Ticinese, e con appendice contenente le leggi speciali intorno alle acque, già in vigore in Lombardia e quelle promulgate in Inghilterra, Francia, Belgio, Prussia e Gran Ducato di Hesse, seguita da un quadro sinottico di tale dottrina; 1 grosso vol. in-8 grande L. 6

Gagliardi Avv. E — Trattato delle conoscenze eccezionali spettanti in materia civile ai Pretori di Mandamento. — Napoli, 1870, in-8 . . . . . L. 5

Galenzzi Luigi Domenico. — Studi politici e amministrativi. Il Comune e lo Stato, libri quattro. — Firenze, 1871, in-8 . . . . L. 6

Galdi Domenico. — Il Codice Civil del regno d'Italia, col confronto coi Codici Francese, Austriaco, Napoletano, col regolamento Pontificio, leggi per la Toscana e col Diritto romano, corredato delle relazioni fatte alla Camera elettiva ed al Senato, e di un sunto completo e preciso di tutte le discussioni parlamentari e delle diverse Commissioni legislative, arricchito di osservazioni, note e supplementi; 1 grosso volume di circa 1000 pagine . . . . . L. 15

— Codice di Procedura Civile del regno d'Italia, coi confronto col Codice Francese, Austriaco, Napoletano, Parmense, Estense e col Diritto Romano, corredato dei Motivi di detto Codice, di osservazioni, note e supplementi; 1 grosso volume . . . . . L. 9

— Processi verbali delle sedute della Commissione speciale nominata a fine di proporre le modificazioni di coordinamento delle disposizioni del Codice Civile e le relative disposizioni transitorie: 1 vol. in-8 . . . . . L. 6

Gori Avv. Augusto. — Trattato elementare sulle tasse di registro. - Firenze, 1871, in-8 L. 4

Istituzioni di diritto commerciale, secondo il Codice italiano di commercio, per l'avvocato Alianelli; 1870, 1 vol, in-8 . . . . L. 7 50

L'avvocato di se stesso, manuale contenente le norme da osservarsi in qualsiasi affare di diritto e di procedura sì civile che commerciale e marittima, amministrativo e comunale, con 580 module e formulari; 1 grosso volume in-8 . . . . . L. 10

Levi. — Manuale di Procedura civile: 1 gr. volume in-8. . . . . L. 7 50

Lisoni Avv. Daniele. — Trattato pratico del testamento olografo, notarile, pubblico o segreto e speciale, con formule diverse; 1 vol. in-8 grande di pagine 372. . . . . L. 3 50

Mantellini Giuseppe, Consigliere di Stato. — I conflitti d'attribuzioni fra le autorità giudiziaria e amministrativa in Italia. — Firenze 1871, in-8 . . . . . L. 2 50

Marcadé e Paolo **Pont.** — Corso elementare di Diritto civile, ossia spiegazione teorico-pratica del Codice Civile. Versione italiana, eseguita sulla 4ª edizione di Parigi; 8 grossi volumi in-8. . . . . L. 50

Marchi Avv. Paolo. — Legislazione civile italiana. Commentarii al Codice Civile ed elementi dei medesimi. — Firenze 1871; volume primo in 8. . . . . L. 8

Pacifici-Mazzoni prof. Emidio. — Della distinzione de' beni. Commento al Codice Civile italiano con la legge Romana, le Sentenze dei Dottori e la Giurisprudenza: seconda edizione, riveduta e corredata della Giurisprudenza posteriore alla prima. — Firenze 1870, in-8 . . . . . L. 9

— Delle Servitù legali. Commento al Codice Civile italiano con la legge Romana, le sentenze dei Dottori e la Giurisprudenza; seconda edizione, riveduta e corredata della Giurisprudenza posteriore alla prima. — Firenze 1870, in-8 L. 9

— Delle servitù prediali stabilite per fatto dell'uomo, con appendice sulle singole specie di servitù Commento al Codice Civile italiano, con la legge Romana, le sentenze dei Dottori e la Giurisprudenza. — Milano 1866, in-8 L. 9

— Istituzioni di Diritto Civile italiano; seconda edizione, riveduta e corredata della giurisprudenza posteriore all'attuazione del nuovo Codice Civile. — Firenze, 1871, in-8, vol. 2º, che tratta *delle Persone* . . . . . L. 8

Sotto i torchi

Il volume 4º che *tratta delle Successioni sarà pubblicato verso la fine del prossimo novembre.*

— Trattato delle Locazioni; 1 grosso volume in-8. . . . . L. 9

Paoli comm. Consigliere Baldassare. — Nozioni elementari di Diritto Penale. — Genova 1871, in-8 . . . . . L. 3

Pepere prof. Francesco — Enciclopedia organica del Diritto; seconda edizione. — Napoli 1870, in-8 . . . . . L. 15

— Storia del Diritto. Primo periodo: Diritto dell'Oriente. — Napoli 1871, 2 vol. in-16 . . L. 8

Pessina prof Enrico. — Elementi di diritto penale, seconda edizione. — Napoli 1871, 2 vol. in-8 . . . . . L. 7

Pianelli avv. Giuseppe. — Dell'istituzione de' Giurati; seconda edizione. — Napoli 1869, in-16 . . . . . L. 4

Ridolfi G. B — Il diritto marittimo della Germania settentrionale, comparato col libro secondo del Codice di Commercio del regno d'Italia. Studii. — Firenze 1871, in-8 . L. 5